



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale, legislazione, tariffa doganale  
**Normativa doganale**

Brussels, 27 aprile 2016

**TAXUD/A2/TRA/003/2016-IT**

Documento di lavoro

# **MANUALE DEL TRANSITO**

## **Prefazione**

Il piano d'azione per il transito in Europa<sup>1</sup> prevedeva la redazione di un manuale contenente una descrizione dettagliata del regime di transito comune e unionale e una chiara illustrazione del ruolo delle amministrazioni e degli operatori. S'intendeva in tal modo fornire uno strumento atto a promuovere una migliore comprensione del funzionamento del regime di transito e dei compiti delle varie parti interessate, nonché garantire più efficacemente un'applicazione armonizzata della normativa relativa al transito e la parità di trattamento per tutti gli operatori.

Il presente testo è una versione consolidata del manuale, che accorpa i vari aggiornamenti apportati in seguito alla prima pubblicazione, nel maggio 2004, ed è in linea con il codice doganale dell'Unione d'applicazione dal 1° maggio 2016

Il manuale è suddiviso in nove parti principali: Introduzione generale, Posizione delle merci, Garanzie, NCTS (nuovo sistema di transito informatizzato) della procedura di transito normale, Procedura di continuità operativa Semplificazioni, Appuramento e ricerca, Obbligazione doganale e recupero, e Regime TIR.

Il manuale è aggiornato ogniqualvolta nuovi sviluppi dei regimi di transito comune e unionale lo rendono necessario.

Va fatto presente che il manuale è un documento di carattere esplicativo e non costituisce un atto giuridicamente vincolante. Esso comunque fornisce un'interpretazione delle norme sul transito condivisa da tutte le autorità doganali che applicano il regime di transito comune/unionale. Le disposizioni giuridiche relative al transito e le altre norme doganali prevalgono sul contenuto del manuale e devono sempre essere consultate. I testi delle convenzioni e gli strumenti giuridici dell'Unione facenti fede sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per quanto riguarda le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i testi facenti fede sono quelli figuranti nella raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

Le eventuali istruzioni o note esplicative esistenti a livello nazionale possono essere incorporate nel paragrafo 6 di ciascun capitolo del manuale quale pubblicato nel paese in questione o possono essere pubblicate separatamente. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alle amministrazioni doganali nazionali.

Brussels, 27 aprile 2016

---

1 COM(97) 188 definitivo del 30 aprile 1997.



## **Indice generale**

Prefazione

Indice generale

Parte I: Introduzione generale

Parte II: Posizione delle merci

Parte III: Garanzie

Parte IV: Procedura di transito normale

Parte V: Procedura di continuità operativa

Parte VI: Semplificazioni

Parte VII: Appuramento dell'operazione di transito, procedura di ricerca

Parte VIII: Obbligazione doganale e recupero

Parte IX : Regime TIR

Abbreviazioni comunemente usate

Definizioni

Fonti di informazioni generali

MANUALE DEL TRANSITO.....	1
PARTE I - INTRODUZIONE GENERALE.....	32
1. Breve storia del transito.....	33
2. Posizione delle merci.....	36
3. Transito comune .....	37
3.1. Legislazione .....	37
3.2. Descrizione del regime.....	37
4. Transito all'interno dell'Unione .....	39
4.1. Transito unionale.....	40
4.1.1. Legislazione .....	40
4.1.2. Descrizione del regime.....	40
4.1.2.1 Regime di transito unionale esterno .....	42
4.1.2.2. Regime di transito unionale interno .....	43
4.1.3. Il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS).....	44
4.1.3.1. Principali elementi e messaggi di un'operazione NCTS .....	44
4.1.3.2. Ufficio doganale di partenza .....	45
4.1.3.3. Ufficio doganale di destinazione.....	47
4.1.3.4. Ufficio doganale di transito.....	47
4.1.3.5. Cambio di ufficio doganale di transito o destinazione.....	48
4.1.3.6. Procedure semplificate: speditore autorizzato e destinatario autorizzato .....	48
4.2. Altri regimi di transito in vigore nell'Unione europea .....	50
4.2.1. Introduzione .....	50
4.2.2. Regime TIR (Transports Internationaux Routiers) .....	50
4.2.3. ATA (ammissione temporanea) .....	52
4.2.3.1. Contesto e legislazione.....	52
4.2.3.2. Descrizione del regime.....	52
4.2.4. Manifesto renano.....	54
4.2.4.1. Contesto e legislazione.....	54
4.2.4.2. Descrizione del regime.....	54
4.2.5. Trasporti NATO .....	55
4.2.5.1. Contesto e legislazione.....	55
4.2.5.2. Descrizione del regime.....	55
4.2.6. Colli postali .....	57
4.2.6.1. Contesto e legislazione.....	57
4.2.6.2. Descrizione del regime.....	58
5. 5. Eccezioni (promemoria).....	60
6. 6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato) .....	60
7. Sezione riservata alla dogana .....	60
8. Allegati .....	60
8.1. Norme e principi relativi all'adozione della legislazione sul transito unionale .....	61

8.2.	Norme e principi relativi all'adozione della legislazione sul transito comune .....	61
PARTE II - POSIZIONE DELLE MERCI .....		66
1.	Introduzione.....	66
2.	Elementi teorici generali e normativa .....	66
3.	Prova della posizione doganale di merci unionali .....	67
3.1.	Servizio regolare di trasporto marittimo .....	69
3.1.1.	Definizione .....	69
3.1.2.	Procedura di autorizzazione dei servizi regolari .....	69
3.1.3.	Accordi di noleggio a carico parziale.....	73
3.1.4.	Servizio regolare o occasionale.....	73
4.	Prova della posizione doganale di merci unionali .....	76
4.1.	Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato .....	80
4.2.	Prova della posizione doganale di merci unionali mediante il manifesto della compagnia di navigazione .....	82
4.3.	Prova della posizione doganale di merci unionali in caso di trasbordo .....	83
4.4.	Prova della posizione doganale di merci unionali mediante fattura o documento di trasporto.....	84
4.5.	T2L.....	87
5.	Prova della posizione doganale per i prodotti unionali della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare mediante navi.....	88
6.	6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato) .....	89
7.	Sezione riservata alla dogana .....	89
8.	Allegati .....	89
8.1.	Esempio di contratto di noleggio che contempla accordi di subnoleggio e di noleggio a carico parziale.....	90
8.2.	Manifesto di spedizione - Procedura e autorizzazione TC 12.....	95
8.3.	Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore.....	106
8.4.	Elenco delle autorità competenti per il servizio regolare di collegamento marittimo .....	- 122 -
PARTE III - GARANZIE.....		128
1.	Introduzione.....	128
1.1.	Scopo della garanzia.....	129
1.2.	Forme di garanzia.....	129
1.3.	Esonero dalla garanzia .....	130
1.4.	Validità geografica .....	131
1.5.	Tabella delle garanzie.....	132

2.	Disposizioni generali .....	133
2.1.	Obbligatorietà della garanzia .....	133
2.1.1.	Introduzione .....	133
2.1.2.	Omissioni .....	133
2.2.	Calcolo dell'importo della garanzia .....	134
2.2.1.	Introduzione .....	134
2.2.2.	Calcolo .....	134
2.3.	Fideiussore .....	135
2.3.1.	Introduzione .....	135
2.3.2.	Stabilimento e riconoscimento .....	135
2.3.3.	Responsabilità .....	136
2.3.4.	Revoca del riconoscimento del fideiussore o della fideiussione e risoluzione dell'atto costitutivo della fideiussione.....	137
3.	Garanzia isolata .....	138
3.1.	Deposito in contanti .....	138
3.1.1.	Introduzione .....	138
3.1.2.	Rimborso .....	139
3.2.	Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore .....	139
3.3.	Garanzia isolata a mezzo di certificati (TC32).....	140
3.3.1.	Responsabilità e approvazione .....	140
3.3.2.	Notifica.....	141
3.3.3.	Certificato (TC32).....	141
4.	Garanzia globale e esonero dalla garanzia .....	143
4.1.	Disposizioni generali.....	143
4.1.1.	Introduzione .....	143
4.1.2.	Condizioni generali .....	143
4.1.3.	Calcolo dell'importo di riferimento .....	143
4.1.4.	Importo della garanzia.....	144
4.1.5.	Certificato di garanzia .....	144
4.1.6.	Obblighi del titolare del regime ed esame dell'importo di riferimento .....	145
4.1.7.	Uso della garanzia globale .....	147
4.1.8.	Divieto temporaneo di utilizzo della garanzia globale.....	147
4.1.8.1.	Garanzia isolata a uso multiplo .....	148
4.1.8.2.	Deroga alla decisione che vieta temporaneamente l'uso della garanzia globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso l'esonero) .....	149
4.1.9.	Annullamento e revoca dell'autorizzazione.....	150
4.2.	Riduzione dell'importo della garanzia e esonero dalla garanzia.....	150
4.2.1.	Introduzione .....	150
4.2.2.	Criteri di riduzione .....	150
5.	6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato) .....	151
6.	Sezione riservata alla dogana .....	151
7.	Allegati .....	151
7.1.	Elenco dei garanti autorizzati a rilasciare certificati di garanzia isolata TC32.....	152
7.2.	Elenco delle vie navigabili interne .....	155

PARTE IV	REGIME DI TRANSITO NORMALE NCTS (NUOVO SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO) .....	156
CAPITOLO 1	- DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE.....	158
1.	Introduzione.....	158
2.	Elementi teorici generali e normativa .....	158
3.	L'NCTS.....	159
3.1.	Organizzazione dell'NCTS .....	159
3.2.	Campo di applicazione dell'NCTS .....	160
3.3.	Accesso degli operatori all'NCTS.....	160
4.	Procedura di dichiarazione .....	161
4.1.	Carico .....	161
4.2.	Dichiarazione di transito (IE015).....	163
4.2.1.	Formulario e compilazione della dichiarazione di transito .....	163
4.2.3.	Presentazione della dichiarazione di transito .....	166
4.2.4.	Dichiarazione di transito/sicurezza .....	167
5.	Situazioni specifiche.....	169
5.1.	Accordi tra l'Unione e altri paesi in materia di dati di sicurezza.....	169
5.2.	Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi .....	170
5.3.	Merci al seguito dei viaggiatori.....	175
5.4.	Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito comune .....	175
6.	Eccezioni (promemoria) .....	179
7.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	179
8.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	179
9.	Allegati .....	179
CAPITOLO 2	- FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA.....	180
1.	Introduzione.....	180
2.	Elementi teorici generali e normativa .....	180
3.	Descrizione della procedura da applicare presso l'ufficio doganale di partenza ....	180
3.1.	Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito .....	181
3.2.	Rettifica della dichiarazione di transito.....	182
3.3.	Annullamento della dichiarazione di transito.....	183
3.4.	Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci .....	184
3.5.	Itinerario per la circolazione delle merci.....	185
3.6.	Termine .....	187



3.7.	Mezzi di identificazione .....	188
3.7.1.	Introduzione .....	188
3.7.2.	Metodi di sigillatura .....	190
3.7.3.	Caratteristiche dei sigilli.....	191
3.7.4.	Utilizzo di sigilli di modello speciale.....	192
3.8.	Svincolo delle merci.....	193
3.8.1.	Documentazione allo svincolo .....	194
3.9.	Appuramento del regime di transito.....	194
4.	Situazioni specifiche.....	194
5.	Eccezioni (promemoria) .....	195
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	195
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	195
8.	Allegati .....	195

CAPITOLO 3 - FORMALITÀ DA ESPLETARE E IMPREVISTI CHE SI  
VERIFICANO DURANTE LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI TRANSITO  
COMUNE/UNIONALE..... 196

1.	Introduzione.....	196
2.	Elementi teorici generali e normativa .....	196
3.	Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito.....	196
3.1.	Formalità da espletare nel caso di imprevisti .....	197
3.2.1.	Ufficio doganale di transito.....	200
3.2.2.	Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito .....	201
3.2.3.	Cambio di ufficio doganale di transito .....	202
3.2.4.	Disposizioni in caso di irregolarità gravi .....	203
4.	Situazioni specifiche (promemoria) .....	203
5.	Eccezioni (promemoria) .....	203
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	203
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	203
8.	Allegati .....	203

CAPITOLO 4 - FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L'UFFICIO  
DOGANALE DI DESTINAZIONE..... 204

1.	Introduzione.....	204
----	-------------------	-----

2.	Elementi teorici generali e normativa .....	204
3.	Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione.....	205
3.1.	Presentazione delle merci.....	205
3.2.	Controllo della conclusione del regime di transito.....	207
4.	Situazioni specifiche.....	209
4.1.	Rilascio di una ricevuta .....	209
4.2.	Rilascio di una prova alternativa .....	211
4.3.	Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e delle ore stabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione .....	212
4.4.	Irregolarità.....	213
4.4.1.	Irregolarità riguardanti i sigilli .....	213
4.4.2.	Altre irregolarità.....	213
4.4.3.	Indagini sulle irregolarità .....	214
4.5.	Cambio dell'ufficio doganale di destinazione .....	216
5.	Presentazione delle merci e del DAT dopo la scadenza del termine.....	219
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	220
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	220
8.	Allegati .....	220
8.1.	Messaggi strutturati e contenuto dei dati per lo scambio di informazioni (IE) .....	221
8.2.	Codici dei paesi .....	226
8.2.1.	Codici dei paesi utilizzati per il transito unionale .....	226
8.2.2.	Codici dei paesi utilizzati per il transito comune .....	226
8.3.	Codici dei colli .....	226
8.3.1.	Codici dei colli utilizzati per il transito unionale .....	226
8.3.2.	Codici dei colli utilizzati per il transito comune .....	226
Capitolo 5 - Andorra, San Marino e territori non fiscali .....		227
2.	Andorra.....	227
2.1.	Contesto e normativa.....	227
2.2.	Formalità .....	228
2.2.1.	Merci di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato (SA).....	228
2.2.2.	Merci di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA).....	231
3.	San Marino .....	236
3.1.	Contesto e normativa.....	236
3.2.	Formalità .....	237
4.	Territori fiscali speciali .....	239
4.1.	Contesto e normativa.....	239
4.2.	Regime di transito unionale interno .....	241
5.	Eccezioni (promemoria) .....	242
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	242

7. Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	242
8. Allegati (promemoria).....	242
<b>PARTE V PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO COMUNE/UNIONALE .....</b>	<b>242</b>
<b>CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE .....</b>	<b>242</b>
1. Dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità operativa .....	243
2. Timbro in caso di procedura di continuità operativa.....	243
3. Guasto temporaneo dell'NCTS presso l'ufficio doganale di partenza .....	243
4. Guasto temporaneo del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime .....	244
5. Procedure.....	245
5.1. Partenza – Procedura normale.....	245
5.2. Partenza - Speditore autorizzato.....	245
5.3. Destinazione – Procedura normale.....	246
5.4. Destinazione - Destinatario autorizzato .....	246
6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	246
7. Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	246
8. Allegati .....	246
8.1. Timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa.....	247
Capitolo 2 – Istruzioni generali relative al DAU e al DAT.....	256
<b>CAPITOLO 3 - DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE.....</b>	<b>257</b>
1. Introduzione.....	257
2. Elementi teorici generali e normativa .....	258
3. Procedura di dichiarazione .....	258
3.1. Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo .....	259
3.1.1. Formulare e compilazione della dichiarazione di transito cartacea sul DAU .....	259
3.1.2. Formulario e compilazione delle distinte di carico .....	265
3.1.3. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito cartacea nel DAT.....	268
3.1.4. Spedizioni miste .....	270
3.1.5. Firma della dichiarazione di transito.....	272
4. Situazioni specifiche (promemoria) .....	274
4.1. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi.....	274
4.2. Merci al seguito dei viaggiatori.....	274

4.3.	Trasporto di merci comunitarie verso, da o attraverso un paese di transito comune .....	274
5.	Eccezioni (promemoria) .....	274
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	274
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	274
8.	Allegati .....	274

CAPITOLO 4 - FORMALITÀ PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA .....

1.	Introduzione.....	275
2.	<i>Elementi teorici generali e normativa</i> .....	275
3.	Descrizione della procedura presso l'ufficio doganale di partenza. ....	275
3.1.	Presentazione della dichiarazione di transito cartacea .....	276
3.2.	Presentazione di una garanzia .....	277
3.3.	Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito .....	278
3.4.	Rettifica della dichiarazione di transito.....	279
3.5.	Annullamento della dichiarazione di transito.....	280
3.6.	Controllo della dichiarazione di transito .....	281
3.7.	Itinerario per la circolazione delle merci.....	282
3.8.	Termine per la presentazione delle merci .....	283
3.9.	Mezzi di identificazione .....	284
3.9.1.	Introduzione .....	285
3.9.2.	Metodi di sigillatura .....	287
3.9.3.	Caratteristiche dei sigilli.....	288
3.9.4.	Uso di sigilli di modello speciale .....	289
3.10.	Svincolo delle merci.....	290
4.	<i>Situazioni specifiche (promemoria)</i> .....	291
5.	<i>Eccezioni (promemoria)</i> .....	292
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	292
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	292
8.	Allegati .....	292
8.1.	Menzione "dispensa" .....	293
8.2.	Menzione "conforme" .....	294

CAPITOLO 5 FORMALITÀ E IMPREVISTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE DI MERCI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE .....

1.	Introduzione.....	295
----	-------------------	-----

2.	Elementi teorici generali e normativa .....	295
3.	Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso l'ufficio di transito .....	296
3.1.	Formalità da espletare nel caso di imprevisti che si verificano durante il trasporto.....	296
3.2.	Formalità presso l'ufficio doganale di transito .....	298
3.2.1.	Ufficio doganale di transito.....	298
3.2.2.	Formalità presso l'ufficio doganale di transito .....	299
3.2.3.	Provvedimenti in caso di irregolarità gravi .....	300
4.	Situazioni specifiche (promemoria) .....	301
5.	Eccezioni (promemoria).....	301
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	301
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	301
8.	Allegati .....	301

<b>CAPITOLO 6            FORMALITÀ PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI</b>		
	<b>DESTINAZIONE.....</b>	<b>302</b>
1.	Introduzione.....	302
2.	Elementi teorici generali e normativa .....	302
3.	Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione.....	303
3.1.	Presentazione delle merci e dei documenti .....	303
3.2.	Controllo della conclusione del regime di transito.....	305
4.	Situazioni specifiche.....	306
4.1.	Rilascio di una ricevuta .....	307
4.2.	Rilascio di una prova alternativa .....	309
4.3.	Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione.....	310
4.4.	Irregolarità.....	311
4.4.1.	Irregolarità riguardanti i sigilli .....	311
4.4.2.	Altre irregolarità.....	311
4.5.	Cambio di ufficio doganale di destinazione .....	312
5.	Presentazione delle merci e della dichiarazione di transito dopo lo scadere del termine.....	316
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato).....	316
7.	Parte ad uso esclusivo delle dogane .....	316
8.	Allegati .....	316

8.1.	Visto standard "conforme" .....	317
8.2.	Menzione "prova alternativa" .....	319
8.3.	Elenco degli uffici centralizzati per il rinvio degli esemplari 5 del DAU o di un secondo esemplare del DAT .....	320
8.4.	Menzione "Differenze" .....	329
8.5.	Menzione "Discrepanza" .....	333
8.7.	Menzione "Dazi e tributi riscossi" .....	335
8.8.	Menzione "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)" .....	336
8.9.	Menzione "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ..." .....	337
PARTE VI    SEMPLIFICAZIONI .....		338
1	Introduzione.....	338
2	Teoria generale e normativa .....	339
2.1	Tipi di semplificazioni e condizioni di transito.....	340
2.2	Procedura di autorizzazione .....	347
2.3.	Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni .....	352
2.4.	Sospensione di un'autorizzazione .....	353
2.5.	Riesame di un'autorizzazione .....	355
2.6.	Validità delle autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016.....	355
Garanzia globale e merci sensibili.....		356
3	Descrizione delle semplificazioni .....	356
3.1.	Garanzia globale e esonero dalla garanzia .....	359
3.2.	Uso di sigilli di modello speciale .....	359
3.3.	Speditore autorizzato.....	361
3.3.1	Introduzione .....	361
3.3.2	Autorizzazione .....	362
3.3.3	Procedure.....	363
3.3.3.1	Procedura di transito normale - obblighi dello speditore autorizzato .....	363
3.3.3.2	Procedura di continuità operativa - obblighi dello speditore autorizzato.....	365
3.4.	Destinatario autorizzato.....	370
3.4.1	Introduzione .....	371
3.4.2	Autorizzazione .....	371
3.4.3	Custodia temporanea .....	372
3.4.4	Procedure.....	374
3.4.4.1	Procedura di transito normale .....	374
3.4.4.2	Procedura di continuità operativa.....	374
3.5.	Merci trasportate per ferrovia.....	377
3.6.	Merci trasportate per via aerea .....	377
3.6.1	Introduzione .....	377
3.6.2	Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea .....	379
3.6.2.1	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea .....	379

3.6.2.2	Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea .....	380
3.6.2.3	Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea .....	383
3.6.3	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.....	385
3.6.3.1	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.....	385
3.6.3.2	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.....	388
3.6.3.3	Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (utilizzo del codice C).....	395
3.6.4	Casi particolari (utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea /utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea) .....	397
3.6.4.2	Trasporto per corriere espresso .....	404
3.7.	Merci trasportate per via marittima .....	406
3.7.1	Introduzione .....	406
3.7.2	Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima .....	408
3.7.2.1	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima .....	408
3.7.2.2	Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima .....	409
3.7.2.3	Esempi.....	414
3.7.3	Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima .....	415
3.7.3.1	Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima .....	416
3.7.3.2	Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima .....	418
3.7.4	Casi particolari (utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima/utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima) .....	425
3.7.4.1	Groupage .....	425
3.7.4.2	Circolazione delle merci via mare su navi che forniscono servizi diversi da un servizio di collegamento marittimo regolare .....	430
3.8.	Procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione.....	431
4.	Situazioni specifiche (promemoria) .....	432
5.	Eccezioni (promemoria) .....	432
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	432
7.	Sezione riservata alla dogana .....	432
8.	Allegati .....	432
8.1.	Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato .....	433

8.2.	Deroghe - timbro speciale (IT).....	434
8.3.	Elenco degli aeroporti e degli uffici doganali competenti .....	435
8.4.	Modello di autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.....	475
8.5.	Schema di funzionamento del groupage aereo.....	478
8.6.	Modello di autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima e per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima .....	479
8.7.	Schema di funzionamento del groupage marittimo.....	486
8.8.	Comunicazione di procedure semplificate .....	487

## PARTE VII - APPURAMENTO DELL'OPERAZIONE DI TRANSITO E

	PROCEDURA DI RICERCA .....	489
1	Introduzione, normativa ed elementi teorici generali.....	490
1.1.	Introduzione .....	490
1.2.	Normativa ed elementi teorici generali .....	490
1.2.1.	Fonti giuridiche .....	490
1.2.2.	Elementi teorici generali .....	490
1.2.2.1.	Conclusione e appuramento dell'operazione di transito.....	491
1.2.2.2.	Procedura di ricerca per controllare la conclusione del regime .....	492
1.2.2.3.	Scambio di informazioni .....	493
2.	Appuramento del regime di transito e richiesta di posizione .....	494
2.1.	Introduzione .....	494
2.2.	Condizioni per l'appuramento .....	494
2.3.	Effetti dell'appuramento .....	494
2.4.	Forma dell'appuramento.....	495
2.5.	Richiesta di posizione e risposta .....	495
3.	Procedura di ricerca.....	497
3.1.	Introduzione .....	497
3.2.	Ricerca avviata presso il titolare del regime .....	499
3.2.1.	Obiettivi della richiesta di informazioni.....	499
3.2.2.	Procedura generale per la richiesta di informazioni al titolare del regime.....	500
3.2.3.	Procedura di richiesta di informazioni in caso di procedure semplificate specifiche per taluni modi di trasporto .....	501
3.3.	Prova alternativa della conclusione del regime.....	503
3.3.1.	Prova alternativa dell'avvenuta presentazione delle merci ad un ufficio doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato.....	504
3.3.2.	Prova alternativa del vincolo delle merci ad un regime di transito doganale in un paese terzo .....	506
3.4.	Procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione .....	507
3.4.1.	Autorità competente e termine per l'invio della richiesta di ricerca.....	508
3.4.2.	Invio del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) .....	509
3.4.2.1.	Uso dei messaggi per lo scambio di informazioni .....	509
3.4.3.	Annullamento del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142).....	510



3.4.4.	Reazione del paese di destinazione .....	510
3.4.4.1.	Controllo della documentazione e delle scritture .....	510
3.4.4.2.	Risultati del controllo della documentazione e delle scritture .....	511
3.4.4.3.	Termine per la risposta nel caso la procedura di ricerca sia stata inizialmente avviata presso l'ufficio doganale di destinazione .....	513
3.4.4.4.	Codici per la risposta alla richiesta di ricerca .....	514
3.4.5.	Richiesta di informazioni al titolare del regime dopo l'avvio della ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione.....	515
3.4.6.	Utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca.....	515
4	Procedura di continuità operativa.....	517
4.1	Avviso di ricerca nella procedura di continuità operativa o nella procedura semplificata specifica a taluni modi di trasporto.....	518
4.1.1.	Introduzione .....	518
4.1.2.	Ricerca avviata presso il titolare del regime .....	519
4.1.3.	Autorità competente e termine per l'invio dell'avviso di ricerca.....	520
4.1.4.	Avviso di ricerca TC20 .....	521
4.1.5.	Reazione del paese di destinazione all'avviso di ricerca.....	521
4.1.6.	Reazione dell'ufficio doganale di transito all'avviso di ricerca.....	525
4.1.7.	Conseguenze della procedura di ricerca.....	526
5	Procedura di controllo a posteriori .....	527
5.1	Obiettivi e metodi del controllo a posteriori .....	528
5.2.	Documenti da sottoporre al controllo.....	528
5.2.1.	Dichiarazioni di transito (procedura di continuità operativa) .....	528
5.2.2.	Manifesto come dichiarazione di transito .....	529
5.2.3.	Prova alternativa.....	530
5.2.4.	Documenti T2L .....	530
5.2.5.	Documenti commerciali equivalenti ad un documento T2L.....	531
5.3.	Conseguenze del controllo .....	531
6.	Eccezioni (promemoria) .....	531
7.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato).....	531
8.	Allegati .....	531
8.1.	Elenco delle autorità competenti .....	532
8.2.	Modello di lettera di richiesta di informazioni al titolare del regime.....	564
8.3.	Modello dell'avviso di ricerca TC20 e note esplicative .....	566
8.4.	Modello di documento per l'invio di informazioni TC20 bis.....	571
8.5	Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21 .....	572
8.6	Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21 bis .....	574
8.7.	Esempi di situazioni che si possono presentare nel corso della procedura di ricerca.....	575
PARTE VIII – OBBLIGAZIONE DOGANALE E RECUPERO .....		577
1.	Campo d'applicazione delle disposizioni.....	577
1.1.	Definizioni.....	577
1.2.	Distinzione tra disposizioni finanziarie e penali .....	578

2.	Insorgenza di un'obbligazione, inadempimenti e identificazione dei debitori e dei fideiussori .....	578
2.1.	Nascita dell'obbligazione .....	579
2.1.1.	Situazioni in cui sorge un'obbligazione doganale.....	579
2.1.1.1.	Sottrazione delle merci al regime .....	579
2.1.1.2.	Inadempimento di un obbligo .....	579
2.1.2.	Estinzione dell'obbligazione .....	580
2.2.	Inadempimento del regime.....	580
2.2.1.	Situazioni che costituiscono casi di sottrazione delle merci .....	580
2.2.2.	Situazioni che non costituiscono casi di sottrazione .....	581
2.3.	Altri inadempimenti relativi al regime .....	582
2.3.1.	Inadempimenti che possono far sorgere un'obbligazione.....	582
2.3.1.1.	Inadempimento di uno degli obblighi stabiliti per l'utilizzazione del regime.....	582
2.3.1.2.	Inadempimento di uno degli obblighi stabiliti per il vincolo delle merci al regime .....	583
2.3.2.	Inadempimenti che portano all'estinzione di un'obbligazione.....	584
2.3.2.1.	Condizioni generali che disciplinano l'estinzione di un'obbligazione.....	584
2.3.3.	Obbligazione sorta in connessione con il regime di transito.....	585
2.4.	Identificazione dei debitori e dei fideiussori .....	586
2.4.1.	Debitori.....	586
2.4.2.	Azione nei confronti dei debitori .....	588
2.4.3.	I diversi debitori e la loro responsabilità in solido .....	588
2.4.4.	Notifica al debitore.....	589
2.4.5.	Azione nei confronti del fideiussore .....	589
2.4.5.1.	Responsabilità del fideiussore e svincolo.....	589
2.4.5.2.	Limitazione della responsabilità del fideiussore .....	590
2.4.5.3.	Notifica al fideiussore .....	591
2.4.6.	Calcolo dell'importo dell'obbligazione .....	593
3.	Recupero dell'obbligazione.....	596
3.1.	Analisi generale.....	596
3.2.	Determinazione dell'autorità competente per il recupero .....	597
3.2.1.	Autorità competente per il recupero.....	597
3.2.2.	Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale .....	597
3.2.2.1.	Luogo in cui si verificano i fatti che fanno sorgere l'obbligazione doganale .....	597
3.2.2.2.	Luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione .....	598
3.2.2.3.	Determinazione automatica del luogo.....	598
3.3.	Procedura di recupero.....	602
3.3.1.	Messaggi di scambio di informazioni .....	602
3.3.2.	Scambio di informazioni e cooperazione nell'ambito del recupero.....	602
3.3.3.	Richiesta di recupero lanciata dall'autorità competente di partenza.....	604
3.3.4.	Richiesta di recupero lanciata da un'altra autorità competente.....	604
3.3.5.	Accettazione del recupero da parte dell'autorità interpellata .....	606
3.3.6.	Comunicazione dell'avvio della procedura di recupero.....	608
3.4.	Determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta un'obbligazione.....	609

3.4.1.	Nuovi elementi di prova dopo l'avvio della procedura di recupero.....	609
3.4.2.	Nuova autorità competente e nuove misure di recupero .....	610
3.4.3.	Conseguenze del recupero iniziale .....	611
3.4.4.	Conseguenze del recupero.....	611
3.4.4.1.	Comunicazione agli uffici di partenza e garanzia dell'avvenuto recupero o appuramento .....	611
3.4.4.2.	Comunicazione al fideiussore dell'avvenuto recupero o appuramento .....	612
4.	Situazioni specifiche (promemoria) .....	612
5.	Eccezioni (promemoria) .....	612
6.	Indicazioni nazionali specifiche (riservato) .....	612
7.	Sezione riservata alla dogana .....	612
8.	Allegati .....	612
8.1	Elenco delle autorità competenti per il recupero nella procedura di continuità operativa .....	613
8.2.	Note informative TC24 e TC25 .....	620
8.3.	Richiesta di indirizzo/i TC30 .....	624
PARTE IX – REGIME TIR (APPLICABILE NELL'UNIONE).....		625
1.	TIR (TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS) .....	626
1.1.	Contesto e normativa.....	626
1.2.	I principi del regime TIR.....	627
2.	Autorizzazioni .....	628
2.1.	Autorizzazione delle associazioni garanti .....	628
2.1.1.	Procedura di autorizzazione .....	628
2.1.2.	Condizioni di rilascio dell'autorizzazione .....	629
2.1.3.	Accordo scritto .....	629
2.1.4.	Controllo dell'autorizzazione.....	629
2.2.	Autorizzazione dei titolari di carnet TIR.....	629
2.2.1.	Procedura di autorizzazione .....	630
2.2.2.	Condivisione della procedura di autorizzazione .....	630
2.2.2.1.	Verifiche delle autorità doganali .....	631
2.2.2.2.	Controllo dell'autorizzazione.....	631
2.2.3.	Revoca dell'autorizzazione .....	632
2.2.3.1.	Ricorso all'articolo 38 o all'articolo 6, paragrafo 4 .....	632
2.2.3.2.	Applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR .....	633
2.2.3.3.	Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR .....	633
2.2.3.4.	Notifica alla Commissione europea e agli Stati membri.....	634
2.2.4.	Notifica delle decisioni di ripristinare l'accesso al regime TIR .....	635
3.	Garanzie.....	635
3.1.	Introduzione .....	635
3.2.	Importo della garanzia.....	636
3.2.1.	Importo massimo della garanzia .....	636
3.2.2.	Norme sul tasso di conversione.....	636

3.3.	Copertura della garanzia.....	636
3.4.	Responsabilità delle associazioni garanti unionali.....	637
4.	Formalità presso l'ufficio di partenza o d'entrata .....	637
4.1.	Introduzione .....	638
4.2.	Accettazione dei dati del carnet TIR .....	639
4.3.	Sicurezza del veicolo/container .....	641
4.3.1.	Raccomandazione all'uso di un sistema di codifica per comunicare le osservazioni sui difetti annotate sul certificato di omologazione .....	641
4.4.	Formalità presso l'ufficio di partenza o d'entrata .....	642
4.4.1.	Uso corretto del carnet TIR .....	643
4.4.2.	Raccomandazione sull'uso del codice SA .....	643
4.4.3.	Prova della posizione doganale di merci unionali.....	644
4.4.4.	Presentazione di una garanzia .....	644
4.4.5.	Sigillatura dei veicoli/container .....	645
4.4.6.	Termine .....	645
4.4.7.	Itinerario per la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione TIR .....	646
4.4.8.	Svincolo delle merci in un'operazione TIR .....	646
4.5.	Carico intermedio .....	647
4.5.1.	Sospensione temporanea del trasporto TIR.....	648
4.6.	Divergenze .....	649
4.6.1.	Trattamento delle divergenze .....	649
4.6.2.	Divergenze rilevate dall'ufficio doganale di partenza.....	649
4.6.3.	Divergenze rilevate dall'ufficio doganale di entrata.....	650
5.	Formalità presso l'ufficio di destinazione o d'uscita.....	651
5.1.	Introduzione .....	651
5.2.	Appuramento dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di partenza o d'entrata .....	652
5.3.	Formalità presso l'ufficio di destinazione o d'uscita .....	652
5.4.	Cambio di ufficio doganale di destinazione o d'uscita.....	654
5.5.	Imprevisti durante la circolazione delle merci e uso del verbale di accertamento.....	655
5.6.	Irregolarità rilevate presso l'ufficio di destinazione o d'uscita .....	657
5.6.1.	Irregolarità riguardanti le merci .....	657
5.6.2.	Irregolarità riguardanti i sigilli .....	657
5.6.3.	Altre irregolarità.....	658
5.7.	Sistema di controllo dei carnet TIR.....	658
5.8.	Scarico intermedio.....	659
5.9.	Trattamento dei trasporti TIR che hanno inizio e termine nello stesso paese .....	659
6.	Procedura di ricerca.....	661
6.1.	Misure prelieve alla ricerca.....	661
6.2.	Procedura di ricerca.....	661
6.3.	Prova alternativa della conclusione.....	663
6.4.	Obbligazione e recupero.....	664
6.4.1.	Identificazione della o delle persone direttamente debentrici.....	665
6.4.2.	Recupero dell'obbligazione doganale e/o altre imposizioni.....	665
6.5.	Escussione della garanzia.....	666

6.6.	Applicazione degli articoli 163 e 164 dell'atto di esecuzione .....	667
6.6.1.	Trasferimento di competenza in materia di recupero dell'obbligazione .....	667
7.	Destinatario autorizzato.....	668
7.1.	Introduzione .....	668
7.2.	Facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali .....	669
7.3.	Arrivo delle merci .....	669
7.4.	Presentazione del carnet TIR.....	670
7.5.	Visto e restituzione del carnet TIR al titolare .....	670
8.	Allegati della parte IX .....	671
8.2.	Tabella di concordanza.....	675
8.3.	Compilazione del carnet TIR .....	677
8.4.	Operazioni TIR in circostanze particolari (procedura di riserva) .....	686
8.5.	Notifica scritta .....	689
8.6.	Modello di avviso di ricerca.....	691
8.7.	Modello di accordo/impegno UE .....	693
8.8.	Modello di timbro per la procedura di riserva.....	695
8.9.	Esempi di presentazione per via informatica dei dati del carnet TIR .....	695

## Abbreviazioni comunemente usate

e-AD	Documento amministrativo elettronico
AT	Austria
ATA	Carnet ATA (ammissione temporanea)
BE	Belgio
BG	Bulgaria / Bulgaro
PAC	Politica agricola comune
TDC	Tariffa doganale comune (CE)
CH	Svizzera
CIM	<i>Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises</i> (Contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci)
CMR	<i>Contrat de transport international de Marchandises par Route</i> (Contratto di trasporto internazionale di merci su strada)
COMMISSIONE	Commissione dell'Unione europea
convenzione	Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
CS	Ceco
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DA	Danese
AD	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
DE	Germania / tedesco
DK	Danimarca
DAE	Documento di accompagnamento delle esportazioni
ECS	Sistema di controllo delle esportazioni
EDI	Scambio elettronico di dati
EE	Estonia / estone
AELS/EFTA	Associazione europea di libero scambio
EL	Greco
EN	Inglese
ENS	Dichiarazione sommaria di entrata
ES	Spagna / spagnolo
FI	Finlandia / finlandese
FR	Francia / francese
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia

SA	Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
HR	Croazia / croato
HU	Ungheria / ungherese
IE	Irlanda
AE	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione
IRU	Unione internazionale dei trasporti stradali
IS	Islanda / islandese
IT	Italia / italiano
LT	Lituania / lituano
EdA	Elenco di articoli
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia / lettone
MK	ex Repubblica jugoslava di Macedonia
MT	Malta / maltese
NSTI/NCTS	Nuovo sistema di transito informatizzato
NL	Paesi Bassi / olandese
NO	Norvegia / norvegese
GU	Gazzetta ufficiale
PL	Polonia / polacco
PT	Portogallo / portoghese
RO	Romania / rumeno
RS	Serbia/serbo
RSS	Servizio regolare di trasporto marittimo
DAU	Documento amministrativo unico
Convenzione DAU	Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 20 maggio 1987
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca / slovacco
SL	Sloveno
SV	Svedese
ADT	Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato

	(UE) 2015/2446 della Commissione
TR	Turchia / turco
DAT	Documento d'accompagnamento transito
TIR	Carnet TIR ( <i>Transport Internationaux Routiers</i> ) (Trasporti internazionali su strada)
DATS	Documento d'accompagnamento transito/sicurezza
EATS	Elenco degli articoli transito/sicurezza
CDU	Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
UK	Regno Unito



## Definizioni

Documento amministrativo elettronico (e-AD)	Documento di controllo utilizzato per scortare i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo tra due punti dell'Unione.
Carnet ATA	Documento doganale utilizzato per l'esportazione temporanea, il transito e l'ammissione temporanea di merci destinate a scopi specifici, ad esempio all'uso come attrezzature professionali e campioni commerciali in presentazioni, esposizioni e fiere.
Speditore autorizzato	Persona autorizzata ad effettuare operazioni di transito senza presentare le merci all'ufficio di partenza.
Destinatario autorizzato	Persona autorizzata a ricevere nei propri locali o in altro luogo specificato merci vincolate al regime di transito di un'operazione di transito senza presentare le merci all'ufficio di destinazione.
Transito comune	Regime doganale per il trasporto di merci tra l'Unione europea e i paesi di transito comune e tra i paesi di transito comune stessi (cfr. definizione).
Merci unionali	Merci che rientrano in una delle categorie seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>– merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;</li><li>– merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;</li><li>– merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino.</li></ul>
Regime di transito unionale	Regime doganale che permette il trasporto di merci da un punto all'altro dell'Unione.
Autorità competente	L'autorità doganale o qualsiasi altra autorità competente per l'applicazione della normativa doganale.
Parte contraente	Una Parte della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito e della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Le Parti contraenti sono sette: Unione europea, Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia.

Posizione doganale	Posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale.
Territorio dell'Unione	<p data-bbox="384 293 1323 398">doganale Il territorio doganale dell'Unione è costituito dai seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="512 443 1023 474">• il territorio del Regno del Belgio,</li> <li data-bbox="512 510 1118 542">• il territorio della Repubblica di Bulgaria,</li> <li data-bbox="512 577 1023 609">• il territorio della Repubblica ceca,</li> <li data-bbox="512 645 1323 721">• il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,</li> <li data-bbox="512 757 1323 936">• il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),</li> <li data-bbox="512 972 1102 1003">• il territorio della Repubblica di Estonia,</li> <li data-bbox="512 1039 895 1070">• il territorio dell'Irlanda,</li> <li data-bbox="512 1106 1070 1137">• il territorio della Repubblica ellenica,</li> <li data-bbox="512 1173 1323 1249">• il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,</li> <li data-bbox="512 1285 1323 1442">• il territorio della Repubblica francese e il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare, Saint-Pierre e Miquelon,</li> <li data-bbox="512 1464 1323 1644">• il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,</li> <li data-bbox="512 1688 1323 1765">• il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,</li> <li data-bbox="512 1800 1102 1832">• il territorio della Repubblica di Lettonia,</li> <li data-bbox="512 1868 1102 1899">• il territorio della Repubblica di Lituania,</li> <li data-bbox="512 1935 1166 1966">• il territorio del Granducato del Lussemburgo,</li> </ul>

- il territorio dell'Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man.
- il territorio della Repubblica di Croazia.

I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:

(a) FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679);

(b) CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Documento di  
accompagnamento delle  
esportazioni (DAE)

Unicamente per il transito unionale, il DAE accompagna le merci quando la dichiarazione di esportazione è trattata presso l'ufficio doganale di esportazione mediante l'ECS (Export

Control System). Il DAE è conforme al modello e alle note delle appendici H1 e H2 e dell'allegato 9 dell'ADT.

Unione europea (UE)	I suoi Stati membri sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia.
Associazione europea di libero scambio (AELS/EFTA)	Gruppo di paesi comprendente l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
Paese di transito comune	Qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell'Unione che sia Parte contraente della convenzione.
Garanzia	Copertura finanziaria, fornita dal titolare del regime, intesa a garantire la riscossione di dazi e altre imposizioni.
Distinta di carico	Documento che si può usare invece del DAU BIS quando si trasporta più di un articolo in regime di transito in una procedura di continuità operativa. La distinta di carico è conforme al modello e alle note dell'appendice III, allegato B4 della convenzione/allegato 72-04 dell'AE.
Elenco di articoli (EdA)	L'EdA accompagna il DAT e le merci quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio doganale di partenza mediante l'NCTS e la dichiarazione contiene più di un articolo. L'EdA è conforme al modello e alle note dell'appendice III, allegati A5 e A6 della convenzione/allegato 9, appendice F2, dell'ADT.
Manifesto	Per i trasporti marittimi e aerei, il documento in cui sono elencate le spedizioni a bordo del mezzo di trasporto. Il manifesto può, previa autorizzazione, essere usato a fini doganali quando contiene le indicazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda la posizione doganale delle merci e la loro identificazione.
Merci non unionali	Merci diverse dalle merci unionali.
Ufficio doganale di partenza	Ufficio doganale presso il quale vengono accettate le dichiarazioni di vincolo delle merci al regime di transito.
Ufficio doganale di destinazione	Ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito devono essere presentate per porre termine a tale regime.
Ufficio doganale di garanzia	Ufficio designato dalle autorità doganali di ciascun paese presso il quale costituire la garanzia.

Ufficio doganale di Ufficio doganale situato al:  
transito

	Transito comune	Transito unionale
Punto di entrata	– in una Parte contraente	– nel territorio doganale dell'Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione nel corso di un'operazione di transito;
Punto di uscita	– da una Parte contraente quando le merci escono dal territorio doganale di detta Parte nel corso di un'operazione di transito attraversando la frontiera posta tra la Parte contraente e un paese terzo.	– dal territorio doganale dell'Unione quando le merci escono da tale territorio nel corso di un'operazione di transito attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione diverso da un paese di transito comune

Persona stabilita in una Parte contraente

- Se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nella Parte contraente;
- Se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nella Parte contraente.

Titolare del regime

La persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito.

Rappresentanza doganale

Qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Documento amministrativo (DAU) unico

Formulario in più esemplari utilizzato in tutta l'Unione e nei paesi di transito comune per il vincolo delle merci al regime di transito nell'ambito della procedura di continuità operativa.

DAU BIS

Formulario impiegato per integrare gli esemplari del DAU in caso di dichiarazione di più di un articolo nell'ambito della

procedura di continuità operativa.

Territori fiscali speciali	Una parte del territorio doganale dell'Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.  Trattasi dei seguenti territori: le Isole Åland, le Canarie, le Isole anglo-normanne, il monte Athos, e i territori francesi (Guadalupa, la Guyana francese, Martinica, Riunione, Mayotte, Saint-Barthélemy e Saint-Martin).
Documento accompagnamento transito (DAT)	di Documento stampato nel sistema NCTS per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito. Il DAT è conforme al modello e alle note dell'appendice III, allegati A3 e A4, della convenzione/allegato 9, appendice F1, dell'ADT.
Documento accompagnamento transito/sicurezza (DATS)	di Unicamente per il transito unionale - il DATS accompagna le merci quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio doganale di partenza mediante l'NCTS e contiene sia i dati sul transito sia quelli sulla sicurezza. Il DATS è conforme al modello e alle note dell'allegato 9, appendice F3, dell'ADT.
Elenco degli articoli transito/sicurezza (EATS)	Unicamente per il transito unionale - l'EATS accompagna il DATS e le merci quando la dichiarazione di transito: è trattata all'ufficio doganale di partenza mediante l'NCTS, contiene più di un articolo e contiene sia i dati sul transito sia quelli sulla sicurezza. L'EATS è conforme al modello e alle note dell'allegato 9, appendice F4, dell'ADT.
Dichiarazione di transito	L'atto mediante il quale una persona manifesta nelle forme e modalità stabilite la volontà di vincolare una merce al regime di transito.

## Fonti di informazioni generali

Unione europea

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Legislazione doganale

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/procedural\\_aspects/transit/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_en.htm)

- Manuale del transito
- Elenco degli uffici doganali di passaggio
- Indirizzi della rete Transito
- Nuovi sistemi di transito doganale per l'Europa (brochure)
- Legislazione
- Consultazione degli operatori
- Siti web delle dogane nazionali

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/links/customs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.htm)

Altri:

Organizzazione mondiale delle dogane:      Organizzazione mondiale delle dogane

Convenzione UN – TIR:                              <http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html>

## **PARTE I - INTRODUZIONE GENERALE**

La parte I offre una panoramica dei regimi del transito, anche dal punto di vista storico.

Il paragrafo 1 illustra il carattere e le finalità del regime del transito e ne racconta brevemente la nascita e l'evoluzione.

Il paragrafo 2 concerne la posizione delle merci ai fini doganali.

Il paragrafo 3 contiene una breve descrizione del regime del transito comune.

Il paragrafo 4 illustra a grandi linee il regime del transito unionale e alcuni altri regimi di transito in vigore nell'Unione europea.

Il paragrafo 5 riguarda le eccezioni.

Il paragrafo 6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.



## 1. Breve storia del transito

Circolazione delle merci

Quando le merci entrano in un paese/territorio, le dogane chiedono il pagamento di dazi all'importazione e di altri oneri e, se del caso, applicano misure di politica commerciale (ad esempio dazi antidumping). Ciò vale anche quando le merci devono semplicemente transitare attraverso tale paese/territorio, nel corso di un trasporto a destinazione di un altro paese/territorio. A condizione di soddisfare taluni requisiti, i dazi e gli oneri versati possono essere rimborsati all'uscita delle merci da tale paese/territorio. Nel paese/territorio successivo, potrebbe essere necessario ripetere tale procedura. Le merci potrebbero essere sottoposte a tutta una serie di procedimenti amministrativi al passaggio di ciascuna frontiera prima di raggiungere la loro destinazione finale.

Funzioni principali del transito

Il regime del transito è un meccanismo di facilitazione doganale del quale possono usufruire gli operatori, a favore delle merci che devono attraversare un dato paese, che non richiede il pagamento degli oneri normalmente previsti per l'entrata (o l'uscita) delle merci dal territorio in questione ("transito semplice"). Rispetto alla situazione di cui sopra, questo meccanismo offre un procedimento amministrativo semplice ed economico per il trasporto delle merci attraverso i vari territori doganali. Questa forma di transito è di particolare interesse per l'Unione, laddove un unico territorio doganale si sovrappone ad una molteplicità di territori fiscali: le merci possono circolare, nel quadro del regime del transito, dal punto di entrata nell'Unione fino alla destinazione finale, dove, una volta terminato il transito, verranno disbrigate le formalità doganali e adempiuti gli obblighi fiscali locali e le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime sospensivo. Anche un regime sospensivo può essere concluso vincolando merci non unionali al regime del transito, ad esempio per la riesportazione dal territorio doganale dell'Unione.

Sviluppo di un regime del transito

Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è registrata una rapida crescita degli scambi commerciali in Europa. È emerso rapidamente il problema delle procedure doganali lunghe e farraginose, fonte di gravi ostacoli al commercio. Nel contesto di un crescente spirito di cooperazione tra le nazioni, vennero avviati negoziati sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa al fine di dar vita ad un accordo internazionale destinato a facilitare la circolazione delle merci in Europa.

L'accordo TIR

Nel 1949 venne concluso il primo accordo TIR. Tale accordo istituì in diversi paesi europei un sistema di garanzie che copre i dazi e gli altri oneri a rischio inerenti le merci che circolano in Europa nell'ambito del commercio internazionale. Il successo dell'accordo TIR del 1949 portò alla creazione, nel 1959, della convenzione TIR<sup>2</sup>. La convenzione è stata rivista nel 1975 e conta attualmente 69 Parti contraenti (febbraio 2016).

Comunità europea

Parallelamente allo sviluppo mondiale del commercio internazionale, si è presentata la necessità, per la Comunità europea, in fase di crescita e di espansione, di un regime di transito specifico al fine di facilitare la circolazione delle merci all'interno del proprio territorio.

### **Comunità europea (CE) / Unione europea (UE)**

Il trattato che istituisce la Comunità europea è stato concluso nel 1957 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

I membri fondatori sono stati: il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

Nel 1973 vi hanno aderito la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, seguiti nel 1981 dalla Grecia, nel 1986 dal Portogallo e dalla Spagna, nel 1995 dall'Austria, dalla Finlandia e

<sup>2</sup> Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR, 1975).

dalla Svezia, nel 2004 da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica slovacca, nel 2007 dalla Bulgaria e dalla Romania e, nel 2013, dalla Croazia.

Il regime del  
transito  
comunitario

La necessità di un regime di transito specifico per la Comunità europea emerse più chiaramente nel 1968 in seguito all'introduzione della tariffa doganale comune.

Il regime del transito comunitario è stato istituito nel 1968. Esso ha facilitato la circolazione delle merci sia comunitarie che non comunitarie all'interno della Comunità europea. Per la prima volta sono state utilizzate le sigle T1 per le merci non comunitarie e T2 per le merci comunitarie.

Circolazione  
intracomunitaria  
delle merci  
attraverso paesi  
EFTA

In seguito all'aumento degli scambi commerciali, e al fine di facilitare la circolazione delle merci in Europa, nel 1972 il regime di transito comunitario fu esteso, mediante due accordi, all'Austria e alla Svizzera. Questi due paesi, geograficamente importanti in ambito europeo, erano membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

### **Associazione europea di libero scambio (AELS/EFTA)**

L'accordo EFTA venne siglato nel 1959 ed entrò in vigore nel 1960. I membri fondatori furono l'Austria, la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e il Regno Unito. L'Islanda e la Finlandia vi aderirono più tardi. L'Austria, la Danimarca, la Finlandia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito non sono più membri dell'EFTA, avendo aderito alla Comunità europea.

Transito comune

Gli accordi del 1972 con la Svizzera e con l'Austria, all'epoca entrambi paesi EFTA, vennero sostituiti nel 1987 da due convenzioni concluse tra la Comunità europea e tutti i paesi EFTA. Tali convenzioni miravano a facilitare l'importazione, l'esportazione e la circolazione delle merci da e per la Comunità europea e i paesi EFTA, come pure tra singoli paesi EFTA. Una convenzione ha

istituito un regime comune di transito<sup>3</sup> mentre l'altra ha semplificato le formalità di importazione, esportazione e transito grazie all'introduzione del documento amministrativo unico (DAU)<sup>4</sup>. Le convenzioni vengono chiamate, rispettivamente, “la convenzione” e “la convenzione DAU”.

Paesi Visegrad Le convenzioni sono state estese, il 1° luglio 1996, ai quattro paesi Visegrad (Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Repubblica slovacca) fino alla loro adesione alla Comunità.

La convenzione è stata estesa anche ad altri paesi non Visegrad, ossia la Croazia, il 1° luglio 2012 (fino alla sua adesione all'Unione) e la Turchia, il 1° dicembre 2012.

Paesi richiedenti Tutte le future Parti contraenti sono considerate "paesi di transito comune".

Molti altri paesi hanno espresso il desiderio di aderire al regime di transito comune (in particolare i paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale).

La riforma del transito La creazione del mercato unico nel 1993, unitamente al rinnovato panorama politico nell'Europa centrale e orientale ha fatto sorgere nuove questioni da risolvere e ha reso necessario un riesame dei regimi di transito.

## 2. Posizione delle merci

Sin dall'istituzione del transito comunitario, nel 1968, la posizione doganale delle merci è il fattore principale in base al quale si

---

3 Convenzione CE/EFTA relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 18.8.1987 e successive modifiche).

4 Convenzione CE/EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (incluso un documento amministrativo unico da utilizzare per questi scambi (GU L 134 del 22.5.1987 e successive modifiche).

determina se le merci circolano accompagnate da una dichiarazione di transito T1 o T2.

In talune circostanze deve essere fornita la prova della posizione doganale di merci unionali.

Ulteriori dettagli sulla posizione doganale di merci unionali si trovano nella parte II.

### **3. Transito comune**

#### **3.1. *Legislazione***

La base giuridica del regime del transito comune è la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (cfr. nota 3). L'Unione europea, i tre paesi EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda), la Turchia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Serbia sono Parti contraenti della convenzione. La convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein in virtù dell'unione doganale con la Svizzera.

La base giuridica per la semplificazione delle formalità per gli scambi di merci tra l'Unione e i paesi di transito comune, come pure tra i paesi di transito comune stessi, è la "convenzione DAU" del maggio 1987 (cfr. nota 4).

Un'illustrazione delle regole e delle procedure che disciplinano l'adozione della legislazione sul transito comune figura nell'allegato 8.2.

#### **3.2. *Descrizione del regime***

Il regime di transito comune prevede la sospensione dei dazi doganali e delle accise, dell'IVA e degli altri oneri applicabili alle merci durante il loro trasporto dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione. Esso può essere utilizzato dagli

operatori economici al fine di facilitare la circolazione delle merci da una Parte contraente ad un'altra. Il suo utilizzo non è tuttavia obbligatorio.

Il regime di transito comune è gestito dalle amministrazioni doganali delle diverse Parti contraenti tramite una rete di uffici doganali denominati “uffici doganali di partenza”, “uffici doganali di passaggio”, “uffici doganali di destinazione” e “uffici doganali di garanzia”.

Il regime di transito comune inizia all'ufficio doganale di partenza e si conclude quando le merci e il DAT sono presentati all'ufficio doganale di destinazione, conformemente alle disposizioni sul transito. Mediante il sistema NCTS ha luogo uno scambio di messaggi elettronici tra l'ufficio doganale di destinazione e l'ufficio doganale di partenza.

Nell'ambito della procedura di continuità operativa, un esemplare della dichiarazione di transito in formato cartaceo (DAU o DAT) viene rinviato dall'ufficio doganale di destinazione all'ufficio doganale di partenza (oppure ad un ufficio centrale nel paese di partenza).

Al ricevimento dei messaggi elettronici o dell'esemplare della dichiarazione di transito, l'ufficio doganale di partenza appura il regime di transito e la responsabilità del titolare del regime, salvo constatazione di irregolarità.

Titolare del regime  
nel transito comune

Il titolare del regime è la persona che, nel presentare una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza, esprime la volontà di vincolare le merci al regime di transito. Egli è tenuto, dopo lo svincolo delle merci per il transito, a presentare le merci intatte (se del caso, con i sigilli intatti) unitamente alla dichiarazione di transito, presso l'ufficio doganale di destinazione entro un limite di tempo prestabilito, a rispettare le disposizioni

doganali relative al regime e a pagare l'obbligazione (doganale) che potrebbe divenire esigibile in caso di constatazione di irregolarità. Il titolare del regime è tenuto a fornire una garanzia che copra l'importo di un'eventuale obbligazione (se non ne sia stato esentato per legge o per autorizzazione). La garanzia può consistere in un deposito in contanti o in un impegno assunto da un'istituzione finanziaria che funge da fideiussore (cfr. la parte III per ulteriori dettagli sulle garanzie e i fideiussori).

*Articolo 2,  
convenzione*

Vi sono due categorie di regime di transito comune, T1 e T2, che si riferiscono alla diversa posizione delle merci trasportate.

T1

Il regime T1 (regime di transito esterno) concerne la circolazione delle merci non unionali e sospende le misure a loro normalmente applicabili all'atto dell'importazione.

T2

Il regime T2 (regime di transito interno) concerne la circolazione delle merci unionali e sospende le misure a loro normalmente applicabili all'atto dell'importazione in un paese di transito comune.

*Semplificazioni  
del transito*

In talune circostanze, previa autorizzazione delle autorità doganali competenti, il regime di transito comune può essere semplificato (vedere la parte VI per maggiori informazioni sulle semplificazioni del transito).

#### **4. Transito all'interno dell'Unione**

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- informazioni sul regime di transito unionale (paragrafo 4.1.);
- informazioni su altri regimi di transito in vigore nell'Unione (paragrafo 4.2.).

## **4.1. *Transito unionale***

### **4.1.1. Legislazione**

La base giuridica del transito unionale è il codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n. 952/2013) e gli atti ad esso afferenti: regolamento delegato (UE) 2015/2446, regolamento delegato (UE) 2016/341 sulle misure transitorie e regolamento d'esecuzione (UE) 2015/2447. I regimi di transito unionale sono stati estesi agli scambi di talune merci con Andorra nel quadro dell'unione doganale Comunità europea-Andorra. Un'estensione di questo genere è in vigore per gli scambi commerciali tra la Comunità e San Marino nell'ambito delle intese relative all'unione doganale con San Marino (per ulteriori dettagli su Andorra e San Marino, cfr. parte IV, capitolo 5).

Un'illustrazione delle regole e delle procedure che disciplinano l'adozione della legislazione sul transito unionale figura nell'allegato 8.1.

### **4.1.2. Descrizione del regime**

Il presente paragrafo descrive i regimi di transito unionale nel seguente modo:

- transito unionale esterno (paragrafo 4.1.2.1.);
- transito unionale interno (paragrafo 4.1.2.2.);

Uso del regime di transito unionale

Il regime di transito unionale è applicabile alla circolazione di merci non unionali e, in taluni casi, di merci unionali tra due punti dell'Unione (cfr. anche il paragrafo 4.2. per altri regimi di transito nell'Unione).

Il regime di transito unionale è gestito dalle amministrazioni doganali dei diversi Stati membri tramite una rete di uffici doganali denominati “uffici doganali di partenza”, “uffici doganali di transito”, “uffici doganali di destinazione” e “uffici doganali di



garanzia”.

Il regime di transito unionale inizia all'ufficio doganale di partenza e si conclude quando le merci e il DAT sono presentati all'ufficio doganale di destinazione, conformemente alle disposizioni sul transito. Mediante il sistema NCTS ha luogo uno scambio di messaggi elettronici tra l'ufficio doganale di destinazione e l'ufficio doganale di partenza.

Nell'ambito della procedura di continuità operativa, un esemplare della dichiarazione di transito in formato cartaceo (DAU o DAT/DATS) viene rinviato dall'ufficio doganale di destinazione all'ufficio doganale di partenza (oppure ad un ufficio centrale nel paese di partenza).

Al ricevimento dei messaggi elettronici o dell'esemplare della dichiarazione di transito, l'ufficio doganale di partenza appura il regime di transito e la responsabilità del titolare del regime, salvo constatazione di irregolarità.

Titolare del regime  
nel transito  
unionale

Il titolare del regime è la persona che, nel presentare una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza, esprime la volontà di vincolare le merci al regime di transito. Egli è tenuto, dopo lo svincolo delle merci per il transito, a presentare le merci intatte (se del caso, con i sigilli intatti) unitamente alla dichiarazione di transito, presso l'ufficio doganale di destinazione entro un limite di tempo prestabilito, a rispettare le disposizioni doganali relative al regime e a pagare eventuali dazi e altri oneri che potrebbero divenire esigibili in caso di constatazione di irregolarità. Il titolare del regime è tenuto a fornire una garanzia che copra l'importo di un'eventuale obbligazione doganale (se non ne sia stato esentato per legge o per autorizzazione).

La garanzia può consistere in un deposito in contanti o in un impegno assunto da un'istituzione finanziaria che funge da

fideiussore (vedere la parte III per ulteriori dettagli sulle garanzie e i fideiussori).

Transito esterno e interno <i>Articoli 226 e 227 del CDU</i>	Vi sono due categorie di regime di transito unionale: T1 (transito esterno) e T2 (transito interno), che generalmente rispecchiano la posizione delle merci trasportate.
Semplificazioni del transito	In talune circostanze, e previa autorizzazione dell'ufficio doganale competente, il regime di transito unionale può essere semplificato (per maggiori informazioni sulle semplificazioni del transito cfr. la parte VI).

#### **4.1.2.1 Regime di transito unionale esterno**

T1 Il regime di transito unionale esterno (T1) si applica principalmente alla circolazione delle merci non unionali. Esso sospende i dazi all'importazione, altri oneri e misure di politica commerciale fino a quando le merci raggiungono la loro destinazione nell'Unione.

*Articolo 189 AD* Tuttavia, quando le merci unionali sono esportate verso un paese di transito comune o quando le merci unionali sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applica il regime di transito comune, il regime di transito unionale esterno è obbligatorio nei seguenti casi:

- (a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- (b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della

destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

- (c) le merci unionali sono ammesse a beneficiare del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all'articolo 118, paragrafo 4, del CDU.

#### **4.1.2.2. Regime di transito unionale interno**

T2                    Il regime di transito unionale interno (T2) si applica alle merci unionali quando sono trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e attraversano un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo senza che muti la loro posizione doganale. Il regime di transito unionale interno si applica anche alle merci trasportate dall'Unione a un paese di transito comune e il regime di transito segue il regime di esportazione. Tale regime non si applica quando le merci sono trasportate interamente via mare o via aerea.

T2F                    Il regime di transito unionale interno T2F si applica quando le merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro attraverso il quale le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell'Unione.

Il regime di transito unionale interno (T2F) è tuttavia applicabile in altre circostanze. Le merci possono anche essere trasportate sulla

base della prova della posizione doganale di merci unionali.

#### **4.1.3. Il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)**

Al giorno d'oggi, le amministrazioni doganali devono adattarsi alle esigenze del commercio con rapidità e flessibilità e tenere il passo dei continui mutamenti che si verificano nell'ambiente imprenditoriale. Il sistema NCTS, in uso ormai da molti anni, è uno strumento di gestione e controllo del regime di transito. Basato sull'utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica dei dati, questo sistema garantisce una gestione molto più efficiente rispetto al sistema cartaceo.

I principali obiettivi dell'NCTS sono:

- accrescere l'efficienza e l'efficacia dei regimi di transito;
- migliorare la prevenzione e il rilevamento delle frodi;
- accelerare e rendere sicure le operazioni eseguite nel quadro di un determinato regime di transito.

In linea di massima l'uso dell'NCTS è obbligatorio per il regime di transito unionale sia esterno che interno e per il regime di transito comune (tranne per le semplificazioni riguardanti determinati modi di trasporto, la procedura di continuità operativa e i viaggiatori che possono utilizzare dichiarazioni cartacee in determinate circostanze).

##### **4.1.3.1. Principali elementi e messaggi di un'operazione NCTS**

Prima di entrare nei dettagli, è utile passare in rassegna i principali elementi e messaggi del sistema NCTS.

- La dichiarazione di transito è presentata su supporto elettronico (messaggio "Dati della dichiarazione ((IE015)).
- Il numero di riferimento principale (MRN) è un numero unico di registrazione, assegnato dal sistema alla dichiarazione per identificare il movimento.
- Il documento di accompagnamento transito (DAT) accompagna le merci dall'ufficio doganale di partenza fino all'ufficio doganale di destinazione.
- Il messaggio "Arrivo previsto" (IE001) è inviato dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio di destinazione indicato nella dichiarazione.
- Il messaggio "Passaggio previsto" (IE050) è inviato dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio/agli uffici di passaggio dichiarato/i per notificare il previsto attraversamento di frontiera delle merci.
- Il messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) è inviato dall'effettivo ufficio doganale di transito dopo il controllo delle merci.
- Il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006) è inviato dall'effettivo ufficio doganale di destinazione all'ufficio doganale di partenza all'arrivo delle merci.
- Il messaggio "Risultati del controllo" (IE018) è inviato dall'effettivo ufficio doganale di destinazione all'ufficio doganale di partenza (dopo l'eventuale controllo delle merci).

Si tenga presente inoltre che il sistema copre tutte le possibili combinazioni di procedure normali e semplificate, alla partenza (speditore autorizzato) e a destinazione (destinatario autorizzato).

L'allegato 8.1, nella parte IV, contiene altri messaggi (con i relativi numeri, nomi e abbreviazioni nel sistema).

#### **4.1.3.2. Ufficio doganale di partenza**

La dichiarazione di transito è trasmessa all'ufficio doganale di partenza su supporto elettronico. La dichiarazione elettronica può essere effettuata presso l'ufficio doganale di partenza o l'ufficio dell'operatore economico.

La dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti ed essere conforme alle specifiche del sistema, in quanto il sistema codifica e convalida i dati automaticamente. L'eventuale incongruenza dei dati è segnalata dal sistema. Il dichiarante ne viene informato, in modo che possa apportare le necessarie correzioni prima dell'accettazione definitiva della dichiarazione.

Dopo che sono state inserite le correzioni ed è stata accettata la dichiarazione, il sistema assegna a quest'ultima un numero unico di registrazione, vale a dire il numero di riferimento principale (MRN).

Quindi, una volta eseguite le eventuali ispezioni, nell'ufficio doganale di partenza o nella sede dello speditore autorizzato, e accettate le garanzie, le merci sono svincolate per il transito. Il sistema stampa il documento di accompagnamento transito (DAT) e, ove opportuno, l'elenco degli articoli (EdA) presso l'ufficio doganale di partenza o l'ufficio dello speditore autorizzato. Il TAD e l'EdA devono accompagnare le merci ed essere esibiti agli eventuali uffici doganali di transito e all'ufficio doganale di destinazione.

L'ufficio doganale di partenza, al momento di stampare il DAT e l'EdA, invia contemporaneamente il messaggio IE001 all'ufficio doganale di destinazione dichiarato. Tale messaggio contiene le informazioni desunte dalla dichiarazione che consentono all'ufficio doganale di destinazione di controllare le merci al momento dell'arrivo. L'ufficio doganale di destinazione deve poter avere accesso ai dati della dichiarazione di transito, così da prendere una decisione giusta e consapevole in merito alle azioni da

intraprendere al momento dell'arrivo delle merci.

Nel caso in cui le merci debbano passare per un ufficio doganale di transito, l'ufficio doganale di partenza invierà anche il messaggio IE050 all'ufficio doganale di transito, in modo da informarlo in anticipo delle merci in transito e possa controllare il movimento.

#### **4.1.3.3. Ufficio doganale di destinazione**

All'arrivo, le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o al destinatario autorizzato insieme al DAT e all'EdA, ove necessario. L'ufficio doganale di destinazione, avendo già ricevuto il messaggio IE001, disporrà di tutti i dati della dichiarazione di transito e pertanto avrà potuto decidere previamente quali controlli effettuare.

Quando l'ufficio doganale di destinazione immette l'MRN nel sistema NCTS, quest'ultimo individua automaticamente il corrispondente messaggio IE001, che serve da riferimento per qualsiasi azione o controllo, e invia il messaggio IE006 all'ufficio doganale di partenza.

Dopo aver espletato i dovuti controlli, l'ufficio doganale di destinazione ne trasmette l'esito all'ufficio doganale di partenza inviando il messaggio IE018 e segnalando le eventuali irregolarità riscontrate.

L'invio dei messaggi IE006 e IE018 è necessario per appurare l'operazione di transito all'ufficio doganale di partenza e svincolare le garanzie utilizzate per la stessa.

#### **4.1.3.4. Ufficio doganale di transito**

Al momento del passaggio presso un ufficio doganale di transito occorre presentare le merci, il DAT e, se del caso, l'EdA. Il messaggio IE050, già presente nel sistema NCTS, viene

automaticamente individuato con l'immissione dell'MRN, dopodiché il passaggio è autorizzato. L'ufficio doganale di transito invia all'ufficio doganale di partenza il messaggio IE118.

#### **4.1.3.5. Cambio di ufficio doganale di transito o destinazione**

Se le merci transitano per un ufficio di transito diverso da quello dichiarato, il messaggio inizialmente inviato all'ufficio di transito dichiarato (IE050) è inutilizzabile. In tal caso l'effettivo ufficio doganale di passaggio invia il messaggio "Richiesta di ATR" (IE114) all'ufficio doganale di partenza per richiedere il messaggio IE050 che gli consenta l'accesso ai dati della dichiarazione. L'ufficio doganale di partenza invia il messaggio "Risposta a richiesta di ATR" (IE115).

Parimenti le merci possono essere presentate ad un ufficio doganale di destinazione diverso da quello dichiarato. L'effettivo ufficio doganale di destinazione chiede all'ufficio doganale di partenza mediante il messaggio "Richiesta di AAR" (IE002) di inviare il messaggio IE001, in modo da poter ottenere le necessarie informazioni sui dati della dichiarazione. Dopo aver ricevuto il messaggio "Risposta a richiesta di AAR" (IE003) e aver controllato il movimento, l'ufficio doganale di destinazione invia il messaggio IE018.

In caso di cambio di ufficio doganale di transito o destinazione, i messaggi inizialmente inviati agli uffici dichiarati non vengono utilizzati e rimangono aperti. Il sistema invia allora, automaticamente, un messaggio agli uffici doganali dichiarati per notificare il luogo e la data in cui le merci sono state presentate e consentire in tal modo la chiusura dei messaggi.

#### **4.1.3.6. Procedure semplificate: speditore autorizzato e destinatario autorizzato**



L'uso di entrambe le procedure semplificate corrisponde all'uso ottimale delle risorse nel quadro dell'NCTS. La possibilità per lo speditore di svolgere tutte le procedure dal proprio ufficio e scambiare le informazioni con le autorità doganali per via elettronica è evidentemente il modo di operare più rapido, comodo, sicuro ed economico.

Lo speditore autorizzato e il destinatario autorizzato devono possedere idonei sistemi di elaborazione per poter scambiare informazioni con gli uffici doganali di partenza e destinazione nel sistema NCTS.

L'NCTS consente allo speditore autorizzato di:

- creare la dichiarazione di transito nel proprio sistema informatico;
- inviare all'ufficio doganale di partenza il messaggio IE015 senza bisogno di presentarvi fisicamente le merci;
- inviare e ricevere altri messaggi successivi dall'ufficio doganale di partenza, tra cui le richieste di correzione della dichiarazione, la notifica dell'accettazione della dichiarazione e la notifica dello svincolo delle merci.

L'NCTS consente al destinatario autorizzato di:

- ricevere le merci, il DAT e, se del caso, l'EdA direttamente nel proprio ufficio;
- inviare il messaggio "Notifica di arrivo" (IE007) al competente ufficio doganale di destinazione;
- ricevere successivamente il messaggio di autorizzazione allo scarico delle merci e inviare la notifica dei risultati dell'operazione di scarico.

## **4.2. Altri regimi di transito in vigore nell'Unione europea**

### **4.2.1. Introduzione**

*Articolo 226,  
paragrafo 3, e  
articolo 227,  
paragrafo 2, CDU*

Oltre al regime di transito comune e al regime di transito unionale interno ed esterno, sono utilizzati anche i regimi di transito qui appresso descritti.

A differenza del transito comune e unionale, il regime TIR si basa su un sistema di garanzia internazionale facente capo ad una rete di associazioni garanti nazionali (per informazioni sul regime TIR si veda il paragrafo 4.2.2 e la parte IX).

Il regime basato sul carnet ATA è simile a quello TIR ma è limitato a taluni tipi di merci (per informazioni sulla convenzione ATA si veda il paragrafo 4.2.3).

Il regime del manifesto renano si applica ai trasporti fluviali di merci non unionali sul Reno e sui suoi affluenti (per informazioni sul manifesto renano si veda il paragrafo 4.2.4).

Il regime di circolazione NATO si applica alle merci destinate alle forze NATO (per informazioni sul regime di circolazione NATO si veda il paragrafo 4.2.5).

Il regime delle spedizioni postali si applica alle merci spedite per posta (per informazioni sul regime della spedizione postale si veda il paragrafo 4.2.6).

### **4.2.2. Regime TIR (Transports Internationaux Routiers)**

*Articolo 226,  
paragrafo 3,  
lettera b), e  
articolo 227,  
paragrafo 2,  
lettera b), CDU*

Il regime TIR è disciplinato principalmente dalla convenzione TIR del 1975. Elaborata sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN/ECE), attualmente conta 69 Parti contraenti, tra le quali l'Unione europea e i suoi Stati membri.

La convenzione TIR consente la circolazione internazionale delle merci da uno o più uffici doganali di partenza verso uno o più uffici doganali di destinazione (fino a un totale di quattro uffici di partenza e destinazione), senza restrizioni al numero di paesi di transito.

Ai sensi della legislazione dell'Unione, il regime TIR può essere utilizzato nell'Unione esclusivamente per movimenti di transito che hanno origine o termine all'esterno dell'Unione, oppure effettuati tra due località dell'Unione passando per il territorio di un paese terzo.

La convenzione TIR si applica al trasporto su veicoli stradali, combinazione di veicoli o container, e permette di utilizzare il carnet TIR per tutti i modi di trasporto, a condizione che una parte del viaggio sia effettuata su strada.

La convenzione TIR contiene anche specifiche tecniche per la costruzione dei compartimenti di carico dei veicoli o dei container, allo scopo di evitare il contrabbando. Inoltre, soltanto i trasportatori autorizzati dagli uffici doganali possono trasportare merci in regime TIR.

Per coprire i dazi e le imposte a rischio durante il viaggio, la convenzione TIR ha stabilito una catena di garanti gestita dall'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU). Tra i compiti dell'IRU vi è anche la stampa e la distribuzione del carnet TIR, che funge sia da dichiarazione in dogana sia da prova di garanzia.

La vigilanza della convenzione TIR e della sua applicazione in tutte le Parti contraenti spetta al comitato amministrativo TIR, organismo intergovernativo in cui sono rappresentate tutte le Parti contraenti, e al relativo comitato esecutivo TIR (TIRExB), composto da nove membri eletti, appartenenti a nove Parti

contraenti diverse.

Per maggiori informazioni sull'uso del regime TIR nell'Unione, cfr. parte IX.

### **4.2.3. ATA (ammissione temporanea)**

#### **4.2.3.1. Contesto e legislazione**

*Articolo 226,  
paragrafo 3,  
lettera c), e  
articolo 227,  
paragrafo 2,  
lettera c), CDU*

Le basi giuridiche di questo regime sono la convenzione ATA e la convenzione sull'ammissione temporanea, conosciuta anche come “convenzione di Istanbul”.

La convenzione ATA, conclusa nel 1961, è tuttora in vigore e conta attualmente 61 Parti contraenti.

La convenzione di Istanbul, destinata originariamente a sostituire la convenzione ATA, è stata conclusa il 26 giugno 1990 a Istanbul sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, attualmente denominato Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Essa è gestita da un comitato di amministrazione e conta attualmente 34 Parti contraenti.

Le disposizioni sull'utilizzo del carnet ATA come documento di transito all'interno dell'Unione sono contenute negli articoli 283 e 284 dell'AE.

#### **4.2.3.2. Descrizione del regime**

Ai fini del carnet ATA, il territorio dell'Unione è considerato come

un territorio unico.

#### Formalità presso l'ufficio doganale di partenza

L'ufficio doganale di partenza o l'ufficio doganale di entrata nell'Unione stacca il volet transito n. 1, compila la casella "H" (lettere A-D) e, per facilitare il rinvio del volet transito n. 2, annota nella casella "H" (lettera E) nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale al quale il volet n. 2 deve essere rimandato.

Per quanto possibile tale indirizzo deve essere apposto mediante un timbro.

Inoltre, prima di restituire il carnet al titolare, lo stesso ufficio compila e vista lo sdoganamento per il transito (punti 1-7) della corrispondente matrice transito.

#### Formalità presso l'ufficio doganale di destinazione


L'ufficio doganale di destinazione o, secondo il caso, l'ufficio doganale di uscita dall'Unione, stacca il volet transito n. 2, vista la casella "H" (lettera F), appone eventuali annotazioni sotto la lettera G e invia immediatamente tale volet all'ufficio indicato alla lettera E. Inoltre, prima di restituire il carnet al titolare, lo stesso ufficio compila e vista il certificato di scarico (punti 1-6) della matrice transito.

#### Procedura di ricerca

Per tutte le richieste di informazioni relative ai carnet ATA si fa riferimento all'elenco degli uffici centrali degli Stati membri che la Commissione pubblica nel sito web ufficiale dell'Unione europea.

Il diagramma seguente illustra schematicamente l'uso del carnet ATA come documento di transito per la circolazione delle merci attraverso o all'interno del territorio doganale dell'Unione nel

quadro del regime dell'ammissione temporanea.



#### 4.2.4. Manifesto renano

##### 4.2.4.1. Contesto e legislazione

*Articolo* 226, *paragrafo* 3, *lettera d), e* *articolo* 227, *paragrafo* 2, *lettera d), CDU* 1963. Le basi giuridiche di questo regime sono la convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868 e il protocollo adottato dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno il 22 novembre 1963.

##### 4.2.4.2. Descrizione del regime

Il regime del manifesto renano permette alle imbarcazioni che navigano sul Reno e sui suoi affluenti di attraversare le frontiere nazionali su presentazione di un manifesto renano.

La convenzione di Mannheim concerne i seguenti paesi bagnati dal Reno: Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Svizzera, paesi i quali, ai sensi di detta convenzione, sono considerati come un territorio unico. L'articolo 9 della convenzione stipula che una nave che naviga sul Reno senza caricare o scaricare merci nel territorio di questi paesi è autorizzata a proseguire il proprio viaggio senza controlli doganali. Il regime del manifesto renano è stato introdotto

per facilitare la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti. Ove opportuno, il manifesto renano può essere utilizzato come documento di transito per il regime di transito unionale.

#### **4.2.5. Trasporti NATO**

##### **4.2.5.1. Contesto e legislazione**

*Articolo 226,* Le norme relative all'importazione, esportazione e transito di merci  
*paragrafo 3,* destinate alle forze NATO sono contenute nell'accordo tra le Parti  
*lettera e), e* aderenti all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico sullo  
*articolo 227,* statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951.  
*paragrafo 2,* Il documento utilizzato per il trasporto di tali merci è il formulario  
*lettera e), CDU* NATO 302. Il formulario NATO 302 può essere usato unicamente  
quando le merci sono trasportate su mandato o comando delle forze  
NATO. La legislazione dell'Unione che prevede l'utilizzo del  
formulario NATO 302 come dichiarazione di transito per il regime  
di transito unionale è contenuta negli articoli 285-257 dell'AE.

##### **4.2.5.2. Descrizione del regime**

L'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) conta 28 membri: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito, Canada, Repubblica ceca, Ungheria, Islanda, Norvegia, Polonia, Turchia, Albania, Croazia e Stati Uniti d'America.

L'autorità doganale di ciascuno dei summenzionati paesi designa per ogni unità NATO di stanza sul suo territorio, e d'intesa con questa, l'ufficio doganale (eventualmente un ufficio di coordinamento) incaricato di espletare le formalità e i controlli inerenti alle spedizioni effettuate da o per conto di ciascuna unità NATO.

Ciascun ufficio doganale così designato nello Stato membro di partenza rilascia all'unità NATO di sua competenza i formulari 302 da utilizzare come dichiarazioni di transito:

- pre-autenticati con l'apposizione del timbro e della firma dell'ufficio doganale di cui sopra;
- numerati in una serie continua;
- recanti l'indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari 302.

L'ufficio doganale annota il numero complessivo e i numeri d'ordine dei formulari 302 pre-autenticati rilasciati alle unità NATO.

Ogni spedizione deve essere effettuata a fronte di un formulario 302 pre-autenticato.

Al più tardi al momento della spedizione, l'autorità competente della NATO:

- presenta i dati del formulario 302 in formato elettronico all'ufficio doganale di partenza o di entrata; oppure
- completa il formulario 302 cartaceo con una dichiarazione attestante che le merci sono trasportate sotto il suo controllo e autentica tale dichiarazione con firma, timbro e data.

Se il formulario 302 viene presentato su carta, è immediatamente consegnata una copia del formulario compilato e firmato all'ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli inerenti alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario 302 accompagnano le merci fino alle forze NATO di destinazione, le quali firmano e timbrano i formulari.



Al momento dell'arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all'ufficio doganale designato, che ne conserva una copia, timbra e restituisce la seconda all'ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite (all'indirizzo che figura sul formulario 302).

Va tuttavia rilevato che se le merci che circolano a fronte del formulario 302 sono trasportate interamente o in parte utilizzando la procedura cartacea applicabile alle merci trasportate per ferrovia, l'operazione effettuata a fronte del formulario 302 è sospesa per la parte del viaggio nel corso della quale è utilizzata la procedura cartacea per il transito ferroviario.

#### **4.2.6. Colli postali**

##### **4.2.6.1. Contesto e legislazione**

*Articolo 226,* Il principio della libertà di transito è sancito dall'articolo 1 della  
*paragrafo 3,* costituzione dell'UPU (1964) e dall'articolo 4 della convenzione  
*lettera f), e* UPU (2008).  
*articolo 227,*

*paragrafo 2,* La libertà di transito impone a ogni operatore postale l'obbligo di  
*lettera f), CDU* trasmettere per la via più rapida e il mezzo più sicuro gli elementi  
che gli sono trasferiti da un altro operatore postale. Questo significa  
che i monopoli postali nazionali sono preservati, ma che l'operatore  
postale nazionale è tenuto a trasmettere gli articoli che gli sono  
consegnati da un altro operatore postale di un paese UPU.

Il regime di transito nell'ambito del sistema postale è aperto ai  
titolari di diritti UPU ("operatore designato", nel prosieguo

"operatore postale"<sup>5</sup>). Spetta alla legislazione postale nazionale designare l'operatore postale.

Quando la posta in transito non è consegnata all'operatore del paese di transito ma è trasportata attraverso tale paese da un operatore privato si applicano le normali procedure doganali.

Ai fini del transito postale, il territorio doganale dell'Unione si considera un territorio unico. L'operatore postale di uno Stato membro può trasportare merci in tutto il territorio doganale dell'Unione avvalendosi del regime di transito postale. Ne consegue che un operatore postale di uno Stato membro può, ma non è tenuto, a consegnare la spedizione all'operatore postale dello Stato membro di transito.

Un operatore postale di uno Stato membro può stabilire i mezzi di trasporto delle merci attraverso le frontiere interne. I subappaltatori dovrebbero quindi inoltre essere in grado di fornire i servizi di trasporto a un operatore postale di uno Stato membro, a condizione che tale operatore sia correttamente identificato, per esempio nel documento di trasporto.

#### **4.2.6.2. Descrizione del regime**

*Articoli 288-290  
AE*

Le norme del regime di transito per le merci trasportate in regime postale sono contenute negli articoli 288-290 dell'AE.

Per le merci non unionali spedite per posta (compresi i pacchi postali) da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione in regime di transito esterno, il collo e tutti i documenti di accompagnamento recano un'etichetta gialla (allegato 72-01 AE).

---

5 "Operatore postale": un determinato operatore stabilito in uno Stato membro e da questo autorizzato a fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell'Unione postale universale attualmente in vigore.

Se un collo, un sacco o un container postale contengono più di un articolo, si deve apporre una sola etichetta gialla sull'involucro più esterno.

In mancanza dell'etichetta gialla o di un'altra prova della posizione non unionale delle merci, queste sono trattate come merci unionali.

Per le merci unionali contenute in una spedizione contenente anche merci non unionali, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all'MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all'operatore postale di destinazione o sono acclusi alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all'operatore postale di destinazione, quest'ultimo presenta la prova all'ufficio doganale di destinazione insieme alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell'imballaggio. Il documento T2L può essere ottenuto anche a posteriori.

L'etichetta gialla deve essere apposta sull'esterno del collo e sul bollettino di spedizione. L'etichetta gialla deve essere apposta anche sulla dichiarazione in dogana per i colli postali CN22/CN23.

Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-02 dell'AE.

Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno dal territorio doganale dell'Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell'Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione

doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all'articolo 199 dell'AE.

La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

In alternativa, è altamente raccomandata l'applicazione del regime di transito comune/unionale al fine di evitare che tali merci subiscano eventuali ritardi quando attraversano le frontiere.

- 5. 5. Eccezioni (promemoria)**
- 6. 6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Sezione riservata alla dogana**
- 8. Allegati**

### **8.1. Norme e principi relativi all'adozione della legislazione sul transito unionale**

Regolamento interno del comitato del codice doganale e del gruppo di esperti (*da inserire quando completato*).

### **8.2. Norme e principi relativi all'adozione della legislazione sul transito comune**

Comitati congiunti e gruppi di lavoro UE-EFTA sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

**Disposizioni dei comitati congiunti UE-EFTA (sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci) che introducono i rispettivi regolamenti interni e istituiscono un gruppo di lavoro**

IL COMITATO CONGIUNTO sul transito comune,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 14, paragrafi 4 e 5,

e

IL COMITATO CONGIUNTO SULLA semplificazione delle formalità negli scambi di merci,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5,

HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

#### **Capo I**

#### **Comitato congiunto**

##### **Articolo 1,**

La presidenza del comitato congiunto è esercitata a turno, per un anno civile, da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante di uno dei paesi EFTA.

##### **Articolo 2,**

I lavori della segreteria del comitato congiunto sono svolti a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del paese EFTA che esercita la presidenza. I paesi EFTA possono essere assistiti dalla segreteria dell'EFTA.

#### Articolo 3,

Il presidente del comitato congiunto fissa, ricevuto l'accordo delle parti, la data e il luogo delle riunioni.

#### Articolo 4,

Prima di ciascuna riunione il presidente viene informato della composizione di ciascuna delegazione.

#### Articolo 5,

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato congiunto non sono pubbliche. Il comitato congiunto può, in funzione dei temi trattati, invitare qualsiasi persona o organizzazione interessata a tali temi.

#### Articolo 5 bis

1. Qualora il comitato congiunto abbia stabilito che un paese terzo sia invitato ad aderire alla convenzione, quest'ultimo può essere rappresentato da osservatori in seno al comitato congiunto, ai sottocomitati e ai gruppi di lavoro in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, della convenzione.

2. Il comitato congiunto può invitare altri paesi terzi ad essere rappresentati da osservatori informali in seno al comitato congiunto, ai sottocomitati e/o ai gruppi di lavoro entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 6, della convenzione. Tale invito è fatto per iscritto dal presidente e può essere limitato a un periodo determinato, a gruppi o punti particolari dell'ordine del giorno. Può essere ritirato in qualsiasi momento.

#### Articolo 6,

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato congiunto relative a problemi urgenti possono essere prese mediante procedura scritta.

#### Articolo 7,

Tutte le comunicazioni del presidente e delle Parti contraenti, in conformità del presente regolamento interno, sono trasmesse alle Parti e alla segreteria del comitato congiunto nonché alla segreteria dell'EFTA.

#### Articolo 8,

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso alle Parti non oltre quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti la cui domanda di iscrizione è pervenuta al presidente almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, qualora la documentazione sia pervenuta al più tardi alla data di invio di tale ordine del giorno.
3. Il comitato congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che vi figurano è consentita.
4. Il presidente può ridurre, in accordo con le Parti, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di eventuali necessità.

#### Articolo 9.

Il comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito può riunirsi con il comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

#### Articolo 10.

1. La segreteria del comitato congiunto elabora un resoconto sommario di ciascuna riunione comprendente, in particolare, le conclusioni adottate dal comitato congiunto.
2. Dopo essere stato approvato dal comitato congiunto, il resoconto sommario è firmato dal presidente e dalla segreteria del comitato congiunto e conservato negli archivi della Commissione europea.
3. Una copia del resoconto è trasmessa alle Parti.

#### Articolo 11.

Gli atti adottati dal comitato congiunto sono firmati dal presidente.

#### Articolo 12.

Le raccomandazioni e le decisioni del comitato congiunto in conformità dell'articolo 15 della convenzione relativa al regime comune di transito / dell'articolo 11 della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci sono intitolate "raccomandazioni" o "decisioni", seguite da un numero d'ordine e da un riferimento al loro tema.

#### Articolo 13.

1. Le raccomandazioni e le decisioni del comitato congiunto ai sensi dell'articolo 15 della convenzione relativa al regime comune di transito / dell'articolo 11 della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci sono suddivise in articoli. Di

norma, le decisioni includono una disposizione che fissa la data della loro entrata in vigore.

2. Le raccomandazioni e le decisioni di cui al primo paragrafo si concludono con la formula "Fatto a ..... (data)"; tale data è quella in cui dette raccomandazioni e decisioni sono state adottate dal rispettivo comitato congiunto.

3. Le raccomandazioni e le decisioni di cui al primo paragrafo sono comunicate ai destinatari di cui all'articolo 7.

#### Articolo 14.

Ciascuna Parte sostiene le spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato congiunto, sia per quanto riguarda il costo di personale, viaggio e soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.

#### Articolo 15.

1. Le spese di interpretazione alle riunioni e di traduzione dei documenti sono sostenute dalla Comunità europea, purché interpretazione e traduzione si riferiscano alle lingue ufficiali comunitarie.

2. Se un paese EFTA utilizza una lingua non ufficiale della Comunità europea, detto paese sostiene le spese di interpretazione o di traduzione in una lingua ufficiale comunitaria.

3. Le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono sostenute dalla Parte contraente che esercita la presidenza in conformità dell'articolo 1.

#### Articolo 16,

Fatte salve altre disposizioni applicabili in materia, i lavori del comitato congiunto sono riservati.

### **Capo II**

#### *Gruppo di lavoro*

#### Articolo 17.

È istituito un gruppo di lavoro per assistere il comitato congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e in seno al quale sono rappresentate tutte le Parti contraenti della convenzione.

#### Articolo 18.

La presidenza e la segreteria del gruppo di lavoro sono assunti dalla Commissione europea.



## Articolo 19.

Gli articoli da 3 a 5, da 7 a 10 e da 14 a 16 si applicano al gruppo di lavoro mutatis mutandis.

### Dichiarazioni contenute nei verbali del comitato congiunto

#### 1. 1<sup>a</sup> riunione del comitato congiunto CEE-EFTA del 21.1.1988

Per quanto riguarda i lavori della segreteria del comitato congiunto, i paesi EFTA hanno dichiarato che saranno assistiti dalla segreteria EFTA. Il comitato congiunto ha preso nota.

In applicazione dell'articolo 5 del regolamento interno<sup>6</sup>, il comitato congiunto accetta di invitare la segreteria EFTA alle sue riunioni.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno, a richiesta dei paesi EFTA le comunicazioni del presidente e delle Parti contraenti saranno inviate alla segreteria EFTA.

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento interno, le spese per le riunioni organizzate dai paesi EFTA saranno sostenute da detti paesi.

---

6 Documento XXI/1303/87.

## **PARTE II - POSIZIONE DELLE MERCI**

### **1. Introduzione**

La parte II tratta del concetto di posizione delle merci, di come e quando sia necessario provare la posizione doganale delle merci unionali e dell'impatto della posizione sui regimi di transito.

Il paragrafo 2 contiene gli elementi teorici generali e la normativa riguardanti la posizione doganale delle merci.

Il paragrafo 3 è dedicato alla prova della posizione doganale delle merci unionali.

Il paragrafo 4 descrive i mezzi con cui dimostrare la posizione doganale delle merci unionali..

Il paragrafo 5 fornisce dettagli riguardo alla prova della posizione doganale dei prodotti unionali della pesca marittima.

Il paragrafo 6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

*Articolo 5,  
paragrafo 23, CDU*

Le merci unionali sono merci:

*Merci unionali*

*Articolo 2,  
convenzione*

- interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione; oppure
- introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; oppure

- ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione unicamente da merci introdotte da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione e immesse in libera pratica oppure da una combinazione di tali merci con merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione.

Merci non unionali      Le merci non unionali sono merci diverse da quelle di cui sopra o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali.

*Articolo 5,  
paragrafo 24, CDU*

Quale regime di transito?      Sulla base di questa distinzione circa la posizione doganale, le merci presentate per il transito vengono vincolate al regime T1, T2 o T2F.

### **3. Prova della posizione doganale di merci unionali**

*Articolo 153,  
paragrafo 1, CDU*

In generale si considera che tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione abbiano la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.

Tuttavia, nonostante questa norma generale, in talune circostanze non si applica la presunzione di posizione doganale di merci unionali.

*Articolo 119,  
paragrafo 1, AE*

La suddetta presunzione non si applica nei seguenti casi:

- se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione e sono ancora sotto vigilanza doganale per determinarne la posizione doganale;
- se le merci sono in custodia temporanea;
- se le merci sono vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell'uso finale;
- se i prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale

dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione;

- se le merci ottenute a partire da prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo a bordo di tale nave o di una nave officina dell'Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione;
- se i prodotti della pesca marittima e altri prodotti sono estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 119,  
paragrafo 2, AE*

Tuttavia: la prova della posizione doganale di merci unionali non è richiesta se:

1) le merci unionali sono trasportate per via aerea, sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione a destinazione di un altro aeroporto dell'Unione e sono accompagnate da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; oppure

2) le merci unionali sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell'Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato (cfr. paragrafo 3.1);

3) le merci unionali sono trasportate per ferrovia e hanno transitato attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito, accompagnate da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

*Articolo 2,  
paragrafo 2,  
appendice II,  
convenzione*

Nota: le merci la cui posizione doganale di merci unionale non possa, se richiesto, essere provata saranno considerate merci non unionali.

*Articolo 154 CDU*

Nota: i documenti e le modalità in materia di posizione delle merci non vengono utilizzati nel caso di merci per le quali siano già state espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate al regime di perfezionamento attivo.

### **3.1. Servizio regolare di trasporto marittimo**

#### **3.1.1. Definizione**

*Articolo 120 AD*

Un servizio regolare di trasporto marittimo (RSS) è un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti situati nel territorio doganale dell'Unione, non fanno scalo in nessun porto al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell'Unione, né effettuano alcun trasbordo di merci in mare.

Questo concetto di servizio regolare non deve essere confuso con l'espressione "servizio regolare" nel senso in cui è utilizzata dagli operatori dei trasporti marittimi.

#### **3.1.2. Procedura di autorizzazione dei servizi regolari**

*Articoli 120 e 121  
AD*

L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima che:

- sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
- soddisfano le condizioni di cui all'articolo 39 bis del CDU;
- s'impegnano a comunicare, dopo il rilascio dell'autorizzazione, alle autorità doganali che l'hanno rilasciata, i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo, il porto da cui la nave inizia ad operare

come servizio regolare di trasporto marittimo e i porti di scalo;

- s'impegnano a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell'Unione, né a effettuare alcun trasbordo di merci in mare.

La domanda di autorizzazione di RSS è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio la società di navigazione è stabilita.

#### OPERATORI COMMERCIALI

La domanda di autorizzazione specifica gli Stati membri interessati dall'RSS e può specificare gli Stati membri che potrebbero essere interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri.

#### *Articolo 195 AE*

Dopo avere esaminato la domanda, le autorità doganali (autorità doganali di rilascio) dello Stato membro nel quale ha sede la società di navigazione notificano alle autorità doganali (autorità doganali consultate) degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio per ottenerne il beneplacito, mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS. Le altre amministrazioni esprimono il proprio accordo o il proprio rifiuto entro quindici giorni dalla data della notifica da parte dell'autorità doganale di rilascio. Laddove esprima un rifiuto, lo Stato membro consultato ne comunica i motivi e indica le disposizioni giuridiche relative all'infrazione commessa mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS. Le autorità dello Stato membro che ha ricevuto la domanda non rilasciano l'autorizzazione e notificano al richiedente i motivi del rifiuto.

*Articolo 195 AE* Se non giunge risposta o rifiuto entro quindici giorni dalla data di ricezione della notifica, le autorità doganali di rilascio rilasciano l'autorizzazione alla società di navigazione interessata.

*Articolo 39, lettera a), CDU* Se la società di navigazione dispone di un certificato AEO (AEOC oppure AEOF), i requisiti di cui all'articolo 39, lettera a), del CDU sono considerati soddisfatti e non è necessaria alcuna consultazione.

L'autorizzazione è registrata nel sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS. Essa è notificata agli altri Stati membri interessati dal servizio regolare mediante il medesimo sistema.

L'autorizzazione sarà accettata dagli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio.

**OPERATORI COMMERCIALI Articolo 121 AD**

La società di navigazione, dopo essere stata autorizzata ad istituire servizi regolari di collegamento marittimo comunica all'autorità doganale di rilascio le seguenti informazioni:

- a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare;
- b) il primo porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare;
- c) i porti di scalo;
- d) le eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);
- e) la data e l'ora in cui le modifiche prendono effetto

e, ove opportuno,

- f) i nomi dei noleggiatori parziali.

**DOGANA Articoli 196 AE, 121 AD**

Tutte le modifiche apportate all'autorizzazione e comunicate dalla società di navigazione sono registrate nel sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS entro un giorno lavorativo dal giorno della comunicazione e sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di collegamento marittimo; la registrazione è valida dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è effettuata.

Ogni comunicazione con le altre amministrazioni doganali sul servizio regolare di collegamento marittimo deve essere effettuata mediante l'apposito sistema elettronico di informazione e comunicazione.

Nell'allegato 8.4 figura l'elenco delle autorità competenti in materia di procedura di autorizzazione e notifica relative al servizio regolare di collegamento marittimo.



## DOGANA

Autorizzazione => registrazione nel sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS.

Dove opportuno, nella casella "Altre informazioni" dell'autorizzazione ad operare servizi regolari di collegamento marittimo inserire il o i nomi del o dei noleggiatori parziali per ciascuna nave.

La domanda si considera pervenuta dopo la sua pubblicazione da parte delle autorità doganali di rilascio nel sistema elettronico di informazione e comunicazione dell'RSS.

### **3.1.3. Accordi di noleggio a carico parziale**

In caso di noleggio a carico parziale, la domanda di autorizzazione di servizio regolare dovrà essere inoltrata dalla persona (armatore o noleggiatore), o dal suo rappresentante, che definisce il servizio regolare. Le autorità doganali di rilascio possono chiedere qualunque informazione supplementare necessaria al trattamento della domanda.

Nell'allegato 8.1 sono riportati esempi di contratti di noleggio che contemplano accordi di subnoleggio e di noleggio a carico parziale.

### **3.1.4. Servizio regolare o occasionale**

Se la società di navigazione effettua un servizio regolare non è necessario dimostrare la posizione unionale delle merci trasportate a bordo della nave autorizzata.

NOTA: le merci non unionali e, in alcuni casi anche le merci unionali, trasportate a bordo della nave autorizzata devono circolare in regime di transito (normale o semplificato) T1 o T2F (TF). Per maggiori informazioni, cfr. le parti IV, V e VI.

Se la società di navigazione non effettua un servizio regolare la

posizione comunitaria delle merci deve sempre essere dimostrata.

### **Esempio 1**

#### **New York/Le Havre con servizio occasionale**

All'arrivo a Le Havre le merci sono tutte considerate non unionali.

- Per le merci unionali (escluse le merci soggette ad accisa) caricate a Le Havre: rilascio di un documento T2L oppure, su richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il codice "C".
- Per le merci unionali soggette ad accisa caricate a Le Havre: rilascio di una stampa del documento amministrativo elettronico (di cui agli articoli 21 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione).

### **Esempio 2**

#### **Le Havre/Pointe à Pitre (Guadalupa) con servizio occasionale**

All'arrivo a Pointe à Pitre le merci sono tutte considerate non unionali.

- Per merci unionali: rilascio di un documento T2LF oppure, su richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il codice "F".

### **Esempio 3**

#### **Genova/Marsiglia con servizio occasionale**

All'arrivo a Marsiglia le merci sono tutte considerate non unionali.

- Per le merci unionali (escluse le merci soggette ad accisa)

caricate a Genova: rilascio di un documento T2L oppure, su richiesta della società di navigazione, di un manifesto recante il codice "C".

- Per le merci unionali soggette ad accisa caricate a Genova: rilascio di una stampa del documento amministrativo elettronico (di cui agli articoli 21 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione).

#### **Esempio 4**

##### **New York/Le Havre/Anversa con servizio occasionale**

All'arrivo della nave a Le Havre, le merci sono tutte considerate non unionali.

Parte delle merci è scaricata a Le Havre mentre il resto rimane a bordo.

Si ravvisano due possibilità:

- le merci sono trasportate ad Anversa su strada: viene rilasciata una dichiarazione di transito T1 per il trasporto su strada e viene fornita una garanzia;
- le merci non scaricate sono trasportate ad Anversa per via marittima: non è richiesto un regime di transito unionale. All'arrivo ad Anversa, le merci sono tutte considerate non unionali tranne nel caso in cui venga presentata una prova della loro posizione doganale di merci unionali.

#### **Esempio 5**

##### **Esportazione di prodotti agricoli con domanda di restituzione**

##### **Le Havre/Anversa/New York con servizio occasionale**

Le formalità di esportazione sono espletate a Le Havre, dove le merci sono caricate su una nave nel quadro di un unico contratto di trasporto verso un paese terzo, e trasportate ad Anversa dove sono caricate su un'altra nave a destinazione di un paese non UE.

Poiché queste merci sono trasportate con un servizio occasionale, esse sono considerate merci non unionali.

#### **4. Prova della posizione doganale di merci unionali**

Quando è necessario fornire una prova della posizione doganale delle merci unionali, si utilizza, a seconda dei casi, uno dei documenti o delle modalità in appresso elencati purché le merci:

(i) siano state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e lascino temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea; oppure

(ii) siano state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione senza essere trasbordate e siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro; oppure

(iii) siano state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e siano state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico

originale.

Prova della posizione doganale

*Articoli 5, 9, 10, 11 e 12, appendice II convenzione*

*Articolo 199 AE*

- Un documento T2L (esemplare n. 4 del documento amministrativo unico - DAU. Per maggiori dettagli cfr. parte IV, capitolo 3, paragrafo 3.2.1);
  - un documento T2LF (esemplare n. 4 del DAU, per merci provenienti da, dirette verso o trasportate all'interno delle aree non fiscali. Per ulteriori dettagli cfr. parte IV, capitolo 5, paragrafo 4);
  - una fattura o un documento di trasporto debitamente compilati, su cui compaiano esclusivamente merci unionali, recanti rispettivamente il codice "T2L" o "T2LF";
  - per un servizio di collegamento marittimo occasionale: un manifesto della società di navigazione che riporti tutti i simboli relativi alle merci (per dettagli, cfr. paragrafo 4.2);
  - il manifesto della compagnia di navigazione o aerea, nel caso di utilizzazione del manifesto come dichiarazione di transito recante il codice "C" per merci unionali;
- Articolo 207 AE*
- un volet di un carnet TIR o ATA recante, a seconda del caso, la sigla "T2L" o "T2LF" e autenticato dall'ufficio di partenza;
  - targhe e documenti di immatricolazione per veicoli a motore immatricolati in uno Stato membro (per ulteriori dettagli cfr. l'allegato 8.3);
  - la dichiarazione di posizione doganale di merce unionale per imballaggi, recipienti, palette e altri materiali simili, esclusi i container, rispediti vuoti da un altro Stato membro, purché non sussistano dubbi;
  - la dichiarazione di posizione doganale di merci unionali per il bagaglio a mano dei passeggeri (merce non destinata a uso commerciale) è sufficiente purché non sussistano dubbi;
  - la stampa del documento amministrativo elettronico di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e al regolamento

(CE) n. 684/2009 della Commissione, utilizzato per accompagnare il movimento di prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica ma in regime di sospensione dall'accisa, tra due punti del territorio dell'Unione;

- secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti catturati da navi da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo;
- presunzione di posizione doganale di merci unionali dei colli postali (compresi i pacchi postali) trasportati tra due punti del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, nei casi in cui tali colli siano diretti a o provenienti da aree non fiscali, una speciale etichetta deve essere apposta sui colli stessi e sui documenti di accompagnamento;

Nota 1. Imballaggi non aventi la posizione doganale di merci unionali

Per le merci aventi posizione doganale di merci unionali poste in imballaggi che non hanno tale posizione, il documento che ne attesta la posizione doganale di merci unionali reca una delle seguenti indicazioni:

BG    опаковка N  
CS    obal N  
DA    N-emballager  
DE    N-Umschließungen  
EE    N-pakendamine  
EL    Συσκευασία N  
ES    envases N

FR	emballages N
IT	imballaggi N
LV	N iepakojums
LT	N pakuotė
HR	N pakiranje
HU	N csomagolás
MT	ippakkjar N
NL	N-verpakkingen
PL	opakowania N
PT	embalagens N
RO	ambalaj N
SI	N embalaža
SK	N - obal
FI	N-pakkaus
SV	N förpackning
EN	N packaging

*Articolo 199,  
paragrafo 5, AE*

Nota 2. Rilascio a posteriori

Purché siano soddisfatte le condizioni per il loro rilascio, i documenti comprovanti la posizione doganale di merci unionali possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso, essi recano, in rosso, una delle seguenti diciture:

BG	Издаден впоследствие
CS	Vystaveno dodatečně
DA	Udstedt efterfølgende
DE	Nachträglich ausgestellt
EE	Välja antud tagasiulatuvalt
EL	Εκδοθέν εκ των υστέρων
ES	Expedido a posteriori
FR	Délivré a posteriori
IT	Rilasciato a posteriori

LV	Izsniegts retrospektīvi
LT	Retrospektyvusis išdavimas
HR	Izdano naknadno
HU	Kiadva visszamenőleges hatállyal
MT	Mahruġ b'mod retrospettiv
NL	Achteraf afgegeven
PL	Wystawione retrospektywnie
PT	Emitido a posteriori
RO	Eliberat ulterior
SI	Izdano naknadno
SK	Vyhotovené dodatočne
FI	Annettu jälkikäteen
SV	Utfärdat i efterhand
EN	Issued retroactively
IS	Útgefið eftir á
NO	Utstedt i etterhånd

#### ***4.1. Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato***

*Articolo 128 AD*

Le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "emittente autorizzato", a utilizzare documenti T2L, documenti T2LF, documenti commerciali e manifesti di spedizione come documenti comprovanti la posizione delle merci senza doverli presentare per il visto all'ufficio competente. Nell'autorizzazione le dogane precisano se il DAU possa essere autenticato mediante preautenticazione da parte delle dogane o mediante autenticazione da parte dell'emittente autorizzato.

In caso di preautenticazione da parte delle dogane, la firma del funzionario dell'ufficio competente per la preautenticazione non deve necessariamente essere manoscritta e il timbro di detto ufficio può essere prestampato se la preautenticazione è gestita in modo centralizzato da un'unica autorità doganale.



In caso di autenticazione da parte dell'emittente autorizzato stesso quest'ultimo utilizza un timbro speciale e appone l'impronta di tale timbro nella casella C del DAU. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano nel paragrafo 3.5.3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129 bis dell'atto delegato, la preimpressione del timbro speciale è approvata dalle autorità competenti del paese in cui è stabilito l'emittente autorizzato e non dalle autorità del paese in cui è stabilito il tipografo. Se i documenti vengono compilati mediante un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati, all'emittente autorizzato può essere consentito di non firmarli.

I documenti T2L, T2LF o i documenti commerciali devono recare, in luogo della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

BG	Освободен от подпис
CS	Podpis se nevyžaduje
DA	Fritaget for underskrift
DE	Freistellung von der Unterschriftsleistung
EE	Allkirjanõudest loobutud
EL	Δεν απαιτείται υπογραφή
ES	Dispensa de firma
FR	Dispense de signature
IT	Dispensa dalla firma
LV	Derīgs bez paraksta
LT	Leista nepasirašyti
HR	Oslobodeno potpisa
HU	Aláírás alól mentesítve
MT	Firma mhux meħtieġa
NL	Van ondertekening vrijgesteld
PL	Zwolniony ze składania podpisu
PT	Dispensada a assinatura
RO	Dispensă de semnătură
SI	Opustitev podpisa

SK	Oslobodenie od podpisu
FI	Vapautettu allekirjoituksesta
SV	Befrielse från underskrift
EN	Signature waived
IS	Undanþegið undirskrift
NO	Fritatt for underskrift

#### ***4.2. Prova della posizione doganale di merci unionali mediante il manifesto della compagnia di navigazione***

Il manifesto della società di navigazione (con un servizio di collegamento marittimo occasionale) reca i seguenti dati:

- nome e indirizzo completo della società di navigazione,
- identità della nave,
- luogo e data di carico delle merci,
- luogo di scarico.

Per ciascuna spedizione:

- un riferimento alla polizza di carico o altro documento commerciale;
- la quantità e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
- la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale usuale, comprese le descrizioni necessarie alla loro identificazione;
- la massa lorda in chilogrammi;
- il numero identificativo del container, quando opportuno;
- gli indicatori della posizione delle merci più appropriati tra i seguenti:
  - \* la lettera “C” (che equivale a “T2L”) per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,
  - \* la lettera 'F' (che equivale a T2LF) per le merci la cui

posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, cioè le aree non fiscali;

- \* la lettera 'N' per tutte le altre merci.

Su richiesta della società di navigazione, il manifesto, debitamente compilato e firmato, è vistato dall'ufficio competente. Il visto del manifesto della società di navigazione da parte dell'ufficio competente deve riportare i seguenti dati:

- il nome e il timbro dell'ufficio competente;
- la firma di un funzionario di detto ufficio;
- la data del visto.

Se per provare la posizione doganale di merci unionali vengono utilizzati i manifesti della società di navigazione, le autorità doganali possono autorizzare la società di navigazione a compilare tali manifesti al più tardi il giorno successivo a quello della partenza della nave, ma prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Detta autorizzazione è subordinata a determinate condizioni (elencate nell'allegato 8.2).


#### **4.3. Prova della posizione doganale di merci unionali in caso di trasbordo**

Merci unionali

Le merci unionali trasportate da una società di navigazione autorizzata a norma dell'articolo 120 dell'atto delegato sono contrassegnate da una "C" sul manifesto.

Le merci che tuttavia sono successivamente trasbordate in un porto dell'Unione su una nave che non presta un servizio regolare di collegamento marittimo possono perdere la loro posizione, il che pone problemi nel porto unionale di destinazione finale

(appuramento). Il problema viene illustrato schematicamente in appresso:



In casi del genere, la prova della posizione delle merci richiesta presso il porto unionale di destinazione (porto di scarico, in questo caso Taranto) dev'essere fornita mediante un T2L rilasciato e autenticato al più tardi dalle autorità competenti del porto di trasbordo (in questo caso Marsiglia).

Si raccomanda in questi casi che la prova della posizione accompagni le merci sin dall'inizio dell'operazione di trasporto (nave A).

In alternativa, la prova richiesta può essere fornita dal manifesto della compagnia di navigazione (cfr. paragrafo 4.2.).

#### ***4.4. Prova della posizione doganale di merci unionali mediante fattura o documento di trasporto***

##### **OPERATORI COMMERCIALI**

La fattura o il documento di trasporto devono riportare almeno i seguenti dati:

- il nome e l'indirizzo completi dello speditore o della persona interessata, nel caso in cui questa non sia lo speditore;
- la quantità e la natura dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
- una descrizione delle merci;
- la massa lorda in chilogrammi;

- il valore delle merci;
- i numeri dei container, quando opportuno;
- la sigla T2L o T2LF, a seconda dei casi;
- la firma manoscritta della persona interessata.

Nota: la fattura o il documento di trasporto devono riferirsi unicamente alla merci unionali.

La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono, su richiesta di quest'ultimo, vistati dall'ufficio competente.

Unicamente nell'Unione: se il valore globale delle merci unionali comprese nella fattura o nel documento di trasporto non eccede i 15 000 EUR, non si richiede che il documento in questione sia vistato dall'ufficio competente. In tal caso tuttavia sul documento devono comparire, oltre ai dati sopraelencati, anche il nome e l'indirizzo dell'ufficio competente.

## Prova della posizione unionale e uso del carnet TIR o ATA

Quando le merci trasportate accompagnate da un carnet TIR o da un carnet ATA sono tutte merci unionali, il dichiarante deve apporre in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla "T2L" o "T2LF", a seconda dei casi, insieme alla propria firma su tutti i volet pertinenti del carnet utilizzato e presentare quest'ultimo all'ufficio di partenza per il visto.

Nel caso in cui i carnet TIR o ATA comprendano tanto merci unionali quanto merci non unionali, le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla "T2L" o "T2LF", a seconda dei casi, deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

## DOGANA

Il visto della fattura o del documento di trasporto da parte dell'ufficio competente deve includere:

- il nome e il timbro dell'ufficio competente;
- la firma di un funzionario di detto ufficio;
- la data del visto;
- il numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, nel caso in cui tale dichiarazione sia richiesta;
- quando un carnet TIR o ATA destinato a provare la posizione doganali di merci unionali è presentato all'ufficio di partenza per il visto, occorre accertarsi che le merci unionali compaiano separatamente dalle altre merci e che la sigla "T2L" o "T2LF", a seconda dei casi, sia apposta in modo da riferirsi alle sole merci unionali. Se tutto è in ordine, la sigla "T2L" o "T2LF" viene autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

#### 4.5. T2L

Non vi è alcun termine per la presentazione di un documento T2L.

##### *Sostituzione*

Qualora le circostanze lo richiedano, un documento T2L può essere sostituito da uno o più nuovi documenti.

##### *Copie supplementari*

Qualora siano necessarie tre copie, esse possono essere fornite sotto forma di un originale e due fotocopie, purché su queste ultime figurino la dicitura "copia".

##### *Rilascio a posteriori del T2L*

Un documento T2L può essere rilasciato a posteriori a meno che il rilascio di tale documento non sia specificamente escluso dalla normativa e purché tale rilascio a posteriori sia effettuato con discernimento e previo attento esame volto ad assicurare che tutte le condizioni per il rilascio dello stesso documento siano soddisfatte.

Tuttavia, i documenti T2L rilasciati a posteriori sono accettati dalle autorità doganali fatta salva l'applicazione di procedure di controllo a posteriori o di altre procedure di assistenza amministrativa, in particolare in caso di sospette frodi o irregolarità, a norma dell'articolo 212 dell'AE (appendice II, articolo 21, della convenzione).

I documenti T2L rilasciati a posteriori recano la dicitura appropriata di cui alla nota 2 del paragrafo 4 "Prova della posizione doganale di merci unionali" della parte II.

##### *Dichiarazione T1 redatta erroneamente*

Un documento T2L può essere rilasciato a posteriori per merci per le quali sia stata erroneamente redatta una dichiarazione T1.

In tal caso il documento T2L deve contenere un riferimento alla dichiarazione T1 in questione.

##### *Firme prestampate*

La firma del funzionario dell'ufficio competente per la preautenticazione non deve necessariamente essere manoscritta e il timbro di detto ufficio può essere prestampato se la preautenticazione è gestita in modo centralizzato da un'unica

autorità doganale.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla forma dei documenti T2L, si applicano le disposizioni della Parte IV, capitolo 1, paragrafo 3.2.1 "Formulario e compilazione della dichiarazione di transito".

Nel caso di merci unionali entrate in un paese di transito comune e destinate ad essere riesportate nel quadro di un regime di transito diverso dal transito comune, il documento T2L non deve essere rinnovato, purché le merci non siano state immagazzinate prima della rispedizione. Per dimostrare che le merci sono permanentemente rimaste sotto la vigilanza delle autorità doganali, l'ufficio doganale competente del paese di transito comune appone un timbro sulla parte superiore del recto del documento, aggiungendo la data di riesportazione.

## **5. Prova della posizione doganale per i prodotti unionali della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare mediante navi**

*Articolo 213 AE* Secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci devono essere presentati per dimostrare la posizione unionale:

- dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo; e,
- delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di navi da pesca o di navi officina unionali, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi posizione doganale di merci unionali.

*Articolo 129 AD* Secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la



dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci devono essere presentati:

1. dalla nave da pesca dell'Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti; oppure
2. da un'altra nave da pesca unionale o dalla nave officina unionale che ha effettuato il trattamento dei prodotti in questione trasbordati dalla nave di cui al punto 1; oppure
3. da qualsiasi altra nave sulla quale i prodotti e le merci in questione sono stati trasbordati dalle navi di cui ai punti 1 e 2 senza procedere ad alcun cambiamento; oppure
4. da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell'Unione in cui detti prodotti e merci sono stati sbarcati dalle navi di cui ai punti 1, 2 o 3.

## DOGANNA

- 6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Sezione riservata alla dogana**
- 8. Allegati**

## ***8.1. Esempio di contratto di noleggio che contempla accordi di subnoleggio e di noleggio a carico parziale***

### **Noleggio a carico parziale**

Il presente paragrafo chiarisce gli aspetti commerciali del noleggio a carico parziale, con particolare riferimento al trasporto di container e alle conseguenze per il transito unionale.

#### 1. Introduzione

Nel trasporto mediante container il noleggio a carico parziale è comunemente noto come "SLOT CHARTER" (noleggio di spazio di carico). Con il termine "slot" si intende una parte ben definita dello spazio di carico di una nave corrispondente ad un container o ad un'unità container. Esistono due tipi di container:

- a) TEU = unità equivalente di 20 piedi
- e
- b) FEU = unità equivalente di 40 piedi

#### 2. Tipi di noleggio a carico parziale

Le due forme principali sono:

- a) Noleggio a carico parziale ordinario (Ordinary Slot Charter)
- e
- b) Contratto di ripartizione navi (Vessel Sharing Agreement)

#### 3. Noleggio a carico parziale ordinario

In questo tipo di noleggio, il noleggiatore (una società di navigazione) noleggia da un armatore (un'altra compagnia di navigazione che disponga di capacità eccedentaria su una nave) un determinato numero di "slot". Il noleggiatore paga, generalmente, un importo corrispondente al numero complessivo di slot noleggiati, indipendentemente dal fatto che possa utilizzarli tutti o solo in parte. Il noleggio a carico parziale ordinario viene concluso, in genere, "a viaggio".

#### 4. Contratto di ripartizione navi

In questo tipo di contratto due (o più) società di navigazione concordano di mettersi reciprocamente a disposizione un numero prestabilito di spazi di carico su determinate navi o rotte. I contratti di questo tipo vengono conclusi, di norma, su base di reciprocità e le società in questione non pagano alcuna somma in corrispettivo per gli "slot" in causa.

#### 5. Conseguenze commerciali

- a) A parte il fatto che, a differenza del contratto di ripartizione navi, il noleggio a carico parziale ordinario comporta un pagamento, i due tipi di noleggio sono giuridicamente analoghi.

- b) Il sistema è quello di un normale noleggio, vale a dire che in regime di noleggio a carico parziale o di contratto ripartizione navi le merci viaggiano a nome del noleggiatore, con le sue polizze di carico e i suoi manifesti. Il proprietario (armatore) emette una polizza di carico per trasporti oceanici relativa al numero complessivo di "slot" utilizzati, e non una polizza di carico per ciascun container/ciascuna spedizione. L'armatore non dispone di alcuna documentazione di base (ad esclusione delle dichiarazioni per merci pericolose e simili) relativa alle singole spedizioni: caricatore, destinatario, contenuto, ecc.
- c) In regime di noleggio a carico parziale/contratto di ripartizione navi, le merci viaggiano, de facto, come se si trovassero a bordo di una delle navi del noleggiatore.
- d) Il caricatore/destinatario può anche non sapere, o non venire informato, del fatto che parte del trasporto è stata effettuata a bordo di una nave secondo un contratto di noleggio a carico parziale o di ripartizione navi.
- e) Il caricatore/destinatario riceve una polizza di carico emessa dalla società di navigazione con la quale il medesimo ha stilato il contratto di trasporto.

#### 6. Conseguenze per il transito unionale

Nel caso di contratti commerciali di noleggio a carico parziale, ciascuna società di navigazione può agire in qualità di obbligato principale purché tutti i manifesti siano conformi a tutti i requisiti degli articoli 50 e 51 dell'ADT.

Inoltre, la voce "polizza di carico per trasporti oceanici" sul manifesto della nave che trasporta le merci deve indicare alle competenti autorità del porto di destinazione che i controlli di transito si devono basare sui manifesti e sulle polizze di carico del noleggiatore.

#### 7. Conseguenze per l'autorizzazione dei servizi regolari di collegamento marittimo

- a) In caso di noleggio parziale, la domanda di autorizzazione di servizio regolare dovrà essere inoltrata dalla persona (armatore o noleggiatore) che determina il servizio regolare, ossia che determina la o le navi destinate al servizio regolare e i corrispondenti scali, o da un suo rappresentante.

Le autorità doganali possono chiedere che si forniscano tutti i documenti che ritengano opportuni al fine di esaminare la qualifica del richiedente e segnatamente i termini del contratto di noleggio.

- b) Esempi:

##### Esempio 1

- La nave Goodwill appartiene all'armatore A che conclude un contratto di noleggio a tempo con la società di navigazione B. Ai termini del contratto, A mette la propria nave a disposizione di B.

- B è responsabile della gestione commerciale della nave che ha noleggiato e determina i porti in cui fare scalo con la nave (RSS). Per poter essere certa di riempire la nave, B conclude con C un accordo di condivisione dello spazio della nave (noleggio parziale). Ci troviamo di fronte dunque ad un noleggio parziale: B affida a C la gestione commerciale di parte della nave Goodwill e conserva l'uso operativo della parte restante della nave. **L'autorizzazione di RSS per la Goodwill dovrà essere chiesta da B.**

### Esempio 2

Servizi (1)	Navi (2)	Persone responsabili della definizione del servizio (3)	Noleggiatori parziali (4)
Rotterdam - Felixstowe - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo	Corvette e Caravel	A	B: sulla Corvette: Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona; sulla Caravel: Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona - Vigo
			C: sulla Corvette: Rotterdam - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona; sulla Caravel: Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona - Vigo
			D: sulla Corvette: Rotterdam - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona
Rotterdam - Felixstowe - Southampton - Anversa - Le Havre - Bilbao - Lisbona - Leixoes - Vigo	Douro	B	A: Rotterdam - Felixstowe - Southampton - Anversa - Le Havre - Bilbao
			C: Southampton - Anversa - Le Havre - Bilbao - Lisbona - Leixoes
			D: Anversa - Le Havre - Bilbao - Lisbona - Leixoes - Vigo
Rotterdam - Felixstowe - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo	Angela J	C	A: Rotterdam - Felixstowe - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona
			B: Rotterdam - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona
			D: Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo
Rotterdam - Felixstowe -	Goodwill	D	A: Rotterdam - Felixstowe - Southampton -

Southampton - Anversa - Le Havre - Bilbao - Lisbona - Leixoes - Vigo			Anversa - Le Havre - Lisbona
			B: Rotterdam - Southampton - Anversa - Le Havre - Lisbona
			C: Anversa - Le Havre - Lisbona - Leixoes - Vigo

- Nella colonna 1 figura la linea con i vari porti in cui fanno scalo la o le navi assegnate al servizio. Per questo servizio è chiesta l'autorizzazione di servizio regolare.
- Nella colonna 2 figurano la o le navi assegnate al servizio. Per poter figurare in una stessa domanda, occorre che le navi facciano scalo nei porti elencati nella domanda medesima.
- Nella colonna 3 figura il nome della persona responsabile della definizione del servizio (porti di scalo ecc.). Questa è la persona che presenta la domanda di autorizzazione e che deve informare i noleggiatori parziali (colonna 4) che il servizio è un servizio regolare. Essa può naturalmente trasportare anche merci su tale servizio.
- Nella colonna 4 figurano i vari noleggiatori parziali che hanno noleggiato parti della nave dell'armatore. Essi non sono tenuti a chiedere l'autorizzazione ma devono rispettare o fare sì che i loro clienti rispettino le procedure doganali che si applicano, secondo la posizione doganale delle merci trasportate, ai servizi regolari.

c) Contenuto della domanda e dell'autorizzazione di servizio regolare.

L'autorizzazione di servizio regolare di collegamento marittimo è compilata conformemente alle istruzioni indicate di seguito.

- Istruzioni generali  
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri conservano e hanno accesso all'autorizzazione, ivi comprese le eventuali modifiche, per mezzo del sistema elettronico di informazione e comunicazione del servizio regolare di collegamento marittimo.
- Caselle  
Casella 1: indicare il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione o del suo rappresentante.

Se la gestione commerciale di una nave è ripartita tra più società che specificano insieme i porti da servire, indicare il nome e l'indirizzo completo di ogni società di navigazione interessata o del suo rappresentante.

In questo caso, l'insieme delle società di navigazione deve figurare quale richiedente della domanda unica di servizio regolare.

Casella 2: indicare tutti i porti in ordine di scalo per un itinerario specifico. Al nome di ciascun porto far seguire l'appropriato codice ISO del paese (ad esempio: Rotterdam (NL), Felixstowe (UK), Le Havre (FR)).

Se l'autorizzazione è rilasciata per più itinerari, contraddistinguere ciascun itinerario con un numero (ad esempio: 1. Rotterdam (NL) - Dover (UK) - Le Havre (FR), 2. Lisbona (PT) – Vigo (ES) – Bilbao (ES) ecc.).

Casella 3: indicare il nome di ogni nave destinata all'itinerario specificato nella casella 2. Se in tale casella figura più di un itinerario, le navi devono essere contraddistinte dal numero dell'itinerario a cui sono destinate (ad esempio: 1. Neptune, Goodwill, 2. Corvette, 3. Douro ecc.).

Casella 4: indicare il nome del o dei noleggiatori parziali (e non il nome delle navi). La persona che chiede l'autorizzazione deve indicare alle autorità doganali il nome del o dei noleggiatori parziali. Si noti che il noleggiatore parziale non è il detentore dell'autorizzazione e non figura nella casella 1.

Casella 5: apporre in questa casella la data e la firma della o delle società di navigazione, oppure del o dei loro rappresentanti, figuranti nella casella 1.

Casella A: dopo il nome dello Stato membro indicare tra parentesi il corrispondente codice ISO del paese: (AT), (BE), (BG), (CY), (CZ), (DE), (DK), (EE), (ES), (FI), (FR), (GR), (HR), (HU), (IE), (IT), (LT), (LU), (LV), (MT), (NL), (PL), (PT), (RO), (SE), (SI), (SK), oppure (UK).

## 8.2. *Manifesto di spedizione - Procedura e autorizzazione TC 12*

Nota interpretative concernente l'utilizzazione del formulario TC 12

### A. **Introduzione**

1. L'articolo 119, paragrafo 3, prima frase, dell'AE prescrive che la posizione doganale delle merci unionali trasportate via mare sia provata nel caso di un servizio marittimo occasionale.
2. L'articolo 199, paragrafo 2, dell'AE (dell'appendice II, articolo 10, della convenzione) consente l'uso del manifesto della società di navigazione quale prova della posizione doganale di merci unionali.
3. Tale manifesto deve essere vistato dalla dogana o dalla società di navigazione (qualora questa abbia lo status di emittente autorizzato) prima che la nave lasci il porto di partenza.
4. Tuttavia, per ragioni logistiche, talvolta il manifesto non è disponibile al momento della partenza della nave. In questo caso, la società di navigazione può trasmettere il contenuto del manifesto per via elettronica dal porto di partenza, dopo la partenza della nave, in modo che i dati siano disponibili al porto di destinazione **prima** dell'arrivo della nave.
5. Gli articoli 129 quater e quinquies dell'atto delegato (appendice II, articolo 18, della convenzione) consente di posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione delle merci e consente altresì, a determinate condizioni, la trasmissione di detto manifesto al porto di destinazione mediante un sistema di scambio elettronico di dati.

### B. **Procedura di consultazione**

1. Una società di navigazione internazionale stabilita in un determinato paese può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in questione l'autorizzazione ad usufruire, in qualità di emittente autorizzato, della semplificazione di cui all'articolo 129 quater dell'atto delegato (appendice II, articolo 18, della convenzione). Detta società include nella domanda d'autorizzazione l'elenco di tutti i paesi e di tutti i porti di partenza e di destinazione interessati.
2. La società di navigazione indica anche il/i nome/i del suo/dei suoi rappresentante/i in tali porti.
3. Le autorità competenti di questo paese esaminano la conformità della domanda alle condizioni di cui all'articolo 129 quinquies dell'atto delegato (appendice II, articolo 18, paragrafo 2, della convenzione). Se dette condizioni sono rispettate, la domanda è inviata per approvazione alle autorità competenti (elencate nell'allegato B) dei paesi sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.
4. Parallelamente, la società di navigazione deve chiedere ai propri uffici in ciascun porto di partenza e di destinazione di prendere contatto con le autorità

doganali dei rispettivi porti per informarle dell'intenzione di utilizzare la procedura semplificata e un sistema di scambio elettronico di dati.

5. Al ricevimento della notifica di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dei paesi nei quali si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti invitano le loro autorità doganali portuali ad attendere la comunicazione di cui al paragrafo 4.
6. Le autorità doganali dei porti di partenza e di destinazione esaminano insieme agli uffici locali della società di navigazione se le condizioni per l'utilizzo della procedura semplificata sono soddisfatte ed in particolare il rispetto del criterio relativo ad un numero significativo di viaggi tra i paesi secondo itinerari riconosciuti.
7. Dopo tale procedura di consultazione, le autorità doganali dei porti di partenza e di destinazione comunicano alle rispettive autorità competenti se dispongono o meno di attrezzature atte allo scambio elettronico di dati e se la società di navigazione possiede i requisiti di cui all'articolo 129 quinquies dell'atto delegato (appendice II, articolo 18, paragrafo 2, della convenzione).
8. Entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità competenti dei paesi nei quali si trovano i porti di partenza e di destinazione comunicano il proprio accordo o rifiuto alle autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione.
9. Qualsiasi rifiuto deve essere motivato.
10. In caso di approvazione o in mancanza di risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data della notifica, le autorità competenti per l'autorizzazione procedono al suo rilascio.
11. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ne trasmettono copia alle autorità competenti (elencate nell'allegato B) dei paesi sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.

### **C. Autorizzazione**

Alla conclusione della procedura di cui al punto B, le autorità competenti rilasciano alla società di navigazione un'autorizzazione conforme al modello dell'allegato A.

L'autorizzazione può essere revocata o modificata conformemente alle disposizioni legali in vigore (articolo 28 del CDU, appendice I, articolo 65, della convenzione relativa ad un regime di transito comune).

#### 1. Campo di applicazione

La semplificazione copre il trasporto via mare di tutte le merci trasportate dalla società di navigazione tra i porti degli Stati membri dell'Unione e dei paesi di transito comune che figurano nell'autorizzazione.

#### 2. Documentazione richiesta per le spedizioni



Quando il manifesto della società di navigazione è utilizzato come prova della posizione doganale di merci unionali esso deve contenere almeno i seguenti dati indicati all'articolo 126 bis dell'atto delegato (appendice II, articolo 10, della convenzione). Tali dati comprendono:

- nome e indirizzo completo della società di navigazione,
- identità della nave,
- luogo e data di carico delle merci,
- luogo di scarico,

e, per ciascuna spedizione:

- il riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
- la quantità e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento,
- la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale usuale, comprese le descrizioni necessarie alla loro identificazione,
- la massa lorda in chilogrammi,
- se del caso, i numeri identificativi dei contenitori,

le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:

- la sigla "C" (equivalente a "T2L") o "F" (equivalente a "T2LF") per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere provata,
- la sigla "N" per tutte le altre merci.

### 3. Procedura al porto di partenza

La società di navigazione deve redigere il manifesto che serve a provare la posizione doganale di merci unionali al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

La società di navigazione trasmette il manifesto mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione.

Su richiesta, la società di navigazione trasmette il manifesto alle autorità doganali del porto di partenza mediante un sistema di scambio elettronico di dati oppure, qualora queste non dispongano dei mezzi tecnici necessari per ricevere dati elettronici, su carta.

Le autorità doganali competenti del porto di partenza effettuano controlli in base ad un'analisi dei rischi.

### 4. Procedura al porto di destinazione

La società di navigazione presenta il manifesto alle autorità doganali del porto di destinazione, mediante un sistema di scambio elettronico di dati oppure, in mancanza dei mezzi tecnici necessari, su carta.

Le autorità competenti presso il porto di destinazione verificano la dichiarata posizione doganale di merci unionali, mediante controlli basati sull'analisi dei

rischi e, se necessario, controlli incrociati con le autorità competenti presso il porto di partenza.

5. Irregolarità/infrazioni

La società di navigazione notifica alle autorità competenti dei porti di partenza e di destinazione tutte le irregolarità o infrazioni constatate. Essa è inoltre tenuta a collaborare per chiarire le infrazioni o le irregolarità constatate dalle autorità competenti dei porti di partenza e di destinazione.

Qualora risulti impossibile chiarire le infrazioni o le irregolarità al porto di destinazione, le autorità competenti del porto di destinazione ne danno comunicazione alle autorità competenti del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, le quali adottano le misure necessarie.

6. Responsabilità della società di navigazione

La società di navigazione deve:

- tenere scritture adeguate che permettano alle autorità competenti di verificare le operazioni ai porti di partenza e di destinazione,
- mettere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti pertinenti,
- assumere, nei confronti delle autorità competenti, la piena responsabilità per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi stabiliti e la notifica delle infrazioni e irregolarità, come pure l'impegno a chiarirle.

**ALLEGATO A**

**Modello d'autorizzazione TC 12**

1. Titolare dell'autorizzazione	(Numero di autorizzazione) .....
	Autorizzazione ad usufruire della semplificazione prevista all'articolo 129 quater dell'atto delegato (appendice II, articolo 18, della convenzione)
2. Paesi e porti di partenza ai quali quest'autorizzazione si riferisce e <b>il/i nome/i del/dei rappresentante/i della società di navigazione.</b>	
3. Paesi e porti di destinazione ai quali quest'autorizzazione si riferisce e <b>il/i nome/i del/dei rappresentante/i della società di navigazione.</b>	
4. Altre informazioni	
5. Autorità che rilascia l'autorizzazione	
Nome:	Timbro
Indirizzo:	Data:
Paese:	(Firma)

## ALLEGATO B

### ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONSULTAZIONE

<b>Paese</b>	<b>Nome dell'autorità</b>	<b>Indirizzo dell'autorità</b>	<b>Punto di contatto</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>
<b>BELGIO</b>	Administration Centrale des douanes et accises Service Procédures douanières, direction 10	North Galaxy, Tour A (NGA 13) Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 37 B-1030 Bruxelles	Coordinatore nazionale del transito
<b>DANIMARCA</b>	In Danimarca gli uffici doganali distrettuali competenti sono responsabili per il rilascio di questa autorizzazione.	I nomi delle persone responsabili e i nomi e gli indirizzi delle loro sedi corrispondono all'elenco dei coordinatori locali del transito pubblicato nella guida della "rete transito".	
<b>FINLANDIA</b>	Turun Tulli/meriliikenneluvat	PL 386 20101 Turku	Sig. Heimo Pönkä tel.: +358-20-4924245 cell.: +358-40-3324245 fax: +358-20-4924017 e-mail: Heimo.Ponka@tulli.fi

<b>FRANCIA</b>	Direction générale des Douanes et Droits Indirects Bureau E3 - Politique du dédouanement	11 rue des Deux Communes 93558 Montreuil FRANCIA	Maud Chasseriau tel.: +33 (0)1 57 53 46 21 +33 (0)1 57 53 49 33 e-mail: maud.chasseriau@douane.finances.gouv.fr <a href="mailto:dg-e3@douane.finances.gouv.fr">dg-e3@douane.finances.gouv.fr</a>
<b>GERMANIA</b>	Hauptzollamt Kiel	Kronshagener Weg 105 DE-24116 Kiel	Konsultationsstelle Seeverkehr tel.: 49-431-200830 fax.: + 49-341 20083-1150 e-mail: Konsultationsstelle-Seeverkehr.hza- kiel@zoll.bund.de
<b>GRECIA</b>	Ministry of Finance Direzione generale delle dogane e delle accise 19 <sup>a</sup> divisione-2 <sup>o</sup> dipartimento	K. Servias 10 101 84 Atene Grecia	tel.: 0030210/6987465 fax: 0030210/6987450 e-mail: d19-b@2001.syzefxis.gov.gr
<b>ISLANDA</b>	Direzione delle Dogane	Tryggvagötu 19 101 REYKJAVÍK Islanda	Hörður Davíð Harðarson Ágúst Magnússon Elín Sigurjónsdóttir Jóhanna Gunnarsdóttir Ástrós Guðlaugsdóttir
<b>IRLANDA</b>	Revenue Central Transit Office,	Corporate Affairs and Customs Division, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary.	Sig. John Sherlock, tel.: 353 67 63440 fax: 353 67 44126 e-mail : jsherloc@revenue.ie

<b>ITALIA</b>	AGENZIA DELLE DOGANE Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali. Ufficio regimi doganali e traffici di confine	Via Mario Carucci, 71 00143 Roma	Ernesto Carbone tel.: 0039 06 50246045 fax: 0039 06 50245222 e-mail: dogane.legislazionedogane.regimi@agenzia dogane.it Sig. Marco Ciampi tel.: 0039 06 50245073
<b>PAESI BASSI</b>	Belastingdienst Douane Rotterdam Haven	Douane Rotterdam Haven KM Postbus 3070 6401 DN Heerlen	e-mail: <a href="mailto:Dogane DRH bcp Postbus">Dogane DRH bcp Postbus</a>
<b>NORVEGIA</b>	Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel/VFS	Postboks 8122 Dep. 0032 OSLO	
<b>POLONIA</b>	Izba Celna w Gdyni	ul. Polnocna 9 A 81-029 Gdynia	tel.: +48 58 <b>666 93 93</b> <b>fax:</b> +48 58 <b>621 05 54</b> e-mail: ic.gdynia@gdy.mofnet.gov.pl
//	Izba Celna w Szczecinie	ul. Energetykow 55 70-952 Szczecin/Stettino	tel.: +48 91 480 55 00 fax: +48 91 480 55 01 e-mail: ic.szczecin@szc.mofnet.gov.pl

<b>PORTOGALLO</b>	Autoridade Tributária e Aduaneira	Rua da Alfândega, nº 5 -r/c 1149-006 LISBONA	tel.: + 351 218813890 fax: + 351 218813941 e-mail: dsra@at.gov.pt
<b>SPAGNA</b>	Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II. EE.	Avenida del Llano Castellano, 17 28034 - MADRID	Sig.ra Nuria Esther Fernández Álvarez Sig. Nicolás Campo Hernández tel.: +34 91 728 98 58 fax: +34 91 358 47 21 e-mail: helpdeskspain@aeat.es
<b>SVEZIA</b>	Tullverket	P.O.Box 12854 S-112 98 Stocolma	
<b>REGNO UNITO</b>	HM Revenue & Customs CCTO National Simplifications Team	Custom House Main Road Harwich Essex - CO12 3BE tel.: 00 44 1255 244700 fax: 00 441255 554508	national- simplifications.ccto@hmrc.gsi.gov.uk
<b>SLOVENIA</b>	FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNI FINANČNI URAD	ŠMARTINSKA 55 SI - 1000 Lubiana Slovenia	Tajnistvo.GFU-FU@gov.si
<b>REPUBBLICA CECA</b>	n. a.		
<b>REPUBBLICA CECA</b>	n. a.		

<b>MALTA</b>	Ministry of Finance Customs Division Transit Branch	Custom House Valletta CMR 02 MALTA	Sig. Anthony Busuttil tel.: 00356 2225 1422 fax: 00356 2165 1250 e-mail: anthony.b.busuttil@gov.mt
<b>CIPRO</b>	Customs Headquarters, Ministry of Finance	Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou, 1096, Nicosia	Tel:+357 22 601651 fax:+357 22 302031 e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy
<b>LETTONIA</b>	VID Muitas pārvalde	Talejas iela 1, Rīga, LV-1978	Sandra Česka tel.: +371 67120870 e-mail: sandra.ceska@vid.gov.lv
<b>Estonia</b>	Tax and Customs Board	Lõõtsa 8a 15176 Tallinn Estonia	Marina Nikitina e-mail: marina.nikitina@emta.ee
<b>LITUANIA</b>	Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius	A. Jakšto g. 1 LT-01105 Vilnius	Mr Laimis Žlabys tel.: +370 5 266 60 88 fax: +370 5 266 60 14 e-mail: laimis.zlabys@cust.lt
<b>UNGHERIA</b>	n. a.		
<b>BULGARIA</b>	National Customs Agency Transit of goods Department	47, G.S.Rakovski str. 1040 Sofia Repubblica di Bulgaria	Sig.ra Latinka Iankova tel.:+359 2 9859 4593 e-mail: Latinka.Iankova@customs.bg



<b>ROMANIA</b>	Directia Generala a Vamilor – Serviciul Tranzit Cristina Ionescu - National Transit Coordinator tel.: +40 21 3102778 fax: +40 21 310 e-mail: cristina.ionescu@customs.ro	Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5, sector 6, Bucarest, C.P. 60305, ROMANIA	Cristina Ionescu - National Transit Coordinator tel.: +40 21 3102778 fax: +40 21 310 e-mail: cristina.ionescu@customs.ro
<b>CROAZIA</b>	Carinska uprava Republike Hrvatske Središnji ured Sektor za carinski sustav i procedure	A. von Humboldta 4a, 10 000 Zagabria, Croazia	<u>Sig. Ivan Duic</u> <u>Coordinatore nazionale del transito</u> <u>tel.: +385 1 6211 273</u> <u>fax: +385 1 6211 005</u> <u>e-mail:</u> ivan.duic@carina.hr Sig. Željko Franjić tel.: +385 1 6211 375 e-mail: zeljko.franjic@carina.hr
<b>TURCHIA</b>	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Transit Dairesi	Hükümet Meydanı No:2 06100 Ulus Ankara	Punto di contatto

### **8.3. Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore**

Per stabilire la posizione doganale dei veicoli stradali a motore che circolano nel territorio doganale dell'Unione, devono essere osservate le seguenti norme:

1. La regolamentazione in materia di circolazione delle merci da un punto ad un altro del territorio doganale dell'Unione è pienamente applicabile alla circolazione degli autoveicoli stradali, delle barche da diporto e degli aeromobili privati.
2. Il termine "circolazione" si riferisce non solo all'utilizzazione del veicolo negli spostamenti all'interno del territorio doganale dell'Unione, ma anche, come per tutte le altre merci unionali, al trasferimento di proprietà (consegna/acquisto) e al cambiamento di residenza che comporti lo spostamento del veicolo senza cambiamento di proprietà.
3. L'articolo 153 del CDU recita che "[t]utte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali." Quanto sopra si applica anche alla circolazione degli autoveicoli.
4. Pertanto, i veicoli importati da un paese terzo e immessi in libera circolazione senza essere immatricolati in uno Stato membro possono essere spediti in un altro Stato membro come merci unionali in quanto soddisfano la presunzione di base dell'articolo 153 del CDU. Per quanto riguarda l'immatricolazione, tali veicoli debbono essere trattati esattamente come i veicoli fabbricati nell'Unione.
5. In questi casi, l'immatricolazione dei veicoli nuovi non deve essere subordinata alla prova della posizione doganale del veicolo.
6. In caso di dubbio, le autorità competenti possono chiedere informazioni a titolo di reciproca assistenza. Tali richieste tuttavia non debbono avere carattere automatico.
7. Di conseguenza, i veicoli unionali devono poter circolare nel territorio doganale dell'Unione alle stesse condizioni di qualsiasi altra merce unionale. Non è previsto l'intervento di un ufficio doganale.
8. Queste norme non incidono sulle disposizioni applicabili in materia fiscale, particolarmente in relazione alle disposizioni concernenti l'immatricolazione nel paese di residenza del proprietario.
9. Fatte salve le disposizioni precedenti, si ritiene che qualsiasi autoveicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro abbia posizione unionale a condizione che:
  - a) il documento d'immatricolazione che lo concerne sia presentato alle autorità competenti dello Stato membro nel quale viene introdotto il veicolo, e
  - b) l'immatricolazione del veicolo, quale risulta dal documento ed anche dalla targa d'immatricolazione, corrisponda esattamente alle disposizioni che seguono, a seconda del paese d'immatricolazione.

**In caso contrario, deve essere fornita la prova della posizione unionale in conformità dell'articolo 199 dell'AE.**

10. Prova della posizione doganale di merci unionali dei veicoli stradali a motore tramite le indicazioni desunte dall'immatricolazione (articolo 208 dell'AE)



- *"targhe commerciali" per motocicli: ZM + un'altra lettera + tre cifre (le dimensioni differiscono dalle altre targhe; le lettere occupano lo spazio superiore, le cifre lo spazio inferiore)*
- *"targhe commerciali" per rimorchi: ZU un'altra lettera + tre cifre.*

*Le cifre e le lettere sono verdi su fondo bianco. In un posto previsto a tal fine, occorre apporre inoltre un bollo autoadesivo con indicazione dell'anno.*

4. il certificato d'immatricolazione rechi, invece delle caratteristiche del veicolo, l'indicazione "plaque d'essai" o "proefrittenplaat" o "Prüfungsplatte". *Queste targhe riportano una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre:*

- *per autoveicoli: ZZ + un'altra lettera + tre cifre*
- *per motocicli: ZZM + un'altra lettera + tre cifre (le dimensioni differiscono dalle altre targhe; le lettere occupano lo spazio superiore, le cifre lo spazio inferiore)*
- *per rimorchi: ZZU + tre cifre.*

*Le cifre e le lettere sono verdi su fondo bianco. In un posto previsto a tal fine, occorre apporre inoltre un bollo autoadesivo con indicazione dell'anno.*

## **Bulgaria**

I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica di Bulgaria sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali quando sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione di lettere e cifre, in nero su fondo bianco riflettente con una striscia blu sul lato sinistro.

Sulla striscia blu della targa figura la bandiera della Bulgaria e la sigla BG in caratteri bianchi.

La combinazione consta di tre gruppi di lettere e cifre (ad esempio, C 5027 AB), dove:

- il primo gruppo è costituito da lettere e corrisponde al dipartimento;
- il secondo gruppo è costituito da quattro numeri arabi;
- il terzo gruppo consiste in una serie di una o due lettere.

Si ritiene che i veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica di Bulgaria non abbiano posizione doganale di merci unionali se:

- sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione di sei cifre separate al centro dalla lettera B, in nero su fondo bianco, e l'anno di validità su fondo rosso sul lato sinistro;
- sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione di sei cifre separate al centro dalla lettera T o H, in nero su fondo bianco;
- sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione delle lettere C, CC o CT e numeri, in bianco su fondo rosso; oppure
- sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare recante una combinazione delle lettere "XX" e numeri, in bianco su fondo blu.

I veicoli stradali a motore con questo tipo di targa possono avere posizione doganale di merci unionali o meno.

La loro posizione può essere verificata soltanto consultando la documentazione pertinente.

## **Cipro**

Il Dipartimento dei trasporti stradali di Cipro è informatizzato dal 1° gennaio 1997. Tutti i certificati di immatricolazione rilasciati dal 2 gennaio 1997 sono stampati al computer.

a. Veicoli immatricolati stabilmente a Cipro

I numeri di immatricolazione dei veicoli immatricolati stabilmente a Cipro sono composti da uno, due oppure tre caratteri latini e da un numero compreso fra 1 e 999. Ogni veicolo ha due targhe, una anteriore con fondo bianco riflettente e una posteriore con fondo giallo o bianco riflettente, entrambe a caratteri e cifre neri.

Per determinare la posizione doganale di merci unionali della maggior parte dei veicoli che hanno numeri di immatricolazione del tipo LLNNN (per es., YW764) o del tipo LLLNNN (per es., EAY857), è necessario controllare i dati corrispondenti che figurano sul certificato di immatricolazione, come illustrato nella tabella A.

b. Veicoli immatricolati per il corpo diplomatico (CD o AT)

I veicoli immatricolati per il corpo diplomatico hanno due numeri sul certificato di immatricolazione. Il primo numero corrisponde all'immatricolazione permanente. Il secondo indica l'appartenenza del veicolo al corpo diplomatico.

Il numero di immatricolazione dei veicoli del corpo diplomatico è composto da due numeri che indicano il codice dell'ambasciata o della Commissione seguiti dalle lettere "CD" o "AT" e dal numero attribuito all'interno di quella ambasciata o sede della Commissione.

Questi veicoli circolano con il numero di immatricolazione diplomatica per il periodo in cui hanno status diplomatico; alla sua cessazione si utilizza il numero di immatricolazione permanente. La posizione unionale di merci unionali di questi veicoli può essere verificata consultando i relativi documenti.

Tabella A

	Informazioni (dati fiscali) (in inglese e in greco figuranti sul certificato d'immatricolazione)	Possibili informazioni figuranti con traduzione in inglese stampata in caratteri più piccoli
1	Customs Duty Τελωνειακός Δασμός	Duty Free, Duty Partly Paid, Duty Paid ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
2	Custom R.C (Customs Relief Code) Κ.Ε Δασμών (Κωδικός Εξάιρεσης Δασμών)	01.01, 01.18, 01.19, 07.02, 07.03, 07.05, 07.06, 07.07, 11(4)α, 11(4)β, 11(4)γ

**Repubblica ceca**

1. Si considera che i veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica ceca abbiano posizione doganale di merci unionali se la targa corrisponde ad uno dei tipi speciali seguenti:

- targa bianca rettangolare recante da cinque a sette caratteri (almeno una lettera ed un numero) in nero: per esempio, 1K3 2246. La prima lettera corrisponde al dipartimento territoriale. I veicoli a motore speciali e i trattori agricoli e forestali hanno targhe rettangolari a fondo giallo.

Alcuni veicoli stradali a motore circolano con targhe bianche di vecchio tipo recanti una combinazione, in colore nero, di due o tre lettere e due coppie di numeri separati da un trattino (per esempio, CHA 63-46). Gli autocarri, gli autobus e i rimorchi hanno in questo caso una targa rettangolare a fondo giallo;

- targa bianca rettangolare con caratteri neri per i veicoli destinati all'esportazione e recante un riquadro rosso con il termine di validità;
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi recante la lettera V seguita da quattro numeri arabi (veicoli storici);
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi utilizzata per l'immatricolazione permanente, recante da cinque a sette caratteri di cui il primo è la lettera corrispondente al dipartimento territoriale seguita da numeri arabi;
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri verdi utilizzata per i veicoli destinati al collaudo, recante cinque caratteri di cui il primo è la lettera F seguita da numeri arabi.
2. I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica ceca sono considerati non aventi posizione doganale di merci unionali se hanno targa blu rettangolare recante le lettere DD o XX seguite da cinque caratteri costituiti da lettere maiuscole dell'alfabeto latino e numeri arabi di colore giallo (corpo diplomatico o missioni straniere), a meno che non se ne accerti la posizione unionale consultando la relativa documentazione.

## Danimarca

I veicoli stradali a motore immatricolati in Danimarca sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali quando recano nella casella inferiore del certificato d'immatricolazione la seguente dicitura: "IKKE TOLDDOKUMENT VED OMREGISTRERING" (traduzione: nessun documento doganale richiesto in caso di cambiamento di proprietà).

## Germania

La prova delle specifiche unionali per l'immatricolazione dei veicoli a motore nella Repubblica federale di Germania (veicoli stradali a motore e loro rimorchi) è **considerata valida** se è stato rilasciato un certificato d'immatricolazione tedesco e se il veicolo reca una targa d'immatricolazione rettangolare su cui figura una **combinazione distintiva di lettere** per il distretto amministrativo (fino a tre lettere) e **un numero di riconoscimento** (costituito da un gruppo di lettere e numeri).

### (Cfr. esempio 1)

Il numero di riconoscimento può essere seguito anche dalla lettera identificativa H (targa d'immatricolazione per veicoli storici - **cfr. esempio 2**) oppure dal periodo specifico in cui il veicolo è autorizzato a circolare (targa d'immatricolazione stagionale - **cfr. esempio 3**).


La prova delle specifiche unionali **non è considerata valida** se i veicoli recano una targa d'immatricolazione

- in cui la combinazione distintiva di lettere per il distretto amministrativo consiste solo nel numero 0 (targa d'immatricolazione speciale per il corpo diplomatico e organizzazioni internazionali che beneficiano di privilegi);
- in cui il numero di riconoscimento costituito di soli numeri è seguito da una lettera identificativa, ad esempio A, e dalla data in cui termina la validità, quest'ultima su fondo rosso;
- (targa d'immatricolazione per l'esportazione - **cfr. esempio 4**),
- temporanea (targa d'immatricolazione temporanea), in cui il numero di riconoscimento è formato di soli numeri ed è seguito dalla in cui ha termine la validità su fondo giallo;


- (targa d'immatricolazione per condurre il veicolo al collaudo, per una prova di guida o per un trasferimento - cfr. esempio 5);
- oppure una targa d'immatricolazione
- con caratteri rossi anziché neri
- e i cui numeri possono figurare scritti su una o due righe.

### Esempio 1


#### Combinazione distintiva di lettere per il riconoscimento del distretto amministrativo




### Esempio 2 (Targa d'immatricolazione per veicoli storici)




### Esempio 3 (Targa d'immatricolazione stagionale)



**Esempio 4** (Targa d'immatricolazione per l'esportazione)



**Esempio 5** (Targa d'immatricolazione per condurre il veicolo al collaudo, per una prova di guida o a fini di trasferimento)



### **Estonia**

In Estonia i veicoli stradali a motore sono immatricolati conformemente alla normativa in materia di veicoli stradali a motore. Sulla targa figura una combinazione di tre lettere e tre numeri. A decorrere dal 1° maggio 2004, a sinistra del numero di targa figura la dicitura "EST".

### **Grecia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Grecia sono considerati conformi alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato CEE in Grecia quando sono muniti di una targa di immatricolazione rettangolare, di colore bianco, nella quale è iscritta una combinazione di tre lettere e quattro cifre



(es.: BAK 7876) oppure semplicemente sei cifre (es.: 237.568 - vecchia targa ancora valida) ed il loro documento d'immatricolazione è il formulario T-01-19.

Non si considerano aventi posizione doganale di merci unionali quando sono muniti di una targa rettangolare nella quale sono iscritte:

- a) le lettere CD o ΔΣ (corpo diplomatico) prima del numero (su fondo verde),
- b) le lettere Ξ A (missione straniera) prima del numero (su fondo giallo),
- c) le lettere EX (ammissione temporanea) prima del numero (su fondo bianco).

## **Spagna**

1. La targa d'immatricolazione dei veicoli stradali a motore è una combinazione di due gruppi di lettere (il primo corrisponde al dipartimento, ad esempio MA - Malaga, M - Madrid; il secondo è costituito da una o due lettere) e un gruppo di numeri (da 0000 a 9999) racchiuso tra i due gruppi di lettere (es.: MA-6555-AT).

Alcuni veicoli stradali a motore circolano con targhe di vecchio tipo recanti una combinazione di una o due lettere e fino a sei numeri, ad esempio M-636.454.

Dall'ottobre 2000 i veicoli stradali a motore sono dotati di una targa composta da quattro numeri seguiti da tre lettere, senza l'identificazione del dipartimento territoriale (ad esempio, 4382 BRT).

I veicoli immatricolati in Spagna secondo le modalità di cui sopra sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali.

2. Non sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali i veicoli immatricolati in Spagna in una delle seguenti serie speciali:

- CD, CC
- targa turistica recante una combinazione di due gruppi di numeri (il primo compreso tra 00 e 99; il secondo tra 0000 e 9999) e un gruppo di lettere (una o due secondo il caso). Tutti i gruppi sono separati da un trattino. Ad esempio: 00- M-0000.
- Per stabilire la data di scadenza del permesso di circolazione temporaneo, la targa turistica reca una striscia verticale di colore rosso, della lunghezza di 3 cm, su cui figurano in bianco le ultime due cifre dell'anno in causa (la prima sovrapposta alla seconda) e il mese in numeri romani (al di sotto dei numeri arabi), ad esempio: 00-M-0000 - 86VI.

## **Francia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Francia si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, a meno che non siano immatricolati in una delle seguenti serie speciali:

- CMD, CD, C, K (corpo diplomatico o status equivalente)
- TT (soggiorno temporaneo)
- IT (soggiorno temporaneo)
- WW (garagista).

## **Irlanda**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Irlanda si considerano aventi posizione doganale di merci unionali soltanto se immatricolati in una serie diversa dalla serie ZZ e se il documento di circolazione non reca menzioni speciali di carattere doganale (es.: menzioni che si riferiscono al "Revenue Commissioners"). Tali menzioni sono sempre accompagnate dal timbro della dogana.

## **Italia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Italia si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, tranne se:

1. sono muniti di una delle targhe speciali qui di seguito riportate:
  - EE (Escursionisti esteri)
  - CD (Corpo diplomatico)
2. la targa d'immatricolazione reca la parola "PROVA";
3. la targa reca la sigla "SO" e, inoltre, il libretto di circolazione reca la seguente dicitura:

"veicolo soggetto a formalità doganali nel caso di trasferimento di proprietà o di trasferimento di residenza del proprietario dal territorio di Livigno ad altro comune. Produrre documento doganale al p.r.a. di Sondrio."

## **Lettonia**

I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica di Lettonia sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali se sono muniti di una targa rettangolare bianca recante di solito una combinazione costituita da due lettere e da una a quattro cifre di colore nero (per esempio, EP-6037) (ma è possibile trovare anche soltanto lettere o cifre) e di un documento di immatricolazione rilasciato dalle autorità lettoni. Sul lato destro della targa figurano anche la bandiera lettone o l'emblema blu CE con le dodici stelle (a decorrere dal 1° maggio 2004) e due lettere di colore nero (LV).

## **Lituania**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Lituania si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, tranne se:

1. sono immatricolati come appartenenti ai vari corpi diplomatici e hanno una targa rettangolare a caratteri bianchi (lettere e/o cifre) su fondo verde riflettente con bordo bianco. I veicoli stradali a motore con questo tipo di targa possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro posizione può essere verificata soltanto consultando la documentazione pertinente;
2. sono immatricolati a titolo provvisorio e hanno targhe di immatricolazione temporanea dei seguenti tipi:
  - targa rettangolare a caratteri rossi (lettere e/o cifre) su fondo bianco riflettente con bordo rosso (targhe di immatricolazione temporanea per l'importazione o l'esportazione),
  - targa rettangolare a caratteri rossi (lettere e/o cifre) su fondo riflettente bianco con una striscia blu sul lato sinistro e un bordo rosso. Le ultime due cifre corrispondono all'anno di fine validità dell'immatricolazione. Sulla striscia blu della targa figura la bandiera della Lituania e la sigla "LT" (a caratteri bianchi) (targhe temporanee rilasciate a venditori di veicoli stradali a motore).

I veicoli a motore con targa temporanea possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro posizione può essere verificata soltanto consultando la documentazione pertinente.

## **Lussemburgo**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Lussemburgo si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, tranne se:

1. la carta d'immatricolazione (*carte grise*) reca la seguente dicitura:

"DOUANE - ADMISSION TEMPORAIRE  
Dazi in caso di vendita".

### **Ungheria**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Ungheria si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, a meno che non siano immatricolati in una delle seguenti serie speciali:

- V (soggiorno temporaneo)
- E (provvisorio)

### **Malta**

I veicoli stradali a motore immatricolati a Malta sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali se sono muniti di due targhe rettangolari.

Le targhe, una anteriore e l'altra posteriore, sono fissate sull'autoveicolo in modo che ciascuna lettera e cifra risulti in posizione verticale.

Sulla targa possono figurare tre combinazioni: numerica, alfabetica o alfanumerica.

La targa reca anche la lettera "M" sormontata dall'emblema dell'Unione europea con le stelle gialle e un ologramma al di sotto del quale figura il numero di serie della targa.

I veicoli stradali a motore immatricolati a Malta sono considerati non aventi posizione doganale di merci unionali se la targa presenta una delle seguenti combinazioni:

<b>CD* ***</b>	<b>CORPO DIPLOMATICO</b>
<b>TRIAL RN ***</b>	<b>IMPORTATORI DI AUTOVEICOLI A MOTORE</b>
<b>DDV ***</b>	<b>OSPITI DI RIGUARDO DEL CORPO DIPLOMATICO</b>
<b>PRO ***</b>	<b>PROTOCOLLO</b>
<b>DMS ***</b>	<b>MISSIONI DIPOMATICHE</b>
<b>*** **X</b>	<b>ESPORTAZIONE DA PARTE DI RIVENDITORI</b>
<b>TF* ***</b>	<b>ESENTE DA IMPOSTA</b>
<b>GV* ***</b>	<b>VEICOLI GOVERNATIVI</b>
<b>GM **</b>	<b>VEICOLI MINISTERIALI</b>

### **Paesi Bassi**

I veicoli stradali a motore immatricolati nei Paesi Bassi sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali eccetto nei casi in cui il libretto d'immatricolazione (*kentekenbewijs*) sia uno dei seguenti tipi:

1. contraddistinto dalle lettere BN o GN, combinate con due gruppi di due cifre (es.: 12-BN-14, GN-33-01, 88-91-BN);
2. contraddistinto da una combinazione formata da un gruppo di due lettere seguito da un gruppo di due cifre e dalla lettera D  
(es.: PD-21-D);

3. contraddistinto dalle lettere CD, CD-J, CD-A (es.: CD 121, CD-J-58);
4. contraddistinto da un numero d'immatricolazione composto:
  - a) dalle lettere RC seguite da un gruppo di due, tre o quattro cifre (es.: RC-81, RC-1214), oppure
  - b) dalle lettere AFC seguite da un numero di cinque cifre compreso tra 79 000 e 99 999 (es.: AFC-81 783);
5. contraddistinto da una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre:
  - da ZZA001 a ZZT999 per le automobili, e
  - da ZZX001 a ZZZ999 per i motocicli.

### **Polonia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Polonia si considerano aventi posizione doganale di merci unionali se:

1. dispongono di targa rettangolare recante una combinazione di lettere e cifre (fino a sette caratteri, con almeno una lettera) in nero su fondo bianco riflettente o su fondo giallo riflettente (veicoli storici), in rosso su fondo bianco riflettente (veicoli in prova), in bianco su fondo blu riflettente (status diplomatico o status analogo), in bianco su fondo nero (targa di tipo vecchio e ancora valida), e
2. il relativo documento di immatricolazione rilasciato dalle autorità polacche.

### **Portogallo**

1. I veicoli stradali a motore immatricolati in Portogallo sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali se muniti di targa d'immatricolazione rettangolare di colore bianco, recante, in nero, una combinazione di due lettere e quattro cifre, separate a coppie da trattini (es.: AB-32-46). Il documento di immatricolazione è il formulario "LIVRETE 1227".
2. Tuttavia, i veicoli stradali a motore muniti di targa di immatricolazione rettangolare di colore bianco e recante le lettere CD, CC o FM appartengono a vari corpi diplomatici e possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro posizione può essere accertata solo consultando la relativa documentazione.

### **Romania**

In Romania vigono tre tipi di immatricolazione dei veicoli stradali: permanente, temporanea e per il corpo diplomatico.

I veicoli stradali a motore immatricolati **a titolo permanente** in Romania si considerano aventi posizione doganale di merci unionali se:

Le targhe d'immatricolazione permanenti hanno la seguente struttura: LL NN XXX, dove LL è una combinazione di due lettere indicante il distretto, NN è la prima parte del numero d'ordine, composta da due numeri da 01 a 99, e XXX è la seconda parte del numero d'ordine, composta da tre lettere da AAA a ZZZ.

La targa è munita di un morsetto di alluminio e un fondo bianco riflettente su cui figura a caratteri neri la combinazione di lettere e cifre, la stessa contenuta nel certificato d'immatricolazione del veicolo.

I veicoli stradali a motore **immatricolati a titolo temporaneo** oppure **appartenenti al corpo diplomatico** sono considerati non aventi posizione doganale di merci unionali a meno che i documenti di accompagnamento attestino il contrario.

Le targhe d'immatricolazione temporanea sono attribuite ai veicoli e ai rimorchi stranieri che beneficiano di un regime doganale di ammissione temporanea oppure ai veicoli destinati all'esportazione.

Le targhe d'immatricolazione temporanea hanno la seguente struttura: LL NNNNNN F, dove LL consiste in una o due lettere indicanti il distretto, NNNNNN è il numero d'ordine da 101 a 999999, e F è una frazione su fondo rosso indicante il mese e l'anno di scadenza dell'immatricolazione, ciascuno espresso da due numeri.

La targa è munita di un morsetto di alluminio e un fondo bianco riflettente su cui figura a caratteri neri la combinazione di lettere e cifre, la stessa contenuta nel certificato d'immatricolazione del veicolo. Il certificato non indica se il veicolo proviene dall'Unione europea o da un paese terzo.

Le targhe d'immatricolazione dei veicoli stradali appartenenti alle missioni diplomatiche, agli uffici consolari e al rispettivo personale, nonché ad altre organizzazioni e cittadini stranieri con status diplomatico che operano in Romania, hanno la seguente struttura: una delle sigle CD, CO o TC, a seconda del caso, seguita dal numero d'ordine composto di due serie di tre cifre.

I caratteri sono blu su fondo bianco riflettente e la combinazione di lettere e cifre è la stessa che figura nel certificato d'immatricolazione del veicolo.

## **Slovenia**

I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica di Slovenia si considerano aventi posizione doganale di merci unionali se muniti di targa rettangolare recante un codice alfanumerico composto da tre a sei lettere o combinazione di lettere e cifre, corrispondente alla regione, e il relativo documento di immatricolazione rilasciato dalle autorità slovene.

## **Repubblica slovacca**

1. I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica slovacca sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali se il tipo di targa corrisponde ad uno dei tipi speciali seguenti:
  - targa bianca rettangolare recante due lettere e cinque caratteri neri (tre cifre e due lettere), separati da un trattino (per esempio, BA-858BL). Le prime due lettere corrispondono al dipartimento territoriale. Il secondo gruppo di caratteri dopo il trattino può essere costituito da cinque lettere, o da lettere nelle prime quattro posizioni e da una cifra in quinta posizione, o da lettere nelle prime tre posizioni e da cifre nelle ultime due;

- i veicoli stradali a motore circolano anche con targhe bianche del tipo precedente recanti una combinazione di due o tre lettere e di due coppie di numeri di colore nero separate da un trattino (per esempio, BA 12-23);
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri di colore rosso disposti su due righe, sulle quali figurano rispettivamente due lettere corrispondenti al dipartimento territoriale e la lettera “M” seguita da tre cifre. La lettera “M” può essere seguita da un'altra lettera. Queste targhe sono rilasciate per i veicoli nuovi, per quelli appena acquistati o per quelli di prova;
  - targa gialla rettangolare speciale con caratteri di colore nero disposti su due righe, sulle quali figurano rispettivamente due lettere corrispondenti al dipartimento territoriale e la lettera “V” seguita da tre cifre. La lettera “V” può essere seguita da un'altra lettera. Queste targhe possono essere rilasciate per i veicoli destinati all'esportazione. In alto a destra è indicato il termine di validità;
  - targa gialla rettangolare speciale con caratteri di colore rosso disposti su due righe, sulle quali figurano rispettivamente due lettere corrispondenti al dipartimento territoriale e la lettera “H” seguita da tre cifre. La lettera “H” può essere seguita da un'altra lettera. Queste targhe possono essere rilasciate per i veicoli storici;
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri di colore blu disposti su due righe, sulle quali figurano rispettivamente due lettere corrispondenti al dipartimento territoriale e la lettera “S” seguita da tre cifre. La lettera “S” può essere seguita da un'altra lettera. Queste targhe possono essere rilasciate per i veicoli sportivi;
  - targa bianca rettangolare speciale con caratteri di colore verde disposti su due righe, sulle quali figurano rispettivamente la lettera "C", seguita eventualmente da un'altra lettera, e cinque cifre. Queste targhe possono essere rilasciate per i veicoli importati singolarmente in Slovacchia che non rispondono ai requisiti tecnici previsti, o per altri veicoli.
2. I veicoli stradali a motore muniti di targa blu rettangolare recante le lettere “EE” o “ZZ” seguite da cinque cifre di colore giallo appartengono ai vari corpi diplomatici o alle missioni straniere e possono avere posizione doganale di merci unionali o meno. La loro posizione può essere accertata solo consultando la relativa documentazione.

## **Finlandia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Finlandia sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali tranne se sono immatricolati temporaneamente per essere esportati (immatricolazione per l'esportazione), nel qual caso essi sono corredati di una targa sulla quale figurano una lettera e, al massimo, quattro cifre di colore nero su fondo bianco riflettente. Inoltre, sul margine destro di queste targhe d'immatricolazione sono indicati in bianco, su fondo rosso riflettente, l'anno ed il mese in cui termina la validità dell'immatricolazione.

I veicoli a motore non hanno posizione doganale di merci unionali se invece presentano:

1. una targa di trasporto sulla quale figurano una lettera e, al massimo, quattro cifre di colore rosso su fondo bianco riflettente;
2. una targa di prova sulla quale figurano in nero la dicitura "KOE" (ossia "prova") allineata in senso verticale, una lettera e, al massimo, tre cifre su fondo giallo riflettente.

## **Svezia**

I veicoli stradali a motore immatricolati in Svezia si considerano aventi posizione doganale di merci unionali, tranne se sono immatricolati temporaneamente per essere esportati (immatricolazione per l'esportazione). In questo caso le targhe d'immatricolazione sono di colore rosso con caratteri bianchi. Le targhe d'immatricolazione riportano sul lato destro e sul lato sinistro il termine di validità (anno, mese e giorno) dell'immatricolazione temporanea. Oltre a questa targa d'immatricolazione, il proprietario è in possesso di una decisione speciale in cui è descritto l'effettivo tipo di immatricolazione temporanea.

Altri veicoli stradali a motore immatricolati temporaneamente si considerano aventi posizione doganale di merci unionali .

## **Regno Unito**

I veicoli stradali a motore immatricolati nel Regno Unito sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali quando la targa d'immatricolazione reca le informazioni indicate in appresso e i documenti o i certificati d'immatricolazione non recano la dicitura "Customs restriction" o "Customs concession" o "Warning: Customs duty and tax have not been paid on this vehicle". La targa d'immatricolazione posta nella parte anteriore del veicolo presenta caratteri di colore nero su fondo bianco, mentre quella sul retro del veicolo presenta caratteri neri su fondo giallo.

### **– Gran Bretagna**

*Prima del 1° settembre 2001*

Una lettera seguita da un numero da 1 a 999 e da una combinazione di massimo tre lettere, oppure la stessa sequenza in ordine inverso (es.: E 380 RPW, TEC 504R).

*A partire dal 1° settembre 2001*

Due lettere seguite da due cifre e da altre tre lettere (es.: BD51 SMR; LF03 OAD).

### **– Irlanda del Nord**

Tre lettere seguite da massimo quattro cifre (es.: CDZ 1277).

### **– Isola di Man**

Una lettera seguita dalle lettere MN, da un numero da 1 a 999 e da una lettera (es.: BMN 820 A).

### **– Guernsey**

Un numero progressivo di massimo 5 cifre.

### **– Jersey**

La lettera J seguita da un numero progressivo di massimo 5 cifre (es.: J 41821).

– **Alderney**

Le lettere AY seguite da un numero progressivo di massimo 4 cifre (es.: AY 138).

11. Quando, sulla base delle indicazioni che figurano al paragrafo 10, le caratteristiche d'immatricolazione di un veicolo stradale a motore non permettono di conferirgli la posizione doganale di merci unionali, l'interessato può giustificare tale posizione presentando un documento T2L o un documento di valore equivalente in conformità dell'articolo 199 delle DAC.

**Croazia**

1. I veicoli stradali a motore immatricolati nella Repubblica di Croazia sono considerati aventi posizione doganale di merci unionali se sono muniti delle relative targhe rettangolari.

Le targhe d'immatricolazione dei veicoli sono metalliche, rivestite di materiale riflettente e recano, in caratteri neri su fondi bianco, l'indicazione del distretto amministrativo e il numero d'immatricolazione del veicolo. Tra l'indicazione del distretto amministrativo e il numero d'immatricolazione vi è lo stemma croato.

In via eccezionale, le targhe d'immatricolazione dei *veicoli non conformi alle condizioni prescritte* in materia di dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza), ossia il cui peso massimo supera il peso per asse autorizzato, recano lettere e numeri di colore rosso.

Le targhe d'immatricolazione dei veicoli di proprietà di cittadini stranieri a cui è stata concessa una residenza temporanea o permanente (veicoli immatricolati a titolo temporaneo, veicoli di proprietà di uffici stranieri preposti ad attività commerciali, culturali e relative al transito, di altri uffici di rappresentanza e di corrispondenti stranieri) recano caratteri verdi.

2. Le targhe d'immatricolazione dei *veicoli che appartengono agli uffici diplomatici e consolari, alle missioni di paesi stranieri e alle agenzie delle organizzazioni internazionali* nella Repubblica di Croazia e al rispettivo personale sono di colore blu con caratteri gialli. Vi figura inoltre il codice numerico del paese a cui appartiene l'agenzia e la lettera corrispondente all'attività svolta dalla stessa, ossia la posizione ricoperta dalla persona all'interno dell'agenzia, e il numero d'immatricolazione del veicolo.





**8.4. Elenco delle autorità competenti per il servizio regolare di collegamento marittimo**

<b>Paese</b>	<b>Nome dell'autorità</b>	<b>Indirizzo dell'autorità</b>	<b>Punto di contatto</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>
<b>BELGIO</b>	Administration Centrale des douanes et accises Service Procédures douanières, direction 10	North Galaxy, Tour A (NGA 13) Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 37 B-1030 Bruxelles	Coordinatore nazionale del transito
<b>DANIMARCA</b>	In Danimarca gli uffici doganali dei rispettivi distretti sono responsabili per il rilascio di questa autorizzazione	I nomi delle persone responsabili e i nomi e gli indirizzi delle loro sedi corrispondono all'elenco dei coordinatori locali del transito pubblicato nella guida della "rete transito".	
<b>FINLANDIA</b>	Tullin lupakeskus	PL 56 90401 Oulu	meke.alusselvitys@tulli.fi

<b>FRANCIA</b>	Direction générale des Douanes et Droits Indirects Bureau E3 - Politique du dédouanement	11 rue des Deux Communes 93558 Montreuil FRANCIA	Sig.ra Maud Chassériau tel.: +33 (0)1 57 53 46 21 +33 (0)1 57 53 49 33 fax: ++33 (0)1 57 53 49 40 e-mail: <a href="mailto:maud.chassériau@douane.finances.gouv.fr">maud.chassériau@douane.finances.gouv.fr</a> <a href="mailto:dg-e3@douane.finances.gouv.fr">dg-e3@douane.finances.gouv.fr</a>
<b>GERMANIA</b>	Hauptzollamt Kiel	Kronshagener Weg 105 DE-24116 Kiel	Sig. Holger Krüger tel.: + 49-431-200830 fax.: + 49-341 20083-1150 e-mail: Konsultationsstelle-Seeverkehr.hza-kiel@zoll.bund.de
<b>GRECIA</b>	Ministry of Finance Direzione generale delle dogane e delle accise 19 <sup>a</sup> divisione - 2 <sup>o</sup> dipartimento	K. Servias 10 101 84 Atene Grecia	tel.: 0030210/6987463 fax: 0030210/6987450 e-mail: d19-b@2001.syzefxis.gov.gr
<b>IRLANDA</b>	Revenue, Central Transit Office	Customs Division, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary	Sig. John Sherlock, tel.: 00353 67 63440 fax: 00353 67 44126 e-mail: jsherloc@revenue.ie

<b>ITALIA</b>	AGENZIA DELLE DOGANE Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali. Ufficio regimi doganali e traffici di confine	Via Mario Carucci, 71  00143 Roma	Ernesto Carbone tel.: 0039 06 50246045 fax: 0039 06 50245222 e-mail: dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it Sig. Marco Ciampi tel.: 0039 06 50242069
<b>PAESI BASSI</b>	Belastingdienst Douane Rotterdam Haven	Douane Rotterdam Haven KM Postbus 3070 NL – 3007 BJ Rotterdam	e-mail: Douane DRH bcp_Postbus
<b>PORTOGALLO</b>	Autoridade Tributária e Aduaneira	Rua da Alfândega, nº 5 -r/c 1149-006 LISBONA	tel. direzione: + 351 218813890 fax: + 351 218813941 e-mail: dsra@at.gov.pt
<b>SPAGNA</b>	Agencia Estatal de Administración Tributaria Departamento de Gestión Aduanera e II. EE.	Avenida del Llano Castellano, 17 28071 - MADRID	Sig.ra Nuria Esther Fernández Álvarez Sig. Nicolás Campo Hernández tel.: +34 91 728 98 58 fax: +34 91 358 47 21 e-mail: helpdeskspain@aeat.es
<b>SVEZIA</b>	Tullverket	P.O.Box 12854 S-112 98 Stoccolma	

<b>REGNO UNITO</b>	HM Revenue & Customs CCTO National Simplifications Team	Custom House Main Road Harwich Essex - CO12 3PG	Sig. Patrick Parsons tel.: 00 44 03000 575982 fax: 00 44 03000 575992 e-mail: national-simplifications.ccto@hmrc.gsi.gov.uk
<b>SLOVENIA</b>	FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALNI FINANČNI URAD Sektor za carinske postopke	ŠMARTINSKA 55 SI - 1000 Lubiana Slovenia	Sig. Laste Naumovski tel.: +386-1-4783875 fax: +386-1-4783900 e-mail: laste.naumovski@gov.si
<b>POLONIA</b>	Izba Celna w Gdyni (per quanto riguarda i porti di Danzica (Gdansk), Gdynia, Elblag, Wladyslawowo, Ustka)	ul. Polnocna 9 A 81-029 Gdynia	tel.: +48 58 <b>666 93 93</b> <b>fax: +48 58 621 05 54</b> e-mail: ic.gdynia@gdy.mofnet.gov.pl
	Izba Celna w Szczecinie (per quanto riguarda i porti di Szczecin (Stettino), Swinoujscie, Kolobrzeg, Police, Stepnica, Nowe Warpno)	Ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin/Stettino	tel.: +48 91 480 55 00 fax: +48 91 480 55 01 e-mail: ic.szczecin@szc.mofnet.gov.pl
<b>MALTA</b>	Ministry of Finance Customs Division Transit Branch	Custom House Valletta CMR 02 MALTA	Sig. Anthony Busuttil tel.: 00356 2225 1422 fax: 00356 2165 1250 e-mail: <a href="mailto:anthony.b.busuttil@gov.mt">anthony.b.busuttil@gov.mt</a>

<b>CIPRO</b>	Customs Headquarters, Ministry of Finance	Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou, 1096, Nicosia	Tel:+357 22 601651 fax:+357 22 302031 e-mail: <a href="mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy">headquarters@customs.mof.gov.cy</a>
<b>LETTONIA</b>	VID Muitas pārvalde	Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 Lettonia	Sandra Česka tel.: +371 67120870 e-mail: sandra.ceska@vid.gov.lv
<b>Estonia</b>	Tax and Customs Board	Lõõtsa 8a 15176 Tallinn Estonia	Marina Nikitina e-mail: marina.nikitina@emta.ee
<b>LITUANIA</b>	Muitinēs departamentas Muitinēs procedūru skyrius	A. Jakšto g. 1 LT-01105 Vilnius	Mr Laimis Žlabys tel.: +370 5 266 60 88 fax: +370 5 266 60 14 e-mail: laimis.zlabys@cust.lt
<b>BULGARIA</b>			
<b>ROMANIA</b>	Directia Generala a Vamilor – Serviciul Tranzit	Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5, sector 6, Bucarest, C.P. 60305, ROMANIA	<u>Cristina Ionescu - National Transit Coordinator</u>

<b>CROAZIA</b>	Carinska Uprava Sektor za carinski sustav i procedure	Aleksandera von Humboldta 4A HR-10000 Zagabria	Ivan Duic Coordinatore nazionale del transito tel.: +385 1 6211 273 fax: +385 1 6211 005 e-mail: ivan.duic@carina.hr
----------------	---	--	---

## **PARTE III - GARANZIE**

### **1. Introduzione**

La parte III riguarda le garanzie di transito.

Il paragrafo 1 contiene l'introduzione e i riferimenti giuridici relativi alle garanzie di transito.

Il paragrafo 2 contiene le disposizioni generali relative alle garanzie di transito.

Il paragrafo 3 descrive la garanzia isolata.

Il paragrafo 4 descrive la garanzia globale e l'esonero dalla garanzia.

Il paragrafo 5 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 6 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 7 contiene gli allegati.



### **1.1. Scopo della garanzia**

I dazi doganali e le altre imposizioni applicabili alle merci sono temporaneamente sospesi quando dette merci sono vincolate al regime di transito comune/unionale. Per garantire il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni nel caso di insorgenza di un'obbligazione (doganale), l'obbligato principale è tenuto a costituire una garanzia.

La base giuridica per la garanzia ai fini del transito è costituita dalle seguenti norme:

- articolo 10 della convenzione;
- appendice I, articoli 9-13 e 74-80, della convenzione;
- appendice I, allegato I, della convenzione;
- appendice III, allegati da C1 a C7, della convenzione,
- articoli 89-98, CDU;
- articoli 82 e 85 AD;
- articoli 148, 150-152 154-162, AE;
- allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 32-06, AE;
- allegato 72-04, AE

.

### **1.2. Forme di garanzia**

*Articolo 11 e  
articolo 55, lettera  
a), appendice I,  
convenzione*

*Articolo 89,  
paragrafo 5, e  
articolo 92,  
paragrafo 1, CDU*

La garanzia può essere costituita da un deposito in contanti o dall'impegno assunto da un fideiussore. La garanzia può essere isolata e coprire una singola operazione di transito oppure può essere globale per più operazioni. La garanzia isolata prestata da un fideiussore può consistere in certificati che questi fornisce ai titolari del regime e in una fideiussione. L'utilizzo della garanzia globale costituisce una semplificazione delle disposizioni normali ed è quindi soggetto ad autorizzazione.

### **1.3. Esonero dalla garanzia**

*Articolo 13,  
appendice I,  
convenzione*

In via eccezionale, non occorre fornire alcuna garanzia nei seguenti casi:

*Articolo 89,  
paragrafi 7-9,  
CDU*

- esonero previsto a norma di legge:

*Articolo 24,  
paragrafo 2, ADT*

- in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
- in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa;
- nell'Unione, quando l'importo del dazio all'importazione non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilite a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23);
- nell'Unione, agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

L'elenco che figura nell'allegato 7.2 definisce le vie renane sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni doganali dei paesi interessati;

- esonero previa autorizzazione:

- merci trasportate per via aerea in regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico;
- merci trasportate per via marittima in regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico;
- merci trasportate per via aerea in regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo (per le autorizzazioni concesse prima del 1° maggio 2016);

- merci trasportate per via marittima in regime di transito unionale basato su supporto cartaceo (per le autorizzazioni concesse prima del 1° maggio 2016);
- merci trasportate per via ferrovia in regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo (per le autorizzazioni accordate prima del 1° maggio 2016);

- esonero per decisione nazionale applicabile solo al regime di transito comune:

*Articolo 10,  
paragrafo 2, lettera  
a), convenzione*

- sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti contraenti per operazioni che riguardano solo i loro territori;

*Articolo 10,  
paragrafo 2, lettera  
b), convenzione*

- per la parte di un'operazione tra l'ufficio doganale di partenza e il primo ufficio doganale di transito conformemente ad una decisione della Parte contraente interessata.

#### **1.4. Validità geografica**

*Articolo 10,  
paragrafo 1,  
convenzione*

In generale, la garanzia è valida soltanto per le Parti contraenti interessate dall'operazione di transito comune/unionale. In via eccezionale, le garanzie isolate costituite da un deposito in contanti o da certificati sono valide per tutte le Parti contraenti.

*Articolo 19,  
paragrafo 2, e  
articolo 21,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Quando la garanzia è valida esclusivamente per le Parti contraenti interessate, è possibile una restrizione dell'area geografica di validità. Il fideiussore può cancellare dal proprio impegno il nome della o delle Parti contraenti, del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino. Di conseguenza, la garanzia sarà valida in tutte le Parti contraenti e gli Stati i cui nomi non sono stati barrati. Tuttavia, occorre notare che la garanzia non copre le operazioni di transito comune da o per Andorra o San Marino poiché la convenzione non si applica a tali paesi.

Nel regime di transito unionale, la garanzia è valida in tutti gli Stati membri come pure nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino. Se i nomi dell'Unione europea, del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non sono stati barrati nell'impegno del fideiussore e il titolare del regime rispetta le condizioni di utilizzo della garanzia, egli può fornire una garanzia accettata o accordata dalle autorità competenti di una Parte contraente diversa dall'Unione per un'operazione di transito unionale nell'Unione europea e/o tra l'Unione europea e uno di tali Stati.

### 1.5. *Tabella delle garanzie*

	Garanzia isolata			Garanzia globale
	Deposito in contanti	Impegno del fideiussore	Certificato	
Copertura	operazione unica	operazione unica	operazione unica	più operazioni
Area	validità senza restrizione	restrizione possibile	validità senza restrizione	restrizione possibile
Importo della garanzia richiesto	100% dell'obbligazione (doganale)	100% dell'obbligazione (doganale)	100% dell'obbligazione (doganale)	100% 50% 30% 0% dell'importo di riferimento

Periodo di validità dei certificati	n.a.	n.a.	Fino a un anno dalla data di rilascio	Due anni (con possibilità di una proroga di due anni)
Prova che la garanzia è stata fornita	Deposito in contanti presentato dal titolare del regime	Impegno del fideiussore (modello all'allegato C1, appendice III, convenzione/allegato 32-01, AE)	Impegno del fideiussore (modello all'allegato C2, appendice III, convenzione/allegato 32-02, AE)	Impegno del fideiussore (modello all'allegato C4, appendice III, convenzione/allegato 32-03, AE)

## 2. Disposizioni generali

### 2.1. *Obbligatorietà della garanzia*

#### 2.1.1. Introduzione

*Articolo 10, paragrafo 1, appendice I, convenzione*

La costituzione di una garanzia che garantisca il pagamento delle obbligazioni (doganali) che potrebbero sorgere è obbligatoria per trasportare merci in regime di transito comune/unionale.

*Articolo 89, paragrafo 2, CDU*

Il pagamento degli importi in questione è garantito se l'importo della garanzia è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni relative al tipo di garanzia utilizzata.

#### 2.1.2. Omissioni

*Articolo 30, appendice I, convenzione*

Qualora nella dichiarazione di transito non figurino dati sulla garanzia oppure, in caso di procedura di continuità operativa, l'atto costitutivo della garanzia necessario non venga presentato all'ufficio di partenza, la dichiarazione non è accettata.

*Articolo 89, paragrafo 2, articolo 94, paragrafo 3, e articolo 95 CDU*

Nei casi in cui la garanzia risulta insufficiente, l'ufficio doganale di partenza non svincola le merci per il transito a meno che venga costituita una garanzia che copra l'intero importo dell'obbligazione (doganale) che potrebbe diventare esigibile.

L'ufficio doganale di partenza rifiuta lo svincolo anche quando, in

caso di procedura di continuità operativa, dai documenti presentati risulta che non è stato rilasciato un certificato di garanzia al titolare del regime per l'operazione di transito in questione.

## **2.2. Calcolo dell'importo della garanzia**

### **2.2.1. Introduzione**

*Articolo 10,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

L'importo della garanzia deve essere calcolato in modo da coprire l'intero importo dell'obbligazione (doganale) che potrebbe diventare esigibile.

*Articolo 89,  
paragrafo 2, CDU*

### **2.2.2. Calcolo**

*Articoli 18 e 74,  
appendice I,  
convenzione*

In genere, il calcolo deve essere effettuato sulla base delle aliquote di imposizione più elevate applicabili alle merci in causa nel paese di partenza. Il calcolo deve comprendere tutti i dazi doganali e le altre imposizioni quali le accise e l'imposta sul valore aggiunto che sono applicabili all'importazione di queste merci. Le aliquote massime devono comunque figurare nel tariffario convenzionale. Ad esempio, i privilegi che prevedono la presentazione della prova al momento dell'immissione in libera pratica, quali un tasso preferenziale o un contingente, non devono essere presi in considerazione.

*Articoli 148 e 155,  
AE*

Il calcolo deve essere effettuato sulla base dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili a merci del medesimo tipo nel paese di partenza in caso di immissione in libera pratica. Le merci in libera pratica presso la Parte contraente devono essere trattate come merci importate da un paese terzo.

Ciò vale anche per le merci unionali vincolate al regime di transito unionale con destinazione verso un paese di transito comune. Tali merci sono considerate non unionali ai fini del calcolo dell'importo della garanzia per garantire l'eventuale pagamento dell'obbligazione (doganale) in una Parte contraente diversa dall'Unione.

*Articolo 74,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Le merci interessate devono essere classificate in base alla tariffa doganale, ma se una classificazione non è possibile o adeguata, l'importo della garanzia può essere stimato. La valutazione deve assicurare che la garanzia copra integralmente l'importo dell'obbligazione (doganale) che potrebbe diventare esigibile. Nei casi eccezionali in cui tale valutazione non è possibile, l'importo della garanzia può essere stimato a 10 000 EUR. Ciò si applica sia alla garanzia globale che a quella isolata.

*Articolo 155,  
paragrafo 3, AE*

### **2.3. Fideiussore**

#### **2.3.1. Introduzione**

*Articolo 12,  
appendice I,  
convenzione*

Il fideiussore è un terzo che può essere una persona fisica o giuridica.

*Articolo 94, CDU*

Il fideiussore e il titolare del regime non possono essere la stessa persona.

#### **2.3.2. Stabilimento e riconoscimento**

Il fideiussore è stabilito nella Parte contraente in cui la garanzia è costituita ed è ivi riconosciuto dalle autorità competenti.

Tale riconoscimento avviene secondo le disposizioni in vigore nel paese interessato. Di conseguenza, il diritto nazionale determina le relazioni giuridiche generali tra il fideiussore e le autorità competenti nel quadro generale delle norme sul transito.

Nell'Unione il fideiussore non necessita di riconoscimento delle autorità doganali a meno che non si tratti di un ente creditizio, di una istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione.

Le autorità doganali possono rifiutarsi di riconoscere il fideiussore che non sembri assicurare il pagamento entro il termine prescritto dell'importo dell'obbligazione (doganale).

Il fideiussore deve scegliere un domicilio in ogni paese nel quale la garanzia è valida o, qualora la legislazione di un paese non preveda tale possibilità, egli deve designare un mandatario. Il domicilio costituisce una sede di attività registrata conformemente alla legislazione del paese in questione, presso la quale le autorità competenti possono espletare, in forma scritta e giuridicamente vincolante, tutte le formalità e procedure inerenti al fideiussore. Un mandatario nominato è una persona fisica o giuridica designata dal fideiussore.

Quanto sopra consente di assicurare che al fideiussore siano trasmessi in modo verificabile comunicazioni scritte e procedimenti legali che lo riguardano in qualsiasi paese in cui sorga un'obbligazione doganale in relazione alle merci vincolate al regime di transito.

#### OPERATORI COMMERCIALI

- 1) Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo dell'obbligazione (doganale).
- 2) Il fideiussore si impegna a notificare all'ufficio doganale di garanzia l'eventuale cambiamento di domicilio presentando l'allegato della fideiussione con il nuovo domicilio.

#### 2.3.3. Responsabilità

*Articolo 117,  
appendice I,  
convenzione*

La responsabilità del fideiussore è legata all'accettazione del proprio impegno da parte dell'ufficio doganale di garanzia. Tale responsabilità decorre dalla data in cui l'ufficio doganale di partenza svincola le merci per un'operazione di transito coperta da detta fideiussione.

*Articolo 94,  
CDU*

*Articolo 85  
AD*

La responsabilità del fideiussore è limitata all'importo massimo che figura nel proprio impegno. Non è possibile esigere pagamenti per importi superiori.

Se il regime di transito comune/unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data



prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

Se dopo il suddetto periodo di nove mesi il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali del paese di partenza notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento dell'obbligazione (doganale). Nella notifica figura l'MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l'importo interessato.

Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche non è stata effettuata entro i termini previsti. Se però una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore si ritiene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

#### **2.3.4. Revoca del riconoscimento del fideiussore o della fideiussione e risoluzione dell'atto costitutivo della fideiussione**

*Articolo 23,  
appendice I,  
convenzione*

L'ufficio doganale di garanzia può revocare in qualsiasi momento il riconoscimento del fideiussore o dell'impegno da questi assunto.

*Articolo 93, CDU*

L'ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e al titolare del regime. La revoca prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione di revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

*Articolo 82 AD*

A condizione che le autorità doganali non esigano che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato, il fideiussore può risolvere l'atto costitutivo della fideiussione in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la risoluzione all'ufficio doganale di garanzia.

La risoluzione non concerne le merci che, al momento in cui la risoluzione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora

vincolate a un regime di transito comune/unionale in virtù dell'impegno risolto.

La risoluzione dell'impegno da parte del garante prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la risoluzione è comunicata dal garante all'ufficio doganale di garanzia.

Se l'impegno del fideiussore è revocato o risolto, l'ufficio doganale di garanzia conserva la fideiussione per almeno un anno, salvo se l'obbligazione (doganale) è estinta o non può più sorgere oppure se al fideiussore è stata notificata l'avvenuta riscossione dell'obbligazione (doganale) o l'appuramento del regime.

Se il fideiussore è stato informato del fatto che un regime di transito non è stato appurato, l'ufficio doganale di garanzia conserva la fideiussione sulla base delle informazioni ricevute fino all'avvenuta riscossione o all'avvenuto appuramento o, se necessario, fino a che il fideiussore sia liberato dalla sua responsabilità.

Le autorità doganali del paese da cui dipende l'ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico le informazioni relative a qualsiasi revoca o risoluzione della garanzia e la data alla quale diventano effettive.

### **3. Garanzia isolata**

#### **3.1. Deposito in contanti**

##### **3.1.1. Introduzione**

*Articolo 19,  
appendice I,  
convenzione*

Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente può essere fornita all'ufficio doganale di partenza conformemente alle disposizioni in vigore nel paese di partenza e sarà rimborsata all'appuramento del regime.

*Articolo 92,  
paragrafo 1,  
lettera a), CDU*

*Articolo 150, AE*

### 3.1.2. Rimborso

In genere, i rimborsi sono di competenza dell'ufficio doganale di partenza. L'ufficio doganale di partenza comunica la procedura di rimborso al titolare del regime al momento della costituzione del deposito in contanti o di altro mezzo di pagamento equivalente e gli chiede di indicare la modalità preferita per il rimborso. Se il titolare del regime sceglie la formula del bonifico, l'ufficio doganale di partenza prende nota del conto corrente bancario del titolare e lo informa che le spese bancarie sono a suo carico.

La costituzione della garanzia sotto forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali.

### 3.2. *Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore*

*Articolo 20,  
Appendice II,  
convenzione*

Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia isolata sono depositati presso l'ufficio doganale di garanzia, da esso approvati e registrati nel sistema di gestione delle garanzie (GMS). Il GMS è collegato all'NCTS.

*Articolo 92,  
CDU*

*Articoli 152 e 154  
AE*

Per ciascun impegno, l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

- un numero di riferimento della garanzia (GRN);
- un codice di accesso associato al GRN.

Il titolare del regime non può modificare il codice di accesso.

Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa contiene il GRN e il codice di accesso corrispondente. L'ufficio doganale di partenza verifica nel sistema l'esistenza e la validità della garanzia.

In caso di procedura di continuità operativa, l'impegno del fideiussore deve essere presentato all'ufficio doganale di partenza. Se l'ufficio doganale di garanzia non è l'ufficio doganale di partenza e ha dunque conservato una copia dell'impegno del fideiussore,

l'ufficio doganale di partenza deve informare l'ufficio doganale di garanzia dell'avvenuta restituzione dell'originale al titolare del regime.

Il modello della fideiussione figura all'allegato C1, appendice III, della convenzione / allegato 32-01, AE. Tuttavia, se prescritto dalle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, oppure in conformità con le prassi comuni, un paese può permettere che la fideiussione sia stilata in forma diversa dal modello di cui sopra a condizione che gli effetti giuridici siano gli stessi.

### **3.3. Garanzia isolata a mezzo di certificati (TC32)**

#### **3.3.1. Responsabilità e approvazione**

*Articolo 21,  
appendice I,  
convenzione*

*Articoli 160 e 161,  
AE*

Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia isolata sotto forma di certificati sono depositati presso l'ufficio doganale di garanzia e da esso approvati. Essi sono conservati presso detto ufficio doganale per il periodo di validità. Gli impegni e i certificati devono essere registrati nel GMS dal suddetto ufficio doganale.

L'impegno non contiene l'importo massimo garantito. L'ufficio doganale di garanzia deve assicurarsi che il fideiussore disponga di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle obbligazioni (doganali) che potrebbero diventare esigibili. In particolare, l'ufficio potrebbe prevedere di limitare il numero di certificati che un dato fideiussore può rilasciare.

Il modello della fideiussione figura all'allegato C2, appendice III, della convenzione / allegato 32-02, AE. Tuttavia, se prescritto dalle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, oppure in conformità con le prassi comuni, un paese può permettere che la fideiussione sia stilata in forma diversa dal modello di cui sopra a condizione che gli effetti giuridici siano gli stessi.

### **3.3.2. Notifica**

Ciascun paese informa la Commissione dei nomi e degli indirizzi dei fideiussori autorizzati a rilasciare garanzie isolate sotto forma di certificati.

L'elenco dei garanti autorizzati figura nell'allegato 7.1.

In caso di revoca dell'autorizzazione, il paese da cui dipende l'ufficio doganale di garanzia ne dà immediata notifica alla Commissione indicando la relativa data di entrata in vigore.

La Commissione ne informa gli altri paesi.

### **3.3.3. Certificato (TC32)**

I certificati sono emessi dal fideiussore e rilasciati alla persona che intende essere il titolare del regime. Il fideiussore può abbinare al certificato una matrice e, se del caso, una ricevuta.

Affinché il certificato sia valido non deve necessariamente recare la firma del titolare del regime, né la firma del fideiussore deve essere necessariamente manoscritta.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell'emissione.

I certificati devono essere registrati nel GMS e per ciascuno di essi l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

- un numero di riferimento della garanzia (GRN);
- un codice di accesso associato al GRN.

Il titolare del regime non può modificare il codice di accesso.

Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa contiene il GRN e il codice di accesso di ciascun certificato. L'ufficio doganale di partenza verifica nel sistema l'esistenza e la validità della

garanzia.

Il dichiarante presenta all'ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l'importo dell'obbligazione (doganale) che potrebbe essere esigibile (ad esempio, se l'importo esigibile è di 8 000 EUR, un certificato è sufficiente, ma se è di 33 000 EUR sono necessari quattro certificati).

In caso di procedura di continuità operativa, il o i certificati devono essere presentati all'ufficio doganale di partenza e da esso conservati.

Il modello del certificato figura all'allegato C3, appendice III, della convenzione / allegato 32-06, AE.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Il fideiussore indica nel certificato TC 32 la data di scadenza dello stesso. Il certificato non può essere valido per più di un anno dalla data di emissione.

## **4. Garanzia globale e esonero dalla garanzia**

### **4.1. Disposizioni generali**

#### **4.1.1. Introduzione**

*Articolo 55, lettera a), appendice I, convenzione* L'utilizzo di una garanzia globale o una garanzia globale con un importo ridotto, ivi compreso l'esonero dalla garanzia, costituisce una semplificazione concessa mediante autorizzazione. Esso è subordinato alla presentazione di una domanda da parte del richiedente e al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

*Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95, CDU*

*Articolo 84 AD*

#### **4.1.2. Condizioni generali**

Il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 57 e 75, appendice I, della convenzione / articolo 95, CDU e articolo 84, AD (per ulteriori dettagli, cfr. parte VI, paragrafo 2.1).

#### **4.1.3. Calcolo dell'importo di riferimento**

*Articolo 74, appendice II, convenzione* L'utilizzo di una garanzia globale o una garanzia globale con un importo ridotto, ivi compreso l'esonero dalla garanzia, è concesso fino ad un importo di riferimento. Per proteggere gli interessi finanziari delle Parti contraenti e rispondere alle esigenze del titolare del regime, l'importo di riferimento deve essere calcolato con la massima cura.

*Articolo 155 AE*

L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione (doganale) che può divenire esigibile in relazione a ogni operazione di transito comune/unionale per la quale è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale e il momento in cui tale regime è appurato. Tale periodo deve rappresentare un campione tipico delle attività di transito del titolare del regime. Il calcolo dell'importo di riferimento deve includere anche i trasporti effettuati in alta stagione o le merci non regolarmente dichiarate per il transito, al fine di coprire tutti i

casi possibili.

Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell'obbligazione (doganale) applicabili alle merci dello stesso tipo nel paese dell'ufficio doganale di garanzia.

L'ufficio doganale di garanzia stabilisce l'importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime basandosi sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune/unionale nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste in futuro. In accordo con il richiedente, l'ufficio doganale di garanzia può valutare l'importo di riferimento arrotondando gli importi. Qualora l'ufficio doganale di garanzia non disponga delle suddette informazioni tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.

L'ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell'importo di riferimento, di propria iniziativa o su richiesta del titolare del regime, e, se necessario, lo adegua.

#### **4.1.4. Importo della garanzia**

L'importo di riferimento della garanzia globale è pari all'importo massimo che figura nella fideiussione che il richiedente presenta per accettazione all'ufficio doganale di garanzia.

#### **4.1.5. Certificato di garanzia**

*Articolo 79,  
appendice II,  
convenzione*

Le autorità competenti rilasciano un certificato al titolare del regime (certificato di garanzia globale TC31 e certificato di esonero TC33).

*Allegato 72-04,  
AE*

Per evitare un uso improprio dei certificati e della garanzia, le autorità competenti rilasciano ulteriori certificati soltanto in casi giustificati e nel numero giustificato dal titolare del regime (ad esempio, qualora il titolare del regime presenti regolarmente



dichiarazioni di transito presso diversi uffici doganali).

Il certificato di garanzia globale e il certificato di esonero dalla garanzia sono presentati solo in caso di procedura di continuità operativa.

I modelli dei certificati figurano negli allegati C5 e C6, appendice III, della convenzione / capi VI e VII, allegato 72-04, AE).

Rispetto ai vecchi modelli, i nuovi presentano alcune modifiche, ma solo di carattere tecnico.

I certificati sono validi per 2 anni e possono essere prorogati per i 2 anni successivi.

Questi documenti possono essere utilizzati principalmente nell'ambito della continuità operativa come opzione di riserva). I vecchi modelli devono essere accettati anche dopo il 1° maggio 2016 e finché i paesi non li sostituiscono con i modelli che figurano nella legislazione unionale e nella convenzione modificate, in linea con le norme sul riesame delle autorizzazioni (articolo 251, AD e articolo 71 della convenzione, appendice I, modificati nell'aprile 2016).

#### **4.1.6. Obblighi del titolare del regime ed esame dell'importo di riferimento**

*Articolo 74,  
paragrafi 5 e 6,  
appendice I,  
convenzione*

Il titolare del regime garantisce che l'importo esigibile o che può divenire esigibile non è superiore all'importo di riferimento.

*Articoli 156 e 157,  
AE*

Il monitoraggio dell'importo di riferimento è garantito tramite i sistemi (GMS e NCTS) per ogni operazione di transito comune/unionale al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale.

In caso di procedura di continuità operativa, le autorità competenti

definiscono nell'autorizzazione le modalità di monitoraggio. Esse possono prendere in considerazione eventuali proposte del titolare del regime. In ogni caso, il metodo di monitoraggio deve essere tale da permettere al titolare del regime di determinare se l'operazione di transito interessata comporti il superamento dell'importo di riferimento.

In particolare, le autorità competenti possono esigere che il titolare del regime tenga almeno il conto di ciascuna dichiarazione di transito presentata nell'ambito della procedura di continuità operativa e dell'importo, calcolato o stimato, dei dazi e delle altre imposizioni. In particolare, il titolare del regime può verificare se abbia superato l'importo di riferimento addebitando l'importo di ciascuna operazione di transito al momento dello svincolo delle merci per il transito. Dopo aver ricevuto conferma della conclusione a buon fine dell'operazione di transito, egli accredita nuovamente l'importo dell'operazione di transito all'importo di riferimento. Il titolare del regime può supporre che l'operazione si sia conclusa correttamente alla data in cui le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione. Egli deve correggere la propria contabilità a posteriori qualora venga informato che il regime non è stato appurato o che si è concluso dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza.

Se il titolare del regime stabilisce che potrebbe superare l'importo di riferimento, adotta misure appropriate per quanto concerne l'autorizzazione e, se del caso, le future operazioni di transito.

Se il titolare del regime non informa l'ufficio doganale di garanzia del superamento dell'importo di riferimento nella procedura di continuità operativa, l'autorizzazione può essere ritirata.

#### 4.1.7. Uso della garanzia globale

*Articolo 76, appendice I, convenzione* Gli impegni assunti dal fideiussore a fini di garanzia globale sono depositati presso l'ufficio doganale di garanzia, da esso approvati e registrati nel sistema GMS.

*Articolo 154 AE* Per ciascun impegno, l'ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

- un numero di riferimento della garanzia (GRN);
- un codice di accesso associato al GRN.

Su richiesta del titolare del regime, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso del titolare o dei suoi rappresentanti.

Quando è presentata una dichiarazione in dogana, essa contiene il GRN e il codice di accesso corrispondente. L'ufficio doganale di partenza verifica nel sistema l'esistenza e la validità della garanzia.

Nel caso di una procedura di continuità operativa, occorre presentare un certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia (per ulteriori dettagli, cfr. paragrafo 4.1.5).

Il modello della fideiussione figura all'allegato C4, appendice III, della convenzione / allegato 32-03, AE. Tuttavia, se prescritto dalle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative, oppure in conformità con le prassi comuni, un paese può permettere che la fideiussione sia stilata in forma diversa dal modello di cui sopra a condizione che gli effetti giuridici siano gli stessi.

#### 4.1.8. Divieto temporaneo di utilizzo della garanzia globale

*Articolo 77, appendice I, convenzione* L'utilizzo di una garanzia globale o una garanzia globale con un importo ridotto, ivi compreso l'esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:

*Allegato I, appendice I, convenzione*

- in circostanze particolari,
- per merci di cui sono state comprovate frodi su larga scala inerenti all'uso della garanzia.

Per quanto riguarda il regime di transito unionale, la decisione di divieto è presa dalla Commissione, mentre per quanto concerne il regime di transito comune decide il comitato congiunto UE-EFTA.

Per **circostanze particolari** s'intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto, ivi compreso l'esonero dalla garanzia, non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione (doganale) sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune/unionale di alcuni tipi di merci.

Per **frodi su larga scala** s'intende una situazione in cui è stato constatato che la garanzia globale o la garanzia globale con importo ridotto, ivi compreso l'esonero dalla garanzia, non è più sufficiente ad assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell'obbligazione (doganale) sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune/unionale di alcuni tipi di merci. In tale ambito è opportuno tenere conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.

#### **4.1.8.1. Garanzia isolata a uso multiplo**

*Allegato  
appendice  
convenzione  
Allegato  
appendice  
convenzione*

*I,* In caso di divieto temporaneo della garanzia globale (ivi compreso riduzione ed  
*I,* esonero), il titolare dell'autorizzazione della garanzia globale può, su richiesta,  
*A2,* avvalersi di una garanzia isolata a uso multiplo, purché siano soddisfatte le  
*III,* seguenti condizioni:

- la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione di divieto;
- la garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l'ufficio doganale di partenza indicato nell'atto costitutivo della garanzia;
- la garanzia isolata può essere utilizzata per varie operazioni, simultanee o successive, purché la somma degli importi per le operazioni impegnate per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l'importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso, l'ufficio doganale di garanzia attribuisce al titolare del regime un codice di accesso iniziale per la

garanzia. Il titolare del regime può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia a uso proprio o dei suoi rappresentanti;

- ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito coperta dalla garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia.

La garanzia isolata a uso multiplo è applicabile solo alle operazioni di transito comune iniziate nei paesi di transito comune presso l'ufficio doganale di partenza o dallo speditore autorizzato. Non può essere utilizzata per operazioni di transito unionale iniziate nell'Unione.

Nella dichiarazione di transito, come codice di garanzia si indica il codice 9, codice che non esiste nella legislazione dell'Unione.

#### **4.1.8.2. Deroga alla decisione che vieta temporaneamente l'uso della garanzia globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso l'esonero)**

Nonostante la decisione che vieta temporaneamente l'uso della garanzia globale o della garanzia globale di importo ridotto (compreso l'esonero), il titolare del regime può essere autorizzato a farvi ricorso se dimostra che:

- non è sorta alcuna obbligazione (doganale) per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione di divieto o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni (doganali), se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine previsto;
- possiede un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- la propria solvibilità finanziaria si considera comprovata in quanto egli si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo

di attività commerciale interessata.

L'uso, in via eccezionale, della garanzia globale riguarda sia le operazioni di transito comune sia quelle di transito unionale.

Nel caso di una procedura di continuità operativa, il riquadro 8 del certificato di garanzia TC31 deve recare la seguente dicitura: "USO NON LIMITATO – 99209". L'allegato B6, appendice III, della convenzione / appendice D1, allegato 9 dell'ADT contengono tutte le versioni linguistiche di questa frase.

#### **4.1.9. Annullamento e revoca dell'autorizzazione**

*Articolo 80,  
appendice I,  
convenzione*

In caso di annullamento o revoca dell'autorizzazione, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale e devono essere senza indugio restituiti dal titolare del regime all'ufficio di garanzia.

*Articoli 27 e 28  
CDU*

Il paese da cui dipende l'ufficio doganale di garanzia comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati ancora in corso di validità che non sono stati restituiti.

La Commissione ne informa gli altri paesi.

Per ulteriori dettagli, cfr. la parte VI, paragrafo 2.3.

#### **4.2. Riduzione dell'importo della garanzia e esonero dalla garanzia**

##### **4.2.1. Introduzione**

L'importo massimo della garanzia che è pari, in linea di principio, all'importo di riferimento può essere ridotto se il titolare del regime soddisfa alcuni criteri di affidabilità. L'importo può essere ridotto al 50% o al 30% dell'importo di riferimento oppure può essere accordato un esonero dalla garanzia.

##### **4.2.2. Criteri di riduzione**

Ulteriori dettagli figurano nella parte VI, paragrafo 3.1.

5. **6. Istruzioni nazionali specifiche (riservato)**
6. **Sezione riservata alla dogana**
7. **Allegati**

**7.1. Elenco dei garanti autorizzati a rilasciare certificati di garanzia isolata TC32**

**(situazione al 1° maggio 2016)**

Il seguente elenco si basa sulle notifiche trasmesse dagli Stati membri e dai paesi di transito comune.

<b>PAESE</b>	<b>GARANTE</b>	<b>DATA DI ACCETTAZIONE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<b>BELGIO</b>	-		
<b>DANIMARCA</b>	<b>Danske Speditører</b> BØRSEN DK – 1217 Copenaghen	14.12.2006	
<b>GERMANIA</b>	-		
<b>GRECIA</b>	<b>Ομοσπονδία Φορηγών</b> <b>Αυτοκινητιστών Ελλάδος</b> <b>Διεθνών Μεταφορών</b> <b>(ΟΦΑΕ)</b> Πατησίων 351 111 44 Αθήνα. ΕΛΛΑΔΑ <b>Greek Federation of</b> <b>International Road</b> <b>Transport Carriers</b> <b>(O.F.A.E)</b> Patision 351 111 44 Atene GRECIA	22.12.2006	
<b>SPAGNA</b>	<b>ASTIC –</b> <b>Asociación del Transporte</b> <b>Internacional</b> <b>por Carretera</b> C/ López de Hoyos, 322 – 2ª planta 28043 Madrid	20.12.2006	
<b>FRANCIA</b>	-		
<b>ITALIA</b>	-		
<b>PAESI BASSI</b>	-		
<b>AUSTRIA</b>	-		
<b>PORTOGALLO</b>	-		



<b>FINLANDIA</b>	-		
<b>SVEZIA</b>	-		
<b>REGNO UNITO</b>	-	-	-
<b>REPUBBLICA CECA</b>	<b>PST Ostrava, a.s.</b> Nádražní 112/969 CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava		
<b>UNGHERIA</b>	<b>ROYAL SPED Szállítmányozói Zrt.</b>  <b>EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Zrt.</b>  <b>TRIVIUM Oktatási és Kereskedelmi Kft.</b>	01.01.2016  03.12.2015  01.01.2016	
	<b>L&amp;G Sped Szolgáltató Bt.</b>	01.01.2016	
	<b>IBUSZ Utazási Irodák Kft.</b>	09.12.2014	
<b>ISLANDA</b>	-		
<b>NORVEGIA</b>	-	-	-
<b>POLONIA</b>	<b>mBank S.A.</b> ul. Senatorska 18 00-950 Varsavia Polonia	20.12.2006	
<b>REPUBBLICA SLOVACCA</b>	-		
<b>SVIZZERA</b>	-		
<b>CIPRO</b>	-		
<b>ESTONIA</b>	-		
<b>LETTONIA</b>	-		

<b>LITUANIA</b>	<b>Lithuanian National Road Carriers' Association LINA VA</b> J. Basanavičiaus g. 45, LT-03506 Vilnius Lituania	6.12.2006	
<b>MALTA</b>	-		
<b>SLOVENIA</b>	-		
<b>CROAZIA</b>	-		
<b>TURCHIA</b>	-		
<b>EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA</b>	-		
<b>SERBIA</b>	-		

7.2. *Elenco delle vie navigabili interne*

<b>Belgio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il canale di Terneuzen</li> <li>b) La Schelda fino ad Anversa</li> <li>c) I canali di collegamento tra Smeermaas o Petit-Lanaye e Liegi</li> <li>d) Il nuovo canale tra la Schelda e il Reno che va dal porto di Anversa al Krammer nei Paesi Bassi e che passa attraverso la Schelda orientale, l'Eendracht, lo Slaakdam e il Prins Hendrikpolder</li> <li>e) Il canale di Albert</li> <li>f) Il canale di Willebroek</li> </ul>
<b>Germania</b>	<p>Tutte le vie navigabili collegate al Reno, incluso il canale Meno-Danubio, escluso il Danubio e le sue vie navigabili.</p>
<b>Francia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il gran canale d'Alsazia</li> <li>b) La Mosella tra Apach e Neuves-Maisons</li> <li>c) c) Le tratte navigabili (da chiusa a chiusa) di Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim, Strasburgo e Gambsheim, situate sulla sponda francese del Reno tra Kems e Vogelgrun</li> </ul>
<b>Lussemburgo</b>	<p>Il tratto canalizzato della Mosella compreso tra la chiusa di Apach-Schengen e Wasserbillig</p>
<b>Paesi Bassi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vie renane vere e proprie             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) collegamento Lobith-Amsterdam:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- -Reno, Waal, canale Amsterdam-Reno</li> </ul> </li> <li>b) collegamento Lobith - area del porto di Rotterdam:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- -Reno, Waal, Merwede, Noord, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg</li> <li>- -Reno, Lek, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg</li> </ul> </li> <li>c) collegamento Lobith-Dordrecht-Hansweert-Anversa: Reno, Waal, Merwede, Dordtse Kil o Nieuwe Merwede, Hollands Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, Mastgat, Keeten, Oosterschelde (Schelda orientale), il canale che attraversa lo Zuid-Beveland, Westerschelde (Schelda occidentale), Schelda</li> <li>d) collegamento Lobith-Dordrecht-Hansweert-Gand: Reno, Waal, Merwede, Dordtse Kil o Nieuwe Merwede, Holland Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, Mastgat, Keeten, Oosterschelde (Schelda orientale), il canale che attraversa lo Zuid-Beveland, Westerschelde (Schelda occidentale), canale di Terneuzen</li> <li>e) collegamento Lobith-De Kempen-Smeermaas o St. Pieter: tutte le vie abituali tra tali luoghi e gli allacciamenti con le vie navigabili seguenti: Reno, Waal, Juliana-kanaal, Dieze, Zuid-Willemsvaart, canale Wessen-Nerderweert</li> </ul> </li> <li>2. Si ritiene che utilizzino le vie renane</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -le navi provenienti dal Reno e dirette ad Anversa o a Gand, o</li> <li>- -le navi provenienti da Anversa o da Gand che devono lasciare i Paesi Bassi via Reno, quando attraversino il territorio del porto di Rotterdam per trasbordarvi merci in transito in regime di Manifesto renano o per completare il loro carico con merci che devono lasciare i Paesi Bassi percorrendo le vie renane che portano ad Anversa o a Gand via Reno.</li> </ul> <p>3. In pratica, è considerato via renana anche il canale esistente dal 1975 che porta ad Anversa attraverso le chiuse del Kreekrak.</p>
<b>Svizzera</b>	Il Reno fino a Basilea

#### **PARTE IV REGIME DI TRANSITO NORMALE NCTS (NUOVO SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO)**

La presente parte descrive il regime di transito normale nel quadro del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS).

Nota: la parte V descrive la procedura di continuità operativa da applicare qualora l’NCTS non possa essere utilizzato.

Il capitolo 1 tratta della procedura di dichiarazione di transito normale.

Il capitolo 2 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza.

Il capitolo 3 tratta delle formalità da espletare e degli imprevisti che si possono verificare durante il trasporto.

Il capitolo 4 tratta delle formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione.

Il capitolo 5 tratta di Andorra, San Marino e dei territori fiscali speciali.

#### **Nota:**

Il presente testo non sostituisce guide o supporti tecnici all’uso delle

applicazioni tecniche e del software relativi all'NCTS (FTSS + DDNTA).

## **CAPITOLO 1 - DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE**

### **1. Introduzione**

Il presente capitolo descrive il regime di transito normale nel quadro dell'NCTS.

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa relativi alla procedura di transito normale.

Il paragrafo 3 descrive come utilizzare l'NCTS.

Il paragrafo 4 tratta del carico delle merci e della compilazione della dichiarazione di transito.

Il paragrafo 5 descrive situazioni specifiche.

Il paragrafo 6 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 7 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 8 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 9 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- Articolo 3, lettera d), e articoli 24-28, appendice I, convenzione;
- Titolo I, appendice III, convenzione;
- Allegati A1 e A2, appendice III, convenzione;
- Articolo 5, punto 12, articolo 6, paragrafo 1, articoli 158, 162, 163 e 170-174 CDU;
- Articoli 143 e 148 AD;
- Articoli 294 e 296 AE;
- Appendici D1, D2, F1, F2, G1 e G2, allegato 9, ADT.

### 3. L'NCTS

#### 3.1. *Organizzazione dell'NCTS*

L'NCTS è un sistema di transito informatizzato basato su uno scambio di messaggi elettronici. Questi messaggi sostituiscono i vari documenti cartacei ed alcune formalità del sistema di transito.

Lo scambio di messaggi elettronici si svolge a tre livelli:

- tra gli operatori commerciali e le autorità doganali (“dominio esterno”);
- tra gli uffici doganali di uno stesso paese (“dominio nazionale”);
- tra le amministrazioni doganali nazionali e tra queste e la Commissione (“dominio comune”).

I principali elementi e messaggi di un'operazione NCTS sono:

- la dichiarazione di transito, presentata in formato elettronico - messaggio "Dati della dichiarazione" (IE015),
- il numero di riferimento principale (MRN), che è un numero unico di registrazione, assegnato dall'autorità competente alla dichiarazione e stampato sul DAT/DATS e sull'EdA/EATS per identificare l'operazione di transito;
- il DAT/DATS, stampato all'ufficio doganale di partenza o nella sede dell'operatore economico una volta svincolate le merci per il transito e che le accompagna dalla partenza fino all'arrivo a destinazione;
- il messaggio IE001 di “arrivo previsto” (AAR), inviato dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione;
- il messaggio IE050 di “passaggio previsto” (ATR), inviato dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale/agli uffici

doganali di transito dichiarato/i per notificare il previsto attraversamento di frontiera delle merci;

- il messaggio IE118 di “notifica di attraversamento della frontiera” (NCF), inviato dall’effettivo ufficio doganale di transito all’ufficio doganale di partenza che notifica il transito delle merci;
- il messaggio IE006 di “avviso di arrivo”, inviato dall’effettivo ufficio doganale di destinazione all’ufficio doganale di partenza all’arrivo delle merci;
- il messaggio IE018 di “risultati del controllo a destinazione”, inviato dall’effettivo ufficio doganale di destinazione all’ufficio doganale di partenza (dopo l’eventuale controllo delle merci).

### **3.2. *Campo di applicazione dell’NCTS***

L’NCTS deve essere applicato a tutte le operazioni di transito comune/unionale indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato. Fanno eccezione i regimi di transito nei quali un documento commerciale serve da dichiarazione di transito (come ad esempio i regimi semplificati relativi al trasporto per via aerea, via mare o per ferrovia in cui, rispettivamente, il manifesto o la lettera di vettura CIM fungono da dichiarazione di transito).

### **3.3. *Accesso degli operatori all’NCTS***

Di norma, gli operatori commerciali dispongono delle seguenti possibilità di accesso all’NCTS:

- inserimento dati diretto da parte dell’operatore economico (compreso l’inserimento dati tramite un sito internet delle dogane);
- scambio elettronico di dati (EDI);
- inserimento dati presso l’ufficio doganale.

Per ulteriori dettagli circa l’accesso degli operatori commerciali



all'NCTS si consultino le autorità doganali nazionali.

#### **4. Procedura di dichiarazione**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- il carico delle merci (paragrafo 4.1);
- la dichiarazione di transito (paragrafo 4.2).

##### **4.1. Carico**

*Articolo 24,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 296 AE*

Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune/unionale che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo (come ad esempio otto colli caricati su un rimorchio).

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

Sono considerati mezzo di trasporto unico, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:

- un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;
- le navi componenti un unico convoglio.

Se una spedizione è frazionata su due mezzi di trasporto, è necessaria una dichiarazione di transito separata per ciascun mezzo di trasporto, anche nel caso in cui le merci abbiano lo stesso ufficio doganale di

partenza e di destinazione.

Per contro, un mezzo di trasporto unico può essere utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione.

Quando su un mezzo di trasporto unico vengono caricate merci in più uffici doganali di partenza, in ciascun ufficio doganale di partenza, per ciascuna spedizione, deve essere compilata una dichiarazione di transito relativa alle merci ivi caricate.

Esempio:

All'ufficio doganale di partenza A tre colli caricati su un camion sono oggetto di una dichiarazione di transito e devono essere consegnati all'ufficio doganale di destinazione C. In seguito, nell'ufficio doganale di partenza B sono stati aggiunti e caricati sul medesimo camion cinque colli, anch'essi da consegnare allo stesso ufficio doganale di destinazione C. I cinque colli di cui sopra devono essere oggetto di una nuova dichiarazione di transito.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione, possono essere rilasciate più dichiarazioni di transito allo stesso titolare del regime per merci trasportate su un mezzo di trasporto unico e aventi la stessa o le stesse destinazioni. Per ciascuna di tali dichiarazioni deve essere fornita una garanzia.

Esempio:

All'ufficio doganale di partenza A due colli caricati su un camion sono oggetto di una dichiarazione di transito che riporta l'ufficio doganale di destinazione C, mentre tre colli sono oggetto di un'altra dichiarazione di transito che riporta l'ufficio doganale di destinazione D. Negli uffici doganali di destinazione (C e D) i colli vengono scaricati e le operazioni di transito sono portate a termine.

## 4.2. Dichiarazione di transito (IE015)

### 4.2.1. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito

*Allegati A1 e B1,  
appendice III,  
convenzione*

*Articolo 5, punto  
12, CDU*

*Appendici C2, D1 e  
D2, allegato 9,  
ADT*

È importante notare che l'espressione "**dichiarazione di transito**" ha due significati. In primo luogo essa denota la dichiarazione tramite cui una persona manifesta nelle forme e nelle modalità stabilite la volontà di vincolare una merce al regime di transito; in secondo luogo l'espressione indica i dati contenuti nella dichiarazione di transito, ossia il messaggio "dati della dichiarazione" (IE015), e la stampa di tale dichiarazione sotto forma di documento di accompagnamento transito (DAT). Nei capitoli che seguono l'espressione "dichiarazione di transito" è utilizzata nella prima accezione.

È necessario compilare tutti i campi obbligatori di una dichiarazione di transito (messaggio IE015). I campi obbligatori sono i seguenti: Tipo di dichiarazione (casella 1), Numero totale di articoli (casella 5), Paese di spedizione (casella 15a), Paese di destinazione (casella 17a), Container sì/no (casella 19), Colli e designazione delle merci; Marchi e numeri; Numero/i del container; Numero e tipo (casella 31), Massa lorda totale (casella 35), Documenti/certificati presentati/Menzioni speciali (casella 44), Obbligato principale/Rappresentante (casella 50)<sup>7</sup>, Tipo di garanzia, riferimento e codice d'accesso della garanzia (casella 52) e Ufficio doganale di destinazione (casella 53).

Esistono dati condizionali che in alcune circostanze diventano obbligatori. Tali dati condizionali sono: Operatore destinatario (casella 8), Identità e nazionalità alla partenza (casella 18), Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21), Numero dell'articolo (casella 32), Codice delle merci (casella

---

<sup>7</sup> "Obbligato principale" significa "titolare del regime" ai sensi dell'articolo 3, lettera f) dell'appendice I, convenzione e dell'articolo 5, paragrafo 35, del CDU.

33), Riferimenti amministrativi precedenti (casella 40) e Ufficio doganale di transito (casella 51).

*Allegati A3-A6,  
appendice III,  
convenzione*

*Allegati F1 e F2,  
allegato 9,  
convenzione*

Possono inoltre essere richiesti i seguenti dati opzionali: Operatore speditore (casella 2), Numero totale di colli (casella 6), Numero di riferimento (casella 7), Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21), Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21), Modo di trasporto alla frontiera (casella 25), Modo di trasporto interno (casella 26), Luogo di carico (casella 27), Localizzazione convenuta/autorizzata delle merci (casella 30), Codice merci sensibili (casella 31), Massa netta (casella 38).

L'NCTS prevede l'uso di un certo numero di codici supplementari specificati negli allegati A1 e B1, appendice III, convenzione/Appendici C2, D1 e D2, allegato 9, ADT. Tali codici supplementari sono: codici paese, codici lingua, codici dei prodotti, codici dei documenti e dei certificati presentati, codici «Informazioni complementari/Indicazioni speciali», numero di riferimento dell'ufficio doganale, codici dei colli, codici dei documenti precedenti, codici dei modi di trasporto, codici della spedizione postale e di altro genere e codici del tipo di garanzia.

Le dichiarazioni di transito devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza.

È importante che gli operatori commerciali compilino correttamente la dichiarazione di transito (IE015) per evitare che l'NCTS la respinga.

Nel caso in cui una dichiarazione di transito sia respinta dall'NCTS, il dichiarante è informato del motivo del rifiuto e ha la possibilità di modificare opportunamente la dichiarazione o di presentarne una nuova.

Un'operazione di transito può contenere al massimo 999 articoli.

Ciascun articolo che figura nella dichiarazione deve essere inserito nell'NCTS e viene stampato nel documento di accompagnamento transito (DAT) o nell'elenco degli articoli (EdA). Un EdA viene stampato quando la dichiarazione di transito copre più di un articolo ed è allegato al DAT, che contiene a sua volta un riferimento all'EdA nella casella 31.

Quando sono dichiarati uno o più articoli, le informazioni di seguito riportate sono inserite a livello di articolo (sull'EdA) nel DAT che, nella casella 31, contiene il riferimento all'EdA:

- paese di spedizione (casella 15), nel caso di più paesi;
- paese di destinazione (casella 17), nel caso di più paesi;
- designazione delle merci (casella 31);
- numero dell'articolo (casella 32);
- codice delle merci, se pertinente (casella 33);
- massa lorda (kg) (casella 35);
- massa netta (kg) (casella 38);
- speditore (casella 2) e destinatario (casella 8);
- dichiarazione sommaria/documento precedente (casella 40);  
e, ove opportuno, menzioni speciali, documenti presentati ecc. (casella 44).

La numerazione degli articoli deve iniziare da 1 ed essere progressiva.

#### **4.2.2. Spedizioni miste**

*Articolo 28,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 294 AE*

*Appendice D1,  
allegato 9, ADT*

Di norma, le spedizioni composte da merci non unionali, che sono vincolate al regime di transito T1, e da merci unionali, che sono vincolate al regime di transito T2/T2F, sono oggetto di un'unica dichiarazione di transito allegata al DAT con un EdA. Il DAT riporta le informazioni e una sintesi dell'EdA utilizzato per le merci delle

diverse posizioni.

In alternativa possono essere compilate dichiarazioni di transito distinte (ad esempio: una dichiarazione di transito T1 per le merci non unionali e una dichiarazione di transito T2 o T2F per le merci unionali).

Nota: può accadere che merci unionali non vincolate al regime di transito (e che circolano all'interno del territorio doganale dell'Unione) siano trasportate sullo stesso mezzo di trasporto di merci vincolate al regime di transito. In tal caso la dichiarazione di transito copre esclusivamente le merci vincolate al regime di transito.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Nel caso di spedizioni miste, a livello di dichiarazione viene inserita la sigla "T-" ad indicare il tipo dell'intera dichiarazione. L'effettiva posizione (T1, T2, T2F) di ciascun articolo è inserita nell'NCTS a livello di articolo e stampata nell'elenco degli articoli.

#### 4.2.3. Presentazione della dichiarazione di transito

La presentazione della dichiarazione di transito IE015 mediante procedimenti informatici impegna la responsabilità del titolare del regime con riguardo:

- a) all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- b) all'autenticità dei documenti acclusi,
- c) al rispetto di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune.

L'autenticazione della dichiarazione è soggetta alle condizioni applicabili nel paese di partenza.

## OPERATORI COMMERCIALI

Il titolare del regime contatta le autorità doganali al fine di definire il sistema di autenticazione della dichiarazione di transito presentata in formato elettronico.

### 4.2.4. Dichiarazione di transito/sicurezza

*Articoli 127  
e 128 CDU*

Prima che le merci arrivino nel territorio doganale dell'Unione, viene presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata una dichiarazione sommaria di entrata.

*Articoli 104-109  
AD*

Detto ufficio garantisce che, sulla base della dichiarazione, sia condotta una valutazione del rischio dell'operazione valutando i dati sulla base dei criteri di rischio.

*Articolo 182 AE*

*Articolo 106,  
paragrafo 3,  
modificato  
dall'ADT*

I termini per la presentazione della dichiarazione sommaria dipendono dal modo di trasporto, ossia:

- a) trasporto su strada: al più tardi un'ora prima dell'arrivo;
- b) ferrovia:
  - se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo;
  - in tutti gli altri casi: al più tardi due ore prima dell'arrivo;
- c) vie navigabili interne: al più tardi due ore prima dell'arrivo;
- d) carichi marittimi trasportati in container: al più tardi 24 ore prima del carico al porto di partenza;
- e) carichi marittimi alla rinfusa/frazionati: al più tardi quattro ore prima dell'arrivo;
- f) nel caso di merci provenienti da una delle seguenti località:
  - Groenlandia;
  - Isole Faer Øer;

- Islanda;
  - porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
  - tutti i porti del Marocco;
- al più tardi due ore prima dell'arrivo;

g) per i trasporti effettuati tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo;

h) per i trasporti aerei vigono i seguenti termini:

- per i voli di durata inferiore a quattro ore: al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;
- in tutti gli altri casi: al più tardi due ore prima dell'arrivo.

La dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta:

a) per le merci di cui all'articolo 104 dell'AD;

b) se un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo prevede l'esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del CDU. Questa disposizione riguarda i seguenti paesi: Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e San Marino.

La ENS viene presentata dal vettore o, in deroga all'obbligo del vettore, dalle seguenti persone:

a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore; oppure

b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di entrata.

La dichiarazione sommaria di entrata è effettuata elettronicamente mediante il



Articolo 130,  
paragrafo 1, CDU

sistema di controllo delle importazioni (ICS).

In alternativa, può essere impiegato l'NCTS a condizione che:

a) sia avviato un regime di transito alle frontiere esterne dell'Unione al momento dell'entrata;

b) i dati comprendano gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.

In questo caso all'ufficio doganale di entrata, che corrisponde all'ufficio doganale di partenza, è presentata la dichiarazione di transito/sicurezza (messaggio IE015) contenente i dati relativi al transito insieme a quelli relativi alla sicurezza. Dopo la valutazione del rischio e lo svincolo delle merci per il transito, sono stampati il DATS (documento di accompagnamento transito/sicurezza) e l'EATS (elenco degli articoli transito/sicurezza). I modelli di questi due documenti figurano nelle appendici G1 e G2, allegato 9, dell'ADT

Tutti i riferimenti relativi al DAT e all'EdA si applicano anche al DATS e all'EATS.

## **5. Situazioni specifiche**

### **5.1. Accordi tra l'Unione e altri paesi in materia di dati di sicurezza**

I paesi di transito comune, a eccezione di Norvegia, Svizzera e Lichtenstein, non hanno concluso accordi specifici con l'Unione in materia di controlli di sicurezza effettuati in questi paesi in quanto paesi di esportazione.

Questo significa che quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione e provengono da quei paesi che non hanno concluso accordi specifici con l'Unione, gli operatori commerciali sono tenuti a presentare una dichiarazione sommaria di entrata sulla base della normativa doganale dell'Unione, con due opzioni:

- presentare la ENS utilizzando il sistema di controllo delle importazioni (ICS); oppure
- sfruttare l'NCTS, dove i dati di sicurezza possono essere inclusi in una dichiarazione di transito.

La seconda opzione è possibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'NCTS in quei paesi accetta una dichiarazione presentata da operatori commerciali contenente dati di transito e i dati ENS;
- il DATS e l'EATS sono stampati con valore equivalente al DAT e all'EdA;
- l'NCTS in quei paesi può ricevere e inoltrare i dati ENS e i dati di transito ai paesi dell'UE e alle altre parti contraenti e può ricevere i dati ENS trasmessi dai paesi dell'UE e dalle altre parti contraenti a quei paesi (che sono paesi di transito e di destinazione);
- gli Stati membri riconoscono e accettano tali dati di dichiarazioni comuni di transito, sia per la procedura comune di transito sia per i dati ENS, senza apportare modifiche legislative né estendere l'ambito di applicazione della convenzione, sulla base delle disposizioni pertinenti del CDU;
- quando vengono presentati in uno dei loro uffici doganali, le altre parti contraenti riconoscono l'equivalenza tra i dati di transito e della dichiarazione sommaria di entrata, oltre che il DATS e l'EATS da una parte, e il DAT e l'EdA dall'altra purché contengano tutti i dati di transito necessari.

## **5.2. Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi**

Le seguenti regole si applicano alle merci con imballaggio:

a) merci non unionali provviste di imballaggi non aventi posizione unionale:

va compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i relativi imballaggi.

b) merci non unionali provviste di imballaggi aventi posizione unionale:

in tutti i casi, va compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i relativi imballaggi;

c) merci unionali di cui all'articolo 189 dell'AD provviste di imballaggi non aventi posizione unionale:

va compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i relativi imballaggi.

Tuttavia, quando tali merci, invece di essere esportate dal territorio doganale, sono immesse in libera pratica, può essere applicata loro la posizione doganale di merci

unionali solo su presentazione di un documento T2L rilasciato a posteriori.

Senza considerare il possibile rimborso delle restituzioni all'esportazione sui prodotti agricoli, tale documento T2L si può ottenere soltanto dopo il pagamento dei dazi doganali applicabili agli imballaggi;

d) merci unionali provviste di imballaggi non aventi posizione unionale esportate dal territorio doganale dell'UE a un paese terzo diverso da un paese di transito comune:

va compilata una dichiarazione T1 per gli imballaggi in modo che, qualora siano immessi in libera pratica, essi non beneficino indebitamente della posizione doganale di merci unionali. Tale documento deve recare una delle seguenti diciture:

BG	Общностни стоки
CS	zboží Unie
DA	fælleskabsvarer
DE	Unionswaren
EE	Ühenduse kaup
EL	κοινοτικά εμπορεύματα
ES	mercancías comunitarias
FR	marchandises communautaires
IT	merci unionali;
LV	Savienības preces
LT	Bendrijos prekės
HU	közösségi áruk
MT	Merkanzija Komunitarja
NL	communautaire goederen
PL	towary unijne
PT	mercadorias comunitárias
RO	Mărfuri unionale
SI	skupnostno blago
SK	Tovar Únie
FI	unionitavaroita
SV	gemenskapsvaror

EN	Union goods
HR	Roba Unije

- Esportate in un paese di transito comune.

Va compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i relativi imballaggi che deve recare le diciture "Merci unionali", come sopra indicato, e "Imballaggi T1", come riportato in seguito.

2) Spedite verso un altro Stato membro nel caso di cui all'articolo 227 del CDU.

Va compilata una dichiarazione T2 unica per le merci e i relativi imballaggi dopo il pagamento dei dazi doganali applicabili agli imballaggi.

Se la persona interessata non intende pagare i dazi doganali sugli imballaggi, la dichiarazione T2 deve recare una delle seguenti diciture:

BG	T1 колети
CS	obal T1
DA	T1 emballager
DE	T1-Umschließungen
EE	T1-pakend
EL	συσκευασία T1
ES	envases T1
FR	emballages T1
IT	imballaggi T1
LV	T1 iepakojums
LT	T1 pakuotė
HU	T1 göngyölegék
MT	Ippakkjar T1
NL	T1-verpakkingsmiddelen
PL	opakowania T1
PT	embalagens T1
RO	Ambalaje T1
SI	pakiranje T1

SK	Obal T1
FI	T1-pakkaus
SV	T1-förpackning
EN	T1 packaging
HR	T1 pakiranje

3) Spedite verso un altro Stato membro in casi diversi da quelli di cui sopra al punto 2).

Non occorre compilare nessuna dichiarazione di transito unionale dopo il pagamento dei dazi doganali applicabili agli imballaggi.

Se la persona interessata non intende pagare i dazi doganali applicabili agli imballaggi, questi devono essere vincolati al regime T1.

e) Spedizioni miste

1) Spedizioni comprendenti in un singolo collo merci vincolate al regime T1 e merci vincolate al regime T2.

Devono essere effettuate dichiarazioni separate in base alla posizione doganale delle merci. Nella casella 31 devono essere indicati i quantitativi delle spedizioni frazionate e, nella parte superiore della casella, la designazione e i numeri degli altri documenti compilati per le spedizioni miste in questione. Le dichiarazioni devono recare una delle seguenti diciture:

BG	Общностни колети
CS	obal Unie
DA	fælleskabsemballager
DE	gemeinschaftliche Umschließungen
EE	Ühenduse pakend
EL	κοινοτική συσκευασία
ES	envases comunitarios
FR	emballages communautaires
IT	imballaggi unionali
LV	Savienības iepakojums

LT	Bendrijos pakuotė
HU	közösségi göngyölegek
MT	Ippakkjar Komunitarju
NL	communautaire verpakkingsmiddelen
PL	opakowania unijne
PT	embalagens comunitárias
RO	Ambalaje unionale
SI	skupnostno pakiranje
SK	Obal Únie
FI	yhteisöpakkaus
SV	gemenskapsförpackning
EN	Union packaging
HR	Pakiranje Unije

Se la spedizione mista è imballata in imballaggi T1, va compilata una dichiarazione T1 unica per le merci e i relativi imballaggi.

2) Spedizioni miste comprendenti in un singolo collo merci vincolate al regime T1 e merci che circolano senza essere vincolate al regime di transito

Si deve usare una dichiarazione unica. Nella casella 31 devono figurare i quantitativi e i tipi di merci delle spedizioni frazionate in regime T1 nonché una delle seguenti diciture:

BG	Стоки не обхванати от транзитен режим
CS	zboží není v režimu tranzitu
DA	varer ikke omfattet af forsendelsesprocedure
DE	nicht im Versandverfahren befindliche Waren
EE	Kaubad ei ole transiidi protseduuril
EL	Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης
ES	mercancías fuera del procedimiento de tránsito
FR	marchandises hors procédure de transit
IT	merci non vincolate ad una procedura di transito
LV	Precēm nav piemērota tranzīta procedūra
LT	Prekės, kurioms neišforminta tranzito procedūra

HU	nem továbbítási eljárás alá tartozó áruk
MT	Merkanzija mhux koperta bi procedura ta' transitu
NL	geen douanevervoer
PL	towary nieprzewożone w procedurze tranzytu
PT	mercadorias não cobertas por um procedimento de trânsito
RO	Mărfuri neplasate în regim de tranzit
SI	blago, ki ni krito s tranzitnim postopkom
SK	Tovar nie je v tranzitnom režime
FI	tavaroita, jotka eivät sisälly passitusmenettelyyn
SV	varor ej under transitering
EN	goods not covered by a transit procedure
HR	Roba koja nije u postupku provoza

### **5.3. *Merci al seguito dei viaggiatori***

*Articolo 210 AE*

Le amministrazioni sono tenute ad applicare le disposizioni dell'articolo 210 dell'AE (che stabilisce la posizione delle merci unionali) per le merci contenute nei bagagli dei viaggiatori e non destinate a fini commerciali.

Tuttavia, all'entrata nel territorio doganale dell'Unione, i viaggiatori provenienti da paesi terzi possono vincolare le merci al regime di transito unionale.

### **5.4. *Trasporto di merci unionali verso, da o attraverso un paese di transito comune***

Quando le merci sono trasportate verso o attraverso il territorio di uno o più paesi di transito comune è opportuno attenersi alle seguenti norme per garantire un rapido attraversamento delle frontiere:

a) quando le merci sono trasportate nel territorio doganale dell'Unione, attraverso il territorio di uno o più paesi di transito comune, o dal territorio doganale dell'Unione al territorio di un paese di transito comune, è opportuno vincolarle al regime di transito unionale/comune presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito il titolare del regime, o del luogo in cui le merci sono caricate per la circolazione nel quadro del regime di transito unionale/comune, o al più tardi prima della zona frontaliere comune

Unione/paese di transito comune al fine di evitare ritardi ai valichi di confine. È parimenti opportuno, ove possibile, concludere le operazioni di transito unionale/comune fuori della zona di frontiera Unione/paese di transito comune;

b) le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi di transito comune assicurano che gli operatori commerciali interessati siano ufficialmente e adeguatamente informati delle disposizioni e messi al corrente dei vantaggi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a), al fine di evitare per quanto possibile difficoltà pratiche alle frontiere Unione/paese di transito comune.

#### Transito attraverso il territorio di un paese di transito comune

La circolazione di merci unionali da un punto all'altro dell'Unione attraverso un paese di transito comune può avvenire nel quadro del regime di transito T2, T2F o T1 (v. parte I, paragrafo 4.1.2.1).

#### Circolazione di merci unionali verso un paese di transito comune

Quando merci dell'Unione sono esportate dal territorio doganale dell'Unione verso un paese di transito comune e nell'Unione viene avviato un regime di transito che segue l'esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito unionale interno (T2) all'interno dell'Unione e, successivamente, tale regime persegue come regime di transito comune nei paesi di transito comune.

*Articolo 189 AD*

Tuttavia, in casi eccezionali, si applica un regime di transito unionale esterno (T1) che prosegue come regime di transito comune nei paesi di transito comune. Si tratta dei seguenti casi:

a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica



agricola comune;

c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione a condizione che siano vincolate al regime di transito esterno conformemente all'articolo 118, paragrafo 4, del CDU.

#### Trasporto di merci unionali da un paese di transito comune

a) Le merci unionali introdotte nel territorio di un paese di transito comune in regime T2 possono essere rispedite secondo lo stesso regime a condizione che:

- siano rimaste sotto la sorveglianza delle autorità doganali di quel paese a garanzia del fatto che non presentino cambiamenti di identità o stato;
- non siano state vincolate, nel paese di transito comune in questione, ad un regime doganale diverso dal transito o dal deposito\* eccetto nel caso in cui le merci siano state temporaneamente importate per esposizioni o manifestazioni pubbliche analoghe;

\* Nel caso di merci che sono state tenute in deposito (o di merci comprese nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato e tenute in deposito per meno di sei mesi) la rispedizione deve avere luogo entro un periodo di cinque anni, a condizione che le merci siano state depositate in aree speciali e non abbiano subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio, e che le manipolazioni siano state effettuate sotto sorveglianza doganale.

- la dichiarazione T2 o T2F, o qualsiasi altro documento che attesti la posizione doganale di merci unionali emesso da un paese di transito comune, riporta un riferimento all'MRN della dichiarazione o l'attestazione della posizione doganale di merci unionali in base ai quali le merci sono entrate in detto paese di transito comune.

b) Nel caso di un'esportazione senza vincolo ad un regime di transito, i paesi di transito comune non possono rilasciare un T2 o un T2F in quanto non esiste nessuna precedente dichiarazione di transito. La rispedizione deve pertanto

essere effettuata sotto la scorta di un regime T1. Alla reintroduzione nell'Unione la spedizione è da considerarsi come un'importazione di merci non unionali.

Formalità alla reintroduzione di merci rispediti nel territorio doganale dell'Unione:

a) le merci unionali rispediti da un paese di transito comune verso una destinazione nell'Unione sono oggetto di una dichiarazione T2 o T2F o equivalente (ad es. lettera di vettura CIM-T2);

b) perché si possa determinare, nello Stato membro di destinazione, se si tratta di un trasporto di merci tra due punti dell'Unione interrotto in un paese di transito comune oppure di un rientro di merci nel territorio doganale dell'Unione successivo ad un'esportazione definitiva o temporanea dall'Unione, devono essere osservate le seguenti norme:

- si devono presentare le merci e la dichiarazione T2 o T2F o il documento equivalente all'ufficio doganale di destinazione al fine di completare l'operazione di transito;
- spetta a tale ufficio determinare se le merci possano essere svincolate immediatamente o debbano essere vincolate ad un regime doganale;
- le merci sono svincolate immediatamente nel caso in cui la dichiarazione T2 o T2F o il documento equivalente non rechi un riferimento ad una precedente esportazione dal territorio doganale dell'Unione.

In caso di dubbio, l'ufficio doganale di destinazione può chiedere al destinatario di fornire prove al riguardo (ad es. presentando una fattura con il numero di identificazione IVA dello speditore e del destinatario in conformità alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE come modificata, o presentando il documento amministrativo elettronico (e-AD) in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/118/CE);

- le merci devono essere vincolate al regime di transito susseguente o

depositate temporaneamente con tutte le conseguenze che ne derivano (pagamento dell'IVA sulle importazioni e di imposte interne se necessario):

- se le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell'Unione; oppure
- se il destinatario o il suo rappresentante non possono dimostrare in modo soddisfacente alle autorità doganali che si tratta di un movimento di merci tra due punti del territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 9, paragrafo  
4,  
convenzione*

- 6. Eccezioni (promemoria)**
- 7. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 8. Parte ad uso esclusivo delle dogane**
- 9. Allegati**

## **CAPITOLO 2 - FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA**

### **1. Introduzione**

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa relativi alle formalità da espletare alla partenza.

Il paragrafo 3 descrive la procedura da applicare presso l'ufficio doganale di partenza.

Il paragrafo 4 descrive situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- articolo 11, convenzione;
- articoli 30-41 e 81-83, appendice I, convenzione;
- articoli 162,163 e 170-174 CDU;
- articoli 222, 226, 227 e 297-303 AE.

### **3. Descrizione della procedura da applicare presso l'ufficio doganale di partenza**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- l'accettazione e la registrazione della dichiarazione di transito (paragrafo 3.1.);
- la rettifica della dichiarazione di transito (paragrafo 3.2.);
- l'annullamento della dichiarazione di transito (paragrafo 3.3.);
- la verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci

- (paragrafo 3.4);
- l'itinerario per il trasporto delle merci (paragrafo 3.5);
- il termine (paragrafo 3.6);
- i mezzi di identificazione (paragrafo 3.7);
- lo svincolo delle merci (paragrafo 3.8);
- l'appuramento del regime di transito (paragrafo 3.9.).

### **3.1. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito**

*Articoli 27, 30 e 35, appendice I, convenzione;*

L'ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito - il messaggio "dati della dichiarazione" (IE015) - purché:

*Articoli 171 e 172 CDU;*

- contenga tutte le informazioni necessarie per la procedura di transito comune/unionale;
- sia accompagnata da tutti i documenti richiesti;
- le merci cui fa riferimento siano state presentate alla dogana nell'orario di apertura ufficiale.

*Articolo 143 AD*

L'NCTS convalida automaticamente la dichiarazione. Una dichiarazione inesatta o incompleta è respinta con il messaggio "dichiarazione respinta" (IE016). Si ha un rifiuto anche in caso di incompatibilità dei dati riportati con i dati registrati nella banca dati nazionale di riferimento.

Quando la dichiarazione di transito è accettata, il sistema le attribuisce un numero di riferimento principale (MRN) (messaggio IE028).

La dichiarazione acquista così la posizione di "accettata" e l'ufficio doganale di partenza decide se sottoporre le merci a controllo o meno prima di svincolarle.

Le autorità doganali possono consentire che non vengano presentati insieme alla dichiarazione i documenti aggiuntivi previsti dal regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. Questi documenti sono

in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali. La casella 44 della dichiarazione di transito è compilata nel modo seguente:

- per l'attributo "tipo di documento" si indica il codice corrispondente al documento in questione (i codici sono forniti nell'allegato A2 dell'appendice III della convenzione/appendice D1, allegato 9 dell'ADT);
- per l'attributo "riferimento del documento" si forniscono la descrizione e il riferimento del documento.

Le autorità doganali nazionali consentono ai viaggiatori di presentare all'ufficio doganale di partenza un'unica copia della dichiarazione di transito cartacea (avvalendosi del documento amministrativo unico, oppure eventualmente del modello del documento d'accompagnamento transito), affinché venga elaborata dall'NCTS.

L'ufficio doganale di partenza deve essere competente per le operazioni di transito e il tipo di traffico in questione. Un elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito può essere consultato al seguente sito web:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=it&Screen=0](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0).

### **3.2. Rettifica della dichiarazione di transito**

*Articolo 31,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 173 CDU*

Il titolare del regime può chiedere il permesso di rettificare la dichiarazione di transito dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La rettifica non può avere l'effetto di includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.

Il titolare del regime rettifica i dati della dichiarazione con il messaggio "rettifiche della dichiarazione" (IE013) trasmesso all'ufficio doganale di partenza che decide se accettare (messaggio

"rettifica accettata" - IE004) o respingere (messaggio "rettifica respinta" - IE005) la rettifica richiesta.

Non sono ammesse rettifiche nel caso in cui le autorità competenti, dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito, abbiano manifestato l'intenzione di esaminare le merci o abbiano constatato l'inesattezza dei dati forniti o abbiano già svincolato le merci.

### **3.3. Annullamento della dichiarazione di transito**

*Articolo 32  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 174 CDU*

*Articolo 148 AD*

La dichiarazione di transito può essere invalidata dall'ufficio doganale di partenza tramite l'invio del messaggio "notifica di annullamento" (IE010) al dichiarante sulla base della richiesta di quest'ultimo, avvenuta con l'invio del messaggio "richiesta di annullamento della dichiarazione" (IE014) all'ufficio doganale di partenza solo prima che le merci siano svincolate per il transito. In seguito il dichiarante viene informato dell'ufficio doganale di partenza del risultato della richiesta effettuata tramite il messaggio "decisione di annullamento" (IE009).

Tuttavia, se l'ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante dell'intenzione di procedere all'esame delle merci, la richiesta di annullamento non è accettata prima di tale esame.

La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo che le merci sono state svincolate per il transito, salvo in casi eccezionali:

- se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;
- se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.

Qualora sia necessario ricorrere alla procedura di continuità operativa, è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell'NCTS, ma non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano annullate.

L'operatore economico è obbligato ad informare le autorità competenti ogniqualvolta debba ricorrere alla procedura di continuità operativa per una dichiarazione già registrata nell'NCTS.

Le autorità doganali possono, all'occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. In tal caso, la precedente dichiarazione è annullata e alla nuova dichiarazione viene attribuito un nuovo MRN.

### **3.4. Verifica della dichiarazione di transito e controllo delle merci**

*Articolo 35,  
appendice I,  
convenzione*

In seguito all'accettazione della dichiarazione, per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito

*Articolo 188 CDU*

accettata, l'ufficio doganale di partenza:

*Articoli 238 e 239  
AE;*

- esamina la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
- chiede al dichiarante di fornire altri documenti, se necessario;
- procede alla visita delle merci, se necessario;
- preleva campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci, se necessario;
- verifica l'esistenza e la validità della garanzia.

L'esistenza e la validità della garanzia sono verificate mediante il numero di riferimento della garanzia (GRN) e il codice di accesso (per ulteriori dettagli cfr. parte III).

Prima dello svincolo delle merci per il transito, l'NCTS verifica nel sistema di gestione della garanzie (GMS) l'integrità e la validità della garanzia riguardo ai seguenti dati, in funzione del livello di controllo:



- che l'importo della garanzia sia sufficiente (in caso di garanzia globale, che l'importo disponibile della garanzia sia sufficiente);
- che la garanzia sia valida in tutte le parti contraenti interessate dall'operazione di transito;
- che la garanzia sia a nome del titolare del regime.

Successivamente il GMS registra l'uso e informa l'NCTS.

Nel caso in cui si proceda all'esame delle merci, questo avviene nei luoghi designati dall'ufficio doganale di partenza e negli orari previsti a tal fine. Il titolare del regime è informato circa il luogo e l'orario. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del titolare del regime, espletare la verifica delle merci in luoghi diversi o al di fuori degli orari di apertura ufficiali.

Qualora dal controllo emergano discrepanze minori, l'ufficio doganale di partenza segnala la cosa al titolare del regime. Al fine di sanare tali discrepanze, l'ufficio doganale di partenza apporta modifiche minori (d'accordo con il titolare del regime) ai dati della dichiarazione, consentendo lo svincolo delle merci per il transito.

Se dal controllo emergono irregolarità gravi, l'ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime del mancato svincolo delle merci tramite il messaggio "Merci non svincolate per il transito" (IE051) e registra il risultato non conforme.

Se le merci sono svincolate per il transito dopo il controllo, il codice relativo al risultato del controllo da inserire nel messaggio IE001 è "A1-conforme". Se le merci sono svincolate senza un controllo fisico, il codice è "A2-ritenuto conforme".

### **3.5. *Itinerario per la circolazione delle merci***

*Articolo 33,  
appendice I,  
convenzione*

Di norma, le merci vincolate al regime del transito devono essere trasportate all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario

Articolo 298 AE economicamente giustificato.

Tuttavia, qualora l'ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l'ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

#### DOGANA

L'ufficio doganale di partenza, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime, fissa un itinerario vincolante inserendo nei dati della dichiarazione nell'NCTS le informazioni relative ai paesi da attraversare (l'indicazione dei codici dei paesi è sufficiente).

Nota 1: per l'Unione vanno indicati i codici relativi agli Stati membri interessati.

Nota 2: vanno indicati i codici di tutti i paesi inclusi nell'itinerario vincolante.

L'itinerario vincolante può essere modificato nel corso dell'operazione di transito. In tal caso, il vettore è tenuto ad inserire le dovute annotazioni nella casella 56 del DAT e a presentarle, senza indebito ritardo dopo la modifica dell'itinerario, insieme alle merci all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto. L'autorità competente valuta allora se l'operazione di transito possa continuare, adottando tutte le misure eventualmente necessarie e vistano il DAT nella casella G.

Ulteriori dettagli sulle procedure da seguire in caso di imprevisti che si verificano durante il trasporto sono riportati nella parte IV, capitolo 3, paragrafo 3.1.

### 3.6. Termine

Articolo 34 e  
articolo 45,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione

L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 297 e  
articolo 306,  
paragrafo 3  
dell'EA

Il termine fissato da detto ufficio è vincolante per le autorità competenti dei paesi attraversati durante l'operazione di transito che non possono modificarlo.

Se le merci sono presentate presso l'ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il vettore è in grado di dimostrare all'ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non gli è imputabile.

#### DOGANA

Nel fissare il termine per la presentazione a destinazione, l'ufficio doganale di partenza tiene conto:

- del mezzo di trasporto da utilizzare;
- dell'itinerario;
- della normativa in materia di trasporti o di altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine (per esempio: normativa sociale o ambientale che incide sulle modalità di trasporto, le norme sui trasporti che riguardano gli orari di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio per gli autisti);
- le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime, se necessario.

L'ufficio doganale di partenza inserisce nei dati della dichiarazione il termine stabilito e/o, se lo ritiene accettabile, convalida il termine indicato dal titolare del regime (usando il sistema AAAA-MM-GG). Il termine rappresenta la data entro cui le merci e il DAT devono essere presentati all'ufficio doganale di destinazione.

### 3.7. Mezzi di identificazione

Il presente paragrafo è suddiviso come segue:

- introduzione (paragrafo 3.7.1.);
- metodi di sigillatura (paragrafo 3.7.2.);
- caratteristiche dei sigilli (paragrafo 3.7.3.);
- utilizzazione di sigilli di modello speciale (paragrafo 3.7.4.).

#### 3.7.1. Introduzione

*Articolo 11,  
paragrafo 2,  
convenzione*

È molto importante che sia garantita la possibilità di identificare le merci che circolano vincolate al regime del transito. Di norma, l'identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura.

*Articoli 36-39,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 192 CDU*

*Articolo 299 AE*

*Articolo 39,  
appendice I,  
convenzione*

Tuttavia, l'ufficio doganale di partenza può rinunciare alla sigillatura quando nei dati della dichiarazione o nei documenti di accompagnamento la descrizione delle merci è sufficientemente precisa da permettere una facile identificazione delle stesse e ne determina la qualità, la natura e le caratteristiche particolari (es.: numeri di motore e di telaio nel caso di trasporto di autoveicoli vincolati al regime di transito o numeri d'ordine delle merci).

*Articolo 302 AE*

Trattandosi di un'esenzione, i sigilli non sono necessari (a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida diversamente) se:

- le merci sono trasportate per via aerea e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

- le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

## DOGANA

L'ufficio doganale di partenza, apposti i sigilli, registra nei dati della dichiarazione il numero dei sigilli e le marche di identificazione dei sigilli apposti.

Quando i sigilli non sono richiesti per l'identificazione delle merci, l'ufficio doganale di partenza lascia in bianco la casella corrispondente. In tal caso l'NCTS stampa automaticamente “- -” nella casella D del DAT.

Nel caso in cui su uno stesso mezzo di trasporto o nello stesso container siano trasportate merci non vincolate al regime del transito insieme a merci vincolate al regime del transito, di norma non vengono apposti sigilli al compartimento di carico o all'area in cui sono contenute le merci se l'identificazione delle merci è garantita dalla sigillatura dei singoli colli o da una descrizione sufficientemente precisa delle merci.

Nota: le merci devono essere chiaramente separate ed etichettate affinché sia agevole identificare le merci che sono vincolate al regime del transito e quelle che non lo sono.

Qualora non sia possibile garantire l'identificazione della spedizione mediante sigillatura o descrizione precisa delle merci, l'ufficio doganale di partenza non consente che le merci siano vincolate al regime del transito.

*Articolo 38,  
paragrafo 5,  
appendice I,  
convenzione*

I sigilli non possono essere rotti senza l'approvazione delle autorità doganali competenti.

*Articolo 301,  
paragrafo 5, AE*

Nel caso di un veicolo che è stato sigillato presso l'ufficio doganale di partenza e che trasporta merci verso diversi uffici doganali di destinazione accompagnate da diversi DAT, quando lo scarico ha luogo presso più uffici doganali di destinazione situati

in paesi diversi, le autorità doganali degli uffici doganali di destinazione intermedi che hanno rimosso i sigilli per permettere lo scarico parziale delle merci devono apporre nuovi sigilli facendone menzione nella casella F del DAT/dei DAT. In tal caso le autorità doganali provvedono opportunamente ad apporre un nuovo sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti.

L'ufficio doganale di destinazione informa l'ufficio doganale di partenza di tale/i nuovo/i sigillo/i menzionato/i nel DAT nel messaggio IE018, alle voci "Info nuovi sigilli" e "Identificazione dei nuovi sigilli".

### 3.7.2. Metodi di sigillatura

*Articolo 11,  
paragrafo 2,  
convenzione*

La sigillatura può essere effettuata sigillando:

*Articolo 299 AE*

- il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza;
- ciascun singolo collo, negli altri casi.

#### DOGANA

L'ufficio doganale di partenza ritiene idonei alla sigillatura i mezzi di trasporto se:

- il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
- il mezzo di trasporto o il container non presentano vani che si prestano all'occultamento di merci;
- i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.

*(Articolo 11, paragrafo 3, convenzione; Articolo 300 AE)*

Nota: Il mezzo di trasporto o il container sono considerati idonei alla sigillatura se sono approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente a un

accordo internazionale cui hanno acceduto le parti contraenti (come ad esempio la convenzione doganale del 14 dicembre 1975 sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR).

### 3.7.3. Caratteristiche dei sigilli

Tutti i sigilli utilizzati quali mezzi di identificazione devono presentare determinate caratteristiche e specifiche tecniche.

*Articolo 38,  
appendice I,  
convenzione*

I sigilli devono presentare le seguenti caratteristiche essenziali:

*Articolo 301 AE*

- rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;
- essere facilmente verificabili e riconoscibili;
- essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
- non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro riapposizione di essere chiaramente identificati con una marca d'identificazione unica;
- essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica.

Inoltre, i sigilli devono essere conformi alle seguenti specifiche tecniche:

- la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano chiaramente leggibili;
- le marche di identificazione dei sigilli devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
- il materiale utilizzato è tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

Sono considerati conformi ai requisiti di cui sopra i sigilli certificati

dall'organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 "Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici".

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

Il sigillo doganale reccherà le seguenti indicazioni:

- il termine "Dogana" in una delle lingue ufficiali dell'Unione o del paese di transito comune o un'abbreviazione corrispondente;
- un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.

Inoltre, le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Ciascun paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i paesi.

*articolo 38,  
paragrafo 6,  
appendice I della  
convenzione;*

*Articolo 255 AD*

Le autorità doganali necessitano di tempo per adeguare i propri sigilli ai nuovi requisiti; sarà pertanto possibile continuare a utilizzare i sigilli doganali attuali fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

#### **3.7.4. Utilizzo di sigilli di modello speciale**

*Articoli 81-83,  
appendice I,  
convenzione*

Per poter utilizzare sigilli di modello speciale, il titolare del regime deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

*Articoli 317-318  
AE*

L'uso di sigilli di modello speciale costituisce una semplificazione soggetta a determinate condizioni (per ulteriori dettagli cfr. parte VI, paragrafo 3.3).



In caso di utilizzazione di sigilli di modello speciale, il titolare del regime indica nei dati della dichiarazione (nella casella D) la marca, il tipo e il numero dei sigilli apposti. I sigilli devono essere apposti prima dello svincolo delle merci.

### 3.8. *Svincolo delle merci*

*Articolo 40,  
appendice I  
convenzione*

Dopo il completamento delle seguenti formalità presso l'ufficio doganale di partenza:

*Articolo 303 AE*

- la presentazione dei dati della dichiarazione all'ufficio doganale di partenza;
- la verifica dei dati della dichiarazione;
- accettazione di una dichiarazione di transito;
- l'espletamento dell'eventuale controllo;
- la presentazione della garanzia, ove richiesto (cfr. parte III);
- la fissazione del termine;
- la definizione di un itinerario, ove richiesto;
- l'apposizione di sigilli, ove richiesto,

le merci sono svincolate per il transito. Vengono trasmessi i messaggi pertinenti:

- il messaggio "Svincolo per il transito" (IE029) al dichiarante;
- il messaggio IE001 all'ufficio doganale di destinazione;
- il messaggio IE050 all'ufficio doganale di transito, se del caso.

Il contenuto di detti messaggi deriva dalla dichiarazione di transito (con le opportune rettifiche).

DOGANA

Se tutte le formalità sono state espletate, l'ufficio doganale di partenza:

- convalida la dichiarazione di transito;

- registra i risultati del controllo;
- registra la garanzia;
- inoltra all'ufficio di destinazione indicato nella dichiarazione e all'ufficio/agli uffici di transito (se del caso) il messaggio IE001 e, eventualmente, il messaggio IE050; e
- stampa il DAT (compreso l'EdA, se del caso).

### **3.8.1. Documentazione allo svincolo**

*Articolo 41,  
appendice I,  
convenzione*

L'ufficio doganale di partenza fornisce il DAT corredato del numero di riferimento del movimento (MRN) all'obbligato principale o alla persona che ha presentato le merci all'ufficio doganale di partenza.

*Articolo 303,  
paragrafo 4, AE*

Il DAT, integrato dall'EdA, se necessario, accompagna le merci nel corso dell'operazione di transito.

*Articolo 184,  
paragrafo 2  
dell'AD, modificato  
ADT*

Il DAT può essere stampato anche dal dichiarante, previa approvazione dell'ufficio doganale di partenza.

### **3.9. Appuramento del regime di transito**

*Articolo 215,  
paragrafo 2, CDU*

Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

## **4. Situazioni specifiche**

Nei casi particolari in cui occorre vincolare al regime di transito unionale/comune un ingente numero di articoli diversi in piccole quantità (ad esempio, provviste a bordo delle navi, masserizie nei traslochi internazionali) spediti per lo stesso destinatario finale, si raccomanda di limitarsi a richiedere una descrizione generica delle

merci, onde evitare costi aggiuntivi derivanti dall'inserimento dei dati sul transito. Ciò dovrebbe applicarsi a condizione che:

una descrizione completa e dettagliata delle merci sia disponibile a fini doganali e accompagni la spedizione.

In ogni caso occorre verificare in primo luogo se è veramente necessario vincolare tutte le merci al regime di transito unionale/comune.

- 5. Eccezioni (promemoria)**
- 6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**
- 8. Allegati**

## **CAPITOLO 3 - FORMALITÀ DA ESPLETARE E IMPREVISTI CHE SI VERIFICANO DURANTE LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE**

### **1. Introduzione**

In questo capitolo sono descritte le formalità da espletare e gli imprevisti che si possono verificare durante la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione di transito comune/unionale

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e gli elementi normativi.

Il paragrafo 3 descrive le formalità da espletare in caso di imprevisti che si verificano durante la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione di transito comune/unionale e le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito.

Il paragrafo 4 descrive situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- articoli 43 e 44, appendice I, convenzione;
- Articoli 304 e 305 AE;
- Appendice F1, allegato 9, ADT

### **3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito**

Il presente paragrafo fornisce informazioni circa:

- le formalità da espletare nel caso si verificano imprevisti durante la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione di transito comune/unionale (paragrafo 3.1.);
- le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.).

### **3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti**

Di seguito sono riportati gli esempi più frequenti di imprevisti che si possono verificare durante la circolazione delle merci nell'ambito di un'operazione di transito comune/unionale:

- non è possibile seguire l'itinerario a causa di circostanze che sfuggono al controllo del vettore;
- i sigilli doganali sono rotti accidentalmente o manomessi per motivi che sfuggono al controllo del vettore;
- le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
- una situazione di pericolo imminente rende necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
- si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del vettore di adempiere ai propri obblighi;
- uno degli elementi che costituiscono un unico mezzo di trasporto viene cambiato (ad esempio viene rimosso un vagone).

*Articolo 44,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 305 AE*

In tutti questi casi, il vettore deve informare immediatamente l'ufficio doganale competente più vicino del paese nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto. Inoltre, dopo l'episodio, deve compilare immediatamente la casella 58 del DAT e presentare le merci e il DAT a detto ufficio doganale. Le autorità competenti dell'ufficio doganale in questione decidono se l'operazione di transito in questione possa proseguire o meno. Se l'operazione può proseguire,

l'ufficio competente vista la casella G, specificando i provvedimenti adottati.

In caso di rottura dei sigilli per una causa indipendente dalla volontà del vettore, l'autorità competente esamina le merci e il veicolo. Se si decide di consentire il proseguimento dell'operazione di transito, saranno apposti nuovi sigilli e il DAT è vistato opportunamente dall'autorità doganale.

Il trasbordo delle merci da un mezzo di trasporto a un altro può essere effettuato solo con il permesso e sotto la supervisione delle autorità competenti del luogo in cui si intende effettuarlo. In questo caso il vettore compila la casella 55 "Trasbordi" del DAT. Ciò può essere fatto a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello. Ove opportuno, le autorità doganali vistano la casella F del DAT. Se sono già stati effettuati due trasbordi e la casella F è pertanto già completa, il vettore inserisce le informazioni necessarie nella casella 56 del DAT.

Tuttavia, se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato, nonostante i dati inseriti dal vettore, non è necessario presentare le merci e il DAT all'ufficio doganale più vicino, né viene posto alcun visto della dogana.

Quando uno o più elementi che costituiscono parte di un unico mezzo di trasporto sono cambiati, le merci e il mezzo di trasporto non possono essere presentati all'ufficio doganale più vicino e non è necessario il visto dell'ufficio doganale nei seguenti casi:

- se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono separati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici. In tal caso, dopo aver opportunamente compilato il DAT, il vettore può proseguire l'operazione di transito;

- se durante il trasporto viene sostituita solo la motrice di un veicolo stradale e non i suoi rimorchi o semirimorchi (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci); in tal caso il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice vanno indicati nella casella 56 del DAT.

Quando, nei casi di cui sopra, il vettore non è tenuto a presentare le merci e il DAT all'autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, non è tenuto ad informare detta autorità degli eventi.

In tutti i casi di cui sopra, i dati pertinenti inseriti dal vettore e i visti delle autorità doganali sono registrati nell'NCTS dall'ufficio doganale di transito (se del caso) o dall'ufficio doganale di destinazione.

Qualunque frazionamento di una spedizione deve essere effettuato sotto il controllo dell'autorità doganale e rende obbligatoria la conclusione del regime di transito comune/unionale. Per ciascuna frazione del carico deve essere predisposta una nuova dichiarazione di transito.

### **3.2. Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.1);
- le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.2).
- il cambio di ufficio di transito (paragrafo 3.2.3);
- le disposizioni in caso di irregolarità (paragrafo 3.2.4).

### 3.2.1. Ufficio doganale di transito

Articolo 3, lettera  
h)  
appendice I,  
convenzione

Articolo 1,  
paragrafo 13, AE

L'ufficio doganale di transito è un ufficio doganale situato in un punto di entrata nel o di uscita dal territorio di una parte contraente. Nella seguente tabella sono presentate le diverse possibilità per il transito comune e unionale.

	Transito comune	Transito unionale
Punto di entrata	- nel territorio di una parte contraente.	- nel territorio doganale dell'Unione quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante un'operazione di transito.
Punto di uscita	- dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano il territorio doganale di tale parte contraente nel corso di un'operazione di transito attraverso una frontiera posta tra la parte contraente in questione e un paese terzo.	- dal territorio doganale dell'Unione quando le merci lasciano detto territorio nel corso di un'operazione di transito attraverso una frontiera posta tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese di transito comune.

Per facilitare la circolazione delle merci unionali fra le diverse parti del territorio doganale dell'Unione quando devono attraversare il territorio di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, gli Stati membri devono impegnarsi a realizzare, ove le circostanze locali lo consentano, corsie speciali a fianco degli uffici doganali situati alla frontiera esterna dell'Unione riservate al controllo delle merci unionali



che circolano accompagnate da una dichiarazione di transito rilasciata in un altro Stato membro.

Il controllo di tali merci deve essere limitato all'esame della prova della posizione doganale di merci unionali e, se necessario, della conclusione dell'operazione di trasporto, purché le circostanze di tale operazione non richiedano un esame più approfondito.

Qualora dall'esame di cui sopra non emergano irregolarità, il trasporto sarà autorizzato a proseguire verso la sua destinazione.

### **3.2.2. Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito**

*Articolo 43,  
appendice I  
convenzione*

Il DAT, che comprende l'MRN, e le merci vengono presentati a ogni ufficio doganale di transito.

*Articolo 304 AE*

L'ufficio o gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci se lo reputano necessario. Le eventuali ispezioni sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all'operazione di transito fornite dall'ufficio doganale di partenza nel messaggio IE050.

#### **DOGANANA**

L'ufficio doganale di transito:

- registra l'MRN;
- registra l'attraversamento della frontiera e
- invia il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza.

Nel caso di merci soggette a restrizioni all'esportazione, il DAT reca uno dei seguenti codici:

- nell'ambito del transito comune:  
DG0 ("Esportazione da un paese soggetta a restrizioni") o  
DG1 ("Esportazione da un paese soggetta a tassazione").
- nell'ambito del transito unionale:  
DG0 ("Esportazione dall'UE soggetta a restrizioni") o  
DG1 ("Esportazione dall'UE soggetta a tassazione").

### 3.2.3. Cambio di ufficio doganale di transito

Le merci possono essere trasportate attraverso un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato nel DAT.

Se le merci e il DAT sono presentati a un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato e l'MNR inserito dell'effettivo ufficio doganale di transito fa riferimento a un'operazione per la quale detto ufficio doganale non dispone del pertinente messaggio IE050, l'NCTS chiederà automaticamente all'ufficio doganale di partenza di inviare il messaggio di "richiesta ATR" (IE114) all'ufficio doganale di transito effettivo.

L'NCTS dell'ufficio doganale di partenza risponderà automaticamente con il messaggio "risposta a richiesta ATR" (IE115). Dopo aver ricevuto il messaggio IE115, l'NCTS sarà aggiornato e la registrazione dell'operazione di transito sarà disponibile come "ATR creato", pronta per essere elaborata dai funzionari doganali.

L'ufficio o gli uffici doganali di transito indicati sulla dichiarazione per i quali le merci non sono transitate saranno avvisati automaticamente della conclusione dell'operazione di transito all'ufficio doganale di destinazione.

Se i dati relativi all'operazione di transito di cui trattasi non possono essere trasmessi, per qualsiasi motivo, viene inviato all'ufficio doganale di transito effettivo il messaggio IE115 con il "codice motivo di rifiuto ATR" e con il motivo del rifiuto (il motivo del rifiuto è obbligatorio per il codice 4). L'ufficio doganale in questione prende i provvedimenti opportuni.

#### DOGANA

Presso l'ufficio doganale di transito effettivo:

- l'MRN è registrato nell'NCTS;
- il messaggio IE001 viene trasmesso all'ufficio doganale di partenza;
- l'NCTS dell'ufficio doganale di partenza risponde con il messaggio IE115, includendo le informazioni del messaggio IE050;
- l'NCTS dell'ufficio doganale di transito è aggiornato e la registrazione

dell'operazione di transito è disponibile come “ATR creato”, pronta per essere elaborata dai funzionari doganali;

- l'ufficio doganale di transito registra l'attraversamento della frontiera e invia il messaggio IE118 all'ufficio doganale di partenza.

#### **3.2.4. Disposizioni in caso di irregolarità gravi**

Se presso un ufficio doganale di transito vengono riscontrate irregolarità gravi in un'operazione di transito, le autorità competenti dell'ufficio in questione concludono il regime di transito e avviano le opportune ricerche.

- 4. Situazioni specifiche (promemoria)**
- 5. Eccezioni (promemoria)**
- 6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**
- 8. Allegati**

## **CAPITOLO 4 - FORMALITÀ DA ESPLETARE PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE**

### **1. Introduzione**

Il capitolo 4 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione.

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e gli elementi normativi.

Il paragrafo 3 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione, compresi la conclusione e il controllo del regime.

Il paragrafo 4 descrive situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Al termine dell'operazione di transito le merci, il DAT e le informazioni richieste dall'ufficio doganale di destinazione (ad esempio le ricevute emesse dalla polizia in caso di incidenti, la ricevuta rilasciata da un'officina per l'assistenza a un veicolo, il CMR ecc.) vengono presentati all'ufficio doganale. Ciò rappresenta la conclusione dell'operazione di transito. Il messaggio di “avviso di arrivo” (IE006) viene immediatamente inviato dall'ufficio doganale di destinazione all'ufficio di partenza.

L'ufficio doganale di destinazione effettua un controllo delle merci basandosi sulle informazioni recuperate dall'NCTS e, ove applicabile, sul contenuto del DAT, registra i risultati del controllo e

invia il messaggio “risultati del controllo a destinazione” (IE018) all’ufficio doganale di partenza.

In assenza di irregolarità, l’ufficio doganale di partenza appura l’operazione di transito:

In caso di irregolarità, si rendono necessarie ulteriori misure.

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- Articoli 8 e 45-51, appendice I, convenzione
- Allegato B10, appendice III, convenzione;
- Articoli 215 e 233, paragrafi 1, 2 e 3, CDU;
- Articoli 306-312 AE
- Allegato 72-03 AE.

### **3. Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- la presentazione delle merci e dei documenti all’ufficio doganale di destinazione (paragrafo 3.1);
- il controllo della conclusione del regime (paragrafo 3.2).

Il presente paragrafo descrive una situazione priva di irregolarità. Le operazioni da effettuare in caso di irregolarità sono descritte al paragrafo 4.4 del presente capitolo.

Nota: la **conclusione** del regime di transito che ha luogo presso l’ufficio doganale di destinazione non equivale all’**appuramento** del regime di transito. Spetta all’ufficio doganale di partenza, sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio doganale di destinazione, decidere se il regime di transito può essere appurato o no.

#### **3.1. Presentazione delle merci**

Articolo 8,  
appendice I,

Il regime di transito si conclude e gli obblighi del titolare del

*convenzione*

*articolo 233,  
paragrafi 1 e 2,  
CDU*

regime sono soddisfatti quando le merci vincolate al regime, il DAT e le altre informazioni richieste sono disponibili all'ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.

La conclusione del regime corrisponde sul piano pratico alla presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione, mentre sul piano giuridico essa implica che tale presentazione sia effettuata conformemente alle disposizioni di legge relative al tipo di procedura utilizzata, ossia normale o semplificata<sup>8</sup>. Entrambi gli aspetti sono di competenza del titolare del regime, del quale costituiscono l'obbligo più importante.

Con la conclusione del regime anche si concludono anche gli obblighi del titolare del regime nell'ambito del regime. Eventi o inadempimenti successivi a tale data riguardano altre destinazioni e norme doganali diverse da quelle relative al transito. Ciò non significa tuttavia che la responsabilità (finanziaria o di altro genere) del titolare del regime non possa essere chiamata in causa dopo la conclusione del regime; essa però può essere chiamata in causa soltanto in relazione alla precedente operazione di transito.

*Articolo 8,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 233,  
paragrafo 3, CDU*

Oltre al titolare del regime, vi sono altre persone che devono rispettare determinati obblighi nel quadro del regime di transito. Anche il vettore e chiunque riceva le merci sapendo che queste sono state vincolate al regime di transito sono responsabili della presentazione delle merci stesse intatte presso l'ufficio doganale di destinazione, entro il termine stabilito e nel rispetto delle misure predisposte dalle autorità doganali per permetterne l'identificazione. Le merci, il DAT e le altre informazioni richieste devono essere

---

<sup>8</sup> Accanto alla definizione generale della conclusione del regime, esiste una serie di disposizioni specifiche che fissano le condizioni speciali alle quali il regime si conclude o si considera concluso nel quadro di procedure quali quelle che prevedono le semplificazioni relative allo statuto di destinatario autorizzato e al trasporto per via aerea, via mare o alla circolazione delle merci mediante un'infrastruttura di trasporto fissa (per ulteriori informazioni cfr. parte V).

presentati all'ufficio doganale di destinazione. L'operazione è da effettuarsi negli orari ufficiali di apertura dell'ufficio doganale in questione.

(Per le semplificazioni cfr. parte VI.)

La presentazione deve essere effettuata entro il termine fissato dall'ufficio doganale di partenza. Il termine fissato compare nella casella D del DAT.

Il termine fissato dall'ufficio doganale di partenza per la presentazione a destinazione è vincolante per le autorità competenti dei paesi attraversati durante l'operazione di transito. Le autorità competenti, incluso l'ufficio doganale di destinazione, non modificano tale termine (per ulteriori dettagli cfr. capitolo 2, paragrafo 3.6).

L'ufficio doganale di destinazione, servendosi dell'MRN, recupera dall'NCTS i dati inoltrati mediante il messaggio IE001.

Il messaggio IE006 è inviato all'ufficio doganale di partenza quando il funzionario doganale all'ufficio di destinazione ha registrato l'MRN nell'NCTS per informare l'ufficio doganale di partenza che le merci sono arrivate. Tale messaggio è trasmesso il giorno in cui le merci e il DAT sono presentati all'ufficio doganale di destinazione.

Qualora le merci siano state svincolate per il transito nell'NCTS alla partenza, ma all'arrivo delle merci l'NCTS a destinazione non sia disponibile, l'ufficio doganale di destinazione conclude il regime di transito sulla base del DAT ed inserisce i dati necessari nell'NCTS non appena è nuovamente disponibile ai fini dell'appuramento del regime di transito.

### **3.2. *Controllo della conclusione del regime di transito***

Dopo la presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni richieste, l'ufficio doganale di destinazione stabilisce

se sottoporre le merci al controllo doganale o svincolarle.

L'esame delle merci è effettuato utilizzando il messaggio IE001 ricevuto dall'ufficio doganale di partenza.

L'ufficio doganale di destinazione invia il messaggio IE018 con i risultati del controllo all'ufficio doganale di partenza.

Il messaggio deve inoltre riportare le informazioni eventualmente inserite nel DAT durante il trasporto (ad esempio: trasbordo, apposizione di nuovi sigilli o altri imprevisti verificatisi durante il trasporto).

L'ufficio doganale di destinazione conserva il DAT.

## DOGANA

Dopo la presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni richieste, l'ufficio doganale di destinazione registra tale arrivo ed inserisce le seguenti informazioni nell'NCTS:

1. l'MRN (numero di registrazione);
2. la data di arrivo;
3. nel caso di eventi verificatisi durante il percorso (imprevisti, trasbordi), tutte le informazioni necessarie recuperate dal DAT (ove non siano già state registrate da un altro ufficio doganale).

Prima di inviare il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza, l'ufficio doganale di destinazione inserisce nell'NCTS il risultato del controllo opportuno.

1. Se l'ufficio doganale di destinazione decide di non effettuare controlli, viene inserito il codice A2 "ritenuto conforme".

In tal caso, l'ufficio doganale di destinazione deve inviare il messaggio IE018 il giorno della presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, o al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione.

2. Se l'ufficio doganale di destinazione decide di effettuare il controllo, occorre che siano verificati almeno:



- la corrispondenza dei numeri di identificazione (di registrazione) tra i vani contenenti le merci dichiarati nell'NCTS;
- i mezzi di identificazione (verificando le condizioni degli eventuali sigilli apposti o che la descrizione delle merci sia sufficiente);
- il termine e l'itinerario (se indicato).

Se non sono riscontrate irregolarità, nell'NCTS è inserito il codice A1 “conforme”.

In tale caso l'ufficio doganale di destinazione invia il messaggio IE018 al più tardi tre giorni dopo la presentazione delle merci presso l'ufficio doganale di destinazione o altro luogo. In casi eccezionali (ad esempio se il regime si è concluso nei locali di un destinatario autorizzato, in corrispondenza di una serie di giorni festivi ecc.) il termine può essere esteso fino a un massimo di sei giorni.

#### **4. Situazioni specifiche**

Il presente paragrafo fornisce informazioni circa situazioni specifiche del regime di transito presso l'ufficio doganale di destinazione. Le situazioni specifiche in questione riguardano:

- il rilascio di una ricevuta (paragrafo 4.1);
- il rilascio di una prova alternativa (paragrafo 4.2);
- la presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione (paragrafo 4.3);
- irregolarità (paragrafo 4.4);
- il cambio di ufficio doganale di destinazione (paragrafo 4.5);

##### **4.1. Rilascio di una ricevuta**

Su richiesta della persona che presenta le merci e il DAT all'ufficio doganale di destinazione, l'ufficio rilascia una ricevuta (TC11) che non può tuttavia essere utilizzata come prova alternativa della

conclusione del regime.

*Articolo 46  
appendice I,  
convenzione*

La ricevuta ha due importanti funzioni. In primo luogo, essa informa il titolare del regime dell'avvenuta consegna delle merci e dei documenti di transito da parte del vettore all'ufficio doganale di destinazione. In secondo luogo, riveste una particolare importanza per le eventuali ricerche che verrebbero effettuate qualora all'ufficio doganale di partenza non giungesse il messaggio IE006. In casi simili il titolare del regime può esibire all'ufficio doganale di partenza la ricevuta indicante presso quale ufficio doganale sono stati presentati le merci e i documenti. Ciò facilita notevolmente la procedura di ricerca.

*Articolo 306,  
paragrafo 5, AE*

*Allegato B10,  
appendice III,  
convenzione*

Il formato della ricevuta deve essere conforme al modello TC11 riportato nell'appendice III, allegato B10, della convenzione/allegato 72-03 dell'AE.

*Allegato 72-03 AE.*

La ricevuta è compilata dalla persona che ne chiede il rilascio e che poi la presenta a un funzionario doganale dell'ufficio doganale di destinazione per il visto.

#### OPERATORI COMMERCIALI

La persona che chiede una ricevuta all'ufficio doganale di destinazione deve compilare il formulario TC11, in modo leggibile inserendo:

- nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di destinazione;
- la posizione delle merci secondo quanto specificato nel relativo DAT (T1, T2, T2F);
- l'MRN;
- nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza;
- il luogo.

La ricevuta può inoltre contenere altre informazioni relative alle merci. Il titolare del regime, ad esempio, può indicare l'indirizzo a cui il vettore delle merci rinvierà la ricevuta vistata dalla dogana.

L'ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare la ricevuta per posta, ma può farlo se necessario. Di norma il titolare del regime chiede al vettore di fargli pervenire la ricevuta.

L'indirizzo per il rinvio può essere indicato sul verso della ricevuta.

## DOGANANA

In caso di richiesta di una ricevuta, l'ufficio doganale di destinazione è tenuto a:

- verificare se sia stato utilizzato il formulario appropriato, cioè il TC11;
- verificare la leggibilità della ricevuta;
- verificare che la ricevuta sia stata compilata correttamente;
- verificare che non vi siano circostanze che impediscano il rilascio della ricevuta;
- se tutto è in ordine, rilasciare la ricevuta alla persona che ne ha fatto richiesta.

### **4.2. Rilascio di una prova alternativa**

*Articolo 45,  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

Il titolare del regime può chiedere alla dogana di fornirgli un'altra prova a dimostrazione della conclusione corretta del regime di transito e dell'assenza di irregolarità sulla copia del DAT. Ciò può essere effettuato al momento della presentazione delle merci e del DAT all'ufficio doganale di destinazione.

*Articolo 308,  
paragrafo 2, AE*

Nota: informazioni dettagliate circa l'accettazione della prova alternativa da parte dell'ufficio doganale di partenza sono fornite nella parte VII paragrafo 3.3.1.

## OPERATORI COMMERCIALI

Per ottenere una prova alternativa, come previsto all'articolo 45, paragrafo 4, dell'appendice I della convenzione/articolo 308 dell'AE, può essere presentata all'ufficio doganale di destinazione una copia del DAT e (se del caso) dell'EdA per il visto.

La copia, che può essere una fotocopia, deve:

- recare la dicitura “copia”;
- recare il timbro dell'ufficio doganale di destinazione, la firma del funzionario, la data e la seguente dicitura: "Prova alternativa — 99202".

Nell'allegato 8.3 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione “Prova alternativa”.

## DOGANA

Il DAT e l'EdA (se del caso) sono vistati dall'ufficio doganale di destinazione. La convalida può comportare un visto effettuato mediante sistemi informatici, ma all'ufficio del paese di partenza deve sempre risultare chiaramente che si tratta di un visto originale.

Se non vengono rilevate irregolarità, l'ufficio doganale di destinazione vista la prova alternativa. Il timbro, la firma del funzionario e la data sono apposti sul DAT.

La persona che presenta la prova alternativa insieme alle merci e al DAT è considerato il rappresentante del titolare del regime ed è a tale persona che l'ufficio doganale di destinazione consegna la copia vistata del DAT.

### ***4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e delle ore stabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione***

*Articolo 45,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

Di norma le merci, il DAT e le altre informazioni devono essere presentate:

- all'ufficio doganale di destinazione e
- nei giorni e negli orari di apertura previsti.

*Articolo 306,  
paragrafo 1, AE*

Tuttavia, l'ufficio può, su richiesta del titolare del regime o di chi presenta le merci, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

#### **4.4. Irregolarità**

##### **4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli**

Solo le merci che sono state sigillate sono svincolate per il regime di transito comune/unionale. Le autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione verificano l'integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati manomessi, l'ufficio doganale di destinazione indica tale informazione nel messaggio IE018 inviato all'ufficio doganale di partenza.

#### **DOGANA**

L'ufficio doganale di destinazione verifica le condizioni dei sigilli e registra nell'NCTS il risultato di tale verifica. Se i sigilli mancano, sono in cattive condizioni o se risulta che siano stati manomessi, è fortemente raccomandato che le autorità doganali esaminino le merci e registrino tali fatti nell'NCTS.

##### **4.4.2. Altre irregolarità**

L'ufficio doganale di destinazione identifica nell'NCTS l'irregolarità riscontrata al fine di informarne l'ufficio doganale di partenza. L'ufficio doganale di partenza considera i fatti presentati e stabilisce le misure appropriate da adottare.

L'ufficio doganale di destinazione potrebbe riscontrare una differenza tra le merci dichiarate nell'NCTS e le merci effettivamente presentate all'ufficio doganale di destinazione. È opportuno trattare ogni caso singolarmente, in quanto potrebbe essersi verificato un errore alla partenza.

#### **DOGANA**

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra l'MRN e
- indica eventuali irregolarità nel messaggio IE018.

#### 4.4.3. Indagini sulle irregolarità

Qualora l'ufficio doganale di destinazione decida di non svincolare le merci, avendo riscontrato un'irregolarità e chiesto all'ufficio doganale di partenza di svolgere un'indagine, esso invia il messaggio IE018 con l'annotazione "in attesa della risoluzione delle discrepanze". All'operazione è attribuita la posizione "in attesa di risoluzione".

Mentre l'operazione è "in attesa di risoluzione", l'ufficio doganale di partenza svolge indagini sulle irregolarità, in particolare esaminando tutti i documenti presentati dal titolare del regime e confrontandoli con i dati riportati nella dichiarazione.

Risolta la questione, l'ufficio doganale di partenza informa l'ufficio doganale di destinazione inviando il messaggio "notifica di risoluzione di discrepanze" (IE020). Le merci vengono allora svincolate e l'operazione di transito è infine appurata quando viene chiusa dall'ufficio doganale di partenza.

#### DOGANA

Se l'ufficio di destinazione decide di indagare sull'irregolarità:

- registra l'MRN;
- indica nel messaggio IE018 che le indagini sono in corso a destinazione;
- invia il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza.
- al termine delle indagini invia i risultati all'ufficio doganale di partenza.

Per ulteriori dettagli sulla procedura d'indagine cfr. parte VII.

Se l'ufficio doganale di destinazione decide di garantire il pagamento dell'obbligazione (doganale) determinata dall'irregolarità, nel messaggio IE018 va inserita la menzione "dazi

e tributi riscossi”.

Nota: la menzione “dazi e tributi riscossi” non significa necessariamente che i dazi e tributi siano stati effettivamente imposti o pagati. L’ufficio doganale di destinazione può quindi aver accettato una dichiarazione per un altro regime doganale (ad esempio nel caso di perfezionamento attivo).

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra l'MRN;
- inserisce il codice A5 "Dazi e tributi riscossi" nel messaggio IE018;
- invia il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza.

### 4.5. *Cambio dell'ufficio doganale di destinazione*

*Articolo 47,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione;*

L'operazione di transito può concludersi in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l'ufficio doganale suddetto è considerato l'ufficio doganale di destinazione.

*Articoli 306,  
paragrafo 4, e 307,  
paragrafo 2, AE*

Poiché l'NCTS indicherà che l'effettivo ufficio doganale di destinazione non ha ricevuto il messaggio EI001 per l'MRN presentato, detto ufficio doganale invierà un messaggio di "richiesta di messaggio di arrivo previsto" (IE002).

Se l'ufficio doganale di partenza riesce a trovare l'operazione tramite l'MRN, invia il messaggio "risposta a richiesta di messaggio di arrivo previsto" (IE003). L'ufficio doganale di destinazione accetta il cambio di ufficio e invia il messaggio IE006 all'ufficio doganale di partenza.

Se l'ufficio doganale di partenza non riesce a trovare l'operazione tramite l'MRN, include nel messaggio IE001 i motivi (codici da 1 a 4) che gli impediscono di inviare il messaggio IE001. L'NCTS rifiuta l'arrivo ed invia all'operatore economico a destinazione un messaggio di "notifica di rifiuto della richiesta di messaggio di arrivo previsto" (IE021). I motivi del rifiuto possono essere:

1. le merci e il DAT sono già arrivati a un altro ufficio doganale di destinazione;
2. l'operazione è stata annullata dall'ufficio doganale di partenza;



3. l'MRN è ignoto (per ragioni tecniche o per irregolarità) o
4. altri motivi.

Possono presentarsi tre casi:

1. Il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato nella stessa parte contraente/Stato membro dell'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito:

#### DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra l'MRN;
- chiede all'ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione sulla base dell'MRN tramite l'invio del messaggio IE002;
- invia il messaggio IE006 all'ufficio doganale di partenza;
- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se indicato);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è positivo lo registra nell'NCTS
- invia il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza.

Al ricevimento del messaggio IE006, l'ufficio doganale di partenza informa l'ufficio doganale di destinazione dichiarato e l'ufficio o gli uffici di transito dichiarati (ma non utilizzati) della conclusione dell'operazione di transito con un messaggio di "avviso di arrivo inoltrato" (IE024).

2. Il nuovo ufficio doganale di destinazione non è situato nella stessa parte contraente/Stato membro dell'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito:

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra l'MRN;
- chiede all'ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione sulla base dell'MRN tramite l'invio del messaggio IE002;
- invia il messaggio IE006 all'ufficio doganale di partenza;
- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se indicato);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è positivo lo registra nell'NCTS
- invia il messaggio IE018 all'ufficio doganale di partenza.

Al ricevimento del messaggio IE006, l'ufficio doganale di partenza informa l'ufficio doganale di destinazione dichiarato e l'ufficio o gli uffici di transito dichiarati (ma non utilizzati) della conclusione dell'operazione di transito con un messaggio di “avviso di arrivo inoltrato” (IE024).

3. Il nuovo ufficio doganale di destinazione si trova in una parte contraente/Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o sul DAT che reca una delle seguenti diciture:

- nell'ambito del transito comune:

- DG0 (“Esportazione da un paese soggetta a restrizioni”)

oppure

- DG1 (“Esportazione da un paese soggetta a tassazione”);

- nell'ambito del transito unionale:

- DG0 (“Esportazione dall'UE soggetta a restrizioni”)

oppure

- DG1 (“Esportazione dall'UE soggetta a tassazione”).

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra l'MRN;
- chiede all'ufficio doganale di partenza informazioni riguardo alla dichiarazione

sulla base dell'MRN tramite l'invio del messaggio IE002;

- tiene le merci sotto controllo doganale e decide se:
  - consentirne il trasferimento nella parte contraente/Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di partenza; oppure
  - non consentirne il trasferimento fino al ricevimento di una specifica autorizzazione scritta da parte dell'ufficio doganale di partenza che ne autorizzi lo svincolo.

## 5. Presentazione delle merci e del DAT dopo la scadenza del termine

*Articolo 45,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 306,  
paragrafo 3, AE*

Se le merci e il DAT sono presentati dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza, si considera che il titolare del regime o il vettore abbiano rispettato il termine se essi stessi sono in grado di dimostrare all'ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di prove dell'intervento di circostanze impreviste e non imputabili al titolare del regime o al vettore nel mancato rispetto del termine fissato:

- ricevuta rilasciata dalla polizia (per esempio in caso di incidente o furto);
- ricevuta rilasciata dai servizi sanitari (per esempio relativa ad assistenza medica);
- ricevuta di un'officina (per esempio per la riparazione di un veicolo);
- qualunque tipo di prova del fatto che un ritardo sia dovuto a scioperi, condizioni meteorologiche o ad altre circostanze impreviste.

Tuttavia, spetta alle autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione decidere della validità della prova.

- 6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**
- 8. Allegati**

**8.1. *Messaggi strutturati e contenuto dei dati per lo scambio di informazioni (IE)***

**IE001. AAR (Arrivo previsto) C\_AAR\_SND**

**IE002. RICHIESTA DI AAR C\_AAR\_REQ**

**IE003. RISPOSTA A RICHIESTA DI MESSAGGIO DI ARRIVO PREVISTO**

**IE004. RETTIFICA ACCETTATA E\_AMD\_ACC**

**IE005. RETTIFICA RIFIUTATA E\_AMD\_REJ**

**IE006. AVVISO DI ARRIVO C\_ARR\_ADV**

**IE007. NOTIFICA DI ARRIVO E\_ARR\_NOT**

**IE008. RIFIUTO DI NOTIFICA DI ARRIVO E\_ARR\_REJ**

**IE009. DECISIONE DI ANNULLAMENTO E\_CAN\_DEC**

**IE010. NOTIFICA DI ANNULLAMENTO C\_CAN\_NOT**

**IE013. RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE E\_DEC\_AMD**

**IE014. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE E\_DEC\_CAN**

**IE015. DATI DELLA DICHIARAZIONE E\_DEC\_DAT**

**IE016. RIFIUTO DELLA DICHIARAZIONE E\_DEC\_REJ**

**IE017. RISULTATI DEL CONTROLLO ALLA PARTENZA N\_DEP\_CON**

**IE018. RISULTATI DEL CONTROLLO A DESTINAZIONE (tipo A o B) C\_DES\_CON**

**IE019. DISCREPANZE E\_DIS\_SND**

**IE020. NOTIFICA DI RISOLUZIONE DELLE DISCREPANZE C\_DIS\_SOL**

**IE021. NOTIFICA DI RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI AAR E\_REJ\_NOT**

**IE023. NOTIFICA AL GARANTE E\_GUA\_NOT**

IE024. AVVISO DI ARRIVO INOLTRATO C\_FWD\_ARR

IE025. NOTIFICA DI SVINCOLO DELLE MERCI E\_GDS\_REL

IE026. CODICI DI ACCESSO DELLA GARANZIA E\_ACC\_COD

IE027. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL MOVIMENTO C\_MVT\_QUE

IE028. MRN ATTRIBUITO E\_MRN\_ALL

IE029. SVINCOLO PER IL TRANSITO E\_REL\_TRA

IE030. NOTIFICA AL DOMINIO COMUNE DI CAMBIAMENTI CONCERNENTI UFFICI  
DOGANALI C\_COL\_COM

IE031. NOTIFICA AL DOMINIO NAZIONALE DI CAMBIAMENTI CONCERNENTI UFFICI  
DOGANALI C\_COL\_NAT

IE032. NOTIFICA AL DOMINIO NAZIONALE DELLA MODIFICA DEI DATI DI  
RIFERIMENTO COMUNI C\_REF\_MOD

IE034. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLE GARANZIE C\_GUA\_QUE

IE035. NOTIFICA DI RECUPERO E\_REC\_NOT

IE037. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLE GARANZIE C\_GUA\_RSP

IE038. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL MOVIMENTO C\_MVT\_RSP

IE043. AUTORIZZAZIONE DI SCARICO E\_ULD\_PER

IE044. OSSERVAZIONI SULLO SCARICO E\_ULD\_REM

IE045. NOTIFICA DI CHIUSURA E\_WRT\_NOT

IE050. ATR C\_ATR\_SND

IE051. MERCI NON SVINCOLATE PER IL TRANSITO E\_REL\_NOT

IE054. RICHIESTA DI SVINCOLO E\_REQ\_REL

IE055. GARANZIA NON VALIDA E\_GUA\_INV

IE058. RIFIUTO DELLE OSSERVAZIONI SULLO SCARICO E\_ULD\_REJ

IE059. NOTIFICA DI ANNULLAMENTO DELLA RICERCA C\_CAN\_ENQ

IE060. NOTIFICA DI DECISIONE DI CONTROLLO E\_CTR\_DEC

IE062. RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO E\_REQ\_REJ

IE063. COMUNICAZIONE DI RECUPERO C\_REC\_COM

IE070. NOTIFICA AL DOMINIO COMUNE DELL'INDISPONIBILITA DEL SISTEMA C\_UNA\_COM

IE071. NOTIFICA AL DOMINIO NAZIONALE DELL'INDISPONIBILITA DEL SISTEMA C\_UNA\_NAT

IE100. RICHIESTA DI DOCUMENTI E\_ASK\_DOC

IE101. RINVIO DI DOCUMENTI E\_DOC\_SND

IE102. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU UN MOVIMENTO NON GIUNTO A DESTINAZIONE E\_REQ\_MOV

IE103. INFORMAZIONI SU UN MOVIMENTO NON GIUNTO A DESTINAZIONE E\_MOV\_RSP

IE104. RICHIESTA DI RICERCA C\_ENQ\_REQ

IE105. SOLLECITO DELLA RICERCA C\_ENQ\_REM

IE106. ESITO DELLA RICERCA C\_ENQ\_NEG

IE110. RISULTATI DEL CONTROLLO DEI DOCUMENTI C\_RES\_PAP

IE111. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL DESTINATARIO AUTORIZZATO C\_AUT\_QUE

IE112. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL DESTINATARIO AUTORIZZATO C\_AUT\_RSP

IE114. RICHIESTA ATR C\_ATR\_REQ

IE115. RISPOSTA A RICHIESTA ATR C\_ATR\_RSP

IE118. NOTIFICA DELL'ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA C\_NCF\_NOT

IE119. DOCUMENTO DI CONTROLLO ALLA PARTENZA SU CARTA E\_DEP\_PAP

IE120. DOCUMENTO DI CONTROLLO A DESTINAZIONE SU CARTA E\_DES\_PAP

IE140. RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU UN MOVIMENTO NON GIUNTO A DESTINAZIONE E\_REQ\_MOV

IE141. INFORMAZIONI SU UN MOVIMENTO NON GIUNTO A DESTINAZIONE E\_MOV\_RSP

IE142. RICHIESTA DI RICERCA C\_ENQ\_REQ

IE143. ESITO DELLA RICERCA C\_ENQ\_NEG

IE144. INFORMAZIONI SULLA RICERCA E SUL RECUPERO C\_ENR\_INF

IE150. RICHIESTA DI RECUPERO C\_REC\_REQ

IE151. NOTIFICA DI ACCETTAZIONE DEL RECUPERO C\_REC\_ACC

IE152. NOTIFICA DELL'ESECUZIONE DEL RECUPERO C-REC-DIS

IE200. VERIFICA DELLA GARANZIA C\_GUA\_CHE

IE201. RISULTATI DELLA VERIFICA DELLA GARANZIA C\_GUA\_RES

IE203. USO DELLA GARANZIA C\_GUA\_USE

IE204. ANNULLAMENTO DELL'USO DELLA GARANZIA C\_GUA\_CAN

IE205. RISULTATI DELL'USO DELLA GARANZIA C\_GUA\_USR

IE209. CREDITO IMPORTO DI RIFERIMENTO C\_GUA\_CRE

IE224. TITOLO DI GARANZIA ISOLATA VENDUTO E\_IGV\_INF



**IE225. NOTIFICA DI AGGIORNAMENTO DELLA GARANZIA E\_GUA\_WUP**

**IE228. SVINCOLO DALL'OBBLIGAZIONE PER RISOLUZIONE DELLA GARANZIA GLOBALE E\_GOG\_CNL**

**IE229. NOTIFICA DI REVOCA DEL TITOLO DI GARANZIA ISOLATA E\_IGV\_RNG**

**IE231. NOTIFICA DI RISOLUZIONE DELLA GARANZIA GLOBALE E\_COG\_CNP**

**IE410. RICHIESTA DI DATI STATISTICI C\_STA\_REQ**

**IE411. INVIO DI DATI STATISTICI C\_STA\_SND**

**IE412. STATISTICHE GENERATE INVIATE AL DOMINIO NAZIONALE C\_STA\_GEN**

**IE413. INVIO DI STATISTICHE OTS AL DOMINIO COMUNE C\_STA\_OTTS**

## **8.2. Codici dei paesi**

### **8.2.1. Codici dei paesi utilizzati per il transito unionale**

codici paese ISO alfa 2 di cui alla norma ISO-3166-1

### **8.2.2. Codici dei paesi utilizzati per il transito comune**

codici paese ISO alfa 2 di cui alla norma ISO-3166-1

## **8.3. Codici dei colli**

### **8.3.1. Codici dei colli utilizzati per il transito unionale**

Raccomandazione UNECE n. 21/Rev. 8.1 del 12 luglio 2010;

### **8.3.2. Codici dei colli utilizzati per il transito comune**

Raccomandazione UNECE n. 21/Rev. 8.1 del 12 luglio 2010.

## Capitolo 5 - Andorra, San Marino e territori non fiscali

### 1. Introduzione

Nei precedenti capitoli è descritto il regime di transito normale. Il presente capitolo 5 descrive i regimi di transito specifici che esistono tra:

- l'Unione europea e Andorra (paragrafo [2](#));
- l'Unione europea e San Marino (paragrafo [3](#));
- l'Unione europea e i suoi territori fiscali speciali (paragrafo [4](#));

Il paragrafo [5](#) tratta delle eccezioni.

Il paragrafo [6](#) è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo [7](#) è riservato alla dogana.

Gli allegati sono riportati nel paragrafo [8](#).

### 2. Andorra

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- il contesto e la normativa (2.1);
- le formalità (2.2).

#### 2.1. Contesto e normativa

Nel 1990 la CE e Andorra hanno concluso un'unione doganale mediante un accordo in forma di scambio di lettere<sup>9</sup>. L'unione

---

<sup>9</sup> Accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 (GU

L 374 del 31.12.1990, pag. 14).

doganale si applica agli scambi di merci di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA).

Con la decisione n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra<sup>10</sup>, le disposizioni del transito comunitario di cui al codice doganale comunitario (CDC) e alle relative disposizioni d'applicazione (DAC) sono state estese agli scambi effettuati nell'ambito dell'unione doganale. La decisione è stata successivamente sostituita dalla decisione n. 1/2003 del comitato misto CE-Andorra<sup>11</sup>. Dopo il 1° maggio 2016 il regime di transito unionale ha sostituito il regime di transito comunitario in quanto il codice doganale dell'Unione e i relativi atti delegati e di esecuzione succedono al codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione.

## **2.2. Formalità**

### **2.2.1. Merci di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato (SA)**

Le esportazioni e importazioni di merci classificate in tali capitoli e aventi per destinazione o origine Andorra sono considerate esportazioni o importazioni verso o da paesi terzi.

Viene pertanto presentata una dichiarazione in dogana recante, nella casella 1, la sigla EX in caso di esportazione e IM in caso di importazione.

Esempi<sup>12</sup>:

---

10 Decisione n. 1/96 del Comitato misto CE-Andorra del 1° luglio 1996 relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra e al transito delle merci tra le Parti (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 39).

11 Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale (GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3).

12 Gli esempi si riferiscono al trasporto su strada.

*a) Esportazione di merci unionali con destinazione Andorra*

*- Prodotti agricoli con restituzione all'esportazione*

Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE) deve essere presentato all'ufficio doganale di uscita dall'Unione (ufficio francese o spagnolo).

*- Prodotti agricoli senza restituzione all'esportazione*

Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE) deve essere presentato all'ufficio doganale di uscita dall'Unione (ufficio francese o spagnolo).

*- Merci soggette ad accisa per le quali è stato rilasciato un documento amministrativo elettronico (e-AD) che accompagna le merci alla frontiera*

Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE) e il documento amministrativo elettronico vanno presentati all'ufficio doganale di uscita dall'Unione (ufficio francese o spagnolo).

*- Prodotti agricoli con restituzione all'esportazione e soggetti ad accisa per i quali è stato rilasciato un documento amministrativo elettronico che accompagna le merci alla frontiera*

Presentazione di una dichiarazione di esportazione EX1 (all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione). Il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE) e il documento amministrativo elettronico vanno presentati all'ufficio doganale di

uscita dall'Unione (ufficio francese o spagnolo).

*b) Importazione nel territorio doganale dell'Unione di prodotti agricoli provenienti da Andorra*

Presso l'ufficio doganale di entrata nell'Unione, le merci vengono vincolate ad un regime doganale quale l'immissione in libera pratica o il regime di transito unionale esterno (T1) se l'ufficio doganale di destinazione è situato nell'Unione.

Occorre notare che le merci originarie di Andorra, come da definizione fornita nell'accordo di unione doganale, sono esenti da dazi unionali all'importazione purché accompagnate al momento dell'importazione da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura dell'esportatore (titolo II dell'accordo di unione doganale).

*c) Transito attraverso il territorio doganale dell'Unione a destinazione di Andorra*

Presentazione di una dichiarazione di transito per la procedura di transito unionale esterno (T1) presso il punto di entrata nell'Unione (per esempio nel Regno Unito) al fine di inoltrare merci terze ad Andorra.

*d) Transito tra due punti dell'Unione attraverso Andorra*

La procedura di transito unionale non copre il transito attraverso Andorra e per tale passaggio è necessario ricorrere ad un regime separato (andorrano).

Il regime di transito unionale si considera sospeso nel territorio di Andorra, a condizione che il passaggio attraverso Andorra venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico.

In assenza di un titolo di trasporto unico che copra il passaggio attraverso Andorra, il regime di transito unionale è concluso al

punto di uscita dall'Unione, prima dell'entrata in Andorra.

### **2.2.2. Merci di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato (SA)**

La decisione n. 1/2003 fornisce la base per l'applicazione *mutatis mutandis* del regime di transito comunitario, di cui al CDC e alle DAC, agli scambi tra la Comunità e Andorra riguardanti le merci classificate ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. Dopo il 1° maggio 2016 il regime di transito comunitario è stato sostituito dal regime di transito unionale specificato nel codice doganale dell'Unione e i relativi atti delegati e di esecuzione, che sono succeduti al codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione.

Per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione e Andorra, le formalità doganali devono essere espletate secondo modalità analoghe a quelle vigenti prima dell'istituzione, nel 1993, del mercato interno. Pertanto è richiesta la presentazione di una dichiarazione in dogana recante nella casella 1 la sigla EX in caso di esportazione e IM in caso di importazione.

In questo contesto, occorre distinguere i seguenti casi:

- le merci in libera pratica, come da definizione fornita nell'accordo di unione doganale, circolano vincolate al regime di transito unionale interno (T2) o sono trasportate con una prova della loro posizione doganale di merci dell'Unione;
- le merci che non sono in libera pratica circolano vincolate al regime di transito unionale esterno (T1), come nell'esempio b) al paragrafo 2.2.1.;

- il caso specifico dei prodotti di cui al regolamento 3448/93<sup>13</sup> che circolano vincolati al regime di transito unionale esterno (T1), come nell'esempio c).

La garanzia presentata nel quadro del regime di transito unionale deve essere valida tanto per l'Unione quanto per Andorra. Sull'impegno del fideiussore e sui certificati di garanzia non bisogna cancellare le parole: "Principato di Andorra".

### Esempi

*a) Spedizione di merci in libera pratica (diverse da quelle interessate dal regolamento 3448/93) dall'Unione ad Andorra e viceversa.*

- Le formalità di spedizione sono espletate presso un ufficio situato in uno Stato membro o ad Andorra: emissione di una dichiarazione di esportazione EX1 e di una dichiarazione per il regime di transito unionale interno (T2);

oppure

- le formalità di spedizione sono espletate alla frontiera UE/Andorra: le merci circolano liberamente fino alla frontiera dove viene emessa una dichiarazione di esportazione EX1 su presentazione della prova di posizione doganale di merci unionali.

Occorre tuttavia notare che l'ufficio doganale di frontiera che funge da ufficio doganale di uscita può rifiutarsi di vincolare le merci al regime di transito se tale regime è destinato a concludersi

---

13 Regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18). Esempi dei prodotti interessati: mannitolo, sorbite, caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, destrina e colle di destrina, amidi e fecole o colle d'amido o di fecola, bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee.



presso il confinante ufficio doganale di frontiera.

*b) Spedizione di merci non in libera pratica (diverse da quelle interessate dal regolamento 3448/93) dall'Unione ad Andorra e viceversa.*

Le merci che non sono in libera pratica vengono trasportate accompagnate da una dichiarazione di regime di transito unionale esterno (T1) fino all'ufficio doganale di destinazione ad Andorra o nell'Unione.

*c) Caso specifico dei prodotti di cui al regolamento 3448/930*

Le procedure sopradescritte si applicano alle seguenti condizioni:

- prodotti agricoli unionali trasformati inviati dall'Unione ad Andorra e che beneficiano di una restituzione all'esportazione

Emissione di una dichiarazione di esportazione EX1 e di una dichiarazione per il regime di transito unionale interno (T2);

- *Prodotti agricoli trasformati in libera circolazione ad Andorra e inviati nell'Unione*

Questi prodotti circolano vincolati al regime di transito unionale esterno (T1).

Poiché le autorità doganali unionali devono addebitare l'elemento mobile, il DAT della dichiarazione di regime di transito unionale esterno (T1) deve essere corredato della seguente dicitura, sottolineata in rosso: “*Riscuotere solo l'elemento agricolo - Accordo CEE-Andorra*”.

#### Altri regimi di transito

Il regime di transito comune non si applica agli scambi con Andorra.

Andorra non è una parte contraente della convenzione TIR.

Tabella sinottica dei regimi scelti, ossia transito, esportazione, importazione		
Merchi 1-24 del SA		
	Merchi provenienti dall'UE	Merchi provenienti da Andorra
Con restituzione all'esportazione	EX1	
Senza restituzione all'esportazione	EX1 oppure T1 <sup>14</sup>	
Merchi soggette ad accisa	EX1 + e-AD	
Merchi soggette ad accisa con restituzione all'esportazione	EX1 + e-AD	
Tutti i tipi di merce		IM4 <sup>15</sup> (+ EUR.1) (per l'immissione in libera pratica) oppure T1

Merchi 25-97 del SA (diverse dai prodotti di cui al reg. 3448/93)		
	Merchi provenienti dall'UE	Merchi provenienti da Andorra
Merchi in libera pratica	EX1 + T2 (T2F) (presso l'ufficio interno) oppure T1, T2LF o il documento con effetto equivalente + EX1 (alla frontiera)	EX1 + T2 (T2F) (presso l'ufficio interno) oppure T1, T2LF o il documento con effetto equivalente + EX1 (alla frontiera)
Merchi non in libera pratica	T1	T1 (transito) oppure "IM4" (immissione in libera pratica)

Prodotti agricoli di cui al regolamento 3448/93		
	Merchi provenienti dall'UE	Merchi provenienti da Andorra
Con restituzione all'esportazione	EX1 + T1	
In libera pratica		T1 + menzione "Riscuotere solo l'elemento agricolo - Accordo CEE-Andorra".

14 Situazione del transito di merci non unionali attraverso il territorio doganale dell'Unione.

15 L'immissione in libera pratica è effettuata dall'ufficio doganale di entrata nell'Unione.

### 3. San Marino

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- il contesto e la normativa (3.1);
- le formalità (3.2).

#### 3.1. *Contesto e normativa*

Nel 1992 la CE e San Marino hanno concluso un accordo interinale di commercio e di unione doganale<sup>16</sup>. L'accordo è stato sostituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale<sup>17</sup>, entrato in vigore il 1° aprile 2002. L'unione doganale si applica alle merci di cui ai capitoli 1-97 della tariffa doganale comune (TDC) ad eccezione dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("prodotti CECA") di cui ai capitoli 72 e 73.

La decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino<sup>18</sup> ha fissato le disposizioni relative alla circolazione delle merci tra la Comunità e San Marino. La decisione, applicata a partire dal 1° aprile 1993, è stata modificata dalla decisione n. 1/2002<sup>19</sup> che ha preso effetto il 23 marzo 2002.

---

16 Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

17 Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43).

18 Decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992 relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispeditura delle merci verso la Repubblica di San Marino (GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34).

19 Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione CE-San Marino del 22 dicembre 2002 che modifica la decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione

La decisione n. 1/2010<sup>20</sup> del Comitato di cooperazione CE-San Marino contiene l'elenco aggiornato degli uffici doganali italiani che possono espletare le formalità per le merci destinate a San Marino.

### 3.2. *Formalità*

La decisione n. 4/92, modificata, coordina i metodi di cooperazione amministrativa tra San Marino e l'UE applicando le norme del regime di transito comunitario che, a partire dal 1° maggio 2016, è stato sostituito dal regime di transito unionale (il CDU e i relativi atti sono succeduti al CDC e alle DAC).

Alla circolazione delle merci rientranti nel campo di applicazione dell'unione doganale UE-San Marino (capitoli 1-97 TDC ad eccezione dei "prodotti CECA") si applicano le seguenti norme:

1. Circolazione delle merci dagli uffici unionali designati in Italia a San Marino

Le merci che circolano in regime di transito unionale esterno (T1) con destinazione San Marino sono immesse in libera pratica presso uno degli uffici doganali unionali designati in Italia<sup>21</sup>.

L'ufficio doganale designato emette un documento T2-SM (regime di transito interno) o T2L-SM<sup>22</sup> (posizione doganale di merci

---

dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 23).

20 Decisione n. 1/2010 del comitato di cooperazione UE-San Marino, del 29 marzo 2010, che stabilisce diverse misure di applicazione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L156 del 23.6.2010, pag. 13).

21 Tali uffici doganali, che figurano nella decisione n. 1/2010, G(U L 156 del 23.6.2010), sono: Ancona, Bologna, Forlì, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Milano, Ravenna, Rimini, Roma, Orio al Serio, Milano, Taranto, Trieste e Venezia.

unionali) destinato ad accompagnare le merci fino a San Marino. Le autorità competenti di San Marino chiudono il regime di transito interno T2-SM nell'NCTS oppure vistano uno degli esemplari del documento T2L-SM e lo rinviando all'ufficio doganale di partenza in Italia (cioè a uno degli uffici doganali unionali designati, elencati nella decisione n. 1/2010).

## 2. Circolazione delle merci dall'Unione<sup>23</sup> a San Marino

Occorre presentare alle autorità competenti di San Marino una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione. Tale prova può essere costituita dal DAT(T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente (in particolare il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione).

## 3. Circolazione delle merci da San Marino all'Unione (eccetto l'Italia<sup>24</sup>):

Le merci che circolano da San Marino nell'Unione devono circolare nell'ambito di un regime di transito interno (T2 o T2F) avviato dalle autorità competenti di San Marino (l'ufficio doganale di destinazione è situato nell'Unione), con la prova attestante la posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o con un documento avente effetto equivalente. Il DAT, il T2L o il T2LF o il documento avente effetto equivalente deve essere presentato

---

22 Il documento T2L-SM è emesso in tre esemplari e ciascuno degli esemplari reca una delle seguenti diciture: Rilasciato in tre esemplari – Délivré en trois exemplaires. L'originale e una delle copie del documento T2L-SM sono consegnati alla persona interessata, mentre la seconda copia è conservata dall'ufficio di partenza.

23 Gli scambi tra l'Italia e San Marino si svolgono nell'ambito di un regime fiscale (IVA).

24 Idem.

all'ufficio doganale di importazione dell'Unione per provare che le merci sono in libera pratica a San Marino.

Se le merci destinate ad essere trasportate nell'Unione sono precedentemente entrate a San Marino accompagnate da un T2F, un T2LF o da un documento di effetto equivalente (in particolare il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009), le autorità competenti di San Marino includono un riferimento al documento che accompagnava le merci al momento del loro arrivo a San Marino.

Sull'impegno del fideiussore e sui certificati di garanzia non bisogna cancellare la dicitura: "Repubblica di San Marino".

Nota: I "prodotti CECA" esulano dal campo di applicazione dell'unione doganale. Pertanto, quando arrivano nell'Unione, essi sono trattati come prodotti non immessi in libera pratica.

#### 4. Altri regimi di transito

Il regime di transito comune non si applica agli scambi con San Marino.

San Marino non è una parte contraente della convenzione TIR.

## 4. Territori fiscali speciali

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- il contesto e la base giuridica (4.1);
- il regime di transito unionale interno (4.2);
- i documenti comprovanti la posizione doganale (4.3).

### 4.1. *Contesto e normativa*

*Articolo 1, punto  
35, AE*

«Territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell'Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva

*Direttiva*

2006/112/CE

*Direttiva*  
2008/118/CE

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

I territori di seguito riportati sono territori fiscali speciali:

- le isole Anglo-Normanne;
- le isole Canarie;
- i seguenti dipartimenti francesi d'oltremare: Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana francese e Riunione;
- il monte Athos;
- le isole Åland.

*Articolo 188 AD*

Al fine di garantire il controllo e il calcolo degli oneri fiscali (IVA e accise), la circolazione delle merci unionali verso, da o tra territori non fiscali è soggetta alle seguenti formalità:

- quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell'Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno;

Esempi:

1. Le merci entrate nell'Unione in Francia sono state trasportate dalla Francia alle isole Canarie e successivamente sono state portate in Spagna. Il trasferimento tra le isole Canarie e la Spagna deve avvenire nel quadro del regime di transito unionale interno.

2. Per le merci unionali trasportate delle isole Åland alla



Svezia via mare non è necessario applicare il regime di transito unionale interno (T2F) in quanto esse sono trasportate direttamente da un territorio fiscale speciale a uno Stato membro, ove rimangono. Tuttavia, se le stesse merci sono poi trasportate via terra in Danimarca, che è un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, si applica il regime di transito unionale interno (T2F).

- tuttavia in altre situazioni (ad esempio nel caso di merci entrate nell'Unione in Francia dove sono state immesse in la libera pratica e che poi sono state trasportate alle isole Canarie e successivamente portate nuovamente in Francia o nel caso di merci unionali provenienti dalla Svezia e trasportate direttamente nelle isole Åland) il regime di transito interno (T2F) è un'opzione. Le merci possono essere trasportate anche in base alla prova della posizione doganale di merci unionali.

#### **4.2. Regime di transito unionale interno**

*Articoli 47, 50, 52 e 53 ADT* Il regime di transito unionale interno per la circolazione di cui all'articolo 188 dell'AD è noto come regime T2F e si applica come segue:

- Dichiarazione di transito:

Nella casella 1 della dichiarazione di transito si inserisce la sigla T2F

- Società aerea o marittima (dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea e marittima):

Sul relativo manifesto inserire la sigla T2F.

- Società aerea o marittima (manifesto elettronico come

dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito per le merci trasportate per via aerea e marittima):

In riferimento alle merci unionali in questione inserire la sigla T2F.

5. **Eccezioni (promemoria)**
6. **Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
7. **Parte ad uso esclusivo delle dogane**
8. **Allegati (promemoria)**

## **PARTE V PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO COMUNE/UNIONALE**

### **CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE**

*Articolo 26,  
appendice I,  
convenzione*

La procedura di continuità operativa descritta nella presente parte disciplina i casi in cui il sistema dell'ufficio doganale o quello dell'operatore non sono disponibili.

*Articolo 6,  
paragrafo 3, lettera  
b)  
CDU*

Il ricorso al tale procedura è soggetto ad una serie di **importanti norme generali**:

*Articolo 291 AE,*

*Allegato II,  
appendice I,  
convenzione*

*Allegato 72-04 AE*

- le operazioni di transito nell'NCTS e nella procedura di continuità operativa devono essere considerate procedure chiaramente distinte. Ciò significa che tutte le operazioni avviate e inserite, con esito positivo, nell'NCTS vanno portate a termine nell'ambito dello stesso sistema e tutte le operazioni avviate nell'ambito della procedura di continuità operativa devono essere concluse secondo le disposizioni che disciplinano l'uso della procedura stessa;
- qualora si decida di ricorrere alla procedura di continuità operativa, è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell'NCTS, ma non ulteriormente elaborate a causa di un

guasto del sistema, siano annullate.

### **1. Dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità operativa**

La procedura di continuità operativa si fonda su documenti cartacei con funzione di dichiarazioni di transito.

### **2. Timbro in caso di procedura di continuità operativa**

La dichiarazione di transito cartacea utilizzata in caso di procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate all'operazione di transito per evitare problemi all'ufficio o agli uffici doganali di transito e all'ufficio doganale di destinazione.

A tal fine, la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito cartacea apponendo un timbro (dimensioni: 26 x 59 mm, inchiostro rosso) nella casella A del DAU o nella casella dell'MRN nel DAT. Il timbro può essere prestampato sul DAU o sul DAT.

- Il documento deve essere timbrato dall'ufficio doganale di partenza nel caso della procedura normale o dallo speditore autorizzato ove si utilizzi la procedura semplificata.
- Cfr. l'allegato 8.1 per le diverse versioni linguistiche del timbro per la procedura di continuità operativa.

Si noti che entrambe le tipologie di timbro sono accettabili, sia il vecchio timbro introdotto dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2931/92 che istituisce un codice doganale comunitario, sia il nuovo timbro introdotto dal CDU. I vecchi timbri possono essere utilizzati fino a esaurimento scorte.

### **3. Guasto temporaneo dell'NCTS presso l'ufficio doganale di partenza**

Spetta a ciascuna amministrazione nazionale definire precisamente in quali condizioni l'autorità competente ricorre alla procedura di

continuità operativa. Tali condizioni devono tuttavia essere fissate anticipatamente ed essere comunicate/rese disponibili agli operatori economici.

#### **4. Guasto temporaneo del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime**

Questo paragrafo esamina i seguenti casi:

- il sistema informatico del titolare del regime non è disponibile;
- la connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dal titolare del regime e l'NCTS non è disponibile.

Qualsiasi ricorso alla procedura di continuità operativa va preventivamente approvato dalle autorità doganali. Per ottenere tale approvazione, il titolare del regime che utilizza la procedura normale o semplificata è tenuto a comunicare alle autorità doganali per fax, posta elettronica o altro mezzo le motivazioni e il momento dell'avvio della procedura di continuità operativa.

Se le autorità doganali convengono sulla presunta indisponibilità, autorizzano il titolare del regime a ricorrere alla procedura di continuità operativa. Possono inoltre richiedere prove o procedere a controlli. Tuttavia, le autorità doganali hanno la facoltà di negare il consenso in caso di ripetuti annunci di indisponibilità da parte di un titolare del regime.

Le autorità doganali controllano il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l'abuso.

Qualora uno speditore autorizzato effettui annualmente oltre il 2% delle dichiarazioni con la procedura di continuità operativa a causa di guasti del sistema informatico o di disfunzioni della connessione elettronica tra il sistema e l'NCTS, si valuterà se continuino a sussistere le condizioni per l'ulteriore autorizzazione.

## 5. Procedure

### 5.1. Partenza – Procedura normale

Nella procedura normale il titolare del regime compila una dichiarazione di transito cartacea e la presenta con le merci all'ufficio doganale di partenza.

Maggiori informazioni figurano nei capitoli 2 e 3 della presente parte.

Si noti che l'operazione va conclusa e appurata sulla base della dichiarazione cartacea

#### DOGANA

Qualora si decida di ricorrere alla procedura di continuità operativa, è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell'NCTS, ma non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, **siano annullate**. L'operatore ha l'obbligo di informare le autorità competenti ogniqualvolta ricorre alla procedura di continuità operativa per una dichiarazione già registrata nel sistema.

Tutti i dati di transito recanti l'LRN o l'MRN assegnati all'operazione di transito è soppresso dall'NCTS.

### 5.2. Partenza - Speditore autorizzato

Il benessere delle autorità doganali all'uso della procedura di continuità operativa può essere dato mediante le modalità concordate tra lo speditore autorizzato e dette autorità.

Il titolare del regime completa la dichiarazione di transito cartacea.

Maggiori informazioni figurano nella parte VI, paragrafo 3.5.3.2.

Quando il sistema informatico dello speditore autorizzato è nuovamente disponibile, quest'ultimo informa le autorità doganali e,

se del caso, comunica i dettagli dei documenti cartacei utilizzati.

### **5.3. Destinazione – Procedura normale**

Se le merci sono state svincolate per il transito nell'NCTS all'ufficio doganale di partenza, ma all'arrivo delle merci il sistema all'ufficio doganale di destinazione non è disponibile, l'ufficio doganale di destinazione conclude il regime di transito sulla base del DAT ed inserisce i dati necessari nell'NCTS non appena è di nuovo disponibile per consentire all'ufficio doganale di partenza l'appuramento del regime.

Se non sono state riscontrate irregolarità, l'ufficio doganale di destinazione fornisce al titolare del regime o al vettore la prova alternativa della conclusione del regime. Maggiori informazioni figurano nel capitolo 6, paragrafo 4.2.

### **5.4. Destinazione - Destinatario autorizzato**

In caso di guasto dell'NCTS presso a destinazione, il destinatario autorizzato segue le procedure pertinenti indicate nella parte VI.

## **6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**

## **7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**

## **8. Allegati**

**8.1. Timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa**

**A) Il timbro usato prima e dopo il 1° maggio 2016 (fino a esaurimento scorte)**

- BG:** **NCTS АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА**  
*НЯМА НАЛИЧНИ ДАННИ В СИСТЕМАТА*  
*ЗАПОЧНАТА НА \_\_\_\_\_*  
*(Дата/час)*
- CH:** **NCTS FALLBACK PROCEDURE**  
*NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM*  
*INITIATED ON \_\_\_\_\_*  
*(Date/hour)*
- CS:** **NCTS HAVARIJNÍ POSTUP**  
*DATA NEJSOU V SYSTÉMU*  
*ZAHÁJEN DNE \_\_\_\_\_*  
*(Datum/hodina)*
- DA:** **NCTS NØDPROCEDURE**  
*INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET*  
*PÅBEGYNDT DEN \_\_\_\_\_*  
*(Dato/klokkeslæt)*
- DE:** **NCTS NOTFALLVERFAHREN**  
*KEINE DATEN IM SYSTEM VERFÜGBAR*  
*Begonnen am \_\_\_\_\_*  
*(Datum/Uhrzeit)*  
  
Ticket-Nr: \_\_\_\_\_
- EE:** **NCTS ASENDUSTOIMING**  
*Süsteemi andmed ei ole kättesaadavad*  
*Algatatud \_\_\_\_\_*  
*(Kuup/kellaaeg).*
- EL:** **ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS**  
*ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ*  
*ΑΡΧΙΣΕ ΣΤΙΣ \_\_\_\_\_*  
*(Ημερομηνία/ώρα)*
- EN:** **NCTS FALLBACK PROCEDURE**  
*NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM*  
*INITIATED ON \_\_\_\_\_*  
*(Date/hour)*

- ES: **PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA CASOS DE FALLO DEL NCTS**  
*DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA*  
INICIADO EL \_\_\_\_\_  
(Fecha/hora)
- FI: **NCTS-VARAMENETTELY**  
*JÄRJESTELMÄ EI KÄYTETTÄVISSÄ*  
ALOITETTU \_\_\_\_\_  
(pvm/kellonaika)
- FR: **PROCÉDURE DE SECOURS NSTI**  
*AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME*  
ENGAGÉE LE \_\_\_\_\_  
(Date/heure)
- HU: **NCTS TARTALÉK ELJÁRÁS**  
NINCS ELÉRHETŐ ADAT A RENDSZERBEN  
INDÍTVA \_\_\_\_\_  
(Dátum/óra)
- IS:
- IT: **PROCEDURA DI RISERVA DEL NCTS**  
*DATI NON DISPONIBILI NEL SISTEMA*  
AVVIATA IL \_\_\_\_\_  
(Data/ora)
- LV: **DTKS ALTERNATĪVĀ PROCEDŪRA**  
*DATI SISTĒMĀ NAV PIEEJAMI*  
UZSĀKTS \_\_\_\_\_  
(Datums/stunda)



- LT: **NCTS ATSARGINĖ PROCEDŪRA**  
*SISTEMOJE DUOMENŲ NĖRA*  
*PRADĖTA \_\_\_\_\_*  
*(data/valanda)*
- MK: **НКТС РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА**  
*ТРАНЗИТ ВО УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ*  
*НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ*  
*ЗАПОЧНАТО НА \_\_\_\_\_*  
*(datum/час)*
- MT: **PROCEDURA TA' RIŻERVA NCTS**  
*L-EBDA DEJTA DISPONIBBLI FIS-SISTEMA*  
*MIBDIJA FI \_\_\_\_\_*  
*(Data/hin)*
- NL: **NOODPROCEDURE NCTS**  
*GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM*  
*BEGONNEN OP \_\_\_\_\_*  
*(Datum/uur)*
- NO: **NCTS FALLBACK PROCEDURE**  
*NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM*  
*INITIATED ON \_\_\_\_\_*  
*(Date/hour)*
- PL: **PROCEDURA AWARYJNA NCTS**  
*DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE*  
*OTWARTO W DNIU \_\_\_\_\_*  
*(data/godzina)*
- PT: **PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA EM CASO DE FALHA DO NSIT**  
*DADOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA*  
*INICIADO A \_\_\_\_\_*  
*(Data/hora)*
- RO: **PROCEDURA DE REZERVĂ NCTS**  
*NICIO DATĂ DISPONIBILĂ ÎN SISTEM*  
*INIȚIATĂ LA \_\_\_\_\_*  
*(Data/ora)*

RS **NCTS РЕЗЕРВНИ ПОСТУПАК**  
ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ  
У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА  
ПОКРЕНУТО ДАНА \_\_\_\_\_  
(датум/час)

SI: **ALTERNATIVNI POSTOPEK NCTS**  
*PODATKI V SISTEMU NISO NA VOLJO*  
*ZAČETO DNE \_\_\_\_\_*  
(Datum/ura)

SK: **NCTS HAVARIJNÝ STAV**  
*V SYSTÉME NIE SÚ K DISPOZÍCII ŽIADNE ÚDAJE*  
*SPUSTENÝ \_\_\_\_\_*  
(dátum/hodina)

SV: **RESERVROUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERAR**  
*INGA DATA TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET*  
*INLEDD DEN \_\_\_\_\_*  
(Datum/klockslag)

HR **Timbro**



TR **NCTS KAĞIT USULÜ**  
BİRLİK TRANSİTİ/ORTAK TRANSİT  
SİSTEMDE VERİ BULUNMAMAKTADIR  
.....'DE BAŞLATILMIŞTIR  
(Tarih/Saat)

**B) Nuovo timbro usato dopo il 1° maggio 2016**

BG: **TALITLUSPIDEVUSE PROTSEDUUR**  
LIIDU TRANSIIDIPROTSEDUUR/ÜHIS  
TRANSIIDIPROTSEDUUR  
SÛSTEEMI ANDMED EI OLE KÄTTESAADAVAD  
ALGATATUD \_\_\_\_\_  
(Kuupäev/kellaeg)

**CS:**

**ZÁLOŽNÍ POSTUP**  
TRANZITNÍ REŽIM UNIE/SPOLEČNÝ TRANZITNÍ  
REŽIM  
DATA NEJSOU V SYSTÉMU  
ZAHÁJEN DNE \_\_\_\_\_  
(datum/hodina)

**DA:**

**BEREDSKABSPROCEDURE**  
EU-FORSENDELSE/FÆLLES FORSENDELSE  
INGEN TILGÆNGELIGE DATA I SYSTEMET  
INDLEDT DEN \_\_\_\_\_  
(Dato/tidspunkt)

**DE:**

**BEREDSKABSPROCEDURE**  
EU-FORSENDELSE/FÆLLES FORSENDELSE  
INGEN TILGÆNGELIGE DATA I SYSTEMET  
INDLEDT DEN \_\_\_\_\_  
(Dato/tidspunkt)

**EE:**

**TALITLUSPIDEVUSE PROTSEDUUR**  
LIIDU TRANSIIDIPROTSEDUUR/ÜHIS  
TRANSIIDIPROTSEDUUR  
SÜSTEEMI ANDMED EI OLE KÄTTESAADAVAL  
ALGATATUD \_\_\_\_\_  
(Kuupäev/kellaeg)

**EL:**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**  
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ/ΚΟΙΝΗ  
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ \_\_\_\_\_  
(Ημερομηνία/ώρα)

**EN:**

**BUSINESS CONTINUITY PROCEDURE**  
UNION TRANSIT/COMMON TRANSIT  
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM  
INITIATED ON \_\_\_\_\_  
(Date/hour)

**ES:**

**PROCEDIMIENTO DE CONTINUIDAD DE LAS  
ACTIVIDADES**  
TRÁNSITO DE LA UNIÓN/TRÁNSITO COMÚN  
DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA  
INICIADO EL \_\_\_\_\_  
(Fecha/hora)

**FI:**

**TOIMINNAN JATKUVUUTTA KOSKEVA  
MENETTELY**  
UNIONIN PASSITUS / YHTEINEN PASSITUS  
JÄRJESTELMÄSSÄ EI OLE TIETOJA  
ALOITETTU \_\_\_\_\_  
(Pvm/kellonaika)

**FR:**

**PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS**  
TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN  
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE  
SYSTÈME  
ENGAGÉE LE \_\_\_\_\_  
(Date/heure)

**HU:**

**ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI ELJÁRÁS**  
UNIÓS/EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁS  
A RENDSZERBEN NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE  
ADAT  
KEZDŐIDŐPONT \_\_\_\_\_  
(Nap/óra)

**IS:**

**IT:**

**PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA**  
TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE  
NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA  
AVVIATA IL \_\_\_\_\_  
(Data/ora)

**LV:**

**DARBĪBAS NĒPĀRTRAUKTĪBAS PROCEDŪRA**  
SAVIENĪBAS TRANZĪTS /KOPĒJAIS TRANZĪTS  
DATI SISTĒMĀ NAV PIEEJAMI  
SĀKUMA DATUMS \_\_\_\_\_  
(Datums/laiks)

**LT:**

**VEIKLOS TĒŠTINUMO PROCEDŪRA**  
SAJUNGOS TRANZITAS/BENDRASIS TRANZITAS  
SISTEMOJE DUOMENŲ NĖRA  
PRADĖTA \_\_\_\_\_  
(Data ir laikas)

**МК:** ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  
КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО  
ТРАНЗИТ НА УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ  
НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ  
ЗАПОЧНАТО НА \_\_\_\_\_  
(datum/час)

**MT:**

**IL-PROCEDURA TAL-KONTINWITÀ**  
**TAL-OPERAT**  
IT-TRANŻITU TAL-UNJONI/IT-TRANŻITU KOMUNI  
L-EBDA DEJTA DISPONIBBLI FIS-SISTEMA  
INBDIET NHAR \_\_\_\_\_  
(Id-data/il-hin)

**NL:**

**BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPROCEDURE**  
UNIEDOUANEVERVOER/GEMEENSCHAPPELIJK  
DOUANEVERVOER  
GEEN GEGEVENS BESCHIKBAAR IN HET  
SYSTEEM  
BEGONNEN OP \_\_\_\_\_  
(Datum/uur)

**NO:**

**BUSINESS CONTINUITY PROCEDURE**  
UNION TRANSIT/COMMON TRANSIT  
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM  
INITIATED ON \_\_\_\_\_  
(Date/hour)

**PL:**

**PROCEDURA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA**  
PROCEDURA TRANZYTU UNIJNEGO/WSPÓLNA  
PROCEDURA TRANZYTOWA  
DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE  
OTWARTO W DNIU \_\_\_\_\_  
(data/godzina)

**PT:**

**PROCEDIMENTO DE CONTINUIDADE DAS  
ATIVIDADES**  
TRÂNSITO DA UNIÃO/TRÂNSITO COMUM  
DADOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA  
INICIADO EM \_\_\_\_\_  
(Data/hora)

**RO:**

**PLANUL DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII  
ACTIVITĂȚII**  
TRANZIT UNIONAL/TRÂNZIT COMUN  
NU EXISTĂ DATE DISPONIBILE ÎN SISTEM  
INIȚIAT LA DATADE \_\_\_\_\_  
(Data/ora)

**SI:**

**POSTOPEK NEPREKINJENEGA POSLOVANJA**  
TRANZIT UNIJE / SKUPNI TRANZIT  
PODATKI V SISTEMU NISO NA VOLJO  
SPROŽEN DNE \_\_\_\_\_  
(Datum/ura)

**SK:**

**PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY  
ČINNOSTÍ**  
COLNÝ REŽIM TRANZITU ÚNIE/SPOLOČNÝ  
TRANZITNÝ REŽIM  
V SYSTÉME NIE SÚ DOSTUPNÉ ŽIADNE ÚDAJE  
ZAČATÝ \_\_\_\_\_  
(dátum/hodina)

**SV:**

**KONTINUITETSPLAN**  
UNIONSTRANSITERING/GEMENSAM  
TRANSITERING  
INGA DATA ÄR TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET  
INLEDD DEN \_\_\_\_\_  
(Datum/klockslag)

**HR:**

**POSTUPAK OSIGURAVANJA KONTINUITETA  
POSLOVANJA**  
PROVOZ UNIJE / ZAJEDNIČKI PROVOZ  
PODACI NISU RASPOLOŽIVI U SUSTAVU  
POKRENUT DANA \_\_\_\_\_  
(Datum/sat)

**TR:**

**İŞ SÜREKLİLİĞİ USULÜ**  
BİRLİK TRANSİT/ORTAK TRANSİT  
SİSTEMDE VERİ BULUNMAMAKTADIR  
.....'DE BAŞLATILMIŞTIR  
(Tarih/Saat)

**RS: ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА  
ТРАНЗИТ УНИЈЕ/ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ  
У СИСТЕМУ НЕМА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА  
ПОКРЕНУТО ДАНА \_\_\_\_\_  
(датум/час)**

## Capitolo 2 – Istruzioni generali relative al DAU e al DAT

*Articolo 3, paragrafo 1, lettere c, d e v), appendice I, convenzione*

La parte V riguarda la procedura di continuità operativa basata sull'uso del documento amministrativo unico (DAU) o del documento di accompagnamento transito (DAT) quale

*Articolo 5, paragrafo 12, e articolo 6,*

dichiarazione di transito cartacea. È suddivisa in sei capitoli.

*paragrafo 3, lettera b), CDU*

Il capitolo 3 tratta della procedura di dichiarazione di transito normale.

Il capitolo 4 tratta delle formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza.

Il capitolo 5 tratta degli eventi che si possono verificare durante il trasporto.

Il capitolo 6 tratta delle formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione.

### **Nota:**

Si tenga presente che l'espressione "**dichiarazione di transito**" ha due significati: in primo luogo indica la dichiarazione mediante la quale una persona manifesta, nella forma e secondo le modalità stabilite, l'intenzione di vincolare una merce al regime di transito e, in secondo luogo indica il documento utilizzato come dichiarazione di transito, vale a dire gli "**esemplari del DAU o del DAT**" richiesti. Nei prossimi capitoli, l'espressione "dichiarazione di transito" è utilizzata nel suo primo significato, mentre per indicare il formulario prestabilito è utilizzato il termine DAU o DAT.



## **CAPITOLO 3 - DICHIARAZIONE DI TRANSITO NORMALE**

### **1. Introduzione**

Il presente capitolo descrive la procedura di continuità operativa basata sull'uso del DAU o del DAT quale dichiarazione di transito cartacea.

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa relativi alla dichiarazione di transito normale.

Il paragrafo 3 descrive la procedura di dichiarazione di transito normale a partire dal carico delle merci fino alla compilazione e firma della dichiarazione.

Il paragrafo 4 tratta di situazioni specifiche relative alla procedura di dichiarazione di transito.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati del presente capitolo.

## 2. Elementi teorici generali e normativa

La dichiarazione di transito cartacea è la dichiarazione della dogana che vincola le merci al regime di transito. Può essere presentata in una delle forme seguenti:

- un documento amministrativo unico (DAU), o
- un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore, o
- un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato, se necessario, dall'elenco degli articoli (EdA).

In tal caso il DAT non reca l'MRN.

Le fonti giuridiche per la dichiarazione di transito in forma di DAU e DAT sono le seguenti:

- convenzione DAU;
- articolo 3, lettere c) e v), e articolo 26, appendice I, convenzione;
- appendice III, convenzione:
  - ✓ titolo II, articoli 5 e 6;
  - ✓ allegati A3, A4, A5 e A6;
  - ✓ allegati B1, B4, B5 e B6;
- articolo 5, paragrafo 12 e articolo 6, paragrafo 3, lettera b), CDU;
- allegato B-01 AD;
- appendici F1 e F2, allegato 9, ADT;
- allegato 72-04, capitoli III e IV, AE.

## 3. Procedura di dichiarazione

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- il formulario e la compilazione della dichiarazione di transito cartacea tramite il DAS e il DAS-BIS (paragraph 3.1.1);

- il formulario, la compilazione e l'uso delle distinte di carico (paragrafo 3.1.2);
- il formulario e la compilazione della dichiarazione di transito cartacea tramite il DAT (paragrafo 3.1.3);
- le spedizioni miste (paragrafo 3.1.4);
- la firma della dichiarazione di transito (paragrafo 3.1.5).

### **3.1. Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo**

#### **3.1.1. Formulari e compilazione della dichiarazione di transito cartacea sul DAU**

Il DAU si compone di esemplari numerati e si presenta come segue:

- sotto forma di pacchetti di esemplari composti da 8 pagine in cui gli esemplari sono numerati progressivamente (da esemplare 1 a esemplare 8); oppure
- sotto forma di pacchetti di esemplari composti da 4 pagine in cui gli esemplari sono numerati progressivamente (esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5).

Il DAU può essere integrato, se necessario, da formulari complementari DAU BIS o da distinte di carico. I formulari DAU BIS sono numerati allo stesso modo dei normali pacchetti di esemplari:

- pacchetti di esemplari da 8 pagine contenenti gli esemplari da 1 BIS a 8 BIS;
- pacchetti di esemplari da 4 pagine contenenti gli esemplari 1/6 BIS, 2/7 BIS, 3/8 BIS e 4/5 BIS.

Per ulteriori informazioni sulle distinte di carico cfr. il paragrafo 3.1.2.

Per la dichiarazione di transito cartacea sono necessari tre esemplari

del DAU, cioè gli esemplari 1, 4 e 5:

- l'esemplare n. 1 è conservato dall'ufficio doganale di partenza dopo la registrazione della dichiarazione;
- l'esemplare n. 4 accompagna le merci fino all'ufficio doganale di destinazione, dove poi viene conservato;
- l'esemplare n. 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale di destinazione, che lo rinvia nel paese di partenza dopo la conclusione del regime di transito.

Quando per la dichiarazione di transito cartacea si adoperano pacchetti di esemplari da 4 pagine, occorre utilizzare due pacchetti: gli esemplari n. 1 e 4 di un pacchetto e l'esemplare n. 5 dell'altro pacchetto. In ciascun pacchetto occorre indicare gli esemplari non utilizzati sbarrando sul margine i numeri corrispondenti; ad esempio, se sull'esemplare 1/6 il numero 6 è sbarrato, significa che si sta utilizzando l'esemplare n. 1.

*Appendice III,  
titolo I, articoli 3 e  
5, convenzione;*

*Allegato II,  
convenzione DAU;*

*Allegato B-01 AD*

I formulari DAU utilizzati come dichiarazione di transito devono soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche, salvo nel caso in cui la dichiarazione sia redatta tramite il sistema informatico dell'operatore economico.

Il formulario DAU utilizzato come dichiarazione di transito cartacea deve essere stampato su carta:

- autocopiante,
- collata per scrittura,
- del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>,
- di opacità tale che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata,
- sufficientemente resistente da non lacerarsi o sguaiarsi facilmente ad un uso normale,
- di colore bianco e stampata in verde.

Le caselle la cui compilazione è obbligatoria per il transito hanno sfondo verde.

Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza.

I diversi esemplari del DAU sono evidenziati tramite una marcatura di colore, nel modo seguente:

- per quanto concerne i pacchetti di esemplari DAU da 8 pagine e DAU BIS da 8 pagine:
  - gli esemplari nn. 1, 2, 3 e 5 presentano sul bordo destro un margine continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
  - gli esemplari nn. 4, 6, 7 e 8 presentano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- per quanto concerne i pacchetti di esemplari DAU da 4 pagine e DAU BIS da 4 pagine:
  - gli esemplari nn. 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 presentano sul bordo destro un margine continuo e alla destra di questo un margine discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
  - i margini continui hanno una larghezza di circa 3 millimetri. I margini discontinui sono costituiti da una fila di quadratini di 3 millimetri di lato, posti ad una distanza di 3 millimetri l'uno dall'altro.

Di norma le dichiarazioni di transito cartacee sono redatte sul DAU o in forma scritta, a mano, o stampate da un sistema elettronico dell'operatore economico. Tuttavia, a determinate condizioni, può essere consentita la stampa del DAU con mezzi informatici pubblici o privati, all'occorrenza su carta vergine.

Nel caso di compilazione a macchina o mediante un procedimento meccanografico o affine, il formulario viene inserito nella macchina in modo tale che la prima lettera dei dati da riportare nella casella 2 venga a trovarsi nel piccolo riquadro posto in alto a sinistra della stessa casella 2.

I formulari possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello.

*Appendice 3,  
allegato II,  
convenzione DAU;*

La compilazione di una dichiarazione di transito cartacea comporta il completamento di tutte le caselle obbligatorie degli esemplari del DAU. Per altre caselle la compilazione è facoltativa.

*Allegato B6,  
appendice III,  
convenzione;*

È necessario compilare solo il primo esemplare (esemplare superiore) del DAU. Poiché il documento da utilizzare deve essere autocopiante, i dati compariranno anche sugli altri esemplari.

*Appendice C1,  
allegato 9, ADT*

Le dichiarazioni di transito devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti accettata dalle autorità doganali dello Stato di partenza.

È importante che gli operatori compilino in modo corretto il DAU così da evitare ritardi all'ufficio doganale di partenza/destinazione (o all'ufficio doganale di transito).

L'ufficio doganale di partenza è tenuto a verificare che il DAU sia compilato in modo corretto e leggibile e che su di esso sia apposto con chiarezza il timbro dell'ufficio doganale di partenza.

Per il transito, il numero massimo di caselle da compilare è il seguente: 1 (terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (cioè, ad eccezione della casella 26, le caselle con sfondo verde). Per ulteriori dettagli cfr. le appendici 1 e 2, allegato

II, convenzione DAU/appendice C1, allegato 9, ADT.

DOGANA

Le caselle del DAU contrassegnate dalle lettere maiuscole B, C, D(/J), E(/J), F, G e I devono essere compilate dalle autorità doganali. Tuttavia la parte sinistra della casella I può essere utilizzata per annotazioni del destinatario autorizzato.

*Appendice 3,  
allegato II,  
convenzione  
DAU;*

*Appendice CI,  
allegato 9, ADT*

Non è consentito cancellare né sovrascrivere. Qualunque correzione deve essere effettuata depennando le indicazioni errate e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute e deve essere siglata dall'autore. Le correzioni così effettuate devono essere convalidate dalle autorità doganali. Le autorità doganali possono, all'occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

*Articolo 173  
CDU;*

*Articolo 31,  
appendice I,  
convenzione*

Tuttavia non sono ammesse correzioni nel caso in cui le autorità competenti, dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito, abbiano manifestato l'intenzione di esaminare le merci, abbiano constatato l'inesattezza delle indicazioni fornite o abbiano già svincolato le merci.

*Appendice 3,  
allegato II,  
convenzione  
DAU;*

Il DAU può essere completato, eventualmente, da uno o più formulari complementari denominati formulari DAU-BIS.

*Appendice B3,  
allegato 9, ADT*

I formulari DAU-BIS possono essere utilizzati nei seguenti casi:

- quando la dichiarazione di transito si riferisce a più di un articolo; oppure
- quando una spedizione comprende tanto merci T1 quanto merci T2 e T2F;

In questo caso i formulari DAU-BIS sono usati (come distinte di carico) per registrare i dettagli delle merci di ciascuna posizione doganale (T1, T2 o T2F). Il DAU deve inoltre contenere una sintesi dei formulari DAU-BIS utilizzati per le merci di ciascuna posizione doganale.

I formulari DAU-BIS fanno parte della dichiarazione di transito e devono soddisfare i medesimi requisiti tecnici.

Essi devono essere compilati seguendo le istruzioni relative alla compilazione del formulario DAU, ma:

- in caso di spedizioni miste (quando nella terza sottocasella



della casella n. 1 del DAU figura la sigla "T-"), nella terza sottocasella della casella n. 1 "Dichiarazione" del DAU-BIS viene apposta la sigla "T1bis", "T2bis" o "T2Fbis", a seconda dei casi.

- l'uso delle caselle n. 2 "Speditore/Esportatore" e n. 8 "Destinatario" (casella n. 2/8 del pacchetto da 4 pagine) del formulario DAU-BIS è facoltativo per le Parti contraenti e tali caselle devono recare solo il nome e l'eventuale numero di identificazione della persona interessata.

Se la spedizione non è mista, le caselle 31 per la "designazione delle merci" non utilizzate devono essere sbarrate per evitare che vengano utilizzate successivamente.

Nota: non è consentito l'uso contemporaneo di formulari DAU-BIS e di distinte di carico.

### **3.1.2. Formulario e compilazione delle distinte di carico**

*Allegati B4 e B5,  
appendice III,  
convenzione;*

Le distinte di carico possono essere utilizzate come parte descrittiva del DAU con funzione di dichiarazione di transito.

*Allegato 11,  
ADT;*

.

*Capitoli III e IV,  
allegato 72-04,  
AE*

L'uso di distinte di carico non pregiudica gli obblighi riguardanti la procedura di spedizione/esportazione o qualsiasi altra procedura nel paese di destinazione né gli obblighi relativi ai formulari utilizzati per tali formalità.

Soltanto il recto dei formulari può essere utilizzato come distinta di carico.

Per le distinte di carico è utilizzata una carta collata per scrittura, del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>, la cui resistenza non deve normalmente

consentire lacerazioni o sgualciture.

Le distinte di carico devono:

- recare l'intestazione "Distinta di carico";
- contenere un riquadro di dimensione 70 x 55 mm suddiviso in una parte superiore di 70 x 15 mm, destinata a contenere la sigla "T" seguita da una delle necessarie menzioni, e in una parte inferiore di 70 x 40 mm per l'inserimento di altri riferimenti necessari;
- contenere colonne disposte secondo il seguente ordine e recanti le seguenti intestazioni:
  - Numero d'ordine;
  - Marche, numeri, quantità e natura dei colli;
  - Designazione delle merci;
  - Paese di spedizione/esportazione;
  - Massa lorda (kg);
  - Spazio riservato all'amministrazione.

La larghezza delle colonne può essere adattata alle necessità. Tuttavia, la colonna recante l'intestazione "Riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza non inferiore ai 30 mm. È possibile utilizzare anche spazi diversi da quelli di cui sopra.

La distinta di carico è emessa nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

#### OPERATORI COMMERCIALI

1. Ogni articolo inserito in una distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.
2. Ogni articolo deve essere seguito, ove opportuno, da tutti i riferimenti richiesti dalla normativa, in particolare i riferimenti ai documenti, certificati e autorizzazioni presentati.
3. Sotto l'ultima voce deve essere tracciata una linea orizzontale e i rimanenti spazi inutilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili aggiunte

successive.

4. Quando le distinte di carico sono utilizzate per spedizioni che comprendono due o più tipi di merci, vengono sbarrate le seguenti caselle del DAU:
  - casella 15 "Paese di spedizione/esportazione";
  - casella 32 "Numero dell'articolo";
  - casella 33 "Codice delle merci";
  - casella 35 "Massa lorda (kg)";
  - casella 38 "Massa netta (kg)", e, ove necessario,
  - casella 40 "Dichiarazione sommaria/Documento precedente";
  - casella 44 "Menzioni speciali, documenti presentati; certificati e autorizzazioni".
  
5. Quando le distinte di carico sono utilizzate per spedizioni che comprendono due o più tipi di merci, la casella 31 "Colli e designazione delle merci" del DAU non viene usata per riportare marche, numeri, quantità e natura dei colli o la designazione delle merci. Tale casella deve tuttavia riportare, come opportuno, un riferimento al numero d'ordine e alla sigla (T1, T2, T2F) delle distinte di carico allegate.

#### DOGANA

L'ufficio doganale di partenza appone sulla distinta di carico il numero di registrazione. Tale numero è identico al numero di registrazione del DAU cui la distinta di carico si riferisce. Il numero è apposto a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. Se apposto a mano, il numero deve essere accompagnato dal timbro dell'ufficio doganale di partenza. La firma del funzionario doganale è comunque facoltativa.

Le autorità competenti possono autorizzare i titolari del regime ad utilizzare distinte di carico speciali che non rispettano i requisiti di cui sopra.

Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:

- se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,
- se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità competente,
- se comprendono, per ogni articolo, le informazioni richieste nella distinta di carico normale.

Quando ad un unico DAU sono allegate due o più distinte di carico, ciascuna distinta di carico deve recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime. Il numero totale delle distinte di carico allegate è riportato nella casella 4 "distinte di carico" del DAU.

### **3.1.3. Formulario e compilazione della dichiarazione di transito cartacea nel DAT**

*Allegati A3, A4, A5 e A6, appendice III, convenzione;*

*Appendici F1 e F2, allegato 9, ADT.*

Il formulario del documento di accompagnamento transito (DAT) può essere utilizzato come dichiarazione di transito cartacea, integrato, se necessario, dall'elenco degli articoli (EdA).

Il DAT è compilato o in forma scritta, a mano, o stampato da un sistema informatico dell'operatore economico. Tutte le caselle obbligatorie della dichiarazione di transito sono compilate conformemente all'allegato B6, appendice III, convenzione/appendice C1, allegato 9, ADT.

Quando il DAT è usato come dichiarazione di transito cartacea, l'MRN non viene assegnato all'operazione di transito. Al suo posto si utilizza il numero di riferimento nazionale per il regime di continuità operativa, che è inserito nell'angolo in alto a destra del DAT.

Se un'operazione di transito copre più di un articolo, è necessario allegare al DAT uno o più elenchi degli articoli. L'EdA deve riportare lo stesso numero di riferimento della dichiarazione di transito riportato sul

DAT a cui è allegato. L'EdA è compilato conformemente all'allegato A5, appendice III, convenzione/appendice F2, allegato 9, ADT.

L'elenco degli articoli:

1) reca il titolo "Elenco degli articoli";

2) contiene i seguenti titoli:

- numero d'ordine;
- ufficio doganale di partenza;
- data di accettazione della dichiarazione di transito;
- numero di riferimento dell'operazione di transito;
- numero dell'articolo corrente (casella 32);
- marchi e numeri (caselle 31/1 e 31/2);
- numero del container, se pertinente (casella 31/3);
- descrizione delle merci (casella 31/4);
- in caso di spedizione mista, lo stato effettivo delle merci (T1, T2 o T2F) (casella 1/3);
- codice delle merci (casella 33);
- dichiarazione sommaria/documenti precedenti (casella 40);
- paese di spedizione/esportazione e paese di destinazione (caselle 15 e 17);
- massa lorda e netta (caselle 35 e 38);
- menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni (casella 44);
- speditore (casella 2);
- destinatario (casella 8).

Le caselle condizionali sono: 1/3, 8, 31/3, 33 e 40.

La casella 2 potrebbe essere richiesta.

Se tali dati sono riportati nell'EdA per ogni articolo, non sono inseriti nelle pertinenti caselle del DAT.

Un EdA può contenere diversi articoli (le caselle possono essere ingrandite in senso verticale). Il numero massimo di articoli per una dichiarazione di transito è 99.

#### **3.1.4. Spedizioni miste**

*Articolo 28,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 294 AE  
Appendice D1*

*Allegato 9, ADT;*

*Allegato B AE*

Nel caso di spedizioni composte tanto da merci non unionali, che circolano vincolate al regime di transito T1, quanto da merci unionali, che circolano vincolate al regime di transito T2/T2F, comprese in un'unica dichiarazione di transito, al DAU vengono allegati formulari DAU-BIS separati (cfr. il paragrafo 3.2.2) oppure distinte di carico (cfr. il paragrafo 3.2.3) separate. Il DAU riporta le informazioni comuni e una sintesi dei formulari DAU-BIS o delle distinte di carico utilizzati per le merci delle diverse posizioni. Ciascun formulario DAU-BIS o ciascuna distinta di carico contiene merci appartenenti alla medesima posizione doganale.

In alternativa, è possibile redigere DAU o DAT separati (ad esempio un DAU/DAT T1 per le merci non unionali e un DAU o un DAT T2 o T2F per le merci unionali).

Qualora venga utilizzato il DAT come dichiarazione di transito cartacea, può coprire sia le merci non unionali, sia le merci unionali. Nella sottocasella destra della casella 1 si indica la sigla "T-" e per ciascun articolo dell'EdA si riporta il codice pertinente (T1, T2 o T2F) nella casella 1/3.

Nota: può accadere che merci unionali non vincolate al regime di transito (e che circolano all'interno del territorio doganale dell'Unione) siano trasportate sullo stesso mezzo che trasporta anche merci vincolate al regime di transito. In tal caso la dichiarazione di transito copre esclusivamente le merci vincolate al regime di transito.

#### **OPERATORI COMMERCIALI**

Nel caso di spedizioni miste, nella sottocasella destra della casella 1 del DAU/DAT

viene apposta la sigla "T-". Ciò indica che in allegato devono trovarsi formulari DAU-BIS recanti, a seconda dei casi, le sigle "T1bis", "T2bis" o "T2Fbis" oppure distinte di carico o l'elenco degli articoli recanti, a seconda dei casi, le sigle "T1", "T2" o "T2F".

Quando sono impiegati formulari DAU-BIS, vengono sbarrate le seguenti caselle relative al primo articolo sul DAU:

casella 32 "N. articolo";

casella 33 "Codice delle merci";

casella 35 "Massa lorda (kg)";

casella 38 "Massa netta (kg)";

casella 40 "Dichiarazione sommaria/Documento precedente"; e, se del caso,

casella 44 "Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed

autorizzazioni".

Inoltre, viene inserito un riferimento al numero di formulari DAU-BIS recanti le sigle T1bis, T2bis o T2Fbis nella:

casella 31 "Colli e designazione delle merci".

Quando sono impiegate distinte di carico, sul DAU vengono sbarrate le seguenti caselle:

casella 15 "Paese di spedizione/esportazione";

casella 32 "N. articolo";

casella 33 "Codice delle merci";

casella 35 "Massa lorda (kg)";

casella 38 "Massa netta (kg)";

casella 40 "Dichiarazione sommaria/Documento precedente"; e, ove opportuno,

casella 44 "Menzioni speciali, documenti presentati ecc.".

Inoltre, viene inserito un riferimento al numero d'ordine e alla sigla (T1, T2 o T2F) delle diverse distinte di carico nella:

casella 31 "Colli e designazione delle merci".

Quando si usa l'EdA, sul DAT vengono sbarrate le seguenti caselle:

casella 15 "Paese di spedizione/esportazione";

casella 17 "Paese di destinazione";

casella 32 "N. articolo";

casella 33 "Codice delle merci";

casella 35 "Massa lorda (kg)";

casella 38 "Massa netta (kg)";

casella 40 "Dichiarazione sommaria/Documento precedente"; e, ove opportuno,

casella 44 "Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni".

casella 31 "Marchi, numeri, colli e designazione delle merci";

casella 2 "Speditore";

casella 8 "Destinatario".

### 3.1.5. Firma della dichiarazione di transito

*Allegato II,  
appendice I,  
convenzione*

Con la firma della dichiarazione di transito, il titolare del regime si assume la responsabilità dell'esattezza delle informazioni fornite

*Allegato 72-04 AE*

nella dichiarazione, dell'autenticità dei documenti presentati e del rispetto di tutti gli obblighi inerenti all'entrata delle merci vincolate al regime di transito.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Il titolare del regime o il suo rappresentante firmano la dichiarazione di transito nella casella 50 del DAU o del DAT.

*Allegato II,  
appendice I,  
convenzione*

Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non firmare le dichiarazioni di transito recanti il timbro speciale dello speditore

*Allegati B6 e B9,  
appendice III,*

autorizzato apposto mediante il sistema di elaborazione dei dati



*convenzione;*

*Allegato 72-04 AE*

elettronici. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.

La dichiarazione di transito non firmata reca, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la seguente dicitura: "Dispensa dalla firma — 99207".

Ulteriori informazioni su questa procedura, considerata una semplificazione del regime di transito normale, sono fornite nella parte VI.

#### **4. Situazioni specifiche (promemoria)**

##### **4.1. *Norme applicabili alle merci provviste di imballaggi***

Maggiori informazioni figurano al capitolo I, paragrafo 5.1, della parte IV.

##### **4.2. *Merci al seguito dei viaggiatori***

Maggiori informazioni figurano al capitolo I, paragrafo 5.2, della parte IV.

##### **4.3. *Trasporto di merci comunitarie verso, da o attraverso un paese di transito comune***

Maggiori informazioni figurano al capitolo I, paragrafo 5.3, della parte IV.

#### **5. Eccezioni (promemoria)**

#### **6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**

#### **7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**

#### **8. Allegati**

## **CAPITOLO 4 - FORMALITÀ PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA**

### **1. Introduzione**

Il paragrafo 2 fornisce gli elementi teorici generali relativi alle formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza nonché informazioni generali riguardo alle fonti giuridiche.

Il paragrafo 3 descrive la procedura da applicare presso l'ufficio doganale di partenza.

Il paragrafo 4 tratta di situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Il regime di transito ha inizio presso l'ufficio doganale di partenza con la presentazione della dichiarazione di transito cartacea (sotto forma di DAU o DAT) e delle merci.

Le fonti giuridiche applicabili sono le seguenti:

- Articolo 26, appendice I, convenzione;
- Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), CDU;
- Articolo 291 AE;
- Allegato II, appendice I, convenzione;
- Allegato 72-04 AE.

### **3. Descrizione della procedura presso l'ufficio doganale di partenza.**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- la presentazione della dichiarazione di transito cartacea (paragrafo 3.1);
- la presentazione di una garanzia (paragrafo 3.2);
- l'accettazione, la registrazione e il visto della dichiarazione di transito cartacea (paragrafo 3.3);
- la rettifica della dichiarazione di transito cartacea (paragrafo 3.4);
- l'annullamento della dichiarazione di transito cartacea (paragrafo 3.5);
- la verifica della dichiarazione di transito cartacea (paragrafo 3.6);
- l'itinerario (paragrafo 3.7);
- il termine (paragrafo 3.8);
- le misure di identificazione (paragrafo 3.9);
- lo svincolo delle merci per il transito (paragrafo 3.10).

### **3.1. *Presentazione della dichiarazione di transito cartacea***

La dichiarazione di transito cartacea e tutti i documenti di accompagnamento sono presentati insieme alle merci all'ufficio doganale di partenza nei giorni e negli orari di apertura. Tuttavia, su richiesta del titolare del regime, i documenti e le merci possono essere presentati in altri orari o in altri luoghi autorizzati dall'ufficio doganale di partenza.

#### **OPERATORI COMMERCIALI**

I seguenti documenti devono essere presentati all'ufficio doganale di partenza:

- gli esemplari nn. 1, 4 e 5 del DAU debitamente compilati. Eventuali formulari DAU-BIS o distinte di carico devono essere allegati al DAU;
- due esemplari del DAU, corredati, se necessario, dall'EdA;
- una garanzia (ove richiesto: cfr. parte III);

- altri documenti necessari, ove richiesto.

## DOGANA

L'ufficio doganale di partenza:

- controlla che gli esemplari nn. 1, 4 e 5 del DAU siano debitamente compilati e che i formulari DAU-BIS o le distinte di carico eventualmente utilizzati siano allegati al DAU;
- controlla che due esemplari del DAT siano debitamente compilati e che gli elenchi degli articoli eventualmente utilizzati siano allegati al DAT;
- verifica la validità e l'importo della garanzia;
- verifica gli altri documenti necessari.

### **3.2. Presentazione di una garanzia**

*Articolo 9,  
appendice I,  
convenzione*

Per avviare un'operazione di transito, è necessaria una garanzia (tranne nei casi esenti per legge o per autorizzazione).

*Articolo 89,  
paragrafo 2, CDU*

Ulteriori informazioni riguardo alle garanzie sono fornite nella parte III.

## DOGANA

L'ufficio doganale di partenza è tenuto a verificare che:

- i dettagli relativi alla garanzia riportati nella casella 52 del DAU o del DAT coincidano con i documenti di garanzia presentati;
- l'importo della garanzia sia sufficiente;
- la garanzia sia valida in tutte le parti contraenti interessate dall'operazione di transito;
- la garanzia sia a nome del titolare del regime indicato nella casella 50 del DAU o del DAT;
- la garanzia non sia scaduta (certificati TC31 e TC33);
- il periodo di validità di un anno dalla data di emissione non sia scaduto (certificati TC32);
- la firma apposta sulla dichiarazione nella casella 50 del DAU o del DAT corrisponda alla firma apposta sul verso del certificato di garanzia globale TC31 o del certificato di esonero dalla garanzia TC33.

Si noti che i documenti di garanzia devono essere presentati in originale.

Nel caso di garanzia isolata per titoli, il titolo di garanzia TC32 viene trattenuto e allegato all'esemplare n. 1 del DAU o al primo esemplare del DAT.

Nel caso di garanzia isolata a mezzo di fideiussione, la fideiussione viene trattenuta e allegata all'esemplare n. 1 del DAU o al primo esemplare del DAT.

Nel caso di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, il certificato di garanzia originale (TC31 o TC33) è rinviato all'operatore.

### **3.3. Accettazione e registrazione della dichiarazione di transito**

*Articoli 30 e 35, appendice I, convenzione;* L'ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito a condizione che:

*Articoli 171 e 172 CDU;*

- contenga tutte le informazioni necessarie per il regime di

*Articolo 143 AD;*                   transito comune/unionale;

- sia corredata di tutti i documenti richiesti;
- le merci di cui si tratta nella dichiarazione cui fa riferimento sono state presentate all'ufficio doganale negli orari di apertura ufficiali.

Non sono accettati DAU o DAT apparentemente inesatti (o incompleti).

Il funzionario dell'ufficio doganale di partenza registra la dichiarazione di transito apponendo un numero di registrazione nella casella C "Ufficio di partenza" del DAU o del DAT e inserendo nella casella D(J) "Controllo dell'ufficio di partenza" del DAU o del DAT i dettagli relativi alle ispezioni effettuate, ai sigilli apposti e al termine concesso per la presentazione a destinazione; a ciò aggiunge la propria firma e il timbro.

Il sistema di registrazione utilizzato nei casi in cui si ricorre alla procedura di continuità operativa deve essere diverso dal sistema NCTS.

L'ufficio doganale di partenza deve essere competente per le operazioni di transito e il tipo di traffico in questione. Il seguente sito web riporta l'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=it&Screen=0&Screen =0&redirectionDate=20110406](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0&Screen =0&redirectionDate=20110406)

### **3.4.    Rettifica della dichiarazione di transito**

*Articolo 31,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 173 CDU*

Il titolare del regime può chiedere il permesso di rettificare la dichiarazione di transito anche dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La rettifica non può avere l'effetto di includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle

già dichiarate.

Le rettifiche sono effettuate depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute e sono siglate dal dichiarante. Le rettifiche sono vistate dalle autorità doganali. Le autorità doganali possono, all'occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Non è consentito cancellare né sovrascrivere.

Non sono ammesse rettifiche nel caso in cui le autorità competenti, dopo aver ricevuto la dichiarazione di transito, abbiano comunicato di volere procedere all'esame delle merci, abbiano constatato l'inesattezza delle indicazioni fornite o abbiano già svincolato le merci.

### **3.5. Annullamento della dichiarazione di transito**

*Articolo 32,  
appendice I,  
convenzione;*

Una dichiarazione di transito può essere annullata dall'ufficio doganale di partenza sulla base della richiesta effettuata dal dichiarante solo prima che le merci siano svincolate per il transito. Il dichiarante è successivamente informato dall'ufficio doganale di partenza circa il risultato della sua richiesta.

*Articolo 174  
CDU;*

*Articolo 148 AD*

Tuttavia, se l'ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere all'esame delle merci, la richiesta di annullamento non è accettata prima dello svolgimento di tale esame.

La dichiarazione di transito non può essere annullata dopo che le merci sono state svincolate per il transito, ad eccezione dei casi seguenti:

- se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;
- se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni



doganali;

In caso di procedura di continuità operativa per il transito, è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell’NCTS, ma non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano annullate.

L’operatore economico ha l'obbligo di informare le autorità competenti ogniqualvolta ricorre alla procedura di continuità operativa per una dichiarazione già registrata nel sistema.

Le autorità doganali possono, all'occorrenza, esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. In tal caso, la dichiarazione precedente è annullata e quella nuova è presentata.

### **3.6. Controllo della dichiarazione di transito**

*Articolo 35,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 188 CDU;*

*Articoli 238 e 239  
AE*

Dopo aver accettato la dichiarazione, l'ufficio doganale di partenza, allo scopo di appurare l'esattezza delle indicazioni figuranti in una dichiarazione di transito, può effettuare i seguenti controlli sulla base di un'analisi del rischio o a campione:

- esame della dichiarazione e dei documenti di accompagnamento;
- richiesta al dichiarante di fornire altri documenti;
- esame delle merci e prelievo di campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

Le merci sono esaminate nei luoghi e durante gli orari stabiliti a tal fine dall'ufficio doganale. Il titolare del regime è informato circa il luogo e l'orario. Tuttavia, su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono effettuare l’esame delle merci in luoghi e orari differenti.

Qualora dal controllo emergano discrepanze minori, l'ufficio

doganale di partenza notifica il titolare del regime. Al fine di risolvere tali discrepanze, l'ufficio doganale di partenza (in accordo con il titolare del regime) apporterà modifiche minori alla dichiarazione per permettere lo svincolo delle merci per il transito.

Qualora dal controllo emergano irregolarità gravi, l'ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime del mancato svincolo delle merci. .

### **3.7. Itinerario per la circolazione delle merci**

*Articolo 33,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 298 AE*

Di norma, le merci vincolate al regime di transito devono essere inoltrate all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

Tuttavia, qualora l'ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l'ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

In caso di itinerario vincolante, l'ufficio doganale di partenza inserisce nella casella 44 del DAU o del DAT almeno l'indicazione degli Stati membri o delle altre parti contraenti i cui territori sono attraversati dal regime di transito.

#### **DOGANA**

L'ufficio doganale di partenza, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime, fissa un itinerario vincolante:

- inserendo nella casella 44 del DAU o del DAT la dicitura "itinerario vincolante" seguita dai dettagli relativi ai paesi da attraversare (l'indicazione dei codici dei paesi è sufficiente).

Nota 1: per l'Unione vanno indicati i codici relativi agli Stati membri interessati.

Nota 2: vanno indicati i codici di tutti i paesi inclusi nell'itinerario vincolante.

*Articolo 44,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 305 AE*

*Allegato 72-04 AE*

L'itinerario vincolante può essere modificato nel corso dell'operazione di transito. In tal caso, il vettore è tenuto ad inserire le dovute annotazioni nella casella 56 degli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o in un secondo esemplare del DAT e a, senza indebito ritardo dopo la modifica dell'itinerario, è tenuto a presentare tali esemplari insieme alle merci alle autorità doganali più vicine del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto. Le autorità competenti valutano allora se l'operazione di transito possa continuare, adottano tutte le misure eventualmente necessarie e vistano gli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o il secondo esemplare del DAT nella casella G.

Ulteriori dettagli sulle procedure da seguire in caso di eventi che si verificano durante il trasporto sono riportati nella parte VI, capitolo 5, paragrafo 3.1.

### **3.8. Termine per la presentazione delle merci**

*Articoli 34 e 45,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articoli 297 e 306,  
paragrafo 3, AE*

L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione.

Il termine fissato dall'ufficio doganale per la presentazione a destinazione è vincolante per le autorità competenti dei paesi attraversati dalle merci durante l'operazione di transito e non può essere da queste modificato.

Se le merci sono presentate presso l'ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con

soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.

#### DOGANA

Nel fissare il termine per la presentazione a destinazione, l'ufficio doganale di partenza tiene conto:

- del mezzo di trasporto da utilizzare;
- dell'itinerario;
- della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine (ad esempio normative sociali o ambientali che interessano il modo di trasporto e regolamenti in materia di trasporto che trattano degli orari di lavoro e dei periodi di riposo obbligatorio dei conducenti);
- di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

Nella casella D(/J) del DAU o del DAT, l'ufficio doganale di partenza indica il termine stabilito (secondo il formato GG-MM-AA) e/o convalida, se lo ritiene accettabile, il termine indicato dal titolare del regime. Entro tale data le merci, la dichiarazione di transito e gli eventuali documenti di accompagnamento devono essere presentati all'ufficio doganale di destinazione.

### **3.9. Mezzi di identificazione**

Il presente paragrafo è suddiviso come segue:

- introduzione (paragrafo 3.9.1.);
- metodi di sigillatura (paragrafo 3.9.2.);
- caratteristiche dei sigilli (paragrafo 3.9.3.);
- utilizzazione di sigilli di modello speciale (paragrafo 3.9.4.).

### 3.9.1. Introduzione

*Articolo 11,  
paragrafo 2,  
convenzione*

È molto importante che sia garantita la possibilità di identificare le merci che circolano vincolate al regime del transito. Di norma, l'identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura.

*Articoli 36-39,  
appendice I,  
convenzione*

Tutti i documenti utilizzati per l'identificazione delle merci devono essere allegati al DAU o al DAT e devono recare timbri che ne rendano impossibile la sostituzione.

*Articolo 192 CDU;*

*Articolo 299 AE*

*Articolo 39,  
appendice I,  
convenzione*

Tuttavia, l'ufficio doganale di partenza può dispensare dalla sigillatura quando la descrizione delle merci nella dichiarazione o nei documenti integrativi è sufficientemente precisa da permetterne una facile identificazione e ne descrive la qualità, la natura e le caratteristiche speciali (laddove sono indicati, ad esempio, numeri di motore e di telaio nel caso di trasporto di autoveicoli vincolati al regime del transito o i numeri d'ordine delle merci). Tale descrizione deve essere riportata nella casella 31 del DAU o del DAT.

*Articolo 302 AE*

In deroga, non sono necessari i sigilli (a meno che l'ufficio doganale di partenza non decida altrimenti) se:

- le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un'etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
- le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

#### DOGANNA

L'ufficio doganale di partenza, apposti i sigilli, indica nella casella D(/J) del DAU o del DAT, sotto la voce "sigilli apposti", il numero in cifre e le marche di identificazione dei sigilli apposti.

Quando per l'identificazione non sono necessari sigilli, l'ufficio doganale di partenza

appone nella casella D (/J) del DAU o del DAT, sotto la voce "sigilli apposti", la menzione "DISPENSA - 99201".

Nell'allegato 8.1 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione "dispensa".

Nel caso in cui su uno stesso mezzo di trasporto siano trasportate merci non vincolate al regime di transito insieme a merci vincolate al regime di transito, di norma al veicolo non vengono apposti sigilli se l'identificazione delle merci è garantita dalla sigillatura dei singoli colli o da una descrizione esatta delle merci.

Nota: le merci devono essere chiaramente separate ed etichettate affinché sia agevole identificare quelle che sono vincolate al regime di transito e quelle che non lo sono.

*Articolo 38,  
paragrafo 5,  
appendice I,  
convenzione*

Qualora non sia possibile garantire l'identificazione della spedizione mediante sigillatura o descrizione delle merci, l'ufficio doganale di partenza non consente che le merci siano vincolate al regime di transito.

*Articolo 301,  
paragrafo 5, AE*

I sigilli non possono essere rotti senza l'autorizzazione delle autorità doganali competenti.

Quando un veicolo o un container è stato suggellato nell'ufficio doganale di partenza e trasporta merci destinate a diversi uffici di destinazione che sono oggetto di dichiarazioni di transito in cui lo scarico ha luogo in fasi successive in più uffici di destinazione situati in diversi paesi, le autorità doganali degli uffici di destinazione intermedi, che hanno rotto i sigilli per permettere lo scarico parziale delle merci, devono apporre nuovi sigilli facendone menzione nella casella F degli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o su due

esemplari del DAT.

In tal caso, le autorità doganali provvedono opportunamente a riapporre un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti.

### 3.9.2. Metodi di sigillatura

*Articolo 11,  
paragrafo 2,  
convenzione*

È possibile sigillare il vano contenente le merci solo su mezzi di trasporto idonei ad essere sigillati.

*Articolo 299 AE*

La sigillatura può essere effettuata in due modi:

- sigillando il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza;
- sigillando ciascun singolo collo, negli altri casi.

È possibile sigillare il vano contenente le merci solo su mezzi di trasporto idonei ad essere sigillati.

#### DOGANA

L'ufficio doganale di partenza riterrà idonei alla sigillatura i mezzi di trasporto:

- il mezzo di trasporto o il container consente un'apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
- il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all'occultamento di merci;
- i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per l'ispezione delle autorità competenti. *(Articolo 11, convenzione/articolo 300 AE)*

Nota: I mezzi di trasporto o i container sono ritenuti idonei alla sigillatura se sono approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, conformemente a un accordo internazionale cui hanno acceduto le parti contraenti (per esempio la

convenzione doganale del 14 dicembre 1975 relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR)

### 3.9.3. Caratteristiche dei sigilli

Tutti i sigilli utilizzati quali mezzi di identificazione devono presentare determinate caratteristiche e specifiche tecniche.

*Articolo 38,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 301 AE*

I sigilli devono presentare le seguenti caratteristiche essenziali:

- rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d'uso;
- essere facilmente verificabili e riconoscibili;
- essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, tentativo di violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
- non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro riapposizione di essere chiaramente identificati con una marca d'identificazione unica;
- essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

I sigilli devono inoltre essere conformi alle seguenti specifiche tecniche:

- la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
- le marche di identificazione dei sigilli devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
- il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.



Sono considerati conformi alle prescrizioni di cui sopra i sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 "Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici".

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

- il termine "Dogana" in una delle lingue ufficiali dell'Unione o del paese di transito comune o un'abbreviazione corrispondente;
- un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi il paese in cui il sigillo è stato apposto.

*Articolo 38,  
paragrafo 6,  
appendice I,  
convenzione*

Inoltre, le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

*Articolo 255 AD*

Ciascun paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i paesi.

Le autorità doganali necessitano di tempo per adeguare i sigilli ai nuovi requisiti. Pertanto i sigilli doganali attuali possono continuare ad essere utilizzati fino a esaurimento scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

#### **3.9.4. Uso di sigilli di modello speciale**

*Articoli 81-83,  
appendice I,  
convenzione*

Per poter utilizzare sigilli di modello speciale, il titolare del regime deve essere autorizzato dalle autorità competenti.

*Articolo 317-318  
AE*

L'uso di sigilli di modello speciale costituisce una semplificazione soggetta a determinate condizioni (per ulteriori dettagli cfr. la parte

VI, paragrafo 3.3).

In caso di utilizzazione di sigilli di modello speciale, il titolare del regime indica nella casella D(/J) del DAU o del DAT, sotto la voce "sigilli apposti", la marca, il tipo e il numero dei sigilli apposti. I sigilli devono essere apposti prima dello svincolo delle merci.

### **3.10. Svincolo delle merci**

Dopo l'espletamento di tutte le formalità presso l'ufficio doganale di partenza, ossia dopo:

*Articolo 40,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 303 AE*

- la corretta compilazione degli opportuni esemplari del DAU o del DAT;
- il completamento di eventuali controlli;
- la presentazione della garanzia, ove richiesto (cfr. parte III);
- la fissazione del termine;
- la definizione di un itinerario vincolante, ove richiesto;
- l'accettazione e la registrazione della dichiarazione;
- il controllo della dichiarazione e
- l'apposizione di sigilli, ove necessario;

le merci sono svincolate e la data dello svincolo viene indicata nella casella D(/J) degli esemplari del DAU e del DAT.

#### **DOGANA**

Se tutte le formalità sono state espletate, l'ufficio doganale di partenza:

- inserisce la menzione "CONFORME" nella casella D(/J) dell'esemplare 1 del documento DAU o in un primo esemplare del DAT;
- si accerta che le menzioni inserite nella casella D(/J) siano autenticate dalla firma del funzionario doganale e rechina una chiara impronta del timbro dell'ufficio e la data,
- appone il timbro della procedura di continuità operativa (dimensioni: 26 x 59 mm,

inchiostro rosso) nella casella A del DAU o del DAT.

Nell'allegato 8.2 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione "conforme".

Nell'allegato 8.1 del capitolo 1 sono riportate tutte le versioni linguistiche del timbro della procedura di continuità operativa.

### **OPERATORI COMMERCIALI – Nota Bene**

Informare le autorità doganali che la dichiarazione è stata inserita nell'NCTS, ma che, prima dello svincolo delle merci, è stata avviata la procedura di continuità operativa.

### **DOGANA – Nota Bene**

L'ufficio doganale di partenza deve annullare le dichiarazioni che sono state inserite nell'NCTS ma che non sono state ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema.

*Articolo 40,  
appendice I,  
convenzione;*

*Articolo 303 AE*

L'esemplare 1 del DAU e il primo esemplare del DAT rimangono presso l'ufficio doganale di partenza. Le merci vincolate al regime di transito sono inoltrate all'ufficio doganale di destinazione accompagnate dagli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o da un secondo esemplare del DAT.

#### **4. Situazioni specifiche (promemoria)**

Nei casi particolari in cui un gran numero di articoli diversi in piccole quantità (per esempio l'approvvigionamento di navi o gli oggetti domestici nei traslochi internazionali), spediti allo stesso destinatario finale, devono essere vincolati al regime di transito unionale/comune, una descrizione generica delle merci è sufficiente per evitare i costi aggiuntivi da sostenere per inserire le specifiche nella dichiarazione di transito. Un accordo di questo tipo sarà soggetto a un'ulteriore condizione; la spedizione deve infatti essere accompagnata da una descrizione completa e dettagliata delle merci messa a disposizione ai fini doganali.

In ogni caso, è necessario verificare previamente che tutte le merci necessitino effettivamente di essere vincolate a un regime di transito

unionale/comune.

5. *Eccezioni (promemoria)*
6. **Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
7. **Parte ad uso esclusivo delle dogane**
8. **Allegati**

### 8.1. *Menzione "dispensa"*

BG	Освободено
CS	Osvobození
DA	Fritaget
DE	Befreiung
EE	Loobumine
EL	Απαλλαγή
ES	Dispensa
FR	Dispense
HR	Oslobodeno
IT	Dispensa
LV	Atbrīvojums
LT	Leista neplombuoti
HU	Mentesség
MK	Изземање
MT	Tneħħija
NL	Vrijstelling
PL	Zwolnienie
PT	Dispensa
RO	Dispensă
RS	Ослобођено
SI	Opustitev
SK	Oslobodenie
FI	Vapautettu
SV	Befrielse
EN	Waiver
IS	Undanþegið

NO Fritak

TR Vazgeçme

## **8.2. *Menzione "conforme"***

Cfr. capitolo 6, allegato 8.1

## **CAPITOLO 5                      FORMALITA E IMPREVISTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE DI MERCI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE**

### **1. Introduzione**

Il presente capitolo tratta delle formalità da espletare e degli imprevisti che si possono verificare durante il trasporto nell'ambito della procedura di continuità operativa.

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa.

Il paragrafo 3 descrive le formalità da espletare in caso di imprevisti che si verificano durante il trasporto e le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito.

Il paragrafo 4 tratta di situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- Articoli 43 e 44, appendice I, convenzione;
- Allegato B6, titolo II, punto II, appendice III, convenzione;
- Articoli 304 e 305 AE
- Appendici F1 e F2, allegato 9, ADT.

### **3. Formalità da espletare in caso di imprevisti e formalità da espletare presso l'ufficio di transito**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- le formalità da espletare nel caso in cui si verificano imprevisti durante l'operazione di transito (paragrafo 3.1);
- le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2).

#### **3.1. Formalità da espletare nel caso di imprevisti che si verificano durante il trasporto**

Gli esempi più frequenti di imprevisti che possono verificarsi durante il trasporto di merci nell'ambito di un'operazione di transito comune/unionale sono:

- impossibilità di seguire l'itinerario a causa di circostanze che vanno oltre il controllo del vettore;
- rottura o manomissione accidentali dei sigilli per cause indipendenti dalla volontà del vettore;
- trasferimento delle merci da un mezzo di trasporto a un altro;
- situazione di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
- incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
- modifica di uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico (ad esempio se un carro viene ritirato).

*Articolo 44,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 305 AE*

In tutti questi casi, il vettore informa immediatamente l'ufficio doganale competente più vicino del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto. È inoltre tenuto a compilare opportunamente, senza indebito ritardo dopo l'imprevisto, la casella 56 del DAU o del DAT e a presentare le merci e il DAU o il DAT a detto ufficio doganale. Le autorità competenti dell'ufficio doganale di cui sopra decidono se l'operazione di transito in questione possa proseguire o meno. Se l'operazione può proseguire, l'ufficio competente vista il



DAU o il DAT nella casella G, specificando i provvedimenti adottati.

In caso di rottura dei sigilli per una causa indipendente dalla volontà del vettore, l'autorità competente esamina le merci e il veicolo. Se il proseguimento dell'operazione di transito è autorizzato, sono apposti nuovi sigilli e il DAU o il DAT è opportunamente vistato.

Il trasbordo delle merci da un mezzo di trasporto a un altro può essere effettuato solo con il permesso e sotto la supervisione delle autorità competenti del luogo in cui si intende effettuarlo. In questo caso il vettore compila la casella 55 "Trasbordi" del DAU o del DAT. Ciò può essere fatto a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello. Se del caso, le autorità doganali vistano la casella F del DAU o del DAT. Se sono già stati effettuati due trasbordi e la casella F è pertanto già completa, il vettore inserisce le informazioni necessarie nella casella 56 del DAU o del DAT.

Tuttavia, qualora le merci siano trasferite da un mezzo di trasporto sprovvisto di sigilli, nonostante i dati inseriti dal vettore, non è necessario che le merci e il DAU o il DAT siano presentati all'ufficio doganale più vicino, né è apposto alcun visto doganale.

Qualora uno o più elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico siano modificati, le merci e il mezzo di trasporto possono non essere presentati all'ufficio doganale più vicino, né è necessario il visto di tale ufficio nei casi seguenti:

- se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici. In tal caso, il vettore può, dopo aver inserito le opportune annotazioni sul DAU o sul DAT, proseguire l'operazione di transito;
- se durante il trasporto viene cambiata solo la motrice di un veicolo stradale e non i suoi rimorchi o semirimorchi (senza che vi siano

manipolazioni o trasbordi di merci), il vettore inserisce il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova unità motrice nella casella 56 del DAU o del DAT e l'operazione di transito può proseguire.

In tutti i casi sopra descritti le informazioni relative all'evento, comprese quelle relative ai nuovi sigilli, sono indicate con il visto dell'autorità competente nella casella della sezione F del DAU o del DAT.

Qualunque frazionamento di una spedizione deve essere effettuato sotto il controllo dell'autorità doganale e rende obbligatoria la conclusione del regime di transito. Per ciascuna frazione del carico deve essere compilata una nuova dichiarazione di transito.

### **3.2. Formalità presso l'ufficio doganale di transito**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.1);
- le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.2);
- il cambio di ufficio doganale di transito (paragrafo 3.2.3);
- i provvedimenti in caso di irregolarità (paragrafo 3.2.4).

#### **3.2.1. Ufficio doganale di transito**

*Articolo  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

3. L'ufficio doganale di transito è un ufficio doganale situato in un punto di entrata o di uscita. Nella seguente tabella sono presentate le diverse possibilità per il transito comune e comunitario.

*Articolo  
1,  
paragrafo 13, AE*

	Transito comune	Transito unionale
--	-----------------	-------------------

Punto di entrata	- in una Parte contraente	- nel territorio doganale dell'Unione quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante un'operazione di transito
Punto di uscita	- dal territorio di una Parte contraente quando una spedizione lascia il territorio doganale di tale Parte contraente nel corso di un'operazione di transito attraverso una frontiera posta tra la Parte contraente in questione e un paese terzo	- dal territorio doganale dell'Unione quando una spedizione lascia detto territorio nel corso di un'operazione di transito attraverso una frontiera posta tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese di transito comune

Per facilitare la circolazione delle merci unionali fra le diverse parti del territorio doganale dell'Unione quando devono attraversare il territorio di un paese terzo diverso da un paese di transito comune, gli Stati membri devono impegnarsi a realizzare, ove le circostanze locali lo consentano, corsie speciali a fianco degli uffici doganali situati alla frontiera esterna dell'Unione riservate al controllo delle merci unionali che circolano accompagnate da una dichiarazione doganale rilasciata in un altro Stato membro.

Il controllo di tali merci deve essere limitato all'esame della prova della posizione unionale delle merci unionali e, se necessario, della conclusione dell'operazione di trasporto, purché le circostanze di tale operazione non richiedano un esame più approfondito.

Qualora dall'esame di cui sopra non emergano irregolarità, il trasporto sarà autorizzato a proseguire verso la sua destinazione.

### **3.2.2. Formalità presso l'ufficio doganale di transito**

*Articolo 43,  
appendice I,*

Il DAU o il DAT è presentato, insieme alle merci, ad ogni ufficio

*convenzione* doganale di transito. L'ufficio o gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci se lo reputano necessario.

*Articolo 304 AE*

*Allegato B8  
appendice III  
convenzione*

Il vettore presenta ad ogni ufficio doganale di transito, che lo conserva, un avviso di passaggio. In luogo dell'avviso di passaggio, l'ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell'esemplare 4 del DAU o una fotocopia del secondo esemplare del DAT.

*Capitolo V,  
allegato 72-04, AE*

Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato, l'ufficio doganale di transito effettivo informa l'ufficio doganale di partenza.

L'ufficio o gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci se lo reputano necessario.

per il modello dell'avviso di passaggio (TC10), cfr. l'allegato B8, appendice III, convenzione/Capitolo V, allegato 72-04 AE.

## DOGANA

L'ufficio doganale di transito:

- verifica il timbro della procedura di continuità operativa sul DAU o sul DAT;
- verifica il timbro dell'ufficio doganale di partenza o, in caso di procedura semplificata, il timbro dello speditore autorizzato sul DAU o sul DAT;
- conserva un avviso di passaggio o un documento di valore equivalente;
- esegue le operazioni necessarie e
- appone il timbro dell'ufficio doganale sul DAU o sul DAT.

### **3.2.3. Provvedimenti in caso di irregolarità gravi**

Se presso un ufficio doganale di transito vengono riscontrate irregolarità gravi in un'operazione di transito, le autorità competenti dell'ufficio in questione concludono il regime di transito e avviano

le opportune indagini.

- 4. Situazioni specifiche (promemoria)**
- 5. Eccezioni (promemoria)**
- 6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**
- 8. Allegati**

## **CAPITOLO 6      FORMALITÀ PRESSO L'UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE**

### **1. Introduzione**

Il capitolo 6 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione.

Il paragrafo 2 riporta gli elementi teorici generali e la normativa.

Il paragrafo 3 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione, comprese la conclusione e il controllo del regime.

Il paragrafo 4 tratta di situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 verte sulle eccezioni alle norme generali.

Il paragrafo 6 è riservato alle norme nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

### **2. Elementi teorici generali e normativa**

Al termine dell'operazione di transito, le merci, insieme al DAU o al DAT e alle informazioni richieste dall'ufficio doganale di destinazione, vengono presentate alle autorità doganali di detto ufficio. Ciò rappresenta la conclusione del movimento di transito.

L'ufficio doganale di destinazione controlla le merci sulla base delle informazioni contenute nel DAU o nel DAT, registra i risultati dell'ispezione sul DAU o sul DAT e rinvia il documento all'ufficio doganale di partenza.

In assenza di irregolarità, l'ufficio doganale di partenza appura il regime di transito dopo aver ricevuto il risultato del controllo in versione cartacea.

In caso di irregolarità, si rendono necessarie ulteriori misure.

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- articoli 8, 45, 46, 48 e 51 appendice I, convenzione;
- allegato II, appendice I, convenzione;
- allegato B10, appendice III, convenzione;
- articoli 215 e 233, paragrafi 1,-3, CDU;
- articoli 306, 308, 310 e 312 AE;
- allegati 72-03 e 72-04 AE.

### **3. Formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- la presentazione delle merci e dei documenti all'ufficio doganale di destinazione (paragrafo 3.1);
- il controllo della conclusione del regime (paragrafo 3.2).

Il presente paragrafo descrive una situazione priva di irregolarità. Le operazioni da effettuare in caso di irregolarità sono descritte al paragrafo 4.4 del presente capitolo.

Nota: **la conclusione** del regime di transito che ha luogo presso l'ufficio doganale di destinazione non equivale **all'appuramento** del regime di transito. Spetta all'ufficio doganale di partenza, sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio doganale di destinazione, decidere se il regime di transito può essere appurato o meno.

#### **3.1. Presentazione delle merci e dei documenti**

Il regime di transito si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti quando le merci vincolate al regime di transito, il DAU o il DAT e gli altri documenti necessari sono presentati all'ufficio doganale di destinazione, conformemente alle

disposizioni che disciplinano il regime.

La conclusione del regime corrisponde sul piano pratico alla presentazione delle merci, del DAU o del DAT e degli altri documenti richiesti all'ufficio doganale di destinazione, mentre sul piano giuridico essa implica che tale presentazione sia effettuata conformemente alle disposizioni di legge relative al tipo di procedura utilizzata, ossia normale o semplificata<sup>25</sup>. Entrambi gli aspetti sono di competenza del titolare del regime, del quale costituiscono l'obbligo più importante.

Quando il regime si conclude, giungono a conclusione anche gli obblighi del titolare del regime nell'ambito del regime. Eventi o inadempimenti successivi a tale data riguardano altre destinazioni e norme doganali diverse da quelle relative al transito. Ciò tuttavia non significa che la responsabilità (finanziaria o di altro genere) del titolare del regime non possa essere chiamata in causa dopo la conclusione del regime; essa però può essere chiamata in causa soltanto in relazione alla precedente operazione di transito.

Oltre al titolare del regime, vi sono altre persone che devono rispettare determinati obblighi nel quadro del regime di transito. Anche il vettore e chiunque riceva le merci sapendo che queste sono state vincolate al regime di transito sono responsabili della presentazione delle merci stesse tal quali presso l'ufficio doganale di destinazione, entro il termine stabilito e rispettando le misure adottate dalle autorità doganali per garantirne identificazione.

---

25 Accanto alla definizione generale della conclusione del regime, esiste una serie di disposizioni specifiche che fissano le condizioni speciali alle quali il regime si conclude o si considera concluso nel quadro di procedure quali quelle che riguardano il destinatario autorizzato, il trasporto per via aerea, via mare o mediante un'infrastruttura di trasporto fissa (per ulteriori informazioni, cfr. parte VI).



Le merci, il DAU o il DAT e i documenti necessari sono presentati all'ufficio doganale di destinazione nei giorni e negli orari di apertura dell'ufficio di destinazione. Per le semplificazioni cfr. la parte VI.

La presentazione deve essere effettuata entro il termine fissato dall'ufficio doganale di partenza. Il termine è indicato nella casella D del DAU o del DAT.

Il termine fissato dall'ufficio doganale di partenza per la presentazione a destinazione è vincolante per le autorità competenti dei paesi attraversati durante l'operazione di transito. Le autorità competenti, comprese le autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione, non possono modificare tale termine. Maggiori informazioni figurano al capitolo 2, paragrafo 3.7, della parte IV.

### **3.2. *Controllo della conclusione del regime di transito***

Dopo la presentazione delle merci e del DAU o del DAT, l'ufficio doganale di destinazione stabilisce se sottoporre le merci ai controlli doganali o se svincolarle.

L'esame delle merci è effettuato utilizzando il DAU o il DAT presentati all'ufficio doganale di destinazione.

L'ufficio doganale di destinazione indica i risultati del controllo sul DAU o sul DAT e invia l'esemplare 5 del DAU o un secondo esemplare del DAT all'ufficio doganale di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell'operazione.

Il risultato del controllo comprende anche altre informazioni eventualmente inserite nel DAU o nel DAT durante il trasporto (ad

esempio: trasbordi, apposizione di nuovi sigilli o imprevisti verificatisi durante il trasporto).

## DOGANA

Dopo la presentazione delle merci, del DAU o del DAT e dei documenti necessari, l'ufficio di destinazione:

1. registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo;
2. verifica il timbro della procedura di continuità operativa sul DAU o sul DAT;
3. verifica il timbro dell'ufficio doganale di partenza o, in caso di procedura semplificata, il timbro dello speditore autorizzato sul DAU o sul DAT;
4. effettua l'ispezione, se necessario;
5. appone il timbro dell'ufficio doganale sul DAU o sul DAT.

Prima di inviare all'ufficio doganale di partenza l'esemplare 5 del DAU o il secondo esemplare del DAT, l'ufficio doganale di destinazione vi indica il risultato del controllo pertinente:

1. se l'ufficio doganale di destinazione decide di non effettuare il controllo, viene inserito il codice A2 "ritenuto conforme";
2. se l'ufficio doganale di destinazione decide di effettuare il controllo, occorre che siano verificati almeno:
  - i mezzi di identificazione (controllo delle condizioni degli eventuali sigilli apposti o controllo della descrizione delle merci);
  - il termine e l'itinerario (se vincolante).

Se non sono riscontrate irregolarità, è inserito il codice A1 "conforme".

#### **4. Situazioni specifiche**

Il presente paragrafo fornisce informazioni circa situazioni specifiche del regime di transito presso l'ufficio doganale di

destinazione. Le situazioni specifiche in questione riguardano:

- il rilascio di una ricevuta (paragrafo 4.1);
- il rilascio di una prova alternativa (paragrafo 4.2);
- la presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione (paragrafo 4.3);
- irregolarità (paragrafo 4.4);
- il cambio di ufficio doganale di transito (paragrafo 4.5);

#### **4.1. Rilascio di una ricevuta**

Su richiesta della persona che presenta il DAU o il DAT e le merci all'ufficio doganale di destinazione, le autorità doganali rilasciano una ricevuta (TC11). La ricevuta non può tuttavia essere utilizzata come prova alternativa della conclusione del regime.

*Articolo 46,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 306,  
paragrafo 5, AE*

La ricevuta ha due importanti funzioni. In primo luogo, essa informa il titolare del regime dell'avvenuta consegna dei documenti di transito da parte del vettore all'ufficio doganale di destinazione. In secondo luogo, la ricevuta riveste una particolare importanza per le eventuali ricerche che verrebbero avviate qualora all'ufficio doganale di partenza non giungesse l'informazione di arrivo della spedizione. In casi simili il titolare del regime è in grado di esibire all'ufficio doganale di partenza la ricevuta indicante presso quale ufficio doganale sono stati presentati le merci e i documenti di transito. Ciò facilita notevolmente la procedura di ricerca.

*Allegato B10,  
appendice III  
convenzione*

Il formato della ricevuta deve essere conforme al modello TC11 riportato nell'appendice III, allegato B10, della

*Allegato 72-03* convenzione/allegato 72-03 AE.

*Allegato I,  
convenzione DAU;* In alternativa, la ricevuta può essere redatta nell'apposito spazio provvisto sul verso dell'esemplare 5 del DAU.

*Appendice B1,  
allegato 9, ADT*

Qualora il verso dell'esemplare 5 sia utilizzato come ricevuta, l'ufficio doganale di destinazione inserisce i seguenti dati:

- numero di riferimento dell'operazione di transito;
- nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza;
- data e firma.

La ricevuta in forma di TC11 è compilata dalla persona che ne chiede il rilascio e che poi la presenta a un funzionario doganale dell'ufficio doganale di destinazione per il visto.

#### OPERATORI COMMERCIALI

La persona che chiede una ricevuta all'ufficio doganale di destinazione deve compilare il formulario TC11, a mano e in modo leggibile inserendo:

- nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza;
- la posizione delle merci secondo quanto specificato nel relativo DAU o DAT;
- numero di riferimento dell'operazione di transito;
- nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza;
- luogo.

La ricevuta può contenere inoltre altre informazioni relative alle merci. Ad esempio, il titolare del regime può indicare l'indirizzo cui il vettore delle merci rinvierà la ricevuta vistata dalla dogana. L'ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare la ricevuta per posta, ma può farlo se necessario. Di norma il titolare del regime

chiede al vettore di fargli pervenire la ricevuta.

L'indirizzo per il rinvio può essere indicato sul verso della ricevuta.

## DOGANA

In caso di richiesta di una ricevuta, l'ufficio doganale di destinazione è tenuto a:

- verificare se sia stato utilizzato il formulario appropriato, cioè il TC11;
- verificare la leggibilità della ricevuta;
- verificare che la ricevuta sia stata compilata correttamente;
- verificare che non vi siano circostanze che impediscano il rilascio della ricevuta;
- se tutto è in ordine, rilasciare la ricevuta alla persona che ne ha fatto richiesta.

### **4.2. Rilascio di una prova alternativa**

*Articolo 51,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 312 AE*

Il titolare del regime può chiedere alle autorità doganali il rilascio di una prova alternativa della corretta conclusione del regime di transito e dell'assenza di irregolarità. Ciò può essere effettuato al momento della presentazione della dichiarazione di transito e delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

Il titolare del regime può chiedere alle autorità doganali il rilascio di una prova alternativa su una fotocopia del secondo esemplare del TAD della corretta conclusione del regime di transito e dell'assenza di irregolarità. Ciò può essere effettuato al momento della presentazione delle merci e del DAT all'ufficio doganale di destinazione.

Nota: Per informazioni dettagliate sull'accettazione di prove alternative da parte dell'ufficio doganale di partenza cfr. parte VII, paragrafo 3.3.1.

## OPERATORI COMMERCIALI

Per ottenere una prova alternativa, come previsto all'appendice I, articolo 45, paragrafo 4, della convenzione/articolo 308, paragrafo 4, delle DAC, all'ufficio doganale di destinazione può essere presentata una fotocopia di un secondo esemplare del DAT e, ove opportuno, dell'EdA, per l'apposizione del visto.

La fotocopia deve:

- recare la dicitura "copia",
- recare il timbro dell'ufficio doganale di destinazione, la firma del funzionario, la data e la seguente dicitura: "Prova alternativa – 99202"
- contenere un numero di riferimento e i dati della dichiarazione di transito.

Nell'allegato 8.3 della parte IV sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione "prova alternativa".

## DOGANA

Il DAT e l'EdA (ove opportuno) col numero di riferimento sono vistati dall'ufficio doganale di destinazione. La convalida può comportare una certificazione effettuata mediante sistemi informatici, ma all'ufficio doganale di partenza deve sempre risultare chiaramente che si tratta di una certificazione originale.

Se non rileva irregolarità, l'ufficio doganale di destinazione vista la prova alternativa. Il timbro, la firma del funzionario e la data sono apposti sul documento.

Si ritiene che la persona che presenta la prova alternativa insieme alle merci e al DAT sia il rappresentante del titolare del regime. A tale persona l'ufficio doganale di destinazione consegna la copia vistata del DAT.

### ***4.3. Presentazione delle merci e dei documenti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti e in un luogo diverso dall'ufficio doganale di destinazione***

*Articolo 45,  
paragrafo 1,  
appendice I,*

Di norma le merci, la dichiarazione di transito e i documenti

convenzione

richiesti devono essere presentati:

Articolo 306,  
paragrafo 1, AE

- all'ufficio doganale di destinazione,
- durante i giorni e gli orari di apertura.

Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione può, su richiesta del titolare del regime o della persona che presenta le merci, permettere che la presentazione delle merci e dei documenti di transito avvenga al di fuori dell'orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

#### **4.4. Irregolarità**

##### **4.4.1. Irregolarità riguardanti i sigilli**

Solo le merci che sono state sigillate sono svincolate per il regime di transito comune/unionale. L'ufficio doganale di destinazione verifica l'integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati manomessi, l'ufficio doganale di destinazione indica tale informazione nel DAU o nel DAT che invia all'ufficio doganale di partenza.

#### **DOGANA**

L'ufficio doganale di destinazione verifica le condizioni dei sigilli e riporta il risultato di tale verifica nel DAU o nel DAT. Se i sigilli sono in cattive condizioni o se risulta che siano stati manomessi, è fortemente raccomandato che le autorità doganali esaminino le merci e riportino il risultato di tale esame sul DAU o sul DAT.

##### **4.4.2. Altre irregolarità**

L'ufficio doganale di destinazione indica nel DAU o nel DAT le irregolarità riscontrate per informarne l'ufficio doganale di partenza e adotta i dovuti provvedimenti.

È possibile che presso l'ufficio doganale di destinazione venga riscontrata una differenza tra le merci dichiarate sulla carta e le

merci effettivamente presentate all'ufficio doganale di destinazione. Ogni caso deve essere preso in considerazione singolarmente, in quanto potrebbe essersi verificato un errore alla partenza.

#### DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- indica sul DAU o sul DAT le eventuali irregolarità.

#### **4.5. Cambio di ufficio doganale di destinazione**

*Articolo 47,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l'ufficio doganale di destinazione.

*Articolo 306,  
paragrafo 4, AE*

In caso di cambiamento di ufficio doganale di destinazione, il titolare del regime non ha ottemperato a tutti i propri obblighi nel momento in cui presenta le merci all'ultimo ufficio doganale di transito che era l'ufficio doganale di destinazione inizialmente previsto. Pertanto, egli risponde del regolare svolgimento dell'operazione fino al nuovo ufficio doganale di destinazione.

Possono presentarsi tre casi:

1. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato nella stessa parte contraente/Stato membro dell'ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito:

#### DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra la dichiarazione di transito;
- verifica che le informazioni sull'esemplare 4 del DAU o su un primo esemplare del DAT corrispondano alle informazioni sull'esemplare 5 del DAU o su un



secondo esemplare del DAT;

- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se vincolante);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I dell'esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce "osservazioni", la menzione "CONFORME";
- rinvia l'esemplare 5 del DAU o un secondo esemplare del DAT al paese di partenza attraverso i canali normali.

Nell'allegato 8.1 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione "conforme".

2. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato in una parte contraente/Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o nella dichiarazione di transito:

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra la dichiarazione di transito;
- controlla la casella 52 del DAU o del DAT per accertarsi che la garanzia sia valida nel paese interessato;
- verifica che le informazioni sull'esemplare 4 del DAU o su un primo esemplare del DAT corrispondano alle informazioni sull'esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT;
- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se vincolante);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I dell'esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce "osservazioni", la dicitura: "DIFFERENZE: UFFICIO AL QUALE SONO STATE PRESENTATE LE MERCI ... (NOME E PAESE)";
- rinvia l'esemplare 5 del DAU o un secondo esemplare del DAT al paese di

partenza attraverso i canali normali.

Nell'allegato 8.9 sono riportate tutte le versioni linguistiche della menzione "differenze: ...".

3. il nuovo ufficio doganale di destinazione è situato in una parte contraente/Stato membro diversa/o da quella/o indicata/o nel DAU o nel DAT che riporta la dicitura:

"USCITA DA ... SOGGETTA A RESTRIZIONI O  
IMPOSIZIONI A NORMA DEL(LA)  
REGOLAMENTO/DIRETTIVA  
/DECISIONE n. ..."

Nell'allegato 8.10 sono riportate tutte le versioni linguistiche della dicitura.

#### DOGANANA

L'ufficio doganale di destinazione:

- registra la dichiarazione di transito;
- controlla la casella 52 del DAU o del DAT per accertarsi che la garanzia sia valida per il paese interessato;
- verifica che le informazioni sull'esemplare 4 del DAU o su un primo esemplare del DAT corrispondano alle informazioni sull'esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT;
- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se vincolante);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I dell'esemplare 5 del DAU o su un secondo esemplare del DAT, alla voce "osservazioni", la dicitura: "DIFFERENZE: UFFICIO AL QUALE SONO STATE PRESENTATE LE MERCI ... (NOME E PAESE)";
- rinvia al paese di partenza attraverso i canali normali:
  - la notifica della consegna all'ufficio doganale interessato delle merci soggette a restrizioni di esportazione o a dazi all'esportazione;
  - esemplare 5 del DAU o secondo esemplare del DAT;
  - tiene le merci sotto controllo doganale e decide se:

- - consentirne il trasferimento nella parte contraente da cui dipende l'ufficio doganale di partenza; oppure
  - - non consentirne il trasferimento fino al ricevimento di una specifica autorizzazione scritta da parte dell'ufficio doganale di partenza che ne autorizzi lo svincolo.

## **5. Presentazione delle merci e della dichiarazione di transito dopo lo scadere del termine**

Di seguito si forniscono alcuni esempi di prove dell'intervento di circostanze impreviste e non imputabili al vettore o al titolare del regime nel mancato rispetto del termine prestabilito:

- ricevuta rilasciata dalla polizia (in caso di incidente, furto,...);
- ricevuta rilasciata dai servizi sanitari (per assistenza medica, ...);
- ricevuta di un'officina (per la riparazione di un veicolo, ...);
- qualunque tipo di prova del fatto che un ritardo sia dovuto a scioperi o a altre circostanze impreviste.

Tuttavia, spetta alle autorità doganali dell'ufficio doganale di destinazione decidere della validità della prova.

## **6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**

## **7. Parte ad uso esclusivo delle dogane**

## **8. Allegati**

### 8.1. Visto standard "conforme"

Il visto standard "conforme" da apporre in assenza di irregolarità è il seguente in tutte le lingue ufficiali:

BG	съответства
CS:	souhlasí
DA:	konform
DE:	konform
EE:	vastavuses
EL:	καλως
ES:	conform
FR:	conforme
HR:	zadovoljava
IT:	conforme
LV:	atbilst
LT:	atitinka
HU:	rendben
MK:	Задоволително
MT:	da compilare in MT
NL:	conform
PL:	zgodnie
PT:	conforme
RO:	conform
SI:	ustrezno
SK:	súhlasí
RS:	Задовољавајуће
FI:	tyydyttävä
SV:	konform
EN:	satisfactory
IS:	fullnægjandi
NO:	konform
TR	uygundur

Il visto è apposto nella sottocasella sinistra della casella I del DAU

o del DAT.

## 8.2. *Menzione "prova alternativa"*

BG	Алтернативно доказателство
CS	Alternativní důkaz
DE	Alternativnachweis
EE	Alternatiivsed tõendid
EL	Εναλλακτική απόδειξη
ES	Prueba alternativa
FR	Preuve alternative
IT	Prova alternativa
LV	Alternatīvs pierādījums
LT	Alternatyvusis įrodymas
HU	Alternatív igazolás
MK	Алтернативен доказ
MT	Prova alternattiva
NL	Alternatief bewijs
PL	Alternatywny dowód
PT	Prova alternativa
RO	Probă alternativă
SI	Alternativno dokazilo
SK	Alternatívny dôkaz
<u>RS</u>	<u>Алтернативни доказ</u>
FI	Vaihtoehtoinen todiste
SV	Alternativt bevis
EN	Alternative proof
IS	Önnur sönnun
NO	Alternativt bevis
HR	Alternativni dokaz
TR	Alternatif Kanıt

**8.3. Elenco degli uffici centralizzati per il rinvio degli esemplari 5 del DAU o di un secondo esemplare del DAT**

**Belgio**

Bureau centralisateur des douanes/ Centralisatiekantoor der douane  
Rue de l'entrepôt 11/Stapelhuisstraat 11  
B-1020 BRUXELLES/ B-1020 BRUSSEL

**Repubblica ceca**

Celní úřad pro Hlavní město Prahu (CZ510000): CZ510201 - Praha Hostivař CZ510202 - Praha Uhřetěves	Celní úřad pro Hlavní město Prahu Washingtonova 7 113 54 Praha 1 Repubblica ceca
Celní úřad pro Jihočeský kraj (CZ520000): CZ520201 - České Budějovice CZ520202 - Strakonice CZ520203 – Tábor	Celní úřad pro Jihočeský kraj Kasárenská 6/1473 370 21 České Budějovice Repubblica ceca
Celní úřad pro Jihomoravský kraj (CZ530000): CZ530201- Brno CZ530202 - Blansko CZ530203 - Hodonín CZ530204 - Lanžhot CZ530299 - Brno Tuřany	Celní úřad pro Jihomoravský kraj Koliště 17 602 00 Brno Repubblica ceca
Celní úřad pro Karlovarský kraj (CZ540000): CZ540201 - Karlovy Vary CZ540202 - Cheb CZ540299 - Letiště Karlovy Vary	Celní úřad pro Karlovarský kraj Dubová 8 360 04 Karlovy Vary Repubblica ceca
Celní úřad pro Královehradecký kraj (CZ550000): CZ550201- Hradec Králové CZ550202 - Jičín CZ550203 – Náchod	Celní úřad pro Královehradecký kraj Bohuslava Martinů 1672/8a 501 01 Hradec Králové Repubblica ceca
Celní úřad pro Liberecký kraj (CZ560000): CZ560201 – Liberec	Celní úřad pro Liberecký kraj České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6 Repubblica ceca



<p>Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (CZ570000): CZ570201 – Paskov CZ570202 – Karviná CZ570203 – Nošovice CZ570204 – Opava CZ570205 - Třinec CZ570299 - Letiště Mošnov</p>	<p>Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Náměstí Svatopluka Čecha 8 702 00 Ostrava Repubblica ceca</p>
<p>Celní úřad pro Olomoucký kraj (CZ580000): CZ580201 – Olomouc CZ580202 – Přerov CZ580203 – Šumperk</p>	<p>Celní úřad pro Olomoucký kraj Blanická 19 772 01 Olomouc Repubblica ceca</p>
<p>Celní úřad pro Pardubický kraj (CZ590000): CZ590201 - Pardubice CZ590202 - Česká Třebová CZ590299 - Letiště Pardubice</p>	<p>Celní úřad pro Pardubický kraj Palackého 2659/3 530 02 Pardubice Repubblica ceca</p>
<p>Celní úřad pro Plzeňský kraj (CZ600000): CZ600201 - Plzeň CZ600202 - Dražnov CZ600203 – Tachov</p>	<p>Celní úřad pro Plzeňský kraj Antala Uxy 11, P.O. BOX 88 303 88 Plzeň</p>
<p>Celní úřad pro Středočeský kraj (CZ610000): CZ610201 - Zdiby CZ610202 - Benešov CZ610203 - Kladno CZ610204 - Kolín CZ610205 - Kosmonosy CZ610206 - Mělník CZ610207 - Nupaky CZ610208 – Rudná</p>	<p>Celní úřad pro Středočeský kraj Washingtonova 11 110 00 Praha 1 Repubblica ceca</p>
<p>Celní úřad pro Ústecký kraj (CZ620000): CZ620201 - Ústí nad Labem CZ620202 - Chomutov CZ620203 – Most</p>	<p>Celní úřad pro Ústecký kraj Hoření 3540/7A 400 11 Ústí nad Labem Repubblica ceca</p>
<p>Celní úřad pro kraj Vysočina (CZ630000): CZ630201 - Střítež u Jihlavy CZ630202 - Pelhřimov CZ630203 - Žďár nad Sázavou</p>	<p>Celní úřad pro kraj Vysočina Střítež 5 588 11 Střítež u Jihlavy Repubblica ceca</p>

Celní úřad pro Zlínský kraj  
(CZ640000):  
CZ640201 - Lípa  
CZ640202 - Napajedla  
CZ640203 - Uherské Hradiště  
CZ640204 - Valašské Meziříčí

Celní úřad pro Zlínský kraj  
Zarámí 4463  
762 34 Zlín  
Repubblica ceca

Celní úřad Praha Ruzyně  
(CZ650000):  
CZ650201 - Ruzyně  
CZ650202 - Celní pošta  
CZ650299 - Ruzyně cestovní  
styk

Celní úřad Praha Ruzyně  
Aviatická 12/1048  
160 08 Praha 6  
Repubblica ceca

### **Cipro**

Central Transit office  
Customs Headquarters, Ministry of Finance  
Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou,  
1096, Nicosia

### **Germania**

Hauptzollamt Braunschweig  
Zentralstelle Zollversand  
Postfach 1540  
D-38335 HELMSTEDT

### **Estonia**

Tax and Customs Board  
Central Transit Office  
Lõõtsa 8a  
15176 Tallinn  
ESTONIA

### **Grecia**

Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής  
Γραφείο Διαμετακόμισης  
Πλ. Αγ. Νικολάου  
185 10 Πειραιάς  
ΕΛΛΑΣ – GRECIA

DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS  
CENTRAL TRANSIT OFFICE  
ST. NIKOLAS SQ.  
185 10 PIRAEUS  
GRECIA

**Spagna**

Departamento de Aduanas e I.I.EE.  
Subdirección General de Gestión Aduanera  
Área de Exportación y Tránsito  
Avenida del Llano Castellano, 17  
28071-Madrid  
Spagna  
E-mail: helpdeskspain@aeat.es

**Francia**

Bureau Centralisateur des Documents Communautaires  
161, chemin de Lestang  
F - 31057 TOULOUSE

**Irlanda**

Central Transit Office  
Office of the Revenue Commissioners  
Customs Division  
St. Conlon's Road  
Nenagh  
Co. Tipperary  
Irlanda

**Italia**

Direzione interprovinciale di Bolzano e Trento  
Via Galilei, 4b  
39100 Bolzano  
Tel. 0039 0471 563000  
Fax 0039 0471 563243  
E-mail: did.bolzanotrento@agenziadogane.it

Direzione interregionale Campania e Calabria  
Via A. De Gasperi, 20  
80133 Napoli  
Tel. 0039 081 2527111  
Fax 039 081 5528236  
E-mail: did.campaniacalabria@agenziadogane.it

Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche  
Via Marconi, 34  
40122 Bologna  
Tel. 0039 0516088811  
Fax 0039 051242924  
E-mail:  
did.emiliaromagnamarche@agenziadogane.it

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo  
Via Dei Quattro Cantoni, 50  
00184 Roma  
Tel. 0039 064818147  
Fax 0039 064880200  
E-mail: did.lazioabruzzo@agenziadogane.it

Direzione interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta  
SEDE DI GENOVA  
Via raffaele Rubattino, 4  
16126 Genova  
Tel. 0039 010 25479202  
Fax 0039 010 261329

SEDE DI TORINO  
Corso Sebastopoli, 3  
10134 Torino  
Tel. 0039 011 3166161  
Fax 0039 011 3194365  
E-mail: did.liguriapiemonte\_vda@agenziadogane.it

Direzione Regionale Lombardia  
Via Valtellina, 1  
20159 Milano  
Tel. 0039 02699131  
Fax 0039 026071811  
E-mail: drd.lombardia@agenziadogane.it

Direzione Interregionale Puglia,  
Molise e Basilicata Via Amendola, 201/5  
70126 Bari  
Tel. 0039 080 5910611  
Fax 0039 080 5481835  
e-mail: did.pugliamolisebasilicata@agenziadogane.it

Direzione Regionale Sicilia  
Via F. Crispi, 143  
90133 Palermo  
Tel. 0039 0916071601  
Fax 0039 0916071645  
E-mail: drd.sicilia@agenziadogane.it

Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria  
SEDE DI FIRENZE  
Via G.B. Foggini, 18  
50142 Firenze (FI)  
Tel. 0039 055732491  
Fax 0039 0557324977

SEDE DI CAGLIARI  
Via Santa Gilla, 35  
09122 Cagliari (CA)  
Tel. 0039 0707591101  
Fax 0039 0707591100  
E-mail: did.toscanasardegnaumbria@agenziadogane.it

Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia  
Via Rampa Cavalcavia, 16-18  
30172 Venezia Mestre  
Tel. 0039 0412580411  
Fax 0039 0412580599  
E-mail: [did.veneto\\_fvg@agenziadogane.it](mailto:did.veneto_fvg@agenziadogane.it).

**Lettonia**  
State Revenue Service  
Republic of Latvia  
National Customs Board  
1a Kr. Valdemara St., Riga,  
LV-1841, Lettonia

**Lituania**

Muitinės departamentas  
Muitinės procedūrų skyrius  
A. Jakšto g. 1  
LT-01105 Vilnius  
LIETUVA–LITUANIA

**Lussemburgo**

Bureau Centralisateur  
Documents T – Centre Douanier  
BP 1122  
L - 1011 LUSSEMBURGO

**Ungheria**

NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság  
H-1077 Budapest Dob utca 75-81.  
HUNGARY

**Malta**

Central Transit Office  
Custom House  
Valletta CMR 02  
MALTA

**Paesi Bassi**

Belastingdienst / Douane  
Postbus 4501  
NL 6401 JA HEERLEN

**Polonia**

Izba Celna w Lodzi  
Centralne Biuro Tranzytu  
ul. Karolewska 41  
90-560 Lodz

**Portogallo**

Ufficio doganale di partenza

**Romania**

Directia Generala a Vamilor –  
Serviciul Tranzit – Biroul Centralizator  
Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5,  
sector 6, București, C.P. 60305, ROMANIA

**Slovenia**

FINANČNI URAD NOVA GORICA  
Oddelek za tranzit  
CENTRALNA TRANZITNA PISARNA  
Mednarodni prehod 2b, Vrtojba  
SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI  
SLOVENIA

**Slovacchia**

Finančné riaditeľstvo SR  
Odbor colný  
Mierová 23  
SK-815 11 BRATISLAVA

**Regno Unito**

HM Revenue and Customs  
CCTO  
Customs House  
Main Road  
Dovercourt  
Harwich  
Essex  
CO12 3PG  
REGNO UNITO

Guernsey Customs and Excise  
PO Box 417  
St Peter Port  
Guernsey  
GY1 3WJ  
Channel Islands

States of Jersey Customs & Excise  
La Route du Port Elizabeth  
St Helier  
Jersey  
JE1 1JJ  
Channel Islands

**Andorra**

Ministeri de Relacions Exteriors  
Despatx central de duana  
62, 64 Prat de la Creu  
Andorra La Vella

**Islanda**  
Ríkistollstjóri  
Tryggvagata 19  
IS - 150 REYKJAVÍK

**San Marino**  
Ufficio Tributario  
Via Ventotto Luglio, 212  
RSM - 47031 BORGO MAGGIORE  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Croazia**  
CARINSKA UPRAVA RH  
Sektor za carinski sustav i procedure  
Odjel za potragu i zaključenje postupaka  
Alexandera von Humboldta 4a  
10 000 Zagreb, Croazia

**ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

Customs Administration of the former Yugoslav Republic of  
Macedonia  
Sector for Customs System  
Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit  
Lazar Licenoski, 13  
1000 Skopje, Republic of Macedonia

Царинска управа на Република Македонија  
Сектор за царински систем  
Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во  
транзит  
Лазар Личеноски, 13  
1000 Скопје, Република Македонија

**Serbia**  
Ufficio doganale di partenza

**Turchia**  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  
Gümrükler Genel Müdürlüğü  
Dumlupınar Bulvarı No: 151  
Eskişehir Yolu 9. Km  
06800 Çankaya/ANKARA

**Svizzera**  
Ufficio doganale di partenza



#### 8.4. *Menzione "Differenze"*

**Menzione da apporre nel caso in cui l'ufficio di destinazione abbia rilevato differenze.**

Nella casella I alla voce "Osservazioni":

BG:	Разлики:	В повече.... Липси.... Описание на стоките. .... Тарифна позиция....
CS:	Odlišnosti:	přebytečné množství .... chybějící množství .... název zboží . .... sazební zařazení ....
DA:	Uoverensstemmelse:	overtallig : ..... manko : ..... varebeskrivelse : ..... tarifering : .....
DE:	Unstimmigkeiten:	Mehrmenge : ..... Fehlmenge : ..... Art der Waren : ..... Unterposition HS : .....
EE:	Erinevused:	ülejääk : ..... puudujääk : ..... kauba kirjeldus : ..... tariifne klassifitseerimine : .....
EL:	Διαφορές	Πλεόνασμα : ..... Ελλειμμα :..... Φύση των εμπορευμάτων :..... Δασμολογική κατάταξη : .....
ES:	Diferencias:	sobra : ..... falta : ..... clase de mercancía : ..... clasificación arancelaria : .....
FR:	Différences:	excédent : ..... manquant : ..... nature des marchandises : ..... classement tarifaire : .....
IT:	Differenze:	Eccedenza : ..... Deficienza : ..... Natura della merci : ..... Classificazione tariffaria : .....
LV:	Atšķirības:	vairāk : .....

		Mazāk : .....
		Preču apraksts : .....
		Tarifu klasifikācija : .....
LT:	Neatitikimai:	perteklius : .....
		trūkumas : .....
		prekių aprašimas : .....
		tarifinis klasifikavimas : .....
HU:	Eltérések:	többlet ....
		hiány ....
		az áruk fajtája....
		tarifaszáma ....
MT:		
MK:	Разлики:	
		ВИШОК: .....
		КУСОК: .....
		ОПИС НА СТОКА: .....
		ТАРИФНО РАСПОРЕДУВАЊЕ: .....
NL:	Verschillen:	teveel : .....
		tekort : .....
		soort goederen : .....
		tariefpostonderverdeling : .....
PL:	Niezgodności:	nadwyżki ....
		braki ....
		opis towarów ...
		klasyfikacja taryfowa ....
PT:	Diferenças:	para mais : .....
		para menos : .....
		natureza das mercadorias: .....
		clasificação pautal : .....
RO:	Diferențe:	excedent : .....
		lipsa : .....
		descrierea mărfurilor:.....
		încadrare tarifară : .....
SI:	Razlike:	višek : .....
		manko : .....
		opis blaga : .....
		tarifna oznaka : .....
SK:	Nezrovnalosti:	nadbytočné množstvo ....
		chýbajúce množstvo ....
		druh tovaru ....
		sadzobné zaradenie ....
RS:	Разлике:	

		Вишак:.....
		Мањак:.....
		Опис робе:.....
		Тарифна ознака:.....
FI:	Eroavuudet:	ylilukuinen tavara : ..... puuttuu : ..... tavaralaji : ..... tariffiointi : .....
SV:	Avvikelser:	övertaligt gods : ..... manko : ..... varuslag : ..... klassificering : .....
EN:	Differences:	excess : ..... shortage : ..... description of goods : ..... tariff classification : .....
IS:	Osamræmi:	Umframmagn: .... Vöntun: ..... Vörulysing: .... Tollflokkun :....
NO:	Uoverensstemmelser:	overtallig: .... manko:..... varebeskrivelse:.... tariffering :..
HR:	Razlike:	višak: .... manjak:..... opis robe:.... * razvrstavanje u tarifu
TR:	Farklılıklar:	fazlalık:..... eksiklik:..... eşya tanımı:..... *tarife sınıflandırması

### Nota

Le eccedenze e le deficienze possono riguardare il numero dei colli, la massa lorda o entrambi.

Le differenze nella classificazione tariffaria devono essere mostrate solo quando richiesto dalla normativa in materia di transito comune/unionale.

Se necessario, tali differenze devono essere segnalate a mezzo lettera o su una fotocopia del documento in causa (T1, T2, T2F, T2L, T2LF, CIM).

Le eccedenze e le deficienze devono indicare anche la massa netta,

lorda o un'altra unità quantitativa appropriata.

### 8.5. *Menzione "Discrepanza"*

La dicitura da utilizzare nel caso in cui l'ufficio doganale di destinazione abbia rilevato discrepanze relative alle indicazioni figuranti sugli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito è, nelle diverse versioni linguistiche, la seguente:

BG	Разлики:
CS	Odlišnosti: kolonka .....
DA	Uoverensstemmelse: Feld .....
DE	Unstimmigkeit: Feld .....
EE	Erinevus: kohti
EL	Διαφορές: θέση
ES	Diferencia: casilla .....
FR	Irrégularité: case .....
IT	Discrepanza: casella .....
LV	Neatbilstības: aile
LT	
HU	Eltérés: Mező.
MK	Разлики: рубрика
MT	
NL	Verschil: vak .....
PL	Rozbieżności: pole
PT	Discrepância :
RO	Nereguli: rubrica....
SI	
SK	Odlišnosti: kolónka
FI	Eroavuus: kohta .....
RS	Неслагања: рубрика
SV	Avvikelse : fält ....
EN	Discrepancy: box .....
HR	Odstupanje:Polje....
NO	Uoverensstemmelse: rubrikk .....
TR	

8.6. Menzione ‘Indagini in corso’

Menzione aggiuntiva per i casi in cui siano in corso indagini

BG	ИЗВЪРШЕНО ИЗДИРВАНЕ
CS	ŠETŘENÍ ZAHÁJENO
DA	UNDERSØGES
DE	UNTERSUCHUNG EINGELEITET
EE	TEHAKSE JÄRELEPÄRIMINE
EL	ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ES	INVESTIGACION EN CURSO
FR	ENQUÊTE EN COURS
IT	INDAGINI IN CORSO
LV	TIEK VEIKTA IZMEKLĒŠANA
LT	ATLIEKAMI TYRIMAI
HU	VIZSGÁLAT FOLYAMATBAN
MK	ЗАПОЧНАТА ИСПИТНА ПОСТАПКА
MT	
NL	ONDERZOEK GAANDE
PL	WSZCZĘTO POSZUKIWANIA
PT	INQUERITO EM CURSO
RO	CERCETARE ÎN CURS
SI	POIZVEDBE POTEKAJO
SK	ŠETRENIE ZAČATÉ
FI	TUTKINTA ALOITETTU
RS	ПОСТУПАК ПРОБЕРЕ У ТОКУ
SV	UNDERSÖKNING INLEDD
EN	ENQUIRIES BEING MADE
IS	Í ATHUGUN
NO	UNDERSØKELSE IVERKSATT
HR	POSTUPAK POTRAGE U TIJEKU
TR	UYUŞMAZLIK: KUTU

8.7. *Menzione "Dazi e tributi riscossi"*

Menzione aggiuntiva per i casi in cui siano riscossi dazi e tributi

BG	ЗАДЪЛЖЕНИЕТО Е СЪБРАНО
CS	CELNÍ DLUH UHRAZEN
DA	BELØB OPKRÆVET
DE	ABGABENERHEBUNG ERFOLGT
EE	MAKSUD MAKSTUD
EL	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ES	TRIBUTOS PERCIBIDOS
FR:	IMPOSITIONS PERCUES
IT	DAZI E TRIBUTI RISCOSSI
LV	MAKSĀJUMI IEKASĒTI
LT	MOKESČIAI IŠIEŠKOTI
HU	VÁMTARTOZÁS KISZABÁS TÖRTÉNT
MK	НАПЛАТЕНИ ДАВАЧКИ
MT	
NL	HEFFINGEN GEIND
PL	POBRANO OPŁATY
PT	IMPOSICOES COBRADAS
RO	TAXE ÎNCASATE
SI	DAJATVE POBRANE
SK	VYBRATÉ CLO
FI	MAKSUT VELOITETTU
RS	ДАЖБИНЕ НАПЛАЋЕНЕ
SV	AVGIFTER DEBITERADE
EN	CHARGES COLLECTED
IS	GJÖLD INNHEIMT
NO	BELØP OPPKREVET
HR	DAVANJA NAPLAĆENA
TR	VERGİLER TAHSİL EDİLDİ

**8.8. *Menzione "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)"***

BG	Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)
CS	Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo..... (název a země)
DA	Forskelle: det sted, hvor varene blev frembudt ..... (navn og land)
DE	Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ..... (Name und Land)
EE	Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati .....(nimi ja riik)
EL	Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο.....(Όνομα και χώρα)
ES	Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ..... (nombre y país)
FR	Différences: marchandises présentées au bureau ..... (nom et pays)
IT	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ..... (nome e paese)
LV	Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)
LT	Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
HU	Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ..... (név és ország)
MK	Разлики: испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја)
MT	Differenzi: ufficċju fejn l-oġġetti kienu pprezentati (isem u pajjiż)
NL	Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ..... (naam en land)
PL	Nie zgodności: urząd w którym przedstawiono towar(nazwa i kraj)
PT	Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ..... (nome e país)
RO	Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate mărfurile (denumire și țara)
SI	Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ... (naziv in država)
SK	Nesrovnalosti: úřad, ktorému bol tovar dodaný ..... (názov a krajina).
FI	Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ..... (nimi ja maa)
RS	Разлике: царинарница којој је роба предата (назив и земља)
SV	Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ..... (namn och land)
EN	Differences: office where goods were presented ..... (name and country)
IS	Breying: tollstjórnaskrifstofa þar sem vörum var framvísað ..... (nafn og land)
NO	Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ..... (navn og land)
HR	Razlike: carinski ured kojem je roba podnesena...(naziv i zemlja)
TR	Farklılıklar: Eşyanın sunulduğu idare... (adı/ülkesi)



**8.9. Menzione "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ..."**

- BG Напускането на .... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ...
- CS Výstup ze ..... podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č ...
- DA Udpassage fra ..... undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...
- DE Ausgang aus .....- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
- EE Väljumine ... on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr....
- EL Η έξοδος από ..... υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. ...
- ES Salida de..... sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...
- FR Sortie de ..... soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...
- IT Uscita da ..... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...
- LV Izvešana no ....., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No...,
- LT Išvežimui iš ..... taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr....,
- HU A kilépés..... területéről a ..... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
- MK Излезот од ..... предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение Бр. ...
- MT Ғруғ mill-sugġett għall-restrizzjonijiet jew hłasijiet taht Regola/Direttiva/Decizjoni Nru...
- NL Bij uitgang uit de ..... zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.
- PL Wyprowadzenie z..... podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr ...

- PT Saída da ..... sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
- RO Iașire din ... supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia Nr ...
- SI Iznos iz ..... zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št ...
- SK Výstup z..... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ....
- RS Излаз из..... подлеже ограничењима или трошковима на основу Уредбе/Директиве/ Одлуке бр.....
- FI ..... vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
- SV Utförsel från ..... underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...
- EN Exit from ..... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...
- IS Útflutningur frá .....háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ....
- NO Utförsel fra ..... underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ...
- HR Izlaz iz ... podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br...
- TR Eşyanın .....’dan çıkışı ..... No.lu Tüzük/ Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklerle tabidir

## **PARTE VI                    SEMPLIFICAZIONI**

### **1    Introduzione**

La parte VI tratta delle semplificazioni del transito.

Il paragrafo 2 illustra gli elementi teorici generali e gli elementi normativi riguardanti le semplificazioni del transito.

Il paragrafo 3 descrive le singole semplificazioni del transito.

Il paragrafo 4 tratta delle situazioni specifiche.

Il paragrafo 5 riguarda le eccezioni.

Il paragrafo 6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

## **2 Teoria generale e normativa**

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- Articoli 55 -111, appendice I, convenzione;
- Articolo 233, paragrafo 4, CDU
- Articoli 191-200 AD
- Articoli 313-320 AE.

In generale, le semplificazioni del transito si dividono in due categorie principali:

1. le semplificazioni connesse all'operatore commerciale;
2. le semplificazioni connesse al modo di trasporto.

Le semplificazioni del transito, tutte subordinate all'affidabilità dell'operatore economico e soggette ad autorizzazione, sono finalizzate a stabilire un equilibrio tra controllo doganale e agevolazione degli scambi. Le diverse semplificazioni del transito sono illustrate al paragrafo 3.

Il presente paragrafo descrive la procedura da seguire per ottenere un'autorizzazione per una semplificazione del transito. In esso sono illustrate:

- le condizioni generali che un operatore economico deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione all'uso di una semplificazione (paragrafo 2.1);
- la procedura per ottenere un'autorizzazione (paragrafo 2.2);
- la procedura per la revoca, la modifica o la sospensione di un'autorizzazione (paragrafo 2.3).

## **2.1 Tipi di semplificazioni e condizioni di transito**

*Articolo 6  
convenzione*

*Articolo 55,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 89,  
paragrafo 5, e  
articolo 233,  
paragrafo 4, CDU*

*Articoli 25-28 ADT*

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o la conclusione di detto regime:

- a) l'uso di una garanzia globale e di una garanzia globale con un importo ridotto (compreso un esonero dalla garanzia);
- b) l'uso di sigilli di modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale;
- c) lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune/unionale senza presentarle in dogana;
- d) lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito comune/unionale in un luogo autorizzato per concludere il regime;
- e) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;
- f) utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci

trasportate per via marittima;

g) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;

h) utilizzo delle altre procedure semplificate a norma dell'articolo 6 della convenzione.

1) Per la semplificazione - l'utilizzo di una garanzia globale devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

*Articoli 57 e 75,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 95,  
paragrafo 1, CDU*

*Articolo 84 AD*

- il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte contraente;
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
- il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune/unionale o dispone degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

L'importo di riferimento della garanzia globale può essere ridotto al 50%, al 30% o a 0 (esonero) purché siano soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi:

- 50% dell'importo di riferimento:
  - il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;
  - il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che

consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

- il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dell'obbligazione doganale riscossa per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

- il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

- il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

- 30 % dell'importo di riferimento:

- il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;

- il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

- il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali

difficoltà;

- il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dell'obbligazione doganale riscossa per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
- il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
  - 0% dell'importo di riferimento (esonero dalla garanzia):
- il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella Parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;
- il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
- il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come merce in libera pratica nella Parte contraente o come merce di un paese terzo e indica, se del caso, la sua ubicazione;
- il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di

- prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
  - il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
  - il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
  - il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
  - il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
  - nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dell'obbligazione doganale riscossa per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
  - il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
  - il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell'importo di riferimento non coperta dalla garanzia.



*convenzione*

*Articoli 191, 193,  
195, 199 e 200 AD*

*Articoli 25-28 ADT*

qualifica di speditore autorizzato e qualifica di destinatario autorizzato devono essere rispettate le condizioni seguenti:

- il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte contraente;
- il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito comune/unionale;
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
- il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- il richiedente dispone degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

3) Per l'autorizzazione relativa all'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea:

- nel caso del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una Parte contraente;
- nel caso del regime di transito comune/unionale basato su manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti delle Parti contraenti ed è stabilito nel territorio doganale di una Parte contraente o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una

stabile organizzazione in tale Parte contraente;

- il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune/unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

4) Per l'autorizzazione relativa all'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima:

- nel caso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una società di navigazione ed è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- nel caso del regime di transito unionale basato su manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima, il richiedente è una società di navigazione che opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione ed è stabilito nel territorio doganale dell'Unione o ha la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;
- il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

5) Per l'autorizzazione relativa all'utilizzo del regime di transito comune basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per

ferrovia:

- il richiedente è un'impresa ferroviaria;
- il richiedente è stabilito nel territorio doganale di una Parte contraente;
- il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune/unionale o l'autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune/unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

## **2.2 Procedura di autorizzazione**

Tutte le semplificazioni sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione deve essere chiesta per via elettronica o per iscritto. Le domande devono essere autenticate e datate. Il richiedente fornisce alle autorità competenti tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione.

*Articolo 61,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 22,  
paragrafo 1, CDU*

*Articolo 192 e  
articolo 194 AD*

Il luogo di presentazione della domanda dipende dal tipo di semplificazione. In genere la domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione. Tuttavia in casi specifici il luogo di presentazione della domanda è diverso. Nel caso dello spediteore

autorizzato la domanda è presentata alle autorità competenti del paese in cui l'operazione di transito comune/unionale si prevede avrà inizio, mentre nel caso del destinatario autorizzato la domanda è presentata alle autorità competenti del paese in cui l'operazione di transito comune/unionale si prevede avrà termine.

Le procedure relative all'accettazione delle autorizzazioni e al loro rifiuto sono effettuate in conformità alle disposizioni generali delle Parti contraenti.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Per ottenere un'autorizzazione:

1. Presentare per via elettronica o per iscritto una domanda autenticata e datata che specifichi la semplificazione richiesta.
2. Includere tutti gli elementi necessari, quali:
  - dati del richiedente;
  - luogo di stabilimento;
  - tutte le informazioni che consentono alle autorità competenti di decidere se le condizioni sono soddisfatte.
3. Illustrare l'impostazione delle scritture relative alle attività commerciali.

Nota: il richiedente è responsabile dell'esattezza delle informazioni fornite e dell'autenticità dei documenti presentati.

Prima di rilasciare l'autorizzazione, le autorità competenti verificano la conformità alle condizioni.

L'autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della semplificazione in questione da parte dell'operatore economico e alla vigilanza da parte delle autorità competenti.

In genere la validità dell'autorizzazione non è limitata nel tempo.

*Articolo 64,  
appendice I,  
convenzione*

L'autorizzazione prende effetto dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l'abbia ricevuta, ed è applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data. La data è diversa solo in casi eccezionali:

*Articolo 22,  
paragrafi 4 e 5,  
CDU*

*Articolo 14 AD*

- se il richiedente ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti;
- se un'autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo dell'autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione precedente;
- se l'effetto dell'autorizzazione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

*Articolo 62,  
appendice I,  
convenzione*

Il titolare dell'autorizzazione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo la concessione dell'autorizzazione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

*Articolo 58,  
appendice I,  
convenzione*

La decisione di rifiuto della domanda deve essere motivata e comunicata al richiedente in conformità ai termini e alle disposizioni vigenti nella Parte contraente interessata.

*Articolo 23,  
paragrafo 5, CDU*

La autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell'autorizzazione deve soddisfare e il rispetto degli obblighi

derivanti da tale autorizzazione.

Se il titolare dell'autorizzazione risulta stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che l'autorizzazione è stata concessa.

## DOGANA

L'ufficio doganale competente è tenuto a:

- fornire al richiedente un'autorizzazione autenticata e datata (insieme a una o più copie se l'autorizzazione è stata rilasciata per iscritto);
- conservare le domande e tutti i documenti giustificativi ad esse relativi;
- conservare una copia dell'autorizzazione.

Se una domanda è rifiutata o un'autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e la decisione che respinge la domanda o annulla, revoca, modifica o sospende l'autorizzazione, se del caso, e tutti i documenti giustificativi allegati sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la domanda è stata rifiutata o l'autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

## OPERATORI COMMERCIALI

Se l'autorizzazione è stata rilasciata, il relativo numero di riferimento deve essere indicato sulla dichiarazione di transito ogniqualvolta l'ufficio doganale di partenza lo richieda nel caso delle seguenti semplificazioni:

- uso di sigilli di modello speciale;
- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;

- utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima.

Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

### 2.3. *Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni*

*Articoli 65,  
paragrafi 2 e 3,  
appendice I,  
convenzione*

*Articoli 27 e 28 AD*

Le autorità doganali annullano un'autorizzazione se è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete e se il titolare sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete (ad es. numero inesatto delle operazioni di transito che giustificano il ricorso a una semplificazione, ubicazione non corretta delle merci).

L'autorizzazione è revocata o modificata su richiesta del titolare.

Allo stesso modo, l'autorizzazione può essere revocata o modificata dalle autorità competenti se queste stabiliscono, per proprio conto o sulla base di informazioni ricevute, che tale autorizzazione non soddisfa più le condizioni richieste, ad esempio:

- una o più delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione non sussistono più;
- un fattore emerso dopo il rilascio dell'autorizzazione ne influenza il contenuto o il mantenimento;
- il titolare non soddisfa più un obbligo cui è tenuto ai sensi dell'autorizzazione;

*Articolo 65,  
paragrafi 5 e 6,  
Appendice I  
Convenzione*

*Articoli 27 e 28  
CDU*

Le autorità competenti informano il titolare in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione in conformità ai termini e alle disposizioni vigenti nella Parte contraente.

L'annullamento dell'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui ha preso effetto l'autorizzazione iniziale.

La revoca o la modifica di un'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del titolare dell'autorizzazione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o



modifica in conformità ai termini in vigore nelle Parti contraenti. La data in cui la decisione prende effetto è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione.

#### **2.4. Sospensione di un'autorizzazione**

*Articoli 67-69,  
appendice I,  
convenzione*

L'autorizzazione può essere sospesa, invece che annullata, revocata o modificata, nei seguenti casi:

*Articoli 16-18 AD*

- esistono motivi sufficienti per annullare, revocare o modificare l'autorizzazione, ma le autorità competenti non dispongono ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
- il titolare dell'autorizzazione non soddisfa più una o più condizioni o non garantisce il rispetto dei propri obblighi, ma le autorità doganali gli consentono di adottare provvedimenti adeguati per migliorare la situazione;
- il titolare dell'autorizzazione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per l'autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione.

Quando il titolare ha migliorato la situazione, informa l'autorità doganale dei provvedimenti che si impegna ad adottare per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Le autorità doganali devono fissare il periodo di sospensione. In genere esso corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessitano per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte.

Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato

su richiesta del titolare dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ulteriormente prorogare detto periodo qualora necessitino di tempo supplementare per verificare se i provvedimenti adottati dal titolare garantiscono l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale proroga non può tuttavia superare i 30 giorni.

La proroga del periodo di sospensione è necessaria anche quando, al termine dello stesso, le autorità doganali intendono annullare, revocare o modificare tale autorizzazione. In questo caso il periodo è prorogato fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

- la sospensione è revocata sulla base del fatto che non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- la sospensione è revocata sulla base del fatto che il titolare dell'autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per l'autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- l'autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

Le autorità doganali comunicano al titolare dell'autorizzazione la fine del periodo di sospensione.

## **2.5. Riesame di un'autorizzazione**

Articolo 66,  
appendice I,  
convenzione  
Articolo 15 AD

Le autorità competenti a concedere l'autorizzazione sono obbligate a riesaminarla ogni tanto in uno dei seguenti casi:

- in caso di modifiche della normativa che incidono sull'autorizzazione;
- se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;
- a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell'autorizzazione o da altre autorità.

L'esito del riesame è comunicato al titolare dell'autorizzazione.

## **2.6. Validità delle autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016**

### **IMPORTANTE**

Le autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016, che sono valide il 1° maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato, sono sottoposte a riesame entro il 1° maggio 2019.

Le autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016 che sono valide il 1° maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

- per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;
- per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione. Tale riesame ha luogo anteriormente al 1° maggio 2019.

Le decisioni che fanno seguito al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni riguardanti:

- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;

- l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima;

- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;

concesse anteriormente al 1° maggio 2016 che sono valide il 1° maggio 2016 restano valide dopo tale data e non devono essere riesaminate.

*(Articolo 71 Appendice I Convenzione / Articolo 251 AD)*

### **Garanzia globale e merci sensibili**

L'elenco delle merci sensibili scomparirà dal 1° maggio 2016 a norma del CDU/della convenzione modificata e le autorizzazioni per l'uso della garanzia globale (piena o ridotta) copriranno tutte le merci. Non saranno pertanto necessari autorizzazioni e impegni separati per le merci sensibili. Tuttavia fino al riesame le autorizzazioni e gli impegni del fideiussore esistenti destinati all'uso della garanzia globale per merci normali e per merci sensibili possono continuare ad essere utilizzati purché tali impegni abbiano gli stessi effetti giuridici di quelli previsti nella convenzione modificata/negli atti relativi al CDU. Un'altra possibilità è rappresentata dalla sostituzione del "vecchio" impegno con quello nuovo (il modello si trova nell'allegato C1, appendice III, convenzione/nell'allegato 32-01, AE). Per maggiori informazioni si veda il documento distinto della DG TAXUD "Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente".

### **3 Descrizione delle semplificazioni**

Il presente paragrafo descrive le seguenti semplificazioni:

- la garanzia globale e l'esonero dalla garanzia (paragrafo 3.1);
- l'utilizzo di sigilli di modello speciale (paragrafo 3.2);

- lo speditore autorizzato (paragrafo 3.3 );
- il destinatario autorizzato (paragrafo 3.4);
- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (paragrafo 3.5);
- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (paragrafo 3.6);
- l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima (paragrafo 3.7);
- procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione/articolo 97, paragrafo 2, del CDC (paragrafo 3.8).

Validità geografica delle semplificazioni di transito	
TUTTI I PAESI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia globale*</li> <li>- garanzia globale ridotta*</li> <li>- esonero dalla garanzia*</li> <li>- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;</li> </ul> <p>*ad eccezione dei paesi esclusi dal fideiussore. La validità in Andorra e/o a San Marino è ammessa solo per il transito unionale.</p>
TUTTI I PAESI a condizione che l'operazione di transito abbia inizio nel paese in cui è stata concessa l'autorizzazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uso di sigilli speciali</li> <li>- speditore autorizzato</li> </ul>
PAESE in cui è stata concessa l'autorizzazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- destinatario autorizzato</li> </ul>
PAESE/PAESI interessato/i:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;</li> <li>- l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima;</li> <li>- l'utilizzo delle altre procedure semplificate a norma dell'articolo 6 della convenzione.</li> </ul>

### **3.1. Garanzia globale e esonero dalla garanzia**

Ove richiesto, per poter vincolare le merci al regime di transito il titolare del regime deve fornire una garanzia.

*Articoli 74-80  
Appendice I  
Convenzione*

La garanzia standard per il transito è una garanzia isolata che copre un'unica operazione di transito.

*Articolo 89,  
paragrafo 5, e  
articolo 95, CDU  
Articolo 84 AD*

Tuttavia un operatore economico può essere autorizzato, alle condizioni specificate nel paragrafo 2.1, ad utilizzare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia in cui rientrano diverse operazioni di transito. Ulteriori dettagli sulla garanzia globale e sull'esonero dalla garanzia sono riportati nella parte III.

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

Per la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

### **3.2. Uso di sigilli di modello speciale**

*Articoli 81-83,  
appendice I,  
convenzione*

Le autorità competenti possono autorizzare i titolari del regime a utilizzare sigilli di modello speciale sui loro mezzi di trasporto, container o imballaggi.

*Articoli 317 e 318  
AE*

Le autorità doganali accettano, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di modello speciale approvati dalle autorità doganali di un altro paese a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

I sigilli di modello speciale devono essere conformi alle caratteristiche dei sigilli descritte nella parte IV, capitolo 2, paragrafo 3.8.4.

I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di

merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

I sigilli di modello speciale recano una delle seguenti indicazioni:

- nome del titolare dell'autorizzazione;
- un'abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l'autorità doganale paese di partenza è in grado di identificare la persona.

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

Per la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

Nota: I sigilli di modello speciale utilizzati anteriormente al 1° maggio 2016 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore.

## DOGANNA

L'autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

- notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre Parti contraenti i sigilli di modello speciale in uso e i sigilli di modello speciale che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
- riesamina i sigilli di modello speciale da essa approvati e in uso, se viene informata che un'altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di modello speciale;
- conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
- effettua un monitoraggio dell'uso dei sigilli di modello speciale da parte delle persone autorizzate.



Se necessario, gli Stati membri e le altre parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l'uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

## OPERATORI COMMERCIALI

Il titolare del regime (per lo più lo speditore autorizzato) indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di modello speciale nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune/unionale.

### 3.3. *Speditore autorizzato*

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.3.1);
- autorizzazione (paragrafo 3.3.2);
- procedure (paragrafo 3.3.3).

#### 3.3.1 **Introduzione**

*Articoli 84 e 86,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 314 AE*

Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dalle autorità competenti ad effettuare operazioni di transito senza presentare all'ufficio doganale di partenza. È il titolare del regime. Le merci devono essere sotto il suo controllo nei suoi locali specificati nell'autorizzazione nel momento in cui effettua la dichiarazione.

Lo speditore autorizzato può presentare una dichiarazione di transito nel sistema NCTS ed inserire nel sistema le informazioni seguenti:

- il numero e i singoli identificatori dei sigilli (se sono stati apposti sigilli);
- il termine entro il quale le merci devono essere presentate

all'ufficio doganale di destinazione;

- l'itinerario vincolante, se richiesto.

Lo speditore autorizzato appone i sigilli di modello speciale e pertanto ha bisogno dell'autorizzazione separata (si veda il paragrafo 3.2).

### **3.3.2 Autorizzazione**

*Articolo 84,  
appendice I,  
convenzione*

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

*Articolo 193 AD*

Per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato, un operatore economico deve soddisfare le condizioni (cfr. paragrafo 2.1) e deve inoltre:

- essere titolare di un'autorizzazione per l'utilizzo di una garanzia globale o di una garanzia globale con un importo ridotto (compreso un esonero dalla garanzia) (cfr. parte III, paragrafo 4);
- utilizzare un procedimento informatico per comunicare con le autorità doganali.

*Articolo 85,  
appendice I,  
convenzione*

Per consentire all'autorità competente di effettuare una valutazione iniziale, la domanda deve indicare per quanto possibile:

*Allegato A AD*

- una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell'ambito del regime di transito comune/unionale;
- l'ubicazione delle merci;
- il luogo di tenuta delle scritture.

L'autorità competente può chiedere al richiedente di fornire tutti gli ulteriori dettagli o documenti giustificativi necessari al trattamento

della domanda.

La gestione amministrativa del titolare dell'autorizzazione deve essere organizzata in modo che sia agevole stabilire un nesso tra le informazioni relative alle merci fornite nella dichiarazione di transito e le informazioni fornite nei bollettini di spedizione, nelle fatture ecc.. Di particolare importanza sono le informazioni riguardanti il numero e il tipo dei colli nonché il tipo e il volume delle merci e la loro posizione doganale.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

## DOGANA

L'autorizzazione deve indicare chiaramente:

1. l'ufficio o gli uffici doganali di partenza che saranno responsabili delle prossime operazioni di transito comune;
2. il limite di tempo (in minuti) a disposizione dell'ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito entro il quale dette autorità possono procedere agli eventuali controlli necessari prima dello svincolo e della partenza delle merci;
3. nel caso della procedura di continuità operativa, le modalità per la comunicazione all'ufficio doganale di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci;
3. le categorie o i movimenti di merci esclusi dall'autorizzazione (se del caso);
4. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato;
5. se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

### **3.3.3 Procedure**

#### **3.3.3.1 Procedura di transito normale - obblighi dello speditore autorizzato**

*Articolo 86,  
appendice I,*

Lo speditore autorizzato non può avviare il regime di transito

*convenzione*

*Articolo 314 AE*

comune/unionale fino alla scadenza del termine specificato nell'autorizzazione (paragrafo 3.3.2). Egli segue la stessa procedura descritta nella parte IV, capitolo 1, punto 3, tranne per il fatto che non è tenuto a presentare le merci all'ufficio doganale di partenza.

Nel caso di un controllo deve assicurare che le merci siano a disposizione delle autorità doganali.

Ove si applichi tale semplificazione, lo speditore autorizzato deve adempiere a tutti gli obblighi e alle condizioni convenuti nell'autorizzazione.

Dopo lo svincolo delle merci per il regime di transito comune/unionale, lo speditore autorizzato stampa il DAT e, se del caso, l'elenco degli articoli e li consegna al vettore.

Tutti i messaggi tra lo speditore autorizzato e l'ufficio doganale di partenza sono scambiati utilizzando procedimenti informatici.

Di norma, l'orario in cui lo speditore autorizzato può avviare un regime di transito comune/unionale coincide con il normale orario di apertura dell'ufficio doganale di partenza.

Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori economici, le autorità competenti possono prevedere nell'autorizzazione che un regime di transito comune/unionale possa essere avviato al di fuori dell'orario di apertura dell'ufficio di pertinenza.

L'autorizzazione stabilisce le misure di identificazione da adottare e se queste devono essere applicate dallo speditore autorizzato o dall'ufficio doganale di partenza.

Se lo speditore autorizzato deve sigillare i mezzi di trasporto o i colli, utilizza i sigilli di modello speciale sulla base

dell'autorizzazione concessagli.

I sigilli di modello speciale devono essere conformi alle caratteristiche dei sigilli descritte nella parte IV, capitolo 2, paragrafo 3.8.2, e nel paragrafo 3.2.

Le autorità doganali possono non esigere l'utilizzo di sigilli qualora lo speditore autorizzato fornisca una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la quantità e la natura delle merci stesse ed eventuali caratteristiche specifiche, come il numero di serie.

L'autorizzazione definisce le circostanze in cui devono essere utilizzati i sigilli o altre misure di identificazione.

### **3.3.3.2 Procedura di continuità operativa - obblighi dello speditore autorizzato**

*Allegato II,  
appendice I,  
convenzione*

In caso di indisponibilità del sistema NCTS o del sistema elettronico dello

*Allegato 72-04 AE*

speditore autorizzato, questi deve prendere contatto con le autorità competenti e chiedere l'approvazione per l'utilizzo della procedura di continuità operativa.

Una volta ottenuta l'approvazione, lo speditore autorizzato può usare come dichiarazione di transito il DAU, il DAU stampato o il DAT.

La dichiarazione di transito deve essere completata inserendo:

- nella casella 44 l'itinerario vincolante;
- nella casella D il termine per la consegna delle merci all'ufficio doganale di destinazione e (se del caso) informazioni sui sigilli apposti;
- la dicitura "Speditore autorizzato - 99206";
- la data di spedizione delle merci;

- il numero della dichiarazione di transito (in conformità alle norme convenute con l'ufficio doganale di partenza o stabilite nell'autorizzazione).

Il DAU o il DAT possono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:

- preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di partenza e firmati da un funzionario di tale ufficio nella casella C. I DAU o i DAT preautenticati vengono numerati in anticipo con numerazione consecutiva e registrati dall'ufficio doganale. Devono essere preautenticati anche tutti i formulari DAU BIS, le distinte di carico o gli elenchi di articoli che accompagnano i DAU o i DAT preautenticati;
- timbrato dallo speditore autorizzato con un timbro speciale ammesso dall'autorità competente e conforme al modello che figura nell'allegato B9, appendice III, della convenzione/allegato 72-04 dell'AE. L'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.

Il timbro è apposto sugli esemplari 1, 4 e 5 del DAU o su due copie del DAT e su tutti gli esemplari del formulario DAU BIS, delle distinte di carico o degli elenchi di articoli.

Il numero del DAU o del DAT è riportato nella casella 3 del timbro speciale. Esso può essere preimpresso contemporaneamente al timbro e nell'impronta dello stesso. Nell'autorizzazione viene

stabilito che la numerazione deve formare parte di una serie ininterrotta.

Il timbro può essere prestampato sui DAU o sui DAT. Gli operatori commerciali che intendono utilizzare il timbro prestampato devono rivolgersi ad una tipografia approvata dalle autorità doganali del paese in cui lo speditore autorizzato è stabilito.

Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a compilare i DAU o i DAT utilizzando procedimenti informatici. In tal caso l'impronta del timbro speciale stampato dal computer può differire leggermente.

Nota: le autorità doganali italiane utilizzano un timbro speciale. L'impronta di tale timbro è riprodotta nell'allegato 8.1.

Lo speditore autorizzato deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la custodia del timbro speciale o dei DAU o DAT preautenticati o prestampati, al fine di evitarne l'utilizzo abusivo, la perdita o il furto, ed è tenuto a presentarli alle autorità doganali su richiesta delle stesse.

Le autorità doganali possono effettuare un controllo a posteriori per verificare se lo speditore autorizzato ha adottato tutte le misure necessarie a garantire la custodia del timbro speciale e dei formulari muniti delle impronte del timbro dell'ufficio doganale di partenza o del timbro speciale.

Se i DAU o i DAT muniti dell'impronta del timbro speciale sono compilati utilizzando procedimenti informatici, l'autorità competente può autorizzare lo speditore autorizzato a non firmarli.

Lo speditore autorizzato che ha ottenuto tale autorizzazione appone nella casella 50 del DAU o del DAT la dicitura "Dispensa dalla firma - 99207".

Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore

autorizzato abbia previamente presentato all'autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di DAU o DAT recanti l'impronta del timbro speciale.

Qualora si decida di ricorrere alla procedura di continuità operativa, è importante accertarsi che le dichiarazioni inserite nell'NCTS, ma non ulteriormente elaborate a causa di un guasto del sistema, siano annullate.

#### **3.3.3.2.1. Misure di identificazione**

Si veda il paragrafo 3.3.3.1.2.

Laddove i sigilli non siano richiesti, lo speditore autorizzato appone la dicitura "Dispensa - 99201" nella casella D del DAU o del DAT sotto la voce "sigilli apposti".

#### **3.3.3.2.2. Partenza delle merci**

Lo speditore autorizzato compila il DAU o il DAT

e informa le autorità doganali, mediante fax, posta elettronica o in altri modi convenuti nell'autorizzazione, di tutte le operazioni di transito che verranno effettuate, in modo che le autorità competenti possano, se necessario, effettuare controlli prima dello svincolo delle merci.

Le informazioni trasmesse alle autorità doganali devono includere:

- dettagli relativi alla dichiarazione di transito,
- data e ora della spedizione delle merci ed, eventualmente, dettagli relativi ai sigilli da apporre,
- la denominazione commerciale abituale delle merci,



- i numeri dei documenti allegati, ove opportuno.

Di norma, l'orario in cui lo speditore autorizzato può avviare un regime di transito comune/unionale coincide con il normale orario di apertura dell'ufficio doganale locale.

Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori economici, le autorità competenti possono prevedere nell'autorizzazione che un regime di transito comune/unionale possa essere avviato al di fuori dell'orario di apertura dell'ufficio di pertinenza.

Inoltre, le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato che spedisca le merci con scadenze regolari (giorni e ore fissi) a segnalare i dettagli di tali scadenze all'ufficio doganale di competenza. Le autorità doganali possono esentare lo speditore dal fornire informazioni sull'invio di ciascuna singola spedizione evitando l'intervento dell'ufficio doganale di partenza.

Quando le autorità doganali non controllano le merci prima della partenza, lo speditore autorizzato inserisce, al più tardi all'atto della spedizione delle merci:

- nella casella 44 dell'esemplare n. 1 del DAU o di una prima copia del DAT, dettagli relativi all'itinerario vincolante (se del caso);
- nella casella 50 dell'esemplare n. 1 del DAU o di una prima copia del DAT, la dicitura "Dispensa dalla firma", ove applicabile; e
- nella casella D dell'esemplare n. 1 del DAU o di una prima copia del DAT:

- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione (espresso come data e non come numero di giorni);

- i dati relativi ai sigilli utilizzati (o la dicitura "dispensa", ove

opportuno);

- la dicitura “speditore autorizzato” e

- un timbro indicante il ricorso alla procedura di continuità operativa. Nella parte V, capitolo 1, allegato 8.1, figura il timbro della procedura di continuità operativa nelle diverse lingue.

In caso di controllo delle merci da parte delle autorità doganali dell'ufficio di partenza, tali autorità appongono il loro visto nella casella D del DAU o del DAT.

Gli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o una seconda copia del DAT devono essere consegnati al vettore. Lo speditore autorizzato conserva l'esemplare n. 1 del DAU o la prima copia del DAT.

Dopo la partenza delle merci, lo speditore autorizzato invia l'esemplare n. 1 del DAU o una prima copia del DAT all'ufficio doganale di partenza senza indugio ed entro i termini specificati nell'autorizzazione.

#### DOGANNA

L'ufficio doganale di uscita:

- conserva l'esemplare n. 1 del DAU o una prima copia del DAT;
- controlla la numerazione consecutiva dei DAU o dei DAT (i DAU o i DAT preautenticati non utilizzati devono essere resi alle autorità doganali).

#### **3.4. Destinatario autorizzato**

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.4.1);
- autorizzazione (paragrafo 3.4.2);
- procedure (paragrafo 3.4.3).

### 3.4.1 Introduzione

Di norma, le merci vincolate al regime di transito comune/unionale devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione insieme alla relativa documentazione.

Tuttavia, l'autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato dà diritto all'operatore economico di ricevere le merci presso la propria sede o in qualunque altro luogo specificato, senza essere tenuto a presentarle all'ufficio doganale di destinazione.

### 3.4.2 Autorizzazione

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2, salvo altrimenti disposto in appresso.

Per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato, un operatore economico deve soddisfare le relative condizioni (cfr. paragrafo 2.1).

L'autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato può essere concessa solo agli operatori economici che, oltre a soddisfare le altre condizioni, comunichino con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.

Per consentire all'autorità competente di effettuare una valutazione iniziale, la domanda deve indicare per quanto possibile:

- una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell'ambito del regime di transito comune/unionale;
- l'ubicazione delle merci;
- il luogo di tenuta delle scritture.

*Articolo 89,  
appendice I,  
convenzione*

*Allegato A AD*

Il destinatario autorizzato deve essere organizzato in modo che sia agevole stabilire un nesso tra le informazioni relative alle merci fornite nella dichiarazione di transito e le informazioni riportate

nella documentazione del destinatario autorizzato, così da consentire alle autorità doganali di controllare il movimento delle merci. Di particolare importanza sono le informazioni riguardanti il volume e il tipo delle merci nonché la loro posizione doganale.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

## DOGANA

L'autorizzazione deve indicare chiaramente:

1. l'ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabile/i della supervisione del destinatario autorizzato;
2. il limite di tempo (in minuti) a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione dopo la conclusione di un regime di transito entro il quale dette autorità possono procedere agli eventuali controlli necessari prima dello svincolo delle merci;
3. nel caso della procedura di continuità operativa, le modalità per la comunicazione all'ufficio doganale di destinazione da parte del destinatario autorizzato delle operazioni di transito da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima dello svincolo delle merci;
4. le categorie o i movimenti di merci esclusi dall'autorizzazione (se del caso);
5. le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato;
6. se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

### 3.4.3 Custodia temporanea

*Articolo 144, 145, paragrafi 1, 3 e 11, 147 e 148 CDU*  
*Articolo 115 AD*

Il presente paragrafo riguarda unicamente l'Unione europea.

Quando le merci arrivano nei locali del destinatario autorizzato e il regime di transito unionale è concluso, le merci sono in custodia temporanea.

Le merci in custodia temporanea possono essere immagazzinate in

strutture di deposito per la custodia temporanea o in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali. Se le merci sono immagazzinate in tali altri luoghi, devono essere dichiarate per il regime doganale successivo il giorno seguente il loro arrivo (a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci).

Per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea è necessaria un'autorizzazione, che deve essere concessa dalle autorità doganali competenti.

A prescindere dal luogo della custodia temporanea (la struttura di deposito per la custodia temporanea o il luogo designato o approvato dalle autorità doganali), occorre costituire una garanzia.

Ciò significa che il destinatario autorizzato che riceve le merci e invia il messaggio IE007 (messaggio che fa scattare il messaggio IE006 per la conclusione del regime) deve conservare le merci in custodia temporanea fino al loro vincolo al regime doganale successivo. Si possono verificare due possibilità:

- se il periodo per conservare le merci nei locali del destinatario autorizzato è superiore a un giorno, il destinatario autorizzato deve chiedere l'autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea;
- se il periodo per conservare le merci nei locali del destinatario autorizzato è di un solo giorno, le merci possono essere conservate nel luogo o nei luoghi indicati nell'autorizzazione del destinatario autorizzato come il luogo o i luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.

A prescindere dalle opzioni di cui sopra, il destinatario autorizzato è tenuto a costituire la garanzia relativa alla custodia temporanea (può naturalmente chiedere la garanzia globale con la riduzione allo 0% dell'importo di riferimento - esonero dalla garanzia).

### 3.4.4 Procedure

#### 3.4.4.1 Procedura di transito normale

*Articolo 88,  
appendice I,  
convenzione*

*Articoli 315 - 316*

*AE*

Il destinatario autorizzato segue la stessa procedura descritta nella parte IV, capitolo 4, paragrafo 3, tranne per i seguenti obblighi che è tenuto a rispettare nell'ordine in cui sono elencati:

- le merci non devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione;
- dopo l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione deve inviare immediatamente il messaggio "Avviso di arrivo" (IE007) all'ufficio doganale di destinazione e informarlo di eventuali irregolarità o eventi imprevisti verificatisi durante il trasporto (ad es., rimozione dei sigilli);
- deve aspettare la scadenza del temporizzatore e il ricevimento del messaggio "Autorizzazione di scarico" (IE043) e dare alle autorità doganali la possibilità di controllare le merci prima di scaricarle;
- deve controllare e scaricare le merci e
- deve inviare il messaggio "Osservazioni sullo scarico" (IE044) all'ufficio doganale di destinazione, indicando eventuali irregolarità, al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione a scaricare le merci.

Su richiesta del vettore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l'arrivo delle merci in un luogo specificato nell'autorizzazione e contiene un riferimento all'MRN dell'operazione di transito comune/unione. La ricevuta è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato B10, appendice III, della convenzione/allegato 72-03 dell'AE.

#### 3.4.4.2 Procedura di continuità operativa

Nel caso della procedura di continuità operativa il destinatario

autorizzato deve informare senza indugio l'autorità competente con i mezzi convenuti nell'autorizzazione (mediante fax, posta elettronica o in altro modo) dell'arrivo delle merci. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione di scarico dall'ufficio doganale di destinazione, può scaricare le merci nel luogo o nei luoghi specificati nell'autorizzazione.

Il destinatario autorizzato deve indicare la data di arrivo, lo stato effettivo del sigillo/dei sigilli e il codice del risultato del controllo sugli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o su una seconda copia del DAT, che hanno accompagnato le merci, apporvi il proprio timbro di autorizzazione e consegnare il documento all'ufficio doganale di destinazione il prima possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo.

Il destinatario autorizzato è tenuto ad informare l'ufficio doganale di destinazione in merito all'arrivo delle merci, conformemente alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, in modo che le autorità competenti possano, ove necessario, effettuare controlli prima dello svincolo delle stesse.

Le informazioni trasmesse all'ufficio di destinazione devono includere:

- numero della dichiarazione di transito,
- data e ora dell'arrivo delle merci ed, eventualmente, le condizioni dei sigilli;
- la denominazione commerciale abituale delle merci (compreso il codice SA se è parte della dichiarazione);
- dettagli in merito ad eventuali quantità eccedentarie, ammanchi, sostituzioni o altre irregolarità quali la rottura dei sigilli.

Di norma, l'orario in cui il destinatario autorizzato può ricevere le merci coincide con il normale orario di apertura dell'ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, in considerazione delle specifiche attività di taluni operatori economici, le autorità competenti possono prevedere nell'autorizzazione che le merci che arrivano al di fuori dell'orario di apertura dell'ufficio pertinente possano essere svincolate dal destinatario autorizzato.

Inoltre, le autorità doganali possono autorizzare il destinatario autorizzato che riceva le spedizioni con scadenze regolari (giorni e ore fissi) a segnalare i dettagli di tali scadenze all'ufficio doganale di competenza. Ciò potrebbe esentare il destinatario autorizzato dal fornire informazioni all'arrivo di ogni singola spedizione, consentendogli di disporre delle merci al loro arrivo, senza l'intervento dell'ufficio doganale di destinazione.

Nota: in tutti i casi in cui si rilevano quantità eccedentarie, ammanchi, sostituzioni o altre irregolarità quali la rottura dei sigilli, l'ufficio doganale di destinazione deve essere informato immediatamente.

Se le autorità doganali decidono di esaminare le merci, queste non devono essere scaricate dal destinatario autorizzato. Se le autorità doganali non intendono esaminare le merci, al destinatario autorizzato è consentito scaricarle.

Quando le autorità doganali non controllano la spedizione al suo arrivo, il destinatario autorizzato inserisce nella sezione sinistra della casella I degli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o di una seconda copia del DAT e, ove opportuno, nelle sue scritture:

- la data di arrivo e
- le condizioni degli eventuali sigilli apposti.

Nota: la seconda sezione della casella I è riservata alle annotazioni dell'ufficio doganale di destinazione.

Il destinatario autorizzato è tenuto ad inoltrare senza indugio



all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 del DAU o una seconda copia del DAT.

## DOGANA

Per quanto concerne:

- la registrazione, il controllo o l'annotazione del DAU o del DAT,
- il rinvio dell'esemplare n. 5 del DAU o di una seconda copia del DAT all'ufficio doganale di partenza,
- il trattamento di irregolarità, - eventuali controlli, ecc.,

si applicano mutatis mutandis le disposizioni della parte IV.

### **3.5. *Merci trasportate per ferrovia***

(Riservato)

### **3.6. *Merci trasportate per via aerea***

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.6.1.);
- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea (paragrafo 3.6.2);
- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (paragrafo 3.6.3);
- casi particolari (paragrafo 3.6.4).

#### **3.6.1 Introduzione**

*Articoli 108 - 111,  
appendice I,  
convenzione*

*Articoli 46-48 ADT*

In caso di utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea non è necessaria una garanzia. Si presuppone che il trasporto aereo sia un mezzo sicuro e che, salvo dirottamenti o incidenti, le condizioni relative al trasporto siano rispettate dal luogo di partenza a quello di

arrivo.

Tuttavia per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea è previsto l'esonero dalla garanzia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016 (in quanto continuazione del regime precedente). Se l'autorizzazione è rilasciata dopo tale data, il titolare del regime dovrà costituire una garanzia.

Le compagnie aeree che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.1 possono utilizzare il regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e il regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.

La compagnia aerea che applica i regimi di transito per le merci trasportate via aerea diventa il titolare del regime e può espletare le formalità di transito utilizzando il manifesto delle merci come dichiarazione di transito.

Gli aeroporti dell'Unione e/o dei paesi di transito comune sono specificati nell'autorizzazione.

Un elenco degli aeroporti dei paesi dell'Unione e dei paesi di transito comune figura nell'allegato 8.3.

Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito e il manifesto commerciale o il manifesto di groupage.

Va notato che il transito per via aerea può sempre essere effettuato anche con una dichiarazione di transito normale utilizzando l'NCTS.

L'aeroporto di carico è l'aeroporto di partenza, mentre l'aeroporto di scarico è l'aeroporto di destinazione.

### **3.6.2 Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea**

*Articoli 108 - 110 appendice I, convenzione* Una compagnia aerea è autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci su supporto cartaceo.

*Articoli 47-48 ADT* Il manifesto delle merci utilizzato deve corrispondere nel contenuto al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Questa procedura è caratterizzata dal fatto che le merci vincolate al regime di transito con procedure diverse devono essere elencate su manifesti separati che valgono da dichiarazione di transito per ciascuna singola procedura. Quindi, ad esempio, uno stesso volo può essere coperto da tre manifesti:

1. il normale manifesto commerciale delle merci (che copre tutte le merci a bordo dell'aeromobile); e
2. un manifesto delle merci che vale da dichiarazione di transito in cui sono elencate le merci vincolate al regime di transito T1; e
3. un manifesto delle merci che vale da dichiarazione di transito in cui sono elencate le merci vincolate al regime di transito T2 o T2F

#### **3.6.2.1 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea**

*Articolo 108, appendice I, convenzione* La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

*Articolo 22, paragrafo 1, CDU* La domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

*Articolo 26 ADT*

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

Ogniqualevolta intenda cambiare uno o più aeroporti, la compagnia aerea chiederà una modifica dell'autorizzazione esistente.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Nella domanda la compagnia aerea fornisce le seguenti informazioni:

1. la forma del manifesto;
2. i nomi degli aeroporti di partenza interessati dalla procedura;
3. i nomi degli aeroporti di destinazione interessati dalla procedura.

#### DOGANA

Il contenuto dell'autorizzazione comprende:

- la forma del manifesto;
- i nomi degli aeroporti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;
- le condizioni per l'utilizzo della procedura, compreso l'uso di manifesti delle merci distinti per i regimi T1, T2 e T2F.

#### OPERATORI COMMERCIALI

La compagnia aerea è tenuta ad inviare una copia certificata conforme dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun aeroporto indicato.

L'autorizzazione è presentata ogniqualvolta sia richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

### **3.6.2.2 Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea**

*Articolo 109, appendice I, convenzione*

Il manifesto delle merci deve contenere le seguenti informazioni:

- la posizione doganale delle merci, T1 o T2F come opportuno;

Articolo 47 ADT

- il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
- il numero del volo;
- la data del volo;
- il nome dell'aeroporto di partenza (carico) e dell'aeroporto di destinazione (scarico);
- la data di emissione e la firma;

inoltre, per ciascuna spedizione inclusa nel manifesto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il numero della lettera di vettura aerea;
- il numero dei colli;
- la denominazione commerciale abituale delle merci, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione o, ove opportuno, la menzione "Consolidation", che è possibile abbreviare (equivalente di groupage). In questo caso, le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono includere la denominazione commerciale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.
- la massa lorda.

Quando la compagnia aerea non è uno speditore autorizzato, occorre che almeno due esemplari del/i manifesto/i siano presentati per il visto alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza.

DOGANA all'aeroporto di partenza

Le autorità doganali vistano il/i manifesto/i con il nome e il timbro dell'ufficio doganale, la data del visto e la firma del funzionario doganale.

Conservano un esemplare di ciascun manifesto.

All'aeroporto di destinazione la compagnia aerea che non benefici dello status di destinatario autorizzato presenta all'ufficio doganale le merci ed un esemplare del/i manifesto/i utilizzato/i come

dichiarazione/i di transito.

Ai fini del controllo, l'ufficio doganale di destinazione può chiedere la presentazione dei manifesti delle merci (o delle lettere di vettura aerea) per tutte le merci scaricate.

Nota per l'Unione Le merci dell'Unione che non sono vincolate al regime del transito unionale interno (T2, T2F) possono continuare a circolare liberamente sino alla loro destinazione nell'Unione, purché non esistano fondati sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro arrivo all'aeroporto di destinazione.

DOGANA all'aeroporto di destinazione

Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.

*Articolo 110,  
appendice I,  
convenzione*

Le autorità doganali all'aeroporto di destinazione non sono tenute a rinviare gli esemplari del manifesto alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza. L'appuramento del regime di transito si effettua sulla base di un elenco mensile stilato dalla compagnia aerea.

*Articolo 48 ADT*

#### OPERATORI COMMERCIALI

All'inizio di ogni mese la compagnia aerea o il suo rappresentante presso l'aeroporto di destinazione stila un elenco dei manifesti presentati all'ufficio doganale dell'aeroporto di destinazione nel corso del mese precedente. L'elenco deve contenere le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento di ciascun manifesto;
- la sigla T1, T2 o T2F appropriata;
- il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
- il numero del volo;
- la data del volo.

Nota: un elenco distinto è stilato per ciascun aeroporto di partenza.

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione vista un esemplare dell'elenco dei manifesti approntato dalla compagnia aerea e lo invia all'ufficio doganale di partenza.

Con l'accordo dell'ufficio doganale di destinazione, la compagnia aerea può essere autorizzata a trasmettere l'elenco mensile dei manifesti all'ufficio doganale di partenza.

L'ufficio doganale di partenza si accerta di aver ricevuto gli elenchi.


In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni sui manifesti figuranti nell'elenco, l'ufficio doganale di destinazione ne informa l'ufficio doganale di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

### **3.6.2.3 Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea**

Le lettere di vettura aerea relative a merci che circolano già vincolate ad un regime di transito (documento di transito comune/unionale, carnet ATA, formulario NATO 302, ecc.) sono incluse nel manifesto commerciale delle merci, ma non compaiono sul manifesto che costituisce la dichiarazione di transito. La lettera di vettura aerea relativa a tali merci deve riportare riferimenti al regime di transito (numero di documento, data e ufficio doganale di partenza) cui le merci sono vincolate.

Lo schema seguente illustra l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea.

Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea





### **3.6.3 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea**

*Articolo 57,  
paragrafo 3,  
lettera b),  
appendice I,  
convenzione*

Una compagnia aerea è autorizzata ad utilizzare un unico manifesto delle merci (elettronico) come dichiarazione di transito per merci vincolate a regimi di transito diversi.

*Articolo 27 ADT*

L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea può essere concessa a compagnie aeree che effettuano un numero significativo di voli tra Stati membri e/o paesi di transito comune e che utilizzano procedimenti informatici per la trasmissione di informazioni tra gli aeroporti di partenza e quelli di destinazione.

#### **3.6.3.1 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea**

*Articolo 61,  
appendice I,  
convenzione*

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

*Articolo 22,  
paragrafo 1, CDU*

*Articolo 27 ADT*

La domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

#### **OPERATORI COMMERCIALI**

Nella domanda la compagnia aerea fornisce le seguenti informazioni:

1. la forma del manifesto;
2. una descrizione delle attività (volume di traffico, tipo di collegamento);
3. i nomi degli aeroporti di partenza interessati dalla procedura;
4. i nomi degli aeroporti di destinazione interessati dalla procedura.

Se soddisfatte dall'esame della domanda, le autorità competenti del

paese al quale essa è stata presentata inviano una notifica, allegando una copia della domanda stessa, alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e/o dei paesi di transito comune di ciascun aeroporto citato nella domanda, al fine di ottenerne il beneplacito .

Allo stesso tempo, le medesime autorità chiedono alla compagnia aerea di contattare, tramite i suoi uffici situati presso i vari aeroporti di destinazione, le autorità doganali di ciascun aeroporto interessato per comunicare loro il tipo di manifesto e il sistema di scambio di dati (es.: SITA, PELICAN) che verranno utilizzati.

Al ricevimento della copia della domanda, le autorità competenti presso le località di destinazione avvisano le autorità doganali operanti nei rispettivi aeroporti di attendersi di essere contattate nei termini sopra descritti. Le autorità doganali presso gli aeroporti di destinazione verificano insieme ai funzionari locali della compagnia aerea che le condizioni previste per la procedura siano soddisfatte (in particolare il sistema di scambio di dati, l'accesso al sistema da parte delle autorità doganali, il luogo destinato al controllo delle merci, il luogo destinato al controllo della gestione della compagnia aerea e, ove opportuno, chi sia il rappresentante della compagnia aerea).

A conclusione della procedura di consultazione, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione comunicano alle proprie autorità competenti se l'aeroporto è attrezzato o meno per l'utilizzo della tecnologia di scambio di dati proposta dalla compagnia aerea in questione e se detta compagnia soddisfa i criteri summenzionati.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, le autorità competenti del paese di destinazione informano le autorità competenti del paese di partenza in merito all'approvazione, piena o con riserva, della domanda. Le autorità competenti del paese al quale è stata presentata la domanda concedono quindi l'autorizzazione, fatti salvi, ove ve ne fossero, i criteri specificati e

le limitazioni concernenti il paese di destinazione.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali del paese di partenza autorizzano l'uso del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea. Tuttavia, se l'autorità competente di un altro paese consultato segnala che il richiedente non utilizza regolarmente il regime di transito in tale paese, questo paese non viene incluso nell'autorizzazione. Se un paese consultato manifesta il proprio rifiuto ad un'autorizzazione a motivo della condizione relativa a infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale, esso indica le motivazioni e le corrispondenti disposizioni giuridiche dell'infrazione commessa. In quest'ultimo caso le autorità del paese in cui la domanda è stata presentata non rilasciano l'autorizzazione e motivano il rifiuto alla compagnia aerea.

Le autorità doganali dell'ufficio di partenza rilasciano un'autorizzazione alla compagnia aerea conformemente al modello che figura nell'allegato 8.4. La semplificazione si applica tanto ai voli in partenza quanto a quelli in arrivo.

L'autorizzazione è valida in tutti i paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito effettuate tra gli aeroporti interessati.

L'autorizzazione è presentata ogniqualvolta sia richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

Ogniqualvolta intenda cambiare uno o più aeroporti, la compagnia aerea chiederà una modifica dell'autorizzazione esistente.

## DOGANA

Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (in conformità al modello figurante nell'allegato 8.4):

- i nomi degli aeroporti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;
- le condizioni di approvazione dell'uso di un manifesto elettronico unico come dichiarazione di transito.

### **3.6.3.2 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea**

*Articolo 110,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 52 ADT*

Il manifesto delle merci è il documento redatto da una compagnia aerea al momento della partenza di un aeromobile. Si tratta del documento che attesta l'effettivo carico delle merci nell'aeromobile. Esso deve contenere le seguenti informazioni:

- in corrispondenza di ciascun articolo del manifesto la sigla T1, T2, TF, TD, C, F o X appropriata (ulteriori informazioni in appresso);
- il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
- il numero del volo;
- la data del volo;
- il nome dell'aeroporto di partenza (carico) e dell'aeroporto di destinazione (scarico);

inoltre, per ciascuna spedizione inclusa nel manifesto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il numero della lettera di vettura aerea;
- il numero dei colli;
- la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione o, ove opportuno, la menzione "Consolidation", che è possibile abbreviare

(equivalente di groupage). In questo caso, le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono includere la denominazione commerciale abituale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

- la massa lorda.

Le sigle T1, T2, TF, TD, C, F e X sono utilizzate per indicare, secondo il seguente criterio, i corrispondenti articoli sul manifesto:

Codice	Transito comune	Transito unionale
T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2	--
T2F	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali di cui all'articolo 188 dell'AD
TD	Merci già vincolate a un regime di transito*	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea inserisce anche il codice «TD» nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*;
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito

\*In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice «TD» nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero di riferimento e la data della dichiarazione di transito e il nome dell'ufficio di emissione. Va notato che responsabile del regime di transito non è la compagnia aerea, ma il titolare del regime che ha firmato l'opportuna dichiarazione di transito alla partenza.

Nota per l'Unione Al fine di facilitare al massimo la libera ed agevole circolazione delle merci unionali, l'apposizione della sigla “C” sul manifesto consente alle merci di continuare a circolare liberamente sino alla loro destinazione nell'Unione, purché vi sia prova della loro posizione nelle scritture commerciali dell'operatore all'aeroporto di partenza e non esistano fondati sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro arrivo all'aeroporto di destinazione. Tuttavia, le autorità doganali a destinazione hanno la possibilità di verificare la posizione doganale dichiarata di merci unionali effettuando appropriati controlli a posteriori basati su un'analisi dei rischi e interpellando se necessario le autorità doganali all'aeroporto di partenza.

Tranne nei casi in cui la legislazione nazionale stabilisce periodi più lunghi, la compagnia aerea è tenuta a conservare una registrazione della posizione di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per tre anni più il periodo trascorso a partire dall'inizio dell'anno in corso. Le registrazioni possono essere tenute su carta o in forma elettronica.

Il manifesto all'aeroporto di partenza, trasmesso tramite un procedimento informatico, diventa il manifesto all'aeroporto di destinazione.

La compagnia aerea presenta alle autorità competenti dell'aeroporto/degli aeroporti di partenza, su richiesta di queste, una copia a stampa del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati, qualora ciò non fosse già stato fatto nel corso dello scambio dei dati.

Ai fini del controllo, tutte le lettere di vettura aerea relative alle merci elencate nel manifesto devono essere messe a disposizione delle autorità competenti.

Il regime di transito si considera concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è stato presentato e le merci sono disponibili presso l'ufficio doganale dell'aeroporto di destinazione.

L'ufficio doganale di partenza presso l'aeroporto di partenza effettua, in base ad un'analisi dei rischi, audit a posteriori nel sistema di scambi di dati.

L'ufficio doganale di destinazione presso l'aeroporto di destinazione effettua, con metodo di audit, controlli dei sistemi in base al livello di rischio stimato e, se necessario, invia per verifica all'ufficio doganale di partenza dettagli del manifesto trasmesso mediante il sistema di scambio di dati. Per le verifiche viene usato il documento TC21A (cfr. allegato 8.6 della parte VII).

La compagnia aerea è responsabile dell'individuazione e della notifica alle autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o irregolarità rilevate all'aeroporto di destinazione, in particolare a seguito di controlli effettuati dalla stessa compagnia aerea o sulla base della relazione sul movimento delle merci (quantità eccedentarie, ammanchi), facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.


Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.



Le autorità doganali devono avere costantemente accesso alle informazioni contenute nel sistema elettronico della compagnia aerea che utilizza il regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.

Lo schema seguente illustra l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea

Regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (esempio di transito unionale)



### 3.6.3.3 Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (utilizzo del codice C)

Quando si ricorre al regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il codice "C" per il trasporto di merci unionali per via aerea è utilizzato come segue.

#### 1. Esempio I

SM----->SM

Non vi è alcun dubbio che si debba utilizzare il codice "C" (per merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata).

#### 2. Esempio II

SM----->paese di transito comune

Non vi è alcun dubbio che si debba utilizzare il codice "T2".

#### 3. Esempio III

Aeromobile A                      Aeromobile A

SM----->paese di transito comune ----->SM

(senza trasbordo)

In questo caso è ammesso il codice "C".

#### 4. Esempio IV

Aeromobile A                      Aeromobile B

SM----->paese di transito comune----->SM

(trasbordo)

In questo caso gli elementi di cui si deve tener conto sono i

seguenti.

- Per l'aeromobile A

- La lettera di vettura aerea è redatta esattamente come per un volo diretto tra due Stati membri.
- Il manifesto indica l'aeroporto dello SM di partenza (carico), l'aeroporto di destinazione del volo (paese di transito comune) e l'aeroporto finale dello SM di destinazione (scarico).
- Il trasbordo dall'aeromobile A all'aeromobile B avviene di norma nel giro di qualche ora e sotto il controllo delle dogane.

- Per l'aeromobile B

- Non è richiesta un'ulteriore lettera di vettura aerea.
- Il nuovo manifesto indica l'aeroporto di partenza (paese di transito comune di carico), l'aeroporto iniziale dello SM di partenza (carico) e l'aeroporto finale dello SM di destinazione (scarico).

Conseguenze per la codificazione

In base alla spiegazione sopra fornita, è chiaro che le merci in questione sono di fatto coperte da un unico contratto di trasporto. Inoltre, le competenti autorità dello Stato membro di destinazione finale dispongono di tutte le informazioni necessarie per stabilire il punto esatto di partenza (carico).

Le compagnie aeree stabilite nei paesi di transito comune possono utilizzare tutti i codici quando sono autorizzate ad avvalersi della procedura. L'importante è che il codice appropriato sia applicato all'aeroporto di partenza (carico), non venga modificato da un'altra compagnia aerea e sia disponibile all'aeroporto di destinazione (scarico).

## Conclusioni

Il codice "C" (equivalente a T2L) è utilizzato come di seguito descritto:

Aeromobile A "C"    Aeromobile B "C"

SM----->paese di transito comune -----SM

(trasbordo)

purché:

sia chiaro che il codice, una volta stabilito dalla compagnia aerea interessata all'aeroporto di partenza (carico), non può essere cambiato da un'altra compagnia aerea,

- i sistemi per lo scambio di dati delle compagnie aeree possano essere opportunamente adeguati e forniscano le necessarie garanzie per evitare gli abusi e
- le condizioni stabilite nell'esempio IV, aeromobile A, siano osservate.

### **3.6.4 Casi particolari (utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea /utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea)**

Groupage ("spedizioni consolidate")

Esistono due tipi di groupage aereo:

1. Groupage effettuati dalla compagnia aerea:

in questo caso la stessa compagnia indica la posizione delle merci in corrispondenza di ciascuna riga del manifesto delle merci.

2. Groupage oggetto di un contratto tra lo speditore e il consolidatore:

tale contratto è denominato "House Air Waybill" (HAWB - lettera di vettura aerea emessa da uno spedizioniere).

Il trasporto aereo di un carico consolidato nella sua globalità è effettuato sulla base di un contratto tra il consolidatore e la compagnia aerea. Tale contratto è denominato "Master Air Waybill" (MAWB - lettera di vettura aerea principale). Il carico consolidato forma inoltre oggetto di un manifesto di groupage, che è una sintesi analitica di tutti i colli contenuti nel carico consolidato, con i riferimenti agli "house air waybill" (singole lettere di vettura) di ciascuna spedizione. È pertanto necessario operare una distinzione tra il manifesto di groupage e il manifesto delle merci della compagnia aerea che vale da dichiarazione di transito.

Conformemente all'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e all'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, una compagnia aerea che trasporti un carico consolidato accompagnato da un master air waybill non è tenuta a conoscere il contenuto degli house air waybill preparati dal consolidatore. In casi del genere la compagnia aerea può accettare di inoltrare un carico consolidato nell'ambito dei due tipi di regimi di transito sempreché:

- il consolidatore si impegni a mantenere le singole spedizioni nella posizione indicata nell'house air waybill;
- i manifesti di groupage contengano le informazioni indicate nell'appendice 3 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale;
- alla partenza e a destinazione gli house air waybill siano disponibili per controlli doganali;
- i manifesti di groupage rechino la corretta indicazione della posizione (si veda in appresso);
- alla compagnia aerea venga segnalata la posizione più elevata

riportata sul manifesto di groupage in base al seguente ordine:  
T1, T2, T2F, TD, C, X.

I codici T1, T2, T2F, TD, C o X sono utilizzati per indicare, secondo il seguente criterio, i corrispondenti articoli sul manifesto di groupage:

Codice	Transito comune	Transito unionale
T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2	--
T2F	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali di cui all'articolo 188 dell'AD
TD	Merci già vincolate a un'altra procedura di transito*	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*.
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito



\* Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate ad un regime di transito (es.: transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO, ecc.), in corrispondenza di tali merci deve comparire il codice "TD". Inoltre, anche l'HAWB deve riportare il codice "TD" e contenere un riferimento al regime effettivamente applicato nonché il numero di riferimento, la data e l'ufficio doganale di partenza della dichiarazione di transito.

Una compagnia aerea che utilizzi il regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea inserisce i carichi consolidati sotto il codice "Consolidation", o sotto un'abbreviazione convenuta, sul manifesto della compagnia aerea, che deve essere adeguato alla posizione più elevata figurante nel manifesto di groupage (le posizioni procedono secondo l'ordine "T1", "T2", "T2F").


Esempio

Un manifesto di groupage che include merci T1, T2 e T2F deve essere ripreso nel manifesto aereo T1.

Quando la compagnia aerea è autorizzata ad utilizzare il regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il codice "Consolidation", o un'abbreviazione convenuta, è sufficiente.


Seguono alcuni esempi di groupage nell'ambito di entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via aerea.

Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea



Nota: i manifesti n. 3 e n. 5 non riguardano, rispettivamente, regimi di transito (n. 3) o regimi di transito per i quali il titolare del regime è il dichiarante (n. 5).

Utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea



Tutti i manifesti di groupage, gli house air waybill e i manifesti aerei devono essere messi a disposizione delle autorità competenti dell'aeroporto di partenza, su richiesta di queste ultime.

Tutti i manifesti di groupage, gli house air waybill e i manifesti aerei devono, su richiesta, essere presentati alle competenti autorità dell'aeroporto di destinazione, che effettueranno opportuni controlli in base alle informazioni contenute nei manifesti di groupage.

Tranne nei casi in cui è utilizzato il codice "TD" (utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea), la compagnia aerea agisce in qualità di titolare del regime per le merci vincolate al regime di transito ed è pertanto interamente responsabile dell'operazione in caso di irregolarità. Le relazioni tra la compagnia aerea e il consolidatore sono disciplinate da disposizioni contrattuali private di carattere commerciale.

Uno schema di funzionamento del groupage aereo è riportato nell'allegato 8.5.

#### **3.6.4.2 Trasporto per corriere espresso**

Se la società di corriere espresso opera come compagnia aerea, può chiedere l'autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui ai paragrafi 3.6.2 e 3.6.3.

La domanda per l'autorizzazione a utilizzare il regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea deve essere presentata per quanto possibile nel paese in cui ha sede il principale aeroporto di riferimento della società di corriere espresso.

Esclusivamente per il trasporto di merci unionali, le società di corriere espresso interessate non devono né redigere manifesti a fini doganali né identificare la posizione doganale delle merci.

Per contro, per il trasporto di merci che rientrano nel campo di applicazione del regime di transito, le società di corriere espresso interessate sono soggette alle disposizioni relative a tali tipi di regimi di transito per le compagnie aeree.

Le società di corriere espresso che operano come compagnie aeree e che sono autorizzate all'uso del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea redigono, ove necessario, manifesti separati per le merci in funzione della loro posizione doganale.

Le società di corriere espresso che operano come compagnie aeree e che sono autorizzate all'uso del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea redigono un manifesto indicando in corrispondenza di ciascun articolo la posizione doganale delle merci.

Nei casi in cui due o più società di corriere aereo/ espresso noleggiano congiuntamente un aeromobile, ciascuna società può operare come compagnia aerea.

Se la società di corriere espresso non opera come compagnia aerea e affida il trasporto ad un'altra compagnia aerea, le possibilità che si presentano sono due:

- se una lettera di vettura aerea riguarda un'unica spedizione, la società di corriere espresso indica su di essa la posizione doganale della spedizione;
- se una lettera di vettura aerea copre più spedizioni, si applicano le norme che disciplinano il groupage aereo riportate al paragrafo 3.6.4.1.

Nel caso delle spedizioni espresse trasportate da un corriere viaggiante a bordo (on board air courier), valgono i seguenti principi:

- a) il corriere viaggia come passeggero ordinario,
- b) le spedizioni espresse figurano in un manifesto della società di corriere espresso/aereo,
- c) la compagnia aerea trasporta le spedizioni come bagaglio eccedentario, di norma nella stiva dell'aeromobile,
- d) il bagaglio eccedentario non figura sul manifesto della compagnia aerea e
- e) tali spedizioni esulano dal campo di applicazione dell'articolo 210 dell'AE.

### **3.7. Merci trasportate per via marittima**

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.7.1);
- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima (paragrafo 3.7.2);
- utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima (paragrafo 3.7.3);
- casi particolari (paragrafo 3.7.4).

#### **3.7.1 Introduzione**

*Articoli 49 e 53  
ADT*

In caso di utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima non è necessaria una garanzia. Si presuppone che il trasporto marittimo

sia sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni relative al trasporto siano rispettate dal luogo di partenza a quello di arrivo.

Tuttavia per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima è previsto l'esonero dalla garanzia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016 (in quanto continuazione del regime precedente). Se l'autorizzazione è stata rilasciata dopo tale data, il titolare del regime dovrà costituire una garanzia.

L'uso del regime di transito unionale, quando necessario, è obbligatorio per il trasporto marittimo di merci effettuato con un servizio regolare autorizzato (per ulteriori dettagli sui servizi regolari autorizzati si veda la parte II).

Possono usufruire di entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via marittima le società di navigazione che effettuano un servizio regolare autorizzato e che soddisfano alle condizioni stabilite ai paragrafi 3.7.2 o 3.7.3 (oltre che alle condizioni generali del paragrafo 2.1). Tali regimi comportano l'uso del manifesto delle merci come dichiarazione di transito, separato per categoria di merci (uso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima) o per tutte le categorie di merci vincolate al transito (uso del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima).

Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito ai fini doganali e il manifesto commerciale o il manifesto di groupage.

La società di navigazione, che diventa il titolare del regime per l'operazione in questione, è tenuta ad osservare la normativa in materia di transito e utilizza il manifesto come documento di transito.

Il porto di partenza è il porto di carico, il porto di destinazione è il porto di scarico.

### **3.7.2 Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima**

Nell'ambito del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima una società di navigazione è autorizzata ad utilizzare il manifesto delle merci come dichiarazione di transito.

Caratteristica di questa regime è che quando un'operazione di trasporto riguarda al tempo stesso merci cui si applica il regime di transito unionale esterno (T1) e merci cui si applica il regime di transito unionale interno (T2F), occorre utilizzare un manifesto separato per ciascuna categoria di merci.

Oltre a questi, vi è il manifesto commerciale che comprende tutte le merci a bordo della nave.

#### **3.7.2.1 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima**

*Articolo 22,  
paragrafo 1, CDU*

La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

*Articolo 25 ADT*

Una società di navigazione che intende avvalersi del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima chiede l'autorizzazione alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le autorità doganali rilasciano un'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'allegato 8.8.



Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

Ogniqualevolta intenda cambiare uno o più porti, la società di navigazione chiederà una modifica dell'autorizzazione esistente.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Nella domanda la società di navigazione fornisce le seguenti informazioni:

1. la forma del manifesto,
2. i nomi dei porti di partenza interessati dalla procedura,
3. i nomi dei porti di destinazione interessati dalla procedura.

#### DOGANA

Contenuto dell'autorizzazione (in conformità dell'allegato 8.6):

la forma del manifesto;

- i nomi dei porti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;

- le condizioni di utilizzazione della procedura, compreso l'uso di manifesti delle merci distinti per i regimi T1e T2F.

#### OPERATORI COMMERCIALI

La società di navigazione è tenuta ad inviare una copia certificata conforme dell'autorizzazione alle autorità doganali di ciascun porto indicato.

L'autorizzazione all'uso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea è presentata ogniqualevolta sia richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

### **3.7.2.2 Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima**

Il manifesto delle merci deve contenere le seguenti informazioni:

- la posizione doganale delle merci, T1 o T2F come opportuno;
  - la firma di un rappresentante autorizzato della società di navigazione e la data;
  - il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione,
  - l'identità della nave che trasporta le merci;
  - il porto di partenza (carico);
  - il porto di destinazione (scarico);
- e, per ciascuna spedizione:
- il riferimento alla polizza di carico,
  - il numero, la natura, le marche e i numeri identificativi dei colli,
  - la denominazione commerciale abituale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione,
  - la massa lorda in chilogrammi e,
  - ove necessario, i numeri di identificazione dei container.

Quando la società di navigazione non è uno speditore autorizzato, occorre che almeno due esemplari del manifesto utilizzato come dichiarazione di transito siano presentati per il visto alle autorità doganali del porto di partenza (carico).

**DOGANA al porto di partenza**

Le autorità doganali vistano il manifesto con il nome e il timbro dell'ufficio doganale, la data del visto e la firma del funzionario doganale.

Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.

Al porto di destinazione (scarico), la società di navigazione che non beneficia dello status di destinatario autorizzato presenta all'ufficio doganale le merci ed un esemplare del/i manifesto/i utilizzato/i

come dichiarazione/i di transito.

Ai fini del controllo, l'ufficio doganale di destinazione può chiedere la presentazione del manifesto delle merci (o delle polizze di carico) per tutte le merci scaricate.

Le merci dell'Unione che non sono vincolate al regime di transito unionale interno (T2F) possono continuare a circolare liberamente sino alla loro destinazione nell'Unione, purché non esistano fondati sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro arrivo al porto di destinazione.

#### DOGANA al porto di destinazione

Conservano un esemplare di ciascun manifesto presentato.

*Articolo 51 ADT* L'ufficio doganale di destinazione non è tenuto a rinviare gli esemplari del manifesto all'ufficio doganale di partenza. L'appuramento dell'operazione di transito si effettua sulla base di un elenco mensile stilato dalla società di navigazione.

#### OPERATORI COMMERCIALI

All'inizio di ogni mese, la società di navigazione o il suo rappresentante presso il porto di destinazione stila un elenco dei manifesti presentati all'ufficio doganale di destinazione nel corso del mese precedente. L'elenco deve contenere le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento di ciascun manifesto;
- il codice T1 o T2F appropriato;
- il nome (eventualmente abbreviato) della società di navigazione che ha trasportato le merci;
- la data del trasporto marittimo.

Nota: un elenco distinto è stilato per ciascun porto di partenza.

## DOGANA

L'ufficio doganale di destinazione vista un esemplare dell'elenco dei manifesti approntato dalla società di navigazione e lo invia all'ufficio doganale di partenza.


L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione dell'elenco all'ufficio doganale di partenza.

L'ufficio doganale di partenza si accerta di aver ricevuto gli elenchi.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, l'ufficio doganale di destinazione ne informa l'ufficio doganale di partenza e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Lo schema seguente illustra l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima.

**Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima**



### 3.7.2.3 Esempi

#### **Esempio 1**

##### **Dunkerque/Rotterdam con un servizio regolare autorizzato**

###### ***- Procedura di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria***

Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali. È presentata una dichiarazione di transito T1 e viene fornita una garanzia.

Per le merci unionali soggette ad accisa viene emesso un documento di accompagnamento specifico (e-AD).

Nota: le merci unionali sono in libera pratica e per tali merci il regime di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul manifesto commerciale delle merci.

###### ***- Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima: nessuna garanzia richiesta***

Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali. Per queste viene redatto un manifesto (separato) recante il codice "T1" che servirà da dichiarazione di transito.

Per le merci unionali soggette ad accisa viene emesso un documento di accompagnamento specifico (e-AD).

Nota: le merci unionali sono in libera pratica e per tali merci il regime di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul manifesto commerciale delle merci.

#### **Esempio 2**

##### **Le Havre/Fort de France con un servizio regolare autorizzato**

***- Procedura di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria***

Il transito unionale è obbligatorio per:

- le merci non unionali: è presentata una dichiarazione di transito T1 e viene fornita una garanzia;
- le merci che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali (di cui all'articolo 188 dell'AD): è presentata una dichiarazione di transito T2F e viene fornita una garanzia.

***- Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima: nessuna garanzia richiesta***

Il transito unionale è obbligatorio per:

- le merci non unionali: per le merci non unionali viene redatto un manifesto (separato) recante il codice "T1" con funzione di dichiarazione di transito;
- talune merci unionali (comprese le merci soggette ad accisa): per le merci unionali viene redatto un manifesto (separato) recante il codice "T2F" con funzione di dichiarazione di transito.

**3.7.3 Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima**

*Articolo 53 ADT* Se un manifesto elettronico è utilizzato come dichiarazione di transito ai fini del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima, una società di navigazione è autorizzata ad utilizzare un unico manifesto delle merci come dichiarazione di transito per merci vincolate a regimi di transito diversi.

Le società di navigazione internazionali, stabilite o che hanno un ufficio regionale nell'Unione, che effettuano un numero

significativo di viaggi regolari tra Stati membri, possono essere autorizzate ad utilizzare tale regime.

### **3.7.3.1 Autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima**

*Articolo 22, paragrafo 1, CDU* La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

*Articolo 28 ADT* La domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

#### **OPERATORI COMMERCIALI**

Nella domanda la società di navigazione fornisce le seguenti informazioni:

1. la forma del manifesto;
2. una descrizione delle attività (volume di traffico, tipo di collegamento);
3. i nomi dei porti di partenza interessati dalla procedura;
4. i nomi dei porti di destinazione interessati dalla procedura.

Se soddisfatte dall'esame della domanda, le autorità competenti dello Stato membro al quale essa è stata presentata ne inviano una copia alle autorità competenti degli Stati membri i cui porti sono citati nella domanda, al fine di ottenerne il beneplacito.

Allo stesso tempo, le medesime autorità chiedono alla società di navigazione di contattare, tramite i suoi uffici situati presso i vari porti di destinazione, le autorità doganali di ciascun porto interessato per comunicare loro il tipo di manifesto che verrà utilizzato.

Al ricevimento della copia della domanda, le autorità competenti presso le località di destinazione avvisano le autorità doganali dei porti interessati di attendersi di essere contattate nei termini sopra descritti. Le autorità doganali dei porti di destinazione verificano



insieme ai funzionari locali della società di navigazione interessata che le condizioni previste per l'uso del regime siano soddisfatte.

A conclusione della procedura di consultazione, le autorità doganali del porto di destinazione comunicano alle proprie autorità competenti se la società di navigazione soddisfa i criteri di cui sopra o meno.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, le autorità competenti del paese di destinazione informano le autorità competenti del paese di partenza in merito all'approvazione, piena o con riserva, della domanda. Le autorità competenti del paese al quale è stata presentata la domanda concedono quindi l'autorizzazione, fatti salvi, ove ve ne fossero, i criteri specificati e le limitazioni concernenti il paese di destinazione.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali del paese di partenza autorizzano l'uso del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima. Tuttavia, se l'autorità competente di un altro paese consultato segnala che il richiedente non utilizza regolarmente il regime di transito in tale paese, questo paese non viene incluso nell'autorizzazione. Se un paese consultato manifesta il proprio rifiuto ad un'autorizzazione per via del terzo criterio generale (relativo a infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale), esso indica le motivazioni e le corrispondenti disposizioni giuridiche dell'infrazione o delle infrazioni commesse. Le autorità del paese in cui la domanda è stata presentata non rilasciano l'autorizzazione e motivano il rifiuto alla società di navigazione.

Le autorità doganali del porto di partenza rilasciano alla società di navigazione un'autorizzazione ad utilizzare il regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima. Il regime si applica tanto ai viaggi in partenza

quanto a quelli in arrivo.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto unionale effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

L'autorizzazione all'uso del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima è presentata ogniqualvolta sia richiesta dall'ufficio doganale di partenza.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

Ogniqualvolta intenda cambiare uno o più porti, la società di navigazione chiederà una modifica dell'autorizzazione esistente.

#### DOGANA

Contenuto dell'autorizzazione (in conformità dell'allegato 8.6):

- i nomi dei porti di partenza e di destinazione interessati dalla procedura;
- le condizioni per l'uso di un manifesto elettronico come dichiarazione di transito.

#### **3.7.3.2 Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima**

La società di navigazione deve inserire nel manifesto le seguenti informazioni:

- in corrispondenza di ciascun articolo del manifesto il codice T1, T2F, TD, C, o X appropriato (ulteriori informazioni in appresso);
- la firma di un rappresentante autorizzato della società di navigazione e la data;
- il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione,
- l'identità della nave che trasporta le merci;

- il luogo di carico;
- il luogo di scarico;

e, per ciascuna spedizione:

- il riferimento alla polizza di carico,
- il numero, la natura, le marche e i numeri identificativi dei colli,
- la denominazione commerciale abituale delle merci con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione,

la massa lorda in chilogrammi; e

- ove necessario, i numeri di identificazione dei container.

I codici T1, T2F, TD, C o X sono utilizzati per indicare, secondo il seguente criterio, i corrispondenti articoli sul manifesto:

Codice	
T1	Merci vincolate al regime di transito unionale esterno T1
T2F	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali di cui all'articolo 188 dell'AD
TD	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la società di navigazione indica anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata

X	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito
---	--

\* In tali casi la compagnia di navigazione inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito e il nome dell'ufficio di emissione. Va notato che responsabile del regime di transito non è la società di navigazione, ma il titolare del regime che ha firmato l'opportuna dichiarazione di transito alla partenza.

Il regime di transito unionale è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

Al fine di facilitare al massimo la libera ed agevole circolazione delle merci unionali, l'apposizione del codice "C" sul manifesto consente alle merci di continuare a circolare liberamente sino alla loro destinazione nell'Unione, purché vi sia prova della loro posizione nelle scritture commerciali dell'operatore al porto di partenza e non esistano fondati sospetti o dubbi circa la posizione delle merci al loro arrivo al porto di destinazione.

Tuttavia, le autorità doganali a destinazione hanno la possibilità di verificare la posizione doganale dichiarata di merci unionali effettuando appropriati controlli a posteriori basati su un'analisi dei rischi e interpellando se necessario le autorità doganali del porto di partenza.

Tranne nei casi in cui la legislazione nazionale stabilisce periodi più lunghi, la società di navigazione è tenuta a conservare una registrazione della posizione di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per tre anni più il periodo trascorso a partire dall'inizio dell'anno in corso. Le registrazioni possono essere conservate su carta o in forma elettronica.

La società di navigazione è responsabile dell'individuazione e della notifica alle autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o

irregolarità rilevate al porto di destinazione, in particolare a seguito di controlli effettuati dalla stessa società di navigazione o sulla base della relazione sul movimento delle merci (quantità eccedentarie, ammanchi), facendo riferimento in particolare alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

L'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza, entro un termine ragionevole, qualunque discrepanza o irregolarità, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni. A tal fine viene utilizzato il documento TC21A (cfr. modello nell'allegato 8.6 della parte VII).

Le autorità doganali del porto di partenza effettuano audit a posteriori in base ad un'analisi dei rischi.

Le autorità doganali del porto di destinazione effettuano, con metodo di audit, controlli dei sistemi in base al livello di rischio stimato e, se necessario, inviano per verifica alle autorità doganali del porto di partenza dettagli dei manifesti. A tal fine viene utilizzato il documento TC21A (cfr. l'allegato 8.6 della parte VII).

Le autorità doganali devono avere costantemente accesso alle informazioni contenute nelle scritture commerciali delle società di navigazione che utilizzano la procedura semplificata.

Ove necessario, le autorità doganali competenti del porto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti del porto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

Lo schema seguente illustra l'uso di un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini del regime di transito unionale per le merci trasportate per via marittima

## Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima

Nave



La società di navigazione compila due esemplari del manifesto utilizzato come dichiarazione di transito che devono essere vistati dalle autorità doganali del porto di partenza; queste conservano un esemplare.



Manifesto unico per tutte le merci

T1 (merci vincolate al regime di transito unionale esterno)

T2F (merci vincolate al regime di transito unionale interno conformemente all'articolo 188 dell'AD)

TD (merci già vincolate a un altro regime di transito)

C (merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata)

X (merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito)

### 3.7.3.3 Esempi

#### **Esempio 1**

##### **Dunkerque/Rotterdam con un servizio regolare autorizzato**

###### ***- Procedura di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria***

Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali. È presentata una dichiarazione di transito T1 e viene fornita una garanzia.

Per le merci unionali soggette ad accisa si utilizza uno specifico documento amministrativo elettronico (e-DA).

*Nota:* le merci unionali sono in libera pratica e pertanto per tali merci il regime di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul manifesto commerciale delle merci.

###### ***- Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima: nessuna garanzia richiesta***

La posizione doganale delle merci deve essere indicata sul manifesto. I codici da utilizzare sul manifesto sono forniti al paragrafo 3.9.3.2.

Per le merci unionali soggette ad accisa si utilizza uno specifico documento amministrativo elettronico (e-DA).

#### **Esempio 2**

##### **Le Havre/Fort de France con un servizio regolare autorizzato**

###### ***- Procedura di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria***

Il transito unionale è obbligatorio per:

- le merci non unionali: è presentata una dichiarazione di transito

e viene fornita una garanzia;

- le merci che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali (di cui all'articolo 188 dell'AD): è presentata una dichiarazione di transito T2F e viene fornita una garanzia.

***- Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima: nessuna garanzia richiesta***

La posizione doganale delle merci deve essere indicata sul manifesto. I codici da utilizzare sul manifesto sono forniti al paragrafo 3.7.3.2.

Esempio 3

**Dunkerque/Lisbona con un servizio regolare autorizzato**

***- Procedura di transito normale (NCTS): garanzia obbligatoria***

Il regime di transito unionale è obbligatorio per le merci non unionali. È presentata una dichiarazione di transito T1 e viene fornita una garanzia.

Nota: le merci unionali sono in libera pratica e per tali merci il regime di transito unionale non risulta necessario. Le merci sono elencate sul manifesto commerciale delle merci.

***- Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima: nessuna garanzia richiesta***

La posizione doganale delle merci deve essere indicata sul manifesto. I codici da utilizzare sul manifesto sono forniti al paragrafo 3.9.3.2. Nel presente esempio per le merci unionali destinate all'esportazione con restituzione è utilizzato il codice "X".



### **3.7.4 Casi particolari (utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima/utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima)**

#### **3.7.4.1 Groupage**

Quando diverse spedizioni di merci trasportate via mare sono raggruppate in forma di carico consolidato, ogni parte del carico consolidato forma oggetto di un contratto tra lo speditore e il consolidatore. La conclusione di tale contratto è comprovata dal rilascio di un bollettino di spedizione, una polizza di carico dello spedizioniere, come la polizza di carico approvata dalla Federazione internazionale degli spedizionieri (FIATA), o da altro documento commerciale concordato tra lo speditore e il consolidatore.

Il trasporto marittimo di un carico consolidato nella sua globalità è effettuato sulla base di un contratto tra il consolidatore e la società di navigazione. Tale contratto è comprovato da una polizza di carico del vettore, da una lettera di vettura marittima o da altro documento commerciale concordato e accettato dalla società di navigazione e dal consolidatore.

Inoltre, il carico consolidato forma oggetto di un manifesto di groupage compilato dal consolidatore, che consiste in una sintesi analitica di tutti i colli contenuti nel carico consolidato, con riferimenti a ciascun bollettino di spedizione, polizza di carico o altro documento commerciale, secondo il caso. È pertanto necessario operare una distinzione tra il manifesto di groupage e il manifesto delle merci della nave che vale da dichiarazione di transito.

Quando, in conformità a entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via marittima, una società di navigazione trasporta un carico consolidato in base ai termini e alle condizioni della polizza di carico di un vettore, della lettera di vettura marittima o di altro documento commerciale, si ammette che, a

meno che non siano trasportate merci pericolose, che devono essere dichiarate separatamente, tale società non conosca necessariamente il contenuto delle spedizioni consolidate.

Una società di navigazione può accettare carichi consolidati da trasportare in conformità a entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via marittima a condizione che:

- il consolidatore si impegni ad annotare la posizione dei carichi nelle sue scritture commerciali;
- il manifesto di groupage contenga le informazioni di cui all'articolo 53 dell'ADT;
- alla partenza e a destinazione i bollettini di spedizione siano disponibili per controlli doganali;
- il manifesto di groupage rechi la corretta indicazione della posizione (si veda in appresso);
- alla società di navigazione venga segnalata la posizione più elevata riportata sul manifesto di groupage. Le posizioni procedono secondo l'ordine T1, T2F, TD, C, X.

I codici T1, T2F, TD, C o X sono utilizzati per indicare, secondo il seguente criterio, i corrispondenti articoli sul manifesto di groupage:

Codice	
T1	Merci vincolate al regime di transito unionale esterno T1
T2F <hr/> TF	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano verso, da o tra i territori fiscali speciali di cui all'articolo 188 dell'AD
TD	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la società di navigazione indica anche il codice "TD" nella polizza di

	carico corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*
C  (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, che non sono vincolate ad un regime di transito


\* Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate a un regime di transito (es.: transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO, ecc.), in corrispondenza di tali merci deve comparire il codice "TD". In più, i singoli bollettini di spedizione o altre prove commerciali del contratto di trasporto devono recare il codice "TD" e contenere un riferimento al regime in questione, nonché il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio doganale di partenza del documento di transito.

Se utilizza il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima, la società di navigazione deve includere il carico consolidato, contraddistinto dalla dicitura "groupage", nel manifesto di spedizione proprio alla posizione più elevata (le posizioni procedono secondo l'ordine "T1", "T2F") figurante nel manifesto di groupage. Ad esempio, un groupage che comprenda merci "T1" e "T2F" dev'essere dichiarato sul manifesto di spedizione T1.

Se la società di navigazione è autorizzata ad usare un unico manifesto nell'ambito del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima, si deve utilizzare il codice "groupage".


Seguono alcuni esempi di groupage nell'ambito di entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via marittima.

Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima



Nota: i manifesti n. 3 e n. 5 non riguardano, rispettivamente, regimi di transito (n. 3) o regimi di transito per i quali il titolare del regime è il dichiarante (n. 5).

Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima



Il manifesto di spedizione, il manifesto di groupage dei carichi consolidati e i relativi bollettini di spedizione, polizze di carico o altri documenti commerciali devono essere presentati alle autorità

competenti del porto di partenza, qualora queste li richiedano.

Tutti i manifesti di groupage, i bollettini di spedizione, le polizze di carico, o altri documenti commerciali pertinenti devono essere, su richiesta, presentati alle competenti autorità del porto di destinazione, insieme al manifesto di spedizione. Dette autorità effettuano gli opportuni controlli sulle merci in base alle informazioni contenute nel manifesto di groupage.

Tranne nei casi in cui è utilizzato il codice "TD" (utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima), la società di navigazione agisce in qualità di titolare del regime per le merci vincolate al regime di transito ed è pertanto interamente responsabile dell'operazione in caso di irregolarità. Le relazioni tra la società di navigazione e il consolidatore sono disciplinate da disposizioni contrattuali private di carattere commerciale.

Uno schema di funzionamento del groupage marittimo è riportato nell'allegato 8.7.

#### **3.7.4.2 Circolazione delle merci via mare su navi che forniscono servizi diversi da un servizio di collegamento marittimo regolare**

Gli articoli 49, 50, 51 e 53 non si applicano alle merci trasportate su navi che forniscono un servizio diverso da un servizio di collegamento marittimo regolare, se un vettore sceglie di usare il regime di transito unionale.

I seguenti esempi, non esaustivi, si applicano unicamente alle merci trasportate su navi che forniscono servizi diversi da un servizio di collegamento marittimo regolare, nel quadro del regime di transito unionale o altri, secondo il caso.

- **Merci non unionali**

- Movimento che ha inizio prima del porto unionale di carico e

termina al porto unionale di scarico.

Esempio: Bruxelles-Le Havre (trasporto su strada da Bruxelles ad Anversa)

Il regime T1 è obbligatorio per il trasporto su strada, ma facoltativo per il trasporto marittimo.

Pratica raccomandata: usare il regime di transito unionale soltanto per la parte del movimento effettuata su strada.

- Movimento che ha inizio al porto unionale di carico e prosegue oltre il porto unionale di scarico.

Esempio: Le Havre-Bruxelles (trasporto su strada da Anversa a Bruxelles)

Il regime T1 è obbligatorio per il trasporto su strada, ma facoltativo per il trasporto marittimo.

Pratica raccomandata: compilare una dichiarazione T1 per l'intero movimento da Le Havre a Bruxelles.

- Movimento che ha inizio prima del porto unionale di carico e prosegue oltre il porto unionale di scarico.

Esempio: Madrid-Milano (trasporto marittimo da Barcellona a Genova)

Pratica raccomandata: compilare una dichiarazione di transito per l'intero movimento (su strada e via mare) da Madrid a Milano.

### **3.8. Procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione**

A condizione che sia garantita l'applicazione di qualsiasi misura cui le merci sono assoggettate, i paesi possono porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali, procedure semplificate applicabili a taluni tipi di traffico o a determinate imprese.

Tramite il formulario riportato nell'allegato 8.8 i paesi comunicano

tali procedure semplificate alla Commissione europea.


La procedura di autorizzazione deve essere conforme a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.3.

- 4. Situazioni specifiche (promemoria)**
- 5. Eccezioni (promemoria)**
- 6. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7. Sezione riservata alla dogana**
- 8. Allegati**




**8.1. Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato**



## 8.2. *Deroghe - timbro speciale (IT)*

Gli speditori autorizzati utilizzano il timbro speciale approvato dalle autorità doganali in conformità del punto 22.1, allegato II, appendice I, della convenzione/del punto 22.1, allegato 72-04 dell'AE, il cui modello figura nell'allegato B9, appendice III, della convenzione/capo II dell'allegato 72-04 dell'AE.

Gli speditori autorizzati italiani possono utilizzare i timbri speciali i cui modelli sono riprodotti in appresso:



[Esempio]

**8.3. Elenco degli aeroporti e degli uffici doganali competenti**

<b>Paese</b>	<b>Nome dell'aeroporto</b>	<b>Nome e indirizzo dell'ufficio competente</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>
<b>Belgio</b>	1. Antwerpen (Deurne)	Kantoor der douane Antwerp Cargo Center Luchthavenlei 2100 DEURNE
	2. Brussel (Zaventem) Bruxelles Aéroport	Kantoor der douane Luchthaven - Gebouw 706 1931 BRUCARGO
	3. Charleroi (Gossellies)	Bureau de douane Succursales de Gosselies Aéroport - Rue des Fusillés Building S7 - 1er étage 6041 GOSSELIES
	4. Luik (Grâce-Hollogne) Liège	Bureau de douane Rue de l'aéroport, bâtiment 56 4460 GRACE-HOLLOGNE
	5. Ostende	Kantoor der douane en accijnzen Entrepot Slijkensesteenweg 3 8400 OOSTENDE

<b>Bulgaria</b>	1. Sofia	MP Letishte Sofia Bruksel 1 Sofia 1540
	2. Varna	MP Letishte Varna Letishte Varna Varna 9000
	3. Plovdiv	MP Letishte Plovdiv Letishte Plovdiv Plovdiv 4004
	4. Burgas	MP Letishte Burgas Letishte Burgas Burgas 8007
	5. Gorna Oryahovitsa	MB Gorna Oryahovitsa Gorna Oryahovitsa 5100

<b>Cipro</b>	1. Larnaca International Airport	Larnaca Airport Customs office 7130, Larnaca
--------------	----------------------------------	---

	2. Paphos International Airport	Paphos Airport Customs office 8320, Paphos
--	---------------------------------	---

<b>Repubblica ceca</b>	Václav Havel Airport Prague	Celní úřad Praha Ruzyně Aviatická 12/1048 160 08 Praha 6 Repubblica ceca
	Brno Airport	Celní úřad pro Jihomoravský kraj Koliště 17 602 00 Brno Repubblica ceca
	Leoš Janáček Ostrava Airport	Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Náměstí Svatopluka Čecha 8 702 00 Ostrava Repubblica ceca
	Karlovy Vary Airport	Celní úřad pro Karlovarský kraj Dubová 8 360 04 Karlovy Vary Repubblica ceca
	Pardubice Airport	Celní úřad pro Pardubický kraj Palackého 2659/3 530 02 Pardubice Repubblica ceca
	Mnichovo Hradiště Airport	Celní úřad pro Středočeský kraj Washingtonova 11 110 00 Praha 1 Repubblica ceca

<b>Estonia</b>	1. Lennart Meri Tallin Lennujaam	Maksu- ja Tolliamet Lennujaama piiripunkt Kesk-Sõjamäe 10A 11415 Tallinn EESTI
	2. Kuressaare Lennujaam	Maksu- ja Tolliamet Kuressaare teenindusbüroo Tallinna mnt 19 93815 Kuressaare EESTI
	3. Tartu Lennujaam	Maksu- ja Tolliamet Tartu teenindusbüroo Sõpruse pst 4 50050 Tartu EESTI

	4. Pärnu Lennujaam	Maksu- ja Tolliamet Pärnu teenindusbüroo Riia mnt 233A 80010 Pärnu EESTI
	5. Kärdla Lennujaam	Maksu- ja Tolliamet Kärdla teenindusbüroo Leigri väljak 5 92412 Kärdla EESTI

<b>Danimarca</b>	1. Billund Airport	ToldSkat Vestjylland Region Herning Brændgårdvej 10 7400 Herning
	2. Bornholm Airport	ToldSkat Nordsjælland Region Helsingør Strandpromenaden 8 A 3000 Helsingør
	3. Copenhagen Airport Kastrup	ToldSkat København Snorregade 15 DK-2300 København S
	4. Copenhagen Airport Roskilde	ToldSkat Sydvestsjælland Region Køge Gymnasievej 21 4600 Køge
	5. Esbjerg Airport	ToldSkat Vestjylland Region Herning Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning
	6. Karup Airport	ToldSkat Vestjylland Region Herning Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning
	7. Odense Airport	ToldSkat Fyn Region Odense Lerchesgade 35 DK- 5100 Odense C
	8. Sønderborg Airport	ToldSkat Sydjylland Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle
	9. Thisted Airport	ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg

	10. Vojens Airport	ToldSkat Sydjylland Region Vejle Nordås 17 7100 Vejle
	11. Aalborg Airport	ToldSkat Nordjylland Region Aalborg Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg
	12. Århus Airport	ToldSkat Østjylland Region Århus Margrethepladsen 4 DK- 8000 Århus C

<b>Germania<sup>26</sup></b>	1. Augsburg	Zollamt Göggingen Abfertigungsstelle Flughafen Augsburg Flughafenstraße 6 86169 Augsburg
	2. Augsburg/Memmingen	Zollamt Memmingen AbfSt Flughafen Memmingen Am Flughafen 35 87766 Memmingen
	3. Berlin-Schönefeld	Zollamt Berlin-Flughafen Schönefeld Flughafen Berlin-Schönefeld 12521 Berlin
	4. Berlin-Tegel	Zollamt Berlin-Flughafen Tegel Flughafen Tegel 13405 Berlin
	5. Bremen	Zollamt Flughafen Hanna-Kunath-Strasse 12 28199 Bremen
	6. Paderborn/Lippstadt	Zollamt Flughafen Paderborn Flughafenstr. 33 33142 Büren/Ahden
	7. Dresden	Zollamt Flughafen Dresden Wilhelmine-Reichard Ring 3 Gebäude 211 01109 Dresden

26 Domande o richieste di consulenza con riguardo alle autorizzazioni per le procedure semplificate (livello 1 e 2) per le merci trasportate per via aerea devono essere inviate al seguente indirizzo:

konsultationsstelle-luftverkehr.hza-ffm@zoll.bund.de, Cc. poststelle@hzaf.bfinv.de

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, Hahnstrasse 68-70, 60528 Frankfurt am Main

	8. Duisburg/Weeze	Zollamt Straelen-Autobahn AbfSt. Flughafen Weeze Flughafen-Ring 1 47652 Weeze
	9. Düsseldorf	Zollamt Düsseldorf-Flughafen Frachtstr. 26 D-40474 Düsseldorf
	10. Mannheim	Zollamt Flughafen Flughafenring 1 44319 Dortmund
	11. Erfurt	Zollamt Am Flughafen Flughafenstr. 4 99092 Erfurt
	12 Frankfurt/Main	Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen Hahnstrasse 68-70 60528 Frankfurt am Main konsultationsstelle-luftverkehr.hza- ffm@zoll.bund.de
	13 Frankfurt/Main	Zollamt Fracht (Flughafen) Hahnstrasse 68-70 60528 Frankfurt am Main
	14. Friedrichshafen	Zollamt Friedrichshafen Abfertigungsstelle Flughafen Am Flughafen 64 88046 Friedrichshafen
	15. Hahn	Zollamt Hahn-Flughafen Gebäude 850 55483 Hahn Flughafen
	16. Hamburg	Zollamt Hamburg-Flughafen Flughafenstraße 1-3 22335 Hamburg
	17. Hannover	Zollamt Flughafen Postfach 42 01 27 30669 Hannover
	18. Karlsruhe	ZollamtBaden-Baden Gebäude B 420 77836 Rheinmünster
	19. Köln/Bonn	Zollamt Flughafen Köln/Bonn Postfach 98 02 50 51130 Köln
	20. Leipzig/Halle	Zollamt-Flughafen Leipzig Hans-Witwer-Straße 6 04435 Schkeuditz

	21. München	Zollamt Flughafen Frachtgebäude Modul B, 5. OG 85356 München
	22. Münster-Osnabrück	Zollamt Flughafen Airporthalle 1 48268 Greven
	23. Nürnberg	Zollamt Flughafen Flughafenstraße 86 90411 Nürnberg
	24. Rostock/Laage	Zollamt Laage Frachthofstraße 2 18299 Laage
	25. Saarbrücken	Zollamt Flughafen Balthasar-Goldstein-Straße 66131 Saarbrücken
	26. Stuttgart	Zollamt Flughafen Luftfrachtgebäude 605/6 70629 Stuttgart

<b>Grecia</b>	1.Diethnis Aerolimenas Athinon “El.Venizelos” (Athens)	Airport Customs Office 190 19 Spata Athens
	2.Kratikos Aerolimenas “Makedonia” (Thessaloniki)	E Customs Office of Thessaloniki Makedonia Airport Mikra –55103 Thessaloniki
	3.Kratikos Aerolimenas “N.Kazantzakis” (Heraklio-Creta)	Customs Office of Heraklio Provlita 4, Limenas 71 110 Heraklio
	4.Kratikos Aerolimenas “I.Kapodistrias” (Kerkyra)	Customs Office of Kerkyra Ethnikis Antistasis 1 Neo Limani 49 100 Kerkyra
	5.Kratikos Aerolimenas “ Diagoras” (Rhodes)	Customs Office of Rhodes Emporikos Limenas 85 100 Rhodes

<b>Spagna</b>	01.VITORIA (ES000101)	Aduana del Aeropuerto de Vitoria-FORONDA Aeropuerto de FORONDA 01196 FORONDA-Álava
	02.ALICANTE (ES000301)	Aduana del Aeropuerto de Alicante-EL ALTET Carretera N332 Alicante-Castellón km.10 03071 ALICANTE



03. ALMERÍA (ES000401)	Aduana del Aeropuerto de Almería Carretera de Mijar, s/n 04071 ALMERÍA
04. PALMA DE MALLORCA (ES000701)	Aduana del Aeropuerto de Palma-SON SAN JOAN TERMINAL DE CARGA DE SON SAN JOAN 07071 PALMA DE MALLORCA
05. IBIZA (ES000707)	Aduana del Aeropuerto de Ibiza Avda. Bartolomé Roselló, 21 – 2 07071 IBIZA
06. MENORCA (ES000708)	Aduana del Aeropuerto de Mahón Andén de Poniente, 1 07701 MAHÓN/MAÓ–Menorca
07. BARCELONA (ES000801)	Aduana del Aeropuerto de Barcelona-EL PRAT Centro de Carga Aérea 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT-Barcelona
08. JEREZ DE LA FRONTERA (ES001101)	Aduana del Aeropuerto de Jerez Plaza de las Marinas, 1 11407 JEREZ DE LA FRONTERA-Cádiz
09. A CORUÑA (ES001501)	Aduana del Aeropuerto de A Coruña-ALVEDRO Alferez Provisional, 5 15006 A CORUÑA
10. SANTIAGO DE COMPOSTELA (ES001507)	Aduana del Aeropuerto de Santiago-LABACOLLA 15820 SANTIAGO DE COMPOSTELA-A Coruña
11. GIRONA (ES001701)	Aduana del Aeropuerto de Girona-COSTA BRAVA 17185 VILOBI D'ONYAR-Girona
12. SAN SEBASTIAN/GUIPÚZCOA (ES002001)	Aduana del Aeropuerto de Irún-FUENTERRABÍA/HONDARRIBIA 20300 IRÚN-Guipúzcoa
13. MADRID (ES002801)	Aduana del Aeropuerto de Madrid-BARAJAS Terminal de Carga de Barajas 28042 MADRID
14. MÁLAGA (ES002901)	Aduana del Aeropuerto de Málaga-COSTA DEL SOL Avenida de García Morato, s/n 29071 MÁLAGA

	15. MURCIA (ES003001)	Aduana del Aeropuerto de Murcia-SAN JAVIER Aeropuerto de San Javier 30071 MURCIA
	16. ASTURIAS (ES003301)	Aduana del Aeropuerto de ASTURIAS-AVILÉS SANTIAGO DEL MONTE 33459 AVILES-Asturias
	17. FUERTEVENTURA (ES003551)	Aduana del Aeropuerto de Fuerteventura 35671 FUERTEVENTURA
	18. LANZAROTE (ES003571)	Aduana del Aeropuerto de Arrecife de Lanzarote C/. Vargas, 6 35571 ARRECIFE DE LANZAROTE
	19. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES003581)	Aduana del Aeropuerto de Las Palmas-GANDO Terminal de Carga del Aeropuerto 35200 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
	20. VIGO (ES003601)	Aduana del Aeropuerto de Vigo-PEINADOR Aeropuerto de Peinador 36271 VIGO-Pontevedra
	21. LA PALMA (ES003871)	Aduana del Aeropuerto de La Palma 38071 SANTA CRUZ DE LA PALMA
	22. TENERIFE SUR (ES003881)	Aduana del Aeropuerto de Tenerife Sur-REINA SOFÍA 38610 GRANADILLA DE ABONA-Tenerife
	23. TENERIFE NORTE (ES003883)	Aduana del Aeropuerto de Tenerife Norte-LOS RODEOS 38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE
	24.SANTANDER (ES003901)	Aduana del Aeropuerto de Santander-PARAYAS/MALIAÑO 39071 PARAYAS MALIAÑO-Santander
	25. SEVILLA (ES004101)	Aduana del Aeropuerto de Sevilla-SAN PABLO 41071 AEROPUERTO DE SAN PABLO-Sevilla
	26. REUS (ES004301)	Aduana del Aeropuerto de Reus Autovía de Reus, s/n 43204 REUS-Tarragona
	27. VALENCIA (ES004601)	Aduana del Aeropuerto de Valencia-MANISES 46940 MANISES-Valencia

	28. BILBAO (ES004801)	Aduana del Aeropuerto de Bilbao-SONDIKA Terminal de Carga del Aeropuerto 48150 SONDIKA-Vizcaya
	29. ZARAGOZA (ES005001)	Aduana del Aeropuerto de Zaragoza Carretera del Aeropuerto, s/n 50071 GARRAPINILLOS-Zaragoza
		<b>Per ulteriori informazioni consultare il nostro COL.</b>

<b>Francia</b>	Abbeville**	BS d'Abbeville Rue Ventose B.P 630 80144 Abbeville Cedex Tel.: 03.22.31.63.10
	Agen**	BI d'Agen Centre routier Gaussens B.P 12 - 47520 Le Passage Tel.: 05.53.87.62.42
	Ajaccio-Campo dell'Oro	B.C.S. d'Ajaccio Cite des douanes de pietralba rue des cigales B.P. 512 20090 Ajaccio Cedex Tel (04) 95 51 71 79
	Albi**	BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex Tel.: 05.63.43.33.25
	Amiens**	BI d'Amiens 39 rue Pierre Rollin - B.P 009 80091 Amiens Cedex 3 Tel.: 03.22.46.85.38
	Angers-Marcé**	BI d'Angers Chemin de la salette - 49240 Avrille Tel.: 02.41.34.21.08
	Angoulême**	BI d'Angouleme 264 rue de Périgueux - 16022 Angouleme Tel.: 05.45.37.00.40
	Annecy**	BS d'Annecy 13 av du Coteau B.P 517 - 74014 Annecy Cedex Tel.: 04.50.66.87.45

	Annemasse**	BS d'Annemasse Rue Louis Armand - B.P 363 74107 Annemasse Cedex Tel.: 04.50.37.48.87
	Auxerre-Branches**	BI d'Auxerre 24 bd Gallieni - 89000 Auxerre Tel. 03.86.46.37.13
	Avignon**	BI d'Avignon 1 rue de la venus d'Arles 84000 Avignon Tel.: 04.90.87.32.71
	Bâle-Mulhouse aéroport	R.P. de Bâle Mulhouse Aéroport Aéroport de Bâle Mulhouse - Aérogare fret 68300 Saint Louis Tel: 03.89.90.42.30
	Bastia-Poretta*	BC de Bastia Poretta Aéroport de Bastia-Poretta 20290 Borgo Tel: 04.95.59.70.30
	Beauvais-Tillé*	Antenne de Beauvais Aéroport de Beauvais Tillé 60000 Beauvais Tel: 03.44.11.15.00
	Bergerac**	B.I. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassillac Tel: 05.53.54.94.67
	Besançon-Vèze**	B.I. de Besançon 1, rue de Picardie 25 000 Besançon Tel 03.81.52.18.52
	Béziers-Vias**	BCS d'Agde 1, rue des fauvelles Route du cap d'Agde 34300 Agde Tel : 04.67.94.21.68
	Biarriz Bayonne Anglet*	Annexe - BCS de Biarritz Aéroport de Bayonne Anglet Biarritz 64600 Anglet Tel.: 05.59.23.90.71
	Blois le Breuil**	Annexe - BI de Tours Av Yves Farge - B.P. 134 37701 Saint pierre des corps Cedex Tel (02) 47 44 90 97

	Bordeaux-Mérignac	R.P de Bordeaux-Mérignac Cedex b3-Zone de fret 33700 Mérignac Tel/05.56.34.34.96
	Bourges**	Annexe -BI de Bourges Le détour du pave - 18230 Saint Doulehard Tel.: 02.48.68.90.29
	Brest-Guipavas*	Annexe - BCS de Landerneau 48 rue du commandant Charcot - 29220 Landerneau Tel.: 02.98.85.07.40
	Caen-Carpiquet *	Annexe - BCS de Caen Ouistreham gare maritime - B.P 31 6 - 14150 Ouistreham Cedex Tel.: 02.31.96.89.10
	Cahors**	BI de Montauban 22 rue Ingres - 82000 Montauban Tel.: 05.63.92.77.63
	Calais-Dunkerque**	Annexe - B.C.S de Calais Extérieur Hoverport B.P. 455 62 225 Calais Cedex Tel 03.21.96.30.10
	Calvi-Sainte Catherine*	Annexe - R.C de Calvi Port de plaisance - 20260 Calvi Tel/ 04.95.65.00.69  BCS de Calvi Route du stade - 20260 Calvi Tel.: 04.95.65.04.14
	Cannes Mandelieu*	Annexe - BS de Cannes Aérodrome 12 aéroport de cannes Mandelieu - 06150 Cannes La Bocca Tel/ 04.93.90.41.76
	Carcassonne**	B.I de Carcassonne B.P 2004 - 11880 Carcassonne Cedex 9 Tel.: 04.68.11.41.99
	Castres-Mazamet**	BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex Tel.: 05.63.43.33.25
	Cayenne-Rochambeau*	R.C de Rochambeau Aéroport Zone fret Rochambeau - 97351 Matoury Tel : 0594 29.80.10
	Chambéry-Aix-les-Bains**	Annexe- BI de Montmélian 15 place René Cassin - 73800 Montmélian Tel : 04.79.84.79.83

	Charleville**	B.S.I de Charleville-Mézières 30 rue du petit bois B.P 489 08109 Charleville-Mézière Tel : 03.24.33.93.11
	Châteauroux-Déols**	Annexe- Cellule de contrôle de Châteauroux Aéroport Châteauroux-Déols rn 20 - 36130 Déols Tel.: 02.54.60.53.69
	Cherbourg-Maupertus*	Annexe- BCS de Cherbourg Gare maritime transmanche quai de Normandie B.P 735 - 50107 Cherbourg Cedex Tel.: 02.33.44.23.73
	Clermont Ferrand-Aulnat*	Annexe - Clermont aéroport PCV 63510 Aulnat Tel.: 04.73.62.71.58
	Colmar**	BSI de Colmar 3 rue Denis Papin - B.P 1540 - 68015 Colmar Cedex Tel.: 03.89.24.27.55
	Courchevel-altiport**	Annexe- BSI de Bourg St Maurice 439 av du stade - 73700 Bourg St Maurice Tel.: 04.79.07.04.86
	Deauville-Saint Gatien*	Annexe- B.C.S de Deauville 3 rue auguste Decaens - B.P 100- 14080 Deauville Tel.: 02.31.88.35.29
	Dieppe**	B.C.S de Dieppe B.P 222 - 76202 Dieppe Cedex Tel.: 02.35.82.05.62
	Dijon-Lonvic**	Annexe - BI de Dijon 4 bis rue Jean Moulin - 21000 Tel.: 03.80.71.56.99
	Dinard-Pleurtuit*	Antenne de Dinard-Pleurtuit Aérodrome de Dinard- 35730 Pleurtuit Tel.: 02.99.46.12.42
	Dole Travaux**	Annexe - BI de Lons le Saunier Rue Blaise Pascal-B.P. 380 39 016 Lons le Saunier Tel.: 03.84.86.12.10
	Epinal**	B.I d'Epinal Zone de la voirie 16 av. Pierre Blanck B.P 1028 - 88050 Epinal Cedex 9 Tel.: 03.29.31.11.90

	Figari*	BCS de Bonifacio Gare maritime quai portigliolo - 20169 Tel.: 04.95.72.16.48
	Gap**	B.I de Gap 3 place du rochasson - B.P 13 - 05008 Gap Cedex Tel.: 04.92.51.06.90
	Granville**	BCS de Granville 61 rue de la résidence du stade B.P 429 50404 Granville Cedex Tel.: 02.33.50.12.49
	Grenoble-Saint Geoirs*	Annexe - BCS de Saint-Geoirs Aéroport de St Geoirs 38590 St Etienne de St Geoirs Tel/04.76.93.51.67
	Hyères le Palyvestre**	BS d'Hyères 685 vieux quartier de Toulon - quartier la demi-lune 83400 Hyères Tel.: 04.94.35.46.08
	Issy-les-Moulineaux**	BI de Paris-Sud 20 quai d'Austerlitz - 75013 Paris Tel.: 01.44.06.87.47
	La Mole**	Annexe de St Tropez Quai de l'épi B.P 148 - 83991 St Tropez Cedex Tel.: 04.94.97.00.24
	La Rochelle-Laleu**	Annexe - BCS de la Rochelle Bld Emile Delmas - B.P 2012 - 17009 la Rochelle 01 Tel.: 05.46.67.19.31
	Lannion**	Annexe - B.C.S de Lannion 2 avenue de Lorraine - 22000 Saint Lannion Tel.: 02.96.48.45.32
	Laval**	Cellule de contrôle de Laval 55 rue du dépôt - B.P 2235 - 53022 Laval Cedex 9 Tel.: 02.43.49.97.40
	Le Bourget	R.C du Bourget Aéroport du Bourget, bat 48 B.P 15 - 93350 Le Bourget Tel.: 01.48.62.50.73
	Le Castelet**	BS de Toulon Port Marchand - 83000 Toulon Tel.: 04.94.03.90.53

	Le Havre-Octeville*	BCS du Havre Quai de Southampton terminal Grande-Bretagne B.P 27 76083 Le Havre Tel : 02.32.74.84.25
	Le Mans-Arnage**	Annexe - BI du Mans 96 rue de l'angevinerie – BP 21.54 72001 Cedex 1 Le Mans Tel.: 02.43.80.63.00
	Le Touquet**	Annexe - B.C.S Le Touquet Aéroport Le Touquet 62520 Le Touquet Paris Plage Tel 03.21.05.35.12
	Lille Lesquin	R.P de Lille Lesquin aéroport CRD 1 rue Descats -B.P 309 - 59813 Lesquin Cedex Tel/ 03.20.87.56.54
	Limoges**	Annexe - BI de Limoges 53 rue théodore bac - 87032 Limoges Cedex Tel.: 05.55.79.42.59
	Lognes**	BI de Marne la Vallée Immeuble concorde Lizard, 7 cours des roches- B.P. 202 - 77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel 01 60 95.51.66
	Lorient Lann Bihoué**	BCS de d'Hennebon Lorient 33 rue Voltaire- 56700 Hennebon Tel.: 02.97.36.20.76
	Lyon-Bron*	BCS de Satolas Aéroport de Satolas - B.P 136 69125 Lyon satolas aéroport Cedex Tel.: 04.72.22.74.20
	Lyon Satolas	R.P de Lyon Satolas B.P. 714 6 69125 Lyon Satolas aéroport Cedex Tel/ 04.72.22.78.44
	Marseille Provence	R.P de Marseille Marignane B.P 5 - 13727 Marignane Cedex Tel : 04.42.10.50.70
	Meaux**	Antenne de Meaux Zi meaux poincy - B.P. 228 - 77108 Meaux Cedex Tel (01) 64 33 15 93  Annexe - BI de Marne la Vallée Immeuble concorde lizard, 7 cours des roches- B.P. 202 - 77441 Marne la Vallee Cedex 2 Tel : 01 60 95.51.66



	Megève**	Annexe - BSI de Chamonix Les pèlerins - B.P 73 - 74402 Chamonix Cedex Tel.: 04.50.53.89.12
	Metz Nancy Lorraine*	Antenne de Metz-Nancy-Lorraine aéroport, Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine Route de Louvigny - 57420 Goin Tel : 03.87.69.79.21
	Montbéliard**	B.C.S. de Montbéliard 3 rue Oehmichen 25 202 Montbéliard CEDEX Tel 03.81.98.22.79
	Montpellier Fréjorgues*	Antenne de Fréjorgues Eurogare aéroport de Montpellier-Mediter 34130 Maugio Tel/ 04.67.20.25.47
	Morlaix**	Annexe de Morlaix Aérodrome de Ploujean - B.P 11 29201 Morlaix Cedex Tel.: 02.98.88.06.31
	Nancy-Essey**	Bureau de Nancy aéroport 150 rue alfred Krug - B.P CS 5215 54052 Nancy Cedex Tel.: 03.83.30.84.70
	Nantes Atlantique*	Bureau de Nantes Atlantique Aérogare de fret - B.P 25 - 44340 Bouguenais Tel.: 02.40.75.43.19
	Nevers**	Annexe - Bureau de Nevers 25 bd Léon Blum B.P : 6 - 58018 Nevers Baratte Tel.: 03.86.71.78.00
	Nice Côte d'Azur	Bureau de Nice aéroport Aéroport de Nice Côte d'Azur zone de fret - B.P 1459 - 06008 Nice Cedex 1 Tel : 04.93.21.37.79
	Nîmes Garons*	Annexe - BI de Nîmes 3 place Séverine B.P 27036 - 30910 Nîmes Cedex 2 Tel.: 04.66.36.35.00
	Orléans-Saint-Denis de l'hôtel**	Annexe - BI d'Orléans Place de l'abbé Pasty Tel : 02.38.86.34.78
	Orly	Bureau d'Orly aéroport Zone de fret B.P 112 - 94396 Orly aéroport Cedex Tel/ 01.49.75.09.01

	Pau-Pyrénées*	Annexe - BCS de Pau-Uzein Aéroport de Pau Uzein - 64230 Uzein Tel.: 05.59.33.17.00
	Périgueux**	B.I. de Périgueux Aéroport de Bassillac 24 330 Bassillac Tel: 05.53.54.94.67
	Perpignan-Rivesaltes	Annexe - BI de Perpignan Immeuble le Carré- avenue de Rome BP 5156 66031 Perpignan Tel.: 04.68.68.17.93
	Pointe à Pitre Le Raizet	R.P Le Raizet aéroport Aéroport pole caraïbe morne maniel providence 97139 Les Abymes Tel.: 0590.21.15.21
	Poitiers**	Annexe - BI de Poitiers 6, rue Claude Berthollet ZI République 3 86012 Poitiers Cedex 9 Tel.: 05.49.61.50.93
	Pontarlier**	B.C.S. de Pontarlier Rue Charles Maire - B.P. 315 25 304 Pontarlier Cedex Tel 03.81.39.16.99
	Pontoise**	Annexe - BI de Gennevilliers 37 route principale du port B.P 221 92237 Gennevilliers Cedex Tel.: 01.47.98.28.20
	Quimper**	Annexe - BCS de Quimper 28 bd de Bretagne - 29000 Quimper Tel.: 02.98.55.02.19
	Reims-Champagne*	Annexe - BCS de Reims 25 rue Gutenberg - 51084 Reims Cedex Tel.: 03.26.87.65.26
	Rennes Saint-Jacques*	Annexe - BI de Rennes 6 allée du Danemark- 35200 Rennes Tel.: 02.99.50.84.28
	Roanne**	Annexe - BI de Saint Etienne ZI Verpilleux, 1 rue Necker - B.P 657 42042 St Etienne Tel.: 04.77.47.61.80

	Rodez**	BI d'Albi 1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex Tel.: 05.63.43.33.25
	Roissy Charles-de-Gaulle	R.P de Roissy-en-France Nord RP de Roissy-en-France Sud
	Rouen**	BCS de Rouen rue de Lillebonne prolongée - 76000 Rouen Tel.: 02.32.10.21.87
	Saint-Brieuc**	Annexe - BCS de Saint Brieuc 17 rue de Genève - 22000 Saint Brieuc Tel.: 02.96.33.13.83
	Saint-Denis Gillot	R.P De Saint Denis Gillot Aéroport de Saint Denis Gillot - 97438 Sainte Marie Tel.: 0262.48.81.28
	Saint-Etienne**	Annexe - BI de Saint Etienne Zi verpilloux, 1 rue Necker - B.P 657 42042 St Etienne Tel.: 04.77.47.61.80
	Saint-Nazaire-Montoir**	Annexe - BCS de Saint-Nazaire Montoir rue des Morées - B.P 27 - 44550 Montoir de Bretagne Tel.: 02.40.45.88.78
	Saint Yan**	Antenne de Paray le Monial Zi du Champ Bossu - 71600 Paray le Monial Tel.: 03.85.81.03.26
	Strasbourg Entzheim	R.C de Strasbourg Entzheim aéroport B.P 33 - 67960 Entzheim Tel.: 03.88.64.50.20
	Tarbes- Pyrénées* Lourdes-	Annexe - BCS de Tarbes Av du président Kennedy autoport des Pyrénées B.P 1334 - 65013 Tarbes Cedex 9 Tel.: 05.62.93.29.91
	Toulouse Blagnac	Bureau de Toulouse Blagnac Aéroport zone de fret. bat h- 31700 Blagnac Tel/ 05.61.16.40.60
	Tours**	Annexe - BI de Tours Av Y. Farge B.P 134 37701 Saint Pierre des Corps Cedex Tel.: 02.47.44.90.97.

	Toussus le Noble*	BI des Ulis Avenue des Indes B.P 7 - 91941 Les Ulis Cedex Tel.: 01.64.46.37.30
	Troyes-Barberey**	R.P de Troyes CRD aéroport rue de la douane - B.P 55 10600 La Chapelle St Luc Cedex Tel.: 03.25.74.51.40
	Valence**	Annexe - BI de Romans 22 bld Rémy Roure - 26100 Romans Tel.: 04.75.71.10.80
	Valenciennes**	BSI de Valenciennes 53 rue de Romainville - 59322 Valenciennes Tel.: 03.27.23.77.39
	Vannes**	BCS de Vannes 34 av. Paul Cézanne - 56019 Vannes Cedex Tel.: 02.97.63.33.28
	Vatry*	Bureau de Châlons-en-Champagne CRD 2 av de Crayères zam de la veuve 51022 Châlons-en-Champagne Cedex Tel.: 03.26.69.50.00
	Vesoul**	B.I. de Besançon 1, rue de Picardie 25 000 Besançon Tel : 03.81.52.18.52
	Vichy-Charmeil**	Annexe - Cellule de contrôle de Vichy- Charmeil Aéroport de Vichy-Charmeil - 03110 Charmeil Tel.: 04.70.32.34.99

\* Aeroporti in cui sono assicurate le formalità doganali, sanitarie e di polizia in un periodo dell'anno o secondo un determinato orario e, se del caso, fuori orario negli aeroporti suindicati su domanda inoltrata presso l'autorità designata con ordinanza prefettizia.

\*\* Aeroporti in cui sono, se del caso, assicurate le formalità doganali, sanitarie e di polizia su domanda inoltrata presso l'autorità designata con ordinanza prefettizia.

Le succursali doganali ("annexes des douanes et des droits indirects") sono uffici retti da personale doganale e dipendono, dal punto di vista contabile, da un ufficio delle entrate del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ("recette des douanes et droits indirects").

Queste succursali possono essere utilizzate:

- per il controllo dei passeggeri, dei loro mezzi di trasporto e dei loro bagagli; o
- per le formalità di passaggio in dogana delle merci in transito; o
- per il controllo e visto dei documenti che attestano l'uscita dal territorio dell'Unione delle merci dichiarate all'esportazione; o
- per le formalità doganali relative al traffico locale di frontiera.

<b>Irlanda</b>	1. Dublin	Customs & Excise Cargo Terminal Dublin Airport Co. Dublin Irlanda
	2. Cork Airport	Customs & Excise Cargo Terminal Cork Airport Co. Cork Irlanda
	3. Shannon Airport	Customs & Excise Freight Terminal Shannon Airport Co. Clare Irlanda

<b>Italia</b>	1. Aeroporto di Alghero	Sezione operativa territoriale di Alghero c/o Aeroporto civile - Reg. Nuraghe Biancu - 07040 S. Maria La Palma (SS) Telefoni 0039 - 070 7591706 - 070 7591704 Fax: 0039 - 070 7591700 e-mail: dogane.sassari.alghero@agenziadogane.it
	2. Aeroporto di Falconara Marittima	Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto P.le Sordoni c/o Aeroporto R. Sanzio - di Falconara 60022 Castelferretti (AN) Tel. 0039 - 071 9944463/461 - 071 200157 - 071 282743 - Arrivi 0039 071 2827232 - Partenze 0039 - 071 2827229 Fax 0039 - 0712827255 e-mail: dogane.ancona.aeroporto@agenziadogane.it
	3. Aeroporto di Bari Palese	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Bari - Palese Aeroporto Civile - 70057 Palese (BA) Tel. 0039 - 0805316196 Fax 0039 - 0805316196 e-mail: dogane.bari.aeroporto@agenziadogane.it
	4. Aeroporto di Bergamo Orio al Serio	Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio c/o Aeroporto, 13 - 24050 Orio al Serio (BG) Tel. 0039 - 0350862289 Viaggiatori 0039 - 0350862305 Merci 0039 - 0350862282 Fax 0039 - 0350862330 e-mail: dogane.bergamo.orioalserio@agenziadogane.it

	5. Aeroporto di Bologna (Borgo Panigale)	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "G. Marconi" Via Triumvirato, 84 - 40132 Borgo Panigale (BO) Tel. 0039 - 051 6479348 Viaggiatori 0039 - 051 6479865 Merci Fax 0039 - 051 6479868 e-mail: dogane.bologna.aeroporto@agenziadogane.it
	6. Aeroporto di Brindisi Casale	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Casale Aeroporto Civile Papola - 72100 Casale (BR) Tel. 0039 - 0831 413045 Fax: 0039 - 0831 413045 e-mail: dogane.brindisi.aeroporto@agenziadogane.it
	7. Aeroporto di Cagliari Elmas	Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto Elmas (Mario Mamei) c/o Aeroporto - 09034 Cagliari-Elmas (CA) Tel.0039 - 0707591273 Fax 0039 - 0707591270 e-mail: dogane.cagliari.aeroporto@agenziadogane.it
	8. Aeroporto di Catania Fontana Rossa	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Fontanarossa c/o Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 Catania Tel. 0039 - 095348625 Fax 0039 - 095348625 e-mail: dogane.catania.aeroporto@agenziadogane.it
	9. Aeroporto di Firenze	Sezione operativa Aeroporto A. Vespucci Via del Termine, 11 - 50127 Peretola (FI) Tel . 0039 055 3061629/3061686 Viaggiatori arrivi 0039 055 3061610 Viaggiatori partenze (postazione Tax Free) 0039 055 3061430 Cargo Fax 0039 055 3061686 Viaggiatori 0039 055 3061430 Cargo e-mail: dogane.firenze.aeroporto@agenziadogane.it
	10. Aeroporto di Forlì L.Ridolfi	Sezione operativa territoriale Aeroporto Ridolfi Via Seganti, 3 - 47100 Forlì Tel. 0039 - 0543474960 Fax 0039 0543474961 e-mail: dogana.forli.aeroporto@agenziadogane.it

	11. Aeroporto di Genova C. Colombo	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Via Pionieri e Aviatori d'Italia, Palazzina Merci - 16154 Genova Tel.0039 - 0106015339 Fax 0039 - 0106015327 e-mail: dogane.genova.aeroporto@agenziadogane.it
	12. Aeroporto di Lamezia Terme	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto dello Stretto Via Ravagnese, 11 - 89131 Reggio Calabria Tel. 0039 - 0965 645274 Fax: 0039 - 0965 645274 e-mail: dogane.reggiocalabria.aeroporto@agenziadogane.it
	13. Aeroporto di Milano Linate	Ufficio delle Dogane di Milano 3 Aeroporto di Linate - 20090 Segrate (MI) Tel. 0039 - 0270200470 0039 - 0270200510 Fax 0039 - 027388477 e-mail: dogane.milano3@agenziadogane.it
	14. Aeroporto di Milano Malpensa	Ufficio delle Dogane di Malpensa Aeroporto Malpensa - 21010 Aeroporto Malpensa (VA) Telefoni 0039 - 0258586300 0039 - 0258586500 Fax 0039 - 0258586340 e-mail: dogane.malpensa@agenziadogane.it
	15. Aeroporto di Napoli Capodichino	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Capodichino Viale Umberto Maddalena c/o Terminal merci - 80100 Napoli Tel. 0039 - 0817896433 - 0039 0817896268 Fax 0039 - 0817802546 e-mail: dogane.napoli1.aeroporto@agenziadogane.it
	16. Aeroporto di Olbia Costa Smeralda	Sezione operativa territoriale di Porto Torres Molo ASI - 07046 Porto Torres (SS) Tel. 0039 - 070 7591361 Fax 0039 - 070 7591360 E- mail:dogane.sassari.portotorres@agenziadogane.it

	17. Aeroporto di Palermo Punta Raisi	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Punta Raisi Aeroporto Civile Falcone Borsellino - 90045 Cinisi (PA) Telefoni 0039 - 0917020216 0039 - 0917020329 Fax 0039 - 0917020216 e-mail: dogane.palermo.aeroporto@agenziadogane.it
	18. Aeroporto di Perugia S. Egidio	Sezione operativa territoriale Aeroporto S. Francesco d'Assisi Strada Traversa S. Egidio – 06070 S. Egidio (PG) Telefoni 0039 - 0755921420 - 421 - 422 - 423 Fax 0039 - 0755921455 e-mail: dogane.perugia.aeroporto@agenziadogane.it
	19. Aeroporto Liberi di Pescara	Sezione Operativa Territoriale di Pescara - Aeroporto d'Abruzzo Via Tiburtina km 229,100 - 65131 Pescara Telefono 0039 - 0854324234 e-mail: dogane.pescara.aeroporto@agenziadogane.it
	20. Aeroporto di Pisa S. Giusto	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Pisa Via Asmara 3/c – 56121 Pisa Telefoni 0039 - 05091661 Viaggiatori 0039 - 050916608 - 0039 - 050849494 Fax 0039 - 050916630 e-mail: dogane.pisa.aeroporto@agenziadogane.it
	21. Aeroporto di Reggio Calabria (dello Stretto)	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto dello Stretto Via Ravagnese, 11 - 89131 Reggio Calabria Tel. 0039 - 0965 645274 Fax: 0039 - 0965 645274 e-mail: dogane.reggiocalabria.aeroporto@agenziadogane.it
	22. Aeroporto di Rimini Miramare	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Miramare “Federico Fellini” Via Flaminia, 407 - 47037 Rimini Miramare (RN) Tel. 0039 - 0541 370261 Fax 0039 - 0541 370261 e-mail: dogane.rimini.aeroporto@agenziadogane.it
	23. Aeroporto di Roma Ciampino	Sezione Operativa Territoriale di Ciampino Aeroporto di Ciampino - 00043 Ciampino (RM) Tel. 0039 - 0679494277 Fax 0039 - 0679340220 e-mail: dogane.roma1.ciampino@agenziadogane.it



	24. Aeroporto di Roma Fiumicino	Ufficio delle Dogane di Roma 2 - Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci Via Bragadin s.n.c - 00054 Fiumicino Tel. 0039 - 65956366 Fax 0039 - 06659520954 e-mail: dogane.roma2@agenziadogane.it
	25. Aeroporto di Ronchi dei Legionari	Sezione Operativa Territoriale Ronchi dei Legionari – Aeroporto Giuliano Via Aquilea - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) Tel. 0039 - 0481778070 Fax 0039 - 0481778070 e-mail: dogane.gorizia.aeroporto@agenziadogane.it
	26. Aeroporto di Torino (Caselle)	Sezione Operativa Territoriale Caselle Torinese Aeroporto di Torino "Sandro Pertini" - 10072 Caselle Torinese (TO) Telefoni Merci 0039 - 011 5676891/2 Servizio Viaggiatori 0039 - 011 5676874/886 Fax: 0039 - 011 5678284 e-mail: dogane.torino.aeroporto@agenziadogane.it
	27. Aeroporto di Venezia Tessera	Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “Marco Polo” di Tessera Via Broglio, 80 - 30030 Tessera (VE) Telefoni 0039 - 041 2699357 Fax: 0039 - 041 8773585 e-mail: dogane.venezias.aeroporto@agenziadogane.it
	28. Aeroporto di Verona Villafranca	Sezione operativa territoriale di Aeroporto Valerio Catullo c/o Aeroporto Valerio Catullo - 37060 Località Caselle - Sommacampagna (VR) Telefoni 0039 045 8095774 (Centralino) 0039 045 8095775 (Responsabile) 0039 045 8095761 (Ufficio Arrivi) 0039 045 (+39)-045-8095737 (Ufficio Partenze) Fax 0039 045 8095775 (Ufficio) 0039 045 8095890 (Ufficio Arrivi) e-mail: dogane.verona.aeroporto@agenziadogane.it

<b>Lettonia</b>	1. Rīgas lidosta Riga Airport (internazionale)	Lidostas MKP 0240 Rīgas raj., Mārupes pag., lidosta "Rīga", LV-1053 Latvia
-----------------	---	--

	2. Ventspils lidosta Ventspils Airport (locale)	Ventspils MKP 0313 Prāmju 2, Ventspilī, LV-3602 Latvia
	3. Liepājas lidosta Liepaja Airport (locale)	Liepājas ostas MKP 0411 Cukura 8/16, Liepājā, LV-3401 Latvia

<b>Lituania</b>	1. Aeroporto di Vilnius	Vilniaus oro uosto postas Rodūnios kelias 10A LT-02189 Vilnius
	2. Aeroporto di Kaunas	Kauno oro uosto postas Oro uosto g. 4 Karmėlava LT-54460 Kauno rajonas
	3. Aeroporto di Palanga	Palangos oro uosto postas Liepojos pl. 1 LT-00169 Palanga
	4. Aeroporto di Šiauliai	Šiaulių oro uosto postas Lakūnų g. 4 LT-77103 Šiauliai

<b>Lussemburgo</b>	1. Luxembourg (Findel)	Bureau des Douanes et Accises Luxembourg-Aéroport B.P. 61 L-6905 Niederanven
--------------------	------------------------	---

<b>Ungheria</b>	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóság Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1675 Budapest, Pf.: 40.
	Debrecen Nemzetközi Repülőtér	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
	Sármellék Repülőtér	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatóság 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 135.

<b>Malta</b>	Malta International Airport	Customs Office Airfreight Section Luqa MALTA.
--------------	-----------------------------	--

<b>Paesi Bassi</b>	1. Eelde	Douanekantoor Eelde Machlaan 14 9761 TD Eelde
	2. Eindhoven	Douanekantoor Eindhoven-Airport Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven
	3. Hilversum en Lelystad	Douanekantoor Hilversum Nieuwe Havenweg 53 II Postbus 183 1200 AD Hilversum
	4. Maastricht – Aachen Airport	Douanekantoor Maastricht Airport Vliegveldweg 41 6190 AC Beek
	5. Midden-Zeeland	Douanekantoor Vlissingen Duitslandweg 1 Postbus 279 4380 AG Vlissingen
	6. Rotterdam-Airport	Douanekantoor Rotterdam-Airport Airportplein 50 3045 AP Rotterdam
	7. Seppe	Douanekantoor Roosendaal Borchwerf 10A 4704 RG Roosendaal
	8. Schiphol-Airport	Douanepost Schiphol Cargo Centre Handelskade 1 Postbus 75757 1118 ZX Schiphol
	9. Teuge	Douanekantoor Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 41 – 45 7333 NR Apeldoorn
	10. Texel	Douanekantoor Texel-Luchthaven Het Nieuwe Diep 23 1781 AC Den Helder
	11. Twente	Douanekantoor Twente Luchthaven Vliegveldweg 333 7524 PT Enschede

<b>Austria</b>	1. Graz	Hauptzollamt Graz Zweigstelle Flughafen Flughafen Graz 8073 Feldkirchen bei Graz
----------------	---------	---

	2. Innsbruck	Hauptzollamt Innsbruck Zweigstelle Innsbruck-Flughafen Fürstenweg 180 6020 Innsbruck
	3. Klagenfurt	Hauptzollamt Klagenfurt Zweigstelle Flughafen-Strasse Flughafen-Strasse 63 Flughafen Klagenfurt-Wörthersee 9020 Klagenfurt
	4. Salzburg	Hauptzollamt Salzburg Zweigstelle Flughafen  Wilhem-Spazier-Strasse 2 5020 Salzburg
	5. Wien (Vienna)	Zollamt Flughafen Wien Postfach 21 1300 Wien-Flughafen
	6. Linz	Hauptzollamt Linz Zweigstelle Flughafen Flughafenstrasse 1 4063 Hörsching

<b>Polonia</b>	1. Gdansk-Rebiechowo	Oddzial Celny Port Lotniczy ul. Slowackiego 210 80-298 Gdansk
	2. Katowice-Pyrzowice	Oddzial Celny Port Lotniczy ul. Wolności 90 41-960 Ozarowice
	3. Krakow-Balice	Oddzial Celny Port Lotniczy ul. Kapitana Medweckiego 1 32-083 Krajow-Balice
	4. Poznan-Lawica	Oddzial Celny Port Lotniczy ul. Bukowska 285 61-198 Poznan
	5. Szczecin-Goleniow	Oddzial Celny Port Lotniczy Glewice 1A 72-100 Goleniow
	6. Warszawa-Okecie	Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie ul. Zwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa
	7. Wroclaw-Strachowice	Oddzial Celny Port Lotniczy ul. Skarzynskiego 36 54-351 Wrocław
	8. Rzeszow-Jasionka	Oddzial Celny Port Lotniczy 36-002 Jasionka

<b>Portogallo</b>	1. Lisboa	Alfândega do Aeroporto de Lisboa Aeroporto de Lisboa - Edifício 17 1700 LISBOA
	2. Francisco Sá Carneiro (Porto)	Alfândega do Aeroporto do Porto Aeroporto Sá Carneiro 4470 MAIA
	3. Faro	Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro Aeroporto de Faro 8000 FARO
	4. Santa Catarina (Madeira)	Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina Aeroporto de Santa Catarina 9100 SANTA CRUZ
	5. Porto Santo (Madeira)	Delegação Aduaneira de Porto Santo Aeroporto do Porto Santo 9400 PORTO SANTO
	6. Ponta Delgada (Açores)	Alfândega de Ponta Delgada Praça Vasco da Gama 9500 PONTA DELGADA
	7. Santa Maria (Açores)	Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Maria Aeroporto de Santa Maria 9580 VILA PORTO
	8. Lages (Açores)	Delegação Aduaneira de Angro do Heroísmo Patio da Alfândega 9700 ANGRO DO HEROISMO

<b>Romania</b>	1. Aeroport Arad	Biroul vamal Arad Aeroport Str. Bodrogului, FN, 310399, ARAD
	2. Aeroport Sibiu	Biroul vamal Sibiu Aeroport Sos. Alba Iulia, no.73A, SIBIU
	3. Aeroport Băneasa	Biroul vamal Băneasa Sos. București -Ploiești, nr. 40, sector 1, BUCURESTI
	4. Aeroport Henri Coandă	Biroul vamal Otopeni Calatori Calea Bucurestilor, no.224E, OTOPENI, jud. Ilfov
	5. Aeroport Cluj Napoca	Biroul vamal Cluj Napoca Aeroport Str. Traian Vuia, nr.149, CLUJ NAPOCA, 400397, jud. Cluj

	6. Aeroport Mihail Kogălniceanu	Biroul vamal Mihail Kogălniceanu Incinta Aeroport Internațional Constanța, Str. Tudor Vladimirescu, nr.4, Jud. Constanța
	7. Aeroport Bacău	Biroul vamal Bacău Aeroport Str. Aeroportului, nr.1, BACĂU
	8. Aeroport Iași	Biroul vamal Iași Aeroport Str. Moara de Vant, nr.34, IASI
	9. Aeroport Timișoara	Biroul vamal Timisoara Aeroport Str. Aeroportului, nr. 1 Jud.Timis
	10. Aeroport Suceava	Biroul vamal Suceava Aeroport Str. Aeroportului FN, Salcea, SUCEAVA
	11. Aeroport Oradea	Biroul vamal Oradea Calea Aradului, nr. 80 Oradea Jud. Bihor

<b>Finlandia</b>	1. Helsinki - Vantaa	Helsingin lentotulli PL 11 FI-01531 VANTAA
	2. Enontekiö	Kivilompolon tull FI-99440 LEPPÄJÄRVI
	3. Ivalo	Ivalon tull PL 18 FI-99801 IVALO
	4. Joensuu	Joensuun tull PL 72 FI-80101 JOENSUU
	5. Jyväskylä	Jyväskylän tull PL 39 FI-40321 JYVÄSKYLÄ
	6. Kajaani	<i>Kajaanin tull</i> <i>PL 119</i> FI-87400 KAJAANI
	7. Kemi/Tornio	Kemin tull PL 49 FI-94101 KEMI
	8. Kittilä	Muonion tull FI-99300 MUONIO

	9. Kruunupyy	Kokkolan tulli PL 1006 FI-67101 KOKKOLA
	10. Kuopio	Kuopion tulli PL 68 FI-70701 KUOPIO
	11. Kuusamo	Korttesalmen tulli FI-93999 KUUSAMO
	12. Laappenranta	Lappeenrannan tulli PL 66 FI-53501 LAPPEENRANTA
	13. Mariehamn	Mariehamns tull PB 40 FI-22101 MARIEHAMN
	14. Oulu	Oulun tulli PL 56 FI-90401 OULU
	15 Pori	Porin tulli PL 140 FI-28101 PORI
	16. Rovaniemi	Rovaniemen tulli PL 47 FI-96101 ROVANIEMI
	17. Tampere-Pirkkala	Tampereen tulli PL 133 FI-33101 TAMPERE
	18. Turku	Turun tulli PL 386 FI-20101 TURKU
	19. Vaasa	Vaasan tulli PL 261 FI-65101 VAASA

<b>Slovenia</b>	1. Ljubljana (Brnik)	Finančni urad Ljubljana Izpostava Letališče Brnik SI - 4210 Brnik
	2. Maribor	Finančni urad Maribor Carinska pisarna Mejni prehod Letališče Maribor SI - 2212 Orehova vas - Slivnica

<b>Svezia</b>	1. Arlanda	Tullverket* Box 64 S-190 45 Stockholm-Arlanda
	2. Arvidsjaur	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby
	3. Borlänge Dala Airport	Tullverket* Box 64 S-190 45 Stockholm-Arlanda
	4. Bromma	Tullverket* Box 64 S-190 45 Stockholm-Arlanda
	5. Göteborg City Airport, Säve	Tullverket* Box 8932 S-402 73 Göteborg
	6. Göteborg Landvetter Airport	Tullverket* Box 8932 S-402 73 Göteborg
	7. Halmstad	Tullverket* Box 8932 S-402 73 Göteborg
	8. Jönköping	Tullverket* Box 11504 S-550 11 Jönköping
	9. Kalmar	Tullverket* Box 11504 S-550 11 Jönköping
	10. Karlstad	Tullverket* Box 8932 S-402 73 Göteborg
	11. Kiruna	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby
	12. Kristianstad-Everöd	Tullverket* Box 850 S-201 80 Malmö
	13. Linköping	Tullverket* Tegeluddsvägen 98 Box 27311 S-102 54 Stockholm
	14. Luleå-Kallax	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby



	15. Malmö-Sturup	Tullverket* Box 850 S-201 80 Malmö
	16. Norrköping	Tullverket* Box 901 S-601 19 Norrköping
	17. Pajala-Ylläs	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby
	18. Ronneby/Kallinge	Tullverket* Box 850 S-201 80 Malmö
	19. Stockholm-Skavsta	Tullverket* Tegeluddsvägen 98 Box 27311 S-102 54 Stockholm
	20. Skellefteå	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby
	21. Sundsvall-Härnösand	Tullverket* Box 64 S-190 45 Stockholm-Arlanda
	22. Trollhättan/Vänersborg	Tullverket* Box 8932 S-402 73 Göteborg
	23. Umeå	Tullverket* Blå vägen 32 S-920 64 Tärnaby
	24. Visby	Tullverket* Box901 S-601 19 Norrköping
	25. Västerås/Hässlö	Tullverket* Tegeluddsvägen 98 Box 27311 S-102 54 Stockholm
	26. Växjö/Kronoberg	Tullverket*
	27. Ängelholm-Helsingborg	Tullverket* Box 850 S-201 80 Malmö
	28. Örebro	Tullverket* Tegeluddsvägen 98 Box 27311 S-102 54 Stockholm

	29. Örnsköldsvik	Tullverket* Blåvägen 32 S-920 64 Tärnaby
	30. Östersund	Tullverket* Gränsvägen 55 S-830 19 Storlien

Domande o richieste di consulenza con riguardo alle autorizzazioni per le procedure semplificate per il trasporto aereo devono essere inviate al seguente indirizzo:

Tullverket, Kompetenscenter Tillstånd  
Box 12 854  
S-112 98 Stockholm

### Regno Unito

<i>CODIC E IATA</i>	<i>AEROPORTO</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Codice ccsuk</i>	<i>EPU</i>
ABZ	Aberdeen	HM REVENUE & CUSTOMS Aberdeen Airport C/O Custom House 28 Guild St Aberdeen AB9 2DY	Z	410
BFS	Belfast	HM REVENUE & CUSTOMS Custom House Belfast International Airport Aldergrove Belfast BT29 4AA	P	516
BHX	Birmingham	HM REVENUE & CUSTOMS Cargo Centre Birmingham Airport B26 3QN	B	011
BOH	Bournemouth	HM REVENUE & CUSTOMS Bournemouth Airport C/O Compass House Ordnance Survey Site Romsey Road Southampton SO16 4HP	nessuno	290
BRS	Bristol	HM REVENUE & CUSTOMS Bristol Airport C/O Custom House Clayton St, Avonmouth Bristol BS11 9DX	A	033

CWL	Cardiff	HM REVENUE & CUSTOMS Cargo Terminal Cardiff International Airport Rhoose, Nr Barry S Glamorgan Wales CF62 3BD	C	048
EMA	East Midlands	HM REVENUE & CUSTOMS Bldg 108 Beverley Rd East Midlands Airport Castle Donnington Derby DE74 2SE	D	245
EDI	Edinburgh	HM REVENUE & CUSTOMS Edinburgh Airport Spitfire House, Cargo Village Turnhouse Rd Edinburgh EH12 0AL	E	436
EXT	Exeter	HM REVENUE & CUSTOMS Exeter Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill Plymouth PL6 5BZ	R	297
AOA	Farnborough (airshow only)	HM REVENUE & CUSTOMS Farnborough Airport C/O Compass House Romsey Road Southampton SO16 4HP	nessuno	290
AOA	Filton	HM REVENUE & CUSTOMS Filton Airport C/O Custom House Clayton Street Avonmouth Bristol BS11 9DX	nessuno	033
LGW	London Gatwick	HM REVENUE & CUSTOMS Timberham House Gatwick Airport Sussex RH6 0EZ	G	120
GLA	Glasgow	HM REVENUE & CUSTOMS Glasgow Airport C/O Falcon House 70 Inchinnan Rd Paisley PA3 2RE	X	444

LHR	London Heathrow	HM REVENUE & CUSTOMS Wayfarer House Great South West Rd Feltham, Middx TW14 8NP	H	120
HUY	Humberside	HM REVENUE & CUSTOMS Humberside airportC/O Custom House Immingham Docks Immingham. South Humberside DN40 2NA	nessuno	241
LBA	Leeds Bradford	HM REVENUE & CUSTOMS Leeds Bradford Airport C/O Peter Bennet House Redvers Close West Park Ring Rd Leeds LS 16 6RQ	Y	084
LPL	Liverpool	HM REVENUE & CUSTOMS Liverpool Airport C/O Bldg 302 World Freight Centre Manchester International Airport Manchester M90 5XX	S	191
LCY	London City	HM REVENUE & CUSTOMS London City Airport C/O Wayfarer House Great South West Road Feltham Middlesex TW14 8NP	nessuno	150
LTN	Luton	HM REVENUE & CUSTOMS Luton Airport Luton LU2 9NJ	L	223
MAN	Manchester	HM REVENUE & CUSTOMS Bldg 302 World Freight Centre Manchester International Airport Manchester M90 5XX	M	191
MSE	Manston	HM REVENUE & CUSTOMS Manston Airport C/O West Ferry Terminal Ramsgate Kent CT11 8RP	nessuno	043
NCL	Newcastle	HM REVENUE & CUSTOMS Newcastle Airport Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BU	N	214

-	Newquay	HM REVENUE & CUSTOMS Newquay Airport C/O Custom House Arwenack Street Falmouth Cornwall TR11 3SB	nessuno	108
NWI	Norwich	HM REVENUE & CUSTOMS Norwich Airport Amsterdam Way Norwich NR6 6EP	W	058
PLY	Plymouth	HM REVENUE & CUSTOMS Plymouth Airport C/O Crownhill Court Tailyour Road Crownhill  Plymouth PL6 5BZ	nessuno	250
PIK	Prestwick	HM REVENUE & CUSTOMS Liberator House, Prestwick Airport Ayrshire KA9 2PX	K	443
RWY	Ronaldsway Isle of Man	HM Customs and Excise P.O. Box 6 Custom House Douglas Isle of Man IM99 1AG	nessuno	450
SOU	Southampton	HM REVENUE & CUSTOMS Compass House Romsey Road Southampton S016 4HP	nessuno	293
SEN	Southend	HM REVENUE & CUSTOMS Southend Airport C/O Tilbury Docks Tilbury Essex RM18 7EJ	nessuno	150
LSA	Stansted	HM REVENUE & CUSTOMS New Terminal Bldg Stansted Airport Stansted, Essex CM24 1QS	S	121
MME	Teesside	HM REVENUE & CUSTOMS Eustace House Tees Dock Teesport Middlesborough Cleveland TS6 7SA	nessuno	219

JSY	Jersey	States of Jersey Customs and Excise Jersey Airport C/O La Route Du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JJ	nessuno	466
GSY	Guernsey	States of Guernsey Customs and Excise Guernsey Airport Forest Guernsey GY8 0DS	nessuno	462

<b>Islanda</b>	1. Akureyri	Sýslumaðurinn á Akureyri Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu Hafnarstræti 107 IS-600 AKUREYRI
	2. Egilssadir	Sýslumaðurinn á Seyðisfirði Sýslumaður Norður-Múlasýslu Bjólfsögðu 7 IS-710 SEYÐISFJÖRDUR
	3. Keflavík	Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli Grænási IS-235 KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR
	4. Reykjavík	Tollstjórinn í Reykjavík Tryggvagötu 19 IS-150 REYKJAVÍK

<b>Norvegia</b>	1. Alta	Hammerfest tollsted Tollregion Nord-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	2. Bergen/Flesland	Bergen regiontollsted Tollregion Vest-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	3. Bodø	Bodø tollsted Tollregion Midt-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	4. Harstad/Evenes	Harstad tollsted Tollregion Nord-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO

	5. Haugesund/Karmøy	Haugesund tollsted Tollregion Vest-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	6. Kirkenes/Høybuktnoen	Kirkenes tollsted Tollregion Nord-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	7. Kristiansand/Kjevik	Kristiansand regiontollsted Tollregion Sør-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	8. Narvik/Framnes	Narvik tollsted Tollregion Midt-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	9. Oslo/Gardermoen	Oslo regiontollsted P.b.8122 Dep. N-0032 OSLO
	10. Røros	Trondheim regiontollsted Tollregion Midt-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	11. Rygge	Fredrikstad regiontollsted Tollregion Øst-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	12. Stavanger/Sola	Stavanger tollsted Tollregion Vest-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	13. Torp	Sandefjord tollsted Tollregion Sør-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
	14. Tromsø	Tromsø regiontollsted Tollregion Nord-Norge P.b.8122 Dep. N-0032 OSLO
	15. Trondheim/Værnes	Trondheim regiontollsted Tollregion Midt-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO

	16. Ålesund	Ålesund tollsted Tollregion Vest-Norge P.b. 8122 Dep N-0032 OSLO
--	-------------	---

<b>Slovacchia</b>	1. Bratislava	PCÚ Bratislava Letisko M.R. Štefánika SK-820 01 BRATISLAVA
	2. Košice	PCÚ Košice Letisko SK-041 75 KOŠICE
	3. Poprad	PCÚ Poprad Karpatská 13 SK-058 01 POPRAD
	4. Sliač	PCÚ Zvolen NS (5177) Balkán 53 960 95 Zvolen
	5. Piešťany	Pobočka colného úradu Piešťany Partizánska 2 SK-921 01 PIEŠŤANY

<b>Svizzera</b>	1. Bâle-Mulhouse	Zollinspektorat Basel-Mülhausen Flughafen Postfach 251 CH-4030 BASEL
	2. Berne-Belp	Zollamt Bern DA Flughafen Bern-Belp Flughafenstrasse CH-3123 Belp
	3. Genève-Cointrin	Bureau de douane de Genève Aeroport C.P. 211 CH-1215 GENEVE AEROPORT 15
	4. Lugano-Agno	Ufficio doganale SD Agno Aeroporto CH-6982 Agno
	5. Zürich-Kloten	Zollinspektorat Zürich-Flughafen Postfach CH-8058 ZÜRICH FLUGHAFEN

<b>Croazia</b>	1. Zagreb	RGP Zračna Luka Zagreb Rudolfa Fizira bb, 10 410 - Velika Gorica, Hrvatska
----------------	-----------	--



	2. Dubrovnik	RGP Zračna Luka Dubrovnik, 20213 Čilipi, Hrvatska
	3. Split	RGP Zračna Luka Sp Cesta Dr.Franje Tuđmana 96, 21 217 Kaštel Štafilić, Hrvatska
	4. Brač	Kontrolno mjesto Brač, 21 400 Supetar, Hrvatska
	5. Rijeka	Kontrolno mjesto Zračna Luka Rijeka, Hamec 1, 51513 Omišalj, Hrvatska
	6. Pula	Kontrolno mjesto Zračna Luka Pula, Valtursko polje bb, Pula-Valtura, 52000 Pula, Hrvatska
	8. Zadar	RGP Zadar Zračna luka b.b., 23222 Zemunik Donji, Hrvatska
	9. Osijek	Kontrolno mjesto Zračna Luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa, 31000 Osijek, Hrvatska

<b>Ex Republica iugoslava di Macedonia</b>	“ALEXANDER THE GREAT SKOPJE”	АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ СКОПЈЕ	Customs Office Airport “Alexander the Great Skopje” - Customs clearance section v. Petrovec 1000 Skopje, Republic of Macedonia	Царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје - Отсек за стоково царинење, с.Петровец 1000 Скопје, Република Македонија
	“ST. PAUL THE APOSTOLE OHRID”	АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ ОХРИД	Customs Office Airport “St. Paul the Apostole Ohrid” P.Box 134, 6000 Ohrid, Republic of Macedonia	Царински испостава Аеродром Св. Апостол Павле Охрид Поштенски факс 134, 6000 Охрид, Република Македонија

<b>Serbia</b>	Aerodrom Nikola Tesla	Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla Surčinski put bb 11180 Beograd S E R B I A
---------------	-----------------------	---

<b>Turchia</b>	-	-
----------------	---	---

#### **8.4. Modello di autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea**

A conclusione della procedura, le autorità competenti del paese rilasciano alla compagnia aerea un'autorizzazione che si presenta nel modo seguente:

##### Oggetto dell'autorizzazione

- 1) La compagnia aerea .....
- .....
- .....

è autorizzata con la presente, fatta salva una revoca in qualsiasi momento, ad applicare il regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea in conformità dell'articolo 55, lettera e), dell'appendice I della convenzione/degli articoli 26 e 27 dell'ADT (in appresso denominata "procedura semplificata di transito aereo (elettronico)").

##### 2) Campo di applicazione

La procedura semplificata di transito aereo (elettronico) concerne la movimentazione di tutte le merci trasportate dalla compagnia aerea in oggetto per via aerea tra i seguenti aeroporti (e paesi):

##### Documenti richiesti per le spedizioni

- 3) Allorché è utilizzato il regime di transito comune/unionale, il manifesto contenente le informazioni specificate nell'appendice 3 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale è considerato equivalente ad una dichiarazione di transito comune/unionale, sempreché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 111 dell'appendice I della convenzione/dell'articolo 52 dell'ADT.

##### Procedura da applicare nell'aeroporto di carico (ufficio doganale di partenza)

- 4) La compagnia aerea registra la posizione (T1, T2 \*, T2F, C (equivalente a T2L) o X) di tutte le spedizioni nelle proprie scritture commerciali e indica sul manifesto la posizione di ciascuna spedizione, salvo in presenza della dicitura "consolidation" (eventualmente in forma abbreviata) per spedizioni in forma di groupage.

Quando una spedizione è già vincolata al regime di transito, la compagnia aerea inserisce sul manifesto il codice TD (che sta per Transit Document). In tali casi il tipo, il numero, la data e l'ufficio doganale di partenza della dichiarazione di transito utilizzata devono essere indicati sulla relativa lettera di vettura aerea.

Le spedizioni sono identificate dalla compagnia aerea tramite l'apposizione su ciascuna di esse di un'etichetta recante il numero della relativa lettera di vettura aerea; se una spedizione costituisce un'unità di carico, il numero dell'unità di carico deve essere indicato.

Conformemente all'articolo 34 dell'appendice I della convenzione/all'articolo 297 dell'AE, le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione entro il [...]. Il numero di registrazione del manifesto/dichiarazione di transito comprende almeno il numero del volo che figura sul manifesto e la data del volo.

La compagnia aerea che trasporta le spedizioni indicate sul manifesto è considerata il titolare del regime ai fini di tali operazioni di trasporto.

La compagnia aerea presenta alle autorità competenti dell'aeroporto di carico, su richiesta di queste, una copia a stampa del manifesto elettronico, qualora ciò non fosse già stato fatto nel corso dello scambio dei dati. Ai fini del controllo, tutte le lettere di vettura aerea relative alle spedizioni elencate nel manifesto devono essere presentate alle autorità menzionate.

\* Applicabile al transito comune.

#### Procedura da applicare presso l'aeroporto di scarico (ufficio di destinazione)

- 5) Il manifesto elettronico all'aeroporto di carico, trasmesso tramite un sistema di scambio di dati, diventa il manifesto elettronico all'aeroporto di scarico.

Si ritiene che la procedura semplificata di transito aereo (elettronico) sia conclusa quando i dati del manifesto elettronico sono messi a disposizione delle autorità competenti presso l'aeroporto di scarico e le spedizioni elencate in tale manifesto sono state loro presentate.

Una copia a stampa del manifesto elettronico è presentata, a richiesta, alle autorità competenti presso l'aeroporto di scarico, qualora ciò non sia già stato fatto nel corso dello scambio dei dati; dette autorità possono, ai fini del controllo, chiedere di visionare tutte le lettere di vettura aerea relative alle spedizioni elencate nei manifesti.

#### Irregolarità/discrepanze

- 6) La compagnia aerea informa le autorità doganali di qualsiasi infrazione o irregolarità. Essa è inoltre tenuta a collaborare al fine di chiarire le infrazioni, irregolarità o discrepanze riscontrate dalle autorità competenti presso gli aeroporti di carico e di scarico.

Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### Responsabilità della compagnia aerea

- 7) La compagnia aerea è tenuta a comunicare con un debito preavviso agli uffici doganali locali presso gli aeroporti internazionali la propria intenzione di applicare la procedura semplificata di transito aereo (elettronico).

La compagnia aerea deve inoltre

- tenere opportune registrazioni che permettano alle autorità competenti di verificare le operazioni alla partenza e a destinazione,
- mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le registrazioni pertinenti e
- impegnarsi ad assumere piena responsabilità nei confronti delle autorità competenti quanto al rispetto dei propri obblighi, nonché ad evitare e risolvere qualsiasi discrepanza o irregolarità.

Disposizioni finali

- 8) La presente autorizzazione non pregiudica le formalità, alla partenza e all'arrivo, che la compagnia aerea è tenuta ad espletare nei paesi di partenza e di destinazione.


La presente autorizzazione entra in vigore il .....

Per l'autorità competente

Data

Firma

8.5. Schema di funzionamento del groupage aereo



**8.6. Modello di autorizzazione per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima e per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima**

Le seguenti disposizioni riguardano l'ammissione di società di navigazione ad utilizzare la procedura semplificata di transito unionale per il trasporto marittimo.

**Utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima**

Modello di autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 dell'ADT

Oggetto dell'autorizzazione

1. La società di navigazione .....

è autorizzata con la presente, fatta salva una revoca in qualsiasi momento, ad applicare il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima in conformità dell'articolo 26 dell'ADT, in appresso denominata "procedura semplificata di transito marittimo (cartaceo)".

Campo di applicazione

2. La procedura semplificata di transito marittimo (cartaceo) concerne la movimentazione di tutte le merci trasportate via mare dalla società in oggetto tra i porti degli Stati membri dell'Unione elencati nell'allegato.

Documenti richiesti per le spedizioni

3. Quando un regime di transito unionale è obbligatorio, il manifesto (modello allegato) è considerato equivalente ad una dichiarazione di transito per il regime di transito unionale, sempreché contenga i dati elencati all'articolo 50 dell'ADT.

Procedura da applicare al porto di carico (ufficio doganale di partenza)

4. I manifesti devono essere presentati in duplice copia, recare sulla prima pagina l'opportuno codice (T1, T2F) in grassetto e venire poi datati e firmati dalla società di navigazione che conferisce loro la funzione di dichiarazione di transito per il regime di transito unionale. Questi manifesti sono quindi considerati equivalenti a dichiarazioni di transito per il regime di transito unionale.

Quando il trasporto concerne al tempo stesso merci che devono circolare vincolate al regime di transito unionale esterno (T1) e merci che devono circolare vincolate al regime di transito unionale interno (T2F), le merci devono essere elencate su manifesti distinti.

In caso di trasporto di carichi consolidati, tali carichi devono essere designati con la menzione "groupage" ed essere inclusi nel manifesto di transito unionale adatto alla

posizione più elevata figurante sul manifesto di groupage, es.: se il carico consolidato comprende merci T1, T2F, TD e unionali, esso deve essere dichiarato sul manifesto T1.

Tranne nei casi in cui la società di navigazione è uno speditore autorizzato ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU, prima della partenza della nave il manifesto deve essere presentato alle autorità competenti per autenticazione.

Conformemente all'articolo 297 dell'AE, le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione entro il [...].

La società di navigazione che trasporta le spedizioni indicate sul manifesto è considerata il titolare del regime ai fini di tali operazioni di trasporto.

Procedura da applicare al porto di scarico (ufficio doganale di destinazione)

5. I manifesti e le relative merci devono essere presentati alle autorità competenti del porto di destinazione per i controlli doganali. Inoltre, le autorità competenti possono chiedere visione di tutte le polizze di carico relative alle merci scaricate al loro porto di competenza dalla nave in questione.

Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione o da loro rappresentanti, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.

L'elenco deve includere il numero di riferimento del manifesto, la sigla di identificazione del manifesto quale dichiarazione di transito, il nome della società di navigazione che ha trasportato le merci, il nome della nave e la data del trasporto marittimo.

L'elenco deve essere redatto in due esemplari e rispettare il seguente modello:

<b>ELENCO DELLE PROCEDURE DI TRANSITO DEL MESE DI</b>			
Porto di partenza:		Porto di destinazione:	
.....		.....	
Numero di riferimento del manifesto utilizzato come dichiarazione di transito	Data del manifesto utilizzato come documento di transito	Nome della nave	A fini doganali

Nell'ultima pagina dell'elenco deve comparire la menzione:

“La (società di navigazione) certifica che nel presente elenco figurano tutti i manifesti relativi alle merci trasportate via mare da (porto di partenza) a (porto di destinazione).”

Entrambi gli esemplari di ciascun elenco devono essere firmati dal rappresentante della società di navigazione e inviati all'ufficio doganale di destinazione non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello delle procedure di transito.



### Irregolarità/Discrepanze

6. Le autorità doganali del porto di destinazione informano le autorità competenti del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di qualunque irregolarità o discrepanza, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

### Responsabilità della società di navigazione

7. La società di navigazione deve:
- tenere opportune registrazioni che permettano alle autorità doganali di verificare le operazioni  
alla partenza e a destinazione;
  - mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le registrazioni pertinenti e
  - impegnarsi a fornire assistenza per la soluzione di qualsiasi discrepanza o irregolarità.

### Disposizioni finali

8. La presente autorizzazione non pregiudica le formalità, alla partenza e all'arrivo, che la società di navigazione è tenuta ad espletare nei paesi di partenza e di destinazione.

La presente autorizzazione entra in vigore il .....

Per l'autorità competente

Data

Firma

## ALLEGATO

PORTI DI PARTENZA

INDIRIZZO DELL'UFFICIO  
DOGANALE COMPETENTE

PORTI DI DESTINAZIONE

INDIRIZZO DELL'UFFICIO  
DOGANALE COMPETENTE

## **Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima**

### Modello di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 dell'ADT

#### Oggetto dell'autorizzazione

1. La società di navigazione .....  
.....  
.....

è autorizzata con la presente, fatta salva una revoca in qualsiasi momento, ad applicare il regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima in conformità dell'articolo 28 dell'ADT, in appresso denominata "procedura semplificata di transito marittimo (elettronico)".

#### Campo di applicazione

2. La procedura semplificata di transito marittimo (elettronico) concerne la movimentazione di tutte le merci trasportate via mare dalla società di navigazione in oggetto tra i porti degli Stati membri dell'Unione elencati nell'allegato.

#### Documenti richiesti per le spedizioni

3. Quando un regime di transito unionale è obbligatorio, il manifesto (modello allegato) è considerato equivalente ad una dichiarazione di transito per il regime di transito unionale, sempreché contenga i dati elencati all'articolo 53 dell'ADT.

#### Procedura da applicare al porto di carico (ufficio doganale di partenza)

4. La società di navigazione registra il codice (T1, T2F, C (equivalente a T2L ) o X) di tutte le spedizioni nelle proprie scritture commerciali e indica sul manifesto la posizione di ciascuna spedizione, salvo in presenza della dicitura "groupage" per spedizioni in forma di groupage.

Quando una spedizione è già vincolata a un regime di transito, la società di navigazione inserisce sul manifesto il codice TD (che sta per Transit Document). In tali casi il tipo, il numero, la data e l'ufficio doganale di partenza della dichiarazione di transito o di un altro documento di transito devono essere indicati sulla relativa polizza di carico.

Il manifesto, o equivalenti scritture commerciali, deve essere disponibile ai fini del controllo prima della partenza della nave.

Conformemente all'articolo 297 dell'AE, le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione entro il [...].

La società di navigazione che trasporta le spedizioni indicate sul manifesto è considerata il titolare del regime per le spedizioni da essa vincolate al regime di transito (ad eccezione delle spedizioni contrassegnate dal codice TD).

#### Procedura da applicare al porto di scarico (ufficio doganale di destinazione)

5. Il regime di transito unionale è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.

Ai fini del controllo, le autorità doganali possono chiedere visione di tutte le polizze di carico relative alle merci scaricate al loro porto di competenza dalla nave in questione.

#### Irregolarità/discrepanze

6. La società di navigazione informa le autorità doganali di qualsiasi infrazione o irregolarità. Essa è inoltre tenuta a collaborare al fine di chiarire le infrazioni o irregolarità riscontrate dalle autorità competenti presso i porti di carico e di scarico.

Le autorità doganali del porto di scarico notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di carico, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, affinché queste adottino le misure necessarie.

#### Responsabilità della società di navigazione

7. La società di navigazione deve:
  - tenere opportune registrazioni che permettano alle autorità competenti di verificare le operazioni alla partenza e a destinazione;
  - mettere a disposizione delle autorità competenti tutte le registrazioni pertinenti e
  - impegnarsi ad assumere piena responsabilità nei confronti delle autorità doganali quanto al rispetto dei propri obblighi, nonché ad evitare e risolvere qualsiasi discrepanza o irregolarità.

#### Disposizioni finali

8. La presente autorizzazione non pregiudica le formalità, alla partenza e all'arrivo, che la società di navigazione è tenuta ad espletare nei paesi di partenza e di destinazione.

La presente autorizzazione entra in vigore il .....

Per l'autorità competente

Data

Firmae

**ALLEGATO**


PORTI DI PARTENZA

INDIRIZZO DELL'UFFICIO  
DOGANALE COMPETENTE

PORTI DI DESTINAZIONE

INDIRIZZO DELL'UFFICIO  
DOGANALE COMPETENTE

8.7. *Schema di funzionamento del groupage marittimo*



8.8. *Comunicazione di procedure semplificate*

TRANSITO COMUNE – TRANSITO UNIONALE

TAXUD/0925/2000 - EN

<p><b>- FORMULARIO DI COMUNICAZIONE -</b></p> <p>Articolo 6 della Convenzione relativa ad un regime</p>	<p><b>PROCEDURE SEMPLIFICATE</b></p>
<p><b>ALLA</b> <u>COMMISSIONE EUROPEA</u> Direzione generale della Fiscalità e unione doganale Unità "Legislazione doganale" B-1049 BRUXELLES – BELGIO</p>	<p><u>Base giuridica:</u> Convenzione relativa ad un regime comune <input type="checkbox"/> transito, articolo 6 (bi/multilaterale) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p><b>DA</b> <u>Paese che autorizza la procedura semplificata:</u></p>	<p><u>Portata della procedura:</u> Semplificazione individuale <input type="checkbox"/> <u>Nome del titolare/Riferimento</u> dell'autorizzazione:</p>
<p><u>Altri paesi interessati:</u> (in caso di accordo bi/multilaterale)</p>	<p><u>Acclusa:</u> copia dell'autorizzazione <input type="checkbox"/> Semplificazione generale <u>Nome della procedura/Riferimento del testo</u> giuridico:</p>
<p><u>Breve descrizione delle semplificazioni:</u></p>	
<p><u>Persona di contatto:</u>  <u>Riferimento della trasmissione della comunicazione</u> (PP/AAAA/NNN) (paese/anno/n. rif.) N. ../.../...</p>	<p><u>Data e firma:</u> <span style="float: right;"><u>Timbro:</u></span></p>

(\*) In questo caso la trasmissione delle singole autorizzazioni non è necessaria.





## **PARTE VII - APPURAMENTO DELL'OPERAZIONE DI TRANSITO E PROCEDURA DI RICERCA**

In questa parte sono descritti l'appuramento di un'operazione di transito e la procedura di ricerca.

Il paragrafo 1 contiene gli elementi teorici generali e la normativa relativi all'appuramento dell'operazione di transito e alla procedura di ricerca.

Il paragrafo 2 verte sull'appuramento dell'operazione di transito e sulla richiesta di posizione.

Il paragrafo 3 tratta della procedura di ricerca.

Il paragrafo 4 tratta della procedura di continuità operativa.

Il paragrafo 5 tratta le procedure di controllo a posteriori.

Il paragrafo 6 è riservato alle indicazioni nazionali specifiche.

Il paragrafo 7 è riservato alle amministrazioni doganali.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati.

S'intende per:

- **"regime di transito"**, un regime doganale a cui sono vincolate le merci trasportate sotto vigilanza doganale da un punto all'altro in conformità alla normativa unionale e alla convenzione relativa al transito comune;
- **"operazione di transito"**, la circolazione di merci trasportate in regime di transito dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione;
- **"procedura di continuità operativa"**, situazioni in cui l'NCTS, il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime o la connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime e l'NCTS sono temporaneamente indisponibili al momento di avviare l'operazione di transito;
- **"procedure semplificate"**, le procedure di transito semplificate specifiche per taluni modi di trasporto.

## **1 Introduzione, normativa ed elementi teorici generali**

### **1.1. Introduzione**

Questo paragrafo descrive il contesto giuridico e traccia un quadro generale dell'argomento trattato.

### **1.2. Normativa ed elementi teorici generali**

#### **1.2.1. Fonti giuridiche**

Le fonti giuridiche su cui si fondano la conclusione del regime e la procedura di ricerca sono le seguenti:

- articoli 48 e 49, appendice I, convenzione;
- articolo 215, paragrafo 2, CDU;
- articolo 310 AE.

#### **1.2.2. Elementi teorici generali**

La base giuridica che determina la competenza in materia di

procedura di ricerca si fonda sul principio secondo cui essa spetta all'autorità competente del paese di partenza, la quale svolge il ruolo fondamentale di avviarla e seguirne lo svolgimento.

### **1.2.2.1. Conclusione e appuramento dell'operazione di transito**

*Articolo 48,  
appendice I,  
convenzione  
;  
Articolo 215,  
paragrafo 2, CDU*

Le basi giuridiche distinguono tra conclusione e appuramento del regime di transito unionale e comune.

Il regime di transito è concluso quando le merci accompagnate dai documenti sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o ad un destinatario autorizzato.

Il regime di transito è appurato quando si è constatata la corretta conclusione dell'operazione di transito confrontando i dati disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione e quelli in possesso dell'ufficio doganale di partenza.

Questa distinzione e le definizioni giuridiche sono valide indipendentemente dal tipo di operazione di transito (normale o semplificata) e dal regime applicato (regime di transito normale o procedura di continuità operativa).

L'appuramento del regime è subordinato alla prova della sua corretta conclusione.

In assenza di tale prova (la cui forma, natura e modalità di controllo possono variare secondo il regime), le autorità competenti sono tenute ad adottare le misure necessarie per confermare, se possibile con mezzi alternativi, la corretta conclusione del regime oppure, qualora non risulti possibile, per determinare i seguenti elementi in conformità alle disposizioni in materia di obbligazione e recupero:

- la nascita o meno di un'obbligazione (doganale),
- se del caso, la o le persone responsabili del pagamento dell'obbligazione,
- il luogo effettivo o presunto d'insorgenza dell'obbligazione e, di conseguenza,

- se del caso, l'autorità competente per il recupero e per l'imposizione delle eventuali sanzioni.

### **1.2.2.2. Procedura di ricerca per controllare la conclusione del regime**

*Articolo 49,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Nel caso del regime di transito normale, prima di avviare una procedura di ricerca deve essere inviata una richiesta di posizione (cfr. paragrafo 2.5).

*Articolo 310,  
paragrafo 2, AE*

Se l'autorità competente del paese di partenza reputa necessario ricorrere ad una procedura di ricerca, può avviarla inviando in primo luogo:

- il messaggio "Richiesta di informazioni su un movimento non giunto a destinazione" (IE140) al titolare del regime, o
- il messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) all'ufficio doganale dichiarato di destinazione.

L'autorità competente del paese di partenza può avviare la procedura di ricerca direttamente presso l'ufficio doganale dichiarato di destinazione se nella casella 8 della dichiarazione di transito figurano informazioni sufficienti per individuare con precisione il destinatario.

I dati contenuti nella dichiarazione devono fornire all'autorità competente dell'ufficio doganale dichiarato di destinazione gli elementi necessari per contattare la persona responsabile a destinazione (destinatario).

Gli Stati membri e le altre Parti contraenti informano i titolari del regime dei vantaggi di compilare correttamente la casella 8 della dichiarazione di transito, riportandovi informazioni valide e complete sul destinatario e i relativi recapiti. In tal modo il titolare del regime può evitare di ricevere un messaggio (IE140) superfluo.

Il titolare del regime sarà contattato solo se non vi è prova della conclusione del regime all'ufficio doganale di partenza dopo un possibile scambio dei messaggi "Richiesta di posizione" (IE904) e "Risposta sulla posizione" (IE905) (per ulteriori dettagli cfr.

paragrafo 2.5) e l'invio del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) all'ufficio doganale dichiarato di destinazione (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo 3.4.4).

Nota In base all'interpretazione data alla nozione di "informazioni sufficienti", l'autorità competente del paese di partenza stabilisce, a sua discrezione, le modalità e il luogo in cui avviare la procedura di ricerca.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Se la casella 8 della dichiarazione di transito è compilata correttamente con informazioni valide e complete sul destinatario accompagnate dai relativi recapiti, si eviterà di ricevere richieste inutili di informazioni da parte delle autorità doganali competenti.

#### **1.2.2.3. Scambio di informazioni**

Durante la procedura di ricerca e di recupero è possibile inviare i messaggi "Informazioni sulla ricerca e il recupero" (IE144) e "Richiesta di informazioni sulla ricerca e il recupero" (IE145) per scambiare informazioni supplementari o per chiedere raggugli su una determinata operazione.

Questo scambio di informazioni può essere avviato sia dall'ufficio doganale di partenza che dall'ufficio doganale di destinazione; non occorre ottenere risposta (messaggi complementari) per continuare la procedura.

L'ufficio doganale di partenza usa il messaggio IE144, mentre l'ufficio doganale di destinazione usa il messaggio IE145.

Se è necessario accludere ulteriori documenti cartacei, questi possono essere inviati con altri mezzi (fax, e-mail, posta ecc.) direttamente alla persona indicata nei messaggi, specificando chiaramente l'MRN dell'operazione di transito cui si riferiscono e, se inviati su supporto cartaceo, accompagnati dal formulario TC20 bis "Invio di informazioni / Documenti relativi a movimenti NCTS". Un modello del TC20 bis è riportato nell'allegato 8.4.

## **2. Appuramento del regime di transito e richiesta di posizione**

### **2.1. Introduzione**

Questo paragrafo dà informazioni sull'appuramento del regime di transito e sulla richiesta di posizione.

Il paragrafo 2.2 tratta delle condizioni per l'appuramento.

Il paragrafo 2.3 verte sugli effetti dell'appuramento.

Il paragrafo 2.4 riguarda la forma dell'appuramento.

### **2.2. Condizioni per l'appuramento**

*Articolo 48,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Il regime di transito è appurato a condizione che si sia concluso correttamente nel modo indicato nella parte IV, capitolo 4.

*Articolo 215,  
paragrafo 2, CDU*

L'autorità cui spetta appurare il regime è quella del paese di partenza.

L'appuramento può assumere varie forme a seconda del tipo di procedura utilizzato<sup>27</sup>.

In generale, l'appuramento si basa sul confronto tra i dati relativi al regime di transito stabiliti alla partenza e quelli registrati e certificati a destinazione.

### **2.3. Effetti dell'appuramento**

Il fatto che il regime sia stato appurato, in modo implicito o formale, lascia impregiudicati il diritto e l'obbligo dell'autorità competente di chiamare in causa il titolare del regime e/o il fideiussore qualora in un momento successivo (subordinatamente ai termini previsti per il recupero o l'imposizione di sanzioni) si constati che il regime non era realmente concluso e non avrebbe quindi dovuto essere appurato o si

---

<sup>27</sup> Può trattarsi di un confronto tra messaggi elettronici ("Avviso di arrivo previsto" e "Risultati del controllo" nell'NCTS) o tra documenti (manifesti aerei o marittimi ed elenco mensile dell'ufficio doganale di destinazione per il transito aereo e marittimo su supporto cartaceo)

rilevino irregolarità relative a operazioni di transito particolari.

#### **2.4. *Forma dell'appuramento***

Ogni Stato membro/Parte contraente informa il titolare del regime dell'avvenuto appuramento con il messaggio "Notifica di chiusura" (IE045). Tale messaggio costituisce un mezzo puramente informativo e privo di alcun valore giuridico.

Il fideiussore può ritenere appurata l'operazione in assenza di diversa comunicazione.

L'autorità competente contatta il titolare del regime, il fideiussore e le altre autorità competenti se non vi è prova della conclusione del regime (o se vi sono dubbi al riguardo) e l'ufficio doganale di partenza non è pertanto in grado di appurarlo (cfr. paragrafi 1.2.2.1. e 3.2).

Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme, a prescindere dal modo di trasporto utilizzato, è necessario che, per quanto possibile, sia seguito, *mutatis mutandis*, un approccio analogo in relazione alle procedure semplificate specifiche per taluni modi di trasporto.

#### **2.5 *Richiesta di posizione e risposta***

Prima di avviare una procedura di ricerca occorre inviare una richiesta di posizione. In tal modo si può evitare l'invio di richieste di ricerca superflue per operazioni di transito che si sono effettivamente concluse all'ufficio doganale di destinazione ma di cui, per problemi tecnici dell'NCTS, sono andati persi i messaggi che ne notificano la conclusione.

Il messaggio "Richiesta di posizione" (IE904) deve essere inviato:

- all'ufficio doganale di destinazione allo scadere del termine prescritto per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, se non è pervenuto il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006);
- all'ufficio doganale di destinazione entro sei giorni dal ricevimento del messaggio "Avviso di arrivo" (IE006) se non è stato ricevuto il messaggio "Risultati del controllo" (IE018).

Il sistema del paese di destinazione verifica automaticamente se la posizione a destinazione corrisponde con quella del paese di partenza e risponde con il messaggio "Risposta sulla posizione" (IE905).

Spetta ai servizi tecnici nazionali o ad altre autorità competenti di entrambi i paesi, di destinazione e di partenza, comunicare immediatamente le informazioni mancanti con tutti i mezzi possibili (anche inviando di nuovo i messaggi mancanti IE006 e IE018) affinché possa darsi il dovuto seguito all'operazione di transito presso l'ufficio doganale di partenza.

Qualora si verificano problemi tecnici, questi sono esaminati e risolti nel più breve tempo possibile.

Nei casi rari ed eccezionali in cui tali problemi impediscono l'invio o il rinvio dei messaggi mancanti (IE006 e IE018), le autorità competenti del paese di destinazione possono inviare un'altra prova a soddisfazione delle autorità competenti del paese di partenza per appurare il regime (ad esempio, il documento di accompagnamento transito (DAT) vistato dall'ufficio doganale di destinazione insieme al formulario TC20 bis).

Senza una prova dell'avvenuta conclusione del regime l'ufficio doganale di partenza non può appurare il regime (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo 3.3).

Nota Le informazioni inviate esclusivamente per e-mail dall'ufficio



tecnico del paese di destinazione non valgono quali prove della conclusione dell'operazione se non accompagnate da un pertinente documento amministrativo.

### **3. Procedura di ricerca**

#### **3.1. Introduzione**

Questo paragrafo fornisce informazioni sulla procedura di ricerca.

Il paragrafo 2 tratta la procedura di ricerca avviata presso il titolare del regime.

Il paragrafo 3 verte sulla prova alternativa.

Il paragrafo 4 tratta la procedura di ricerca avviata presso l'ufficio doganale di destinazione.

*Articoli 49 e 51,  
appendice I,  
convenzione*

La procedura di ricerca è volta principalmente ad ottenere elementi di prova della conclusione del regime di transito, ai fini del suo appuramento.

*Articoli 310 e 312  
AE*

In assenza di tale prova o se la prova presentata risulta successivamente falsa o non valida, le autorità competenti del paese di partenza sono tenute a:

- stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione (doganale),
- individuare il/i debitore/i e
- determinare le autorità competenti per il recupero.

La procedura è basata sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e tiene conto di tutte le informazioni fornite dal titolare del regime.

Affinché la procedura funzioni correttamente occorre che:

- il messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) sia compilato in tutte le sue parti in base alle norme e alle condizioni tecniche;

- l'ufficio/gli uffici doganali di passaggio diano il dovuto seguito al messaggio ATR "Passaggio previsto" (IE050);
- l'ufficio/gli uffici doganali di passaggio diano il dovuto seguito al messaggio NCF "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118);
- l'ufficio doganale di destinazione dia il dovuto seguito al messaggio "Avviso di arrivo" (IE006);
- le autorità interpellate diano una risposta rapida (nei tempi previsti e senza indugio) e chiara,
- gli elenchi delle autorità competenti e gli uffici per la procedura di ricerca siano aggiornati.

Per evitare di avviare la procedura di ricerca, se l'ufficio doganale di partenza non ha ricevuto il messaggio IE018 entro sei giorni dalla ricezione del messaggio IE006, tale ufficio chiede immediatamente all'ufficio doganale di destinazione l'invio del messaggio IE018.

In tali casi l'ufficio doganale di destinazione invia il messaggio mancante IE018 subito dopo aver ricevuto la richiesta.

Se l'ufficio doganale di partenza non ha ancora ricevuto i messaggi IE006 e IE018 o le altre informazioni che consentono l'appuramento del regime di transito o la riscossione dell'obbligazione (doganale) o se viene a conoscenza del fatto che tali messaggi sono stati inviati per errore, esso si rivolge al titolare del regime o all'ufficio doganale di destinazione.

Se i messaggi IE006 e IE018 non sono pervenuti, l'autorità doganale competente per la ricerca alla partenza avvia la procedura di ricerca entro sette giorni dalla scadenza del termine per l'invio di tali messaggi (il termine è almeno sei giorni dalla presentazione delle merci a destinazione). Ciò significa che la procedura di ricerca dovrebbe essere avviata il 13<sup>mo</sup> giorno dopo la presentazione delle merci a destinazione.

Tuttavia se prima della scadenza di tale periodo l'autorità doganale competente per la ricerca alla partenza viene informata che le operazioni di transito non si sono concluse correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa avvia la procedura di ricerca senza

indugio.

### **3.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime**

Questo paragrafo indica in quali circostanze, in assenza della prova della conclusione dell'operazione di transito, l'autorità competente può chiedere informazioni al titolare del regime.

#### **3.2.1. Obiettivi della richiesta di informazioni**

*Articolo 49,  
paragrafi 2, 5 e 6,  
appendice I,  
convenzione*

La richiesta di informazioni è intesa a coinvolgere il titolare del regime nella ricerca degli elementi che forniscano una prova della conclusione del regime.

*Articolo 310,  
paragrafi 2, 3, 4, 5  
e 6, AE*

### 3.2.2. Procedura generale per la richiesta di informazioni al titolare del regime

Il titolare del regime deve essere informato quando:

*Articolo 49,  
paragrafi 2, 3, 4, 5  
e 6, Appendice I  
Convenzione*

- il termine per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione è scaduto (non è pervenuto alcun messaggio IE006 dal paese di destinazione) e

*Articolo 310,  
paragrafi 2, 3, 4, 5  
e 6, AE*

- sono stati inviati i messaggi IE904 e IE905 e in entrambi gli uffici doganali la posizione risulta la stessa/equivalente e
- le informazioni contenute nella casella 8 della dichiarazione di transito non sono ritenute sufficienti per avviare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione dichiarato, oppure
- entro 28 giorni dall'invio del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) se non è pervenuta risposta o è pervenuta una risposta negativa con il messaggio "Esito della ricerca" (IE143) a mezzo dei codici 1 o 2 (cfr. paragrafo 3.4.4) dall'ufficio doganale di destinazione interpellato. Si veda anche il paragrafo 3.4.5.

L'autorità competente alla partenza invia il messaggio "Richiesta di informazioni su un movimento non giunto a destinazione" (IE140) al titolare del regime, che risponde con il messaggio "Informazioni su un movimento non giunto a destinazione" (IE141) entro 28 giorni.

*Articolo 49,  
paragrafo 5,  
Appendice I  
Convenzione*

*Articolo 310,  
paragrafo 5, AE*

*Articolo 49,  
paragrafo 6,  
appendice I,  
convenzione*

Se le informazioni fornite dal titolare del regime sono ritenute insufficienti per appurare il regime ma sufficienti per continuare la

Articolo 310,  
paragrafo 6, AE

procedura di ricerca, l'autorità competente del paese di partenza invia all'ufficio doganale di destinazione il messaggio IE142 oppure prosegue la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione a cui è stato inviato in precedenza il messaggio IE142 utilizzando il messaggio "Informazioni sulla ricerca e il recupero" (IE144) per informare l'ufficio doganale di destinazione che nuove informazioni sono disponibili.

Articolo 114,  
appendice I,  
convenzione

Nota Se il titolare del regime:

Articolo 77, lettera  
b), AD

- non fornisce altre informazioni entro il termine prestabilito di 28 giorni, oppure
- fornisce informazioni che giustificano un recupero, oppure
- fornisce informazioni ritenute insufficienti ad avviare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione, la procedura di recupero ha inizio un mese dopo la scadenza del termine di 28 giorni (cfr. paragrafo 3.4.5 nel caso la procedura di ricerca sia stata avviata presso l'ufficio di destinazione).

#### OPERATORI COMMERCIALI

In base al metodo utilizzato dalle autorità doganali competenti alla partenza, il titolare del regime deve fornire le informazioni entro il termine di 28 giorni con il messaggio E141.

Nota: le informazioni fornite possono essere ritenute insufficienti per appurare il regime ma sufficienti per continuare la procedura di ricerca.

### **3.2.3. Procedura di richiesta di informazioni in caso di procedure semplificate specifiche per taluni modi di trasporto**

Il titolare del regime deve essere informato:

Articolo 108,  
appendice I,  
convenzione

- quando nell'ambito dell'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e dell'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima:

Articoli 46, 48, 49  
e 51 ADT

- l'elenco mensile dei manifesti non è stato trasmesso all'autorità competente dell'aeroporto o del porto di partenza alla scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale i manifesti sono stati presentati all'ufficio doganale di partenza, oppure
- detto elenco non comprende tutti i manifesti appropriati (poiché il regime non si può considerare concluso per i manifesti non figuranti nell'elenco);
- quando nell'ambito dell' utilizzo di un manifesto elettronico come dichiarazione di transito per l'uso del regime di transito comune/unionale per le merci trasportate per via aerea e dell'utilizzo di un manifesto elettronico come dichiarazione di transito per l'uso del regime di transito comune/unionale per le merci trasportate per via marittima:
  - un controllo dei manifesti e/o delle scritture della compagnia aerea o di navigazione oppure
  - la notifica di un'infrazione o irregolarità trasmessa dalle autorità dell'aeroporto o del porto di destinazione rivela che il manifesto non è disponibile o non è stato presentato a destinazione.

Il modello di lettera riportato nell'allegato 8.2 è valido anche in questi casi.

L'uso del modello non è obbligatorio, ma esso contiene i dati minimi richiesti.

Quando il titolare del regime comunica con le autorità competenti mediante mezzi elettronici, la lettera e la risposta possono essere sostituite da messaggi elettronici equivalenti.

Tuttavia, una richiesta di informazioni non risulta necessaria se la mancata conclusione del regime è stata individuata e notificata dallo stesso titolare del regime (compagnia aerea o di navigazione, società

ferroviaria o di trasporti) in conformità ai suoi obblighi nel quadro della procedura semplificata specifica al modo di trasporto utilizzato.

Quando il titolare del regime comunica con le autorità competenti mediante mezzi elettronici, questa notifica può essere sostituita da un messaggio elettronico equivalente.

### **3.3 Prova alternativa della conclusione del regime**

*Articolo 51  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 312 AE*

In caso di assenza di una prova della conclusione del regime, il titolare del regime è invitato a presentare egli stesso tale prova (ad esempio, un documento con valore equivalente di prova alternativa) entro il termine di 28 giorni.

La normativa designa quattro categorie di documenti che possono essere accettate dalle autorità competenti del paese di partenza come prova alternativa del fatto che il regime di transito si è concluso correttamente o può ritenersi concluso. Nessun altro documento può essere accettato come prova alternativa.

a) Un documento vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o del paese di destinazione aderente al transito comune, che identifica le merci e ne attesta l'avvenuta presentazione all'ufficio doganale di destinazione o presso il destinatario autorizzato;

b) un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale del paese che attesti che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale di una parte contraente;

c) un documento rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d) un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

La prova alternativa può essere accettata solo se vidimata da un'autorità doganale e se considerata soddisfacente dalle autorità competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente consente loro di verificare che si riferisce alle merci in questione senza che sussistano dubbi quanto all'autenticità del documento e alla sua vidimazione.

In tutti i casi, l'onere della prova spetta al titolare del regime.

### **3.3.1. Prova alternativa dell'avvenuta presentazione delle merci ad un ufficio doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato**

*Articolo 51,  
appendice  
convenzione*

*I,*

*Articolo 312 AE*

Questa prova alternativa consiste in un documento vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o del paese di destinazione aderente al transito comune, che reca il numero di riferimento principale (MRN), identifica le merci in questione e ne attesta l'avvenuta presentazione all'ufficio di doganale destinazione o presso un destinatario autorizzato.

In particolare, possono fungere da prova alternativa i seguenti documenti vidimati dalle autorità doganali:

- una copia del DAT (con l'MRN); oppure
- una copia della dichiarazione doganale di vincolo delle merci ad un altro regime doganale dopo la loro presentazione all'ufficio doganale di destinazione o presso un destinatario autorizzato, o
- un'attestazione dell'ufficio doganale di destinazione, basata sui documenti (ad esempio, esemplare il DAT) e/o sui dati disponibili presso il suddetto ufficio, o ottenuta dal destinatario autorizzato, oppure
- una copia di un documento commerciale o di trasporto o un estratto delle scritture dell'operatore economico che prende parte all'operazione di transito, attestante l'avvenuta presentazione delle merci in questione al suddetto ufficio o ad un destinatario autorizzato (ad esempio, rapporti sullo scarico delle merci o



rapporti di ispezione; certificati di sbarco; polizze di carico; lettere di trasporto aereo; prove di pagamento; fatture; ordini di trasporto).

L'autorità competente del paese di partenza può prendere in considerazione la prova alternativa per porre termine al regime solo se non dispone della prova ufficiale entro il termine prestabilito.

Se la prova ufficiale giunge successivamente, in caso di procedura di continuità operativa, essa prevale sulla prova alternativa.

*Articolo 45,  
paragrafo 4,  
Appendice I  
Convenzione*

L'ufficio doganale di destinazione vista il DAT utilizzato quale prova alternativa all'atto di presentazione delle merci.

*Articolo 308,  
paragrafo 2, AE*

#### OPERATORI COMMERCIALI

Il titolare del regime può avvalersi dei seguenti documenti quale prova alternativa dell'avvenuta presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione:

- una copia del DAT (con l'MRN); oppure
- una copia della dichiarazione di vincolo delle merci ad un altro regime doganale; oppure
- un documento rilasciato dall'ufficio doganale di destinazione, basato sul documento di transito e/o sui dati disponibili presso il suddetto ufficio, o ottenuto dal destinatario autorizzato; oppure
- una copia di un documento commerciale o di trasporto o un estratto delle scritture attestante l'avvenuta presentazione delle merci al suddetto ufficio o ad un destinatario autorizzato.

Nota La prova alternativa deve essere vidimata dalle autorità doganali, deve identificare le merci in questione, attestarne l'avvenuta presentazione e includere il numero di riferimento della dichiarazione di transito.

Se la prova alternativa è ritenuta "soddisfacente" dalle autorità competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente consente loro di verificare che si riferisce alle merci in questione senza che sussistano dubbi quanto all'autenticità del documento e alla sua vidimazione da parte delle autorità competenti, esse procedono ad appurare il regime di transito.

In ogni caso, la prova alternativa deve essere sottoposta ad un controllo a posteriori, sollecitato mediante il formulario TC21 "Richiesta di controllo"<sup>28</sup> (cfr. sezione 5), se l'autorità competente nutre dubbi circa la sua autenticità o circa l'identità delle merci cui si riferisce. La prova alternativa non può essere accettata fintantoché l'autorità chiamata ad effettuare il controllo non conferma l'autenticità e l'esattezza dei dati ivi contenuti.

### **3.3.2. Prova alternativa del vincolo delle merci ad un regime di transito doganale in un paese terzo**

*Articolo 51,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 312,  
paragrafo 1, AE*

In assenza di prova della presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, le autorità competenti possono considerare concluso il regime se viene presentato un documento di vincolo delle merci in questione ad un regime doganale in un paese terzo o una copia vidimata di tale documento.

Questa prova alternativa può essere costituita da documenti doganali o dati doganali a stampa attestanti il vincolo delle merci a un regime doganale, emessi in un paese terzo, che consentono alle autorità competenti del paese di partenza di stabilire che in effetti sono relativi alle merci in questione e che pertanto queste ultime hanno realmente lasciato il territorio delle parti contraenti/dell'Unione.

---

28 Modello riportato nell'allegato 8.5.

Tale prova alternativa può tuttavia essere costituita anche da altri documenti o dati che, timbrati dalle autorità doganali del paese terzo interessato, dimostrano che le merci sono in libera pratica in tale paese e consentono alle autorità competenti del paese di partenza di stabilire che sono effettivamente relativi alle merci in questione e che pertanto queste ultime hanno realmente lasciato il territorio delle Parti contraenti/dell'Unione.

#### OPERATORI COMMERCIALI

Il titolare del regime può avvalersi dei seguenti documenti quale prova alternativa del vincolo delle merci a un regime doganale in un paese terzo:

- documenti doganali o dati doganali a stampa attestanti il vincolo delle merci a un regime doganale; oppure
- altri documenti o dati che, timbrati dalle autorità doganali del paese terzo interessato, dimostrano che le merci sono in libera pratica in tale paese.

Nota I summenzionati documenti che fungono da prove alternative possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei paesi terzi interessati, o dalle autorità di uno degli Stati membri o dei paesi di transito comune.

Se la prova alternativa è ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del paese di partenza, ossia se essa effettivamente consente loro di verificare che si riferisce alle merci in questione senza che sussistano dubbi quanto all'autenticità del documento e alla sua vidimazione da parte delle autorità competenti, esse procedono ad appurare l'operazione di transito.

#### **3.4. Procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione**

Il presente paragrafo è suddiviso come segue:

il paragrafo 1 riguarda l'autorità competente e il termine per l'invio della richiesta di ricerca;

il paragrafo 2 verte sull'invio della richiesta di ricerca;

il paragrafo 3 concerne l'annullamento della richiesta di ricerca;

il paragrafo 4 tratta della reazione del paese di destinazione alla richiesta di ricerca;

il paragrafo 5 riguarda la richiesta di informazioni al titolare del regime dopo l'avvio della procedura di ricerca presso doganale l'ufficio di destinazione;

il paragrafo 6 verte sull'utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca.

#### **3.4.1. Autorità competente e termine per l'invio della richiesta di ricerca**

Le autorità competenti del paese di partenza devono inviare il messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) nei seguenti casi:

*Articolo 49,  
paragrafi 2, 3 e 6,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 310,  
paragrafi 2, 5 e 6,  
AE*

- se non hanno ricevuto il messaggio IE006 entro il termine stabilito per la presentazione delle merci a destinazione e il contenuto della casella 8 della dichiarazione di transito è ritenuto sufficiente, oppure
- se non hanno ricevuto il messaggio IE018 entro sei giorni dal ricevimento del messaggio IE006, oppure
- non appena sono informate o sospettano che il regime non si è concluso, oppure
- non appena scoprono a posteriori che la prova presentata è stata falsificata e che il regime non era stato concluso. Tuttavia le indagini sono avviate soltanto se ritenute utili per confermare o invalidare la prova presentata e/o determinare l'obbligazione, il debitore e l'autorità competente per il recupero dell'obbligazione (doganale), oppure
- le informazioni fornite dal titolare del regime sono ritenute insufficienti per appurare il regime ma sufficienti per continuare la procedura di ricerca.

### **3.4.2. Invio del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142)**

*Articolo 49,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

L'autorità competente del paese di partenza invia il messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142) all'autorità competente del paese di destinazione. Il messaggio è inviato:

*Articolo 310,  
paragrafo 2, AE*

- all'ufficio doganale dichiarato di destinazione se il contenuto della casella 8 della dichiarazione di transito è ritenuto sufficiente, oppure
- all'ufficio doganale effettivo di destinazione che ha inviato il messaggio IE006, oppure
- agli uffici doganali di destinazione interessati se le informazioni fornite dal titolare del regime sono ritenute sufficienti per continuare la procedura di ricerca (cfr. paragrafi 3.2.2. e 3.4.4.4.).

Per agevolare il lavoro dei funzionari doganali occorre indicare la persona a cui rivolgersi presso l'ufficio di partenza.

L'ufficio doganale di destinazione risponde con il messaggio "Esito della ricerca" (IE143).

#### **3.4.2.1. Uso dei messaggi per lo scambio di informazioni**

La procedura di ricerca può essere accompagnata da uno scambio di informazioni tramite i messaggi IE144 e IE145, fin dall'inizio della procedura (invio dei messaggi IE140 o IE142) fino alla riscossione dell'obbligazione (invio del messaggio IE152). Questi messaggi di scambio di informazioni non consentiranno di archiviare una procedura di ricerca in corso presso l'ufficio doganale di destinazione (invio del messaggio IE142) o il titolare del regime (invio del messaggio IE140).

Se tuttavia le informazioni comunicate dall'autorità competente del paese di partenza nel messaggio IE142 non sono sufficienti per consentire all'autorità competente del paese di destinazione di

effettuare le ricerche necessarie, quest'ultima può chiedere ulteriori informazioni all'autorità competente del paese di partenza inviando il messaggio "Richiesta di informazioni sulla ricerca e il recupero" (IE145), a mezzo degli appositi codici.

L'autorità competente del paese di partenza cercherà di fornire all'autorità competente richiedente del paese di destinazione le informazioni supplementari richieste tramite il messaggio "Informazioni sulla ricerca e il recupero" (IE144), utilizzando gli appositi codici.

I documenti cartacei richiesti sono inviati direttamente alla persona indicata nel messaggio, mediante uno dei vari mezzi di trasmissione (posta, e-mail, fax ecc.), avendo cura di contrassegnarli in modo chiaro con l'MRN.

### **3.4.3. Annullamento del messaggio "Richiesta di ricerca" (IE142)**

Se, per qualsivoglia motivo, l'autorità competente del paese di partenza decide di annullare il messaggio IE142, invia all'ufficio doganale di destinazione interpellato il messaggio "Notifica di annullamento della ricerca" (IE059) per far interrompere la ricerca.

### **3.4.4. Reazione del paese di destinazione**

#### **3.4.4.1. Controllo della documentazione e delle scritture**

L'autorità competente del paese di destinazione controlla in primo luogo la propria documentazione o, se del caso, le scritture del destinatario autorizzato. Da questa ricerca può talvolta risultare che il regime di transito si è effettivamente concluso e che mancano unicamente i messaggi IE006 e IE018.

Quando la suddetta ricerca si rivela invece infruttuosa, l'autorità

competente del paese di destinazione si rivolge

- al destinatario, che si suppone abbia ricevuto le merci e i documenti direttamente, senza che essi siano stati presentati all'ufficio doganale di destinazione dichiarato o ad altro ufficio, oppure
- ad un'altra persona responsabile che possa fornire informazioni supplementari.

#### **3.4.4.2. Risultati del controllo della documentazione e delle scritture**

Dopo aver effettuato quanto descritto nel precedente paragrafo 3.4.4.1, possono verificarsi le situazioni descritte di seguito.

*Articolo 47,  
appendice I,  
convenzione*

*Articoli 307 e 309  
AE*

- Le merci sono state effettivamente presentate in tempo all'ufficio doganale di destinazione o al destinatario autorizzato, ma
  - la prova della conclusione del regime (messaggi IE006 e/o IE018) non è stata rinviata entro il termine prestabilito. In tal caso, l'autorità competente del paese di destinazione invia immediatamente i messaggi mancanti all'autorità competente richiedente del paese di partenza;
  - la prova della conclusione del regime (messaggio "Notifica di arrivo" (IE007) e/o messaggio "Osservazioni sullo scarico" (IE044)) non è stata inviata all'ufficio doganale di destinazione dal destinatario autorizzato, nonostante il suo obbligo in tal senso. In questo caso l'autorità competente del paese di destinazione invia immediatamente i messaggi mancanti IE006 e/o IE018 all'autorità competente richiedente del paese di partenza dopo aver chiesto al destinatario autorizzato di fornire le informazioni mancanti. L'autorità competente del paese di destinazione adotta le misure necessarie per quanto concerne l'autorizzazione del destinatario autorizzato.

Nota L'invio dei messaggi IE006 e IE018 oppure del messaggio IE018 è consentito solo se l'operazione di transito si è conclusa correttamente entro il termine prestabilito e non è stata sottratta in alcun momento alla vigilanza doganale. Deve trattarsi di un'operazione conclusasi in maniera regolare entro il termine fissato (di cui, ad esempio, mancava solo la registrazione del regime di transito presso l'ufficio doganale di destinazione) o la cui presentazione oltre il termine è ammessa in conformità alle disposizioni di legge.

- Le merci coperte dal regime di transito non sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione ma all'ufficio doganale di transito.

L'autorità competente del paese di destinazione, dal controllo della propria documentazione, stabilisce che non è avvenuta alcuna presentazione presso l'ufficio doganale di destinazione, ma che è stato inviato il messaggio IE118 dal proprio paese.

L'autorità competente del paese di destinazione invia quindi

- un messaggio "Esito della ricerca" (IE143) con il codice risposta 4 - Domanda di recupero a destinazione, per farsi carico della procedura di recupero.

- Le merci sono state consegnate a un destinatario che non è il destinatario autorizzato.

Se l'autorità competente del paese di destinazione stabilisce che le merci sono state consegnate direttamente a un destinatario non autorizzato il quale non ha contattato l'ufficio doganale di destinazione, nonostante l'obbligo in tal senso, essa invia il messaggio "Esito della ricerca" (IE143) con il codice 4 - Domanda di recupero a destinazione, chiedendo il trasferimento della responsabilità per il recupero all'autorità competente del paese di destinazione.



- L'ufficio doganale di destinazione non ha concluso l'operazione di transito in questione nell'NCTS ma le merci sono state esportate verso un paese terzo.

Se l'autorità competente del paese di destinazione stabilisce che le merci sono state esportate verso un paese terzo

- invia all'autorità competente del paese di partenza i messaggi IE006 e IE018 dopo aver dimostrato l'avvenuta presentazione, oppure
- invia qualsiasi altro documento o altri dati, accompagnati dal formulario TC20 bis, che dimostrano l'avvenuta esportazione delle merci verso un paese terzo, qualora non disponga di una prova alternativa né di messaggi che confermino l'arrivo o la presentazione delle merci a destinazione, per consentire alle autorità competenti del paese di partenza di stabilire che i documenti si riferiscono effettivamente alle merci in questione e che pertanto esse sono uscite realmente dal territorio della Parte contraente/dell'Unione.

#### **3.4.4.3. Termine per la risposta nel caso la procedura di ricerca sia stata inizialmente avviata presso l'ufficio doganale di destinazione**

*Articolo 49,  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 310,  
paragrafi 4 e 6, AE*

L'autorità competente del paese di destinazione risponde con tempestività, e comunque entro 28 giorni dal ricevimento della richiesta di ricerca, chiedendo ulteriori informazioni (mediante il messaggio "Richiesta di informazioni sulla ricerca e il recupero" - IE145) o comunicando l'esito della ricerca con il messaggio IE143 (cfr. paragrafo 3.4.4.5 per i codici della risposta).

Se la ricerca è iniziata presso il titolare del regime, che ha fornito informazioni sufficienti per continuare la procedura, l'autorità competente del paese di destinazione risponde con tempestività, e comunque entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di ricerca, chiedendo ulteriori informazioni (mediante il messaggio IE145) o comunicando l'esito della ricerca con il messaggio IE143

(cfr. paragrafo 3.4.4.5 per i codici della risposta).

#### **3.4.4.4. Codici per la risposta alla richiesta di ricerca**

L'autorità competente del paese di destinazione utilizza uno dei seguenti codici di risposta nel messaggio IE143:

Codice 1 – Movimento sconosciuto a destinazione

- Le merci non sono state presentate all'ufficio doganale dichiarato di destinazione. L'autorità competente del paese di partenza deve cercare, se possibile, di individuare l'ufficio doganale effettivo di destinazione o chiederne conto al titolare del regime.

Codice 2 – Presunto doppione

- Le merci sono state presentate all'ufficio doganale dichiarato di destinazione e si presume che per le stesse merci siano stati emessi due messaggi "Dati della dichiarazione" (IE015).

Codice 3 – Copia da restituire rinviata il (data)

- Le merci sono state presentate all'ufficio doganale dichiarato di destinazione, che però non è stato in grado di porre termine all'operazione inviando i messaggi IE006 e IE018 ed ha invece rinvio una prova alternativa (ad esempio, una copia del DAT) che non è ancora pervenuta all'ufficio di partenza.

Codice 4 – Richiesta di recupero a destinazione

- Le merci non sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione, che le rinviene tuttavia successivamente all'interno del paese (sottratte al regime) e intende farsi carico del recupero (invio del messaggio "Richiesta di recupero" (IE150) all'autorità competente del paese di partenza in caso di

consegna a un destinatario o in base a un messaggio IE118).

### **3.4.5. Richiesta di informazioni al titolare del regime dopo l'avvio della ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione**

*Articolo 49,  
paragrafo 5,  
appendice I,  
convenzione*

Se la procedura di ricerca è iniziata con l'invio del messaggio IE142 all'ufficio doganale di destinazione, a cui non è stata data risposta o è stata data una risposta negativa tramite il messaggio IE143, l'autorità competente del paese di partenza si rivolge al titolare del regime chiedendogli di fornire le informazioni necessarie ad appurare il regime (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo 3.2).

*Articolo 310,  
paragrafo 5, AE*

Se il titolare del regime in questa fase della procedura di ricerca

- non fornisce altre informazioni entro i 28 giorni prestabiliti, oppure
- fornisce informazioni ritenute insufficienti a continuare la procedura di ricerca,

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

l'autorità competente del paese di partenza stabilisce in che modo procedere per appurare la procedura. L'autorità competente del paese di partenza conclude la propria ricerca entro sette mesi dallo scadere del termine per la presentazione delle merci a destinazione (a proposito di tale termine, cfr. anche la nota del paragrafo 3.2.2).

*Articolo 87 CDU*

*Articolo 77 AD*

### **3.4.6. Utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca**

Sulla base delle risposte ricevute, comprese le eventuali informazioni fornite dal titolare del regime, l'autorità competente del paese di partenza determina se il regime si è concluso o meno e se può essere appurato, oppure se è necessario prendere ulteriori misure.

*Articolo 49,  
paragrafo 7, e  
articolo 117,  
paragrafo 5,  
appendice I,*

Quando dalla procedura di ricerca risulta che l'operazione di transito può essere debitamente appurata, l'autorità competente del paese di partenza informa immediatamente il titolare del regime e il

*convenzione*

fideiussore, se coinvolti nella procedura.

*Articolo 310,  
paragrafo 7, AE*

L'autorità competente può inoltre informare altre autorità competenti in quel momento implicate nella procedura di ricerca, in particolare l'ufficio doganale di garanzia.

Se l'autorità competente del paese di partenza non è in grado di appurare il regime di transito ma:

- il messaggio IE006 è stato inviato;
- il messaggio IE118 è stato inviato; oppure
- il titolare del regime ha fornito una prova dell'avvenuta presentazione o consegna delle merci in un altro Stato membro o un'altra Parte contraente,

l'autorità competente di partenza trasferisce senza indugio la responsabilità della procedura di recupero al paese ritenuto competente a tal fine, mediante il messaggio "Richiesta di recupero" (IE150).

Se è stato inviato il messaggio IE006, l'autorità interpellata deve inviare il messaggio IE018. Se riceve il messaggio IE118 o la prova, fornita dal titolare del regime, della presentazione o consegna delle merci in un altro Stato membro o un'altra Parte contraente, deve accettare di farsi carico del recupero e inviare il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151), rispondendo affermativamente mediante il codice di accettazione 1.

Se l'autorità interpellata non reagisce inviando i messaggi mancanti (nonostante abbia l'obbligo di farlo) o facendosi carico del recupero entro il termine prestabilito di 28 giorni (malgrado l'esistenza della prova di cui sopra), occorre informare i funzionari locali di collegamento nel settore del transito del paese interpellato (per gli indirizzi si veda la rete Transito nel sito Europa), apportando le prove necessarie, affinché adottino le opportune misure per far assumere all'autorità interpellata la competenza che le spetta. Se ciò

non sortisce l'effetto dovuto, occorre informare e sollecitare l'intervento dell'ufficio tecnico nazionale e del coordinatore nazionale del transito del paese di partenza.

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 87 CDU*

*Articolo 77 AD*

L'autorità competente del paese di partenza conclude la propria ricerca entro sette mesi dallo scadere del termine per la presentazione delle merci a destinazione. Se necessario, avvia essa stessa la procedura di recupero (per ulteriori dettagli, cfr. parte VIII).

Qualsiasi informazione o osservazione supplementare fornita da un'autorità competente riguardo alle merci può influire sui risultati della procedura di ricerca.

Ciò vale in particolare se durante l'operazione di transito è stata rilevata un'irregolarità o una frode (sottrazione al regime, sostituzione ecc.) e/o se le merci in questione risultano sottratte, interamente o in parte, alla vigilanza doganale, nonché quando sono state individuate persone responsabili di frodi o irregolarità.

Pertanto, ogni informazione pertinente deve essere comunicata senza indugio all'autorità competente del paese di partenza.

#### **4 Procedura di continuità operativa**

Il presente capitolo si applica solo nel caso in cui l'operazione di transito sia iniziata con la procedura di continuità operativa.

E' suddiviso nei seguenti paragrafi.

Il paragrafo 1 consiste nell'introduzione.

Il paragrafo 2 riguarda l'autorità competente e il termine per l'avvio della procedura di ricerca.

Il paragrafo 3 concerne l'invio dell'avviso di ricerca.

Il paragrafo 4 tratta della reazione del paese di destinazione all'avviso di ricerca.

Il paragrafo 5 verte sull'utilizzazione dei risultati della procedura di ricerca.

#### ***4.1 Avviso di ricerca nella procedura di continuità operativa o nella procedura semplificata specifica a taluni modi di trasporto***

Questo paragrafo si basa su uno dei seguenti documenti che fungono da dichiarazione di transito in caso di procedura di continuità operativa:

- un documento amministrativo unico (DAU), o
- un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico come previsto nell'allegato B6, appendice III, della convenzione/allegato B-01 dell'AD, o
- il documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, ove del caso, dall'elenco degli articoli. In tal caso il DAT non reca il numero di riferimento principale (MRN).

##### **4.1.1. Introduzione**

*Punto 17, allegato II, appendice I, convenzione*

In assenza di prova della conclusione del regime di transito, o non appena le autorità competenti sono informate o sospettano che il regime non si è concluso:

*Punto 17, allegato 72-04, AE*

- il titolare del regime è invitato, tramite lettera il cui modello è riportato nell'allegato 8.2, a dimostrare la conclusione del regime un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione, e
- la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione dichiarato è avviata due mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

La procedura di ricerca è destinata principalmente:

- ad ottenere elementi di prova della conclusione del regime, ai

fini del suo appuramento, oppure

- in assenza di tale prova o quando la prova presentata risulti successivamente falsificata o non valida, a stabilire le condizioni di insorgenza dell'obbligazione (doganale), individuare il/i debitore/i e determinare le autorità competenti per il recupero.

La procedura è basata sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e tiene conto di tutte le informazioni fornite dal titolare del regime (cfr. paragrafo 3).

L'elenco delle autorità competenti per la procedura di ricerca è riportato nell'allegato 8.1.

Affinché la procedura funzioni correttamente occorre che:

- gli avvisi di ricerca siano compilati a dovere,
- l'ufficio doganale di destinazione registri gli arrivi in maniera corretta,
- l'ufficio doganale di destinazione rinvi l'esemplare da restituire (l'esemplare n. 5 del DAU o la seconda copia del DAT) senza indugio ed entro otto giorni,
- l'ufficio/gli uffici doganali di passaggio diano il dovuto seguito agli avvisi di passaggio (TC10),
- le autorità interpellate diano una risposta rapida e chiara,
- l'elenco delle autorità e degli uffici competenti sia tenuto aggiornato.

#### **4.1.2. Ricerca avviata presso il titolare del regime**

Se entro un mese dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione l'esemplare n. 5 del DAU o la seconda copia del DAT non sono pervenuti alle autorità competenti del paese di partenza, tali autorità ne informano il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso.

Al titolare del regime è data la possibilità di fornire le informazioni

necessarie per appurare il regime entro 28 giorni.

#### **4.1.3. Autorità competente e termine per l'invio dell'avviso di ricerca**

L'avviso di ricerca deve essere inviato immediatamente dalle autorità competenti del paese di partenza:

- se allo scadere del termine di due mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione non è pervenuta dal titolare del regime la prova che il regime si è concluso;
- non appena le autorità competenti sono informate o sospettano ad uno stadio precoce (anche prima della scadenza dei termini di cui sopra) che il regime non si è concluso per la totalità o per una parte delle merci in questione, o se la prova fornita presenta discrepanze o sembra falsificata. In caso di sospetto, l'autorità competente del paese di partenza decide, secondo le circostanze, se la procedura di ricerca debba essere preceduta o accompagnata da una procedura di controllo a posteriori per determinare la validità della prova fornita;
- non appena l'autorità competente scopre a posteriori (dopo la scadenza dei termini di cui sopra) che la prova fornita è stata falsificata e che il regime non si è concluso. Tuttavia le indagini sono avviate soltanto se ritenute utili per confermare o invalidare la prova presentata e/o determinare l'obbligazione (doganale), il debitore e l'autorità competente per il recupero.

L'avviso di ricerca può non essere inviato se, prima della scadenza del termine di due mesi per l'avvio della ricerca, il titolare del regime ha potuto fornire una prova "alternativa" soddisfacente della conclusione del regime (per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 3.2.1).



#### **4.1.4. Avviso di ricerca TC20**

L'autorità competente del paese di partenza continua la procedura di ricerca inviando all'autorità competente del paese di destinazione un avviso di ricerca redatto su un formulario conforme al modello TC20 figurante nell'allegato 8.3.

L'avviso può essere inviato per posta raccomandata (con ricevuta di ritorno che funga da prova dell'invio).

In ogni caso, l'autorità competente del paese di partenza è tenuta a conservare una registrazione dell'invio del formulario TC20.

Il formulario TC20 deve contenere tutte le informazioni disponibili compresi i dati supplementari forniti dal titolare del regime, in particolare i cambiamenti relativi al destinatario delle merci. Il TC20 è corredato di una copia del/i documento/i usato/i per vincolare le merci al regime (esemplare n. 1 del DAU, prima copia del DAT, distinte di carico, manifesto aereo o marittimo ecc.).

Il TC20 è inviato unicamente quando la risposta del titolare del regime alla richiesta di informazioni non è sufficiente ad appurare il regime.

#### **4.1.5. Reazione del paese di destinazione all'avviso di ricerca**

L'autorità competente del paese di destinazione che riceve l'avviso di ricerca reagisce quanto prima possibile e in modo appropriato in base alle informazioni di cui dispone o che può ottenere.

In primo luogo essa effettua una ricerca nella propria documentazione (registrazione degli esemplari nn. 4 e 5 del DAU; seconda copia del DAT o manifesti archiviati ecc.) o nelle scritture del destinatario autorizzato. Talvolta questa ricerca consente di trovare la prova originale della conclusione del regime, che non è stata ancora restituita o che è stata archiviata in modo errato.

Se la ricerca è infruttuosa, l'autorità competente del paese di destinazione contatta il destinatario (che figura nella dichiarazione di transito) o la persona, possibilmente indicata nel formulario TC20 dall'autorità competente del paese di partenza, che si ritiene abbia ricevuto le merci e i documenti direttamente, senza che questi siano stati presentati all'ufficio doganale di destinazione.

Tuttavia, se le informazioni riportate dall'autorità competente del paese di partenza nel formulario TC20 o nei documenti acclusi non sono sufficienti per consentire all'autorità competente del paese di destinazione di effettuare le ricerche necessarie, quest'ultima chiede ulteriori informazioni rinviando il formulario TC20, compilandone la sezione II, all'autorità competente del paese di partenza. L'autorità competente del paese di partenza compila la sezione III, allega le informazioni supplementari richieste (su carta) e rinvia il TC20 all'autorità competente del paese di destinazione che ne ha fatto richiesta.

A questo punto della procedura di ricerca possono presentarsi le seguenti situazioni:

1 Le merci sono state effettivamente presentate all'ufficio doganale di destinazione o al destinatario autorizzato, ma

- la prova della conclusione del regime (ad esempio, l'esemplare n. 5 del DAU, la seconda copia del DAT o l'elenco mensile nel quadro del regime di transito aereo/marittimo basato su supporto cartaceo) non è stata rinviata entro il termine stabilito.

In tal caso, l'autorità competente del paese di destinazione rinvia immediatamente la prova all'autorità competente del paese di partenza che ha inviato il TC20, dopo averne debitamente compilato la sezione IV;

- la prova della conclusione del regime non è stata rinviata all'ufficio doganale di destinazione dal destinatario

autorizzato, nonostante il suo obbligo in tal senso.

In questo caso, una volta in possesso della prova, l'autorità competente del paese di destinazione la registra, la vidima e la rinvia immediatamente, insieme al formulario TC20 debitamente compilato, all'autorità competente del paese di partenza, dopo aver verificato che il destinatario autorizzato abbia adempito all'obbligo di indicare la data di arrivo delle merci e lo stato dei sigilli. L'autorità competente del paese di destinazione adotta le eventuali misure necessarie nei confronti del destinatario autorizzato;

- la prova della conclusione del regime è stata inviata ma non è pervenuta all'autorità competente del paese di partenza.

In tal caso l'autorità competente del paese di destinazione rinvia la prova all'autorità competente del paese di partenza, insieme al formulario TC20, avendone debitamente compilato la sezione IV. Tale prova può consistere nel documento trasmesso dall'autorità competente del paese di partenza (esemplare n. 1 del DAU, prima copia del DAT, manifesto alla partenza ecc.) o in una copia del documento in possesso dell'autorità competente del paese di destinazione (esemplare n. 4 del DAU, seconda copia del DAT, manifesto a destinazione o copia conservata dell'elenco mensile ecc.). Detta autorità vidima la copia dopo avervi annotato la data di arrivo delle merci e i risultati degli eventuali controlli effettuati.

2. Le merci non sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione, né consegnate ad un destinatario autorizzato:

- vi è stato un cambiamento di ufficio doganale di destinazione: in questo caso, spetta all'ufficio doganale di destinazione effettivo rinviare la prova della conclusione del regime all'autorità competente del paese di partenza:
  - se l'autorità competente del paese dell'ufficio doganale di destinazione dichiarato riesce ad individuare l'ufficio

doganale di destinazione effettivo, trasmette a quest'ultimo il formulario TC20 dopo averne annotato gli estremi nella casella IV. Essa trasmette inoltre per informazione una copia del TC20 all'autorità competente del paese di partenza;

- se l'autorità competente del paese dell'ufficio doganale di destinazione dichiarato non ha potuto individuare l'ufficio doganale di destinazione effettivo, il modello TC20 debitamente annotato viene trasmesso dall'ufficio doganale di destinazione dichiarato all'ultimo ufficio doganale di transito previsto, cui viene fatto riferimento nella casella IV. Tuttavia, in assenza di un ufficio doganale di transito, il modello TC20 viene rinviato direttamente all'autorità competente del paese di partenza;
- non vi è stato (o non è stato constatato) alcun cambiamento di ufficio doganale di destinazione:
  - in tal caso, se l'autorità competente del paese di destinazione accerta che le merci sono state consegnate direttamente ad un destinatario non autorizzato, indicato nel formulario TC20, o a qualsiasi altra persona, essa rinvia il TC20 e la copia della dichiarazione di transito all'autorità competente del paese di partenza. Essa fornisce, se necessario in un documento aggiuntivo, tutte le pertinenti informazioni, indicando:
    - l'identità del destinatario e delle altre persone eventualmente coinvolte,
    - la data e le modalità della consegna diretta delle merci, la natura e la quantità delle stesse e,
    - se del caso, il regime doganale cui le merci sono state vincolate;
  - se l'autorità competente del paese di destinazione non è in grado di rintracciare le merci in questione, il formulario TC20 debitamente annotato è trasmesso all'ultimo ufficio

doganale di transito previsto indicato nella dichiarazione di transito. In assenza di un ufficio doganale di transito, il TC20 è rinviato direttamente all'autorità competente del paese di partenza (come nel caso precedente).

Nei casi in cui l'autorità competente del paese di destinazione invia il formulario TC20 all'ultimo ufficio doganale di transito previsto, ne invia anche una copia all'autorità competente del paese di partenza per informarla sullo stato di avanzamento della procedura di ricerca.

#### **4.1.6. Reazione dell'ufficio doganale di transito all'avviso di ricerca**

L'ultimo ufficio doganale di transito previsto al quale è trasmesso il formulario TC20 cerca immediatamente l'avviso di passaggio TC10 corrispondente alla spedizione in questione.

A seguito di tale ricerca, possono presentarsi le seguenti situazioni:

1. La spedizione è stata effettivamente presentata all'ultimo ufficio doganale di transito previsto e viene trovato un avviso di passaggio.

In tal caso, l'ufficio doganale di transito allega una copia dell'avviso di passaggio al formulario TC20 e lo invia direttamente all'autorità competente del paese di partenza.

2. Presso l'ultimo ufficio doganale di transito previsto non viene trovato alcun avviso di passaggio (né alcun'altra prova di tale passaggio).

In tal caso, l'ultimo ufficio doganale di transito previsto trasmette il formulario TC20 corredato di tale informazione al precedente ufficio doganale di transito previsto indicato nella dichiarazione di transito o, in assenza di un altro ufficio doganale di transito previsto, all'autorità competente del paese di partenza.

Ogni ufficio doganale di transito che di volta in volta riceve l'avviso

di ricerca procede in modo analogo, facendo sì che il formulario TC20, debitamente annotato, sia trasmesso senza indugio al precedente ufficio doganale di transito previsto indicato nella dichiarazione di transito o, in assenza di un altro ufficio doganale di transito previsto, direttamente all'autorità competente del paese di partenza, che trarrà le debite conclusioni dalle informazioni ricevute.

Nei casi in cui l'ufficio doganale di transito invia il formulario TC20 al precedente ufficio doganale di transito previsto, ne invia anche una copia all'autorità competente del paese di partenza per informarla sullo stato di avanzamento della procedura di ricerca. Lo stesso vale per l'ufficio doganale di transito previsto, che deve informare l'autorità competente del paese di partenza se, dopo aver inviato l'avviso di ricerca al precedente ufficio doganale di transito previsto, riceve l'avviso di passaggio dall'ufficio doganale di transito effettivo (situazione di cui al paragrafo 1).

#### **4.1.7. Conseguenze della procedura di ricerca**

Sulla base delle risposte ricevute nell'ambito della procedura di ricerca, comprese le eventuali informazioni fornite dal titolare del regime, l'autorità competente del paese di partenza stabilisce se il regime è concluso e se può essere appurato.

In conformità alle disposizioni in materia di obbligazione (doganale) e recupero, l'autorità competente del paese di partenza determina:

- la nascita o meno di un'obbligazione (doganale),
- se del caso, la o le persone responsabili del pagamento dell'obbligazione,
- il luogo effettivo o presunto d'insorgenza dell'obbligazione e, se del caso, l'autorità competente per il recupero.

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

L'autorità competente del paese di partenza conclude la propria ricerca entro sette mesi dallo scadere del termine per la presentazione

delle merci a destinazione.

*Articolo 87 CDU*

*Articolo 77 AD*

Questa disposizione si applica anche qualora nel corso della procedura di ricerca l'autorità non abbia ricevuto alcuna risposta.

Qualsiasi informazione o osservazione supplementare fornita da un'autorità competente riguardo alle merci può influire sui risultati della procedura di ricerca. Ciò vale in particolare se durante l'operazione di transito è stata rilevata un'irregolarità o una frode (sottrazione al regime, sostituzione ecc.) e/o se le merci in questione risultano sottratte, interamente o in parte, alla vigilanza doganale, nonché quando sono state individuate persone responsabili di frodi o irregolarità. Occorre pertanto comunicare senz'indugio ogni informazione pertinente all'autorità competente del paese di partenza e, se del caso, utilizzare il formulario TC24 per chiedere il trasferimento della competenza per il recupero. Un modello del formulario TC24 si trova nella parte VIII, allegato 8.2.

*Articolo 49,  
paragrafo 7, e  
articolo 117,  
paragrafo 5,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 310,  
paragrafo 7, AE*

D'altra parte, quando in esito ad una procedura di ricerca l'operazione di transito può essere appurata, l'autorità competente del paese di partenza ne informa immediatamente il titolare del regime e il fideiussore, se sono stati coinvolti in tale ricerca. L'autorità competente può inoltre informare altre autorità competenti in quel momento implicate nella procedura di ricerca, in particolare l'ufficio doganale di garanzia.

Altri esempi di situazioni che si possono presentare nel corso della procedura di ricerca figurano nell'allegato 8.5.

## **5 Procedura di controllo a posteriori**

Il presente paragrafo fornisce le informazioni seguenti.

Il paragrafo 1 tratta degli obiettivi e dei metodi di controllo.

Il paragrafo 2 verte sui documenti da sottoporre al controllo.

Il paragrafo 3 riguarda l'utilizzazione dei risultati.

### **5.1 Obiettivi e metodi del controllo a posteriori**

*Articolo 52,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 292 AE*

L'autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all'operazione di transito comune/unionale al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici ed esatti.

Il controllo a posteriori è effettuato in base ad un'analisi dei rischi o a campione. È tuttavia d'obbligo effettuarlo in caso di dubbi o di sospetto di infrazioni o irregolarità.

L'autorità doganale competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.

Se l'autorità doganale competente del paese di partenza presenta una domanda all'autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito comune/unionale, si considera che le condizioni per l'appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l'autenticità e l'esattezza dei dati non siano state confermate.

### **5.2. Documenti da sottoporre al controllo**

#### **5.2.1. Dichiarazioni di transito (procedura di continuità operativa)**

Per individuare e prevenire le frodi, la dichiarazione e i visti devono essere controllati dall'autorità competente del paese di partenza, di transito e di destinazione ogniqualvolta vi sia un errore apparente o vi sia motivo di dubitare della loro validità.

Questo controllo è effettuato mediante il formulario TC21 il cui



modello figura nell'allegato 8.5. Le autorità competenti interpellate rinviano tale formulario alle autorità competenti richiedenti entro due mesi dalla data indicata nel formulario. Sul formulario deve essere indicata la ragione del controllo.

Inoltre, ogni ufficio doganale di partenza effettua un controllo a campione degli esemplari delle dichiarazioni di transito rinviati, chiedendo che siano verificati almeno due documenti ogni mille.

### **5.2.2. Manifesto come dichiarazione di transito**

Quando le merci sono trasportate utilizzando un manifesto elettronico come dichiarazione di transito per l'uso del regime di transito comune/unionale per le merci trasportate per via aerea o utilizzando un manifesto elettronico come dichiarazione di transito per l'uso del regime di transito comune/unionale per le merci trasportate per via marittima, un controllo doganale è effettuato a posteriori dalle autorità competenti dell'aeroporto o porto di destinazione mediante controlli dei sistemi basati sul livello di rischio percepito. Se necessario, le autorità competenti dell'aeroporto o del porto di destinazione possono trasmettere, a fini di controllo, alle autorità competenti dell'aeroporto o del porto di partenza alcuni dati estratti dai manifesti.

Questo controllo è effettuato mediante il formulario TC21 bis il cui modello figura nell'allegato 8.6. Ciascun formulario deve contenere gli estratti del manifesto relativi ad un solo aeromobile o nave e ad un solo operatore autorizzato.

Le parti 1, 2 e 3 del formulario TC21 bis sono compilate dalle autorità competenti dell'aeroporto o del porto di destinazione. Se necessario, si allega al formulario l'estratto del manifesto dell'aeromobile o della nave relativo alle spedizioni sottoposte a controllo.

I formulari per il controllo possono essere trasmessi all'autorità competente dell'aeroporto o porto di partenza tramite gli uffici centralizzati per le operazioni di transito comune/unionale dei paesi interessati.

Le autorità competenti dell'aeroporto o porto di partenza sono tenute a confrontare gli estratti dei manifesti indicati sul formulario TC21 bis con le scritture commerciali dell'operatore autorizzato. I risultati del confronto vanno indicati nelle parti 4 e 5 del formulario. Eventuali discrepanze devono essere indicate nella parte 4.

### **5.2.3. Prova alternativa**

In caso di dubbi o sospetti l'autorità competente del paese di partenza chiede il controllo della prova alternativa presentata. Inoltre, l'autorità chiede il controllo di almeno dieci documenti ogni mille.

### **5.2.4. Documenti T2L**

È opportuno presentare una richiesta di controllo di un documento T2L quando tale documento è stato rilasciato a posteriori esclusivamente per correggere l'effetto di una dichiarazione di transito T1.

La richiesta dev'essere automatica quando il T2L viene presentato dopo una serie di operazioni di transito effettuate con dichiarazioni di transito rilasciate in diversi paesi.

Inoltre, due documenti T2L ogni mille presentati ad un determinato ufficio devono essere sottoposti a un controllo a campione.

#### **5.2.5. Documenti commerciali equivalenti ad un documento T2L**

Conviene effettuare un controllo qualora si sospetti che l'uso di un documento commerciale al posto di un documento T2L potrebbe dar luogo ad abusi o irregolarità.

Si possono sospettare abusi o irregolarità quando è evidente che l'interessato fraziona le spedizioni in modo da mantenersi entro il limite dei 15 000 EUR.

Inoltre, due documenti commerciali ogni mille presentati ad un determinato ufficio come documenti T2L devono essere sottoposti a un controllo a campione.

#### **5.3. *Conseguenze del controllo***

L'autorità competente che richiede il controllo adotta le opportune misure sulla base delle informazioni ricevute.

Tuttavia, per quanto concerne l'insorgenza di un'obbligazione (doganale) nel corso di un'operazione di transito, spetta all'autorità competente del paese di partenza intraprendere ricerche, se necessario, e determinare i fatti essenziali riguardo all'obbligazione (doganale), al debitore e all'autorità competente per il recupero in conformità alle disposizioni in materia di obbligazione e recupero (cfr. parte VIII).

- 6. Eccezioni (promemoria)**
- 7. Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 8. Allegati**

### **8.1. *Elenco delle autorità competenti***

L'elenco indica, paese per paese:

- 1 le autorità competenti del paese di partenza che inviano la lettera di richiesta di informazioni al titolare del regime in assenza della prova della conclusione del regime;
- 2 le autorità competenti del paese di partenza che inviano gli avvisi di ricerca e le lettere di sollecito;
- 3 le autorità competenti del paese di destinazione cui vanno inviati gli avvisi di ricerca e le lettere di sollecito (comprese le "autorità superiori");
- 4 le autorità competenti che inviano le richieste di controllo a posteriori;
- 5 le autorità competenti che ricevono le richieste di controllo a posteriori;
- 6 un ufficio centrale al quale inviare il formulario TC20 bis con tutti i documenti allegati nel caso il destinatario finale non sia noto e pertanto i documenti non possono essergli inviati direttamente.

Al fine di facilitare le ricerche e i controlli nel quadro delle procedure relative ai trasporti aerei, nell'allegato 8.5 della parte V figura un elenco degli aeroporti e dei corrispondenti uffici doganali.

## AUSTRIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: Fax:

## BELGIO

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti cartacei	E-mail: Fax:

## BULGARIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	National Customs Agency 47, G.S.Rakovski str. Sofia -1202, Repubblica di Bulgaria E-mail: Petia.Sergieva@customs.bg Fax: +359 2 9859 4215

## CIPRO

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	Central Transit Office Customs Headquarters, Ministry of Finance Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou 1096 Nicosia Cipro E-mail: helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy Fax: 0035722602767

**REPUBBLICA CECA (aggiornamento)**

<b>1.</b>	<b>Lettera di richiesta di informazioni</b>	
	<u>Celní úřad pro Hlavní město Prahu (CZ510000):</u> CZ510201 - Praha Hostivař CZ510202 - Praha Uhřetěves	Celní úřad pro Hlavní město Prahu Washingtonova 7 113 54 Praha 1 Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Jihočeský kraj (CZ520000):</u> CZ520201 - České Budějovice CZ520202 - Strakonice CZ520203 - Tábor	Celní úřad pro Jihočeský kraj Kasárenská 6/1473 370 21 České Budějovice Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Jihomoravský kraj (CZ530000):</u> CZ530201- Brno CZ530202 - Blansko CZ530203 - Hodonín CZ530204 - Lanžhot CZ530299 - Brno Tuřany	Celní úřad pro Jihomoravský kraj Koliště 17 602 00 Brno Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Karlovarský kraj (CZ540000):</u> CZ540201 - Karlovy Vary CZ540202 - Cheb Letiště Karlovy Vary	Celní úřad pro Karlovarský kraj Dubová 8 360 04 Karlovy Vary Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Královeshradecký kraj (CZ550000):</u> CZ550201- Hradec Králové CZ550202 - Jičín CZ550203 - Náchod	Celní úřad pro Královeshradecký kraj Bohuslava Martinů 1672/8a 501 01 Hradec Králové Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Liberecký kraj (CZ560000):</u> CZ560201 - Liberec	Celní úřad pro Liberecký kraj České mládeže 1122 460 03 Liberec 6 Repubblica ceca
	<u>Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (CZ570000):</u> CZ570201 – Paskov CZ570202 – Karviná CZ570203 – Nošovice CZ570204 – Opava CZ570205 - Třinec CZ570299 - Letiště Mošnov	Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Náměstí Svatopluka Čecha 8 702 00 Ostrava Repubblica ceca

<u>Celní úřad pro Olomoucký kraj (CZ580000):</u> CZ580201 – Olomouc CZ580202 – Přerov CZ580203 – Šumperk	Celní úřad pro Olomoucký kraj Blanická 19 772 01 Olomouc Repubblica ceca
<u>Celní úřad pro Pardubický kraj (CZ590000):</u> CZ590201 - Pardubice CZ590202 - Česká Třebová CZ590299 - Letiště Pardubice	Celní úřad pro Pardubický kraj Palackého 2659/3 530 02 Pardubice Repubblica ceca
<u>Celní úřad pro Plzeňský kraj (CZ600000):</u> CZ600201 - Plzeň CZ600202 - Dražnov CZ600203 - Tachov	Celní úřad pro Plzeňský kraj Antala Uxy 11, P.O.BOX 88 303 88 Plzeň
<u>Celní úřad pro Středočeský kraj (CZ610000):</u> CZ610201 - Zdiby CZ610202 - Benešov CZ610203 - Kladno CZ610204 - Kolín CZ610205 - Kosmonosy CZ610206 - Mělník CZ610207 - Nupaky CZ610208 - Rudná	Celní úřad pro Středočeský kraj Washingtonova 11 110 00 Praha 1 Repubblica ceca
<u>Celní úřad pro Ústecký kraj (CZ620000):</u> CZ620201 - Ústí nad Labem CZ620202 - Chomutov CZ620203 - Most	Celní úřad pro Ústecký kraj Hoření 3540/7A 400 11 Ústí nad Labem Repubblica ceca
<u>Celní úřad pro kraj Vysočina (CZ630000):</u> CZ630201 - Střítež u Jihlavy CZ630202 - Pelhřimov CZ630203 - Žďár nad Sázavou	Celní úřad pro kraj Vysočina Střítež 5 588 11 Střítež u Jihlavy Repubblica ceca
<u>Celní úřad pro Zlínský kraj (CZ640000):</u> CZ640201 - Lípa CZ640202 - Napajedla CZ640203 - Uherské Hradiště CZ640204 - Valašské Meziříčí	Celní úřad pro Zlínský kraj Zarámí 4463 762 34 Zlín Repubblica ceca



	<u>Celní úřad Praha Ruzyně</u> (CZ650000): CZ650201 - Ruzyně CZ650202 - Celní pošta CZ650299 - Ruzyně cestovní styk	Celní úřad Praha Ruzyně Aviatická 12/1048 160 08 Praha 6 Repubblica ceca
2.	<b>Mittente dell'avviso di ricerca</b>	Cfr. riquadro 1
3.	<b>Destinatario dell'avviso di ricerca</b>	Cfr. riquadro 1
4.	<b>Mittente della richiesta di controllo a posteriori</b>	Cfr. riquadro 1
5.	<b>Destinatario della richiesta di controllo a posteriori</b>	Cfr. riquadro 1
6.	<b>Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti</b>	Cfr. riquadro 1 oppure <b>Mr. František ŠÍMA</b> General Directorate of Customs Dipartimento delle dogane Budejovicka 7 140 96 Praha 4 Repubblica ceca Tel.: +420 261 332 218 +420 261 332 300 E-mail: f.sima@cs.mfcr.cz Fax:

### DANIMARCA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:

## ESTONIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Tax and Customs Board Central Transit Office Lõõtsa 8a 15176 Tallinn ESTONIA
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: <a href="mailto:enquiries@emta.ee">enquiries@emta.ee</a>

## FINLANDIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Tornio Tulli PL 47 FI-95401 Tornio
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Tornio Tulli PL 47 FI-95401 Tornio
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Tornio Tulli PL 47 FI-95401 Tornio
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Tornio Tulli PL 47 FI-95401 Tornio
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Tornio Tulli PL 47 FI-95401 Tornio
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: <a href="mailto:passitusseuranta@tulli.fi">passitusseuranta@tulli.fi</a>

## FRANCIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito Ufficio doganale di destinazione
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:

## GERMANIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	
	Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali) <sup>1</sup> Nordrhein-Westfalen	Hauptzollamt Aachen Im Süsterfeld 9 52072 Aachen Germania
	Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali) <sup>1</sup> Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt	Hauptzollamt Braunschweig Hagenweg 4 37081 Göttingen Germania
	Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali) <sup>1</sup> Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz	Hauptzollamt Gießen Lindenstraße 6c 36037 Fulda Germania

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

	<p>Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali)<sup>1</sup> Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern</p> <p>Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali)<sup>1</sup> Sachsen, Thüringen</p> <p>Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali)<sup>1</sup> Brandenburg, Berlin</p> <p>Regione Bayern: DE007400 Augsburg DE007500 Landshut DE007600 München DE007700 Passau DE007750 Rosenheim (si veda l'elenco degli uffici doganali)</p> <p>Regione Bayern: DE008700 Hof DE008750 Nürnberg DE008800 Regensburg DE008850 Schweinfurt DE008900 Weiden (si veda l'elenco degli uffici doganali)</p> <p>Regione (si veda l'elenco degli uffici doganali) Baden-Württemberg</p>	<p>Hauptzollamt Itzehoe Kaiserstraße 14a 25524 Itzehoe Germania</p> <p>Hauptzollamt Dresden Hartmut-Dost-Straße 45 i 01099 Dresden Germania</p> <p>Hauptzollamt Potsdam Rembrandstraße 26A 14467 Potsdam Germania</p> <p>Hauptzollamt Rosenheim Poststraße 4 83435 Bad Reichenhall Germania</p> <p>Hauptzollamt Schweinfurt Brückenstraße 27 97421 Schweinfurt Germania</p> <p>Hauptzollamt Heilbronn Kastellstraße 53 74080 Heilbronn Germania</p>
<b>2</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38335 Helmstedt Germania

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=en&Screen=](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=)

<b>3</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38335 Helmstedt Germania
<b>4</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38335 Helmstedt Germania
<b>5</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Hauptzollamt Braunschweig Zentralstelle Zollversand Postfach 1540 38335 Helmstedt Germania
<b>6</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	Frau Christina Rosin Generalzolldirektion – Direktion Stubbenhuk 3 20459 Hamburg Germania E-mail: Christina.Rosin@zoll.bund.de Fax: 0049 - 40 - 42820-2547

### GRECIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione

<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	<p>DIEFTHINSI TELONION ATTIKIS CENTRAL TRANSIT OFFICE ST. NIKOLAS SQ. 185 10 PIRAEUS GRECIA</p> <p>E-mail: dta.gramateia@1985.syzefxis.gov.gr Fax: +302104511009</p>
-----------	--	--

### UNGHERIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	<p>NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság H-1077 Budapest Dob utca 75-81. UNGHERIA E-mail: kavig@nav.gov.hu Fax: +36 (1) 461-3311</p>

### ISLANDA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione

<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: Fax:
-----------	--	-----------------

**IRLANDA**

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	The Central Transit Office Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	The Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	The Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	The Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	The Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda

<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	The Central Transit Office Office of the Revenue Commissioners, Customs Division, Government Buildings, St. Conlon's Road, Nenagh, Co. Tipperary Irlanda  E-mail: Fax: 353 67 44126
-----------	--	---

### ITALIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione lettera di sollecito: Autorità superiore dell'ufficio di destinazione (cfr. elenco degli uffici doganali)
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito Ufficio doganale di destinazione
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	MP.lietvediba@vid.gov.lv MP.TEKD.lietvediba@vid.gov.lv

### LETTONIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests Muitas pārvalde Talejas iela 1, Rīga LV-,1978, Latvia. Tel. +371 67120981
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1



3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Cfr. riquadro 1
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:

### LITUANIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	<p>Ufficio doganale del territorio di cui fa parte l'ufficio doganale di partenza:</p> <p>Vilniaus teritorinė muitinė Naujoji Rivonių g. 3, LT-03153 Vilnius Lietuva - Lituania</p> <p>Kauno teritorinė muitinė Jovarų g. 3 LT- 47500 Kaunas LIETUVA-LITUANIA</p> <p>Klaipėdos teritorinė muitinė S. Nėries g. 4 LT-92228 Klaipėda LIETUVA-LITUANIA</p>
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	<p>Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius A. Jakšto g. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA-LITUANIA</p>
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 2
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 2
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 2

<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:
-----------	--	-----------------

### LUSSEMBURGO

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Uffici tributi (cfr. elenco uffici tributi <sup>2</sup> )
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Uffici tributi (cfr. elenco uffici tributi <sup>2</sup> )
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	a) avviso di ricerca: Uffici tributi (cfr. elenco uffici tributi <sup>2</sup> )  b) lettera di sollecito: Direction des Douanes et Accises
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Uffici tributi (cfr. elenco uffici tributi <sup>2</sup> )
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Uffici tributi (cfr. elenco uffici tributi <sup>2</sup> )
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: Fax:

### EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Царинска управа на Република Македонија Сектор за царински систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
-----------	---	--	--

<sup>2</sup> [www.etat.lu/DO](http://www.etat.lu/DO)

<sup>2</sup> [www.etat.lu/DO](http://www.etat.lu/DO)

2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Царинска управа на Република Македонија Сектор за царински систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Царинска управа на Република Македонија Сектор за царински систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori:	Македонија Сектор за царински систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
5.6.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori:	Царинска управа на Република Македонија Сектор за царински систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi	Царинска управа на Република Македонија Сектор за царински	Customs Administration of the former Yugoslav Republic of Macedonia

all'NCTS	систем Служба за испитна постапка и наплата на царински долг во транзит Лазар Личеноски, 13 1000 Скопје, Република Македонија	Sector for Customs System Unit for enquiry procedure and collection of customs debt in transit Lazar Licenoski, 13 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
----------	--	---

### MALTA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Central Transit Office Custom House Valletta CMR 02 MALTA
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 2
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 2
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 2
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:

### PAESI BASSI

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi

<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Belastingdienst/Douane Douanepost Zuivering Postbus 4501 6401 JA Heerlen Paesi Bassi  E-mail: Fax:

### NORVEGIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito Ufficio doganale di destinazione
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza Ufficio doganale di transito Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: Fax:

## POLONIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale interessato
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu Ul. Karolewska 41 90-560 Łódź  E-mail: ic.cbt@lod.mofnet.gov.pl Fax: +48 42 636 86 80

## PORTOGALLO

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza

<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: dsra@at.gov.pt Fax: + 351 21 881 3941
-----------	--	--

### ROMANIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Directia Generala a Vamilor – Serviciul Tranzit – Biroul Centralizator  Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5, sector 6, București, C.P. 60305 ROMANIA
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	c.s.
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	c.s.
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	c.s.
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	c.s.
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	c.s.

### SERBIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni		
	CUSTOM HOUSE BELGRADE (RS011002) RS011410 – CI AERODROM BEOGRAD RS011247 – CI AERODROM NIKOLA TESLA RS011347 – CI BEOGRAD RS011126 – CI BEOGRADSKI SAJAM RS011118 – CI ŽELEZNIČKA STANICA BEOGRAD RS011282 – CI ZA KURIRSKIE POŠILJKE-DHL RS011207 – CI ZA POSLOVE CAR.	CARINARNICA BEOGRAD ul. Žorža Klemensoa 37 11000 BEOGRAD S E R B I A	

	<p>NADZORA-BEOGRAD  RS011029 – CI LUKA BEOGRAD  RS011037 – CI PANČEVO  RS011045 – CI POŠTA BEOGRAD  RS011096 – CI RANŽIRNA ŽEL  .STANICA MAKIŠ-BEOGRAD  RS011134 – CI SKLADIŠTA  RS011568 – CI TERMINAL  BEOGRAD  RS011223 – CR LUKA  RS011231 – CR LUKA I REČNO  PRISTANIŠTE PANČEVO  RS011240 – CR SAVSKO  PRISTANIŠTE</p>	
	<p>CUSTOM HOUSE VRŠAC  (RS023000)  RS023027 – CI VATIN  RS023035 – CI ŽELEZNIČKA  STANICA VRŠAC  RS023019 – CI KALUĐEROVO  RS023043 – CI HEMOFARM  RS023337 – CR AERODROM</p>	<p>CARINARNICA VRŠAC  Bulevar Oslobođenja 9  26300 Vršac  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE  DIMITROVGRAD (RS013005)  RS013277 – CI GRADINA  RS013021 – CI ŽELEZNIČKA  STANICA DIMITROVGRAD  RS013013 – CI TERMINAL  GRADINA  RS013048 – CR PIROT  RS013030 – CR SLOBODNA ZONA  PIROT</p>	<p>CARINARNICA  DIMITROVGRAD  Balkanska 105  18320 Dimitrovgrad  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE ZRENJANIN  (RS024007)  RS024023 – CI ZRENJANIN  RS024015 – CI KIKINDA  RS024031 – CI SRPSKA CRNJA  RS024287 – CR SLOBODNA ZONA  ZRENJANIN</p>	<p>CARINARNICA  ZRENJANIN  Carinska 3  23000 Zrenjanin  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE KLADOVO  (RS012009)  RS012068 – CI VELIKO GRADIŠTE  RS012319 – CI VRŠKA ČUKA  RS012289 – CI ĐERDAP  RS012084 – CI ĐERDAP 2  RS012033 – CI MOKRANJE  RS012041 – CI PRAHOVO  RS012297 – CR BOR  RS012327 – CR ZAJEČAR  RS012092 – CR MAJDANPEK</p>	<p>CARINARNICA  KLADOVO  Dunavska 45  19320 Kladovo  S E R B I A</p>



	<p>CUSTOM HOUSE KRAGUJEVAC (RS017000)  RS017019 – CI KRAGUJEVAC  RS017345 – CI SMEDEREVO  RS017256 – CR ARANDELOVAC  RS017353 – CR ŽELEZARA SMEDEREVO  RS017043 – CR ŽELEZNIČKA STANICA KRAGUJEVAC  RS017027 – CI JAGODINA  RS017078 – CR LAPOVO  RS017329 – CR MLADENOVAC  RS017337 – CR POŽAREVAC  RS017035 – CR SMEDEREVSKA PALANKA  RS017370 – CR SLOBODNA ZONA KRAGUJEVAC  RS017388 – CR SLOBODNA ZONA SMEDEREVO</p>	<p>CARINARNICA KRAGUJEVAC  Lepenički bulevar 37  34000 Kragujevac  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE KRALJEVO (RS014001)  RS014052 – CI KRALJEVO  RS014109 – CR NOVI PAZAR  RS014060 – CI ČAČAK  RS014338 – CI ŠPILJANI  RS014176 – CI GORNJI MILANOVAC  RS014010 – CR RAŠKA  RS014346 – CP BRNJAČKI MOST  RS014320 – CP RUDNICA</p>	<p>CARINARNICA KRALJEVO  Moše Pijade 1  36000 Kraljevo  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE KRUŠEVAC (RS045004)  RS045047 – CI KRUŠEVAC  RS045055 – CR PARAĆIN  RS045063 – CR TRSTENIK  RS045110 – CR SLOBODNA ZONA KRUŠEVAC</p>	<p>CARINARNICA KRUŠEVAC  Jasički put bb  37000 Kruševac  S E R B I A</p>
	<p>CUSTOM HOUSE NIŠ (RS015008)  RS015156 – CI AERODROM NIŠ  RS015121 – CI VRANJE  RS015024 – CI LESKOVAC  RS015172 – CI PREŠEVO  RS015164 – CI PROHOR PČINJSKI  RS015105 – CI TERMINAL PREŠEVO  RS015288 – CI ŽELEZNČKA STANICA RISTOVAC  RS015113 – CR KNJAŽEVAC  RS015083 – CR POŠTA NIŠ  RS015407 – CR PROKUPLJE</p>	

	RS015032 – CR RIBARCI RS015040 – CR STREZIMIROVCI RS015075 - CR ŽELEZNIČKA STANICA NIŠ	
	CUSTOM HOUSE NOVI SAD (RS021008) RS021091 – CI BATROVCI RS021024 – CI BAČKA PALANKA RS021083 – CI ŽELEZNIČKA STANICA ŠID RS021016 – CI LUKA I SKLADIŠTA NOVI SAD RS021105 – CI MOST BAČKA PALANKA RS021067 – CI RANŽIRNA ŽELEZNIČKA STANICA NOVI SAD RS021342 – CI ŠID RS021369 – CR BEČEJ RS021040 – CR VRBAS RS021202 – CR ZA POSLOVE CARINSKOG NADZORA NOVI SAD RS021440 – CR ZA REČNI SAOBRAĆAJ NOVI SAD RS021300 – CR LJUBA RS021156 – CR NEŠTIN RS021458 – CR NOVI SAD RS021059 – CR POŠTA NOVI SAD RS021377 – CR SLOBODNA ZONA NOVI SAD RS021270 – CR SOT	CARINARNICA NOVI SAD Carinska 1 21000 Novi Sad S E R B I A
	CUSTOM HOUSE PRIŠTINA (RS031003) RS031321 – CP DEPCE RS031330 – CP KONČULJ RS031305 – CP MERDARE RS031313 – CP MUTIVODE	CARINARNICA NIŠ (PRIŠTINA) Dimitrija Tucovića 16 18000 Niš S E R B I A
	CUSTOM HOUSE KRUŠEVAC (RS045004) RS022012 - CR APATIN RS022020 – CI BAČKI BREG RS022039 – CI BEZDAN-MOHAČ RS022128 – CI BOGOJEVO RS022047 – CR SOMBOR RS022144 – CR BEZDAN RS022292 – CR ŽELEZNIČKA STANICA BOGOJEVO	CARINARNICA SOMBOR Industrijska zona bb 25000 Sombor S E R B I A
	CUSTOM HOUSE SUBOTICA (RS025003)	CARINARNICA SUBOTICA

	RS025046 – ŽELEZNIČKA STANICA SUBOTICA RS025038 – JAVNA SKLADIŠTA SUBOTICA RS025267 – CI KELEBIA RS025062 – CI SENTA RS025054 – CI TERMINAL KELEBIJA RS025011 – CI TERMINAL HORGOS RS025151 – CI HORGOS RS025160 – CR SLOBODNA ZONA SUBOTICA	Bose Milićević bb 25000 Subotica S E R B I A
	CUSTOM HOUSE UŽICE (RS046000) RS046094 – CI KOTROMAN RS046043 – CI PRIJEPOLJE RS046108 – CI UVAC RS046027 – CI UŽICE RS046086 – CR BAJINA BAŠTA RS046060 – CR ŽELEZINIČKA STANICA PRIJEPOLJE KOLOVRAT RS046035 – CR POŽEGA RS046078 – CI GOSTUN RS046051 – CR JABUKA RS046124 – CR SLOBODNA ZONA UŽICE	CARINARNICA UŽICE Miloša Obrenovića bb 25000 Subotica S E R B I A
	CUSTOM HOUSE ŠABAC (RS042005) RS042188 – CI BADOVINCI RS042145 – CI VALJEVO RS042200 – CI LJUBOVIJA RS042153 – CI MALI ZVORNIK RS042072 – CI SREMSKA MITROVICA RS042102 – CI SREMSKA RAČA RS042196 – CI TRBUŠNICA RS042056 – CI ŠABAC RS042277 – CR SLOBODNA ZONA ŠABAC	CARINARNICA ŠABAC Beogradski put bb 15000 Šabac S E R B I A
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1

6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Cfr. riquadro 1 oppure UPRAVA CARINA Odeljenje za tranzit robe Ms.Olga Protić Bul. Zorana Đinđića 155a 11070 Novi Beograd S E R B I A Tel. +381 11 3195763 Fax. +381 11 2699722 e-mail. transit@carina.rs protico@carina.rs
----	--	---

### REPUBBLICA SLOVACCA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Finančné riaditeľstvo SR Odbor colný Mierová 23 SK-815 11 Bratislava
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Finančné riaditeľstvo SR Odbor colný odbor Mierová 23 SK-815 11 Bratislava
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Finančné riaditeľstvo SR Odbor colný Mierová 23 SK-815 11 Bratislava
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Finančné riaditeľstvo SR Odbor colný Mierová 23 SK-815 11 Bratislava
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Finančné riaditeľstvo SR Odbor colný Mierová 23 SK-815 11 Bratislava  E-mail: <a href="mailto:tranzit@financnasprava.sk">tranzit@financnasprava.sk</a> Fax: +421.2.4342.00.65

## SLOVENIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	FINANČNI URAD NOVA GORICA Oddelek za tranzit CENTRALNA TRANZITNA PISARNA Mednarodni prehod 2b, Vrtojba SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	Cfr. riquadro 1  E-mail: ctp.fu@gov.si Fax: +38652976839

## SPAGNA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti	E-mail: Fax:

## SVEZIA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale interessato
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale interessato
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ  E-mail: Fax:

## SVIZZERA

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale di partenza
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Ufficio doganale di partenza o i seguenti uffici di passaggio centralizzati - Bern, COL No. CH001001 - Kreuzlingen, COL No. CH002001 - Genève-Routes, COL No. CH003001 - Chiasso, COL No. CH004001
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	avviso di ricerca: Ufficio doganale di destinazione
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di partenza, ufficio doganale di transito o ufficio doganale di destinazione Uffici investigativi centrali o Eidgenössische Oberzolldirektion (Direzione generale delle dogane svizzere) Bern

<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Ufficio doganale di destinazione Ufficio doganale di partenza
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Uffici di passaggio centralizzati - Bern, COL No. CH001001 - Kreuzlingen, COL No. CH002001 - Genève-Routes, COL No. CH003001 - Chiasso, COL No. CH004001  E-mail: Fax:

### REGNO UNITO

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO

5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	HM Revenue and Customs Central Community Transit Office (CCTO) Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG REGNO UNITO  E-mail: <a href="mailto:ncts.helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk">ncts.helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk</a> Fax: +44 1255 244 784

### GUERNSEY

1.	Lettera di richiesta di informazioni	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne) GY1 2LL
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey GY1 2LL CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey GY1 2LL CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)



4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey GY1 2LL CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey GY1 2LL CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	States of Guernsey Customs and Excise New Jetty, White Rock, St Peter Port, Guernsey GY1 2LL CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)  E-mail: andy.lecheminant@customs.gov.gg Fax: +44 1481 712 248

### JERSEY

1.	Lettera di richiesta di informazioni	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)

3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	States of Jersey Customs and Immigration Service La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)  E-mail: customs.epu@gov.je Tel: +44 1534 448 000 Fax: +44 1534 448 034

### CROAZIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	CARINSKA UPRAVA RH Sektor za carinski sustav i procedure Odjel za potrage i zaključenje postupaka Alexandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb, Hrvatska E.mail: CSPP@carina.hr
----	--------------------------------------	--

<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	Cfr. riquadro 1
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Cfr. riquadro 1
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Cfr. riquadro 1

### **TURCHIA**

Ufficio di partenza

<b>1.</b>	Lettera di richiesta di informazioni	
<b>2.</b>	Mittente dell'avviso di ricerca	
<b>3.</b>	Destinatario dell'avviso di ricerca	
<b>4.</b>	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	
<b>5.</b>	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	
<b>6.</b>	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	E-mail: Fax:

## 8.2. *Modello di lettera di richiesta di informazioni al titolare del regime*

*[Nome dell'autorità competente del paese di partenza]*

*[Luogo e data]  
[Nome e indirizzo  
del titolare del regime]*

**Oggetto:       Transito comune/unionale  
Assenza della prova della conclusione del regime di transito**

Gentile signora/Egregio signore,

Le inviamo la presente in quanto titolare del regime per la dichiarazione/le dichiarazioni di transito comune/unionale:

*[riferimenti e date della o delle dichiarazioni di transito]  
dall'ufficio di partenza di [nome dell'ufficio doganale di partenza].*

A norma dell'articolo 49, paragrafi 2 e 5, e dell'appendice I, allegato II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/dell'articolo 310, paragrafi 2 e 5, e dell'allegato 72-04 del regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, La informiamo che non abbiamo ricevuto alcuna prova della conclusione del regime di transito relativamente alla dichiarazione/alle dichiarazioni di cui sopra.

La preghiamo quindi di inviare dati e documentazione atti a dimostrare che il regime si è concluso, indicando anche eventuali cambiamenti riguardo all'ufficio doganale di destinazione e/o agli uffici doganali di transito. Le suddette informazioni devono essere inviate entro 28 giorni dalla data della presente.

- [L'obbligazione doganale diverrà esigibile un mese dopo il summenzionato periodo di 28 giorni nel caso in cui non sia fornita alcuna informazione o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentirci di effettuare ricerche presso l'ufficio di destinazione.]
- [Dobbiamo avviare la procedura di ricerca due mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.]
- Questa procedura è conforme all'articolo 114, paragrafo 2, e all'appendice I, allegato II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/all'articolo 77 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e all'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

La prova può consistere in:

- un documento vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o del paese di destinazione aderente al transito comune, che identifica le merci e ne attesta l'avvenuta presentazione all'ufficio doganale di destinazione o presso il destinatario autorizzato;

- un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale del paese che attesti che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della Parte contraente;
- un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
- un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

Le prove da Lei fornite dovranno essere conformi alle disposizioni dell'appendice I, articolo 51, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/dell'articolo 312 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Ai sensi dell'appendice I, articoli 112 e 113, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, qualora non sia possibile stabilire che per la/e dichiarazione/i in questione il regime si è concluso, Lei sarà tenuto/a al pagamento dell'obbligazione doganale (dazi all'importazione o all'esportazione e altre imposizioni) relativa alle merci oggetto di tale dichiarazione/tali dichiarazioni.

Qualora non Le sia possibile provare che il regime di transito in questione si è concluso, La preghiamo di fornire ogni informazione in Suo possesso, corredata della documentazione a sostegno, in particolare relativamente al luogo (paese) in cui ritiene siano avvenuti i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione a norma dell'appendice I, articolo 114, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito/dell'articolo 87 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Distinti saluti.

### 8.3. Modello dell'avviso di ricerca TC20 e note esplicative

#### TC20 – AVVISO DI RICERCA

<b>I. RISERVATO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE ALLA PARTENZA</b>		
A. Dichiarazione di transito n. Esemplare (.....) allegato.	B. Ufficio doganale di destinazione (nome e paese)	
C. Autorità competente alla partenza (nome e indirizzo)	D. Uffici doganali di transito previsti (nome e paese) 1 2 3 4	
E. Identità del mezzo di trasporto:		
F. Destinatario (nome e indirizzo completo)		
G. Secondo le informazioni fornite dal titolare del regime, la spedizione è stata:		
<input type="checkbox"/> 1. presentata al vostro ufficio il _____ il _____ consegnata al destinatario il _____ G M A		
<input type="checkbox"/> 2. _____ G M A		
<input type="checkbox"/> 3. consegnata a ..... il _____ (Cognome e nome/Ragione sociale e indirizzo) G M A		
H. Una ricevuta del documento, rilasciata dal vostro ufficio il _____ mi è stata presentata. G M A		
I. Il titolare del regime non è in grado di fornire informazioni circa la localizzazione della spedizione.		
Luogo e data:	Firma:	Timbro:

<b>II. RISERVATO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE DI DESTINAZIONE: RICHIESTA</b>		
Per poter proseguire le ricerche, si chiede all'ufficio doganale di partenza di inviare o comunicare:		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. copia della fattura	l'esatta designazione delle merci	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. una
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. il nome della persona responsabile dell'espletamento o lettera di vettura aerea	una copia del manifesto, polizza di carico	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. formalità presso l'ufficio doganale di destinazione
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. i seguenti documenti o informazioni (specificare):		
Luogo e data:	Firma:	Timbro:

<b>III. RISERVATO ALL'UFFICIO DI PARTENZA: RISPOSTA ALLA RICHIESTA</b>
--

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. Le informazioni, le copie o i documenti richiesti sono allegati	1 2 3 4 5	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. Le informazioni, le copie o i documenti di cui ai punti	• • • <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • •	
disponibili.	della vostra richiesta non sono	
Luogo e data:	Firma:	Timbro:

#### IV. RISERVATO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE DI DESTINAZIONE

1.     La prova della conclusione del regime è stata inviata il  
una copia vistata del  
G M A
- (a) documento ricevuto  (b) documento rinviato  
è allegata come conferma
2. La prova vistata della conclusione del regime è allegata al presente avviso di ricerca
3. Dazi e tributi riscossi
4. Le ricerche sono in corso e la prova della conclusione del regime sarà trasmessa quanto prima possibile
5. La spedizione è stata presentata in questa sede senza il documento pertinente
6. I documenti sono stati presentati in questa sede senza la spedizione
7. Né la spedizione né il documento pertinente sono stati presentati in questa sede e
- (a) non è possibile ottenere informazioni al riguardo
  - (b) il TC20 è trasmesso all'ufficio doganale di destinazione effettivo ... (nome e paese)
  - (c) il TC20 è trasmesso all'ultimo ufficio doganale di transito previsto, indicato nella sezione I, punto D

Luogo e data:

Firma:

Timbro:

#### V. RISERVATO ALL'ULTIMO UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO

1.     Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il  
G M A
2. Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall'ufficio doganale di transito effettivo .....  
(nome)  
presso il quale esso è stato presentato il      
G M A
3. In questo ufficio non è stato depositato un avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di transito previsto

Luogo e data:

Firma:

Timbro:

#### VI. RISERVATO AL PRECEDENTE UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO

1. Un avviso di passaggio è stato presentato presso questo ufficio il      
G M A
2. Un avviso di passaggio è pervenuto a questo ufficio dall'ufficio doganale di transito effettivo ..... (nome)  
presso il quale esso è stato presentato il      
G M A
3. In questo ufficio non è stato depositato un avviso di passaggio. Il TC20 è trasmesso al precedente ufficio doganale di transito previsto

Luogo e data:

Firma:

Timbro:

#### VII. RISERVATO AL PRECEDENTE UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO PREVISTO





documento - ad esempio, elenco mensile per il transito aereo/marittimo su supporto cartaceo - che provi la conclusione del regime), appone una croce nella casella (b).

Se l'autorità interpellata trasmette il TC20, essa appone una croce nell'apposita casella del punto 7 e riporta, se del caso, i dati pertinenti. Essa informa l'autorità competente del paese di partenza trasmettendole una copia dell'avviso di ricerca.

Ciascun ufficio doganale di transito procede nello stesso modo se non trova alcun avviso di passaggio.

10 Per ciascuna dichiarazione di transito occorre utilizzare un TC20 distinto.



## 8.5 Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21

### TC21 – RICHIESTA DI CONTROLLO

**I. AUTORITÀ RICHIEDENTE**                      **II. AUTORITÀ COMPETENTE INTERPELLATA**  
(nome e indirizzo completo)                      (nome e indirizzo completo)

**III. RICHIESTA DI CONTROLLO**                      • controllo a campione • per la ragione indicata al punto C  
o D  
Si prega di verificare

A. L'autenticità del timbro e della firma

- 1 Nella casella "Controllo dell'ufficio di destinazione" (casella I) dell'esemplare da rinviare DAU o DAT .....allegato
- 2. nella casella F e/o G dell'esemplare da rinviare DAU o DAT .....allegato
  
- 3. nella casella "Ufficio di partenza" (casella C) dell'esemplare n. 4 del DAU o della seconda copia del DAT .....allegati
- 4. nella casella "Controllo dell'ufficio di partenza" (casella D) dell'esemplare n. 4 del DAU o della seconda copia del DAT .....allegati
- 5. nella casella "Colli e descrizione delle merci" (casella D) dell'esemplare n. 4 del DAU o della seconda copia del DAT .....allegati
- 6. nella fattura n. .... del ..... / nel documento di trasporto n. ... del ... (allegato)

B. L'esattezza dei visti apposti

- 1 nella/e casella/e .... (1)
- 2 nel documento commerciale n. .... del ..... (allegato)

C. L'autenticità e l'esattezza della prova alternativa qui allegata.

D. Si richiede un controllo perché

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> • 1 non vi è il timbro                             | <input type="checkbox"/> 2 non vi è la firma   |
| <input type="checkbox"/> • 3 il timbro è illeggibile                        | <input type="checkbox"/> 4 la compilazione della casella è incompleta                        |
| <input type="checkbox"/> • 5 vi sono cancellature non siglate e autenticate | <input type="checkbox"/> 6 il formulario presenta raschiature e/o aggiunte                   |
| <input type="checkbox"/> • 7 il timbro non è noto                           | <input type="checkbox"/> • 8 non vi è la data relativa all'utilizzazione o alla destinazione |
| <input type="checkbox"/> • 9 altre ragioni (da specificare)                 |  |

Luogo ....., data .....

Firma ..... (Timbro)

(1) Indicare il numero delle caselle relative al controllo richiesto

### IV. RISULTATO DEL CONTROLLO

- A. Il timbro e la firma sono autentici
  
- B. Il formulario non è stato presentato alle autorità competenti e
  - 1. il timbro appare contraffatto o falsificato
  - 2. il timbro appare irregolarmente apposto
  - 3. la firma non appartiene ad un funzionario responsabile delle autorità competenti
  
- C. I visti sono conformi
  
- D. I visti non sono conformi. Dovrebbero essere i seguenti:
  
- E. Osservazioni
  - 1. il timbro è stato apposto leggibilmente
  - 2. la firma è stata inserita
  - 3. la casella è stata completata
  - 4. le cancellature sono state siglate e autenticate
  - 5. le raschiature e/o aggiunte erano dovute a:
  - 6. il timbro è autentico e può essere accettato
  - 7. la data è stata inserita
  - 8. la prova alternativa soddisfa i requisiti prestabiliti e può essere accettata
  - 9. altre ragioni (specificare)

Luogo ....., data .....

Firma: .....(Timbro)\_\_\_

Note: 1 È necessario presentare una richiesta distinta per ciascun formulario da controllare

- 2 Le informazioni e le risposte sono fornite apponendo una croce nelle apposite caselle
- 3 L'autorità competente interpellata deve garantire un trattamento prioritario della richiesta

8.6 *Modello per la richiesta di controllo a posteriori TC21 bis*

**TC21 bis – RICHIESTA DI CONTROLLO**

1 Autorità richiedente (Nome e indirizzo completo)				2 Autorità competente interpellata (Nome e indirizzo completo)		
3 VERIFICA DELLA POSIZIONE DELLE SEGUENTI SPEDIZIONI PER LE QUALI SONO IN APPRESSO RIPORTATI/ALLEGATI* ESTRATTI DEL MANIFESTO DELL'AEROMOBILE/DELLA NAVE*:						
Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione				Aeromobile/Nave* e data di partenza		
				Aeroporto/Porto* di partenza:		
Articolo	Numero del manifesto aereo/marittimo	Numeri (o marche e numeri) del container	Carico Descrizione	Numero di colli	Massa (in kg) o volume	Posizione dichiarata (T1, T2, TF, TD, C, F, X)
1						
2						
3						
4						
5						
4 <b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b> I risultati del controllo sono soddisfacenti per tutte le spedizioni, <b>tranne</b> che per i seguenti articoli: (si allega relativa documentazione)						
5 <b>AUTORITÀ CHE HA ESEGUITO IL CONTROLLO:</b>						
Nome: ..... Firma: .....						
Data ..... Timbro: .....						

\* Cancellare la dicitura inutile

La presente richiesta riguarda un'unica impresa e un unico aeromobile/un'unica nave.

Dopo la compilazione, rinviare il formulario all'indirizzo indicato nella casella 1.

### **8.7. Esempi di situazioni che si possono presentare nel corso della procedura di ricerca**

Se alla fine della procedura di ricerca l'operazione di transito ancora non risulta appurata, l'autorità competente del paese di partenza può trovare nei seguenti esempi spunti utili a determinare l'autorità competente per il recupero dell'obbligazione:

#### **a) Operazione di transito che non prevede il ricorso a uffici doganali di transito (operazione esclusivamente interna riguardante una Parte contraente della convenzione).**

Tale situazione può riguardare soltanto un'operazione di transito unionale all'interno dell'Unione o un'operazione di transito limitata al territorio di una delle altre Parti contraenti (operazione che non implica il transito comune).

Esempio:

[Danimarca - Germania - Francia - Spagna]

L'autorità competente del paese di destinazione (quindi l'autorità di un paese appartenente alla stessa Parte contraente o dello stesso paese) non può fornire alcuna prova della presentazione a destinazione.

La spedizione è "scomparsa" all'interno della Parte contraente/del paese in questione.

#### **b) Operazione di transito che prevede uffici doganali di transito all'uscita e poi all'entrata di una stessa Parte contraente (uso di uno o più paesi terzi, diversi dai paesi di transito comune).**

In pratica tale situazione può riguardare soltanto l'Unione.

Esempio:

(Polonia – Ucraina - Romania)]

L'autorità competente del paese di destinazione non può fornire alcuna prova della presentazione a destinazione e

I. Il messaggio IE118 è stato inviato dall'ufficio doganale all'entrata (reintroduzione) nella Parte contraente in questione (Romania):

la spedizione è stata reintrodotta nella Parte contraente in questione, ed è poi "scomparsa".

II. Il messaggio IE118 è stato inviato dall'ufficio doganale all'uscita dalla Parte contraente in questione (Polonia) e non inviato dall'ufficio doganale all'entrata (reintroduzione) nella stessa Parte contraente (Romania):

la spedizione è "scomparsa" tra i due uffici doganali di transito, nel paese terzo (Ucraina).

III. Non sono stati inviati messaggi IE118, né all'uscita dalla Parte contraente in questione (Polonia) né all'entrata (reintroduzione) nella stessa Parte contraente (Romania):

la spedizione non ha lasciato la Parte contraente in questione ed è "scomparsa" tra l'ufficio doganale di partenza e il primo ufficio doganale di transito all'uscita.

c) Operazione di transito che implica soltanto uffici doganali di transito (all'entrata) alle frontiere tra le Parti contraenti

Esempio:

[Polonia - Repubblica ceca - Germania - Svizzera - Francia]

I. Il messaggio IE118 non è stato inviato dall'ultimo ufficio doganale di transito (all'entrata in Francia), ma è stato inviato dall'ufficio doganale di transito precedente (all'entrata in Svizzera):

la spedizione è arrivata in Svizzera ma è "scomparsa" tra l'ufficio doganale di transito all'entrata in Svizzera e l'ufficio doganale di transito all'entrata in Francia.

II. I messaggi IE118 non sono stati inviati,

la spedizione non ha lasciato la Parte contraente di partenza ed è poi "scomparsa".

d) Operazione di transito che prevede uffici doganali di transito alle frontiere tra le Parti contraenti e con paesi terzi

Esempio:

[Grecia, Bulgaria, Romania - *Ucraina* - Slovacchia - Polonia]

Si tratta della situazione di cui al punto b). Le situazioni e soluzioni sono pertanto analoghe, mutatis mutandis.



## PARTE VIII – OBBLIGAZIONE DOGANALE E RECUPERO

### 1. Campo d'applicazione delle disposizioni

*Titolo IV,  
appendice I,  
convenzione*

Il presente capitolo riguarda il campo d'applicazione delle disposizioni in materia di obbligazione doganale e di recupero nell'ambito del regime di transito comune e unionale.

*Articoli 79, 84 e 87  
CDU*

*Articolo 77 AD, 85,  
paragrafo 1, AD,  
165 AE, 311 AE*

La parte VIII presenta una versione armonizzata delle situazioni che danno luogo ad un'obbligazione doganale nell'ambito delle operazioni di transito strettamente comune o unionale, definisce in che modo identificare il debitore e determinare con certezza i paesi competenti per il recupero dell'obbligazione doganale presso i debitori e i fideiussori. Le disposizioni qui contenute non vanno tuttavia al di là di questi aspetti, lasciando a ciascuna Parte contraente della convenzione la responsabilità dell'effettivo recupero, conformemente alle norme in materia previste da ciascuna Parte, ad eccezione del termine per l'inizio del recupero. Per quanto riguarda l'Unione, le norme armonizzate in materia di obbligazione doganale figurano nel CDU.

#### 1.1. Definizioni

Esposizione  
debitoria

*Articolo 3,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

Ai fini della convenzione sul regime comune di transito, per "obbligazione" s'intende l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune.

Obbligazione  
doganale

*Articolo 5,  
paragrafo 18, CDU*

In ambito unionale "l'obbligazione doganale" è definita come "l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione", fissati all'articolo 56 del CDU. Dato che tra gli effetti delle norme sul transito unionale figura la sospensione degli "altri oneri" (altre imposizioni), il CDU estende il campo di applicazione di alcune disposizioni del codice in materia

di garanzia, obbligazione doganale e recupero a questi “altri oneri”.

Ai fini del presente documento, al termine “obbligazione” corrispondono entrambe le suddette definizioni.

Recupero                      Il termine generico “recupero”, qui utilizzato nell’ambito del transito comune e unionale, denota tutte le operazioni insite nella riscossione degli importi esigibili.

### ***1.2. Distinzione tra disposizioni finanziarie e penali***

*Articolo 112,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 79 CDU*

In un’operazione di transito, “l’obbligazione”, in sospeso per tutta la durata del vincolo delle merci al regime, deve essere recuperata se il regime di transito non è stato appurato correttamente, ossia se se ne constata l’insorgenza dovuta alla sottrazione di merci o all’inosservanza di una delle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime o l’uso del regime.

Le suddette situazioni che danno luogo ad un’obbligazione doganale spesso sono assimilate a “infrazioni” o “irregolarità”, che comportano non la riscossione di un importo oggettivamente dovuto, bensì una sanzione amministrativa e/o penale. Questa parte del manuale si riferisce unicamente alle situazioni oggettive che danno luogo ad un’obbligazione e non prende in considerazione l’aspetto penale, che rimane di competenza dei singoli Stati membri o paesi di transito comune.

## **2. Insorgenza di un’obbligazione, inadempimenti e identificazione dei debitori e dei fideiussori**

Questo capitolo riguarda i seguenti aspetti:

- nascita dell’obbligazione,
- inadempimento del regime,
- altri casi di inadempimento del regime
- identificazione dei debitori e dei fideiussori.

## **2.1. Nascita dell'obbligazione**

### **2.1.1. Situazioni in cui sorge un'obbligazione doganale**

#### **2.1.1.1. Sottrazione delle merci al regime**

*Articolo 112,  
paragrafo 1, lettera  
a), appendice I,  
convenzione*

Comporta il sorgere di un'obbligazione il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla sottrazione delle merci alla vigilanza doganale o, secondo i termini della convenzione, "al regime di transito comune". Quando le merci sono sottratte senza rispettare gli obblighi, l'obbligazione sorge all'atto stesso della sottrazione della merce al regime.

*Articolo 79,  
paragrafo 1, lettera  
a) e paragrafo 2,  
lettera a), CDU*

*Articolo 112,  
paragrafo 3, lettera  
a), e articolo 114,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 79 CDU*

Tranne nel caso di furto flagrante delle merci dal mezzo di trasporto, il momento della sottrazione è difficile da stabilire, così come il luogo in cui essa è avvenuta, essendo i due elementi chiaramente collegati. Il momento della sottrazione ha tuttavia importanza relativa perché di solito le merci rimangono vincolate al regime per un periodo relativamente breve e quindi gli elementi di calcolo dell'importo dell'obbligazione non dovrebbero variare radicalmente in tale periodo. Ove non sia possibile individuare un luogo e un momento precisi, il luogo è il paese da cui dipende l'ultimo ufficio doganale di transito che notifica il passaggio di frontiera all'ufficio doganale di partenza o, qualora non risulti possibile, il paese da cui dipende l'ufficio doganale di partenza, la data della sottrazione è il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

L'invio del messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) all'ultimo ufficio di transito consente di determinare più facilmente almeno il paese in cui è avvenuta la sottrazione.

#### **2.1.1.2. Inadempimento di un obbligo**

*Articolo 112,  
appendice I,  
convenzione*

L'obbligazione doganale sorge "nel momento in cui cessa di essere soddisfatto un obbligo il cui inadempimento comporta la nascita

*Articolo 79 CDU* dell'obbligazione". Nella pratica non è sempre facile individuare il momento preciso in cui è avvenuto o è iniziato l'inadempimento. In tal caso, l'esperienza suggerisce di tenere conto del momento in cui l'inadempimento è stato scoperto.

L'obbligazione sorge quando, per merci vincolate al regime di transito, si constata che una delle condizioni stabilite per tale vincolo non è stata soddisfatta.

### **2.1.2. Estinzione dell'obbligazione**

*Articolo 112, paragrafo 2, appendice I, convenzione* Un'obbligazione è estinta quando l'interessato dimostra che l'inadempimento degli obblighi è dovuto:

*Articolo 124, paragrafo 1, lettera g), CDU*

- alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci (diventate pertanto inutilizzabili);

- a cause dipendenti dalla loro stessa natura (per esempio, normale evaporazione), o a un caso fortuito o di forza maggiore;

- per ordine delle autorità doganali<sup>29</sup>.

## **2,2. Inadempimento del regime**

### **2.2.1. Situazioni che costituiscono casi di sottrazione delle merci**

In generale, per "sottrazione delle merci" si possono intendere tutte le situazioni nelle quali le autorità doganali non sono più in grado di assicurare il rispetto delle disposizioni doganali e, se del caso, delle altre misure applicabili alle merci (cfr. punto 2.1.1.1).

Le situazioni che danno luogo ad una sottrazione delle merci al regime di transito o alla vigilanza doganale sono in particolare le seguenti:

1. la mancata presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o

---

<sup>29</sup> A norma del diritto dell'Unione la distruzione è parte del regime di perfezionamento attivo; cfr. articolo 5, punto 37, del CDU.

ad un destinatario autorizzato, compresi i casi in cui:

- tutte le merci o una parte di esse sono state rubate o sono scomparse durante il trasporto (merci mancanti)<sup>30</sup>;
- la prova della presentazione delle merci all'ufficio di destinazione è stata falsificata;
- il vettore presenta le merci direttamente a un destinatario non autorizzato;
- altre merci sono state sostituite in tutto o in parte a quelle dichiarate.

2. La sostituzione di un'operazione di transito o di una posizione doganale delle merci (sostituendo, ad esempio, la dichiarazione di transito comune/unionale T1 con una dichiarazione di transito comune/unionale T2 o con un documento comprovante la posizione doganale di merci unionali T2L o T2LF – o equivalente, quali le sigle "C" o "F" su un manifesto aereo o marittimo).

### **2.2.2. Situazioni che non costituiscono casi di sottrazione**

Le situazioni descritte nella presente sezione non costituiscono casi di sottrazione. Un esempio è la manomissione dei sigilli in una spedizione che viene comunque presentata regolarmente all'ufficio di destinazione. Un altro esempio per il regime di transito unionale: un errore relativo alla posizione doganale di merci non unionali elencate in un manifesto aereo utilizzato come dichiarazione di transito per l'uso del regime di transito unionale per le merci trasportate per via aerea (quando si utilizza la sigla "C" anziché "T1") non è considerato una sottrazione purché la compagnia aerea regolarizzi la posizione doganale delle merci procedendo al loro

---

30 A livello dell'Unione l'articolo 124 CDU e l'articolo 103 AD stabiliscono che l'obbligazione è estinta quando merci non unionali vincolate al regime di transito sono state rubate, purché tali merci siano ritrovate in breve tempo e vincolate nuovamente, nello stato in cui trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate.

sdoganamento una volta giunte a destinazione.

Pur tuttavia, il fatto che le merci non sono state sottratte non significa necessariamente che non si sia verificato un inadempimento di altri obblighi relativi al regime di transito o che non sia sorta un'obbligazione doganale (cfr. punto 2.3).

## **2.3. Altri inadempimenti relativi al regime**

### **2.3.1. Inadempimenti che possono far sorgere un'obbligazione**

*Articolo 112,  
paragrafo 1, lettera  
b), appendice I,  
convenzione*

Pur non verificandosi alcuna sottrazione delle merci, un'obbligazione doganale sorge qualora:

*Articolo 79,  
paragrafo 1, lettere  
a) e c), CDU*

- non sia rispettato uno degli obblighi che derivano dall'utilizzazione del regime, oppure
- non sia soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime.

Se l'inadempimento di un obbligo costituisce o determina la sottrazione delle merci al regime, è tale inadempimento a far sorgere l'obbligazione e si applicano le disposizioni relative alla sottrazione (cfr. punti 2.1.1.1 e 2.2.1).

#### **2.3.1.1. Inadempimento di uno degli obblighi stabiliti per l'utilizzazione del regime**

Si tratta di inadempimenti che hanno luogo dopo che le merci sono state vincolate al regime di transito e prima del termine di tale regime.

Esempi:

*Articolo 33,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

- mancato rispetto dell'itinerario vincolante;
- rottura dei sigilli, trasbordo delle merci, scarico del mezzo di trasporto o qualsiasi altro evento imprevisto che avviene durante l'operazione di trasporto e non è registrato nell'NCTS,

*Articolo 298,  
paragrafo 2, AE*

*Articolo 44,*

com'è d'obbligo, dalle autorità competenti dello Stato membro/paese di transito comune nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto;

- presentazione delle merci all'ufficio di destinazione dopo il termine prestabilito senza una spiegazione soddisfacente e per cause ascrivibili al vettore o al titolare del regime;
- mancata notifica da parte del titolare di un'irregolarità in una procedura semplificata di transito aereo o marittimo;
- mancato rispetto, da parte di un titolare autorizzato ad utilizzare una semplificazione, delle condizioni stabilite nell'autorizzazione.

#### **2.3.1.2. Inadempimento di uno degli obblighi stabiliti per il vincolo delle merci al regime**

Si tratta di inadempimenti che possono aver luogo durante il vincolo al regime di transito o prima che le merci siano vincolate ad esso, ma che si rilevano soltanto dopo che le merci sono state svincolate per il transito (se fossero stati rilevati prima, non sarebbe stata autorizzata la rimozione delle merci). Possibili esempi di questo tipo di inosservanza sono le merci vincolate al regime:

- con una garanzia che non è valida per il regime di transito (perché revocata, annullata o scaduta) o per il territorio in questione (perché l'operazione prevedeva il transito in uno Stato membro/paese di transito comune non coperto dalla garanzia) oppure perché l'importo di riferimento per la garanzia globale o l'esonero dalla garanzia è stato superato<sup>31</sup>;
- da uno speditore autorizzato ma, contrariamente alle norme o ai

---

31 In tal caso il sistema di gestione delle garanzie (GMS) controlla la validità della garanzia.

requisiti dell'autorizzazione,

- senza sigillare il carico,
- senza fissare una scadenza per la presentazione della spedizione a destinazione, oppure senza indicare un itinerario vincolante, sebbene sia obbligatorio;

*Articolo 27 CDU*

*Articolo 57,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 191 AD*

- dal titolare di un'autorizzazione all'uso di una semplificazione rilasciata in base ad informazioni inesatte o incomplete;
- o anche, nell'ambito dell'Unione: dopo la revoca dell'autorizzazione conformemente all'articolo 27 del CDU;
- quando si riscontra che una delle condizioni stabilite per l'uso di una semplificazione non è più soddisfatta (ad esempio, mancata comunicazione del cambio di titolare durante la procedura di rilascio dell'autorizzazione).

### **2.3.2. Inadempimenti che portano all'estinzione di un'obbligazione**

*Articolo 112,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 124,  
paragrafo 1, lettera  
h), CDU*

Gli inadempimenti che non hanno avuto “conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale” portano all'estinzione di un'obbligazione. In base a queste disposizioni, ciascuna Parte contraente può individuare le situazioni a cui è applicabile tale norma e pertanto delimitarne il campo d'applicazione.

#### **2.3.2.1. Condizioni generali che disciplinano l'estinzione di un'obbligazione**

*Articoli 124 CDU,  
103 AD*

*Articolo 112,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Ove le merci siano state sottratte al regime di transito o in caso di inadempimento di uno degli obblighi stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito, non è ammessa l'estinzione tranne qualora l'inadempimento in questione:

- non abbia conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale;



- non riveli una frode da parte dell'interessato.

La frode si riferisce a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente o al tentativo di commettere tale atto;

- consenta di espletare a posteriori le formalità necessarie per regolarizzare la situazione.

Le modalità di tale “regolarizzazione” dipendono dagli obblighi o dalle condizioni in questione, ma implicano comunque il ripristino della vigilanza doganale (ad esempio, la correzione della posizione doganale delle merci).

### **2.3.3. Obbligazione sorta in connessione con il regime di transito**

Le disposizioni relative al regime di transito comune o unionale non riguardano le situazioni che fanno sorgere un'obbligazione e il relativo recupero al di fuori del regime di transito, anche se tali situazioni sembrano “connesse” con un'operazione di transito. Questo tipo di obbligazione sorge ad esempio:

*Articolo 77 CDU*

- in seguito a una dichiarazione in dogana in base alla quale un'obbligazione è esigibile quando le merci sono importate o quando un regime di transito si conclude (ad es., immissione in libera pratica), oppure

*Articolo 112,  
appendice I,  
convenzione*

- in seguito all'introduzione irregolare (contrabbando) di merci soggette a dazi all'importazione nel paese in quanto merci fatte circolare

*Articolo 79 CDU*

- a) senza una dichiarazione di transito (mancata dichiarazione), oppure
- b) accompagnate da una dichiarazione di transito per merci diverse da quelle realmente trasportate (dichiarazione

falsa), oppure

- c) accompagnate da una dichiarazione di transito che copre una quantità inferiore a quella dichiarata (merci in eccesso non dichiarate),

e non vincolate al regime di transito. Le situazioni di cui alle lettere b) e c) non hanno solitamente alcuna conseguenza sull'appuramento del regime di transito in questione.

Se però si verifica una delle suddette situazioni “connesse al transito” e dà luogo ad un'obbligazione doganale, l'autorità che constata la situazione deve comunicare all'autorità competente del paese di partenza ogni provvedimento da essa intrapreso. In tal modo si consente all'autorità competente del paese di partenza di individuare eventuali irregolarità relative alle merci senza che queste siano vincolate al regime di transito.

## **2.4. Identificazione dei debitori e dei fideiussori**

### **2.4.1. Debitori**

A norma dell'appendice I, articolo 113, paragrafo 2, della convenzione (articolo 79, paragrafi 3 e 4, del CDU):

- in caso di inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, il debitore è la persona che deve adempiere a tali obblighi.

Si tratterà del titolare del regime, secondo i termini di cui all'appendice I, articolo 8, paragrafo 1, della convenzione (articolo 233 del CDU), ma può anche trattarsi del vettore o del destinatario delle merci (appendice I, articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e articolo 233, paragrafo 3, del CDU). In ogni caso, l'identificazione del debitore dipenderà dall'obbligo specifico che non è stato rispettato e dalla formulazione della disposizione che ha creato l'obbligo;

- nel caso di inadempimento di uno degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime, il debitore è la persona che deve adempiere agli obblighi che disciplinano il vincolo.

In tal caso il debitore sarà il titolare del regime, che è la persona tenuta a rispettare gli obblighi per il vincolo delle merci ad un regime di transito, anche con procedura semplificata. Tuttavia, se il vincolo delle merci al regime implicava che un terzo dovesse rispettare le condizioni, anche quest'ultimo sarebbe considerato il debitore.

*Articolo 113,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

La persona che ha sottratto le merci al regime (alla vigilanza doganale) è il debitore.

*Articolo 79,  
paragrafo 3, CDU*

Inoltre, le persone che hanno partecipato a tale sottrazione (complici) o che hanno acquisito o detenuto le merci (destinatari o titolari) diventano debitori soltanto se sapevano, o è ragionevole presumere che sapessero, che si trattava di merce sottratta alla vigilanza doganale. Per attribuire quindi alle persone implicate lo status di debitore dell'obbligazione doganale deve sussistere un fattore intenzionale.

Debitore è, infine, anche colui che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'uso del regime. Nel transito comune o unionale si tratta in primo luogo del titolare del regime, che è oggettivamente e incondizionatamente responsabile dell'obbligazione. Per considerarlo debitore non occorre che sussista alcun fattore intenzionale. Va tuttavia notato che altre persone possono essere tenute ad adempiere agli obblighi inerenti all'utilizzazione del regime, in particolare il vettore e il destinatario delle merci, ai quali la normativa in materia di transito comune o unionale impone obblighi specifici. Naturalmente essi possono diventare debitori anche per altre ragioni, quali aver partecipato alla

sottrazione delle merci o aver detenuto merci sottratte.

#### **2.4.2. Azione nei confronti dei debitori**

*Articolo 116,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

Le autorità competenti avviano l'azione di recupero non appena sono in grado di calcolare l'importo dell'obbligazione e identificare il debitore (o i debitori).

*Articolo 101 CDU*

#### **2.4.3. I diversi debitori e la loro responsabilità in solido**

*Articolo 113,  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

Se per la stessa obbligazione esistono più debitori, essi sono ritenuti responsabili in solido del suo pagamento. Ciò significa che l'autorità responsabile del recupero dell'obbligazione può richiederne il pagamento all'uno o all'altro di essi e che il pagamento dell'intera obbligazione o di una quota da parte di uno dei debitori estingue l'obbligazione, o la quota versata, per tutti i debitori. Per i dettagli si applicano le norme delle Parti contraenti interessate<sup>32</sup>.

*Articolo 84 CDU*

*Articolo 108,  
paragrafo 3, CDU*

Stati membri:

*Articolo 91 AD*

Le autorità doganali sospendono l'obbligo di versare i dazi nel caso in cui sia stato individuato almeno un debitore e l'importo dei dazi gli sia stato comunicato. La sospensione è limitata ad un anno ed è subordinata alla presentazione, da parte di un fideiussore, di una garanzia valida che copra l'intero importo dei dazi in causa (il blocco dell'importo di riferimento per l'operazione di transito interessata non è considerata una garanzia). Quando la persona è divenuta un debitore in conformità dell'articolo 79, paragrafo 3,

---

<sup>32</sup> Per il transito unionale, l'articolo 108, paragrafo 3, lettera c), CDU e l'articolo 91 AD definiscono i casi e le condizioni per la sospensione dell'obbligo del debitore di versare i dazi qualora l'obbligazione doganale sia sorta a norma dell'articolo 79 CDU e ci si trovi in presenza di più debitori. Spetta alle altre Parti contraenti decidere se adottare disposizioni analoghe sull'obbligazione doganale che sorge nel loro territorio.

lettera a), del CDU, tale sospensione non è applicata ove tale persona sia considerata un debitore a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del CDU e non le possa essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.

#### **2.4.4. Notifica al debitore**

*Articolo 116,  
paragrafi 2 e 3,  
appendice I,  
convenzione*

L'importo dell'obbligazione è comunicato al debitore, che deve versarlo secondo le modalità e entro i termini in vigore nella Parte contraente interessata.

*Articoli 102 e da  
108 a 112 CDU*

In generale, la notifica è inviata quando può essere avviata l'azione di recupero<sup>33</sup>.

#### **2.4.5. Azione nei confronti del fideiussore**

##### **2.4.5.1. Responsabilità del fideiussore e svincolo**

*Articolo 117,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

La responsabilità in solido di un fideiussore per le obbligazioni che fanno capo al suo cliente, il titolare del regime, copre tutto il periodo in cui l'importo dell'obbligazione può divenire esigibile, a condizione che:

*Articolo 98,  
paragrafo 1, CDU*

- il titolare del regime sia il debitore di un'obbligazione sorta durante un'operazione di transito coperta da una garanzia fornita dal fideiussore;
- l'obbligazione non sia stata ancora estinta, mediante pagamento, oppure possa ancora sorgere;
- l'importo dell'obbligazione esigibile non superi l'importo massimo indicato nella garanzia<sup>34</sup>;

---

<sup>33</sup> Per un'obbligazione doganale nell'Unione questo corrisponde al momento in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti e di prendere una decisione al riguardo (articolo 102, paragrafo 3, CDU).

- il fideiussore non sia stato liberato dai suoi obblighi a causa del fatto che l'autorità competente non ha inviato la notifica entro il termine prescritto.

*Articolo 117,  
paragrafo 3,  
appendice I,  
convenzione*

Il fideiussore non può pertanto essere liberato dai suoi obblighi fino a quando può essere invocato il suo impegno conformemente a quanto precede.

*Articolo 98 CDU*

*Articolo 85,  
paragrafo 3, AD*

#### **2.4.5.2. Limitazione della responsabilità del fideiussore**

*Punto 2 atto  
costitutivo della  
garanzia  
Allegato C4,  
appendice III,  
convenzione*

Nel caso di una garanzia globale, il fideiussore può limitare la propria responsabilità, qualora vi siano richieste successive di pagamento, all'importo massimo indicato. Tuttavia, tale limitazione si applica soltanto ad operazioni di transito iniziate entro il 30° giorno a decorrere dalla prima richiesta di pagamento. In tal modo s'intende mantenere entro limiti accettabili il rischio finanziario del fideiussore, con la conseguenza, tuttavia, che per le operazioni che hanno inizio entro un mese dalla richiesta, la copertura della garanzia possa rivelarsi insufficiente.

*Allegato 32-03 AD*

Esempio:

L'atto costitutivo della garanzia indica un importo massimo pari a 50 000 EUR. Il fideiussore riceve una prima richiesta di pagamento pari a 40 000 EUR il 15 gennaio e versa l'importo.

Il fideiussore può limitare la sua responsabilità al saldo di 10 000 EUR per qualsiasi operazione di transito iniziata prima del 14 febbraio. La data d'inizio dell'operazione, prima o dopo il 15 gennaio, così come la data in cui ha ricevuto la richiesta di

---

34 Il fideiussore è responsabile in solido del pagamento fino a concorrenza dell'importo massimo che può essere pari al 100%

/ 50% / 30% dell'importo di riferimento. Per ulteriori informazioni, cfr. parte III – Garanzie.

pagamento sono ininfluenti.

*Articolo 2,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 151 AE*

*Articolo 82 AD*

Il fideiussore è tuttavia nuovamente responsabile del pagamento dell'importo fino a 50 000 EUR, se una seconda richiesta di pagamento si riferisce ad un'operazione di transito iniziata il 14 febbraio o successivamente. Il fideiussore può tuttavia annullare in qualsiasi momento l'atto costitutivo della garanzia e l'annullamento prende effetto dal sedicesimo giorno successivo alla data alla quale è comunicato all'ufficio di garanzia.

### **2.4.5.3. Notifica al fideiussore**

Se l'operazione non è stata appurata, il fideiussore ne è informato secondo le seguenti modalità:

*Articolo 117,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 85,  
paragrafo 1, AD*

*Articolo 117,  
paragrafo 3,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 85,  
paragrafo 2, AD*

- dalle competenti autorità doganali del paese di partenza con l'invio del messaggio "Notifica al fideiussore" (IE023) o lettera equivalente entro 9 mesi dalla data alla quale le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio di destinazione;

e in seguito

- dalle autorità competenti per il recupero entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che lo informano che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei confronti dell'operazione di transito comune/unionale in questione.

La prima notifica<sup>35</sup> deve precisare il numero e la data di accettazione della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio di partenza, il nome del titolare del regime e il testo della notifica. Se invece del messaggio IE023 è inviata una lettera equivalente si consiglia di utilizzare la stessa struttura.

---

35 Queste informazioni devono figurare nel messaggio esterno "Notifica al fideiussore" (IE023).

La seconda notifica deve precisare il numero e la data di accettazione della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio di partenza, il nome del titolare del regime e l'importo dell'obbligazione in questione.

*Articolo 10,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

Per facilitare le azioni nei suoi confronti, il fideiussore deve essere stabilito nella Parte contraente nella quale viene costituita la garanzia per una determinata operazione di transito comune ed eleggere un domicilio o designare un mandatario in ciascuna delle Parti contraenti interessate dalla medesima operazione.

*Articolo 82,  
paragrafo 1, AD*

Qualora l'Unione sia una di tali Parti contraenti, il fideiussore deve eleggere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno degli Stati membri. Dato che non sempre l'autorità competente per il recupero è quella del paese in cui la garanzia è stata costituita, essa non dispone necessariamente delle informazioni (nome e indirizzo) sul fideiussore o sul suo mandatario in quel determinato paese.

In tal caso occorre utilizzare il messaggio "Richiesta di informazioni sulle garanzie" (IE034), a cui rispondere con il messaggio "Risposta alla richiesta di informazioni sulle garanzie" (IE037)<sup>36</sup>.

Se l'ufficio di partenza ha inviato il messaggio "Richiesta di recupero" (IE150), questo può contenere le informazioni sul fideiussore e sul suo domicilio nel paese dell'autorità competente per il recupero.

*Articolo 117,  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

Nota

*Articolo 85,  
paragrafo 3, AD*

Il fideiussore è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche non sia stata effettuata entro il termine prescritto.

---

36 Oppure, nella procedura di continuità operativa, utilizzare la lettera TC30 per la richiesta degli indirizzi (il cui modello figura nell'allegato 8.3).



## DOGANA

Se il fideiussore non risponde alle notifiche inviate all'indirizzo eletto a domicilio, l'autorità competente per il recupero si rivolge direttamente all'ufficio di garanzia.

### 2.4.6. Calcolo dell'importo dell'obbligazione

Tale calcolo dipende dai seguenti elementi:

- dalla natura dei dazi e delle altre imposte che costituiscono l'obbligazione – che a loro volta dipendono dal regime di transito in questione; e
- da altri fatti generatori di imposta da prendere in considerazione.

I dazi e/o le altre imposte variano a seconda del regime di transito utilizzato e delle condizioni che fanno sorgere l'obbligazione (il luogo in cui è sorta). Possono verificarsi le situazioni seguenti (non sono presi in considerazione i regimi preferenziali d'importazione).

#### Transito comune

Caso 1:

Operazione di transito comune relativa a merci in libera pratica in una Parte contraente<sup>37</sup>

#### Esempio 1A

Procedura T2 combinata ad una spedizione intraunionale [Unione - Svizzera - Unione]<sup>38</sup> (articolo 2, paragrafo 3, della convenzione):

---

37 Le merci sono considerate in libera pratica nella Parte contraente che inizia un'operazione di transito comune e quando arrivano in un'altra Parte contraente sono considerate merci T1 (ossia merci unionali che circolano vincolate al regime di transito comune T2).

38 Si tratta anche qui di un regime di transito unionale interno T2 del tipo indicato all'articolo 227, paragrafo 2, lettera a), CDU e all'articolo 293 AE.

- se i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione si sono verificati nell'Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si tratta di merci unionali), altre imposte potrebbero essere esigibili a seconda delle norme fiscali nazionali applicabili alle merci;
- se l'obbligazione è sorta in Svizzera: l'obbligazione doganale è recuperabile in Svizzera (dazi e altre imposte).

#### Esempio 1B

Procedura T2 combinata ad esportazione [Unione - Norvegia]:

- se i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione si sono verificati nell'Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si tratta di merci unionali – la posizione delle merci non varia), altre imposte potrebbero essere esigibili a seconda delle norme fiscali nazionali applicabili alle merci. La procedura di esportazione precedente e le relative misure devono essere annullate;
- se l'obbligazione è sorta in Norvegia: l'obbligazione è recuperabile in Norvegia (dazi e altre imposte).

*Articolo 148,  
paragrafo 5, AD*

*Articolo 340 AE*

#### Esempio 1C

Procedura T1 combinata all'esportazione di merci assoggettate ad alcune misure d'esportazione <sup>39</sup>[Unione – Svizzera] (articolo 2, paragrafo 2, della convenzione):

- se i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione si sono verificati nell'Unione: non è esigibile alcun dazio (perché si tratta di merci unionali), altre imposte potrebbero essere esigibili a seconda delle norme fiscali nazionali applicabili alle merci; la procedura di esportazione precedente e le relative

---

<sup>39</sup> Situazione di cui all'articolo 226, paragrafo 2, CDU e articolo 189 AD relativa a merci soggette ad alcune misure d'esportazione.

misure devono essere annullate;

- se l'obbligazione è sorta in Svizzera: l'obbligazione doganale è recuperabile in Svizzera (dazi e altre imposte).

Caso 2:

Operazione di transito comune relativa a merci originarie di paesi terzi o di altre Parti contraenti<sup>40</sup>

- i dazi e le altre imposte sono esigibili nel paese nel quale è sorta l'obbligazione.

### Transito unionale e/o comune

*Articolo 226,  
paragrafo 1, CDU*

Caso 1:

Operazione di transito unionale esterno T1 relativa a merci non unionali:

- i dazi (obbligazione doganale) e le altre imposte sono esigibili nello Stato membro in cui è sorta o si considera sorta l'obbligazione.

*Articolo 227 CDU*

Caso 2:

Operazione di transito unionale interno T2

Si tratta di un'operazione di transito unionale interno T2 tra due località del territorio dell'Unione, attraverso un paese terzo che non è un paese di transito comune. Questo tipo di operazione non altera la posizione unionale delle merci e non sospende i dazi o le altre imposte per l'Unione o i suoi Stati membri:

- sebbene non sia esigibile alcun dazio nell'Unione, potrebbero essere esigibili altre imposte a seconda delle norme fiscali

---

40 Nell'ambito dell'Unione "merci non unionali" che circolano in regime di transito unionale T1 (articolo 226, paragrafo 1, CDU).

nazionali applicabili alle merci.

Articolo 227 CDU

Caso 3:

Articolo 1,  
paragrafo 35, AD

Operazione di transito unionale interno T2F

- non sono esigibili dazi (obbligazione doganale), ma sono esigibili altre imposte nello Stato membro nel quale è sorta l'obbligazione.

Gli elementi d'imposizione da prendere in considerazione sono quelli relativi alle merci elencate nella dichiarazione di transito che vanno tassati alle aliquote in vigore nel momento e nel paese in cui è sorta l'obbligazione. Questi elementi sono calcolati in base ai dati indicati nella dichiarazione e ad ogni altra informazione fornita, ad esempio, dalle autorità interessate e dal titolare del regime, o desunta da altri documenti prodotti in un secondo tempo.

### **3. Recupero dell'obbligazione**

Questo capitolo riguarda i seguenti aspetti:

- determinazione dell'autorità competente per il recupero
- procedura di recupero
- determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta un'obbligazione.

#### **3.1. Analisi generale**

La base giuridica in base alla quale è determinata la competenza in materia di procedura di recupero si fonda sul principio secondo cui essa spetta all'autorità competente del paese di partenza, la quale ha il compito fondamentale di avviare la procedura, di reperire il paese competente o, se del caso, di accettare una richiesta di trasferimento della competenza.

### **3.2. Determinazione dell'autorità competente per il recupero**

#### **3.2.1. Autorità competente per il recupero**

*Articolo 114,  
paragrafo 3,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 1,  
paragrafo 1, CDU*

Per la corretta gestione del regime e per le relative conseguenze finanziarie è fondamentale determinare l'autorità competente per il recupero. L'autorità competente è quella del paese in cui è sorta o si ritiene sorta l'obbligazione doganale.

Tale autorità è competente per il recupero dell'obbligazione e delle altre imposte. Tuttavia, se la determinazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale è frutto di supposizione, – poiché l'autorità competente è di norma quella del paese di partenza – tale competenza vale solo in un primo tempo e può passare ad un'altra autorità se viene successivamente individuato il luogo effettivo in cui è sorta l'obbligazione doganale. In tal caso, per decidere le fasi successive occorre stabilire se sono coinvolte più Parti contraenti o soltanto Stati membri dell'Unione (cfr. paragrafo 3.3).

#### **3.2.2. Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale**

La normativa non fa alcun riferimento al modo per determinare il luogo in cui sorge un'obbligazione. Qualsiasi metodo (contabilità doganale, documenti presentati dal titolare del regime ecc.) può essere pertanto utilizzato, purché sia ritenuto soddisfacente dall'autorità del paese in questione.

##### **3.2.2.1. Luogo in cui si verificano i fatti che fanno sorgere l'obbligazione doganale**

*Articolo 114,  
paragrafo 1, lettera  
a), appendice I,  
convenzione*

Si tratta essenzialmente di determinare il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione.

*Articolo 87,  
paragrafo 1,  
secondo comma,  
CDU*

A seconda del fatto che ha fatto sorgere l'obbligazione, il luogo in cui essa è sorta è quindi quello in cui le merci sono state sottratte al regime, quello in cui non è stato soddisfatto un obbligo o quello in cui non è stata rispettata una delle condizioni stabilite per il vincolo delle

merci al regime.

*Articolo 114,  
paragrafo 1, lettera  
b), appendice I,  
convenzione*

Non è tuttavia sempre possibile individuare con esattezza il luogo. In tali casi, la normativa consente di considerare come luogo in cui è sorta l'obbligazione :

*Articolo 87,  
paragrafo 1, terzo  
comma*

- il luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione; oppure

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

- in ultima istanza, il paese da cui dipende l'ultimo ufficio di entrata presso il quale è stato presentato un messaggio "Notifica di attraversamento di frontiera" (IE118) oppure, in assenza di questo, il paese da cui dipende l'ufficio di partenza.

*Articolo 87,  
paragrafo 1, terzo  
comma, CDU*

### **3.2.2.2. Luogo in cui le autorità competenti constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione**

*Articolo 114,  
paragrafo 1, lettera  
b), appendice I,  
convenzione*

Questa constatazione implica che le autorità doganali devono conoscere la localizzazione delle merci. Se non è noto il luogo in cui si trovano le merci, la semplice constatazione che è sorta un'obbligazione doganale non è sufficiente per definire la competenza per il recupero. In tal modo si evita che più autorità possano giungere alla conclusione che una data obbligazione è sorta nell'ambito della loro giurisdizione.

*Articolo 87,  
paragrafo 1, terzo  
comma, CDU*

### **3.2.2.3. Determinazione automatica del luogo**

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

La norma secondo la quale è l'autorità competente che determina il luogo in cui è sorta un'obbligazione si applica:

*Articolo 87,  
paragrafo 2, CDU*

- entro sette mesi dallo scadere del termine per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, oppure

*Articolo 77 AD*

- entro un mese dalla scadenza del termine prestabilito di 35 giorni (dall'avvio della procedura di ricerca) se il titolare del regime non ha fornito informazioni o se ha fornito informazioni insufficienti all'autorità competente del paese di partenza;

se è risultato impossibile determinare il luogo effettivo in cui si sono verificati i fatti, nonché un luogo in cui le autorità competenti abbiano constatato che le merci si trovavano in una situazione tale da far sorgere l'obbligazione.

L'applicazione di questa norma dipende direttamente dai risultati della procedura di ricerca (o dalla loro assenza). Pur tuttavia, in ultima istanza, ma tenuto conto di quanto detto in precedenza sulla determinazione del luogo effettivo o della situazione delle merci, questo metodo si applicherà alla maggior parte dei casi.

Se entro il termine dei sette mesi non è stato individuato nessun altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta come indicato in appresso.

Nell'ambito del transito comune:

- nel paese da cui dipende l'ultimo ufficio di entrata presso il quale è stato presentato un avviso "Notifica di attraversamento di frontiera" (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, un avviso di passaggio TC10);
- oppure, in assenza del suddetto avviso, nel paese da cui dipende l'ufficio di partenza.

Esempio:

– *Operazione di transito comune (che interessa un paese di transito comune)*

[Unione (Germania) – Svizzera – Unione (Francia)]

Situazione I

Se l'ultimo avviso "Notifica di attraversamento di frontiera" (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l'avviso di passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio di transito all'entrata in Svizzera, la Svizzera diviene il luogo in cui si ritiene

sorta l'obbligazione.

#### Situazione II

Se l'ultimo avviso "Notifica di attraversamento di frontiera" (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l'avviso di passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio di transito all'entrata nell'Unione in Francia, la Francia diviene il luogo in cui si ritiene sorta l'obbligazione.

#### Situazione III

Se non è stato rinvenuto nessun avviso "Notifica di attraversamento di frontiera" (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, nessun avviso di passaggio TC10), sarà la Germania ad essere considerata il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale, in quanto paese di partenza.

#### Nell'ambito del transito unionale:

- nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime (Stato membro di partenza);
- oppure nel luogo in cui le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione vincolate al regime che era stato precedentemente sospeso nel territorio del paese terzo.

#### Esempi:

– *Operazione di transito unionale senza passaggio in un paese terzo o in un paese di transito comune*

[Danimarca – Germania – Francia – Spagna]

Non è interessato nessun ufficio di transito. In quanto paese di partenza, la Danimarca sarà considerata il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale.

– *Operazione di transito unionale con passaggio attraverso uno o più paesi terzi che non sono paesi di transito comune e con la*



*partecipazione di uffici di transito alla partenza dall'Unione e all'entrata in essa*

[Unione (Romania) - Ucraina – (Unione)<sup>41</sup> Polonia]

#### Situazione I

Se un avviso “Notifica di attraversamento di frontiera” (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l’avviso di passaggio TC10) è stato presentato ad un ufficio di transito dal quale le merci sono entrate in Polonia vincolate al regime, la Polonia è considerata il luogo in cui è sorta l’obbligazione.

#### Situazione II

Se non è stato rinvenuto alcun avviso “Notifica di attraversamento di frontiera” (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, alcun avviso di passaggio TC10), la Romania (paese di partenza) è considerata il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale.

#### *Articolo 5 Convenzione*

**NB** Se è stato presentato un avviso “Notifica di attraversamento di frontiera” (IE118) (oppure, nella procedura di continuità operativa, l’avviso di passaggio TC10) ad un ufficio di transito alla partenza dall'Unione (Grecia) ma non ne sono stati presentati all’entrata in Turchia, si ritiene che non sia sorta alcuna obbligazione doganale, poiché la sottrazione di merci non è avvenuta nell’ambito del regime di transito unionale, ma in un paese terzo nel cui territorio il regime (e la vigilanza doganale delle autorità competenti dei paesi interessati) è sospeso. Tale situazione può verificarsi in esito ad una procedura di ricerca (per ulteriori ragguagli sulla procedura di ricerca, cfr. parte VII).

---

41 Si tratta anche qui di un regime di transito comune esterno del tipo di cui all’articolo 5 della convenzione.

### **3,3. Procedura di recupero**

<i>Articolo 114, appendice I, convenzione</i>	L'autorità competente del paese di partenza conclude la propria ricerca entro il termine prestabilito (cfr. punto 3.2.2.3).
<i>Articolo 87 CDU</i>	Stati membri:
<i>Articolo 77 AD</i>	
<i>Articolo 105 CDU</i>	L'obbligazione doganale è contabilizzata entro un termine di 14 giorni dallo scadere del summenzionato periodo di sette mesi.

#### **3.3.1. Messaggi di scambio di informazioni**

Durante la procedura di ricerca e di recupero è possibile inviare i messaggi “Informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE144) e “Richiesta di informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE145) per scambiare informazioni supplementari o per chiedere ragguagli su un determinato movimento.

Questo scambio di informazioni può essere avviato sia dall'ufficio di partenza che da quello di destinazione; non occorre ottenere risposta (messaggi complementari) per continuare la procedura.

Il messaggio IE144 è usato dall'ufficio di partenza; il messaggio IE145 è usato dall'ufficio di destinazione.

Se è necessario accludere ulteriori documenti cartacei, questi possono essere inviati con altri mezzi (fax, e-mail, posta ecc.) direttamente alla persona indicata nei messaggi, specificando chiaramente l'MRN del movimento cui si riferiscono e, se inviati su supporto cartaceo, accompagnati dal formulario TC20 bis (il cui modello figura nell'allegato 8.4, parte VII).

#### **3.3.2. Scambio di informazioni e cooperazione nell'ambito del recupero**

<i>Articolo 10 bis, appendice IV, convenzione</i>	Tranne nei casi in cui sia possibile determinare immediatamente e con certezza il luogo effettivo in cui si sono verificati gli eventi che hanno fatto sorgere l'obbligazione doganale (sottrazione di merci, inadempienza ad un obbligo o inosservanza di una condizione),
<i>Direttiva 2010/24/UE del</i>	

*Consiglio*

l'autorità competente è determinata sulla base di ipotesi.

*Articolo 118, primo comma, Appendice I Convenzione*

I paesi devono collaborare tra di loro, non soltanto durante la fase vera e propria del recupero, ma anche in quella precedente, quando occorre determinare l'autorità competente per tale compito. Ciò presuppone l'efficace applicazione sia delle norme in base alle quali il titolare del regime è informato che il regime non si è concluso, sia della procedura di ricerca (cfr. parte VII).

*Articolo 165, paragrafo 2, AE*

*Articolo 118, secondo comma, Appendice I Convenzione*

*Articolo 165 AE*

L'assistenza reciproca deve peraltro proseguire anche una volta determinata l'autorità competente per il recupero. Quest'ultima deve informare l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia delle misure adottate per recuperare l'obbligazione, utilizzando il messaggio "Notifica dell'esecuzione del recupero" (IE152). Per soddisfare tale condizione, l'autorità deve comunicare ogni azione giuridica da essa intrapresa che può incidere sul recupero (procedimenti, esecuzione, pagamenti).

L'elenco delle autorità competenti per il recupero in ogni paese figura nel sito Europa, accessibile dalla homepage dell'EUD (Elenco degli Uffici Doganali)

([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=it&Screen=0](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0)) per i movimenti NCTS e nell'allegato 8.1 per i movimenti avviati nell'ambito della procedura di continuità operativa.

Questi scambi di informazioni sono ancora più importanti quando l'autorità responsabile del recupero non è l'autorità del paese di partenza competente per l'avvio e il controllo della procedura di ricerca. Se sono interessate più autorità, è importante che quella incaricata di avviare la procedura di ricerca possa accertarsi che ogni risultato ottenuto sia preso effettivamente in considerazione all'atto di determinare l'autorità competente per il recupero. Procedendo in questo modo si evita di avviare più azioni di recupero per la stessa obbligazione, di registrare ritardi nella notifica al debitore e al fideiussore e, quindi, di sprecare risorse. Questo procedimento si

applica anche quando l'autorità di un paese di destinazione o di un paese di passaggio ritiene, anche prima del ricevimento di un avviso di ricerca o a prescindere da esso, di essere in possesso di informazioni (prove di fatti che sono all'origine di un'obbligazione o merci individuate in una situazione che dà luogo ad un'obbligazione doganale) che indicano tale paese come competente per il recupero.

### **3.3.3. Richiesta di recupero lanciata dall'autorità competente di partenza**

Per determinare senza equivoci l'autorità competente per il recupero, l'autorità competente del paese di partenza deve avviare la procedura di ricerca a meno di non poter stabilire che nessun altro paese è coinvolto nell'operazione di transito.

*Articolo 50,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 311,  
paragrafo 1, AE*

*Articolo 114,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 77 AD*

Qualora la prova del luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale sia portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità competenti del paese di partenza prima della scadenza del termine stabilito per l'avvio della procedura di recupero alla partenza e tale luogo risulti situarsi in un altro Stato membro o altra Parte contraente, occorre inviare senza indugio il messaggio "Richiesta di recupero" (IE150) all'autorità di tale Stato o Parte contraente per chiederle che assuma la competenza per il recupero (cfr. anche punto 3.2.2.3.). Le autorità competenti del paese di destinazione hanno la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta (cfr. punto 3.3.5).

### **3.3.4. Richiesta di recupero lanciata da un'altra autorità competente**

L'autorità di un paese partecipante ad un'operazione di transito che rilevi una situazione tale da determinare inequivocabilmente, nell'ambito del regime, la nascita di un'obbligazione nel proprio paese (ad esempio, sottrazione di merci durante il trasporto, inosservanza di una condizione) deve chiedere all'autorità competente del paese di partenza il trasferimento della competenza per avviare la procedura di recupero.

La semplice constatazione che le merci sono “scomparse” durante il trasporto o non sono giunte a destinazione – senza che sia stato possibile risalire al luogo della sottrazione, né ritrovare le merci mancanti – non è sufficiente per attribuire all’autorità del paese che ha fatto tale constatazione la competenza per il recupero. In questo caso, l’autorità competente del paese che ha constatato il fatto deve rivolgersi all’autorità competente del paese di partenza inviando uno dei seguenti messaggi:

- il messaggio “Esito della ricerca” (IE143) con il codice risposta 4 (Richiesta di recupero a destinazione), se ha comunicato la propria competenza nell’ambito della procedura di ricerca; oppure
- il messaggio “Richiesta di recupero” (IE150), chiedendo che le sia trasferita la competenza, se ha rinvenuto merci in una situazione che fa sorgere un’obbligazione nel proprio paese. Questo messaggio può essere inviato da qualsiasi ufficio che ritenga di essere competente per il recupero in qualsiasi momento della procedura (dopo lo svincolo delle merci per il transito e finché il movimento si trova nella fase “Procedura di recupero in corso”).

In tali casi l’ufficio di partenza può accettare o rifiutare la richiesta di recupero e invia il messaggio “Notifica di accettazione del recupero” (IE151) (entro il termine concordato di 28 giorni) rispondendo affermativamente o negativamente alla richiesta di trasferimento della competenza. In caso di risposta negativa o di mancata risposta, la competenza resta al paese di partenza, mentre in caso di risposta affermativa la competenza passa al paese di destinazione, che avvierà la procedura di recupero.

*Procedura di  
continuità  
operativa*

Nella procedura di continuità operativa l’autorità di un paese partecipante ad un’operazione di transito che scopra una situazione che fa sorgere un’obbligazione nel proprio paese deve informare l’autorità del paese di partenza, inviandole una nota informativa TC24 conforme al modello figurante nell’allegato 8.2, del fatto che ritiene di essere competente per il recupero. L’autorità competente del paese di

partenza, a cui questa comunicazione deve pervenire prima della scadenza del termine, ne accusa senza indugio ricevimento e indica se l'autorità richiedente è competente per il recupero compilando e rinviando il formulario TC24.

### **3.3.5. Accettazione del recupero da parte dell'autorità interpellata**

L'autorità competente a cui il paese di partenza chiede di farsi carico del recupero deve rispondere a tale richiesta inviando il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) rispondendo affermativamente o negativamente alla richiesta di trasferimento della competenza (se non sono pervenuti messaggi IE118 o IE006). In caso di risposta negativa, la competenza resta al paese di partenza, mentre in caso di risposta affermativa la competenza passa al paese che accetta la richiesta, il quale avvierà la procedura di recupero. Il paese di partenza può informare il titolare del regime.

*Articolo 50,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

Il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) deve essere inviato entro 28 giorni.

*Articolo 311,  
paragrafo 2, AE*

Nota

*Articolo 114,  
paragrafo 2,  
appendice I,  
convenzione*

#### Regime di transito comune (esempio: Italia – Svizzera – Germania)

Se risulta che un messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) è stato inviato ad un ufficio di transito all'entrata in un'altra Parte contraente (in Svizzera e non ne è stato registrato nessuno all'entrata in Germania), l'autorità di questa Parte accetta la richiesta di recupero e invia il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151), accettando senza indugio il trasferimento della competenza (entro 28 giorni). Il paese che accetta la competenza avvia quindi la procedura di recupero.

*Articolo 234 CDU* Transito unionale tra due punti del territorio doganale dell'Unione  
*Articolo 87 CDU* attraverso un paese terzo (esempio: Unione (Grecia) – Ex Repubblica  
iugoslava di Macedonia – Unione (Bulgaria))

Se risulta che un messaggio “Notifica dell’attraversamento di frontiera” (IE118) è stato inviato ad un ufficio di transito di un altro Stato membro e l’autorità competente del paese di partenza stabilisce che il suddetto Stato membro è competente per il recupero, l’autorità che riceve il messaggio “Richiesta di recupero” (IE150) accetta la richiesta di recupero e invia il messaggio “Notifica di accettazione del recupero” (IE151), accettando senza indugio il trasferimento della competenza (entro 28 giorni). Lo Stato membro che accetta la competenza avvia quindi la procedura di recupero.

DOGANA

#### **Richiesta di recupero senza risposta**

Se l’autorità competente di destinazione interpellata non risponde inviando il messaggio “Esito della ricerca” (IE143) né facendosi carico del recupero inviando il messaggio “Notifica di accettazione del recupero” (IE151) entro il termine prestabilito (28 giorni), occorre informare i funzionari locali di collegamento nel settore del transito del paese interpellato (per gli indirizzi si veda la rete Transito nel sito Europa), apportando le prove necessarie, affinché adottino le opportune misure per far assumere all’autorità interpellata la competenza che le spetta. Se ciò non sortisce l'effetto dovuto, occorre informare e sollecitare l'intervento dell'ufficio tecnico nazionale e del coordinatore nazionale del transito del paese di partenza. In ogni caso, l’autorità competente del paese di partenza si assicura che la competenza sia accettata prima di revocare le proprie misure di recupero.

Se un messaggio “Notifica dell’attraversamento di frontiera” (IE118) è stato inviato ad un ufficio di transito, l’autorità competente del paese corrispondente è ritenuta competente per il recupero.

Va ricordato che sussiste l’obbligo giuridico di rispondere ai suddetti messaggi.

### 3.3.6. Comunicazione dell'avvio della procedura di recupero

Una volta determinata la competenza per il recupero, mediante lo scambio dei messaggi “Richiesta di recupero” (IE150) e “Notifica di accettazione del recupero” (IE151), l'autorità del paese di partenza deve inviare il messaggio “Comunicazione di recupero” (IE063) a tutti gli uffici che hanno ricevuto un messaggio IE001, IE003, IE050 o IE115 in relazione al movimento in causa, informandoli di non attendere più l'arrivo di un movimento con l'MRN ivi indicato. Con questa comunicazione gli uffici interessati sono informati del fatto che il movimento non arriverà perché vi è una “Procedura di recupero in corso” ed è impossibile utilizzare i messaggi “Avviso di arrivo” (IE006), “Risultati del controllo” (IE018), “Richiesta di recupero” (IE150) e “Notifica di accettazione del recupero” (IE151). Fino alla conclusione del recupero è invece possibile continuare a scambiare informazioni mediante i messaggi IE144 ed IE145 (cfr. punto 3.3.1).

Occorre inviare una notifica ad entrambi i seguenti soggetti interessati:

- al titolare del regime, mediante il messaggio “Notifica di recupero” (IE035) o lettera equivalente;
- e
- al fideiussore, mediante il messaggio “Notifica al fideiussore” (IE023) o lettera equivalente (per ulteriori dettagli, cfr. punto 2.4.5.3).

Il messaggio “Notifica di recupero” (IE035) al titolare del regime deve recare il numero e la data di accettazione della dichiarazione di transito, il nome dell'ufficio di partenza, il nome del titolare del regime, l'importo e la valuta dell'obbligazione di cui si chiede il pagamento.

Nel contempo, l'autorità competente del paese di partenza, sulla scorta delle proprie constatazioni o in risposta alle richieste ricevute tramite i messaggi “Esito della ricerca” (IE143), con codice 4, o “Richiesta di recupero” (IE150), oppure disponendo di informazioni



sufficienti, deve trasferire la competenza per il recupero ad un altro Stato membro o ad un'altra Parte contraente, oppure assumerla per sé.

Alla fine della procedura (quando tutti i dazi e le imposte sono stati riscossi), l'autorità competente per il recupero (se non è quella del paese di partenza) deve informare l'autorità competente del paese di partenza in merito al recupero dell'obbligazione inviando il messaggio "Notifica dell'esecuzione del recupero" (IE152). L'autorità competente del paese di partenza inoltra o invia il suddetto messaggio a tutti gli uffici coinvolti nel movimento (tranne a quello che lo ha inviato).

### **3.4. Determinazione a posteriori del luogo in cui è sorta un'obbligazione**

*Articolo 114,  
paragrafo 1,  
appendice I,  
convenzione*

La procedura che permette di identificare automaticamente l'autorità competente può dare risultati provvisori, ma non rimette in discussione la regolarità delle azioni di recupero dell'obbligazione già avviate.

*Articolo 87 CDU*

#### **3.4.1. Nuovi elementi di prova dopo l'avvio della procedura di recupero**

Talvolta il luogo è determinato soltanto dopo un certo tempo, quando emerge che un'altra autorità doganale sarebbe dovuta essere competente per il recupero.

*Articolo 115,  
appendice I,  
convenzione*

È possibile avvalersi di ogni mezzo per fornire all'autorità, inizialmente indicata come quella competente, la prova del luogo in cui è effettivamente sorta l'obbligazione.

*Articolo 167,  
paragrafo 1, AE*

Se la prova viene fornita ed è già avvenuto lo scambio dei messaggi "Richiesta di recupero" (IE150) e "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) per trasferire la competenza per il recupero, l'autorità inizialmente competente rimane tale all'interno dell'NCTS (non è possibile cancellare il messaggio IE151) e registra i dati del caso nel proprio NCTS affinché ne resti traccia. A tal fine possono

essere utilizzati i messaggi “Informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE144) e “Richiesta di informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE145).

L'autorità determinata inizialmente deve fornire immediatamente alla nuova autorità eventualmente competente una nota informativa TC25 conforme al modello figurante nell'allegato 8.2., con tutti i documenti pertinenti, inclusa una copia delle prove presentate. La nuova autorità deve accusare ricevimento della nota e comunicare entro tre mesi dal suo invio se accetta o no la competenza per il recupero, rinviando il TC25 opportunamente compilato all'autorità determinata inizialmente. Se non viene ricevuta risposta entro il suddetto periodo, l'autorità inizialmente indicata come quella competente deve proseguire l'azione di recupero.

Dopo aver riscosso tutte le obbligazioni, il nuovo ufficio comunica all'autorità inizialmente competente la conclusione della procedura di recupero, in modo che quest'ultima possa inviare il messaggio “Notifica dell'esecuzione del recupero” (IE152) all'ufficio di partenza, che lo trasmetterà a tutti gli altri uffici interessati per chiudere il movimento in tutti i sistemi informatici.

### **3.4.2. Nuova autorità competente e nuove misure di recupero**

*Articolo 115,  
appendice I,  
convenzione*

Se la nuova autorità accetta il trasferimento della competenza, deve avviare le proprie azioni di recupero dell'obbligazione.

*Articolo 167,  
paragrafo 1, AE*

*Articolo 116,  
appendice I,  
convenzione*

Se la nuova autorità assume la competenza, deve immediatamente informarne l'autorità inizialmente competente (anche dopo la scadenza del summenzionato termine di tre mesi), che sospenderà le proprie azioni di recupero se non erano ancora giunte alla riscossione degli importi dovuti. A tal fine possono essere utilizzati i messaggi “Informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE144) e “Richiesta di

*Articolo 167,  
paragrafo 3, AE*

informazioni sulla ricerca e sul recupero” (IE145).

Se l'autorità inizialmente competente e la nuova autorità appartengono a due diversi Stati membri dell'Unione, la nuova azione di recupero riguarderà soltanto il recupero delle altre imposte (perché sono interessati due diversi territori fiscali), dato che non ci sono obbligazioni doganali da recuperare in quanto entrambi gli Stati fanno parte dello stesso territorio doganale.

D'altro canto, se le autorità e i luoghi interessati appartengono a due diverse Parti contraenti, devono essere recuperati sia i dazi (in quanto sono interessati territori doganali diversi), sia le altre imposte (in quanto sono interessati territori fiscali diversi).

### **3.4.3. Conseguenze del recupero iniziale**

*Articolo 115,  
appendice I,  
convenzione*

*Articolo 167,  
paragrafo 3, lettera  
b), AE*

Dopo che la nuova autorità competente ha completato la procedura di recupero e inviato il messaggio “Notifica dell'esecuzione del recupero” (IE152) l'autorità inizialmente competente procede come segue:

- annulla le azioni di recupero avviate ma non completate (e quindi sospese); oppure
- restituisce al debitore (o al fideiussore) gli importi già recuperati.

Nota

Se le autorità e i luoghi interessati appartengono alla stessa Parte contraente devono essere restituite solo le imposte riscosse ma non i dazi.

### **3.4.4. Conseguenze del recupero**

#### **3.4.4.1. Comunicazione agli uffici di partenza e garanzia dell'avvenuto recupero o appuramento**

*Articolo 118,  
appendice I,  
convenzione*

L'autorità competente per il recupero comunica all'ufficio di partenza l'avvenuta riscossione dei dazi e delle altre imposte inviando il

*Articolo 165 AE*      messaggio “Notifica dell’esecuzione del recupero” (IE152), affinché esso possa poi inoltrarlo a tutti gli uffici interessati dal movimento. L’invio del messaggio IE152 da parte dell’ufficio di partenza appura il movimento nel sistema.

L’ufficio di partenza informa, inoltre, l’ufficio di garanzia, tramite il messaggio “Credito importo di riferimento” (IE209) e, se non è stato ancora fatto, il titolare del regime, inviandogli i messaggi “Notifica di recupero” (IE035) e “Notifica di chiusura” (IE045).

#### **3.4.4.2.      Comunicazione al fideiussore dell’avvenuto recupero o appuramento**

*Articolo 117,  
paragrafo 4,  
appendice I,  
convenzione*

Se il fideiussore è stato informato del fatto che uno dei movimenti di un suo cliente non è stato appurato, l’autorità competente per il recupero deve successivamente comunicargli, mediante il messaggio “Notifica di chiusura” (IE045) o lettera equivalente, se l’obbligazione doganale è stata recuperata (dal debitore) o se il regime è stato appurato.

*Articolo 85 AD*

- 4.      Situazioni specifiche (promemoria)**
- 5.      Eccezioni (promemoria)**
- 6.      Indicazioni nazionali specifiche (riservato)**
- 7.      Sezione riservata alla dogana**
- 8.      Allegati**

**8.1 Elenco delle autorità competenti per il recupero nella procedura di continuità operativa**

**Indirizzi a cui inviare le informazioni mediante le note informative TC24 e TC25**

TC24	TC25
<p>AUSTRIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>AUSTRIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>
<p>BELGIO</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>BELGIO</p> <p>SPF Finances Administration des douanes et accises Service du Recouvrement et Contentieux North Galaxy – Tour A9 Boulevard du Roi Albert II 33 –boîte 37 B – 1030 BRUXELLES Belgio</p> <p>oppure</p> <p>FOD Financiën Administratie der douane en accijnzen Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy – Toren A9 Koning Albert II laan 33 – bus 37 B – 1030 BRUSSEL België</p>
<p>BULGARIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>BULGARIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>
<p>CROAZIA</p> <p>CARINSKA UPRAVA RH Sektor za carinski sustav i procedure Odjel za potrage i zaključenje postupaka Alexandera von Humboldta 4a,  10 000 Zagreb, Hrvatska</p>	<p>CROAZIA</p> <p>CARINSKA UPRAVA RH Sektor za carinski sustav i procedure Odjel za potrage i zaključenje postupaka Alexandera von Humboldta 4a,  10 000 Zagreb, Hrvatska</p>
<p>CIPRO</p> <p>Central Transit Office, Customs Headquarters, Ministry of Finance Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou 1096 Nicosia Cipro</p>	<p>CIPRO</p> <p>Central Transit Office, Customs Headquarters, Ministry of Finance Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou 1096 Nicosia Cipro</p>

<p>CZECH REPUBLIC</p> <p>Celní úřad pro Hlavní město Prahu Washingtonova 7 113 54 Praha 1 Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Jihočeský kraj Kasárenská 6/1473 370 21 České Budějovice Czech Republic</p> <p>Celní úřad pro Jihomoravský kraj Koliště 17 602 00 Brno Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Karlovarský kraj Dubová 8 360 04 Karlovy Vary Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Královehradecký kraj Bohuslava Martinů 1672/8a 501 01 Hradec Králové Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Liberecký kraj České mládeže 1122 460 03 Liberec 6 Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Náměstí Svatopluka Čecha 8 702 00 Ostrava Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Olomoucký kraj Blanická 19 772 01 Olomouc Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Pardubický kraj Palackého 2659/3 530 02 Pardubice Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Plzeňský kraj Antala Uxy 11, P.O. BOX 88 303 88 Plzeň</p> <p>Celní úřad pro Středočeský kraj Washingtonova 11 110 00 Praha 1</p>	<p>CZECH REPUBLIC</p> <p>Celní úřad pro Hlavní město Prahu Washingtonova 7 113 54 Praha 1 Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Jihočeský kraj Kasárenská 6/1473 370 21 České Budějovice Czech Republic</p> <p>Celní úřad pro Jihomoravský kraj Koliště 17 602 00 Brno Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Karlovarský kraj Dubová 8 360 04 Karlovy Vary Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Královehradecký kraj Bohuslava Martinů 1672/8a 501 01 Hradec Králové Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Liberecký kraj České mládeže 1122 460 03 Liberec 6 Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Moravskoslezský kraj Náměstí Svatopluka Čecha 8 702 09 Ostrava Czech Republic Celní úřad pro Olomoucký kraj Blanická 19 772 01 Olomouc Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Pardubický kraj Palackého 2659/3 530 02 Pardubice Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Plzeňský kraj Antala Uxy 11, P.O. BOX 88 303 88 Plzeň</p> <p>Celní úřad pro Středočeský kraj Washingtonova 11 110 00 Praha 1</p>
--	--

<p>Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Ústecký kraj Hořeni 3540/7A 400 11 Ústí nad Labem Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro kraj Vysočina Střítež 5 588 11 Střítež u Jihlavy Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Zlínský kraj Zarání 4463 762 34 Zlín Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad Praha Ruzyně Aviatická 12/1048 160 08 Praha 6 Repubblica ceca</p>	<p>Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Ústecký kraj Hořeni 3540/7A 400 11 Ústí nad Labem Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro kraj Vysočina Střítež 5 588 11 Střítež u Jihlavy Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad pro Zlínský kraj Zarání 4463 762 34 Zlín Repubblica ceca</p> <p>Celní úřad Praha Ruzyně Aviatická 12/1048 160 08 Praha 6 Repubblica ceca</p>
<p>DANIMARCA</p> <p>Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK - 2100 KØBENHAVN Ø Denmark</p>	<p>DANIMARCA</p> <p>Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK - 2100 KØBENHAVN Ø Denmark</p>
<p>ESTONIA</p> <p>Tax and Customs Board</p> <p>Central Transit Office</p> <p>Lõõtsa 8a</p> <p>15176 Tallinn</p> <p>ESTONIA</p> <p>E-mail: enquiries@emta.ee</p>	<p>ESTONIA</p> <p>Tax and Customs Board</p> <p>Central Transit Office</p> <p>Lõõtsa 8a</p> <p>15176 Tallinn</p> <p>ESTONIA</p> <p>E-mail: enquiries@emta.ee</p>
<p>FINLANDIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>FINLANDIA</p> <p>Tornion tullit Passitusseuranta PL 47 FI-95401 Tornio Finland</p>

FRANCIA Ufficio di competenza	FRANCIA Ufficio di competenza
GERMANIA  Ufficio di competenza  Nel caso l'autorità competente non sia nota:  Mrs. Christina Rosin Bundesfinanzdirektion Nord E-mail: Christina.Rosin@zoll.bund.de  Stubbenhuk 3 20459 Hamburg DEUTSCHLAND Tel.	GERMANIA  Ufficio di competenza  Nel caso l'autorità competente non sia nota:  Mrs. Christina Rosin Bundesfinanzdirektion Nord E-mail: Christina.Rosin@zoll.bund.de  Stubbenhuk 3 20459 Hamburg DEUTSCHLAND Tel.
GRECIA Ufficio di competenza	GRECIA Ufficio di competenza
UNGHERIA Ufficio di competenza	UNGHERIA Ufficio di competenza
IRLANDA  Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division St. Conlon's Road Nenagh, Co. Tipperary Irlanda	IRLANDA  Central Transit Office, Office of the Revenue Commissioners, Customs Division St. Conlon's Road Nenagh, Co. Tipperary Irlanda
ITALIA Ufficio di competenza	ITALIA Ufficio di competenza
LETTONIA  <a href="mailto:MP.lietvediba@vid.gov.lv">MP.lietvediba@vid.gov.lv</a>  <a href="mailto:MP.TEKD.lietvediba@vid.gov.lv">MP.TEKD.lietvediba@vid.gov.lv</a>	LETTONIA  Valsts ieņēmumu diensts Muitas pārvalde Talejas iela 1 Rīga, LV-1978 LATVIJA NCC



<p>LITUANIA</p> <p>Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius A. Jakšto g. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA–LITUANIA</p>	<p>LITUANIA</p> <p>Muitinės departamentas Muitinės procedūrų skyrius A. Jakšto g. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA–LITUANIA</p>
<p>LUSSEMBURGO</p> <p>Direction de l'Administration des Douanes et Accises Division du Contentieux Boîte postale 1605 L-1016 LUXEMBOURG</p>	<p>LUSSEMBURGO</p> <p>Direction de l'Administration des Douanes et Accises Division du Contentieux Boîte postale 1605 L-1016 LUXEMBOURG</p>
<p>MALTA</p> <p>Custom House Valletta CMR 02 MALTA</p> <p>+356 25685206 Fax. +356 25685237</p>	<p>MALTA</p> <p>Custom House Valletta CMR 02 MALTA</p> <p>+356 25685206 Fax. +356 25685237</p>
<p>PAESI BASSI</p> <p>Belastingdienst / Douane Centraal verzendadres: Postbus 4500 NL-6401 JA HEERLEN Netherlands</p>	<p>PAESI BASSI</p> <p>Belastingdienst / Douane Centraal verzendadres: Postbus 4500 NL-6401 JA HEERLEN Netherlands</p>
<p>POLONIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>POLONIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>
<p>PORTOGALLO</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>PORTOGALLO</p> <p>Ufficio di competenza</p>
<p>ROMANIA</p>	<p>Directia Generala a Vamilor – Serviciul Tranzit – Biroul Centralizator Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bl. 5, sector 6, București, C.P. 60305 ROMANIA</p>
<p>SLOVAKIA</p> <p>Colné riaditeľ'stvo Colný odbor Mierová 23 815 11 BRATISLAVA SLOVAKIA</p>	<p>SLOVAKIA</p> <p>Colné riaditeľ'stvo Colný odbor Mierová 23 815 11 BRATISLAVA SLOVAKIA</p>

<p>SLOVENIA</p> <p>FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, FINANČNI URAD NOVA GORICA Oddelek za tranzit (CENTRALNA TRANZITNA PISARNA) Mednarodni prehod 2B, Vrtojba SI – 5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA</p>	<p>SLOVENIA</p> <p>FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, FINANČNI URAD NOVA GORICA Oddelek za tranzit (CENTRALNA TRANZITNA PISARNA) Mednarodni prehod 2B, Vrtojba SI – 5290 ŠEMPETER PRI GORICI SLOVENIJA</p>
<p>SPAGNA</p> <p>Ufficio di competenza oppure autorità competente per il recupero. Per i recapiti si rimanda alla pagina web EUD (Elenco degli Uffici Doganali)</p>	<p>SPAGNA</p> <p>Ufficio di competenza oppure autorità competente per il recupero. Per i recapiti si rimanda alla pagina web EUD (Elenco degli Uffici Doganali)</p>
<p>SVEZIA</p> <p>Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Svezia</p>	<p>SVEZIA</p> <p>Tullverket Box 850 S-201 80 MALMÖ Svezia</p>
<p>REGNO UNITO</p> <p>H.M. Revenue &amp; Customs CCTO Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG UK</p>	<p>REGNO UNITO</p> <p>H.M. Revenue &amp; Customs CCTO Custom House Main Road Harwich Essex CO12 3PG UK</p>
<p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p> <p>States of Jersey Customs and Immigration Maritime House La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD</p> <p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p> <p>States of Guernsey Customs and Excise New Jetty White Rock St Peter Port Guernsey GY1 2LL</p> <p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p>	<p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p> <p>States of Jersey Customs and Immigration Maritime House La Route du Port Elizabeth St Helier Jersey JE1 1JD</p> <p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p> <p>States of Guernsey Customs and Excise New Jetty White Rock St Peter Port Guernsey GY1 2LL</p> <p>CHANNEL ISLANDS (Isole anglo-normanne)</p>

<p>ISLANDA</p> <p>Tollstjóri Tryggvagata 19 IS - 101 REYKJAVÍK</p>	<p>ISLANDA</p> <p>Tollstjóri Tryggvagata 19 IS - 101 REYKJAVÍK</p>
<p>NORVEGIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>	<p>NORVEGIA</p> <p>Ufficio di competenza</p>
<p>SVIZZERA</p> <p>Ufficio di competenza o uno dei seguenti uffici centrali:</p> <p>Zollinspektorat Bern gVV-Zentralstelle Weyermannsstrasse 12 CH-3008 Bern E-mail: zentralstellegvv.bern@ezv.admin.ch</p> <p>gVV-Zentrale D II Postfach 2336 CH-8280 Kreuzlingen E-mail: gvv-zentrale.dii@ezv.admin.ch</p> <p>Centre Recherches TC DIII Inspection de douane Genève-Routes Case postale CH-1211 Genève 26 E-mail: centrale-tc.diii@ezv.admin.ch</p> <p>Centrale PTC D IV Casella postale 2561 CH-6830 Chiasso E-mail: centrale-ptc.mendrisiotto-id@ezv.admin.ch</p>	<p>SVIZZERA</p> <p>Ufficio di competenza o uno dei seguenti uffici centrali:</p> <p>Zollinspektorat Bern gVV-Zentralstelle Weyermannsstrasse 12 CH-3008 Bern E-mail: zentralstellegvv.bern@ezv.admin.ch</p> <p>gVV-Zentrale D II Postfach 2336 CH-8280 Kreuzlingen E-mail: gvv-zentrale.dii@ezv.admin.ch</p> <p>Centre Recherches TC DIII Inspection de douane Genève-Routes Case postale CH-1211 Genève 26 E-mail: centrale-tc.diii@ezv.admin.ch</p> <p>Centrale PTC D IV Casella postale 2561 CH-6830 Chiasso E-mail: centrale-ptc.mendrisiotto-id@ezv.admin.ch</p>
<p>TURCHIA</p> <p>Ufficio di partenza</p>	<p>TURCHIA</p> <p>Ufficio di partenza</p>



**5. Per l'autorità richiedente**

Luogo:

Data:

Firma:

**Timbro**

**6a. Ricevuta e risposta alla richiesta della casella 4a** (da rinviare all'autorità richiedente)

L'autorità interpellata di un paese diverso dal paese di partenza accusa ricevimento della comunicazione e:

conferma di essere competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata

notifica che non è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata Si tiene conto dei seguenti elementi:

.....  
.....

**6b. Ricevuta e risposta alla richiesta della casella 4b** (da rinviare all'autorità richiedente)

L'autorità interpellata del paese di partenza accusa ricevimento della comunicazione e:

conferma che l'autorità richiedente è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata.

notifica che l'autorità richiedente non è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata. Si tiene conto dei seguenti elementi:

.....  
.....

Informazioni sul fideiussore:

**7. Per l'autorità interpellata**

Luogo:

Data:

Firma:

**Timbro**

TC25

TRANSITO UNIONALE/COMUNE

NOTA RELATIVA AL RECUPERO

**DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RECUPERO**  
a norma dell'articolo 311 AE/appendice I, articolo 114, paragrafo 3, della convenzione

**1. Autorità richiedente**

Nome e indirizzo completo:

N. di riferimento:

Fax:

E-mail:

**2. Autorità interpellata**

Nome e indirizzo completo:

**3. Dichiarazione di transito**

N.:

Ufficio di partenza:

Data:

La procedura di ricerca è stata avviata:  Sì

Data:

Riferimento:

N.

**4. Richiesta**

Con la presente nota l'autorità richiedente notifica che l'autorità interpellata è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata. Si tiene conto dei seguenti elementi:

.....  
.....

Si allegano i seguenti documenti:

.....  
.....

**5. Informazioni sul fideiussore**

**6. Per l'autorità richiedente**

Luogo:

Data:

Firma:

**Timbro**

**7. Ricevuta** (da rinviare all'autorità richiedente)

L'autorità interpellata accusa ricevimento della comunicazione e notifica che

è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata

non è competente per il recupero dell'obbligazione doganale in relazione all'operazione di transito summenzionata Si tiene conto dei seguenti elementi:

.....  
.....

**8. Per l'autorità interpellata**

Luogo:

Data:

Firma:

**Timbro**

**8.3. Richiesta di indirizzo/i TC30**

TC 30 Garanzia di transito comune:/unionale richiesta di indirizzo/i	
1. Autorità richiedente <b>Nome e indirizzo completo:</b>	2. Autorità interpellata <b>Nome e indirizzo completo</b>
3. <input type="checkbox"/> <b>Certificato di garanzia globale n.</b> <input type="checkbox"/> <b>Certificato di garanzia isolata n.</b>  <b>Nome e indirizzo del titolare del regime</b>  ..... ..... .....	
4. <b>Si prega di compilare le seguenti voci e di rinviare il formulario.</b>  a) <b>Nome e indirizzo del fideiussore:</b> ..... ..... b) <b>Nome e indirizzo del corrispondente del fideiussore in</b> ..... ..... ..... <b>...(paese dell'ufficio che richiede</b> <b>l'informazione).....</b> ..... c) <b>(Eventuali) Riferimenti da indicare nelle comunicazioni al corrispondente del</b> <b>fideiussore</b> ..... .....	
5. Per l'autorità richiedente  <b>Luogo:</b> <b>Data:</b>  <b>Firma:</b>  <div style="text-align: center;"><b>Timbro</b></div>	6 Per l'autorità interpellata  <b>Luogo:</b> <b>Data:</b>  <b>Firma:</b>  <div style="text-align: center;"><b>Timbro</b></div>



## **PARTE IX – REGIME TIR (APPLICABILE NELL'UNIONE)**

La parte IX verte sulla circolazione delle merci accompagnate dal carnet TIR.

Il paragrafo 2 concerne l'autorizzazione dell'associazione garante e del titolare del carnet TIR.

Il paragrafo 3 descrive il sistema di garanzia TIR nell'ambito della sua applicazione nell'Unione.

Il paragrafo 4 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di partenza o d'entrata e il trattamento delle divergenze.

Il paragrafo 5 descrive le formalità da espletare presso l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita, il trattamento di imprevisti, irregolarità e l'appuramento dell'operazione TIR.

Il paragrafo 6 descrive le procedure di ricerca e di recupero.

Il paragrafo 7 descrive lo status di destinatario autorizzato.

Il paragrafo 8 contiene gli allegati della presente parte.

## 1. TIR (TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS)

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- contesto e normativa (paragrafo 1.1);
- i principi del regime TIR (paragrafo 1.2).

### 1.1. *Contesto e normativa*

*Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), CDU*

Lo strumento legislativo principale che disciplina il regime TIR è la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR del 1975), elaborata sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La convenzione TIR è stata approvata in nome dell'Unione europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, ed è entrata in vigore nell'Unione il 20 giugno 1983. Una versione consolidata della convenzione è stata pubblicata in allegato alla decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009. La convenzione è aggiornata con regolarità e la Commissione ne pubblica le modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la data della loro entrata in vigore.

Le norme interne dell'Unione sulla circolazione delle merci nell'Unione accompagnate dal carnet TIR sono descritte nel codice doganale dell'Unione, nel relativo atto d'esecuzione (articoli 163-164, 167-168, 274-282) e atto delegato (articoli 184, 186-187).

Al 21 gennaio 2016 la convenzione TIR contava 69 Parti contraenti, tra le quali l'Unione europea e i suoi 28 Stati membri. È tuttavia possibile effettuare operazioni TIR esclusivamente nei paesi che hanno associazioni garanti autorizzate (58 paesi al 21 gennaio 2016).

Ai sensi della legislazione dell'Unione, il regime TIR può essere utilizzato nell'Unione esclusivamente per movimenti di transito che

hanno origine o si concludono all'esterno del territorio doganale unionale, oppure effettuati tra due località del territorio doganale unionale passando per il territorio di un paese terzo.

## ***1.2. I principi del regime TIR***

Il regime TIR si basa su cinque pilastri principali:

- le merci circolano in veicoli approvati muniti di targa TIR o container muniti di sigillo doganale;
- durante il trasporto TIR, i dazi e le tasse sono sospesi e coperti da una catena di garanzie riconosciute a livello internazionale. L'associazione garante nazionale di ciascuna Parte contraente assicura il pagamento dell'importo garantito dell'obbligazione doganale e delle altre imposizioni che possono divenire esigibili in caso di irregolarità nel paese in questione nel corso di un'operazione TIR. Sebbene la soglia massima della garanzia sia a discrezione di ciascuna Parte contraente, è consigliabile fissare a 50 000 USD (per l'Unione 60 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale) l'importo massimo esigibile da ciascuna associazione nazionale in caso di irregolarità;
- il carnet TIR è una dichiarazione in dogana per il trasporto di merci e costituisce la prova dell'esistenza della garanzia. I carnet TIR sono distribuiti alle associazioni garanti nazionali dall'organizzazione internazionale autorizzata dal comitato amministrativo TIR (attualmente l'Unione internazionale dei trasporti stradali - IRU). Il carnet TIR è utilizzabile per un solo trasporto TIR. È utilizzato già nel paese di partenza e consente di effettuare i controlli doganali nelle Parti contraenti di partenza, passaggio e destinazione;
- le misure di controllo doganale adottate nel paese di partenza sono riconosciute dai paesi di passaggio e di destinazione. Di

conseguenza, le merci vincolate al regime TIR e trasportate in veicoli o container sigillati non sono, di norma, esaminate dagli uffici doganali dei paesi di passaggio;

- per controllare l'accesso al regime TIR, le associazioni nazionali che intendono rilasciare carnet TIR e le persone che desiderano utilizzarli come dichiarazioni di transito devono soddisfare condizioni e requisiti minimi e devono essere autorizzate dalle autorità competenti (in genere le dogane) del paese in cui sono stabilite.

## **2. Autorizzazioni**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- autorizzazione delle associazioni garanti (paragrafo 2.1);
- autorizzazione dei titolari di carnet TIR (paragrafo 2.2).

### **2.1. Autorizzazione delle associazioni garanti**

*Articolo 228 CDU*

*Articolo 6,  
paragrafo 1 e  
allegato 9, parte I,  
convenzione TIR*

Ai fini della convenzione TIR, l'Unione europea è considerata un unico territorio. Una delle condizioni necessarie per poter usufruire del regime TIR è che ogni paese o territorio sia coperto da un sistema di garanzia internazionale, il che comporta l'autorizzazione delle associazioni garanti nazionali in conformità della convenzione TIR.

La convenzione TIR introduce le condizioni e i requisiti minimi che le associazioni garanti devono rispettare per essere autorizzate a rilasciare i carnet TIR.

#### **2.1.1. Procedura di autorizzazione**

*Allegato 9, parte I,  
paragrafo 1,  
convenzione TIR*

L'autorizzazione comporta due aspetti distinti: le condizioni di base per il rilascio dell'autorizzazione e l'istituzione di un accordo scritto o di qualsiasi altro strumento legale tra l'associazione garante e le

autorità doganali.

### **2.1.2. Condizioni di rilascio dell'autorizzazione**

*Allegato 9, parte I,  
paragrafo 1, lettere  
da a) a d),  
convenzione TIR*

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione investono una serie di questioni tecniche e oggettive, tra cui la dimostrazione del possesso di esperienza e competenze, di una solida situazione finanziaria e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione. Si tratta di condizioni, in linea generale, molto simili a quelle applicate nell'ambito dei regimi di transito comune/unionale per quanto concerne l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale (cfr. parte III per maggiori informazioni sulle garanzie).

### **2.1.3. Accordo scritto**

*Allegato 9, parte I,  
paragrafo 1,  
lettera e),  
convenzione TIR*

L'accordo scritto o qualsiasi altro strumento legale contiene l'impegno dell'associazione garante a conformarsi ad una serie di obblighi.

Per garantire un elevato livello di armonizzazione è stato elaborato un modello di accordo scritto contenente le condizioni e i requisiti minimi (cfr. allegato 8.7) che può essere stipulato tra le autorità doganali dell'Unione e le rispettive associazioni garanti nazionali.

### **2.1.4. Controllo dell'autorizzazione**

Ai fini di una corretta amministrazione, occorre controllare regolarmente l'autorizzazione, per verificare se l'associazione garante continua a poterne beneficiare e se le condizioni e i requisiti minimi per il suo rilascio continuano ad essere idonei e necessari, tenuto conto dell'eventuale mutata situazione dell'associazione garante di cui quest'ultima ha dato comunicazione.

## **2.2. Autorizzazione dei titolari di carnet TIR**

Uno dei cosiddetti pilastri del regime TIR è l'accesso controllato ad

usufruire del regime.

*Articolo 1,  
lettera o),  
convenzione TIR*

Con "titolare" (titolare del carnet TIR) s'intende la persona a cui è stata concessa un'autorizzazione ad operare in regime TIR e a nome della quale è presentato il carnet TIR. Spetta al titolare del carnet TIR presentare il veicolo e le merci, accompagnati dal carnet TIR, presso gli uffici doganali di partenza, passaggio e destinazione. Nel territorio doganale dell'Unione, al titolare del carnet TIR spetta anche presentare i dati del carnet per l'operazione TIR presso l'ufficio o gli uffici doganali di partenza o di entrata.

*Articolo 184 AD*

*Articoli 273 e 276  
AE*

*Articolo 6,  
paragrafo 4, e  
allegato 9, parte II,  
convenzione TIR*

La definizione giuridica di "titolare" (titolare del carnet TIR), così com'è data nella convenzione TIR, stabilisce le condizioni e i requisiti minimi che questi deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare il regime TIR.

### **2.2.1. Procedura di autorizzazione**

*Allegato 9, parte II,  
paragrafo 3,  
convenzione TIR*

Nella pratica, il rispetto dei criteri stabiliti dalla convenzione TIR deve essere valutato congiuntamente dall'associazione garante autorizzata e dalle autorità competenti del paese in cui il richiedente è registrato. La convenzione TIR, d'altra parte, non attribuisce a tale proposito compiti particolari né all'associazione garante né alle autorità competenti, consentendo loro di applicare disposizioni e prassi nazionali.

### **2.2.2. Condivisione della procedura di autorizzazione**

A livello dell'Unione, il codice doganale e i relativi atti d'esecuzione e delegato non fanno alcun riferimento a questo aspetto e pertanto la procedura di autorizzazione è a discrezione delle autorità nazionali.

L'associazione garante deve come minimo considerare inizialmente tutte le domande di autorizzazione. Le domande che superato il primo esame dell'associazione garante sono da essa approvate vengono trasmesse alle autorità competenti, le quali, se sono a loro

volta soddisfatte dei controlli delle proprie autorità doganali e di quelli svolti dall'associazione garante, concedono l'autorizzazione.

### **2.2.2.1. Verifiche delle autorità doganali**

Fatte salve le verifiche che possono essere effettuate dall'associazione garante, spetta all'autorità competente verificare il rispetto dell'ultima condizione, ossia "l'assenza di gravi o reiterate violazioni della legislazione doganale o fiscale".

Sebbene il termine "gravi" si applichi indiscutibilmente a violazioni penali, ciò non esclude la possibilità di considerare "gravi" anche le infrazioni amministrative e civili, in conformità alle pratiche nazionali.

*Allegato 9, parte II,  
paragrafo 1, lettera  
d), convenzione  
TIR*

Analogamente, il termine "reiterate" non è da intendersi unicamente riferito al numero delle infrazioni commesse, bensì alla loro frequenza nel corso di un determinato periodo. Si propone di considerare "reiterate" le violazioni commesse almeno tre volte nell'arco di cinque anni.

### **2.2.2.2. Controllo dell'autorizzazione**

*Note esplicative  
9.II.4 e 9.II.5  
convenzione TIR*

Dato il ruolo fondamentale svolto dal titolare del carnet TIR nel regime TIR, in particolare in qualità di dichiarante, è importante tenere aggiornato l'elenco dei titolari autorizzati contenuto nella base di dati TIR internazionale (ITDB). Le autorità competenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla commissione esecutiva TIR (TIRExB) i dati aggiornati sulla situazione dei titolari di carnet TIR da esse autorizzati. I dati riguardanti le autorizzazioni e le revoche delle autorizzazioni all'uso dei carnet TIR possono essere registrati dalle autorità doganali direttamente nell'ITDB.

*Allegato 9, parte II,  
paragrafi 4 e 5,  
convenzione TIR*

Ciò implica che occorre controllare costantemente le autorizzazioni per verificare se il titolare del carnet TIR continua a poterne beneficiare e se le condizioni e i requisiti per l'autorizzazione

continuano ad essere idonei e necessari.

Si raccomanda inoltre la revoca delle autorizzazioni non utilizzate qualora si osservi che nell'arco di un periodo determinato (ad esempio 1 anno) non è stato rilasciato alcun carnet TIR al titolare.

Il controllo dell'autorizzazione dovrebbe essere effettuato insieme all'associazione garante. Nel caso in cui dai controlli risulti qualsiasi elemento indicante che le condizioni e i requisiti per il possesso dell'autorizzazione non sono soddisfatti, è opportuno che le autorità competenti ne considerino la revoca.

### **2.2.3. Revoca dell'autorizzazione**

*Allegato 9, parte II, paragrafo 6, convenzione TIR* Oltre alla possibilità che l'associazione garante neghi al titolare del carnet TIR l'uso della garanzia TIR, vi sono altri due modi di non concedere a un titolare autorizzato l'accesso al regime TIR:

- escludendolo dal regime TIR in conformità dell'articolo 38 della convenzione TIR, oppure
- revocandogli l'autorizzazione a utilizzare i carnet TIR in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR.

L'autorizzazione può inoltre essere ritirata dall'autorità competente su richiesta del titolare del carnet TIR.

*Articolo 229 CDU* La decisione adottata dall'autorità doganale di uno Stato membro si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione a tutte le operazioni TIR presentate per accettazione a un ufficio doganale dal titolare del carnet TIR in causa.

#### **2.2.3.1. Ricorso all'articolo 38 o all'articolo 6, paragrafo 4**

*Commenti all'articolo 38 e all'allegato 9, parte II, convenzione TIR* L'articolo 6, paragrafo 4, prevede una sanzione alternativa che, in molti casi, è da preferirsi a quella disposta dall'articolo 38. A prima vista, qualsiasi circostanza che dia luogo all'esclusione a norma



dell'articolo 38 comporterebbe ugualmente la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'allegato 9, parte II.

*Articolo 38  
convenzione TIR*

Ai titolari di carnet TIR stabiliti nell'Unione si applica la revoca dell'autorizzazione prevista all'articolo 6, paragrafo 4, e all'allegato 9, parte II, purché la revoca di un operatore nazionale sia definitiva. Ai titolari di carnet TIR esclusi temporaneamente o autorizzati da un altro Stato membro o da un'altra Parte contraente non appartenente all'Unione si applica solo l'articolo 38.

#### **2.2.3.2. Applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR**

L'articolo 38 prevede l'esclusione definitiva o temporanea. La convenzione TIR non definisce ulteriormente tali termini. Nel caso dell'esclusione temporanea, l'autorizzazione è da intendersi sospesa per un periodo di tempo determinato. Ciò può causare difficoltà logistiche alle Parti contraenti, che dovranno effettuare controlli più rigorosi durante il periodo di sospensione.

La decisione di escludere un operatore dal regime TIR è assai grave e deve pertanto essere pienamente giustificata. Qualora una violazione o un'irregolarità siano ritenute abbastanza gravi da comportare l'esclusione, è preferibile che quest'ultima abbia carattere definitivo. È altresì plausibile che un operatore escluso in maniera definitiva possa essere successivamente autorizzato di nuovo grazie all'eventuale cambiamento della situazione.

In determinate circostanze, tuttavia, l'esclusione può avere carattere temporaneo, ad esempio, quando è possibile porre rimedio in breve tempo all'irregolarità che ha determinato la decisione (ad esempio, certificati di approvazione scaduti, problemi tecnici nei compartimenti di carico).

#### **2.2.3.3. Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione TIR**

*Allegato 9, parte II,  
convenzione TIR e  
nota esplicativa  
9.II.4*

L'autorizzazione è revocata quando il titolare di carnet TIR non può più beneficiarne (ad esempio, perché non soddisfa più le condizioni e i requisiti minimi) o non è più idoneo a beneficiarne (per aver commesso, ad esempio, violazioni gravi o reiterate).

Oltre a informare il titolare del carnet TI, lo Stato membro che revoca l'autorizzazione deve darne tempestiva notifica al TIRExB o registrare senza indugio le informazioni direttamente nell'ITDB.

#### **2.2.3.4. Notifica alla Commissione europea e agli Stati membri**

*Articolo 229 CDU*

Le esclusioni stabilite a norma dell'articolo 38 della convenzione TIR devono essere notificate alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Le notifiche sono pubblicate dagli uffici di coordinamento TIR (i cui recapiti figurano nell'allegato 8.1) nel sito CIRCABC sotto forma di aggiornamenti (tramite la funzione "track-changes") degli attuali elenchi A (titolari di carnet TIR appartenenti all'UE) o B (titolari di carnet TIR non appartenenti all'UE). Le notifiche devono contenere le seguenti informazioni:

- Parte contraente,
- nome del titolare del carnet TIR,
- indirizzo del titolare del carnet TIR,
- numero identificativo del titolare del carnet TIR,
- EORI del titolare del carnet TIR,
- tipo di esclusione,
- data di applicazione,
- motivo dell'esclusione,
- Stato membro che notifica l'esclusione.

L'esattezza degli elenchi esula dal controllo della Commissione europea, e gli Stati membri devono usare cautela nel negare ad un operatore l'accesso al regime TIR. In caso di dubbio occorre chiedere conferma dell'informazione all'ufficio di coordinamento TIR dello Stato membro che ha notificato l'esclusione.

#### **2.2.4. Notifica delle decisioni di ripristinare l'accesso al regime TIR**

Vi sono circostanze in cui lo Stato membro deve revocare la propria decisione di escludere un titolare di carnet TIR o decida di concedergli nuovamente l'autorizzazione. Anche in questi casi è importante che tutti gli Stati membri ne siano informati. A tal fine si applicano le stesse procedure di notifica di cui al precedente paragrafo 2.2.3.

### **3. Garanzie**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- introduzione (paragrafo 3.1);
- importo della garanzia (paragrafo 3.2);
- copertura della garanzia (paragrafo 3.3);
- responsabilità delle associazioni garanti dell'Unione (paragrafo 3.4).

#### **3.1. Introduzione**

*Art. 3, lettera b),  
art. 6, paragrafo 1,  
art. 8, paragrafi 3 e  
4, e art. 11,  
convenzione TIR*

Il sistema di garanzia internazionale è uno dei cosiddetti pilastri del regime doganale di transito TIR. La garanzia è intesa ad assicurare in ogni momento i dazi e le tasse a rischio durante le operazioni di trasporto TIR.

### **3.2. Importo della garanzia**

#### **3.2.1. Importo massimo della garanzia**

*Articolo 8, paragrafo 3, e nota esplicativa 0.8.3, convenzione TIR* Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo della garanzia per ogni carnet TIR.

*Articolo 163 AE* A livello unionale è stato concordato di esprimere tale importo in euro e di fissarlo a 60 000 EUR.

#### **3.2.2. Norme sul tasso di conversione**

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica, si applicano le seguenti norme:

*Articolo 53, paragrafo 2, CDU* a) ai fini dell'accordo/impegno l'importo massimo esigibile per carnet TIR è pari al controvalore di 60 000 EUR in divisa nazionale.

*Articolo 48, paragrafi 2 e 3, AE* I tassi da applicare a questa conversione sono fissati una volta all'anno e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo.

*Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), CDU* b) nel caso di escussione della garanzia, il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno dell'accettazione del carnet

*Articolo 48, paragrafo 1, AE* TIR presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata. Tali tassi sono fissati una volta al mese e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### **3.3. Copertura della garanzia**

*Articolo 2 convenzione TIR* La convenzione TIR non fa distinzioni quanto al tipo di merci trasportate che possono essere accompagnate da un carnet TIR. Tuttavia la catena di garanzia internazionale non copre l'alcol e i tabacchi enumerati di seguito. Questa restrizione si applica indipendentemente dalle quantità delle merci interessate. L'importo massimo della garanzia menzionato nel precedente paragrafo 3.2.1 si applica quindi al trasporto di tutte le merci diverse dai seguenti

prodotti alcolici e del tabacco:

<b>Codice SA</b>	<b>Designazione delle merci</b>
2207.10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol
2208	Idem, ma con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol
2402.10	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402.20	Sigarette contenenti tabacco
2403.11 e 2403.19	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco

### **3.4. Responsabilità delle associazioni garanti unionali**

*Articolo 228 CDU* Ai fini della convenzione TIR, l'Unione europea è considerata un unico territorio. Ogni Stato membro ha tuttavia almeno un'associazione garante nazionale autorizzata.

*Articolo 164 AE* Una notifica valida del mancato appuramento presentata dall'autorità doganale pertinente alla propria associazione garante in conformità della convenzione TIR è altrettanto valida se presentata a un'altra associazione garante dalla propria autorità doganale.

*Articolo 11, paragrafo 1, convenzione TIR*

## **4. Formalità presso l'ufficio di partenza o d'entrata**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- introduzione (paragrafo 4.1);
- accettazione dei dati del carnet TIR (paragrafo 4.2);
- sicurezza del veicolo / container (paragrafo 4.3);

- formalità presso l'ufficio doganale di partenza o d'entrata (paragrafo 4.4);
- carico intermedio (paragrafo 4.5);
- divergenze (paragrafo 4.6).

#### **4.1. Introduzione**

*Articolo 1, lettera k), convenzione TIR* L'ufficio doganale di partenza svolge due funzioni fondamentali, che riguardano tre dei cosiddetti cinque pilastri del regime TIR. La

*Paragrafo 1.2 manuale TIR* prima funzione consiste nell'accettazione del carnet TIR, garantendo in tal modo la sicurezza materiale del veicolo stradale/container e l'applicazione dei controlli doganali.

*Articolo 228 CDU* La seconda funzione, altrettanto importante, riguarda l'appuramento (cfr. paragrafo 5.2) dell'operazione TIR e, se necessario, il recupero dei dazi e delle tasse esigibili (cfr. paragrafo 6.4). Dato che l'Unione è considerata, ai fini delle norme che disciplinano l'uso del carnet TIR, un territorio unico, il ruolo e la responsabilità dell'ufficio doganale unionale di partenza assumono un particolare rilievo.

*Articolo 273, paragrafo 1, AE* Il sistema elettronico di transito dell'Unione da utilizzarsi per lo scambio di messaggi nell'ambito del regime TIR è il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), già in uso per il transito unionale.

*Articolo 276 AE* Nel territorio doganale dell'Unione il termine/l'appuramento dell'operazione TIR tra gli uffici doganali di partenza o d'entrata e gli uffici doganali di destinazione o d'uscita è reso più rapido dall'invio dei messaggi "Avviso di arrivo" (IE006) e "Risultati del controllo" (IE018), che hanno sostituito il rinvio della parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR.

Nota

Il sistema NCTS è utilizzato solo per le operazioni TIR all'interno dell'Unione (e non nei paesi del transito comune). Nel caso di un trasporto TIR che entra nell'Unione in provenienza da un paese terzo e che si effettua in parte in un paese non unionale prima di entrare di nuovo nell'Unione, spetta al titolare del carnet TIR (o al suo rappresentante) presentare i dati del carnet per iniziare un'operazione TIR presso ogni ufficio doganale d'entrata nell'Unione.

Per un esempio, si veda l'allegato 8.9. a).

#### **4.2. Accettazione dei dati del carnet TIR**

*Articolo 273 AE*

Lo scambio elettronico di messaggi concernenti i dati del carnet TIR si svolge a tre livelli:

- tra il titolare del carnet TIR e le autorità doganali (dominio esterno);
- tra gli uffici doganali dello stesso paese (dominio nazionale); e
- tra le amministrazioni doganali nazionali e tra queste e la Commissione (dominio comune).

In generale, il titolare di un carnet TIR, a seconda dello Stato membro interessato, può presentare i dati del carnet TIR in formato elettronico nei seguenti modi:

- inserimento diretto dei dati da parte dell'operatore (anche tramite il sito internet delle dogane);
- scambio elettronico di dati (EDI);
- inserimento dei dati presso l'ufficio doganale (in un terminale

messo a disposizione degli operatori);

- interfaccia sviluppata dall'organizzazione internazionale (ad esempio, l'applicazione EPD dell'IRU).

L'uso del carnet TIR senza scambio dei dati ivi contenuti relativi all'operazione TIR in caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici è descritta all'allegato 8.4 (procedura di riserva).

*Articolo 274 AE*

Sebbene il titolare del carnet TIR sia obbligato a presentare i dati ivi contenuti all'ufficio doganale di partenza o d'entrata mediante l'NCTS, per evitare eventuali conseguenze giuridiche derivanti da discrepanze tra il messaggio elettronico e i dati del carnet TIR le autorità doganali dell'Unione hanno l'obbligo di continuare a compilare il carnet TIR in conformità della convenzione TIR.

*Allegato 1  
convenzione TIR*

In caso i dati del carnet TIR presentati tramite l'NCTS divergano da quelli annotati nel carnet prevalgono le informazioni figuranti nel carnet e spetta al titolare rettificare di conseguenza i dati elettronici.

*Allegato 10,  
paragrafo 4,  
convenzione TIR*

Ogni carnet TIR ha un numero di riferimento unico e può contenere 4, 6, 14 o 20 volet. Ogni Parte contraente utilizza una coppia di volet; il numero di volet corrisponde al numero di Parti contraenti attraverso le quali è consentito transitare, comprese quelle di partenza e di destinazione.

È importante garantire l'accettazione unicamente dei carnet TIR validi. È possibile scaricare elettronicamente l'elenco dei carnet TIR non validi stilato dall'organizzazione internazionale.

L'IRU, che è incaricata di stampare e distribuire i carnet TIR, ha introdotto alcune misure di sicurezza che consentono di riconoscere un carnet falso o contraffatto. Tra le suddette misure rientrano le seguenti:



- il logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella copertina;
- l'impiego di inchiostri da stampa termocromici;

- un codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet TIR.

*Articolo 12  
convenzione TIR*

Un carnet TIR autentico può tuttavia non essere valido se, ad esempio, non reca la firma e il timbro dell'associazione che lo rilascia o se è scaduto rispetto alla data di validità indicata nella casella 1 della copertina.

Come per tutti i controlli doganali, il grado e l'intensità dei controlli da effettuarsi prima dell'accettazione del carnet TIR sono determinati in base all'analisi dei rischi. I controlli sono anche intesi a verificare che tutte le merci caricate siano coperte dalla garanzia (cfr. paragrafo 3.3).

**4.3. Sicurezza del veicolo/container**

*Allegato 2  
convenzione TIR*

Tenuto conto del riconoscimento reciproco dei controlli doganali, è fondamentale che l'ufficio doganale di partenza garantisca che il veicolo o il container è autorizzato a trasportare merci accompagnate da un carnet TIR. Nella maggior parte dei casi, e in conformità all'analisi dei rischi, il suddetto ufficio si limita ad esaminare il certificato di approvazione del veicolo. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che questi certificati possono essere facilmente falsi o falsificati. Senza certificato d'approvazione o con un certificato non valido, l'operazione TIR non può iniziare.

**4.3.1. Raccomandazione all'uso di un sistema di codifica per comunicare le osservazioni sui difetti annotate sul certificato di omologazione**

*Allegati 2, 3 e 4,  
convenzione TIR*

L'11 giugno 2015 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato una raccomandazione in base alla quale le autorità doganali, dovrebbero integrare l'annotazione manoscritta dei difetti nel riquadro n. 10 del certificato di omologazione con un sistema di codifica dei difetti che indichi l'ubicazione e il tipo di ogni difetto. Il sistema uniforme di codifica specificato nella raccomandazione deve essere utilizzato da tutte le autorità doganali dell'Unione. Tuttavia, l'assenza di codici nel riquadro n. 10 del certificato di omologazione non osta all'accettazione di un certificato di omologazione purché siano soddisfatte le disposizioni dell'allegato 3 della convenzione TIR.

#### **4.4. Formalità presso l'ufficio di partenza o d'entrata**

*Articolo 276 AE*

Oltre a presentare all'ufficio doganale di partenza o di entrata il carnet TIR, tutti i relativi documenti allegati, il veicolo e le merci, al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante spetta inserire i dati del carnet nel sistema NCTS con il messaggio "Dati della dichiarazione" (IE015), applicando le regole e i codici previsti per le dichiarazioni elettroniche di transito.

*Allegato B AD*

*Allegato B AE*

Una tabella di concordanza tra gli elementi del carnet TIR e i dati del sistema NCTS figura nell'allegato 8.2.

Gli uffici doganali comunitari di destinazione o d'uscita dell'Unione presso cui sono presentate le merci per porre termine all'operazione TIR sono indicati nella banca dati degli uffici doganali dell'Unione, reperibile all'indirizzo web:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_search\\_home.jsp?Lang=it&Screen=0](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=it&Screen=0).

Il sistema NCTS convalida automaticamente la dichiarazione. Le dichiarazioni errate, incomplete o non conformi sono respinte con il messaggio "Dichiarazione respinta" (IE016).

Quando la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, il

sistema genera un numero di riferimento principale (MRN), che è assegnato all'operazione TIR e comunicato al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante mediante il messaggio "MRN assegnato" (IE028).

*Articolo 276 AE*

A partire da questo momento la dichiarazione diviene "accettata" e l'ufficio doganale di partenza o di entrata stabilisce un termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita (cfr. paragrafo 4.4.6) e decide se effettuare un controllo delle merci o del veicolo, compresi i sigilli.

Per eventuali modifiche, cancellature e verifiche della dichiarazione elettronica, si veda la parte IV, paragrafo 2.

#### **4.4.1. Uso corretto del carnet TIR**

L'uso del carnet TIR inizia dalla sua corretta compilazione. L'allegato 8.3 contiene istruzioni dettagliate sulla compilazione del carnet TIR e sul trattamento dei volet nei vari uffici doganali (di partenza, passaggio e destinazione).

L'ufficio doganale di partenza deve verificare in particolare che la copertina del carnet TIR sia compilata correttamente.

#### **4.4.2. Raccomandazione sull'uso del codice SA**

*Risoluzioni  
raccomandazioni,  
manuale TIR*

e Il 31 gennaio 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato una raccomandazione in base alla quale i titolari di carnet TIR, oltre alla descrizione delle merci, dovrebbero indicare il codice SA (a 6 cifre) nella casella 10 del manifesto delle merci nel volet giallo (non riservato alla dogana) del carnet TIR.

Gli uffici doganali di partenza dell'Unione dovrebbero accettare che il codice SA figuri anche nei volet del carnet TIR riservati alla dogana e tra i dati del carnet presentati per via elettronica.

Il titolare del carnet TIR non è tuttavia obbligato a introdurre il codice SA.

Nel caso in cui il codice SA sia indicato, le autorità doganali dell'ufficio di partenza o d'entrata controllano che corrisponda con quello che figura in altri documenti doganali, commerciali o di trasporto.

#### **4.4.3. Prova della posizione doganale di merci unionali**

*Articoli 119 e 127 AD*  
*Articolo 207 AE*

Quando un carnet TIR, quale documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, accompagna le merci trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, il titolare può indicare, accanto alla propria firma (casella 10), il codice "T2L" (oppure " T2LF" per le merci unionali trasportate verso, da o tra territori fiscali speciali) in tutti i volet pertinenti del manifesto delle merci del carnet TIR per comprovare la posizione doganale di merci unionali.

Quando il carnet TIR copre anche merci non unionali, il codice "T2L" o "T2LF" e la firma sono apposte in modo che sia chiaro che si riferiscono esclusivamente alle merci unionali.

L'ufficio doganale di partenza autentica il codice "T2L" o "T2LF" in tutti i volet pertinenti del carnet TIR con un timbro e la firma del funzionario competente.

#### **4.4.4. Presentazione di una garanzia**

Per poter svincolare le merci e procedere all'operazione TIR è necessaria una garanzia. Per le operazioni TIR la garanzia è rappresentata da un carnet TIR valido. Nel sistema NCTS sono utilizzati la garanzia di tipo B e il numero del carnet TIR. Ulteriori

informazioni riguardo alle garanzie sono fornite nel paragrafo 3.

#### **4.4.5. Sigillatura dei veicoli/container**

*Articolo 19  
convenzione TIR*

*Allegato 2  
convenzione TIR*

Occorre prestare particolare attenzione anche alla sigillatura dei veicoli/container. È di fondamentale importanza controllare, sulla base del certificato d'approvazione (punto 5) e delle fotografie (o disegni) allegate, il numero di sigilli doganali da apporre e la loro posizione esatta. Qualora lo ritenga necessario, l'ufficio doganale di partenza può apporre un numero maggiore di sigilli per impedire un'eventuale apertura non autorizzata del compartimento di carico.

L'ufficio doganale di partenza provvede ad apporre correttamente i propri sigilli doganali, mentre l'ufficio doganale d'entrata controlla quelli già apposti per rilevare eventuali interferenze illecite. Il regime TIR non ammette l'uso dei sigilli dell'esportatore o del vettore al posto dei sigilli doganali.

#### **4.4.6. Termine**

*Articoli 276 e 278  
AD*

L'ufficio doganale di partenza o d'entrata fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita.

Il termine stabilito dal suddetto ufficio doganale è vincolante per le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione TIR e non può essere da queste modificato.

Se le merci sono presentate presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio doganale di partenza o di entrata, si considera che il titolare del carnet TIR abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'ufficio doganale di destinazione o di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.

Al momento di stabilire il termine, l'ufficio doganale di partenza o d'entrata tiene conto:

- del mezzo di trasporto;
- dell'itinerario;
- della normativa in materia di trasporto o di altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione del termine (ad esempio, normative sociali o ambientali che interessano il modo di trasporto, norme sull'orario di lavoro e sui periodi di riposo obbligatorio dei conducenti);
- di qualsiasi informazione comunicata dal titolare del carnet TIR, se del caso.

--

#### **4.4.7. Itinerario per la circolazione di merci nell'ambito di un'operazione TIR**

*Articolo 275 AE* L'ufficio doganale di partenza o di entrata che lo ritenga necessario (ad esempio nel trasporto delle merci che presentano ingenti rischi di frode) prescrive un itinerario per l'operazione TIR tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

Qualora non sia possibile prescrivere l'itinerario esatto, si indicano, nella casella 22 del carnet TIR e nel sistema NCTS, almeno gli Stati membri attraverso cui far transitare le merci.

Si presume, in generale, che le merci trasportate in regime TIR, in particolare quando si tratta di animali vivi o di merci facilmente deperibili, siano portate a destinazione percorrendo l'itinerario più conveniente dal punto di vista economico.

#### **4.4.8. Svincolo delle merci in un'operazione TIR**

*Articolo 276 AE* Le merci trasportate in regime TIR sono svincolate in seguito

all'accettazione del carnet TIR e ai controlli necessari. L'ufficio doganale di partenza o d'entrata notifica al titolare del carnet TIR lo svincolo delle merci per l'operazione TIR.

L'ufficio doganale di partenza registra l'MRN dell'operazione TIR nella matrice n. 1, casella 2 ("Under No"), del carnet TIR e la restituisce al titolare del carnet o al suo rappresentante.

*Articolo 184 AD*

Le merci che circolano con il carnet TIR possono non essere scortate dal documento di accompagnamento transito (DAT) o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) purché l'MRN sul carnet TIR sia leggibile o l'MRN sia presentato alle autorità doganali con altri mezzi (ad esempio, sotto forma di codice a barre o mediante un dispositivo elettronico o mobile).

Il titolare del carnet TIR può tuttavia esigere che l'ufficio doganale di partenza o d'entrata gli fornisca il DAT o il DATS nel formato con cui è stato emesso dall'ufficio stesso (cartaceo o elettronico).

L'ufficio doganale di partenza o d'entrata stacca il volet n. 1 del carnet TIR e lo trattiene dopo averlo contrassegnato con l'MRN.

*Articolo 276 AE*

Al momento dello svincolo delle merci il sistema NCTS invia automaticamente il messaggio "Avviso di arrivo previsto" (messaggio IE001) all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita. È anche possibile inviare al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante il messaggio esterno "Svincolate per il transito" (IE029).

#### **4.5. Carico intermedio**

*Articolo 18  
convenzione TIR*

In un trasporto TIR possono essere coinvolti non più di quattro uffici doganali di partenza e di destinazione in totale.

Nel caso in cui siano caricate merci supplementari nell'ufficio

doganale intermedio di passaggio, ai fini dell'uso del carnet TIR e dei relativi dati tale ufficio svolge le funzioni sia di ufficio doganale di destinazione sia di ufficio doganale di partenza.

Vale la procedura descritta al punto 4.4, in particolare si chiude l'operazione precedente nel sistema NCTS e si inviano i messaggi IE06 e IE018 (cfr. paragrafo 5.3).

Dopo il carico delle merci supplementari, il titolare del carnet TIR è tenuto a introdurre una nuova dichiarazione con i dati del carnet nel sistema NCTS, inserendo anche tutti i dettagli delle spedizioni precedenti (come, ad esempio, l'MRN precedente). Per un esempio si veda l'allegato 8.9. b).

#### **4.5.1. Sospensione temporanea del trasporto TIR**

*Articolo 26  
convenzione TIR*

La sospensione, anche temporanea, di un trasporto TIR implica che la parte di trasporto sospesa non è coperta da alcuna garanzia TIR.

*Osservazioni sugli  
articoli 2 e 26,  
convenzione TIR*

Un trasporto TIR deve essere sospeso se avviene in una Parte non contraente della convenzione TIR. Nel caso in cui una parte del trasporto TIR non si effettui su strada (ad esempio, una traversata marittima che comporta una procedura di transito più semplice o che non richiede un regime doganale di transito), il titolare del carnet TIR può chiedere alle autorità doganali di sospendere il trasporto TIR per quella parte di tragitto e riprenderlo successivamente.

*Articolo 26,  
paragrafo 2,  
convenzione TIR*

*Articolo 26,  
paragrafo 3,  
convenzione TIR*

In tal caso si effettuano i dovuti controlli e formalità nei rispettivi uffici doganali d'uscita e d'entrata. Cfr. paragrafi 4.4 e 5.3.

*Osservazioni sugli  
articoli 2 e 26,  
convenzione TIR*

Pur tuttavia, nel territorio di una Parte contraente è possibile applicare il regime TIR a una parte del tragitto non effettuato su strada (ad esempio, su rotaia) qualora le autorità doganali siano in grado di garantire i controlli e le formalità necessari ad iniziare e terminare correttamente l'operazione negli uffici doganali d'entrata e



d'uscita (e di destinazione, se del caso).

## **4.6. Divergenze**

### **4.6.1. Trattamento delle divergenze**

Esistono fondamentalmente tre tipi di divergenze o irregolarità che occorre considerare in relazione alle merci:

- merci mancanti;
- merci in eccesso;
- merci che non corrispondono alla relativa descrizione.

Il trattamento di tali divergenze dipende dal fatto che siano rilevate dall'ufficio doganale di partenza o d'entrata e che sia in causa anche una dichiarazione d'esportazione.

### **4.6.2. Divergenze rilevate dall'ufficio doganale di partenza**

*Articolo 40  
convenzione TIR*

Le irregolarità rilevate dall'ufficio doganale di partenza prima dell'accettazione del carnet TIR e dei relativi dati introdotti nel sistema sono considerate irregolarità inerenti al regime doganale precedente, ad esempio, il regime di deposito doganale, di custodia temporanea o di svincolo delle merci per l'esportazione. È quel che probabilmente accade nel caso di divergenze riscontrate nella descrizione e nella quantità delle merci, quando le informazioni relative al regime doganale precedente sono state semplicemente riportate nel carnet TIR e nei dati corrispondenti.

In alcuni casi, tuttavia, è possibile che le irregolarità siano fraudolente e intese a utilizzare scorrettamente o abusare del regime di transito o del regime TIR, ad esempio, quando non è fornita la giusta descrizione delle merci ad alto rischio. In tal caso è opportuno sanzionare le parti responsabili in base alle norme

nazionali.

#### **4.6.3. Divergenze rilevate dall'ufficio doganale di entrata**

*Articolo 23  
convenzione TIR*

Le autorità doganali dell'ufficio di entrata esaminano le merci in transito sotto sigillo in regime TIR solo in circostanze speciali. In

*Articolo 24  
convenzione TIR*

caso di esame delle merci, i nuovi sigilli affissi e, eventualmente, l'esito del controllo sono registrati dalle suddette autorità doganali nei volet restanti del carnet TIR, nelle rispettive matrici e nel sistema NCTS.

*Articolo 8,  
paragrafo 5,  
convenzione TIR*

Le irregolarità rilevate dall'ufficio doganale d'entrata sono valutate caso per caso. Se le merci non dichiarate sono rinvenute nel compartimento di carico sigillato del veicolo stradale, il titolare del carnet TIR è il primo responsabile diretto, debitore dell'obbligazione doganale. Per ragioni fiscali l'importo garantito è coperto dalla garanzia del carnet TIR e la responsabilità ricade sull'associazione garante.

*Articolo 8,  
paragrafo 7,  
convenzione TIR*

*Articolo 79 CDU*

Se, per un determinato motivo, l'operazione TIR non può continuare, perché, ad esempio, esistono divieti o restrizioni all'importazione delle merci, queste ultime sono trattenute alla frontiera.

*Articolo 8,  
paragrafo 5,  
convenzione TIR*

Se invece l'operazione TIR può continuare, i dati relativi alle merci rinvenute sono annotati nei restanti volet del carnet TIR (caselle "Spazio riservato all'amministrazione"). Nella casella "Spazio riservato all'amministrazione" è annotata la dicitura "Merci in eccesso: articolo 8, paragrafo 5, della convenzione TIR", seguita dalla descrizione e dalla quantità delle merci rilevate.

Il titolare del carnet TIR rettifica quindi i dati nel sistema NCTS prima che l'ufficio doganale d'entrata accetti le merci.

Le merci in eccesso rinvenute al di fuori del compartimento di carico sigillato sono considerate alla stregua di merci di

contrabbando introdotte illegalmente nell'Unione, alle quali applicare gli opportuni provvedimenti. In tal caso l'associazione garante non è responsabile dei dazi e delle tasse che possono sorgere, anche se il conducente o il titolare del carnet TIR possono essere ritenuti debitori doganali.

## **5. Formalità presso l'ufficio di destinazione o d'uscita**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- introduzione (paragrafo 5.1);
- appuramento dell'operazione TIR alla partenza (paragrafo 5.2);
- formalità presso l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita (paragrafo 5.3);
- cambio di ufficio doganale di destinazione o d'uscita (paragrafo 5.4);
- imprevisti durante il tragitto e uso del verbale di accertamento (paragrafo 5.5);
- irregolarità (paragrafo 5.6);
- sistema di controllo dei carnet TIR (paragrafo 5.7);
- carico intermedio (paragrafo 5.8);
- uso del carnet TIR per le merci restituite (punto 5.9).

### **5.1. Introduzione**

L'ufficio di destinazione o d'uscita ha un ruolo fondamentale nel garantire il termine rapido dell'operazione TIR.

## **5.2. Appuramento dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di partenza o d'entrata**

L'appuramento dell'operazione TIR, effettuato dalle autorità competenti nell'ufficio doganale di partenza o d'entrata riveste una grande importanza perché di fatto pone fine alla responsabilità dell'associazione garante.

*Articolo 10,  
paragrafo 2,  
convenzione TIR*

L'operazione TIR può essere appurata solo se è terminata correttamente.

*Articolo 215,  
paragrafo 2, CDU*

*Articolo 1, lettera  
e), convenzione  
TIR*

L'appuramento dell'operazione TIR è un'operazione implicita, ossia si effettua senza che sia necessaria alcuna decisione o alcun intervento ufficiale da parte dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata, né comporta l'invio di una comunicazione ufficiale all'associazione garante a conferma dell'avvenuto appuramento. Il titolare del carnet TIR e l'associazione garante possono ritenere appurata l'operazione TIR in assenza di diversa comunicazione.

## **5.3. Formalità presso l'ufficio di destinazione o d'uscita**

*Articoli 278 e 279  
AE*

Alla presentazione, entro il termine prestabilito dall'ufficio doganale di partenza o d'entrata, delle merci, del veicolo, del carnet TIR e dell'MRN dell'operazione TIR, l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita controlla i sigilli apposti e, utilizzando l'MRN, estrae i dati dal sistema NCTS e li registra.

Per comunicare l'arrivo della spedizione è inviato all'ufficio doganale di partenza o d'entrata il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006).

*Articolo 277 AE*

Una volta effettuati gli opportuni controlli, in base alle informazioni contenute nel messaggio "Avviso di arrivo previsto" (IE001), l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita invia all'ufficio doganale di partenza o d'entrata il messaggio "Risultati del

controllo" (IE018), mediante gli appositi codici. Il messaggio contiene anche le eventuali informazioni introdotte durante il trasporto nel verbale d'accertamento e nella matrice n. 1 del carnet TIR. Si tratta, ad esempio, di informazioni relative a trasbordi, nuovi sigilli, incidenti o imprevisti.

L'ufficio doganale di destinazione stacca e trattiene le due parti del volet n. 2 del carnet TIR, ne annota la matrice e restituisce il carnet al titolare.

*Articolo 274 AE*

Se, ai fini dell'operazione TIR, le merci sono state svincolate nell'NCTS dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata e, al loro arrivo, il sistema dell'ufficio di destinazione o d'uscita non è disponibile, l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita svolge i controlli necessari e pone termine al regime sulla base del volet n. 2 del carnet TIR.

Quest'ultimo ufficio inserisce a posteriori nell'NCTS i dati necessari quando il sistema è di nuovo disponibile per permettere all'ufficio doganale di partenza o d'entrata di appurare l'operazione nell'NCTS.

*Articolo 274 AE*

Se nell'ufficio doganale di partenza o d'entrata lo svincolo delle merci ai fini dell'operazione TIR è stato effettuato unicamente in base al carnet TIR, senza scambio dei dati ivi contenuti a causa di un guasto temporaneo, l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita pone termine al regime in base al volet n. 2 del carnet TIR e ne restituisce la parte pertinente all'ufficio doganale di partenza o d'entrata.

*Articolo 279,  
paragrafo 4, AE*

L'ufficio doganale di destinazione deve vistare il carnet TIR compilando la matrice n. 2 e trattenendo il volet n. 2, per poi restituirlo al titolare del carnet TIR. In assenza del titolare, il carnet TIR è restituito alla persona che lo ha presentato e che si ritiene agisca per suo conto.

#### **5.4. Cambio di ufficio doganale di destinazione o d'uscita**

Articolo 1, lettera  
l), convenzione TIR

Articolo 278,  
paragrafo 3, AE

La convenzione TIR consente al titolare del carnet TIR di presentare le merci e il carnet TIR e di porre termine all'operazione TIR presso un ufficio doganale di destinazione o d'uscita (di passaggio) diverso da quello dichiarato. Tale ufficio diviene pertanto l'ufficio di destinazione o d'uscita.

Poiché il sistema NCTS indicherà che l'ufficio effettivo di destinazione o d'uscita non ha ricevuto alcun “Avviso di arrivo previsto” (IE001) per l'MRN presentato, detto ufficio invierà un messaggio di “Richiesta di messaggio di arrivo previsto” (IE002).

L'ufficio doganale di partenza o d'entrata risponde con un messaggio "Risposta a richiesta di messaggio di arrivo previsto" (IE003), comunicando i dati del messaggio “Avviso di arrivo previsto” (IE001). L'ufficio doganale di destinazione o d'uscita può allora inviare il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006) e continuare con le azioni successive (cfr. paragrafo 5.3).

L'ufficio doganale di partenza o di entrata, dopo aver ricevuto il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006), informa l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato che le merci sono arrivate a un altro ufficio doganale di destinazione o d'uscita, utilizzando il messaggio "Inoltro dell'avviso di arrivo avvenuto" (IE024).

Se l'ufficio doganale di partenza o d'entrata non riesce a rintracciare l'operazione tramite l'MRN comunicato, indica nel messaggio "Risposta a richiesta di messaggio di arrivo previsto" (IE003) i motivi (sotto forma di codici da 1 a 4) per cui non può essere inviato il messaggio “Avviso di arrivo previsto” (IE001).

Tali motivi possono essere i seguenti:

codice 1 - l'operazione TIR è già stata presentata a un altro ufficio doganale di destinazione o d'uscita;

codice 2 - l'operazione TIR è stata cancellata dall'ufficio doganale di partenza o d'entrata;

codice 3 - l'MRN è ignoto (per ragioni tecniche o per irregolarità);

codice 4 - altri motivi.

(Per la spiegazione dei codici, cfr. parte I, paragrafo 4, paragrafo 4.5).

L'ufficio doganale di destinazione o d'uscita esamina il motivo e, se tale motivo lo consente, pone termine all'operazione TIR, stacca e trattiene le due parti del volet n. 2 del carnet TIR, ne annota la matrice n. 2, restituisce la parte pertinente del volet n. 2 all'ufficio doganale di partenza o d'entrata e restituisce il carnet TIR al titolare.

#### **5.5. *Imprevisti durante la circolazione delle merci e uso del verbale di accertamento***

*Articolo 25  
convenzione TIR*

Se un sigillo doganale è deteriorato o se delle merci sono state distrutte o danneggiate a causa di un incidente verificatosi durante il viaggio, il vettore si rivolge immediatamente alle autorità doganali o, se ciò non è possibile, a qualsiasi altra autorità competente del paese in cui si trova la spedizione.

*Articolo 277 AE*

Se il vettore è obbligato a deviare dall'itinerario prescritto dall'ufficio doganale di partenza o d'entrata per circostanze che sfuggono al suo controllo, oppure se l'imprevisto o l'incidente ai sensi dell'articolo 25 della convenzione TIR si è verificato nel territorio doganale dell'Unione, il vettore presenta le merci, il veicolo stradale, il carnet TIR e l'MRN all'autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Tale autorità redige al più presto il verbale di accertamento contenuto nel carnet TIR.

Nel caso fosse necessario trasferire il carico in un altro veicolo, tale

trasferimento può essere effettuato solo in presenza dell'autorità competente in questione. Tale autorità redige il verbale di accertamento.

*Nota esplicativa  
all'articolo 29  
convenzione TIR*

A meno che il carnet TIR non rechi la dicitura "Merci ponderose o voluminose", anche il veicolo o il container di sostituzione deve essere approvato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

Esso è inoltre sigillato e i sigilli apposti sono menzionati nel verbale d'accertamento.

Pur tuttavia, qualora non fosse disponibile alcun veicolo o container approvato, le merci possono essere trasferite su un veicolo o un container non approvato, che però offra sufficienti garanzie. In quest'ultimo caso, spetta alle autorità doganali decidere se far continuare su tale veicolo o container il trasporto accompagnato da carnet TIR.

In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il vettore può agire di propria iniziativa, senza attendere l'intervento delle autorità, dovendo poi dimostrare alle autorità doganali di essere stato obbligato ad agire in tal senso a salvaguardia del veicolo, del container o del carico. Una volta messe in atto le misure preventive e sventato il pericolo, il vettore ne informa tempestivamente le autorità doganali, affinché possano accertare i fatti, esaminare il carico, sigillare il veicolo o il container e stilare il verbale di accertamento.

L'ufficio doganale di destinazione o d'uscita invia il messaggio "Risultati del controllo" (IE018) con le informazioni sull'evento imprevisto introdotte nel verbale d'accertamento e nel carnet TIR.

Il verbale d'accertamento rimane allegato al carnet TIR.



## **5.6. Irregolarità rilevate presso l'ufficio di destinazione o d'uscita**

### **5.6.1. Irregolarità riguardanti le merci**

*Articolo 8,  
paragrafo 5,  
convenzione TIR*

Le irregolarità rilevate dall'ufficio doganale di destinazione o d'uscita devono essere valutate caso per caso. Se le merci non dichiarate sono rinvenute nel compartimento di carico sigillato del veicolo stradale, per ragioni fiscali sono coperte dalla garanzia del carnet TIR e la responsabilità ricade sull'associazione garante. Si annota in tal caso il carnet TIR, compilando la casella 27 del volet n. 2 e la casella 5 della matrice n. 2.

L'annotazione è la seguente: "Merci in eccesso: articolo 8, paragrafo 5, della convenzione TIR", seguita dalla descrizione e dalla quantità delle merci rinvenute. L'ufficio doganale di destinazione o d'uscita invia tramite il sistema NCTS il messaggio "Risultati del controllo" (IE018), con il codice "B" e la nota "In attesa di risoluzione delle divergenze", sollecitando l'ufficio doganale di partenza o d'entrata a indagare.

All'ufficio doganale di partenza o d'entrata l'operazione risulta "In attesa di risoluzione".

Risolta la questione, l'ufficio doganale di partenza o d'entrata ne informa l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita inviando il messaggio "Notifica di risoluzione delle divergenze" (IE020). Le merci sono quindi svincolate e l'operazione appurata dall'ufficio doganale di partenza.

Nel caso in cui l'irregolarità consista in merci mancanti o nella descrizione inesatta delle merci, si procede in modo analogo quanto all'annotazione del carnet TIR e all'invio di messaggi nel sistema NCTS.

### **5.6.2. Irregolarità riguardanti i sigilli**

Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione o d'uscita verificano

l'integrità dei sigilli. Se i sigilli sono stati rotti o manomessi, l'ufficio doganale di destinazione o d'uscita ne informa l'ufficio doganale di partenza o d'entrata nel messaggio "Risultati del controllo" (IE018).

In tal caso, prima di informare l'ufficio doganale di partenza o d'entrata, l'ufficio di destinazione o d'uscita stabilisce, in base ai fatti, le misure opportune da adottare (ad esempio, l'esame delle merci).

### **5.6.3. Altre irregolarità**

Nel caso di irregolarità fraudolente e intese a utilizzare scorrettamente o abusare del regime TIR, è opportuno promuovere un'azione giudiziaria nei confronti delle parti responsabili.

## **5.7. Sistema di controllo dei carnet TIR**

*Articolo 6,  
paragrafo 2 bis,  
convenzione TIR*

*Allegato 10  
convenzione TIR*

L'organizzazione internazionale autorizzata dal comitato amministrativo è incaricata di istituire un sistema di controllo dei carnet TIR per assicurare un'organizzazione e un funzionamento efficaci del sistema di garanzia internazionale. Attualmente la suddetta organizzazione autorizzata è l'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU), che utilizza un sistema elettronico di controllo (denominato SafeTIR).

L'ufficio doganale di destinazione rende accessibile l'informazione sull'avvenuto termine, completo o parziale, dell'operazione TIR nel sistema di NCTS.

Tale informazione è trasmessa, possibilmente su base giornaliera, con il mezzo di comunicazione più rapido disponibile. Di tutti i carnet TIR presentati all'ufficio doganale di destinazione si trasmettono almeno i seguenti dati:

- a. numero di riferimento del carnet TIR;

- b. data e numero di registrazione nel registro doganale;
  - c. nome o numero dell'ufficio doganale di destinazione;
  - d. data e numero di riferimento indicati nell'attestazione di termine dell'operazione TIR (caselle 24-28 del volet n. 2) presso l'ufficio doganale di destinazione (se diversi da b));
  - e. termine parziale o definitivo;
  - f. termine attestato con o senza riserve fatti salvi gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR;
  - g. altre informazioni o documenti (facoltativi);
- numero della pagina del carnet TIR in cui è attestato il termine.

### **5.8. Scarico intermedio**

*Articolo 18  
convenzione TIR*

In un trasporto TIR possono essere coinvolti non più di quattro uffici doganali di partenza e di destinazione in totale.

Nel caso in cui sia scaricata una parte delle merci nell'ufficio doganale intermedio di passaggio, ai fini dell'uso del carnet TIR e dei relativi dati tale ufficio svolge le funzioni sia di ufficio doganale di destinazione, sia di ufficio doganale di partenza.

Vale la procedura descritta al paragrafo 5.3, in particolare si chiude l'operazione precedente nel sistema NCTS e si inviano i messaggi IE006 e IE018.

Dopo lo scarico il titolare del carnet TIR è tenuto a introdurre nel sistema NCTS una nuova dichiarazione per le merci restanti. Per un esempio, cfr. allegato 8.9, lettera c).

### **5.9. Trattamento dei trasporti TIR che hanno inizio e termine nello stesso paese**

*Nota esplicativa  
all'articolo 2 (0.2-1), convenzione*

Un trasporto TIR può iniziare e terminare nello stesso paese a

*TIR*

condizione che una parte del tragitto si svolga in un'altra Parte contraente.

*Migliori pratiche,  
manuale TIR*

Ciò vale anche quando un'altra Parte contraente non permette che il trasporto TIR continui sul proprio territorio (ad esempio, a causa del divieto d'introdurre determinate merci). In tal caso si possono verificare due situazioni:

- l'ufficio doganale d'entrata della suddetta Parte contraente immediatamente dichiara conclusa l'operazione TIR, indicando nella casella "Spazio riservato all'amministrazione" di tutti i volet restanti i motivi esatti per cui ne rifiuta il proseguimento. Il titolare del carnet TIR ritorna quindi all'ufficio doganale d'uscita del paese precedente e richiede un cambio di paese e d'ufficio doganale di destinazione per il trasporto TIR. A tal fine, il titolare del carnet TIR chiede alle autorità doganali di vistare le modifiche apportate alla casella 7 della pagina di copertina e alle caselle 6 e 12 di tutti i restanti volet;
- l'ufficio doganale d'entrata della Parte contraente di cui sopra rifiuta di annotare il carnet TIR come nel caso precedente. Il titolare del carnet TIR ritorna quindi all'ufficio doganale d'uscita del paese precedente e richiede un cambio di paese e d'ufficio doganale di destinazione per il trasporto TIR. A tal fine, il titolare del carnet TIR chiede alle autorità doganali di vistare le modifiche apportate alla casella 7 della pagina di copertina e alle caselle 6 e 12 di tutti i restanti volet e di indicare nella casella "Spazio riservato all'amministrazione" di tutti i restanti volet un riferimento al rifiuto espresso dalle autorità del paese successivo ad accettare il carnet TIR.

Lo stesso carnet TIR (le restanti pagine) può essere utilizzato per continuare il trasporto TIR.

## **6. Procedura di ricerca**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- misure previe alla ricerca (paragrafo 6.1);
- procedura di ricerca (paragrafo 6.2);
- prova alternativa del termine (paragrafo 6.3);
- obbligazione doganale e recupero (paragrafo 6.4);
- escussione della garanzia (paragrafo 6.5);
- applicazione degli articoli 163-164 AE (paragrafo 6.6).

### **6.1. Misure previe alla ricerca**

Se le autorità dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata non hanno ricevuto il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006) allo scadere del termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita (di passaggio), esse utilizzano il messaggio "Richiesta di posizione" (IE904) per verificare se nel sistema NCTS dello Stato membro di destinazione o d'uscita le merci corrispondono a tale posizione. Il sistema di destinazione verifica automaticamente la posizione delle merci e risponde con il messaggio "Risposta sulla posizione" (IE905). Per ulteriori dettagli, si veda la Parte VII, paragrafo 2.5.

### **6.2. Procedura di ricerca**

*Articolo 280 AE*

Se la posizione di cui al paragrafo 6.1 corrisponde in entrambi gli uffici e non manca nessun messaggio, le autorità competenti dello Stato membro di partenza o d'entrata avviano la procedura di ricerca per ottenere le informazioni necessarie ad appurare l'operazione TIR, oppure, laddove ciò non sia possibile, rilevano l'eventuale insorgenza di un'obbligazione doganale, individuano il debitore e

determinano lo Stato membro cui spetta recuperare tale obbligazione.

Per ulteriori dettagli sulla procedura elettronica di ricerca si veda la parte VII, e sull'obbligazione doganale e il recupero si veda la parte VIII.

Pur tuttavia, per avviare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale dichiarato di destinazione o d'uscita, si raccomanda di verificare l'esistenza di dati sul termine dell'operazione nel sistema elettronico di controllo gestito dall'organizzazione internazionale di cui all'allegato 10 della convenzione TIR.

Nel caso in cui l'operazione TIR non possa essere appurata entro 28 giorni dall'invio della richiesta di ricerca all'ufficio doganale dichiarato di destinazione o d'uscita, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o d'entrata chiede al titolare del carnet TIR, informandone l'associazione garante, di dimostrare l'avvenuta conclusione dell'operazione TIR o di indicare il luogo esatto in cui si è verificata l'infrazione o l'irregolarità. Per la richiesta al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante può essere utilizzato il messaggio "Richiesta di informazioni su un movimento non giunto a destinazione" (IE140) e, per la risposta, il messaggio "Informazioni su un movimento non giunto a destinazione" (IE141).

In entrambi i casi il titolare del carnet TIR fornisce la prova (della conclusione o del luogo dell'irregolarità) entro 28 giorni dalla data della richiesta. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori 28 giorni su richiesta del medesimo.

Se trascorso il periodo:

- non perviene alcuna risposta da parte dell'ufficio doganale di destinazione o di uscita,
- l'ufficio doganale di destinazione o di uscita conferma la

mancata presentazione del carnet TIR,

- non sono fornite prove alternative con soddisfazione delle autorità doganali,
- non è dimostrata la conclusione dell'operazione TIR, oppure
- nessun altro Stato membro ha chiesto di trasferire la responsabilità per il recupero,

*Articolo 11,  
paragrafo 1,  
convenzione TIR*

le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata notificano ufficialmente all'associazione garante e al titolare del carnet TIR che l'operazione TIR non è stata appurata. Le notifiche, che possono essere trasmesse contemporaneamente, sono inviate per posta avvalendosi di ogni mezzo possibile che ne garantisca il ricevimento da parte del destinatario.

*Articolo 280,  
paragrafo 8, AE*

In ogni caso, la notifica si effettua entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR.

Se nel corso di una procedura di ricerca si riscontra che l'operazione TIR è stata terminata correttamente, l'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e ne informa senza indugio l'associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia intrapreso una procedura di recupero.

### **6.3. Prova alternativa della conclusione**

*Articolo 281 AE*

Le autorità doganali di uno Stato membro di partenza o d'entrata possono accettare quale prova alternativa del termine dell'operazione TIR qualsiasi documento vistato dall'autorità doganale dello Stato membro di destinazione o d'uscita in cui sono state presentate le merci.

Tale prova alternativa deve identificare le merci e attestare che sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita o

consegnate a un destinatario autorizzato.

Il titolare del carnet TIR o l'associazione garante possono presentare all'autorità doganale di uno Stato membro di partenza o d'entrata quale prova alternativa da essa ritenuta soddisfacente anche uno dei seguenti documenti identificativi delle merci:

- un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell'Unione;
- un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
- un documento, rilasciato in un paese terzo e approvato dalle autorità doganali di tale paese, che certifichi che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

Vale come prova anche una copia conforme dei suddetti documenti autenticata dalle autorità.

*Articolo 280,  
paragrafo 8, AE*

L'ufficio incaricato di condurre la ricerca comunica al titolare del carnet TIR e all'associazione garante se la prova alternativa presentata è stata accettata quale prova del termine del regime TIR. Lo stesso ufficio è inoltre tenuto ad informare il titolare del carnet TIR delle eventuali prove a sostegno dell'appuramento rinvenute nell'ufficio durante la procedura di ricerca.

#### **6.4. *Obbligazione e recupero***

Spetta alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata avviare l'azione di recupero qualora si verificano irregolarità che comportano il pagamento di un'obbligazione doganale e/o altre imposizioni.



#### **6.4.1. Identificazione della o delle persone direttamente debentrici**

*Articolo 78 AD* In assenza di elementi comprovanti che l'operazione TIR è stata terminata, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata, entro sette mesi dalla data limite alla quale le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita (di passaggio), hanno l'obbligo di determinare il luogo in cui è insorta un'obbligazione doganale, individuare il debitore e designare lo Stato membro competente a recuperare l'obbligazione doganale.

*Articolo 105 CDU* L'obbligazione doganale è contabilizzata entro 14 giorni dallo scadere del suddetto periodo di sette mesi.

A tal fine, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata possono avvalersi di qualsiasi informazione di cui dispongono, anche quelle fornite dall'associazione garante e dal titolare del carnet TIR.

*Articolo 11, paragrafo 1, convenzione TIR* Per individuare la o le persone debentrici, valgono le disposizioni generali del codice doganale e dei relativi atti d'esecuzione e delegato. Nella maggior parte dei casi l'obbligazione doganale insorge perché le merci sono state sottratte alla vigilanza doganale o per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime TIR. Dal momento che spetta al titolare del carnet TIR presentare le merci all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita, in prima istanza è questi o il suo rappresentante la persona direttamente debitrice.

*Articoli 79, 84 e 87 CDU*

*Articoli 77 e 78 AD e 163 e 311 AE*

Per ulteriori dettagli sulla procedura elettronica relativa all'obbligazione doganale e al recupero si veda la parte VIII.

#### **6.4.2. Recupero dell'obbligazione doganale e/o altre imposizioni**

*Articolo 8, paragrafo 7, convenzione TIR* Il recupero dell'obbligazione esigibile alla o alle persone debentrici si effettua secondo le procedure standard – si veda la parte VIII. In base alla convenzione TIR le autorità competenti devono esigere il

pagamento alla o alle persone tenute al pagamento dei dazi e delle tasse esigibili. Se però il titolare del carnet TIR risiede in un paese terzo non sempre è possibile assicurare la riscossione delle imposizioni esigibili. È quanto prevede la convenzione TIR con la frase "le autorità competenti procedono, nella misura del possibile, a chiederne il pagamento alla o alle persone direttamente tenute a pagarle."

La frase "nella misura del possibile" implica che le autorità competenti devono sforzarsi di esigere la riscossione, almeno formulando una richiesta ufficiale di pagamento diretta alla persona interessata.

Se il pagamento non avviene entro un mese dalla data della comunicazione dell'obbligazione al debitore, si esige il versamento dell'importo, entro il limite della garanzia, all'associazione garante.

### **6.5. *Escussione della garanzia***

*Articolo 11,  
paragrafo  
convenzione TIR*

3, Il versamento dell'importo all'associazione garante può essere chiesto non prima di tre mesi dalla data della notifica del mancato appuramento ed entro due anni a partire da tale data. Occorre in particolare evitare di inviare tale richiesta prima del tempo prestabilito (ossia prima dello scadere dei tre mesi) per non compromettere la validità della richiesta stessa.

Nella pratica, si ricorre al primo dei due termini quando non è realistico prevedere di recuperare l'obbligazione dalla o dalle persone debentrici e quando non è noto il luogo in cui è effettivamente avvenuta l'infrazione o l'irregolarità. Si ricorre al secondo termine quando è realistico prevedere di recuperare l'obbligazione dalla o dalle persone debentrici.

Dato che tutte le richieste di versamento dell'importo dovuto indirizzate all'associazione garante nazionale sono trasmesse

all'IRU, quest'ultima può "verificarne" la validità. È perciò importante che tutte le richieste siano corroborate da documenti giustificativi che dimostrino almeno che l'irregolarità ha generato il pagamento di dazi e tasse all'importazione, che il debitore è stato individuato, che gli è stato richiesto il pagamento delle imposizioni dovute e che le notifiche sono state inviate correttamente e puntualmente.

## **6.6. Applicazione degli articoli 163 e 164 dell'atto di esecuzione**

Poiché ai fini del regime TIR il territorio doganale dell'Unione è considerato un unico territorio, non sempre è facile determinare quale Stato membro sia competente a trattare le irregolarità che si manifestano nel corso del regime. Pertanto, le notifiche di mancato appuramento di cui al paragrafo 6.2 si considerano inviate a tutte le associazioni garanti dell'Unione.

### **6.6.1. Trasferimento di competenza in materia di recupero dell'obbligazione**

*Articolo 167,  
paragrafo 1, AE*

*Articolo 1,  
lettera o),  
convenzione TIR*

*Articolo 8,  
paragrafo 7,  
convenzione TIR*

*Articolo 11,  
paragrafo 1,  
convenzione TIR*

*Articolo 8,  
paragrafo 7,  
convenzione TIR*

*Articolo 11,  
paragrafo 3,  
convenzione TIR*

Quando si rende necessario trasferire la competenza in materia di recupero ad un altro Stato membro, lo Stato membro richiedente o che ha iniziato l'azione di recupero invia allo Stato membro interpellato "tutti i documenti utili", tra i quali rientra l'eventuale corrispondenza tra lo Stato membro che ha avviato l'azione di recupero e la propria associazione garante nazionale.

Se tale corrispondenza contiene informazioni pertinenti fornite dall'associazione garante iniziale sulla validità della notifica, lo Stato membro interpellato decide se è in grado di esigere il pagamento alla propria associazione garante. Nel caso l'associazione garante dello Stato membro interpellato si opponga alla richiesta di pagamento, può avvalersi della corrispondenza per corroborare i motivi dell'opposizione alla richiesta presentata dallo Stato membro

interpellato in conformità con il diritto civile di tale paese.

## **7. Destinatario autorizzato**

Il presente paragrafo fornisce informazioni su:

- introduzione (paragrafo 7.1);
- facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali (paragrafo 7.2);
- arrivo delle merci (paragrafo 7.3);
- presentazione del carnet TIR (paragrafo 7.4);
- visto e restituzione del carnet TIR al titolare del carnet (paragrafo 7.5).

### **7.1. Introduzione**

In linea di principio le merci vincolate al regime TIR sono presentate all'ufficio doganale di destinazione insieme al veicolo, al carnet TIR e all'MRN dell'operazione TIR.

Pur tuttavia, il destinatario riconosciuto come destinatario autorizzato può ricevere le merci nei propri locali o in altro luogo autorizzato senza dover presentare all'ufficio doganale di destinazione le merci stesse, il veicolo, il carnet TIR e l'MRN dell'operazione TIR.

*Articolo 230 CDU*

Le procedure relative al destinatario autorizzato TIR si fondano sulle procedure vigenti nell'ambito del transito comune/unionale. Occorre pertanto seguire le procedure illustrate nella parte VI.

*Articoli 186 e 187 AE*

*Articolo 282 AE*

Rispetto al normale regime TIR, l'autorizzazione ad operare come destinatario autorizzato si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione.

## **7.2. Facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali**

*Articolo 282 AE* Il riconoscimento reciproco dei controlli doganali è uno dei pilastri del regime TIR, nell'ambito del quale l'apposizione e la rimozione dei sigilli doganali rappresentano elementi fondamentali. Per tale motivo, l'autorizzazione deve attribuire esplicitamente al titolare del carnet TIR o al suo rappresentante la facoltà di rompere e rimuovere i sigilli doganali.

In ogni caso il destinatario autorizzato non rimuove i sigilli doganali prima di aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio doganale di destinazione mediante il messaggio "Autorizzazione di scarico" (IE043).

## **7.3. Arrivo delle merci**

*Articolo 282 AE* Il destinatario autorizzato comunica all'ufficio doganale di destinazione l'arrivo delle merci con il messaggio "Notifica di arrivo" (IE007), conformemente alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, in modo che le autorità competenti possano, ove necessario, effettuare controlli prima che il destinatario scarichi le merci.

Per comunicare l'arrivo della spedizione è inviato all'ufficio doganale di partenza o d'entrata il messaggio "Avviso di arrivo" (IE006).

L'ufficio doganale di destinazione, se non intende controllare il carico prima che sia scaricato, autorizza lo scarico inviando il messaggio "Autorizzazione di scarico" (IE043). Il destinatario autorizzato rimuove i sigilli, controlla e scarica le merci confrontandole con le informazioni contenute nel carnet TIR e nel messaggio "Autorizzazione di scarico" (IE043), iscrive le merci scaricate nelle proprie scritture e invia all'ufficio doganale di destinazione, entro il terzo giorno dall'arrivo delle merci, il messaggio "Osservazioni sullo scarico" (IE044). In quest'ultimo

messaggio figurano le informazioni riguardanti le eventuali irregolarità rilevate.

#### **7.4. Presentazione del carnet TIR**

*Articolo 282 AE* Il carnet TIR e l'MRN dell'operazione TIR sono presentati entro il termine fissato nell'autorizzazione all'ufficio doganale di destinazione per farli vistare e porre termine all'operazione TIR.

#### **7.5. Visto e restituzione del carnet TIR al titolare**

*Articolo 279, paragrafo 4, AE* L'ufficio doganale di destinazione vista il carnet TIR compilando la matrice n. 2 e trattenendo il volet n. 2, per poi restituirlo al titolare o al suo rappresentante.

*Commenti all'articolo 28 convenzione TIR* L'ufficio doganale di destinazione introduce nel sistema NCTS il messaggio "Risultati del controllo" (IE018) e trasmette i dati in conformità al paragrafo 5.7.

## 8. Allegati della parte IX

### 8.1. Uffici di coordinamento nell'Unione<sup>42</sup>

Uffici a cui notificare l'esclusione di persone dal regime TIR secondo quanto disposto dall'articolo 38 della convenzione TIR

Indirizzo	Recapito
COMMISSIONE EUROPEA DG TAXUD A.2 Rue du Luxembourg 40 B-1000 Bruxelles BELGIO	Tel: +32 2 2961482 Fax: +32 2 2965983 E-mail: <a href="mailto:Taxud-A2@ec.europa.eu">Taxud-A2@ec.europa.eu</a> <a href="mailto:Lenka.Jelinkova@ec.europa.eu">Lenka.Jelinkova@ec.europa.eu</a>
Bundesministerium für Finanzen Abteilung IV/6 Hugo Richard Mayer Hintere Zollamtsstraße 2b 1030 Wien AUSTRIA	Tel: +43 1 514 33 570710 Fax: +43 1 51433 597070 E-mail: <a href="mailto:hugo-richard.mayer@bmf.gv.at">hugo-richard.mayer@bmf.gv.at</a>
ADMINISTRATION OF CUSTOMS & EXCISE Service Public Fed. Finances North Galaxy Boulevard Albert II 33 – Boîte 37 B-1030 Bruxelles BELGIO	Tel: +32 2 576 3183 (sig.ra Huyst) +32 2 578 2211 (sig.ra De Staercke) Fax: + 32 2 579 9518 E-mail: <a href="mailto:annemarie.huyst@minfin.fed.be">annemarie.huyst@minfin.fed.be</a> <a href="mailto:Immle.destaercke@minfin.fed.be">Immle.destaercke@minfin.fed.be</a>
NATIONAL CUSTOMS AGENCY 47, G.S. Rakovski str. BG-1202 Sofia BULGARIA	Fax: +359 2 9859 4066 Tel: +359 2 9859 4592 E-mail: <a href="mailto:elisaveta.takova@customs.bg">elisaveta.takova@customs.bg</a>
CARINSKA UPRAVA Sektor za carinski sustav i procedure Aleksandra von Humboldta 4a HR-10000 Zagreb CROAZIA	sig. Ivan Duic  Tel +385 1 6211 273 Fax +385 1 6211 005 E-mail: <a href="mailto:ivan.duic@carina.hr">ivan.duic@carina.hr</a> sig. Ivan Sinčić (supplente) Tel: +385-1 6211 215 Fax: +385-1 6211 005 E-mail: <a href="mailto:ivan.sincic@carina.hr">ivan.sincic@carina.hr</a>
MINISTRY OF FINANCE Department of Customs and Excise Customs Headquarters 29, Katsonis Street 1440 Nicosia CIPRO	Fax: +3572 230 2017

42 L'elenco completo degli uffici di coordinamento è accessibile alla pagina <http://www.unece.org/tir/focalpoints/login.html>

<p>GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS Division of Customs Budějovická 7 CZ-14096 Praha 4 REPUBBLICA CECA</p>	<p>Tel: +420 261 332 120 (sig. Richard Vesecky) +420 261 332 218 (sig. Frantisek Sima) Fax: +420 261 332 300 E-mail: <a href="mailto:r.vesecky@cs.mfcr.cz">r.vesecky@cs.mfcr.cz</a> <a href="mailto:f.sima@cs.mfcr.cz">f.sima@cs.mfcr.cz</a></p>
<p>DANISH TAX AND CUSTOMS ADMINISTRATION Ostbanegade 123 2100 Copenhagen DANIMARCA</p>	<p>Tel: +45 7238 7144 + 45 7237 5703 E-mail: <a href="mailto:Niels.Legaard@skat.dk">Niels.Legaard@skat.dk</a></p>
<p>ESTONIAN TAX AND CUSTOMS BOARD Central Transit Office Lõõtsa 8a 15176 Tallinn ESTONIA</p>	<p>E-mail: <a href="mailto:enquiries@emta.ee">enquiries@emta.ee</a></p>
<p>CUSTOMS – FINLAND Foreign Trade and Taxation Department/ Customs Clearance Unit P.O Box 512 FI-00101 Helsinki FINLANDIA</p>	<p>Fax: +358 2049 22851 E-mail: <a href="mailto:henrik.lindstrom@tulli.fi">henrik.lindstrom@tulli.fi</a> <a href="mailto:markku.laine@tulli.fi">markku.laine@tulli.fi</a> <a href="mailto:customsclearanceunit@tulli.fi">customsclearanceunit@tulli.fi</a></p>
<p>DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Bureau E/3, 11, rue des deux communes F-93558 MONTREUIL CEDEX FRANCIA</p>	<p>Tel : +33 1 57 53 46 22 +33 1 57 53 49 22 Fax: +33 1 57 53 49 40 E-mail : <a href="mailto:guilhem.andrieu@douane.finances.gouv.fr">guilhem.andrieu@douane.finances.gouv.fr</a> <a href="mailto:pierre-jean.laborie@douane.finances.gouv.fr">pierre-jean.laborie@douane.finances.gouv.fr</a></p>
<p>BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN Referat III B2 Am Propsthof 78a D-53121 Bonn GERMANIA</p>	<p>Fax: +49 228 99 682-4536 E-mail: <a href="mailto:IIIB2@bmf.bund.de">IIIB2@bmf.bund.de</a></p>
<p>MINISTRY OF FINANCE General Secretariat for Public Revenue Directorate General of Customs &amp; Excise 19<sup>th</sup> Division, Section B' 10. Karageorgi Servias str. 101 84 Athina GRECIA</p>	<p>Fax: 0030210 6987450 Tel: 0030210 6987464 E-mail: <a href="mailto:d19diadi@otenet.gr">d19diadi@otenet.gr</a> <a href="mailto:d19-b@2001.syzefxis.gov.gr">d19-b@2001.syzefxis.gov.gr</a></p>



HUNGARIAN TAX and CUSTOMS ADMINISTRATION Central Management Customs Department 1095 Budapest IX Mester u. 7. 1450 Budapest Pf: 109 UNGHERIA	Fax: +36 1 456 9508 Tel: +36 1 456 9500 E-mail: <a href="mailto:ki.vfo@nav.gov.hu">ki.vfo@nav.gov.hu</a> <a href="mailto:vam@ngm.gov.hu">vam@ngm.gov.hu</a>
CENTRAL TRANSIT OFFICE Office of the Revenue Commissioners Customs Division St.Conlon's Road Nenagh Co. Tipperary IRLANDA	Fax: 353 67 44126 Tel: 353 67 63440 E-mail: <a href="mailto:transitpolicy@revenue.ie">transitpolicy@revenue.ie</a>
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Legislazione e Procedure Doganali Ufficio regimi doganali e traffici di confine Via Mario Carrucci, 71 I-00143 Roma ITALIA	Fax: 0039 06 5024 5222 Tel: 0039 06 5024 6045 E-mail: <a href="mailto:dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it">dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it</a>
STATE REVENUE SERVICE OF THE REPUBLIC OF LATVIA National Customs Board Talejas iela 1, Riga, LV-1978 LETTONIA	Fax: +371 671 11291, +371 673 57248 E-mail: <a href="mailto:MP.lietvediba@vid.gov.lv">MP.lietvediba@vid.gov.lv</a> <a href="mailto:MP.TEKD.lietvediba@vid.gov.lv">MP.TEKD.lietvediba@vid.gov.lv</a>
CUSTOMS DEPARTMENT Customs Procedure Division A.Jakšto g. 1/25 LT-01105 Vilnius LITUANIA	Fax: 370 5 2666 005 E-mail: <a href="mailto:muitine@cust.lt">muitine@cust.lt</a>
DIRECTION DES DOUANES ET ACCISES B.p. 1605 L-1016 Luxembourg LUSSEMBURGO	Fax: +352 48 49 47
Central TIR Office Department of Customs Custom House, Lascaris Wharf Valletta - VLT 1920 MALTA	Fax: 00356 212 444 63 Tel: 00356 212 443 37 E-mail: <a href="mailto:christopher.vassallo@gov.mt">christopher.vassallo@gov.mt</a>

Douanekantoor Nijmegen Vestiging Duiven TIR Focal Point Team KM6 Cluster CDW Impact 2 6921 RZ DUIVEN PAESI BASSI	Douanekantoor Nijmegen Vestiging Arnhem TIR Focal Point Team KM6 Cluster CDW Pels Rijckenstraat 1 6814 DK ARNHEM PAESI BASSI Fax: --- Tel: +31 88 154 97 84 E-mail: <a href="mailto:rja.gijbels@belastingdienst.nl">rja.gijbels@belastingdienst.nl</a>
MINISTRY OF FINANCE Customs Department Swietokrzyska 12 PL 00-916 Warsaw POLONIA	Fax: +48 22 6944303 E-mail: <a href="mailto:Beata.Gajda@mf.gov.pl">Beata.Gajda@mf.gov.pl</a>
Autoridade Tributária e Aduaneira Direção de Serviços de Regulação Aduaneira Rua da Alfândega, N° 5 - r/c P - 1149-006 LISBOA PORTOGALLO	Tel: + 351 21 881 39 13 + 351 234 377 021 + 351 22 339 59 29 Fax: + 351 21 881 39 41 + 351 234 377 026 E-mail: <a href="mailto:dsra@at.gov.pt">dsra@at.gov.pt</a>
NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY Transit Service 13 Matei Millo str. 1 District 010144 - Bucharest ROMANIA	Tel/Fax: +4021 3112455 Tel: +4021 3112454 E-mail: <a href="mailto:raluca.mocanescu@customs.ro">raluca.mocanescu@customs.ro</a> <a href="mailto:crisrina.ionescu@customs.ro">crisrina.ionescu@customs.ro</a>
FINANCIAL DIRECTORATE OF THE SLOVAK REPUBLIC Customs Division Mierová 23 SK-815 11 Bratislava SLOVACCHIA	Tel: +421 2 48273 233 Fax: +421 2 4342 0065 E-mail: <a href="mailto:zuzana.magdolenova@financnasprava.sk">zuzana.magdolenova@financnasprava.sk</a>
Financial Administration of the Republic of Slovenia General Financial Directorate Smartinska 55 1523 Ljubljana SLOVENIA	Fax: +386 1 478 39 00 Tel: +386 1 478 38 75 E-mail: <a href="mailto:laste.naumovski@gov.si">laste.naumovski@gov.si</a>
Departamento de Aduanas e I.I.EE. Subdirección General de Gestión Aduanera Área de Exportación y Tránsito Avenida del Llano Castellano, 17 28071-Madrid SPAGNA	Tel: +34 91 728 98 58 Fax: +34 91 358 47 21 E-mail: <a href="mailto:helpdeskspain@aeat.es">helpdeskspain@aeat.es</a>

SWEDISH CUSTOMS P.O.Box 12854 112 98 Stockholm SVEZIA	Fax: +468 208012 E-mail: <a href="mailto:tir.focalpoint@tullverket.se">tir.focalpoint@tullverket.se</a>
H.M. REVENUE & CUSTOMS Excise, Environmental Taxes and Customs Export and Transit Policy 3rd Floor NE Alexander House 21 Victoria Avenue Southend on Sea SS99 1AA REGNO UNITO	Fax: +44 0 3000 593688 Tel: +44 0 3000 594268 <a href="mailto:james.odell@hmrc.gsi.gov.uk">james.odell@hmrc.gsi.gov.uk</a>

## 8.2. *Tabella di concordanza*

<b>Contenuto caselle TIR</b>	<b>Denominazione campi NCTS</b>
Paese(i) di partenza (copertina, casella 6)	Paese di spedizione (casella 15)
Paese(i) di destinazione (copertina, casella 7)	Paese di destinazione (casella 17)
N. immatricolazione dei veicoli (copertina, casella 8)	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)
Certificato(i) di approvazione dei veicoli (copertina, casella 9)	Documenti/certificati presentati (casella 44)
Numero del(i) container (copertina, casella 10)	Container (casella 19), numero del container (casella 31)
N. carnet TIR (volet, casella 1)	Riferimento del documento presentato (casella 44)
Titolare del carnet TIR (volet, casella 4)	Operatore obbligato principale (casella 50), numero EORI
Paese(i) di partenza (volet, casella 5)	Paese di spedizione (casella 15)
Paese(i) di destinazione (volet, casella 6)	Paese di destinazione (casella 17)
N. immatricolazione dei veicoli (volet, casella 7)	Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)
Documenti allegati (volet, casella 8)	Documenti/certificati presentati (casella 44)

Container, marchi e numeri dei colli (volet, casella 9)	Numeri dei container (casella 31), marchi e numeri dei colli (casella 31)
Numero e tipo di colli e articoli, descrizione delle merci (volet, casella 10)*	Natura dei colli (casella 31) e numero di colli (casella 31), articolo n. (casella 32), descrizione testuale (casella 31), codice SA (casella 33)
Peso lordo (volet, casella 11)	Massa lorda totale (casella 35)
Luogo e data della dichiarazione (volet, casella 14)	Data della dichiarazione (casella C)
Numero e identificazione dei sigilli (volet, casella 16)	Numero di sigilli, identità dei sigilli (casella D)
Ufficio di partenza o d'entrata (volet, casella 18)	N. di riferimento UdP (casella C)
Termine per il transito (volet, casella 20)	Data limite (casella D)
N. registrazione presso ufficio di partenza (volet, casella 21)	Numero di riferimento del movimento (MRN)
Ufficio di destinazione (volet, casella 22)	Ufficio di destinazione (casella 53), destinatario del messaggio IE01
Destinatario (documenti presentati)	Operatore destinatario (casella 8)

---

\* In conformità alle norme d'uso del carnet TIR, l'eventuale dicitura "merci ponderose o voluminose" (cfr. articolo 1, lettera p), della convenzione TIR) figura in questa casella. Lo stesso vale qualora si utilizzi il simbolo "T2L" in conformità all'articolo 319 delle DAC.

### 8.3. *Compilazione del carnet TIR*

#### **Compilazione delle caselle del carnet TIR**

*Parte 7.2 Migliori prassi d'uso del carnet TIR, Allegato I del manuale TIR*

#### **Pagina 1 della copertina da compilare a cura dell'associazione o del titolare del carnet TIR**

- Casella 1*                      Data limite di validità(in base al formato dd/mm/yyyy) oltre la quale il carnet TIR non può essere presentato all'ufficio doganale di partenza per essere accettato. Il carnet TIR, se accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, rimane valido fino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione. [Nota: non sono ammesse correzioni in questa casella]
- Casella 2*                      Nome dell'associazione nazionale che lo rilascia
- Casella 3*                      Numero d'identificazione (ID), nome, indirizzo e paese del titolare del carnet TIR. Un numero di identificazione individuale ed unico (ID) è assegnato al titolare del carnet TIR dall'associazione garante in base al seguente formato armonizzato: “AAA/BBB/XX...X”, in cui “AAA” rappresenta il codice a tre lettere del paese in cui l'utilizzatore del carnet TIR è stato autorizzato, “BBB” rappresenta il codice a tre cifre dell'associazione tramite la quale il titolare del carnet TIR è stato autorizzato, e “XX...X” rappresenta una serie di numeri (fino a 10) che individuano la persona autorizzata ad utilizzare il carnet TIR.
- Casella 4*                      Timbro e firma dell'associazione che rilascia il carnet.
- Casella 5*                      Firma (timbro) del segretario dell'organizzazione internazionale.
- Casella 6*                      Paese(i) in cui inizia, per l'intero carico o parte di esso, il trasporto TIR.

- Casella 7* Paese(i) in cui termina, per l'intero carico o parte di esso, il trasporto TIR.
- Casella 8* Numero(i) d'immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i), non solo dell'autoveicolo (ossia la motrice), ma anche del rimorchio o semirimorchio da esso trainato. Qualora le disposizioni nazionali non prevedano l'immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si indica, anziché il numero d'immatricolazione, il numero d'identificazione o di fabbricazione.
- Casella 9* Numero e data del(i) certificato(i) di approvazione TIR.
- Casella 10* Numero(i) del(i) container, se del caso.
- Casella 11* Menzioni varie, ad esempio, la dicitura "Merci ponderose o voluminose".
- Casella 12* Firma del titolare del carnet TIR o del suo rappresentante.

**Volet n. 1/n. 2 (giallo) non riservato alla dogana**

Spetta al titolare del carnet TIR compilare il volet giallo. Il suo contenuto deve corrispondere a quello dei volet da 1 a 20, ossia i fogli bianchi e verdi. Di norma le autorità doganali non annotano questo foglio, tranne nei casi in cui il titolare del carnet TIR chiede la vidimazione dei cambiamenti apportati.

*Risoluzioni  
raccomandazioni,  
manuale TIR*

e Il 31 gennaio 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato una raccomandazione in base alla quale i titolari di carnet TIR, oltre alla descrizione delle merci, dovrebbero indicare il codice SA (a 6 cifre) nella casella 10 del manifesto delle merci nel volet giallo (non riservato alla dogana) del carnet TIR.

Le autorità doganali di partenza nell'Unione accetteranno che il codice SA figuri anche nei volet del carnet TIR destinati alla dogana.

Il titolare del carnet TIR non è tuttavia obbligato a introdurre il codice SA.

Nel caso in cui il codice SA sia indicato, le autorità doganali dell'ufficio di partenza o d'entrata (di passaggio) controllano che corrisponda con quello che figura in altri documenti doganali, commerciali o di trasporto.

**Volet n. 1 (bianco) da compilare a cura del titolare del carnet TIR**

- Casella 1* Numero di riferimento del carnet TIR.
- Casella 2* Uffici(o) in cui inizia, per l'intero carico o parte di esso, il trasporto TIR. Il numero degli uffici di partenza può variare da 1 a 3, in base al numero degli uffici di destinazione (casella 12 sottostante). Il numero totale degli uffici doganali di partenza o di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
- Casella 3* Nome e/o logo dell'organizzazione internazionale.
- Casella 4* Numero d'identificazione (ID), nome, indirizzo e paese del titolare del carnet TIR. Per ulteriori dettagli si veda la casella 3 della copertina.
- Casella 5* Paese(i) in cui inizia, per l'intero carico o parte di esso, il trasporto TIR.
- Casella 6* Paese(i) in cui termina, per l'intero carico o parte di esso, il trasporto TIR.
- Casella 7* Numero(i) d'immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i), non solo dell'autoveicolo, ma anche del rimorchio o semirimorchio da esso trainato. Qualora le disposizioni nazionali non prevedano l'immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si indica, anziché il numero d'immatricolazione, il numero d'identificazione o di fabbricazione.

- Casella 8* In conformità alle norme d'uso del carnet TIR è possibile allegare documenti supplementari al carnet TIR. In tal caso l'ufficio doganale di partenza li fissa al carnet TIR con punti metallici o altri dispositivi e vi appone il proprio timbro in modo che non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili nel carnet. Per evitare che i documenti siano sostituiti, l'ufficio di partenza ne timbra ogni singola pagina. I documenti devono essere fissati alla copertina (o ai fogli gialli) e a ciascun volet del carnet TIR. Precisare in questa casella di quali documenti si tratta.
- Casella 9* a) Numero(i) d'identificazione del(i) compartimento(i) di carico o del(i) container
- b) Marchi d'identificazione o numeri di colli o articoli.
- Casella 10* Numero e natura dei colli o degli articoli, descrizione delle merci. La descrizione delle merci, oltre a contenere la loro denominazione commerciale (televisori, video, lettori CD ecc.), deve consentirne la chiara identificazione. Non sono ammesse indicazioni generiche (ad esempio, apparecchi elettronici, elettrodomestici, indumenti, arredi). Può figurare in questa casella anche il codice SA consigliato (dal volet giallo). Il manifesto delle merci deve recare inoltre il numero dei colli corrispondente a ciascuna merce descritta. Per quanto concerne le merci voluminose, occorre dichiararne la quantità.
- Casella 11* Peso lordo in chilogrammi (Kg).
- Casella 12* Numero di colli destinati ai vari uffici doganali di destinazione, numero totale di colli e nome (località) dei suddetti uffici. Il numero degli uffici di destinazione può variare da 1 a 3, in base al numero degli uffici di partenza (casella 2 precedente). Il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.
- Caselle da 13 a 15.* Luogo, data e firma del titolare del carnet TIR o del suo rappresentante. Compilando questa casella il titolare del carnet TIR



si assume la responsabilità dell'autenticità delle informazioni fornite nel carnet. Tali informazioni devono essere riportate in tutti i volet del carnet.

**Volet n. 1 (bianco) da compilare a cura delle autorità doganali**

- Spazio riservato all'amministrazione*      Qualsiasi informazione che serva a facilitare il controllo doganale (numero del documento doganale precedente ecc.).
- Casella 16*      Numero e caratteristiche dei sigilli o dei marchi d'identificazione apposti. L'ultimo ufficio doganale di partenza riporta questa indicazione in tutti i restanti volet.
- Casella 17*      Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario competente presso l'ufficio doganale di partenza. Nell'ultimo ufficio doganale di partenza, il funzionario appone data, firma e timbro nella casella 17 sotto il manifesto in tutti i restanti volet.
- Casella 18*      Nome dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata.
- Casella 19*      Apporre una croce ("X") nell'apposita casella se i sigilli o altri marchi d'identificazione sono intatti all'inizio di un'operazione TIR. Il primo ufficio doganale di partenza non compila questa casella.
- Casella 20*      Data limite per il transito (secondo il formato gg/mm/aaaa e l'ora, se del caso), ovvero data limite entro cui il carnet TIR, insieme al veicolo stradale, l'autotreno o il container, deve essere presentato all'ufficio doganale d'uscita o di destinazione.
- Casella 21*      Identificazione dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata, seguita dal numero di registrazione assegnato all'operazione TIR nel registro doganale.
- Casella 22*      Annotazioni varie, ad esempio, l'ufficio di passaggio o l'ufficio di destinazione presso cui le merci devono essere presentate.

L'itinerario prestabilito può essere eventualmente indicato qui.

*Casella 23* Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario competente presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata.

### **Volet n. 1 (bianco) da compilare a cura delle autorità doganali**

*Casella 1* Identificazione dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata.

*Casella 2* Numero di riferimento principale (MRN) oppure altro numero di registrazione assegnato all'operazione TIR.

*Casella 3* Se del caso, numero e caratteristiche dei sigilli o dei marchi d'identificazione apposti.

*Casella 4* Apporre una croce ("X") nell'apposita casella se i sigilli o altri marchi d'identificazione sono intatti all'inizio di un'operazione TIR. Il primo ufficio doganale di partenza non compila questa casella.

*Casella 5* Annotazioni varie, ad esempio, l'ufficio doganale di passaggio o di destinazione presso cui le merci devono essere presentate. L'itinerario prestabilito può essere eventualmente indicato qui.

*Casella 6* Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario competente presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata.

*Matrice 1* Se l'operazione TIR è stata avviata senza scambio di dati del carnet TIR (procedura di riserva, paragrafo 8.4), apporre il timbro (cfr. modello nell'allegato 8.6) nella matrice n. 1 in un punto in cui sia chiaramente visibile.

### **Volet n. 2 (verde) da compilare a cura del titolare del carnet TIR**

Le caselle da 1 a 23 del volet n. 2 si compilano in modo analogo alle caselle corrispondenti del volet n. 1.

### **Volet n. 2 (verde) da compilare a cura delle autorità doganali**

- Casella 24* Identificazione dell'ufficio doganale di destinazione o d'uscita.
- Casella 25* Apporre una croce ("X") nell'apposita casella se i sigilli o altri marchi d'identificazione sono intatti.
- Casella 26* Numero di colli scaricati. Da compilare solo a cura degli uffici doganali di destinazione e non dagli uffici d'uscita.
- Casella 27* Da compilare solo in caso di riscontro di irregolarità, incidenti o eventi impreveduti associati al trasporto TIR. In tal caso apporre la lettera "R", seguita da una descrizione chiara delle eventuali riserve. Le autorità doganali non devono dichiarare conclusa un'operazione TIR che è oggetto di riserve sistematiche non specificate, senza darne giustificazione.
- Casella 28* Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario competente presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio).
- Se l'operazione TIR è stata avviata senza scambio di dati del carnet TIR (procedura di riserva, paragrafo 8.4), apporre sul verso del volet n. 2 l'indirizzo dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza o d'entrata (di passaggio) cui rinviare l'apposita parte del volet e il timbro "Procedura di riserva NCTS" (cfr. modello nell'allegato 8.6) nella casella "Spazio riservato all'amministrazione".

### **Matrice n. 2 (verde) da compilare a cura delle autorità doganali**

- Casella 1* Identificazione dell'ufficio doganale di destinazione o d'uscita.
- Casella 2* Apporre una croce ("X") nell'apposita casella se i sigilli o altri marchi d'identificazione sono intatti.
- Casella 3* Numero di colli scaricati. Da compilare solo a cura degli uffici doganali di destinazione e non dagli uffici d'uscita.

*Casella 4* Se del caso, numero e caratteristiche dei nuovi sigilli o dei nuovi marchi d'identificazione apposti.

*Casella 5* Come per la casella 27 del volet n. 2, questa casella deve essere compilata solo in caso di riscontro di irregolarità, incidenti o eventi impreveduti associati al trasporto TIR. In tal caso apporre la lettera "R", seguita da una descrizione chiara delle eventuali riserve. Le autorità doganali non devono dichiarare conclusa un'operazione TIR che è oggetto di riserve sistematiche non specificate, senza darne giustificazione.

*Casella 6* Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma del funzionario competente presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

### **Compilazione del verbale di accertamento del carnet TIR**

*Casella 1* Ufficio(i) doganale(i) di partenza.

*Casella 2* Numero del carnet TIR.

*Casella 3* Nome dell'organizzazione internazionale.

*Casella 4* Numero(i) d'immatricolazione del(i) veicolo(i).

*Casella 5* Titolare del carnet TIR e relativo numero d'identificazione.

*Casella 6* Stato dei sigilli doganali; apporre una croce ("X") nella casella appropriata:

- casella sinistra: sigilli intatti

- casella destra: sigilli rotti

*Casella 7* Stato del compartimento di carico (container):

- casella sinistra: compartimento di carico intatto

- casella destra: compartimento di carico aperto

<i>Casella 8</i>	Osservazioni/Constatazioni
<i>Casella 9</i>	<p>Apporre una croce ("X") nella casella "Non è stata rilevata merce mancante":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- casella sinistra: non vi sono merci mancanti</li> <li>- casella destra: vi sono merci mancanti. In tal caso, compilare le caselle da 10 a 13 indicando quali sono le merci mancanti o distrutte.</li> </ul>
<i>Casella 10</i>	<p>a) Compartimento(i) di carico o container: fornire elementi per identificarli</p> <p>b) Marchi e numeri dei colli o degli articoli, fornire elementi per identificarli</p>
<i>Casella 11</i>	Numero e natura dei colli o degli articoli, descrizione delle merci
<i>Casella 12</i>	<p>(M) = merci mancanti</p> <p>(D) = merci distrutte</p>
<i>Casella 13</i>	Osservazioni, indicazione della quantità di merci mancanti o distrutte
<i>Casella 14</i>	Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), luogo e ora dell'evento imprevisto
<i>Casella 15</i>	<p>Misure adottate per consentire il proseguimento dell'operazione TIR; apporre una croce ("X") nell'apposita casella e fornire, se del caso, altre indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- casella superiore: apposizione dei nuovi sigilli: numero e descrizione</li> <li>- casella intermedia: trasferimento del carico, cfr. casella 16</li> <li>- casella inferiore: altro</li> </ul>

- Casella 16* In caso di trasferimento delle merci: compilare la rubrica "Descrizione di ogni veicolo stradale / container sostituito":
- a) numero d'immatricolazione del veicolo; se il veicolo è stato ammesso al trasporto TIR, apporre una croce ("X") nella casella sinistra. In caso contrario, apporre una croce ("X") nella casella destra;
- b) numero d'identificazione del(i) container; se il(i) container è(sono) stato(i) ammesso(i) al trasporto TIR, apporre una croce ("X") nella casella sinistra. In caso contrario, apporre una croce ("X") nella casella destra;
- Indicare, se del caso, il numero del certificato di approvazione nella parte destra della casella destra, e il numero e caratteristiche dei sigilli apposti nella linea a destra corrispondente.
- Casella 17* Nome/titolo e elementi identificativi dell'autorità che ha compilato il verbale d'accertamento; luogo, data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma.
- Casella 18* Data (secondo il formato gg/mm/aaaa), timbro e firma dell'ufficio doganale successivo in cui giunge il trasporto TIR.
- Parte staccabile* L'angolo numerato staccabile nella quarta di copertina del carnet TIR è staccato e restituito al titolare del carnet TIR nel caso in cui le autorità competenti trattengano il carnet a fini d'indagine. Deve essere vidimato dall'autorità che ha trattenuto il carnet TIR, che vi appone timbro e firma leggibile.

#### **8.4. Operazioni TIR in circostanze particolari (procedura di riserva)**

##### **Uso del carnet TIR**

- Articolo 274 AE* Se presso l'ufficio doganale di partenza o d'entrata l'NCTS o il sistema informatico utilizzato dal titolare del carnet TIR per presentare i dati del carnet sono indisponibili, si ricorre alla

procedura di riserva e l'operazione TIR è svincolata in base al carnet TIR. Il ricorso alla procedura di riserva è indicato nella matrice n. 1 e nella casella "Spazio riservato all'amministrazione" del volet n. 2 con il timbro, in conformità al modello di cui all'allegato 8.6.

Apporre sul verso del volet n. 2 l'indirizzo delle autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata cui rinviare l'apposita parte del volet nell'ambito della procedura di riserva.

*Articolo 279, paragrafo 5, AE* In tal caso l'operazione TIR non può essere conclusa o appurata via l'NCTS all'interno del territorio doganale dell'Unione.

L'ufficio doganale di destinazione o d'uscita pone termine al regime TIR in base al volet n. 2 del carnet TIR e ne invia l'apposita parte alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata entro otto giorni dalla data del termine. L'ufficio doganale di partenza o d'entrata raffronta le informazioni fornite dall'ufficio doganale di destinazione o d'uscita per appurare il regime.

### **Misure preve alla procedura di riserva**

*Migliori pratiche, manuale TIR* Se, nell'ambito del ricorso alla procedura di riserva, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata non ricevono l'apposita parte del volet n. 2 del carnet TIR entro il termine prestabilito di otto giorni, possono interrogare SafeTIR, il sistema elettronico di controllo dell'IRU, per verificare se vi sia stata registrata la presentazione del carnet TIR nel luogo di destinazione o d'uscita. Può essere loro d'ausilio inviare l'avviso di ricerca del carnet TIR all'effettivo o all'ultimo ufficio doganale di destinazione o d'uscita dell'Unione.

Se dall'interrogazione emerge che il carnet TIR non è stato presentato alle autorità doganali di destinazione, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata possono decidere di avviare immediatamente la procedura di ricerca presso l'ufficio

doganale dichiarato di destinazione o d'uscita nell'Unione.

### **Procedura di ricerca in caso di riserva**

*Articolo 280,  
paragrafo 6, AE*

Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza o d'entrata non ricevono la prova dell'avvenuto termine dell'operazione TIR entro due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, o sospettano prima che l'operazione non sia giunta a termine, inviano all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita un avviso di ricerca del carnet TIR (cfr. modello in appresso). Lo stesso vale in caso risulti successivamente che la prova del termine dell'operazione TIR è stata falsificata.

Si applica, *mutatis mutandis*, la procedura di cui alla parte VII, paragrafo 4 (procedura di ricerca).

*Migliori pratiche,  
manuale TIR*

Nelle pagine seguenti figurano i modelli per la lettera di informazione e per l'avviso di ricerca da utilizzare nella procedura di riserva.



### 8.5. *Notifica scritta*

*Lettera di informazione da inviare all'associazione garante e al titolare del carnet TIR*

.....

(denominazione completa dell'ufficio doganale/amministrazione interessati)  
data)

(luogo e

**Oggetto:      Informazione riguardante il carnet TIR n. ....**

**destinata a .....**

(nome completo e indirizzo del titolare del carnet TIR)

.....

(denominazione completa dell'associazione garante)

Gentile signora/Egregio signore,

Ci preghiamo informarLa che la nostra amministrazione doganale non ha ricevuto conferma dell'avvenuta conclusione dell'operazione TIR nell'Unione europea accompagnata dal carnet TIR n. ....

Abbiamo inoltre verificato la posizione del suddetto carnet nel sistema di controllo dei carnet TIR, da cui risulta che:

- (2) non vi è alcuna informazione a conferma dell'avvenuta conclusione nel territorio unionale dell'operazione TIR in oggetto,
- (3) questa operazione TIR è stata registrata nel sistema SafeTIR e ci siamo già rivolti all'ufficio doganale di destinazione di ..... per averne la conferma, che però non ci è ancora pervenuta.<sup>431</sup>

Pertanto, a norma dell'articolo 280, paragrafo 7, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR, chiediamo di fornirci entro 28 giorni dalla data della presente i documenti atti a dimostrare che l'operazione TIR di cui trattasi è correttamente terminata nell'Unione europea.

---

1 L'amministrazione doganale interessata indica l'opzione 1 o 2.

La prova deve essere fornita presentando uno dei seguenti documenti identificativi delle merci:

- un documento certificato dall'autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato;
- un documento o una registrazione doganale, certificati dall'autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell'Unione;
- un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
- un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall'autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

Può essere fornita come prova una copia conforme dei documenti summenzionati, autenticata dall'organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un'autorità di uno Stato membro.

.....

(timbro dell'ufficio doganale/firma del responsabile)

Allegato:      copia del volet n. 1 del carnet TIR

8.6. *Modello di avviso di ricerca*

**Carnet TIR - Avviso di ricerca**

<b>I. Da compilare a cura dell'ufficio di partenza o d'entrata nell'Unione</b>		
A. carnet TIR n. Copia del volet n.1 allegato	B. Ufficio doganale di destinazione o di uscita dall'Unione (nome e Stato membro)	
C. Ufficio di partenza o d'entrata nell'Unione (nome, indirizzo, Stato membro)	D. N. immatricolazione del veicolo o nome della nave, se noto	
E. In base alle informazioni di cui dispone questo ufficio, la spedizione è stata		
<input type="checkbox"/> 1. presentata a.....il .../.../..... (ufficio doganale o destinatario autorizzato) GG/MM/AA		
<input type="checkbox"/> 2. consegnata a.....il .../.../..... (nome e indirizzo della persona o dell'azienda) GG/MM/AA		
<input type="checkbox"/> 3. Non si dispone di alcuna informazione circa la localizzazione delle merci		
Luogo e data:	Firma	Timbro
<b>II. Da compilare a cura dell'ufficio doganale di destinazione o d'uscita dall'Unione</b>		
Richiesta di informazioni supplementari		
Per poter effettuare ricerche, l'ufficio di partenza o d'entrata nell'Unione è pregato di fornire:		
<input type="checkbox"/> 1. l'esatta descrizione delle merci		
<input type="checkbox"/> 2. copia della fattura		
<input type="checkbox"/> 3. copia della lettera di vettura (CMR)		
<input type="checkbox"/> 4. i documenti o le informazioni seguenti:		
Luogo e data:	Firma	Timbro

**III. Da compilare a cura dell'ufficio doganale di partenza o d'entrata nell'Unione**

Risposta alla richiesta di informazioni supplementari

- 1. Le informazioni, copie o documenti richiesti sono forniti in allegato
- 2. Le informazioni, copie o documenti di cui ai punti 1 2 3 4 non sono disponibili
- 

Luogo e data:

Firma

Timbro

**IV. Da compilare a cura dell'ufficio doganale di destinazione o d'uscita dall'Unione**

- 1. L'apposita parte del volet n. 2 è stata restituita il ..../..../.....; la copia debitamente vistata del volet n. 1 è fornita in allegato.
- 2. L'apposita parte debitamente vistata del volet n. 2 è fornita in allegato al presente avviso di ricerca
- 3. In seguito alle ricerche in corso sarà restituita al più presto copia del volet n. 2 o del volet n. 1
- 4. La spedizione è stata presentata a questo ufficio senza il relativo documento
- 5. Né la spedizione né il relativo carnet TIR sono stati presentati a questo ufficio e non è possibile ottenere informazioni sulla loro localizzazione

Luogo e data

Firma

Timbro

## 8.7. *Modello di accordo/impegno UE*

### **MODELLO DI ACCORDO STANDARD UE TRA LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI DEGLI STATI MEMBRI E LE LORO ASSOCIAZIONI GARANTI NAZIONALI RELATIVO AL REGIME TIR<sup>‡</sup>**

Conformemente agli articoli 6 e 8 e all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera e), della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, siglata a Ginevra il 14 novembre 1975, e successive modifiche, (in appresso denominata "convenzione TIR"), XX [*nome dell'amministrazione doganale*] e XX [*nome dell'associazione garante nazionale*], in qualità di associazione riconosciuta da dette autorità doganali come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR<sup>§</sup>, convengono quanto segue:

#### **Impegno**

Conformemente all'articolo 8 e all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punto iv), della convenzione TIR, XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] s'impegna a pagare a XX [*nome dell'amministrazione doganale*] l'importo garantito dell'obbligazione doganale e di altre imposte, più eventuali interessi di mora, dovute in virtù dei regolamenti della Comunità europea e, se del caso, della normativa nazionale del/della/dell' [*nome dello Stato membro*], qualora sia accertata un'irregolarità in correlazione ad un'operazione TIR.

Il presente impegno si applica alla circolazione di merci accompagnate da carnet TIR rilasciati da XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] o da qualunque altra associazione garante affiliata all'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione TIR.

Conformemente all'articolo 8 della convenzione TIR, XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] risponde del pagamento delle somme di cui sopra, solidalmente con le persone debentrici di detti importi.

Conformemente all'articolo 163 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, XX [*nome dell'amministrazione doganale*] può esigere da [*nome dell'associazione garante nazionale*] un importo massimo di 60 000 EUR (sessantamila) per carnet TIR o una somma equivalente calcolata in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

---

<sup>‡</sup> Accordo amministrativo TAXUD/1958/2003 definitivo.

<sup>§</sup> Articolo 1, lettera q), della convenzione TIR. Il presente accordo e l'impegno non si applicano al trasporto degli alcolici e dei prodotti del tabacco di cui alla nota esplicativa 0.8.3 della convenzione TIR.

XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] s'impegna a pagare alla prima domanda scritta di XX [*nome dell'amministrazione doganale*], entro i termini stabiliti nella convenzione TIR e nel rispetto della legislazione nazionale.

Il presente impegno non si applica ad eventuali multe, ammende o sanzioni inflitte dallo Stato membro interessato.

### **Notificazione e richieste di pagamento**

Per stabilire a quale amministrazione doganale dell'Unione europea spetti riscuotere le somme di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione. Pertanto, XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] è tenuta al pagamento delle somme di cui sopra anche quando si applicano le condizioni di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

La responsabilità di XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] è determinata dalle disposizioni della convenzione TIR. In particolare, la responsabilità prende inizio nel momento specificato all'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR.

### **Altre disposizioni**

XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] s'impegna inoltre a conformarsi alle disposizioni specifiche dell'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a x), della convenzione TIR.

### **Denuncia dell'accordo**

Per il presente accordo non è stata fissata una data di scadenza. Ciascuna delle parti può unilateralmente denunciare l'accordo, purché ne dia preavviso scritto di almeno tre (3) mesi all'altra parte.

La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati le responsabilità e gli obblighi di XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] previsti dalla convenzione TIR. XX [*nome dell'associazione garante nazionale*] risponde pertanto di ogni valida richiesta di pagamento dell'importo garantito che venga formulata in riferimento ad operazioni TIR coperte dal presente accordo e iniziate prima della data in cui acquista efficacia la denuncia del presente accordo, anche qualora la richiesta di pagamento sia stata inviata successivamente a tale data.

### **Competenza giurisdizionale**

Per eventuali controversie sorte dall'applicazione del presente accordo, il tribunale di competenza e il diritto nazionale applicabile sono quelli dello Stato membro in cui è stabilita la sede statutaria di XX [*nome dell'associazione garante nazionale*].

### **Entrata in vigore**

Il presente accordo prende effetto da...

Firmato

Firmato

Per l'associazione garante nazionale

Per l'amministrazione doganale

Data

Data

### 8.8. *Modello di timbro per la procedura di riserva*

<p><b>PROCEDURA DI RISERVA</b></p> <p><b>NCTS</b></p> <p><i>NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA</i></p> <p>AVVIATA IL _____</p> <p><i>(Data/ora)</i></p>
--

(dimensioni: 26 x 59 mm, inchiostro rosso)

Per tutte le versioni linguistiche del timbro, cfr. parte V, allegato 8.1.

### 8.9. *Esempi di presentazione per via informatica dei dati del carnet TIR*

#### a) Trasporto TIR che inizia in un paese terzo e si effettua in parte in un paese terzo

##### Esempio

[Turchia – Kapitan Andreevo (Bulgaria) – Siret (Romania) – Ucraina – Medyka e Cracovia (Polonia)]

Il titolare del carnet TIR è tenuto a inserire i dati del carnet presso l'ufficio doganale d'entrata a Kapitan Andreevo (Bulgaria). L'ufficio doganale d'uscita dall'Unione a Siret (Romania) pone termine all'operazione TIR e invia i messaggi IE006 e IE018 all'ufficio doganale d'entrata di Kapitan Andreevo (Bulgaria). Quando l'operazione TIR riprende in territorio unionale, il titolare del carnet TIR deve nuovamente inserire i dati del carnet TIR presso l'ufficio doganale d'entrata di Medyka (Polonia). Si tratta di una nuova operazione TIR nel sistema NCTS con un nuovo MRN. L'ufficio doganale di destinazione (Cracovia) pone termine all'operazione TIR inviando a Medyka i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice.

#### b) Il trasporto TIR inizia nell'Unione e prevede una località di carico intermedio

##### Esempio

[Turku (Finlandia) – Kotka (Finlandia) – Russia]

Il titolare del carnet TIR deve inserire i dati del carnet e presentare il carnet all'ufficio doganale di partenza (Turku). Nella località di carico intermedio (Kotka) viene posto termine all'operazione TIR precedente (da Turku), inviando a Turku i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice. Il titolare del carnet TIR inserisce i dati del carnet includendovi i dati dell'operazione precedente da Turku e le merci caricate a Kotka, e presenta il carnet TIR a Kotka per iniziare una nuova operazione TIR. L'ufficio doganale d'uscita dall'Unione (Vaalimaa) pone termine all'operazione TIR inviando a Kotka i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice.

c) Trasporto TIR che inizia in un paese terzo (Russia) e prevede due località di scarico intermedio nell'Unione

Esempio

[Murmansk (Russia) – Oulu (Finlandia) – Turku (Finlandia)]

Il titolare del carnet TIR deve inserire i dati del carnet e presentare il carnet all'ufficio doganale d'entrata (Rajajooseppi). Nella località di scarico intermedio (Oulu) viene posto termine all'operazione TIR precedente (da Rajajooseppi), inviando a Rajajooseppi i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice. Il titolare del carnet TIR inserisce i dati del carnet includendovi i dati dell'operazione precedente da Rajajooseppi e presenta il carnet a Oulu per iniziare una nuova operazione TIR. L'ufficio doganale di destinazione (Turku) pone termine all'operazione TIR inviando a Oulu i messaggi IE006 e IE018, staccando e trattenendo le due parti del volet n. 2 del carnet TIR e annotandone la matrice.